

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XI LEGISLATURA —————

Doc. XIII
n. 2-bis

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

per l'anno 1994

*(articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato
dall'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362)*

PRESENTATA DAL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(SPAVENTA)

E DAL MINISTRO DEL TESORO
(BARUCCI)

il 30 settembre 1993

ALLEGATI:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE LEGGI DI SPESA
A CARATTERE PLURIENNALE
e
RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
SULLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA

Presentati il 10 novembre 1993

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
PLURIENNALI DI SPESA PRESENTATE DALLE AMMINI-
STRAZIONI INTERESSATE E QUADRO RIASSUNTIVO PRE-
DISPOSTO DAL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

(articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 9
della legge 23 agosto 1988, n. 362)

INDICE

A) QUADRO RIASSUNTIVO DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA:	
- Ministeri, Aziende autonome e Ente Ferrovie dello Stato, Fondo investimenti per progetti immediatamente eseguibili Pag. 9	
B) RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA:	
Ministeri:	
Presidenza del Consiglio dei ministri	» 157
Ministero del tesoro	» 167
Ministero del bilancio e della programmazione economica	» 241
Ministero di grazia e giustizia	» 253
Ministero degli affari esteri	» 261
Ministero dell'interno	» 269
Ministero dei lavori pubblici	» 277
Ministero dei trasporti	» 413
Ministero della difesa	» 435
Ministero dell'agricoltura e delle foreste	» 467
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	» 519
Ministero del commercio con l'estero	» 571
Ministero della marina mercantile	» 583
Ministero del turismo e dello spettacolo	» 593
Ministero per i beni culturali e ambientali	» 607
Ministero dell'ambiente	» 609
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	» 617
Aziende autonome e Ente Ferrovie dello Stato:	
Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)	» 665
Ente Ferrovie dello Stato	» 673
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e Azienda di Stato per i servizi telefonici	» 679
Interventi straordinari nel Mezzogiorno	» 707

AVVERTENZA

Le Relazioni sullo stato di attuazione delle leggi sono state trasmesse dalle Amministrazioni competenti. I dati contabili riportati nel quadro riassuntivo sono stati verificati con il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1992.

Per quanto riguarda le aziende autonome sono state indicate le leggi inerenti ai principali programmi di intervento, anche se finanziati direttamente a carico del bilancio statale. In questo caso le leggi sono riportate sia nella parte dell'elenco afferente ai Ministeri cui spetta il trasferimento dei fondi, sia nella parte delle aziende autonome.

Salvo poche eccezioni sono state inserite le sole autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale afferenti alla parte capitale del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome.

Per la verifica dello stato di attuazione di taluni finanziamenti, è stato necessario rinviare alla «legge base». In tali casi l'autorizzazione di spesa viene messa tra parentesi e non inclusa nei totali della legge che la prevede, e viene, viceversa, aggiunta ai totali della legge cui si rimanda.

Per quanto concerne, in particolare i rifinanziamenti disposti con le leggi finanziarie, per alleggerire il testo sono stati imputati direttamente alle «leggi base».

**A) QUADRO RIASSUNTIVO DELLE LEGGI DI SPESA
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 5° comma)

a) MINISTERI

b) AZIENDE AUTONOME E ENTE FERROVIE DELLO STATO

c) FONDO INVESTIMENTI PER PROGETTI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI**

LEGGI DI INVESTIMENTO PUBBLICO
(importi in miliardi di lire)

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO CRONOLOGICO DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA

LEGENDA : (1) = PROVVEDIMENTO ORIGINARIO
 (2) = PROVVEDIMENTO DI RIFINANZIAMENTO
 (3) = PROVVEDIMENTO ORIGINARIO PER ALCUNI ARTICOLI E DI RIFINANZIAMENTO PER ALTRI

LEGGE	949 / 1952	(1)	Conferimento al fondo dotazione costituito presso Cassa per il Credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento interessi su operazioni di credito a favore di imprese artigiane, di cui alle leggi di rifinanziamento.
LEGGE	623 / 1959	(1)	Credito agevolato alle piccole e medie imprese - Limiti impegno anomali (La legge 623/1959 e' stata abrogata dall'art. 15 della legge 183/1976 con decorrenza entrata in vigore DPR 902/1976. I fondi residui -mld.966,7- affluiscono al FNCA).
LEGGE	211 / 1962	(1)	Piano decennale delle Ferrovie dello Stato (Cfr. anche leggi 688/67, 374/68 e 1089/68).
LEGGE	1774 / 1962	(1)	Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali.
LEGGE	1 / 1963	(1)	Legge costituzionale n.1 del 31 gennaio 1963 - Disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste.
LEGGE	635 / 1967	(1)	Ripristino linea Cuneo-Ventimiglia (Cfr. anche leggi 510/71, 158/75, 33/79).
LEGGE	1089 / 1968	(1)	Quadruplicamento linea Roma - Firenze (Cfr. anche legge 409/75 art. 1/1).
LEGGE	822 / 1971	(1)	Provvidenze porto di Trieste.
LEGGE	920 / 1971	(1)	Consolidamento ricostruzione basiliche S.Marco e Monreale.
LEGGE	1114 / 1971	(2)	Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste. Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.1/1
LEGGE	52 / 1973	(1)	Piano Ponte per ammodernamento e potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato.
LEGGE	295 / 1973	(1)	Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito Centrale.
LEGGE	15 / 1974	(1)	Costruzione uffici postali.
LEGGE	268 / 1974	(1)	Piano rinascita Sardegna (Provvedimento assunto in attuazione art. 13 dello Statuto Speciale per la Sardegna emanato con Legge costituzionale n. 3 del 26.11.48).
LEGGE	369 / 1974	(1)	Collegamento Firenze - Aeroporto Pisa.
LEGGE	377 / 1974	(1)	Programma di interventi straordinari per l'ammodernamento ed il potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato.
LEGGE	227 / 1975	(1)	Interventi straordinari meccanizzazione servizi postali e riassetto servizi telefonici.
LEGGE	517 / 1975	(1)	Crediti agevolati al commercio.
LEGGE	75 / 1976	(1)	Tutela carattere artistico e monumentale di Siena.
LEGGE	86 / 1976	(1)	Potenziamento ferrovia Alifana.
LEGGE	203 / 1976	(1)	Contributo per progettazione, costruzione e gestione di impianti trattamento morchie petrolifere.
LEGGE	261 / 1976	(1)	Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamita' naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco.
LEGGE	336 / 1976	(1)	Provvidenze a favore dei comuni del Friuli colpiti dal terremoto del maggio 1976 - cvs D.L. 227/76.
D.P.R.	902 / 1976	(1)	Attuazione della Legge n. 183/1976 - Disciplina del credito agevolato al settore industriale.
LEGGE	404 / 1977	(1)	Edilizia carceraria (comprensivo stanziamento di 100 mld. di cui art.1/1 legge 1133/1971).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE	546 / 1977	(3)	Ricostruzione zone terremotate del Friuli. Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.1/1b
LEGGE	675 / 1977	(1)	Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.
D.P.R.	218 / 1978	(1)	Somme da devolvere alla Cassa del Mezzogiorno.
LEGGE	497 / 1978	(1)	Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni compreso l'afflusso degli affitti per l'80% in base art.14 stessa legge.
LEGGE	503 / 1978	(1)	Finanziamento integrativo per ammodernamento e potenziamento materiale rotabile etc..
LEGGE	843 / 1978	(1)	Legge finanziaria 1979.
LEGGE	861 / 1978	(1)	Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art.7 della L.19/05/1967 n.378, per il rifornimento idrico delle isole minori.
LEGGE	863 / 1978	(1)	Rilevamento dati metereologici via satellite.
LEGGE	681 / 1979	(2)	Provvidenze porto di Trieste. Cfr. L. 822/1971 art.5/- per art.1/1
LEGGE	60 / 1980	(1)	Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione dei bacini di carenaggio di Napoli.
LEGGE	146 / 1980	(3)	Legge finanziaria 1980. Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.25/- , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.34/1 , Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.40/-
LEGGE	336 / 1980	(1)	Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
LEGGE	373 / 1980	(2)	Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1. Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.1/1 e 2
LEGGE	443 / 1980	(2)	Rifinanziamento della Legge 268/74 e convalida effetti del D.L. 153/79 non convertito. Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.1/-
LEGGE	784 / 1980	(1)	Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unita' funzionale del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione.
LEGGE	845 / 1980	(1)	Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.
LEGGE	846 / 1980	(2)	Ulteriori interventi per il consolidamento del monte S. Martino e per la difesa dell'abitato del comune di Lecco. Cfr. L. 261/1976 art.37/1 e 2 per art.1/-
LEGGE	17 / 1981	(1)	Programma integrativo Ferrovie dello Stato.
LEGGE	64 / 1981	(1)	Ulteriori finanziamenti per ricostruzione zona del Belice distrutta dal terremoto del gennaio 1968.
LEGGE	92 / 1981	(1)	Provvedimenti urgenti patrimonio archeologico citta' di Roma.
LEGGE	119 / 1981	(3)	Legge finanziaria 1981. Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.0/0 , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.10/2 , Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.20/1 , Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.7/1 , Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.TAB/A
LEGGE	151 / 1981	(1)	Legge quadro per riordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali.
LEGGE	219 / 1981	(3)	Cvs. in legge, con modificazioni, del D.L.19.3.81,n.75, recante ulteriori interv. per le popolaz. colpite dagli eventi sismici nel novembre '80 e gennaio '81. Provvedimenti organici per la ricostruz. e lo svil. dei territori colpiti. Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.37/2
LEGGE	220 / 1981	(1)	Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani.
LEGGE	416 / 1981	(1)	Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
LEGGE	536 / 1981	(1)	Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici - Cvs. D.L. 397/81.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- LEGGE 544 / 1981 (2) Cvs. D.L. 414/81.
Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.3/1
- LEGGE 598 / 1981 (2) Consolidamento ricostruzione basiliche S.Marco e Monreale.
Cfr. L. 920/1971 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 798 / 1981 (2) Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredi portuali.
Cfr. L. 1774/1962 art.1/- per art.1/1
- LEGGE 11 / 1982 (2) Provvidenze porto di Trieste (Cvs. D.L. 677/1981).
Cfr. L. 822/1971 art.5/- per art.1/-
- LEGGE 27 / 1982 (1) Consolidamento torre di Pisa.
- LEGGE 32 / 1982 (2) Costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso.
Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.2/1
- LEGGE 39 / 1982 (1) Autorizz. delle Aziende dipendenti dal Min. Poste e Telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico.
- LEGGE 41 / 1982 (1) Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.
- LEGGE 46 / 1982 (1) Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.
- LEGGE 48 / 1982 (1) Costruzione del bacino di carenaggio nel porto di Palermo.
- LEGGE 85 / 1982 (1) Concessione all'ENEA (ex CNEN) contributo statale attivita' quinquennio 1980-1984 ed anticipo contributo 1985-1989 e 1986-1990. Lo stanziamento assorbe anche i finanziamenti di cui alle leggi 59/1981 (508 mld.) e DL 414/1981 (185 mld.).
- LEGGE 94 / 1982 (1) Programmi edilizia residenziale (Cvs. D.L. 9/1982).
- LEGGE 308 / 1982 (1) Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.
- LEGGE 526 / 1982 (2) Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.
Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.11/1, Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.17/1, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.30/1, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.51/1(120), Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.51/1(60)
- LEGGE 531 / 1982 (1) Piano decennale per la viabilita' di grande comunicazione e misure di riassetto nel settore autostradale.
- LEGGE 547 / 1982 (1) Misure urgenti per la protezione civile.
- LEGGE 568 / 1982 (2) Completamento della costruzione del bacino di carenaggio di Trieste e delle opere complementari.
Cfr. L. 60/1980 art.2/1 per art.1/1
- LEGGE 752 / 1982 (1) Norme per l'attuazione della politica mineraria.
- LEGGE 828 / 1982 (3) Ulteriori provvedimenti per completamento opera ricostruzione e sviluppo zone Regione Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e zone terremotate Regione Marche.
Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.1/1, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.1/3, Cfr. L. 546/1977 art.10/- per art.2/1, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.21/4, Cfr. L. 546/1977 art.11/2 per art.3/-, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.4/1, Cfr. L. 546/1977 art.12/1 per art.6/-
- LEGGE 887 / 1982 (2) Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (cvs. D.L.697/82).
Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.9/1
- LEGGE 888 / 1982 (2) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato, dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1982.
Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.1/-
- LEGGE 960 / 1982 (1) Rifinanziamento legge 73/77 concernente la ratifica accordi di Osimo.
- LEGGE 979 / 1982 (1) Disposizioni per la difesa del mare.
- LEGGE 130 / 1983 (2) Legge finanziaria 1983.
Cfr. L. 17/1981 art.1/3 per art.0/0, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.10/2, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.10/3, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.10/5, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.18/1a -1b, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.19/1/1, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.19/5

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.19/6 , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.19/7 , Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.19/8 , Cfr. FIO per art.21/1 e 5 , Cfr. FIO per art.21/1 e 5a , Cfr. FIO per art.21/1 e 5b , Cfr. FIO per art.21/1 e 5c , Cfr. FIO per art.21/1 e 5d , Cfr. FIO per art.21/1 e 5e , Cfr. FIO per art.21/1 e 5f , Cfr. FIO per art.21/1 e 5g , Cfr. FIO per art.21/1 e 5h , Cfr. FIO per art.21/1 e 5i , Cfr. FIO per art.21/1 e 5l , Cfr. FIO per art.21/1 e 5m , Cfr. FIO per art.21/1 e 5n , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.8/1
- LEGGE 156 / 1983 (3) Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.
Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.4/2
- LEGGE 189 / 1983 (1) Piano decennale passaggi a livello delle linee delle Ferrovie dello Stato.
- LEGGE 190 / 1983 (1) Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (cfr. L.1457 del 1963 e successive modificazioni).
- LEGGE 217 / 1983 (1) Legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
- LEGGE 696 / 1983 (1) Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi (cfr. L.46/82).
- LEGGE 730 / 1983 (3) Legge finanziaria 1984.
Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.18/10 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.18/7 , Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.34/6 , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.35/1 Cfr. FIO per art.37/1 e 3 , Cfr. FIO per art.37/1 e 3a , Cfr. FIO per art.37/1 e 3b , Cfr. FIO per art.37/1 e 3c , Cfr. FIO per art.37/1 e 3d , Cfr. FIO per art.37/1 e 3e , Cfr. FIO per art.37/1 e 3f , Cfr. FIO per art.37/1 e 3g , Cfr. FIO per art.37/1 e 3h , Cfr. FIO per art.37/1 e 3i , Cfr. FIO per art.37/1 e 3l , Cfr. FIO per art.37/1 e 3m , Cfr. FIO per art.37/1 e 3n , Cfr. FIO per art.37/1 e 3o , Cfr. FIO per art.37/1 e 3p , Cfr. FIO per art.37/1 e 3q , Cfr. FIO per art.37/1 e 3r , Cfr. FIO per art.37/1 e 3s , Cfr. FIO per art.37/1 e 3t , Cfr. FIO per art.37/1 e 3u , Cfr. FIO per art.37/1 e 3v , Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.37/7
- LEGGE 80 / 1984 (1) Proroga dei termini ed accelerazioni procedure per l'applicazione della legge 219/81 e successive modifiche (Cvs.D.L. 19/84).
- LEGGE 193 / 1984 (2) Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico di intervento della GEPI (art. 9 aumento fondo per la realizzazione impianti siderurgici di cui art. 20 L.46/82).
Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.9/1 , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.9/2
- LEGGE 212 / 1984 (2) Norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria a grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese (art.3/c4 incremento fondo rotativo per innovazione tecnologica)-Cvs.D.L. 62/84.
Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/4 , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.3/5
- LEGGE 223 / 1984 (1) Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM, emesse in attuazione della delibera CIPI del 5/5/83.
- LEGGE 230 / 1984 (2) Elevazione da 100 miliardi a 140 miliardi della dotazione di spesa per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'autostrada Roma-L'Aquila-Teramo, nonche' per il pagamento dei relativi oneri di carattere generale.
Cfr. L. 531/1982 art.4/1 per art.1/1 , Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.1/2
- LEGGE 231 / 1984 (2) Autorizzazione di spesa per il pagamento di oneri finanziari relativi alle autostrade A.24 e A.25 e incremento dello stanziamento per la costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso.
Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.3/1
- LEGGE 246 / 1984 (2) Integrazione e modifiche al D.P.R.9/4/59 n.128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche' alla legge 6/10/82 n.752, concernente l'attuazione della politica mineraria.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.6 e 7/0 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.6 e 7/00 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.6 e 7/000 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.6 e 7/0000 , Cfr. L. 752/1982 art.15/1 per art.7/1
- LEGGE 342 / 1984 (2) Aumento autorizzazione di cui art.1 e 2 legge 861/78 per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori.
Cfr. L. 861/1978 art.1/1 - 3 per art.1/1
- LEGGE 363 / 1984 (3) Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici dell'aprile 1984 in Umbria e del maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (cvs. D.L. 159/84).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/2
- LEGGE 395 / 1984 (1) Acquisto costruzione e ristrutturazione immobili per rappresentanze all'estero.
- LEGGE 428 / 1984 (2) Integrazione fondo contributi stampa quotidiana ai sensi art. 29 L. 416/81. Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.1/1
- LEGGE 456 / 1984 (1) Programmi di ricerca e sviluppo in materia di costruzioni aeronautiche e telecomunicazioni.
- LEGGE 462 / 1984 (2) Modif. ed integr. al D.L. 28.7.81 n.397, convertito in legge, con modif., n.536/81, al D.L. n. 799/81, convertito in legge, con modif., dalla L. 60/82 alla L.64/81, ecc., concernenti interv. in alcune zone Sic. occ. colpite da eventi sism.. Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.28/-
- LEGGE 798 / 1984 (1) Nuovi interventi salvaguardia Venezia (Il finanz. iniziale di 600 mld. e' stato integrato di 700 mld. con L. 910/86 art.7/1, di 800 mld. con L. 67/88 art.17/12, di 100 mld. con TAB. D.L.F. 1,99, di 16 mld. con L. 360/91).
- LEGGE 887 / 1984 (3) Legge finanziaria 1985. Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.11/10, Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.11/12, Cfr. L. 64/1981 art.16/1 per art.11/12a, Cfr. L. 64/1981 art.2/1 per art.11/12b, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.11/12c, Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.11/13, Cfr. L. 75/1976 art.3/1 e 2 per art.11/13a, Cfr. L. 75/1976 art.4/1 e 2 per art.11/13b, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.11/14, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.11/20, Cfr. L. 828/1982 art.10/1 e 2 per art.11/21, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.11/9, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.11/9a, Cfr. FIO per art.12/1 e 2, Cfr. FIO per art.12/1 e 2a, Cfr. FIO per art.12/1 e 2b, Cfr. FIO per art.12/1 e 2c, Cfr. FIO per art.12/1 e 2d, Cfr. FIO per art.12/1 e 2e, Cfr. FIO per art.12/1 e 2f, Cfr. FIO per art.12/1 e 2g, Cfr. FIO per art.12/1 e 2h, Cfr. FIO per art.12/1 e 2i, Cfr. FIO per art.12/1 e 2j, Cfr. FIO per art.12/1 e 2m, Cfr. FIO per art.12/1 e 2n, Cfr. FIO per art.12/1 e 2o, Cfr. FIO per art.12/1 e 2p, Cfr. FIO per art.12/1 e 2q, Cfr. FIO per art.12/1 e 2r, Cfr. FIO per art.12/1 e 2s, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.14/1 e 2, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.14/11, Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.14/18, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.14/3, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.14/4, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.14/6, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.4/8, Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.5/1, Cfr. L. 17/1981 art.1/3 per art.8/19-21, Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.8/23, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.9/6
- LEGGE 16 / 1985 (1) Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'arma dei Carabinieri.
- LEGGE 31 / 1985 (2) Razionalizzazione e sviluppo pesca marittima (cfr. 41/1982). Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.1/1a, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.1/1b, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.1/1c
- LEGGE 49 / 1985 (1) Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.
- LEGGE 99 / 1985 (3) Interventi in materia di opere pubbliche. Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.4/1
- LEGGE 110 / 1985 (2) Utilizzazione delle disponibilita' residue sul Fondo Investimenti e Occupazione (FIO) nell'ambito del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984. Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.1/1a, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.1/1b, Cfr. L. 696/1983 art.1/1 per art.1/1c, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.1/1e, Cfr. L. 308/1982 art.11/1 per art.1/1h, Cfr. L. 308/1982 art.12/1a - 2 per art.1/1hi, Cfr. L. 308/1982 art.14/1 per art.1/1h2
- LEGGE 118 / 1985 (3) Misure finanziarie in favore di aree ad alta tensione abitativa (cvs. D.L.12/85). Cfr. L. 94/1982 art.3/1 per art.3/10, Cfr. L. 94/1982 art.1/4 - 11 per art.5quatr/1
- LEGGE 135 / 1985 (1) Indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori soggetti alla sovranita' italiana all'estero (limiti di impegno quindicennali-mid. 1 annuo dal 1985 al 1990).
- LEGGE 143 / 1985 (2) Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 23/85, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dell'industria e della distribuzione commerciale. Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.7/1, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.7/1a
- LEGGE 197 / 1985 (2) Rifinanziamento provvedimenti straordinari per potenziamento e ammodernamento servizio Corpo Nazionale dei servizi dei Vigili del Fuoco (cfr. legge

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 336/1980).
Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.1/1 , Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.5/1
- LEGGE 198 / 1985 (2) Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamita' ed avversita' atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15/10/1981 n.590.
Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.12/2 , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.9/1 e 2
- LEGGE 270 / 1985 (1) Legge per storni.
- LEGGE 284 / 1985 (1) Programma ricerche in Antartide (1985-1991).
- LEGGE 295 / 1985 (1) Finanz. nel triennio 1984-1986 per ristr. razionalizz. industria navalmecc. (Compresi 25 mld. leggi 111 e 122/85, refin. L.41/86 art.11/28 mld.320. L. 910/86 art.3/9 mld.550, L.67/88 art.15/29 mld.285, L.155/89 mld.-25, L.234/89 mld.450).
- LEGGE 331 / 1985 (1) Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria.
- LEGGE 335 / 1985 (1) Ammodernamento e rinnovamento servizio e segnalamento marittimo.
- LEGGE 351 / 1985 (1) Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis.
- LEGGE 387 / 1985 (2) Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31/5/85 n.215, recante differimenti di termini in materia di riduzione della capacita' produttiva nel settore siderurgico.
Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.lbis/- , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.lbis a/-
- LEGGE 408 / 1985 (2) Contributo all'ENEA per il 1985 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 449 / 1985 (1) Interventi ampliamento-ammodernamento sistemi aeroportuali di Roma e Milano.
- LEGGE 462 / 1985 (1) Ulteriori provvedimenti per la citta'di Urbino.
- LEGGE 526 / 1985 (1) Programma triennale di interventi al piano decennale della grande viabilita' (rifiinanziato con legge 41/1986 per mld. 2200 e con legge 910/1986 per mld. 2975).
- LEGGE 662 / 1985 (1) Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni franosi (cvs. D.L. 480/85).
- LEGGE 710 / 1985 (2) Interventi in favore della produzione industriale.
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.6/1 , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.7/1 , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.7/2
- LEGGE 808 / 1985 (1) Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico.
- LEGGE 26 / 1986 (3) Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia.
Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.6/1b
- LEGGE 41 / 1986 (3) Legge finanziaria 1986.
Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.10/3 , Cfr. L. 39/1982 art.11/1 per art.10/9 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.11/12 , Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.11/14 , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.11/15-16 , Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.11/24 , Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.11/25 , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.11/26 , Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.11/27 , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8f per art.11/28 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.11/29 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.11/6 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.11/8 e 9 , Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.13/1 , Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.13/10 , Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.13/13 , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.13/4 , Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.13/5 , Cfr. FIO per art.14/1 e 3 , Cfr. FIO per art.14/1 e 3a , Cfr. FIO per art.14/1 e 3b , Cfr. FIO per art.14/1 e 3c , Cfr. FIO per art.14/1 e 3d , Cfr. FIO per art.14/1 e 3e , Cfr. FIO per art.14/1 e 3f , Cfr. FIO per art.14/1 e 3g , Cfr. FIO per art.14/1 e 3h , Cfr. FIO per art.14/1 e 3i , Cfr. FIO per art.14/1 e 3j , Cfr. FIO per art.14/1 e 3k , Cfr. FIO per art.14/1 e 3l , Cfr. FIO per art.14/1 e 3m , Cfr. FIO per art.14/1 e 3n , Cfr. FIO per art.14/1 e 3o , Cfr. FIO per art.14/1 e 3p , Cfr. FIO per art.14/1 e 3q , Cfr. FIO per art.14/1 e 3r , Cfr. FIO per art.14/1 e 3s , Cfr. FIO per art.14/1 e 3t , Cfr. FIO per art.14/1 e 3u , Cfr. FIO per art.14/1 e 3v , Cfr. FIO per art.14/1 e 3x , Cfr. FIO per art.14/1 e 3y , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.14/6 , Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.16/1 , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.16/11 , Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.16/4 , Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.16/4a , Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.34/1
- LEGGE 44 / 1986 (1) Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita'

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- giovane nel Mezzogiorno (cvs.D.L.786/85).
- LEGGE 46 / 1986 (2) Conversione D.L. 791/85.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.11/1
- LEGGE 64 / 1986 (1) Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
- LEGGE 113 / 1986 (1) Piano straordinario per l'accupazione giovanile.
- LEGGE 495 / 1986 (2) Integrazione del contributo di 500 mld. assegnato con L.41/86 art.11/27 per il 1986.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 688 / 1986 (2) Bilancio assestamento 1986.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.1/1
- LEGGE 730 / 1986 (3) Disposizioni in materia di calamita' naturali.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.15/2
- LEGGE 752 / 1986 (1) Attuazione interventi programmati in agricoltura.
- LEGGE 771 / 1986 (1) Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera.
- LEGGE 776 / 1986 (1) Completamento aree doganali valico autostradale di Tarvisio.
- LEGGE 831 / 1986 (1) Disposizioni per realizzazione programma interventi in infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza.
- LEGGE 875 / 1986 (2) Ulteriore contributo per l'anno 1986 (cvs. D.L. 671/86).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 879 / 1986 (3) Disposizioni per completamento ricostruzione zone Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1975 e zone Regione Marche colpite da calamita'.
Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.1/1, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.1/2, Cfr. L. 828/1982 art.7/- per art.12/1, Cfr. L. 828/1982 art.21/5 per art.23/1, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.26/1, Cfr. L. 156/1983 art.1/1 per art.29/2, Cfr. L. 546/1977 art.11/2 per art.4/1, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.6/1
- LEGGE 896 / 1986 (1) Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.
- LEGGE 910 / 1986 (3) Legge finanziaria 1987.
Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.2/8, Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.3/17, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.3/3, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/4, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.3/5, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.3/6, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.3/9, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8c per art.3/9a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8d per art.3/9b, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8f per art.3/9c, Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.4/2, Cfr. L. 41/1986 art.12/4 per art.4/3, Cfr. L. 190/1983 art.2/1b per art.5/8a, Cfr. L. 190/1983 art.4/- per art.5/8b, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.6/1, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.6/2, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.6/2a, Cfr. L. 64/1981 art.2/1 per art.6/3, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.6/4, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.6/6, Cfr. L. 887/1984 art.11/18 per art.6/7, Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.7/10, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.7/12a, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.7/12b, Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.7/12c, Cfr. L. 979/1982 art.5/1 e 2 per art.7/12d, Cfr. L. 979/1982 art.6/1 e 3 per art.7/12e, Cfr. L. 960/1982 art.1/1 per art.7/14a, Cfr. L. 960/1982 art.2/1 per art.7/14b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.7/1a, Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.7/1b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.7/1c, Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.7/1d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.7/1e, Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.7/1f, Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.7/1g, Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.7/1h, Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.7/1i, Cfr. L. 798/1984 art.3/1j per art.7/1j, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.7/1m, Cfr. L. 798/1984 art.6/1a per art.7/1n, Cfr. L. 798/1984 art.6/1b per art.7/1o, Cfr. L. 798/1984 art.6/1c per art.7/1p, Cfr. L. 798/1984 art.6/1d per art.7/1q, Cfr. L. 798/1984 art.9/3 per art.7/1r, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.7/5, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.7/6, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.7/8, Cfr. L. 887/1984 art.11/23 per art.7/9, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.8/10, Cfr. L. 48/1982 art.1/1 per art.8/15, Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.8/16, Cfr. L. 92/1981 art.1/1 per art.8/19, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.8/5, Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.8/8
- LEGGE 911 / 1986 (2) Legge Bilancio 1987.
Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.24/2
- D.M. 48 / 1987 (1) Attuazione di un programma poliennale di investimenti (DM 48/T/BIS/87).
- LEGGE 65 / 1987 (1) Misure urgenti per ricostruzione e ammodernamento impianti sportivi e per utilizzazione finanziamenti a favore attivita' di interesse turistico (cvs. D.L. 2/87).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- LEGGE 67 / 1987 (2) Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n.416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.20/4, Cfr. L. 416/1981 art.34/6 per art.21/-
- LEGGE 119 / 1987 (2) Cvs.D.L.10/1987.
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.5/4 - 7
- LEGGE 120 / 1987 (3) Misure urgenti per fronteggiare emergenza Comune di Senise ed altri comuni da dissesto territorio e avversita' atmosferiche del gennaio 1987 (cvs.D.L. 8/1987).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/3 - 5, Cfr. L. 64/1981 art.2/1 per art.13bis/14, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.13bis/9, Cfr. L. 64/1981 art.4/1 per art.13bis/9a, Cfr. L. 64/1981 art.5/2 per art.13bis/9b
- LEGGE 121 / 1987 (1) Modifiche alla legge 517/75 sulla disciplina del credito agevolato al commercio.
- LEGGE 399 / 1987 (3) Rifinanziamento interventi politica mineraria (cvs. D.L. 318/87 e succ.integrazioni).
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.2/1, Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.4/1a, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.4/1b, Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.4/1c, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.4/1d
- LEGGE 401 / 1987 (2) Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.320/87, recante interventi in materia di riforma del processo penale.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.1/1 - 3
- LEGGE 439 / 1987 (2) Legge di Bilancio 1987.
Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.0/0
- LEGGE 441 / 1987 (1) Disposizioni urgenti smaltimento rifiuti (cvs.D.L.361/87).
- LEGGE 445 / 1987 (2) Rifinanziamento Leggi 308/82 e 784/80 (cvs.D.L.364/1987).
Cfr. L. 308/1982 art.8/1 e 3 per art.1/1, Cfr. L. 308/1982 art.6/1 per art.1/1/2, Cfr. L. 308/1982 art.10/1 per art.1/1/2a, Cfr. L. 308/1982 art.10/3 per art.1/1/2b, Cfr. L. 308/1982 art.14/1 per art.1/1/2c, Cfr. L. 308/1982 art.11/1 per art.1/1/2d, Cfr. L. 308/1982 art.8/1 e 3 per art.2/2, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.3/1
- LEGGE 449 / 1987 (1) Adeguamento immobili per musei, archivi e biblioteche (cvs. D.L.371/87).
- LEGGE 470 / 1987 (3) Interventi urgenti per i comuni della Valtellina, etc. a seguito calamita' luglio-agosto 1987 (cvs. D.L.384/1987).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/2, Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.6/2
- LEGGE 531 / 1987 (1) Disposizioni urgenti in materia sanitaria (cvs. D.L.443/87).
- LEGGE 545 / 1987 (1) Rupe Orvieto e colle Todi.
- LEGGE 47 / 1988 (2) Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico (cvs.D.L.534/1987).
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.18/3
- LEGGE 66 / 1988 (1) Adeguamento servizi Guardia Finanza e sistema informativo Ministero Finanze.
- LEGGE 67 / 1988 (3) Legge finanziaria 1988.
Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.13/8 - 9, Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.14/1-2, Cfr. L. 41/1986 art.12/4 per art.15/10, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.15/17, Cfr. L. 49/1985 art.17/1 per art.15/18, Cfr. L. 675/1977 art.29/IVa per art.15/1b, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.15/2, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.15/23, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.15/24, Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.15/26, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8h per art.15/29, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.15/29a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8c per art.15/29b, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8f per art.15/29c, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.15/31, Cfr. L. 41/1982 art.20/1c per art.15/32, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.15/34, Cfr. L. 399/1987 art.1 e 7/1 per art.15/35, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.15/36, Cfr. L. 308/1982 art.12/1a - 2 per art.15/37a, Cfr. L. 308/1982 art.12/1b - 3 per art.15/37b, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.15/39, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.15/42, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.15/43, Cfr. L. 65/1987 art.2/1bis per art.15/7, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.15/8, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.17/1, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.17/10, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.17/12a, Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.17/12b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.17/12c, Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.17/12d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.17/12e, Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.17/12f, Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.17/12g, Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.17/12h, Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.17/12i, Cfr. L. 798/1984 art.3/1j per art.17/12j, Cfr. L. 798/1984 art.3/1m per art.17/12m, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.17/12n, Cfr. L. 798/1984 art.6/1a per art.17/12o, Cfr. L. 798/1984 art.6/1b per art.17/12p, Cfr. L. 798/1984 art.6/1c per art.17/12q, Cfr. L. 798/1984 art.6/1d per

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- art.17/12r, Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.17/12s, Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.17/12u, Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.17/12v, Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.17/12w, Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.17/12z, Cfr. L. 190/1983 art.3/1 per art.17/13, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.17/15, Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.17/24, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.17/3, Cfr. FIO per art.17/31, Cfr. FIO per art.17/31a, Cfr. FIO per art.17/31b, Cfr. FIO per art.17/31c, Cfr. FIO per art.17/31d, Cfr. FIO per art.17/31e, Cfr. FIO per art.17/31f, Cfr. FIO per art.17/31g, Cfr. FIO per art.17/31h, Cfr. FIO per art.17/31i, Cfr. FIO per art.17/31j, Cfr. FIO per art.17/31k, Cfr. FIO per art.17/31l, Cfr. FIO per art.17/31m, Cfr. FIO per art.17/31n, Cfr. FIO per art.17/31o, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.17/3a, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.17/45, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.17/46a, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.17/46b, Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.17/46c, Cfr. L. 979/1982 art.5/1 e 2 per art.17/46d, Cfr. L. 979/1982 art.6/1 e 3 per art.17/46e, Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.17/5, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.17/5a, Cfr. L. 64/1981 art.16/1 per art.17/5b, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.17/6, Cfr. L. 887/1984 art.11/18 per art.17/9, Cfr. L. 118/1985 art.3/7 per art.22/3
- LEGGE 73 / 1988 (2) Completamento contributo ENEA per 1987 in c/prog.85/89 (cvs.D.L. 7/1988). Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 79 / 1988 (2) Legge di Bilancio 1988. Cfr. L. 531/1982 art.6/1a per art.0/00, Cfr. L. 449/1987 art.1/1 per art.21/-
- LEGGE 160 / 1988 (1) Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercati di lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
- LEGGE 321 / 1988 (2) Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione programma 1985-1989 (cvs. D.L.185/88). Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 346 / 1988 (1) Modifiche alla L. 46/82 e partecipazione programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata (limiti di impegno decennale - I rate: 125 mld. per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991) - Sono considerati gli ammontari complessivi.
- LEGGE 357 / 1988 (1) Assegnazione ai Monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante.
- LEGGE 373 / 1988 (1) Realizzazione dell'Esposizione internazionale spacializzata "Colombo 1992" avente come tema "Cristoforo Colombo: la nave e il mare".
- LEGGE 506 / 1988 (1) Ratifica ed esecuzione scambio note tra Governo Repubblica Italiana e la FAO per ampliamento sede centrale organizzazione.
- LEGGE 521 / 1988 (2) Potenziamento delle forze di polizia e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.27/1 e 4
- LEGGE 541 / 1988 (2) Legge finanziaria 1989. Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.3/5-6-7, Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB/E, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB/F
- LEGGE 543 / 1988 (1) Realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna.
- LEGGE 556 / 1988 (1) Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche (cvs.DL 465/1988).
- D.P.R. 568 / 1988 (2) Approvazione regolamento per organizzazione e procedure amministrative del Fondo di rotazione per attuazione politiche comunitarie (esecuzione art. 8 L. 16/4/87, n.183). Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.10/20
- D.M. 148749 / 1988 (2) Decreto ministeriale del 1988. Cfr. L. 662/1985 art.8/2 per art.1/-
- D.M. 180154 / 1988 (2) D.M. del 24/4/1988. Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.0/0, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.0/00, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.0/000, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.0/0000
- LEGGE 13 / 1989 (1) Disposizioni per favorire superamento barriere architettoniche negli edifici privati.
- LEGGE 41 / 1989 (2) Interventi politica mineraria. Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.2/1a, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.2/1ab, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.2/1ac, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.2/1b, Cfr. L. 752/1982 art.15/1 per art.2/1c
- LEGGE 45 / 1989 (2) Disposizioni vigenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- rifiuti industriali.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1
- LEGGE 47 / 1989 (2) Rifinanziamento della Legge 308/82.
Cfr. L. 308/1982 art.6/1 per art.1/1 , Cfr. L. 308/1982 art.10/1 per art.1/1a , Cfr. L. 308/1982 art.10/3 per art.1/1b , Cfr. L. 308/1982 art.11/1 per art.1/1c , Cfr. L. 308/1982 art.14/1 per art.1/1d , Cfr. L. 308/1982 art.8/1 e 3 per art.1/1e
- LEGGE 81 / 1989 (2) Proroga e riferimento legge 268/74.
Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 122 / 1989 (1) Disposizione in materia di parcheggi.
- LEGGE 155 / 1989 (2) Accompagnamento finanziaria 1989 (Cvs. D.L. 65/89).
Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8b per art.6/2 , Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.6/2a , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8d per art.6/2b , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.6/2c , Cfr. L. 979/1982 art.5/1 e 2 per art.6/2d , Cfr. L. 979/1982 art.6/1 e 3 per art.6/2e , Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.6/2f , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.6/2g , Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.6/2h , Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.6/2i , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.6/2j , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.6/2m , Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.6/2n , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.6/2o , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.6/2p , Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.6/2q , Cfr. L. 67/1988 art.13/20 per art.6/2r
- LEGGE 181 / 1989 (3) Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del Piano di risanamento della siderurgia (cvs.DL.120/1989).
Cfr. L. 49/1985 art.17/1 per art.10/1 e 2 , Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.10/3
- LEGGE 183 / 1989 (3) Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.31/5c
- D.L. 201 / 1989 (2) D.L. 201 del 1989 convertito in L. 262/89.
Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.0/0
- LEGGE 205 / 1989 (1) Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio.
- LEGGE 234 / 1989 (3) Disposizioni concernenti l'industria naval-meccanica e armatoriale.
Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.37/3 e 4
- LEGGE 246 / 1989 (3) Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo di Reggio Calabria (cvs. D.L. 166/89).
Cfr. L. 67/1988 art.13/15 per art.6/1a
- LEGGE 262 / 1989 (2) Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi.
Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.5/1
- LEGGE 274 / 1989 (1) Contributo all'INFN per il quinquennio 1989-1993.
- LEGGE 281 / 1989 (2) Contributo all'ENEA per l'anno 1989 (cvs. D.L. 239/89).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 283 / 1989 (3) Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (cvs.D.L.227/89).
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.1 bis/4 e 5 , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.1bis/4
- LEGGE 289 / 1989 (2) Implantistica sportiva.
Cfr. L. 65/1987 art.2/1bis per art.1/1 , Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.2/1
- LEGGE 302 / 1989 (2) Disciplina del credito peschereccio di esercizio.
Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.20/0
- LEGGE 305 / 1989 (1) Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente.
- LEGGE 367 / 1989 (2) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1989.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.1/-
- LEGGE 407 / 1989 (2) Legge finanziaria 1990.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/17-3a , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.TAB C/17-3b , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/17-3c , Cfr. L. 190/1983 art.3/1 per art.TAB D/1 , Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB D/2 , Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.TAB D/4 , Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per art.TAB E/10 , Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.TAB E/11a , Cfr. L. 752/1986 art.6/1 per art.TAB E/11b , Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.TAB E/12 , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB E/9

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- LEGGE 408 / 1989 (3) Conferimenti agli enti di gestione delle PP.SS.
Cfr. L. 675/1977 art.29/III per art.1/1a , Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.1/1b
- LEGGE 409 / 1989 (2) Legge di bilancio 1990.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/00 , Cfr. L. 335/1985 art.1/1 per art.1/- , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.18/1a , Cfr. L. 283/1989 art.2bis/4 per art.23/1 , Cfr. L. 305/1989 art.A/0 per art.23/1a
- LEGGE 424 / 1989 (3) Misure di sostegno attivita' economica nelle aree interessate dai fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nel 1989 nel mare Adriatico.
Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.5/1
- D.M. 135387 / 1989 (2) Il Decreto Ministeriale 135387 del 23.5.1989 riassegna al cap. 7406 disponibilita' pari a mld. 103,903 e al cap. 7422 disponibilita' pari a mld. 1,384, provenienti dalla L.416/81 e successive integrazioni e dalla L.172/75 art.5.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.0/0 , Cfr. L. 416/1981 art.33/4punt3 per art.0/00
- D.M. 183735 / 1989 (2) D.M. 30.12.1989.
Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/-
- D.M. 187202 / 1989 (2) D.M. del 31.12.1989.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.1/-
- LEGGE 38 / 1990 (3) Misure urgenti in materia di finanza locale (cvs. D.L. 415/89).
Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.24/1 , Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.27/1 , Cfr. L. 675/1977 art.29/III per art.27/3 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.28/1 , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.30/2,2bis
- LEGGE 51 / 1990 (2) Aumento autorizzazione di spesa di cui legge 342/84 per acquisizione navi cisterna.
Cfr. L. 861/1978 art.1/1 - 3 per art.1/1
- LEGGE 57 / 1990 (3) Istituzione autorita'Adriatico.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.4/3
- LEGGE 71 / 1990 (2) Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dall'inquinamento delle risorse idriche destinate ad uso potabile.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.9/1
- LEGGE 84 / 1990 (1) Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione delle carte di rischio dei beni culturali.
- LEGGE 87 / 1990 (3) Interventi urgenti per la zootecnia.
Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.8/1a1 , Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.8/1a2 , Cfr. L. 41/1986 art.12/4 per art.8/1a3
- LEGGE 100 / 1990 (1) Norme sulla promozione della partecipazione a societa' e imprese miste all'estero.
- LEGGE 102 / 1990 (1) Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina.
- LEGGE 124 / 1990 (3) Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (cvs. D.L.64/90).
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1a
- LEGGE 126 / 1990 (1) Finanziamento costruzione edificio per esigenze abitative studenti universitari (contributo Regione Lazio).
- LEGGE 135 / 1990 (1) Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.
- LEGGE 174 / 1990 (2) Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico.
Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.1/1 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.2/- , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/1 , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/2 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.3/3
- LEGGE 209 / 1990 (3) Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero.
Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/7
- LEGGE 218 / 1990 (1) Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di Credito di diritto privato (Cfr. anche D. Leg. 358/90).
- LEGGE 221 / 1990 (2) Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.5/- , Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.6/- , Cfr. L. 752/1982 art.14/a-b-c per art.7/1 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.7/1a , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.7/1b , Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.8/1 , Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.9/4
- LEGGE 230 / 1990 (1) Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di carattere generale di cui art. 29 L. 416/81.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- LEGGE 235 / 1990 (2) Rifinanziamento legge 1457/63 e successive modificazioni e integrazioni (cfr. legge 190/83) concernenti lo sviluppo economico zone del Vajont.
Cfr. L. 190/1983 art.3/1 per art.1/1 , Cfr. L. 190/1983 art.4/- per art.2/1
- LEGGE 240 / 1990 (3) Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci in favore delle intermodalita'- Finanziamenti disponibili capo II legge.
Cfr. L. 67/1988 art.13/20 per art.18/1
- LEGGE 245 / 1990 (1) Piano triennale di sviluppo dell'Universita' e piano quadriennale 1986-1990.
- LEGGE 250 / 1990 (2) Provvidenze per l'editoria.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.5/-
- LEGGE 292 / 1990 (2) Riorganizzazione Ente Nazionale Turismo.
Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.22/1
- LEGGE 304 / 1990 (2) Provvedimenti per la promozione delle esportazioni.
Cfr. L. 295/1973 art.3/i per art.1/1
- LEGGE 306 / 1990 (1) Partecipazione alla settima ricostituzione risorse BID.
- LEGGE 321 / 1990 (2) Cassa per il credito alle imprese artigiane - Aumento fondo art. 37 L.949/52.
Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.1/1
- LEGGE 345 / 1990 (2) Assegnazione all'ENEA contributo 1990 quale anticipazione finanziaria ordinaria pluriennale.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- D.L. 364 / 1990 (2) Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonche' misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale.
Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.0/0
- LEGGE 366 / 1990 (1) Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.
- LEGGE 380 / 1990 (1) Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto.
- LEGGE 385 / 1990 (3) Disposizioni in materia di trasporti - Programma decennale di risanamento e di sviluppo dell'Ente (Approvato con DI 48/T/90).
Cfr. L. 910/1986 art.2/6 per art.1/1 , Cfr. L. 910/1986 art.2/6 per art.1/2 , Cfr. L. 910/1986 art.2/6 per art.6/-
- LEGGE 396 / 1990 (3) Interventi per Roma, capitale della Repubblica.
Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.0/0
- LEGGE 401 / 1990 (1) Riforma degli Istituti Italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.
- LEGGE 405 / 1990 (2) Legge finanziaria 1991.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/P3a , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.TAB C/P3b , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/P3c , Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.TAB C/U4 , Cfr. L. 190/1983 art.2/1b per art.TAB D/1 , Cfr. L. 424/1989 art.1/8 e 12 per art.TAB D/10 , Cfr. L. 57/1990 art.1/2b per art.TAB D/11a , Cfr. L. 57/1990 art.1/2e per art.TAB D/11b , Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.TAB D/11c , Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/2 , Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.TAB D/3 , Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.TAB D/4 , Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB D/5a , Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.TAB D/5d , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB D/6 , Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.TAB D/7 , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB D/9 , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/i e 2 per art.TAB E/1 , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB E/2 - 3
- LEGGE 406 / 1990 (2) Legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1991.
Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.10/- , Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.12/- , Cfr. L. 752/1986 art.6/1 per art.14/1 , Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.15/1 , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.18/1 , Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.21/1 , Cfr. L. 305/1989 art.15/2 per art.23/1c , Cfr. L. 305/1989 art.11/4 per art.23/2 , Cfr. L. 305/1989 art.13/- per art.23/2a , Cfr. L. 305/1989 art.12/1 per art.23/2b
- LEGGE 431 / 1990 (1) Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali.
- D.M. 121808 / 1990 (2) DM 121808 del 13.3.1990, in applicazione DL 415/89 art.26.
Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.1/1
- D.M. 156403 / 1990 (2) D.M. 156403 del 1/8/90.
Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1 , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8f per art.1/1a
- D.M. 161622 / 1990 (2) D.M. 161622 del 9.9.1990 - OPC per finanziamenti.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- D.M. 200436 / 1990 (2) DM 200436 del 31.12.1990.
Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.1/2, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.1/3, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.1/5, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.1/6, Cfr. L. 67/1988 art.15/16 per art.1/7, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.1/8
- LEGGE 10 / 1991 (1) Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
- LEGGE 19 / 1991 (1) Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.
- LEGGE 34 / 1991 (2) Potenziamento infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di Porto e degli uffici periferici della Marina Mercantile.
Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.1/1
- LEGGE 42 / 1991 (2) Interventi a favore degli Enti a PP.SS..
Cfr. L. 38/1990 art.27/2 per art.1/1
- LEGGE 74 / 1991 (1) Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli Enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti (Mutui quindicennali fino alla concorrenza di 300 mld. annui per ciascuno degli anni 1991, 1992, e 1993).
- LEGGE 99 / 1991 (1) Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale "Colombo '92".
- LEGGE 107 / 1991 (2) Rifinanziamento legge 234/1989, recante disposizioni urgenti concernenti l'industria navalmecanica e armatoriale, etc..
Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.1/1, Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.1/2, Cfr. L. 234/1989 art.27/1 e 3 per art.1/3
- LEGGE 117 / 1991 (2) Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sede di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, inoltre ad alloggi per il personale.
Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.1/1
- LEGGE 169 / 1991 (2) Disposizioni urgenti in materia di sostegno all'occupazione (Cvs. D.L.108 del 28.3.1991).
Cfr. L. 160/1988 art.6/1 e 10 per art.7/1
- LEGGE 181 / 1991 (2) Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico.
Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.1/1, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.2/1, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/1, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.4/3, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.6/1, Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per art.6/2a
- LEGGE 193 / 1991 (1) Completamento lavori Duomo di Orvieto.
- LEGGE 195 / 1991 (3) Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpite dal terremoto del dicembre 1990 e altre disposizioni in favore delle zone colpite da avversita' atmosferiche nell'autunno 1990 (Cvs.D.L.142/91).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1,2,5/1,2,3, Cfr. L. 183/1989 art.30/3 per art.5/4, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.5/4a, Cfr. L. 57/1990 art.1/2b per art.8/1, Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.8/1a, Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.8/1b, Cfr. L. 57/1990 art.1/2f per art.8/1c, Cfr. L. 424/1989 art.1/8 e 12 per art.8/2
- LEGGE 201 / 1991 (2) Rifinanziamento Legge 752/86.
Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.1/-, Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/1 e 2
- LEGGE 205 / 1991 (1) Interventi urgenti per la sede Istituto Tecnico Gaetano Salvemini di Casalecchio (Cvs. D.L. 155/91).
- LEGGE 208 / 1991 (1) Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.
- LEGGE 233 / 1991 (1) Finanziamento per il restauro e recupero di Ville Venete.
- LEGGE 243 / 1991 (1) Universita' non statali legalmente riconosciute.
- D.M. 252 / 1991 (2) Modifiche alla L. n. 87/90 concernenti interventi urgenti per la zootecnia.
Cfr. L. 87/1990 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 267 / 1991 (2) Attuazione terzo piano pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio.
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.0/0, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.0/00, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.0/000, Cfr. L. 41/1982 art.0/00 per art.00/0, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.00/00, Cfr. L. 41/1982 art.20/1c per art.1/1, Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.1/2, Cfr. L.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Cfr. L. 41/1982 art.0/000 per art.3/0
- LEGGE 275 / 1991 (2) Modifiche ed integrazioni alla Legge 44/86 recante "Misure straordinarie per la promozione e sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno".
Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.2/1
- LEGGE 282 / 1991 (2) Riforma Enea.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.26/1
- LEGGE 284 / 1991 (2) Interventi di sostegno al settore turistico.
Cfr. L. 424/1989 art.1/8 e 12 per art.2/3
- LEGGE 317 / 1991 (2) Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.
Cfr. L. 67/1988 art.15/22 per art.0/0 , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.43/2a , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.43/2b
- LEGGE 358 / 1991 (1) Norme per la ristrutturazione del Ministero delle Finanze.
- LEGGE 360 / 1991 (3) Interventi urgenti per Venezia e Chioggia.
Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.2/1b
- LEGGE 366 / 1991 (2) Legge bilancio assestamento 1991.
Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.1/1 , Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.1/1a , Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.1/1b
- LEGGE 380 / 1991 (2) Rifinanziamento L.284/85 - Programma nazionale ricerche in Antartide.
Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 382 / 1991 (1) Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi.
- LEGGE 394 / 1991 (1) Legge quadro sulle aree protette.
- LEGGE 412 / 1991 (2) Disposizioni in materia di finanza pubblica.
Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.27/3
- LEGGE 415 / 1991 (2) Legge finanziaria 1992.
Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.TAB C/14 , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/15 , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/15b , Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/17 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/2 , Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.TAB D/1 , Cfr. L. 305/1989 art.8/2 per art.TAB D/10a , Cfr. L. 305/1989 art.7/3 per art.TAB D/10b , Cfr. L. 305/1989 art.11/4 per art.TAB D/10c , Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.TAB D/11a , Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.TAB D/11b , Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.TAB D/11c , Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.TAB D/11d , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/11e , Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.TAB D/11f , Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.TAB D/12a , Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.TAB D/12c , Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.TAB D/12d , Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.TAB D/12e , Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.TAB D/12f , Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.TAB D/12g , Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.TAB D/12h , Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.TAB D/12i , Cfr. L. 798/1984 art.3/1m per art.TAB D/12m , Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.TAB D/12n , Cfr. L. 798/1984 art.6/1a per art.TAB D/12o , Cfr. L. 798/1984 art.6/1b per art.TAB D/12p , Cfr. L. 798/1984 art.6/1c per art.TAB D/12q , Cfr. L. 798/1984 art.6/1d per art.TAB D/12r , Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.TAB D/12v , Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.TAB D/12w , Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.TAB D/12z , Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.TAB D/13 , Cfr. L. 283/1989 art.2bis/4 per art.TAB D/14 , Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.TAB D/1b , Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/4 , Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB D/5 , Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.TAB D/5d , Cfr. L. 305/1989 art.12/1 per art.TAB D/6 , Cfr. L. 675/1977 art.29/IVa per art.TAB D/6a , Cfr. L. 67/1988 art.15/1a per art.TAB D/6b , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/8 , Cfr. L. 121/1987 art.3octie/i per art.TAB D/9 , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.TAB E/1 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB E/2-3a- , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB E/3b , Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.TAB E/8
- LEGGE 416 / 1991 (3) Legge di bilancio per l'anno finanziario 1992.
Cfr. FIO per art.0/0 , Cfr. FIO per art.0/00 , Cfr. FIO per art.0/000
- LEGGE 421 / 1991 (2) Rifinanziamento di interventi in campo economico.
Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.0/0 , Cfr. L. 675/1977 art.29/IVa per art.0/00 , Cfr. L. 67/1988 art.15/1a per art.0/000
- LEGGE 430 / 1991 (1) Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.
- LEGGE 431 / 1991 (2) Interventi a favore del settore navalmecanico e armatoriale (rifinanziamento leggi n.111 del 22.3.85 e n.234 del 14.6.89).
Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.1/1 , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1a , Cfr. L. 234/1989 art.6/9 per art.1/1b , Cfr. L. 234/1989 art.7/5 per art.1/1c , Cfr. L. 234/1989 art.0/0 per art.1/1d , Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.2/1

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- LEGGE 433 / 1991 (2) Disposizioni per la ricostruzione e rinascita delle zone colpite da eventi sismici nelle province di Siracusa, Catania, Ragusa.
Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.1/1, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.1/1b, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.8/1, Cfr. L. 64/1981 art.4/1 per art.8/1b, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.8/6
- D.M. 104981 / 1991 (2) Decreto ministeriale 104981 del 31.12.1991.
Cfr. L. 87/1990 art.1/1 per art.1/1
- D.M. 105191 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.105191 del 31.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1
- D.M. 122861 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.122861/91.
Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.1/1
- D.M. 126508 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.126508 del 26.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1a, Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1c, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g per art.1/1d
- D.M. 143626 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.143626 del 13.6.91 (storni dal capitolo 7552 ministero Marina Mercantile L.67/88 art.15/29).
Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8c per art.1/1b, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8f per art.1/1c
- D.M. 169091 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 169091 26.9.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1a, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1b
- D.M. 173443 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 173443 del 17.10.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3d per art.1/1
- D.M. 195317 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 195317 del 20.12.1991 (riduzione di 5 miliardi dai residui del capitolo 22-7717 L.57/90).
Cfr. L. 57/1990 art.1/2c per art.1/1
- D.M. 196508 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.196508 del 31.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1, Cfr. L. 752/1986 art.4/3c per art.1/1a, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.1/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.1/1c
- D.M. 197793 / 1991 (2) Decreto ministeriale 197793 del 31.12.91 - Riduzione residui del 1990 della L.121/87.
Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.1/1
- D.M. 198003 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.198003 del 31.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1
- D.M. 199935 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.199935/91.
Cfr. L. 39/1982 art.1/- per art.1/1
- D.L. 1 / 1992 (2) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari.
Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.0/0
- D.L. 2 / 1992 (2) Interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM.
Cfr. L. 675/1977 art.29/III per art.0/0, Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.0/00
- LEGGE 7 / 1992 (2) Interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, attrezzature e servizi dell'Amministrazione della Giustizia.
Cfr. L. 124/1990 art.2/1 per art.3/1, Cfr. L. 124/1990 art.3/2a per art.3/1a, Cfr. L. 124/1990 art.3/2b per art.3/1b, Cfr. L. 124/1990 art.4/1 per art.4/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1b
- LEGGE 32 / 1992 (1) Ricostruzione per interventi in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici.
- LEGGE 34 / 1992 (2) Proroga e rifinanziamento di disposizioni di leggi concernenti la ricostruzione del Friuli per il terremoto del 1976.
Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.2/1, Cfr. L. 546/1977 art.11/2 per art.3/1, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.4/1
- LEGGE 56 / 1992 (1) Concessione contributo straordinario per il progetto "Giacomo Leopardi nel mondo".
- LEGGE 68 / 1992 (1) Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto terzi.
- LEGGE 113 / 1992 (1) Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.
- LEGGE 114 / 1992 (2) Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility e al Protocollo di Montreal.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Cfr. L. 382/1991 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 125 / 1992 (2) Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
- LEGGE 126 / 1992 (2) Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
- LEGGE 127 / 1992 (2) Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
- LEGGE 139 / 1992 (3) Interventi per la sua salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
Cfr. L. 360/1991 art.2/1a per art.2/2
- LEGGE 140 / 1992 (1) Interventi per la realizzazione di opere nel settore irrigazione e concessione mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale.
- LEGGE 145 / 1992 (1) Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali.
- LEGGE 179 / 1992 (1) Norme per l'edilizia residenziale pubblica.
- LEGGE 185 / 1992 (1) Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale.
- D.L. 194 / 1992 (2) Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 ed interventi in zone terremotate.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1
- LEGGE 211 / 1992 (1) Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.
- LEGGE 212 / 1992 (1) Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale.
- LEGGE 217 / 1992 (1) Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di Polizia, Corpo naz. dei Vigili del Fuoco, e potenziamento delle infrastrutture degli impianti e delle attrezzature delle Forze di Polizia.
- LEGGE 220 / 1992 (2) Interventi per la difesa del mare.
Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.8/2 , Cfr. L. 203/1976 art.1/5 per art.8/3
- LEGGE 257 / 1992 (1) Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- D.L. 324 / 1992 (1) Interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonche' disposizioni per zone terremotate.
- LEGGE 419 / 1992 (2) Bilancio assestamento 1992.
Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.0/0 , Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per art.0/00 , Cfr. L. 67/1988 art.15/16 per art.0/000 , Cfr. L. 401/1990 art.21/1 per art.0/0000 , Cfr. L. 19/1991 art.vari/varì per art.0/00000
- LEGGE 460 / 1992 (2) Misure urgenti in materia di occupazione.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.0/0
- D.L. 471 / 1992 (2) D.L..
Cfr. L. 185/1992 art.1/- per art.0/0
- LEGGE 488 / 1992 (2) Modifiche alla legge 1 marzo 1986 n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 493 / 1992 (2) Prosecuzione di interventi finanziari e norme in materia di servizi pubblici vari.
Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.1/1 , Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.1/3
- LEGGE 498 / 1992 (2) Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.
Cfr. L. 16/1985 art.6/1 per art.1/7
- LEGGE 500 / 1992 (2) Legge finanziaria 1993.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/1 , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/2 , Cfr. L. 979/1982 art.4/1 e 4 per art.TAB C/3 , Cfr. L. 979/1982 art.6/1 e 3 per art.TAB C/4 , Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.TAB C/7 , Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.TAB D/10 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/2 , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.TAB D/3A , Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.TAB D/4 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.TAB D/6B , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.TAB D/6B1 , Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.TAB D/6C , Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB D/8 , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB E/3 , Cfr. L. 240/1990 art.6/4 per art.TAB E/5 , Cfr. L. 10/1991 art.38/1 per art.TAB E/7 , Cfr. L. 10/1991 art.38/2a per art.TAB E/7a 199 , Cfr. L. 10/1991 art.38/2b per art.TAB E/7b , Cfr. L. 10/1991 art.38/2c per art.TAB E/7c , Cfr. L. 10/1991 art.38/4 per art.TAB

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- E/7d, Cfr. L. 358/1991 art.9/4 per art.TAB E/8a, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB c/5
- LEGGE 505 / 1992 (3) Provvidenze in favore delle zone colpite da avversita' atmosferiche nel periodo da ottobre 1991 a luglio 1992 e da altre calamita' naturali. Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0, Cfr. L. 183/1989 art.31/5b per art.4/1, Cfr. L. 183/1989 art.30/3a per art.4/4
- LEGGE 512 / 1992 (2) Cfr. L. 887/1984 art.11/15 per art.0/0
- D.M. 102909 / 1992 (2) Decreto ministeriale. Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 151004 / 1992 (2) Decreto ministeriale. Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 165104 / 1992 (2) Decreto ministeriale. Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 200695 / 1992 (2) Decreto ministeriale. Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- LEGGE 103 / 1993 (1) Interventi patrimonio culturale ed artistico antico ducato di Urbino e Montefeltro.
- LEGGE 204 / 1993 (1) Interventi urgenti a sostegno del settore minerario.
- LEGGE 243 / 1993 (3) Misure urgenti per la finanza pubblica. Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.3bis/1, Cfr. L. 245/1990 art.17/1 per art.7/2, Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.7/2a, Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.7/2b
- LEGGE 317 / 1993 (1) Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica.
- LEGGE / BEI (2) Fondi BEI ai sensi art. 15bis DL 776/80 cvt. L.874/80, pari a 99,95 mld.. Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.0/0
- LEGGE / FIO (1) Progetti immediatamente eseguibili.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMP. 150.00 *	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PREVENZ.	RESTIUI PROPR.	RESTIUI STAZIATO
				1982	1983	1984	1985							
Art. 1 Com. 1 e 2	Costruzione uffici postali da destinare a sedi di uffici locali - (ESAUZITO)	2153.20		2153.20	.00	.00	.00	.00	2153.20	2153.20	.00	.00	.00	.00
L.268/1974	PIANO RINASCITA SARDEGNA (PROMOVIMENTO ASSUNTO IN ATTUAZIONE ART. 13 DELLO STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA ENAMATO CON LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 26.11.48)	2153.20		2153.20	.00	.00	.00	.00	2153.20	2153.20	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 1	Piano rinasce. Sard. (L. art. 26/2 stabilisce che per gli anni 1979-1984 il riffin. sarà compreso con leggi di Bilancio) - VEDI NOTA 1	2153.20		2153.20	.00	.00	.00	.00	2153.20	2153.20	.00	.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	2153.20		2153.20	.00	.00	.00	.00	2153.20	2153.20	.00	.00	.00	.00
L.369/1974	COLLEGAMENTO FIRENZE - AEROPORTO PISA	8.00		8.00	.00	.00	.00	.00	8.00	8.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 1	Collegamento Firenze - Aeroporto Pisa	8.00		8.00	.00	.00	.00	.00	8.00	8.00	.00	.00	.00	.00
L.377/1974	PROGRAMMA DI INTERVENTI STRAGORDINARI PER L'AMMODERNAMENTO ED IL POTERIZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO	2000.00		2000.00	.00	.00	.00	.00	2000.00	1913.70	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 2	Programma di interventi straordinari	2000.00		2000.00	.00	.00	.00	.00	2000.00	1913.70	.00	.00	.00	.00
L.227/1975	INTERVENTI STRAGORDINARI MECANIZZAZIONE SERVIZI POSTALI E RISARSETTO SERVIZI TELEFONICI	830.00		830.00	.00	.00	.00	.00	830.00	774.48	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 3	Programma servizi postali e delle telecomunicazioni	830.00		830.00	.00	.00	.00	.00	830.00	774.48	.00	.00	.00	.00
				650.00	.00	.00	.00	.00	650.00	649.27	.00	.00	.00	.00
				180.00	.00	.00	.00	.00	180.00	174.48	.00	.00	.00	.00
				550.00	.00	.00	.00	.00	550.00	524.73	.00	.00	.00	.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITULO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILITO
					1993	1994					
					AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992
			TOT	830.00	.00	.00	.00	830.00	818.75	.00	11.25
Art. 8 Com. 1	Programmi per riassetto servizi telefonici	220.00	ASST 0644 ASST 0645	20.00 200.00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	20.00 200.00	19.17 177.66	.00 .00	.83 27.34
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	1050.00	TOT	1050.00	.00	.00	.00	1050.00	1010.58	.00	39.42
L.517/1975	CREDITI AGEVOLATI AL COMMERCIO	3331.86	IND 8042	1873.86	176.00	226.00	860.00	129.31	280.47	.00	13.13
Art. 6 Com. 1	Fondo finanz. agevolaz.(86.880 mld. di cui 1.680)prelevati dai residui della L.1016/60 artt.6/7 e 9/1 con DM 178546/85) - VEDI NOTA 1	1542.30	IND 8043 8044	892.30 650.00	40.00 74.00	10.00 64.00	216.00	185.12	216.00	.00	164.29
Art. 6 Com. 7	Agevolazioni per la realizzazione di mercati all'ingrosso - VEDI NOTA 2	10.00 *	TOT	1074.30	114.00	74.00	216.00	241.85	245.73	.00	725.23
Art. 7 Com. 1	Dotaz. del fondo centr. servizi (l'art. 7 prevede la costituz. del fondo e l'art.8 il modo di costituire la dotazione) - (ESMARTO)	4884.16	**	4874.16	2948.16	300.00	1066.00	371.16	323.88	.00	87.13
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.			4874.16	2948.16	300.00	1066.00	2875.45	1683.07	40.09	169.76
L.75/1976	TUTELE CARATTERE ARTISTICO E MONUMENTALE DI SIENA	2.97	U.P. 8036 U.P.	.33 2.64	.00 .00	.00 .00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. -	Consolidamento e restauro edifici pubblici ed opere pubbliche - VEDI NOTA 1		TOT	2.97	.00	.00	.00	2.97	.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.			4874.16	2948.16	300.00	1066.00	2875.45	1683.07	40.09	169.76

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO DI RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1993	1994						
				AL 1992	AL 1992	NEL 1992					
				AL 1992	AL 1992	AL 1992					
Art. 3 Com. 1 e 2	Consolidamento e restauro edifici privati - VEDI NOTA 2	1.15	8709	1.15	.00	.00	.00	2.41	2.12	.56	.17
Art. 4 Com. 1 e 2	Risanamento quartieri cittadini - contributi ai comani - VEDI NOTA 3	2.48	8710	2.48	.00	.00	.00	1.04	.89	.11	.02
** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.		6.60	**	6.60	.00	.00	.00	5.93	4.66	.67	.19
L.86/1976	POTENZIAMENTO FERROVIA ALIFANA										
Art. 1 Com. -	Potenziamento ferrovia alifana	63.00	7293	63.00	.00	.00	.00	14.02	.00	.00	14.02
L.203/1976	CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI TRATTAMENTO MERCHIE PETROLIERE										
Art. 1 Com. 5	Contributo per progettazione, costruzione e gestione di impianti trattamento merchie petroliere - VEDI NOTA 1	130.00	8651	70.00	20.00	20.00	.00	36.17	.17	3.83	34.11
** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.		130.00	**	70.00	20.00	20.00	.00	36.17	.17	3.83	34.11
L.261/1976	ULTERIORE FINANZIAMENTO PER PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DI DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE COLPITE DA VARIE CALAMITA' NATURALI E PROVVIDENZE IN CONSEGUENZA DEI MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LECORO										
Art. 3 Com. -	Trasfer. aggiuntivi alla Reg. Marche sensi art.29 ter L. 205/73 (Sul cap.7031 anche fondi	201.50	7081	174.50	12.00	5.00	10.00	5.00	5.00	.00	552.50
								8108.45	7963.45	9.55	140.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMOVIMENTO	DESCRIZIONE	AMM. CAP.	IMPORTO STANZIAMENTO		AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
			1994	1995	1994	1995						
Art. 37 Com. 1 e 2	art.3/1 L.752/66 e succ.rifin.) - VEDI NOTA 1 Frena di Lecco - VEDI NOTA 2 - (ESARITO)	**	201.50		174.50	12.00	5.00	10.00	550.00	5.00	983.45	562.50
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.								3106.45	9.55	140.00	562.50
L.336/1976	PROVVIDENZE A FAVORE DEI COMUNI DEL FRIULI COLPITI DAL TERREMOTO DEL MAGGIO 1976 - CVS D.L. 227/76		1340.00		902.00	77.00	77.00	212.00	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 1b	Somma da assegnare alla regione Friuli - Venezia Giulia per contributi pluriamali c/interessi ricostr.zone terremotate - VEDI NOTA 1		2.40		2.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 44 Com. -	Servizio sismico ai sensi L. 176/76	**	1342.40		904.40	77.00	77.00	212.00	.00	.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.								902.00	825.00	77.00	.00
L.902/1976	ATTIVAZIONE DELLA LEGGE N. 189/1976 - DISCIPLINA DEL CREDITO AGRICOLA AL SETTORE INDUSTRIALE		3559.00		1515.00	200.00	355.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 1 e 2	Fondo nazionale credito agevolato - 65% Mezzogiorno e 25% restante territorio nazionale (Cir. anche L.623/59) - VEDI NOTA 1		7773		628.35	2143.35	2143.35	.00	95.00	56.00	.00	.00
			1479.00		1379.00	20.00	40.00	.00	21.00	21.00	.00	.00
			7945		330.35	1717.35	1717.35	.00	1717.35	1717.35	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.								3560.70	3560.70	.00	.00
L.404/1977	EDILIZIA CARCERARIA (COMPRESIVO STANZIAMENTO DI 100 MIL. DI CUI ART.171 LEGGE 1133/1971)	**	3559.00		2894.00	220.00	405.00	40.00	.00	.00	.00	.00
									116.00	116.00	.00	.00
									3560.70	3560.70	.00	.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI FROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATI
				1993	1994	1995	1996						
Art. 1 Com. 1	Edilizia carceraria - VEDI NOTA 1	4780.00	LPP 8404	3000.00	100.00	150.00	270.00	360.00	.00	56.83	208.35	.01	-5.17
									.00	3776.25	3334.68	.87	64.29
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	4780.00	**	3000.00	100.00	150.00	270.00	360.00	.00	56.83	208.35	.01	-5.17
									.00	3776.25	3334.68	.87	64.29
L. 546/1977	RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI												
Art. 1 Com. 1a	Contrib. Reg. Friuli - Ricostruz. zone colpite dal terremoto della regione Friuli - V. G. (al. sensi art. 17/a L. 336/76) - VEDI NOTA 1	4675.00	TES 8786	4576.00	14.00	30.00	30.00	25.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 10/ Com.	Opere di sistemazione ferroviologica - VEDI NOTA 2	145.00	LPP 7725	145.00	.00	.00	.00	.00	.00	183.56	136.74	1.44	3.56
Art. 11 Com. 1	ex legge 292/1968 - (ESARITO)	3.00 *											
Art. 11 Com. 2	Stanziam. aggiuntivo art. 35/4 D.L. 227/76 e art. 35 D.L. 648/76. Riprist. e ricostruz. op. danat. e complessi edili. culto - VEDI NOTA 3	195.00	LPP 9650 LPP 9077	125.00	10.00	10.00	5.00	.00	.00	103.03	94.05	.87	5.95
									.00	.05	3.62	.00	.03
									.00	33.62	6.58	.00	27.01
									.00	.05	6.51	.00	7.3
									.00	137.55	100.63	.87	5.98
Art. 12 Com. 1	Trasferimenti Ferrovie dello Stato - VEDI NOTA 4	450.00	FTSS 0519	450.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 13 Com.	Ricostruzione impianti ripristino mezzi - (ESARITO)	37.00 *											
Art. 14 Com. 1	Ricostruzione zone terremotate del Friuli e del Veneto - VEDI NOTA 5	267.91	BCC 1610 BCC 3048 BCC 3103 BCC 8008 BCC 8101	2.88	.00	.00	.00	.00	.00	.30	.25	.00	.00
									.00	2.88	2.87	.00	.40
									.00	3.84	.13	.00	.13
									.00	3.84	3.49	.00	.35
									.00	17.25	1.41	.00	1.45
									.00	71.06	12.09	.14	5.3
									.00	55.00	30.63	.06	4.52
									.00	.01	14.18	.00	.05
									.00	60.13	60.33	.20	1.38
									.00				9.42
									.00				17.59

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO							
			AL 1992	1993	1994	1995						1996	OLTRE	PERIODO RIFERITO				
Art. 22 Com. 1 e 2	Gestione straordinaria ex art. 2 del D.L. 668/76 cvt. in Legge 730/76 - (ESAURITO)	5.00 *																
Art. 26 Com. 1	Università di Udine per il biennio 1977/78 più 11,4 mld. ripartiti nel bilancio 1977/78 - (ESAURITO)	11.40 *																
Art. 28 Com. 1	Stanziam. aggiuntivo art. 17 D.L. 227/76 cvt. in legge 336/76 - (ESAURITO)	5.00 *																
Art. 30 Com. -	Somme da assegnare alla regione Friuli - Venezia Giulia per contributi pluriennali c/intensivi ricostr. zone terremotate - (ESAURITO)	8.00 *																
Art. 31 Com. 1	Trasferimento AWS pronto intervento - (ESAURITO)	2.00 *																
Art. 9 Com. 1	Strade statali trasferimento AWS - (ESAURITO)	60.00 *																
Art. 9 Com. 5	Autostrada Udine-Tarvisio (trasferimento tramite AWS a Società concessionaria) - (ESAURITO)	95.00 *																
** TOTALE LEGGE E SOCC. RIFINANZ.		599.31	**	5572.91	5438.91	29.00	45.00	35.00	25.00	.00	AL 1992 AL 1992	.00 .00	20.75 3631.66	2.51 10.92	.00 .00	-21.47 97.32	123.72 137.94	

-675/1977																		
PROVVEDIMENTI PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE, LA RISTRUTTURAZIONE, LA RICOMPERSSIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE																		
Art. 29 Com. II	Conferim. Fondo speciale ricerca applicata (ai sensi art. 4 L. 1069/1968) (Cfr. L. 687/80: +100 mld.; L. 544/81: +200 mld.) - (ESAURITO)	900.00 *																
Art. 29 Com. III	Conferimento fondi dotazione ad aziende a partecipazione statale (IRI, ENI, ENI, ENAGI, EGAM, E.Cinema) - VEDI NOTA I.	3035.00	PPSS 7560	3035.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1992 AL 1992	.00 .00	210.00 3035.00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMEMORIO DESCRIZIONE	IMPORTE STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					STORNI	IMPEGNI	PACCHETTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRII	RESIDUI STANZIATO	
		AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AL 1992	1993	1994						1995
Com. 1		0620										
L.843/1978 LEGGI FINANZIARIA 1979												
Art. 41 Com. 1	5187,80		5187,80									
a Autorizzazione all'ANAS contrarre mutui per mil. 2500 per l'esecuzione dei propri programmi nel triennio 1978-1981 - VEDI NOTA 1												
		TOT	5187,80				1,32	160,83			159,51	-1,32
		**	5187,80				5187,10	4739,94			447,16	-1,32
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.												
L.861/1978 AUMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA PREVISTA DALL'ART. 7 DELLA L.13/05/1967 N.378, PER IL RIFORNIMENTO TERMICO DELLE ISOLE MINORI												
Art. 1 - 3 Com. 1 e 2	51,04	DIF 8132	51,04				2,08	13,47			11,39	3,12
Acquisto navi cisterna per rifornimento termico isole minori - VEDI NOTA 1												
		**	51,04				45,68	25,72			17,85	3,90
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.												
L.863/1978 RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI VIA SATELLITE												
Art. 3 Com. 1 e 2	13,43	DIF 7233	13,43				1,50	1,61			1,11	-1,50
Rilevato dati meteorologici via satellite (finanz. iniz. di 7,5 mil., ai quali sono stati aggiunti 1,5 mil. nel 1981) - VEDI NOTA 1												
		**	13,43				12,90	10,01			2,82	-1,50
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.												
L.60/1980 FINANZIAMENTI PER IL COMPLETAMENTO DEI BACINI DI CARENAGGIO DI GENOVA E TRIESTE E												
		**	13,43				1,50	1,61			1,11	-1,50
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.												

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMISSIONI	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERGIZ.	RESTIDUI PROPRI	RESTIDUI STANZIATO
				1993	1994					
	PER LA COSTRUZIONE DEI BACINI DI CARENAGGIO DI NAPOLI									
Art. 1 Com. 1	Contributo a) consorzio autonomo del porto di Genova - (ESABRITO)	34,85 *								
Art. 2 Com. 1	Contributo alla società' arsenale triestino S. Marco - VEDI NOTA 1	47,30	LIPP 7597	47,30	.00	.00	.00	46,88	.00	.00
Art. 3 Com. 1 e 3	Contributo consorzio per la costruzione bacino carenaggio di Napoli - (ESABRITO)	20,00 *								
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	102,15	**	47,30	.00	.00	.00	46,88	.00	.00
<hr/>										
L. 146/1980	LEGGI FINANZIARIE 1980	998,00	ANWS 0746	998,00	.00	.00	7,40	75,35	.00	-7,40
Art. 29 Com. 1a	Programma per completamento funzionale e attrezzatura tronchi di ardente già avviati nell'area Cassa del Mezzogiorno						995,20	756,23	.00	188,97
<hr/>										
L. 336/1980	PROMISSIONI STRAORDINARIE PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	983,65	INT 3167 LIPP 8438	219,10	.00	.00	.00	7,49	.00	-26,49
Art. 5 Com. 1	Costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - VEDI NOTA 1			320,35	50,00	70,00	100,00	197,12	21,48	23
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	983,65	**	539,45	50,00	70,00	100,00	216,78	5,10	39,47
<hr/>										
L. 784/1980	NORME PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLA GEPI, PER E IL POTENZIAMENTO DELL'INDUSTRIA CHIMICA PER LA SALVAGUARDIA DELL'UNITA' FUNZIONALE DEL GRUPPO	983,65		539,45	50,00	70,00	100,00	413,90	5,37	39,70

PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLA GEPI, PER E IL POTENZIAMENTO DELL'INDUSTRIA CHIMICA PER LA SALVAGUARDIA DELL'UNITA' FUNZIONALE DEL GRUPPO

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STRETI RIVENDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1992	AL 1992							
GENNAIO 1988												
t. 1 m. 1	Ulteriore autorizzazione di spesa per opere di urbanizzazione di cui art.17/c D.L. 229/78, c/cv L.464/78 per complet. opere in corso di realizzazione	28.00	LPP 9009	28.00	.00	.00	.00	.00	1.55	.00	-1.50	.00
				AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992
				28.00	.00	.00	76.74	25.95	1.26	.02	.77	.00
t. 1 m. 2 e 3	Ulteriore autorizzazione di spese per opere di urbanizzazione di cui artt.17 e 26 L. 21/70 (mld.116 c.2 + mid.57 c.3) - VEDI NOTA 1	500.16	LPP 9051	300.16	30.00	.00	26.04	26.53	1.09	10.90	-11.30	14.82
				AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992
				300.16	30.00	.00	265.32	138.82	4.70	64.66	61.84	110.14
t. 16 m. 1	Per interventi natura statica e strutturale - VEDI NOTA 2	21.50	LPP 8647	21.50	.00	.00	.00	.57	.01	.56	.01	3.90
				AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992
				21.50	.00	.00	9.86	1.30	3.66	5.56	3.00	7.98
t. 2 m. 1	Ulteriore spesa per concessione contributi a privati ai sensi artt. 4 bis e 4 ter D.L. 229/78 convertito in L.464/78 - VEDI NOTA 3	285.00	LPP 9175	285.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992
				285.00	.00	.00	234.73	149.77	50.27	81.34	3.02	.00
t. 2 m. 1a	Somma da assegnare alla Regione Sicilia - VEDI NOTA 4	715.40	TES 8817	667.40	28.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992
				715.40	28.00	.00	590.40	590.40	.00	.00	.00	77.00
t. 30 m. 1	Per completamento opere portuali di Sciacca e Mazzara del Vallo	10.00	LPP 7531	10.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992
				10.00	.00	.00	10.00	8.89	.00	1.11	.00	.00
t. 4 m. 1	Sistemazione scarichi e rimozione rifiuti provvisori - VEDI NOTA 5	14.00	LPP 7006	11.00	3.00	.00	1.69	.03	.01	.07	1.59	1.30
				AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992
				11.00	3.00	.00	6.25	3.95	3.45	.60	1.70	1.30
t. 5 m. 2	Contributi per rimborso spese di energia che a partire dal 1982 saranno fissati con la legge di bilancio - VEDI NOTA 6	9.60	INT 1580	9.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
				AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992
				9.60	.00	.00	9.60	9.60	.00	.00	.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.		1583.66	**	1412.66	61.00	80.00	27.73	28.68	1.11	8.91	-9.86	97.16
				AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992
				1412.66	61.00	80.00	1152.90	928.68	63.34	153.80	70.33	196.42
92/1981												
PROVEDIMENTI URGENTI PATRIMONIO ARCHEOLOGICO CITTA' DI ROMA												
t. 1 n. 1	Provvedimenti urgenti patrimonio archeologico città di Roma - VEDI NOTA 1	230.00	BCC 8012	230.00	.00	.00	.00	1.33	.00	.71	-2.04	.00
				AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992
				230.00	.00	.00	228.75	24.25	1.25	2.99	1.51	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.		230.00	**	230.00	.00	.00	.00	1.33	.00	.71	-2.04	.00
				AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992
				230.00	.00	.00	228.75	24.25	1.25	2.99	1.51	.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO DI RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PRELIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1992	AL 1992						
L. 119/1981	LEGGI FINANZIARIA 1981										
Art. 10 Com. 5	Esecuzione opere di viabilità in Calabria e nell'area metropolitana di Napoli	220.00	0747	220.00	.00	1992	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 7 Com. 5	Esecuzione opere straordinarie manutenzione strade statali (ESBURITO)	650.00 *	**	220.00	.00	1992	.00	220.00	186.40	.00	33.60
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	870.00		220.00	.00	1992	.00	220.00	186.40	.00	33.60
L. 151/1981	LEGGI QUINDI PER RIORDINAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E POTERZIAMENTO DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI										
Art. 14 Com. 1 e 2	Riordino, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali - VEDI NOTA 1	4430.00	7286	4430.00	.00	1992	.00	4422.95	.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	4430.00	**	4430.00	.00	1992	.00	4422.95	7.05	.00	.00
L. 219/1981	CAS. IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 19.3.81, N. 75, RECANTE ULTERIORI INTERV. PER LE POPOLAZ. COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI NEL NOVEMBRE '80 E GENNAIO '81. PROVVEDIMENTI ORGANICI PER LA RICOSTR. E LO SVIL. DEI TERRITORI COLPITI										
Art. 3 Com. 1	Istituzione del fondo per il risanamento e lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma nel novembre 1980 e febbraio 1981 - VEDI NOTA 1	29549.95	7590	29549.95	500.00	1992	-284.50	315.50	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1a	Somma da corrispondere alla Amme. P.P. per l'attuazione degli interventi di cui alla L. 219/81 - VEDI NOTA 2	0.00	4644	.00	.00	1992	-7561.61	20918.27	270.07	.00	.00
Art. 3	Somma da corrispondere all'ANAS	0.00	TES	.00	.00	1992	.00	.00	.00	.00	.00
		0.00	TES	.00	.00	1992	.00	1.17	1.17	.00	.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1993	1994					
Com. 1b	per l'attuazione degli investimenti di cui alla L.219/81 - VEDI NOTA 3	0,00	7808	AL 1992	AL 1992	35,00	27,00	8,00	0,00	0,00
Art. 3 Com. 1c	Somma da corrispondere all'azienda di Stato Servizi telefonici per l'attuazione degli interventi di cui alla L.219/81 - VEDI NOTA 4	0,00	7809	NEL 1992	NEL 1992	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00
Art. 3 Com. 1d	Somma da corrispondere alla Cassa di P.S. ai sensi dell'art.3 comma 22 della L.730/78 - VEDI NOTA 5	0,00	5943	NEL 1992	NEL 1992	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00
Art. 3 Com. 1e	Somma da corrispondere a Mediocredito Centrale - VEDI NOTA 6	0,00	7869	NEL 1992	NEL 1992	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Art. 3 Com. 1f	Riparazione beni demaniali e patrimoni rimessi danneggiati dagli eventi sismici - VEDI NOTA 7	0,00	4302	NEL 1992	NEL 1992	17	15	0,00	0,02	0,00
Art. 3 Com. 1g	Interv. edilizia deman. da effettuare in Campania e Basilicata colpite da eventi sismici - VEDI NOTA 8	0,00	9064	NEL 1992	NEL 1992	332,80	331,03	24,15	17,18	41,38
Art. 3 Com. 1h	Interv. su immobili di interesse storico-artistico e su edifici di culto della Campania e Basilicata colpite dal sisma - VEDI NOTA 9	0,00	1035 L135 L154 9065	NEL 1992	NEL 1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 3 Com. 1i	Risanamento ferrovie in concessione e in gestione diretta a carico dello Stato danneggiate da eventi sismici - VEDI NOTA 10	0,00	7297	NEL 1992	NEL 1992	85,80	85,62	59,02	15,46	11,15
Art. 3 Com. 1l	Manutenzioni, riparazioni e spese ricostruzione - VEDI NOTA 11	0,00	4611	NEL 1992	NEL 1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT				NEL 1992	NEL 1992	859,51	852,77	592,21	101,01	219,55
TOT				NEL 1992	NEL 1992	872,81	855,22	594,56	101,11	219,55

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI. PROMEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATO
				AL 1992	1993	1994	1995						
		TOT	.00	.00	.00	.00	.00	.00	5.05	.00	.00	.00	.00
0,00 *													
Art. 3 Com. 11a	Manutenzioni, riparazioni e spese di ricostruzione e completamento di infrastrutture militari - (ESARITIO)	0,00		.00	.00	.00	.00	.00	11.70	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 11b	Interv. di riparazione, ricostruzione e miglioramento opere di competenza statale nei territori colpiti da eventi sismici - VEDI NOTA 12			.00	.00	.00	.00	.00	4.00	.00	2.20	.00	.00
									3.73	.01	.27	.00	.01
									14.00	.00	1.02	.00	.00
									12.40	.00	3.78	.00	.00
									8.62	.00	1.76	.00	.00
									8.25	.00	4.50	.00	.01
		TOT	.00	.00	.00	.00	.00	.00	52.10	.00	1.77	.00	.02
									38.58	.00	7.27	.00	.00
0,00 *													
Art. 3 Com. 10a	Interventi di riparazione, ricostruzione e miglioramento opere di compet. stat. nei territori colpiti da eventi sismici - (ESARITIO)	0,00		.00	.00	.00	.00	.00	343.30	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 10b	Interventi di ricostruzione beni culturali nei territori colpiti da eventi sismici - VEDI NOTA 13			.00	.00	.00	.00	.00	343.30	.00	2.80	.00	.00
									187.37	.00	34	4.06	78.28
		TOT	.00	.00	.00	.00	.00	.00	530.67	.00	6.86	.00	.00
									445.18	.00	78.28	.00	.00
0,00													
Art. 3 Com. 10c	Spese per costruzione e funzionamento ufficio speciale ricostruzione e sviluppo zone terremotate - VEDI NOTA 14	0,00		.00	.00	.00	.00	.00	1.50	.00	.00	.00	1.50
									1.50	.00	.00	.00	.00
									50.00	.00	.00	.00	.00
									4.50	.00	.00	.00	.00
		TOT	.00	.00	.00	.00	.00	.00	56.00	.00	.00	.00	1.50
									56.00	.00	.00	.00	.00
0,00													
Art. 3 Com. 10d	Spese per propaganda turistica - VEDI NOTA 15	0,00		.00	.00	.00	.00	.00	4.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3	Spese connesse all'attuazione del	0,00		.00	.00	.00	.00	.00	4.00	.00	.00	.00	.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPOR- TO STANZIATO	IMPOR- TO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1993	1994	1995	1996						
Art. 18 Com. 1	Assegnazione alla regione siciliana di un contributo speciale per provvedere agli interv. previsti dal presente decreto - VEDI NOTA 1	4324,00	56,00	38,05	10,00	16,95	,00	0,00	38,05	,00	,00	38,05	,00
		7850	4134,00	709,00	100,00	500,00	2525,00	,00	38,05	,00	,00	38,05	,00
		8778		8,37	5,93	,00	,00	0,00	284,00	,00	,00	,00	445,00
		LPP	14,30					0,00					445,00
		7542		49,98	35,42	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	,00	8,37
		LPP	85,40					0,00	,00	,00	,00	,00	8,37
		5085		,84	,84	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	,00	89,98
		DIF	,84					0,00	,00	,00	,00	,00	89,98
		1872		8,78	5,38	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	,00	,00
		DIF	14,16					0,00	,00	,00	,00	,00	,00
		2807		4,82	5,48	,00	,00	0,00	34,65	,00	,00	,00	8,78
		RUC	10,30					0,00	34,65	,00	,00	,00	8,78
		7323						0,00	,00	,00	,00	,00	4,82
		TOT	4324,00	819,00	163,05	516,95	300,00	2525,00	,00	38,05	,00	,00	516,95
		**	4324,00	819,00	163,05	516,95	300,00	2525,00	34,65	336,70	,00	38,05	516,95
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	4324,00	4324,00	819,00	163,05	516,95	300,00	2525,00	34,65	336,70	,00	38,05	516,95
L. 27/1982	CONSOLIDAMENTO TORRE DI PISA	20,00	2,00	2,00	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	,00	2,00
Art. 1 Com. 1	Consolidamento della torre di Pisa - VEDI NOTA 1	7300	3,00	3,00	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	,00	2,00
		7350	15,00	15,00	,00	,00	,00	0,00	,00	,00	,00	,00	3,00
		LPP	15,00					0,00	,00	,00	,00	,00	3,00
		8631		7,20	7,20	,00	,00	0,00	7,20	2,55	7,80	0,00	,00
		TOT	20,00	20,00	,00	,00	,00	0,00	7,20	2,55	7,80	0,00	5,00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	20,00	20,00	20,00	,00	,00	,00	0,00	7,20	2,55	7,80	0,00	5,00
	**	6426,37	912,00	912,00	,00	,00	,00	0,00	40,20	63,69	,00	0,00	23,49
Art. 1	Interventi straordinari	6426,37	912,00	912,00	,00	,00	,00	0,00	40,20	63,69	,00	0,00	23,49

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPEGNO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1993 1994 1995 1996	PERIODO RIFERITO	STIPENDI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
0519						AL 1992		912,00	700,89		211,11	0,00
APT						AL 1992		28,20	28,20		0,00	-28,20
0520						AL 1992		368,00	368,00		0,00	0,00
APT						AL 1992		380,00	262,45		117,55	-28,20
0521						AL 1992		30,00	28,20		1,80	0,00
APT						AL 1992		30,00	290,61		260,61	-28,20
0522						AL 1992		55,00	50,54		4,46	0,00
APT						AL 1992		55,00	50,87		4,13	0,00
0523						AL 1992		1186,00	714,88		471,12	-218,88
APT						AL 1992		460,00	367,14		93,86	0,00
0524						AL 1992		710,00	31,94		678,06	-31,94
0525						AL 1992		1454,00	460,00		994,00	0,00
APT						AL 1992		710,00	37,93		672,07	-37,93
0526						AL 1992		221,00	1454,00		809,00	0,00
APT						AL 1992		221,00	181,24		43,76	-18,00
0527						AL 1992		85,00	18,00		67,00	0,00
APT						AL 1992		85,00	19,91		65,09	-18,00
0528						AL 1992		190,00	6,98		183,02	0,00
APT						AL 1992		190,00	4,32		185,68	-6,98
0530						AL 1992		95,37	85,00		10,37	0,00
APT						AL 1992		95,37	72,91		22,46	-25,07
0532						AL 1992		20,00	25,07		-5,07	0,00
APT						AL 1992		20,00	131,99		111,99	-10,00
0533						AL 1992		180,00	189,64		-9,64	0,00
APT						AL 1992		180,00	7,50		172,50	0,00
0534						AL 1992		110,00	95,37		14,63	0,00
APT						AL 1992		110,00	26,01		83,99	-20,00
TOT						AL 1992		6426,37	6426,01		3,36	-818,34
0548						AL 1992		165,00	414,09		-249,09	0,00
APT						AL 1992		165,00	4688,36		4523,36	-19,86
0549						AL 1992		300,00	165,00		135,00	0,00
TOT						AL 1992		465,00	127,56		337,44	-44,44
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	6891,37				AL 1992		6891,37	2,67		6888,70	-20,30
L. 41/1992	PIANO PER LA NAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PESCA MARITTIMA	0,00				AL 1992		0,00	7,92		7,92	0,00
Art. 0	Spese di pubblicità - VEDI NOTA 1	0,00				AL 1992		0,00	422,01		422,01	-888,64
Com. 0						AL 1992		0,00	5265,63		5265,63	1625,38

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1984 1985 1986	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PREVENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 0 Com. 00	Spese di pubblicità - VEDI NOTA 2	0.00	MAR 3522	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 0 Com. 000	Contributo a fondo per ricostruzione unita' adibite alla pesca a reti di posta (Gr. anche L. 302/85) - VEDI NOTA 3	0.00	MAR 8567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Art. 0 Com. 0000	Per attuazione L. 302/85 - VEDI NOTA 4	6.60	MAR 8565	6.60	6.60	0.00	0.00	6.68	1.48	5.20	11.17
Art. 10 Com. 1 e 2	Fondo centrale per il credito peschereccio - VEDI NOTA 5	111.23	MAR 8559	111.23	111.23	0.00	0.00	64.35	2.48	5.25	1.45
Art. 20 Com. 1a	Contributi a fondo perduto - VEDI NOTA 6	41.25	MAR 8550	41.25	41.25	0.00	0.00	177.21	0.00	7.69	56.66
Art. 20 Com. 1b	Campagna promozionale pesca marittima - VEDI NOTA 7	2.00	MAR 8561	2.00	2.00	0.00	0.00	716.40	0.00	0.00	64.35
Art. 20 Com. 1c	Stanziamenti da ripartire - VEDI NOTA 8	420.00	MAR 8568	420.00	50.00	50.00	0.00	20.12	11.50	8.67	1.84
Art. 9 Com. 1a	Contributo straordinario per istituto ricerca applicata alla pesca marittima	1.50	MAR 8557	1.50	0.00	0.00	0.00	64.42	71.79	17.51	10.04
Art. 9 Com. 1b	Contributo ricerca scientifica applicata alla pesca marittima (Gr. art. 10 del decreto L. 949/52 art. 37/1) - VEDI NOTA 9	17.32	MAR 8558	17.32	17.32	0.00	0.00	3.96	5.71	4.57	1.14
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		599.90		599.90	499.90	50.00	50.00	41.09	32.96	9.13	6.24
L. 46/1982	INTERVENTI PER I SETTORI DELL'ECONOMIA DI RILEVANZA NAZIONALE	7342.70		7342.70	6992.70	150.00	50.00	0.00	26.12	24.64	43.31
Art. 1 Com. 1	Conferimento al fondo speciale per la ricerca applicata di cui art. 4/1 L. 1089/85 - VEDI NOTA 1	7342.70	RIC 7951	7342.70	6992.70	150.00	50.00	0.00	200.00	104.12	0.00
Art. 14 Com. 1	Istituzione fondo speciale per innovazione tecnologica - VEDI NOTA 2	6381.50	IND 7546	6381.50	6081.50	50.00	100.00	100.00	6992.70	286.72	0.00

Art. 1 Com. 1	Conferimento al fondo speciale per la ricerca applicata di cui art. 4/1 L. 1089/85 - VEDI NOTA 1	7342.70	RIC 7951	7342.70	6992.70	150.00	50.00	0.00	200.00	104.12	0.00
Art. 14 Com. 1	Istituzione fondo speciale per innovazione tecnologica - VEDI NOTA 2	6381.50	IND 7546	6381.50	6081.50	50.00	100.00	100.00	6992.70	286.72	0.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAPITOLIO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1993	1994						
		AL 1992		AL 1992		AL 1992		AL 1992		AL 1992	
		1992		1992		1992		1992		1992	
Art. 1 Com. 4a	Edilizia sovvenzionata e agevolata - Ricarica II biennio L. 457/78 (limiti di impegno - prime rate) - (ESBURITO)	10.00 *									
Art. 1 Com. 6	Edilizia sovvenz. carico Stato - Nuovi progr. III e IV biennio. Fondi affluenti dirett. Cassa ID.PP. sensi artt. 1 e 2 (ESBURITO)	2000.00	TES 7795	1330.00	150.00	150.00	370.00				
Art. 2 Com. 1 - 4	Edilizia sov. carico Stato - Costruz. acquisto alloggi da Comuni. Fondi affluenti dirett. Cassa ID.PP. sensi artt. 1 e 2 - (ESBURITO)	900.00 *									
Art. 2 Com. 10-11	Edilizia sovvenzionata e agevolata - Contributi in c/capitale - (ESBURITO)	440.00 *									
Art. 2 Com. 12	Edilizia convenzionata e agevolata - Contributi in c/interessi (limite impegno - prime rate) - (ESBURITO)	30.00 *									
Art. 21 Com. 5	Edilizia sperimentale - Edilizia rurale (compresi anche 15 mid. della "cooperativa Auspicia" riportati all'art. 21bis/0) - (ESBURITO)	35.00 *									
Art. 3 Com. 1	Edilizia sovvenzionata - Acquisizione ed urbanizzazione aree - VEDI NOTA 2	1000.00	TES 8171	1000.00							
Art. 4 Com. 3	Edilizia sperimentale - (ESBURITO)	565.00 *									
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		6115.00	**	2930.00	150.00	150.00	370.00				

L. 306/1982
NORME SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E L'ESERCIZIO DI CENTRALI

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMEMORIO	DESCRIZIONE	IMPEDITO STANZIATO	AVV. CAP.	IMPERIO : CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1993 1994 1995	PERIODO CITRE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	ELETRICITA' ALIMENTATE CON CONSUMIBILI DIVERSI IDROCARBURI										
Art. 10 Com. 1	Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore - contributi a fondo perduto - VEDI NOTA 1	20.20	7708	20.20 ;	20.20 .00 .00 .00	00 : 00 : AL 1992	00	19.76	1.44 17.76	00 5.90	-2.74 1.10
Art. 10 Com. 3	Incentivi per la produzione combinata di energia e di calore - contributi c/capitale - VEDI NOTA 2	1318.76	7709	1318.76 ;	1318.76 .00 .00 .00	00 : 00 : AL 1992	00	-2.95 1302.21	64.88 42.09	2.95 16.55	33.24 101.08
Art. 11 Com. 1	Progetti dimostrativi - VEDI NOTA 3	107.41	7710	107.41 ;	107.41 .00 .00 .00	00 : 00 : AL 1992	00	19 98.31	16.10 43.67	19 9.10	-10.23 8.45
Art. 12 Com. 1a - 2	Incentivi alla produzione di energia di fonti rinnovabili nel settore agricolo - contributi c/capitale - VEDI NOTA 4	166.00	7533	166.00 ;	166.00 .00 .00 .00	00 : 00 : AL 1992	00	00	00	00	00
Art. 12 Com. 1b - 3	Incentivi alla produzione di energia di fonti rinnovabili nel settore agricolo - contributi c/interessi (trasm. regioni) - VEDI NOTA 5	22.00	7534	22.00 ;	22.00 .00 .00 .00	00 : 00 : AL 1992	00	22.00	22.00	00	00
Art. 13 Com. 1	Contributi in c/capitale alle aziende municipalizzate per acquisto veicoli a trazione elettrica o mista	6.00	7711	6.00 ;	6.00 .00 .00 .00	00 : 00 : AL 1992	00	00	00	00	00
Art. 13 Com. 7 e 8	Piano dimostrativo per utilizzo alcol metilico o etilico per autotrazione, ecc.	2.00	7712	2.00 ;	2.00 .00 .00 .00	00 : 00 : AL 1992	00	00	00	00	00
Art. 14 Com. 1	Piccole derivazioni di acqua - contributi per riattivazione e costruzione nuovi impianti - VEDI NOTA 6	220.05	7713	220.05 ;	220.05 .00 .00 .00	00 : 00 : AL 1992	00	191.32	44.75 28.73	00 97.44	00 49.13
Art. 21 Com. 1	Interventi cassa conguaglio per settore elettrico	70.00	7547	70.00 ;	70.00 .00 .00 .00	00 : 00 : AL 1992	00	70.00	70.00	00	00
Art. 6 Com. 1	Contributi in c/capitale e sostegno utilizzo fonti rinnovabili di energia in edilizia - VEDI NOTA 7	779.86	7706	779.86 ;	779.86 .00 .00 .00	00 : 00 : AL 1992	00	779.86	779.86	00	00
Art. 8	Limiti di impegno anormali - prime	2098.13	IND	2098.13 ;	2098.13 .00 .00 .00	00 : 00 : AL 1992	00	00	00	00	75.68

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATALI					
				1993	1994	1995						1996	ALTRE			
Com. 1 e 3	rate (1981-90 mid.; 1982-90 mid.; 1983-120 mid.; 1987-72 mid.; 1988-76,13 mid.) - VEDI NOTA 8	7707		AL 1992	1993	1994	1995	1996	ALTRE	PERIODO RIFERITO						
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	4810.41	**	4810.41	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1992	684.29	688.61	1213.84	225.68	.00	.00
L.531/1982	PIANO DECENNALE PER LA VIABILITA' DI GRANDE COMUNICAZIONE E MISURE DI RIASSETTO NEL SETTORE AUTOSTRAZIONALE															
Art. 11 Com. 1	Contributo alla Autostrade Torino-Savona - Società (ESARITTO)	20.00 *														
Art. 15 Com. 1	Pagamenti debiti società concessionaria - (ESARITTO)	80.00 *														
Art. 4 Com. 1	Programma stralcio - VEDI NOTA 1	840.00		840.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1992	.00	26.80	.00	.00	.00	.00
Art. 6 Com. 1a	Traforo del Frejus - Lavori nuovi trenchi - VEDI NOTA 2	402.00		402.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1992	.00	761.36	.00	.00	.00	78.04
Art. 6 Com. 1b	Traforo del Frejus - Partecipazione azionaria - (ESARITTO)	10.00 *														
Art. 6 Com. 1c	Traforo del Frejus - Contributo alla Soc. Concessionaria - (ESARITTO)	40.00 *														
Art. 7 Com. 1	Completamento Messina-Palermo - (ESARITTO)	210.00 *														
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	1602.00	**	1242.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1992	.00	26.80	.00	.00	.00	26.80
L.547/1982	MISURE URGENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE															
Art. 2 Com. 1	Istituzione fondo per la protezione civile - VEDI NOTA 1	6527.19		6001.19	332.00	24.00	.00	.00	.00	AL 1992	75.00	558.19	560.69	.00	.00	2.50
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	6527.19	**	6001.19	332.00	24.00	.00	.00	.00	AL 1992	389.87	6166.06	6166.06	.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	6527.19	**	6001.19	332.00	24.00	.00	.00	.00	AL 1992	75.00	558.19	560.69	.00	.00	2.50

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRATTI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1993	1994							
L. 752/1982	NOME PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA MINIERARIA											
Art. 0 Com. 000	Somme da ripartire - VEDI NOTA 1	12.00	IND 7911	12.00	.00	.00	2.98	.00	.02	.00	2.98	2.00
Art. 14 Com. a-b-c	Somme da ripartire - VEDI NOTA 2	64.00	IND 7959	64.00	.00	.00	6.33	.00	.02	.00	6.33	5.16
Art. 15 Com. 1	Interventi di politica mineraria - VEDI NOTA 3	160.00	IND 7956	160.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 20 Com. 1a	Per la ricerca di base di cui all'art. 4 - VEDI NOTA 4	105.57	IND 7900	105.57	.00	.00	10.20	10.32	.39	6.99	6.70	2.59
Art. 20 Com. 1b	Per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 9 - VEDI NOTA 5	156.40	IND 7901	156.40	.00	.00	4.13	8.03	3.51	5.03	8.93	7.36
Art. 20 Com. 1c	Per il mantenimento delle miniere in stato di potenziale coltivazione, ai sensi dell'art. 14 - VEDI NOTA 6	288.70	IND 7902	288.70	.00	.00	141.96	92.08	4.83	16.31	31.56	9.62
Art. 20 Com. 1d	Per la promozione attività di ricerca all'estero di cui all'art. 17 - VEDI NOTA 7	305.30	IND 7903	305.30	.00	.00	53.52	8.47	10.12	26.00	19.05	31.64
Art. 20 Com. 1e	Per i programmi di cui al primo punto delibera CIPI del 17 gennaio 1980 - VEDI NOTA 8	140.50	IND 7904	140.50	.00	.00	196.75	91.38	25.15	30.34	75.03	33.40
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFIINANZ.	1232.47	**	1232.47	.00	.00	24.38	4.76	.88	.00	19.62	29.74
L. 828/1982	ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER COMPLETAMENTO OPERA RICOSTRUZIONE E SVILUPPO ZONE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1976 E ZONE TERREMOTICHE REGIONE PARCHE											
Art. 10 Com. 1 e 2	Contributi speciali alla Regione Friuli-Venezia Giulia da destinare a progetti organici di sviluppo (casì 1983 al 2002) -	300.00	TES 8809	300.00	275.00	2.50	277.50	272.50	.00	.00	.00	2.50
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFIINANZ.	1232.47	**	1232.47	.00	.00	1061.63	724.96	33.31	56.50	280.17	137.53

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMUOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILIZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILIZIATO						
			ANNO CAPITOLO	AL 1992	1993	1994	1995						1996	ULTRA RIFERITO				
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	791.00	316.50	291.50	2.50	2.50	2.50	15.00	2.50	2.50	288.56	285.01	40	01	3.51	07	04	2.50
L. 960/1982	RIFINANZIAMENTO LEGGE 73/77 CONCERNENTE LA RATIFICA ACCORDI DI CSIMO	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 1 Com. 1	Assegnazione di un contributo speciale per prosecuzione e completamento investimenti di cui art. 4 DPR 100/78, etc. - VEDI NOTA 1	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.75	2.24	0.00
Art. 2 Com. 1	Proseguimento da ANWS opere di cui art. 3 DPR 100/78 (54 mil.) e sistem. cura Min. LL.PP. valichi conf. Reg. Friuli VG - VEDI NOTA 2	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	161.00	10.94	0.00	0.00	0.00	2.35	119.64	0.00
TOT		294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.93	171.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	2.24	0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	714.00	714.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.93	591.94	1.49	0.00	0.00	0.00	0.75	2.24	0.00
L. 979/1982	DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE	176.20	176.20	157.15	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	11.71	20.63	8.29	89	8.29	99	9.81	17.47	0.00
Art. 3 Com. 9	Per i servizi osservazione per difesa ambiente, etc. - VEDI NOTA 1	36.54	36.54	32.04	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57	1.39	2.43	1.53	2.43	1.53	1.65	10.55	0.00
Art. 39 Com. 1	Programma quadriennale potenziamento ed infrastrutture logistiche operative capitanerie di porto - VEDI NOTA 3	365.00	365.00	280.00	15.00	20.00	50.00	0.00	0.00	18.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	16.28	0.00
Art. 4 Com. 1 e 4	Per costruzione, acquisto o noleggio unita' navali	489.20	489.20	367.75	41.45	30.00	50.00	0.00	0.00	53.92	13.99	1.32	47	1.32	47	39.46	28.40	0.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STREMI RIFORMAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTE STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTE CAPITOLIO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1983 1984 1985 1986	PERIODO D'INIZIO RIFORMAZIONE	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PEREQUAZ.	RESIDUI PACIFICI	RESIDUI STANZIATO
cm. 1	ricostruzione ai sensi della L. 1402/51 art. 15/1	1040.00	9306	940.00	40.00 80.00 0.00 0.00	AL 1992	0.00	65.00	84.77	63.90	23	20.87	0.00
rt. 5 cm. 1d	Finanziamento piani regionali di sviluppo - VEDI NOTA I	1125.00	**	1025.00	40.00 80.00 0.00 0.00	AL 1992	0.00	65.00	1969.00	1904.00	46.00	66.00	95.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.			1025.00	40.00 80.00 0.00 0.00	AL 1992	0.00	65.00	2053.77	1967.90	46.23	44.64	95.00
				280.00	0.00 0.00 0.00 0.00	AL 1992	0.00	217.37	217.37	0.00	62.63	0.00	0.00
t. 1 m. 2	Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM, emesse in attuazione della legge del 5/5/83	280.00	7895	280.00	0.00 0.00 0.00 0.00	AL 1992	0.00	217.37	217.37	0.00	62.63	0.00	0.00
363/1984	INTERESSI URGENTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CULTIVE, DEI MOVIMENTI SINDACALI E DELL'ARTE IN ABRUZZO E DEL MERCATO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA (O.S. D.L. 159/84)	30.00	1199 9307	30.00	0.00 0.00 0.00 0.00	AL 1992	0.00	29.95	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
t. 1 m. 6	Completamento piani di ricostruzione ai sensi della L. 1402/51	171.90	EST 7501	171.90	20.00 20.00 20.00 20.00	AL 1992	0.00	8.48	12.44	12.44	0.00	3.96	4.01
	Acq. costr. ristr. imm. rappres. est. (L. 395/84: 60 mld.; L. 346/88: 1,5 mld.; L. 367/88: 0,735 mld.; L. 409/89: 6,5 mld.) - VEDI NOTA I			101.90	20.00 20.00 20.00 20.00	AL 1992	0.00	90.71	87.71	87.71	0.00	2.07	11.18
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.		171.90	**	171.90	20.00 20.00 20.00 20.00	AL 1992	0.00	8.48	12.44	12.44	0.00	3.96	4.01
				101.90	20.00 20.00 20.00 20.00	AL 1992	0.00	90.71	87.71	87.71	0.00	2.07	11.18

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STIPENDI RIMBORSAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICHE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1992	AL 1992					
.456/AS:	PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO IN MATERIA DI COSTRUZIONI AERONAUTICHE E TELECOMUNICAZIONI			1993	1994					
t. 1	Programmi di ricerca e sviluppo in materia di costruzioni aerospaziali e telecomunicazioni	996.00	DIF	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ml. 1			4011	226.00	0.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00
			DIF	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
			4031	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
			DIF	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4051	470.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
			TOT	996.00	0.00	0.00	996.00	0.00	10.00	0.00
.796/1984	MUONI INTERVENTI SU VACINQUOIA VENEZIA (IL FINANZ. INIZIALE DI 600 M.D. E' STATO INTEGRATO DI 700 M.D. CON L. 910/96 ART. 7/1, DI 800 M.D. CON L. 67/88 ART. 17/12 DI 100 M.D. CON L. 148 DI L.F. 1, 99, DI 16 M.D. CON L. 360/91)		MAR	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
t. 17	Contributo straordinario al provvedimento al Porto di Venezia	21.00	2578	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
ml. 1			MAR	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
t. 18	Conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nelle zone industriali	10.00	7550	10.00	0.00	0.00	4.81	5.19	0.00	0.00
ml. 1			MAR	635.35	3.90	20.00	600.55	0.00	11.94	151.47
t. 3	Studi, progettazione, spesimentazione ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna - VEDI NOTA 1	635.35	7733	611.45	3.90	20.00	40.30	84.31	0.00	3.20
ml. 1a			MAR	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
t. 3	Ristrutturazione e acquisto attrezzature per servizio vigilanza ed antinquinamento - VEDI NOTA 2	19.85	LUPP	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ml. 1b			1033	4.89	0.00	0.00	1.10	3.79	0.00	0.00
			LUPP	14.56	0.00	0.00	4.47	10.09	0.00	0.00
			1037	14.56	0.00	0.00	3.25	11.31	0.00	0.00
			LUPP	19.85	0.00	0.00	5.36	14.49	0.00	0.00
			7011	19.85	0.00	0.00	1.12	18.73	0.00	0.00
			TOT	54.50	0.00	0.00	10.02	44.48	2.38	7.90
t. 3	Marginalmente legonari - VEDI NOTA	54.50	LUPP	54.50	0.00	0.00	3.05	51.45	0.00	2.05
ml. 1			LUPP	54.50	0.00	0.00	3.05	51.45	0.00	2.05

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTE STANZIATO	ANV. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO DIRE	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1993	1994							
Com. 1c	3	91.20	77.50	3.70	10.00	.00	.00	50.07	28.32	3.46	.00	21.70
Art. 3	Opere portuali a difesa del litorale - VEDI NOTA 4											
Com. 1d	3	156.30	146.30	.00	.00	.00	.00	45	25.13	1.48	-1.19	23.49
Art. 3	Restauri edifici demaniali ed a carattere storico e artistico - VEDI NOTA 5											
Com. 1e	3	8.00	8.00	.00	.00	.00	.00	113.00	54.76	1.50	-1.48	56.76
Art. 3	Restauri edifici demaniali ed a carattere storico e artistico - VEDI NOTA 5											
Com. 1f	3	2.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3	Restauri edifici demaniali ed a carattere storico e artistico - VEDI NOTA 5											
Com. 1g	3	156.30	156.30	.00	.00	.00	.00	45	25.13	1.48	-1.19	23.49
Art. 3	Recupero complesso edilizio Arsenale - VEDI NOTA 6											
Com. 1h	3	23.90	23.90	.00	.00	.00	.00	.00	5.63	.00	-1.58	4.05
Art. 3	Opere di consolidamento e sistemazione di ponti, canali, etc. - VEDI NOTA 7											
Com. 1i	3	91.70	91.70	.00	.00	.00	.00	22.20	10.60	.00	6.90	4.70
Art. 3	Sistemazione corsi d'acqua - VEDI NOTA 8											
Com. 1j	3	19.70	19.70	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	.13	.43	1.44
Art. 3	Restauri e conservazione patrimonio artistico mobiliare pubblico - VEDI NOTA 9											
Com. 1k	3	8.70	8.70	.00	.00	.00	.00	12.07	6.14	1.43	3.64	2.28
Art. 3	Studi o progettazione opere di competenza dello Stato - VEDI NOTA 10											
Com. 1l	3	8.80	8.80	.00	.00	.00	.00	.05	1.77	.05	.52	1.30
Art. 3	Edilizia universitaria per l'Istituto di architettura di Venezia - VEDI NOTA 11											
Com. 1m	3	533.30	533.30	.00	.00	.00	.00	6.23	2.95	.07	.24	3.04
Art. 5	Opere idriche e igienizzanti, etc. - Ristr. ospedale SS. Giovanni Paolo - P. art. 8/2) Coop. f.f.m. e agevolazioni - VEDI NOTA 12											
Com. 1a - b	3	247.00	247.00	.00	.00	.00	.00	8.80	6.23	.00	.10	1.40
Art. 6	Acquisizione, restauro e risanamento immobili residenziali nei comuni di Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 13											
Com. 1a	3	67.50	67.50	2.30	.00	.00	.00	7.09	11.76	.01	.00	4.67
Art. 6	Opere di urbanizzazione primaria nei comuni di Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 14											
Com. 1b	3	67.50	67.50	2.30	.00	.00	.00	2.30	3.83	.00	.00	1.53

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO RIPARTITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PREVENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1992	1993-1995								
Art. 6 Com. 1c	Contributi per restauro patrimonio immobiliare privato nei comuni di Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 15	81.50	LPP 8273	AL 1992	2.80	.00	.00	78.70	2.90	4.77	.00	1.87	.00
Art. 6 Com. 1d	Acquisizione aree per insediamenti produttivi nei comuni di Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 16	25.00	LPP 9460	AL 1992	.90	.00	.00	24.10	1.00	3.60	.00	2.60	.00
Art. 9 Com. 3	Copertura finanziaria per i beni culturali - VEDI NOTA 17	1.50	BBOC 8018	AL 1992	.00	.00	.00	1.50	.00	26	.00	29	.00
Art. 167/88 Com. 17/12a	Ministero coordinamento ricerca scientifica e tecnologica (L.67/88 art.17/12) - VEDI NOTA 18	20.00	RIC 7402	AL 1992	.00	.00	.00	20.00	.00	1.04	.00	1.04	.00
Art. 167/88 Com. 17/12c	Università' degli Studi di Venezia - VEDI NOTA 19	25.00	RIC 7312	AL 1992	.00	.00	.00	25.00	.00	9.00	.00	9.00	.00
Art. 167/88 Com. 17/12c	Stranordianaria manutenzione della Basilica di S. Marco - VEDI NOTA 20	9.00	LPP 8711	AL 1992	.00	.00	.00	9.00	6.00	.75	.00	5.25	.00
Art. 167/88 Com. 17/12e	Patrimonio artistico di Chioggia - VEDI NOTA 21	4.50	LPP 9461	AL 1992	.60	.00	.00	3.90	1.00	1.00	.00	.00	.00
Art. 167/88 Com. 17/12e	Summe non ripartite - VEDI NOTA 22	0.00	TES 9006	AL 1992	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.		2168.30	**	AL 1992	22.30	30.00	.00	2116.00	64.26	189.65	1.94	134.75	183.80
				AL 1992				1889.34	1524.09	4.92	35.72	339.53	201.74
LEGE FINANZIARIA 1995													
Art. 11 Com. 1	Interventi straordinari di edilizia penitenziaria	530.00	LPP 8411	AL 1992	.00	.00	.00	530.00	.00	52.88	.00	160.97	.00
Art. 11 Com. 15	Finanziamento opere di cui D.P.R. 650/78 per regolazione bacino idrico a seguito accordi di Osimo - VEDI NOTA 1	105.00	LPP 7725	AL 1992	.00	.00	.00	105.00	326.98	84.98	3.02	129.39	.00
Art. 11 Com. 18	Completamento interventi sistema intermodale zone interessate dal fenomeno del bradissimo - VEDI NOTA 2	455.00	TES 7823	AL 1992	.00	.00	.00	455.00	.00	455.00	.00	.00	.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAPITOLIO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANCI
				AL 1992	AL 1992							
Art. 17 Com. 1	Istituz. presso Sez. speciale Foncooper Bil "un fondo spec. per il cred. alla cooperaz." (Cfr. anche artt. 2/1a e 20/2) - VEDI NOTA 2	250.00	7828	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	510.00	**	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. 99/1986	INTERVENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE											
Art. 1 Com. 1a	Opere idrauliche (1) finanz. iniz. era pari a 600 mlid. ridotte a 592 mlid. perché 8 mlid. destinati a parte corrente)	592.00	7701	592.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 1 Com. 1b	Opere idrauliche e di navigazione interna di competenza provincie autonome di Trento e Bolzano	250.00	7086	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 1 Com. 1c	Interventi in materia di opere idrauliche di competenza M.A.P.	50.00	7715	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 2 Com. 1	Opere di edilizia demaniale (1986: 350 mlid., 1987: 50 mlid., 1988: 150 mlid.) - Rivalutazione 7mlid. (art.2/4) e 3mlid. (art.3/2)	590.00	8485	590.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1482.00	**	1482.00	0.00	0.00	0.00	1482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.118/1986	MISURE FINANZIARIE IN FAVORE DI AREE AD ALTA TENSIONE ABITATIVA (ONS, D.L.12/86)											
Art. 3 Com. 6	EDILIZIA SOSTENZIONATA Programma 1986-87	940.00	7820	940.00	0.00	50.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 3 Com. 7	Edil. agevolata - Prog. 1986-1987 - contributi in c/interessi (limiti di impegno - prime rate: 130 mlid. '86, 150 mlid. '87) - VEDI NOTA 1	730.00	8267	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1670.00	**	1670.00	0.00	50.00	0.00	1620.00	0.00	0.00	0.00	0.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PREVENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.
				1993	1994								
CITTA' DI URBINO													
Art. 1 Com. 1	Contributo Regione Marche	10.00	TES 8953	10.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 1	Opere edilizia demaniale	7.00	LUPP 9422	7.00	.00	.00	.00	6.93	2.38	.07	4.48	2.61	.00
Art. 3 Com. 1	Contributi per consolidamento e ripristino patrimonio artistico e storico	7.00	BBOC 8006 BBAC 8105	3.00 4.00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	3.00 2.89	.00 2.77	.00 1.14	.00 1.14	.00 1.14	.00 .00
TOT		24.00		24.00	.00	.00	.00	22.79	5.61	1.14	2.25	3.37	.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.													
PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI AL PIANO DECENNALE DELLA GRANDE VIABILITA' (RIFINANZIATO CON LEGGE 41/1986 PER M.D. 2200 E CON LEGGE 910/1986 PER M.D. 2075)													
Art. 6 Com. 1 e 3	Progr. trienn. interv. sulla base piano decon. viabilita' delibera CUP 28/3/86 (di cui 365 mil. cap.0751 ANS) - VEDI NOTA 1	17443.00	TES 7810 ANAS 0729 ANAS 0760 ANAS 0751	6655.00 .00 2140.00 4495.00 5973.00	200.00 .00 880.00 930.00 1320.00	220.00 .00 930.00 1093.00 300.00	.00 .00 545.00 300.00 300.00	280.00 6275.00 3383.00 1675.00 1232.00	.00 181.19 796.00 929.49 3036.83 1310.44 3475.13	.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00	.00 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29	280.00 180.66 579.94 75.86 1528.88 404.67 1705.20	.00 1294.54 1797.10
TOT		17443.00		11955.00	2400.00	2243.00	845.00	10157.90	6063.68	.00	.00	404.02	1797.10
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.													
INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA CATASTROFE DEL 19 LUGLIO 1985 IN VAL DI FIERPE E PER LA DIFESA DEI FENOMENI FRANOSI (ONS. D.L. 480/85)													
L. 662/1985		17443.00	**	11955.00	2400.00	2243.00	845.00	10157.90	6063.68	.00	.00	404.02	1797.10

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PEREN.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1993	1994						
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	5212.00	**	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992	AL 1992
		5212.00		5142.00	70.00	.00	3.17	879.72	152.43	4.11	3.33
											216.00
											1052.46
L.44/1986	MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE NEL MEZZOGIORNO (COS.D.L.786/86)	700.00	TES 7850	200.00	200.00	100.00	.00	2400.00	2400.00	.00	.00
Art. 1 Com. 14	Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile, nel Mezzogiorno (cfr. art. 1/A) - VEDI NOTA 1	700.00		200.00	200.00	100.00	.00	2400.00	2400.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	700.00	**	200.00	200.00	100.00	.00	2400.00	2400.00	.00	.00
L.64/1986	DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO	134500.00	TES 7199 TES 8816 TOT	69753.27	7650.00	8485.00	38911.74	469.37	5288.10	29.98	6.10
Art. 1 Com. 1	Fondi da trasferire all'Agenzia per il Mezzogiorno: 83115 miliardi - Fondi da stornare ad altre leggi: 37835 miliardi - VEDI NOTA 1	134500.00		300.00	450.00	.00	.00	29909.96	29603.88	149.96	6.10
				69053.27	8100.00	8935.00	38911.74	469.37	5288.10	29.98	6.10
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	134500.00	**	69053.27	8100.00	8935.00	38911.74	469.37	5288.10	29.98	6.10
				69053.27	8100.00	8935.00	38911.74	469.37	5288.10	29.98	6.10
											1008.94
											1008.94
L.113/1986	PIANO STRAORDINARIO PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE	0.00	LAV 8057	.00	.00	.00	.00	76.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 1	Piano straordinario per l'occupazione giovanile - VEDI NOTA 1	0.00		.00	.00	.00	.00	76.00	.00	.00	.00
Art. 4 Com. 1	Piano straordinario per l'occupazione giovanile - VEDI NOTA 2	0.00		.00	.00	.00	.00	622.00	.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	0.00	**	.00	.00	.00	.00	700.00	.00	.00	.00
				.00	.00	.00	.00	700.00	.00	.00	.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	AUTORIZZAZIONI DI SPESA						STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
		IMPOR- TO CAP.	1992	1993	1994	1995	1996					
MAF		1.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.63	.00	.63	.00
1545									1.32	.00	1.32	.00
MAF		25.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6.40	.00	6.40	.00
1580									1.09	.00	1.09	.00
MAF		16.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	24.16	2.34	26.50	5.31
1581									15.36	3.66	18.99	5.14
MAF		9.95	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.09	.00	2.09	.00
1602									1.05	1.64	2.69	1.64
MAF		225.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14.49	3.01	17.50	2.58
7240									2.98	2.85	5.83	2.85
MAF		27.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	12.93	10.2	23.13	10.2
7241									2.59	6.34	8.93	6.34
MAF		84.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14.17	3.76	17.93	4.00
7243									130.90	6.30	137.20	86.95
MAF		7.30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	27.65	1.05	28.70	2.14
7244									17.26	1.31	18.57	3.08
MAF		5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.30	15.51	17.81	13.21
7245									83.17	6.83	89.99	6.92
MAF		1.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.18	17.03	19.21	17.03
7247									7.25	15.03	22.28	15.03
MAF		9.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4.78	1.03	5.81	4.78
7248									7.25	2.44	9.69	2.44
TOT		469.61	.00	.00	.00	.00	.00	.00	42.87	2.06	45.93	18.17
									469.41	16.30	485.71	128.23
MAF		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2030									.00	.00	.00	.00
MAF		.28	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
2040									.00	.00	.00	.00
MAF		26.30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7280									3.25	.00	3.25	.00
MAF		15.05	.00	.00	.00	.00	.00	.00	18.81	.61	19.42	6.88
7281									7.31	1.42	8.73	5.46
MAF		4.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13.00	2.05	15.05	7.04
7282									3.55	.39	3.94	.39
MAF		5.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.50	65.81	71.31	65.81
7911									3.79	.00	3.79	.00
MAF		3.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.60	.00	7.40	3.60
7912									2.88	.00	2.88	.00
MAF		515.05	.00	.00	.00	.00	.00	.00	121.70	1.58	636.73	1.58
7962									127.81	28.04	155.85	28.04
MAF		92.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	634.88	620.94	1255.82	620.94
7963									19.96	.20	20.16	.20
MAF		15.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00	111.88	107.89	219.77	107.89
7964									.39	.01	.78	.01
MAF		15.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00	14.59	12.81	27.40	12.81
7965									1.10	.04	1.14	.04
MAF		1.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	15.45	8.36	23.81	8.36
7967									.99	.00	1.99	.00
MAF		2.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.20	.00

Miglioramento
varietale delle specie animali,
tenute libri genealogici - VEDI
NOTA 6

Art. 4
Com. 2b

697.69

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STIPENDI ROMANIMENTO	DESCRIZIONE	IMPOSTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITULO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO	
					AL 1992	1993	1994								1995
				697,68	0,00	0,00	0,00	150,94	150,34	180,81	2,40	1,57	-2,04	-10,80	
				TOT	697,68	0,00	0,00	0,00	823,17	783,13	8,88	2,38	43,66	10,57	
				5,00	0,00	0,00	0,00	6,00	2,52	0,05	13	0,00	2,47	3,35	
		423,00		2,50	0,00	0,00	0,00	6,00	4,87	0,00	0,00	0,00	4,82	6,00	
				9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37	2,13	13	24	0,00	0,00	
				399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	1,81	10	13	1,57	5,00	
				7,50	0,00	0,00	0,00	1,20	3,68	6,88	32	13	1,57	1,20	
				423,00	0,00	0,00	0,00	1,20	3,68	9,20	0,00	0,00	3,20	1,20	
				62,48	0,00	0,00	0,00	1,00	2,22	2,54	0,00	0,00	0,00	1,50	
				TOT	423,00	0,00	0,00	0,00	6,91	3,29	59	0,00	3,62	1,00	
				3,80	0,00	0,00	0,00	8,20	5,14	13,60	0,00	1,15	8,59	2,55	
		62,48		2,48	0,00	0,00	0,00	8,20	421,83	411,15	1,17	3,37	10,31	8,20	
				1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,54	0,00	0,00	1,6	0,00	
				10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	3,27	0,05	0,16	1,32	0,00	
				1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	1,54	0,16	0,03	43	0,00	
				10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	1,57	27	43	51	0,00	
				42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,54	0,03	0,00	34	47	
				62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	1,80	0,72	0,03	0,00	1,08	
				62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	2,34	47	1,08	55	1,33	
				1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,31	0,47	0,00	0,00	0,00	
				42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	1,38	0,02	0,20	0,00	0,00	
				62,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	9,41	0,86	0,05	1,65	10,47	
				TOT	62,48	0,00	0,00	0,00	4,50	14,31	13,34	1,52	2,47	10,69	5,63
				0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53	39,04	3,15	2,06	20,41	-11,33	
		58,62		1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,04	0,00	
				0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,19	0,17	0,15	0,00	
				1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	4,41	21	60	25	0,00	
				1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,30	0,00	0,00	0,50	0,00	
				1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TOT	2,80	0,00	0,00	0,00	2,00	3,38	1,00	1,42	1,80	0,00	

rt. 4
om. 2c
Innovazione e sviluppo della
meccanizzazione agricola - VEDI
NOTA 7

t. 4
m. 2d
Riconoscimento e valorizzazione
prodotti agricoli - VEDI NOTA 8

t. 4
m. 2e
Presenzione e repressione frodi -
VEDI NOTA 9

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMICI	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1992	AL 1995								
			TOT	114.60	.00	AL 1992 AL 1995	7.41	5.66	10.15	58	1.82	-6.32	1.18
								170.88	83.34	9.63	17.84	4.66	1.30
Art. 4 Com. 2g2	Contributo Istituto Nazionale Biologia della Selveggiata - VEDI NOTA 13	324.55	MFF 3577 MFF 7200 MFF 7227 MFF 7286 MFF 7287	1.05 29.70 219.00 24.80 50.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1992 AL 1995	.00 .00 .00 .00 .00	1.00 8.40 29.63 1.41 219.26 2.40 24.07 46.64	1.00 6.91 17.99 49.46 211.26 4.17 15.19 2.65	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 4.36	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 1.49 12.04 46.04 7.74 2.02 8.63 1.74 42.99	.00 8.40 1.01 1.01 2.94 1.00 1.00 1.00 1.00
TOT		324.55		324.55	.00	AL 1992	40	12.21	62.27	54	.25	-50.31	-12.36
								319.34	247.69	5.21	.25	71.40	.40
Art. 4 Com. 3a	Promozione coltivatrice - VEDI NOTA 14	447.00	MFF 7100 MFF 7467	442.80 4.20	.00 .00	AL 1992	36.00 36.00	35.00 477.80	34.90 477.70	.00 .00	.00 .00	.10 -52	.00 -48
TOT		447.00		447.00	.00	AL 1992	36.00	35.18	34.90	.30	.70	-42	-48
								479.22	477.70	2.78	1.12	.40	.00
Art. 4 Com. 3b	Sostegno e sviluppo associazioni produttori agricoli - VEDI NOTA 15	53.25	MFF 1592 MFF 1593 MFF 7263	12.05 20.75 20.45	.00 .00 .00	AL 1992	.00 .00 .00	.00 11.26 20.31	2.16 4.61 1.84	.18 .79 44	4.66 6.66 18.47	-6.82 .00 .00	-18 .00 2.54
TOT		53.25		53.25	.00	AL 1992	5.00	2.26	4.30	.39	4.66	-6.71	2.36
								44.36	16.99	8.89	25.12	2.25	5.00
Art. 4 Com. 3c	Sostegno e sviluppo cooperazione agricola - VEDI NOTA 16	1701.42	MFF 7253 MFF 7285 MFF 7289 MFF 7290 MFF 7520	288.12 3.00 8.00 3.10 1399.20	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1992	.00 .00 .00 .00 .00	286.77 287.63 1.76 8.00 2.69	20.82 20.82 1.66 8.00 2.69	.49 .49 24 .19 .28	.00 .00 .00 .00 .00	264.95 266.81 1.00 3.60 2.41	-286.26 .00 .00 .00 2.94
TOT		1701.42		1701.42	.00	AL 1992	1.30	206.80	222.59	6.24	32.99	31.22	-291.74
								1075.97	1071.17	25.46	36.58	366.72	1.30
Art. 4	Completamento ed adeguamento	566.00	MFF	548.08	.00	AL 1992	16.50	69.04	86.24	.17	2.05	-19.25	-52.71

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMEDJMENTO	DESCRIZIONE	IMPORIO SPAZIARIO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PEREZ.	RESTIUI PROPRI	RESTIUI STRALI. TO
				AL 1992	AL 1995						
Com. 3d	Impianti provvista acqua ai fini di irrigazione - VEDI NOTA 17		7718	47,92	0,00	AL 1992	16,50	547,49	379,64	59	2,40
			7719	0,00	0,00	AL 1992	2,00	10,04	8,30	0,01	2,46
			TOT	47,92	0,00	AL 1992	18,50	557,53	387,94	59	4,86
Art. 4 Com. 3e	Interventi settore foreste: Parchi - VEDI NOTA 18	295,95		596,00	0,00	AL 1992	18,50	396,56	411,43	18	4,51
			7291	3,00	0,00	AL 1992	1,00	1,99	48	0,01	0,00
			7292	26,00	0,00	AL 1992	1,00	2,78	78	2,00	2,00
			7293	7,15	0,00	AL 1992	0,00	10,43	2,31	1,57	0,00
			7294	73,00	0,00	AL 1992	1,50	24,07	2,31	1,93	0,00
			7295	73,00	0,00	AL 1992	1,50	1,17	2,56	3,33	0,00
			7296	62,50	0,00	AL 1992	0,00	6,57	4,47	58	2,10
			7354	3,30	0,00	AL 1992	0,00	28,64	8,56	0,00	20,08
			7799	4,50	0,00	AL 1992	9,00	72,42	13,33	12	59,09
			8264	4,50	0,00	AL 1992	9,00	24,88	14,80	12	10,08
			8265	4,50	0,00	AL 1992	9,00	61,21	23,94	1,29	37,27
			8266	112,00	0,00	AL 1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOT	295,95	0,00	AL 1992	34,50	90,11	52,11	2,61	36,00
rt. 4 om. 3e1	Interventi settore foreste: Parchi - VEDI NOTA 19	47,00		47,00	0,00	AL 1992	34,50	311,05	388,63	7,90	122,22
			8271	8,20	0,00	AL 1992	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
			8272	10,00	0,00	AL 1992	10,00	57,00	57,00	0,00	0,00
			8273	18,20	0,00	AL 1992	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00
			TOT	36,20	0,00	AL 1992	35,00	72,00	74,00	0,00	10,00
rt. 4 om. 3e2	Intervento settore foreste: Lotta incendi - VEDI NOTA 21	243,07		10,67	0,00	AL 1992	2,50	2,50	2,19	0,00	36
			4013	12,72	0,00	AL 1992	2,50	13,37	8,97	0,00	1,77
			4017	219,46	0,00	AL 1992	3,50	3,50	3,62	0,00	2,65
			8273	243,07	0,00	AL 1992	52,00	49,46	44,40	0,00	2,17
			TOT	243,07	0,00	AL 1992	58,00	55,46	50,21	0,00	62
rt. 4	Intervento settore foreste:	23,00		2,40	0,00	AL 1992	58,00	263,21	236,12	12	2,72
			PAF	2,40	0,00	AL 1992	0,00	0,00	0,00	0,00	23
			TOT	2,40	0,00	AL 1992	0,00	0,00	0,00	0,00	23

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTE STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1983	1984	1985						
Com. 363	Propaganda forestale - FONDI ZZ		4053	AL 1992	1996	1996	AL 1992	0,00	2,31	0,09	0,71	0,00
			MF	20,60	0,00	0,00	NEL 1992	3,50	2,55	3,12	1,76	-2,33
			4073	0,00	0,00	0,00	AL 1992	3,50	22,95	10,56	1,15	6,76
			TOT	23,00	0,00	0,00	NEL 1992	3,50	25,26	3,59	1,99	-3,03
				0,00	0,00	0,00	AL 1992	0,00	12,00	1,24	6,34	6,92
Art. 4 Com. 364	Intervento settore foreste: Spese funzionamento supporto tecnico - VEDI NOTA 23	6,00	MF	6,00	0,00	0,00	NEL 1992	3,00	3,31	1,02	0,00	-31
			1140	0,00	0,00	0,00	AL 1992	3,00	8,66	5,67	1,14	2,99
Art. 4 Com. 365	Intervento settore foreste: Completamento impianti di particolare interesse pubblico	51,00	MF	51,00	0,00	0,00	NEL 1992	0,00	7,06	30	0,57	-7,63
			7411	0,00	0,00	0,00	AL 1992	0,00	50,70	38,96	30	10,37
Art. 4 Com. 31	Contributi per la realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e managers	5,88	MF	5,88	0,00	0,00	NEL 1992	0,00	0,00	1,16	0,02	-1,16
			1603	0,00	0,00	0,00	AL 1992	0,00	5,88	1,16	0,02	4,70
Art. 5 Com. 1	Finanziamento interventi previsti regolamento CE 79/768 relativo al miglioramento della efficienza strutture agrarie	2500,00	TES 6823	2500,00	0,00	0,00	NEL 1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				AL 1992	0,00	0,00	AL 1992	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00
Art. 6 Com. 1	Finanziamento azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa previste nel Piano Forest. Naz. - VEDI NOTA 24	575,00	BIL 7087	575,00	0,00	0,00	NEL 1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				AL 1992	0,00	0,00	AL 1992	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		22382,61	**	22382,61	19447,61	1085,00	0,00	0,00	849,02	855,65	20,93	69,97
									18795,42	17128,37	120,67	166,25
												147,55
												746,02
L. 771/1986	CONSERVAZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI SASSI DI MATERA	8,00	LIPP 9076	8,00	0,00	0,00	NEL 1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 11 Com. 1	Conservazione e recupero dei Monti Sassi di Matera	8,00		8,00	0,00	0,00	AL 1992	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Art. 5 Com. 1	Conservazione e recupero dei Monti Sassi di Matera (ESARUITO)	92,00 *	**	8,00	0,00	0,00	NEL 1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									8,00	0,00	0,00	0,00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		100,00	**	8,00	0,00	0,00	AL 1992	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
												7,03

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVAJMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	IMPERIO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1983 1984 1985 1986	PERIODO ALTRÈ RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
L. 776/1986	COMPLETAMENTO AREE DICANALI VALICO AUTOSTRADALE DI TARVISIO	65.00	0704	65.00	.00 .00 .00 .00	AL 1992	.00	65.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 1	Completamento aree doganali valico autostradale di Tarvisio					NEL 1992 AL 1992					
L. 831/1986	DISPOSIZIONI PER PENALIZZAZIONE PROGRAMMA INTERVENTI IN INFRASTRUTTURE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	700.00	8422	700.00	50.00 70.00 130.00 .00	AL 1992	.00	365.22	.00	285.15	50.00
Art. 1 Com. 1	Disposizioni per realizzazione programma interventi in infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza					NEL 1992 AL 1992					
L. 879/1986	DISPOSIZIONI PER COMPLETAMENTO RICOSTRUZIONE ZONE FRIULI-VENEZIA GIULIA COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1975 E ZONE REGIONE MARCHE COLPITE DA CALAMITA'	120.00	7302	120.00	.00 .00 .00 .00	AL 1992	.00	99.00	.00	.00	21.00
Art. 11 Com. 1	Programmi di edilizia universitaria di Udine ex art. 11 Legge 828/82					NEL 1992 AL 1992					
Art. 2 Com. 1	Proseguimento e completamento sistemazione idrogeologica bacino interregionale del Tagliamento e bacino dell'alto Piave	280.00	7739	280.00	30.00 20.00 20.00 .00	AL 1992	.00	226.61	.03	35.46	15.64
Art. 24 Com. 1	Contributo alla Regione Marche per ripristino e riparazione opere pubbliche di Ancona	70.00	8799	70.00	.00 .00 .00 .00	AL 1992	.00	70.00	.00	.00	.00
Art. 25 Com. 1	Recupero statuto e ripristino funzionale area archeologica di Ancona, etc.	35.00	8023 8802 8108	29.00 6.00 35.00	.00 .00 .00 .00	NEL 1992 AL 1992 AL 1992	.00	1.28 28.35 34.35	2.15 2.06 2.37	3.43 20.46 24.45	.00
Art. 28 Com. 1	Opere potenziamento porto di Ancona	90.00	7509	90.00	5.00 5.00 .00 .00	NEL 1992 AL 1992	.00	55.20 65.19	.00 4.90	4.48 4.48	20.20 9.91
Art. 29	Contributo alla Regione Marche	20.00	TES	20.00	.00 .00 .00 .00	NEL 1992	.00	.00	.00	.00	.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERDENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1992	1993	1994	1995					
Com. 3	per opere completamento reti acqua e gas, mezzano in zone franose di Ancona	95,00	8800	AL 1992	1993	1994	1995	AL 1992	20,00	0,00	0,00	0,00
Art. 30 Com. 1	Lavori di costruzione tratta Macchio-Coffarito sella SS.77, etc. - VEDI NOTA 1	95,00	TES 7847 AWS 0701 AWS 0702 AWS 0703 TOT	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 31 Com. 1	Ricostruzione e completamento sedi Università di Ancona	35,00	PIC 7309	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 33 Com. 1	Asse attrezzato piano regolatore di Ancona - (ESARITTO)	10,00 *										
Art. 5 Com. 1	Contributo al Centro Oncologico di Aviano	12,00	TES 8796	6,00	1,00	1,00	3,00	0,00	5,00	0,00	0,00	1,00
Art. 8 Com. 1	Completamento ammodernamento strade statali n.52, n.52, n.365, e n. 13 ex art.5 Legge 626/82 - VEDI NOTA 2	120,00	LPP 7276 AWS 0784 TOT	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 9 Com. 1	Contributo alla Regione Friuli Venezia Giulia per realizzazione aree turistico-commerciali	30,00	TES 8798	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	917,00	**	907,00	16,00	26,00	21,00	3,00	76,06	42,56	26,51	9,05
L.886/1986	DISCIPLINA DELLA RICERCA E DELLA COLTIVAZIONE DELLE RISORSE GERMANICHE			841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,92	493,19	121,83	213,50
Art. 2 Com. 1	Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse germaniche (cfr. anche art. 20/1) - VEDI NOTA 1	78,42	IND 4559 IND 7910 TOT	6,54	5,00	15,00	0,00	0,00	4,04	1,68	1,61	0,00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	AMM. CAP.	IMPORTO STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1993	1994	1995	1996					
TOT			78.42	58.42	5.00	15.00	.00	.00	5.82	23.94	7.47	8.12
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	**	78.42	58.42	5.00	15.00	.00	.00	5.82	23.94	7.47	8.12
LEGGI FINANZIARIE 1987												
910/1986	Legge Finanziaria 1987		10175.00	10175.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
rt. 2 zon. 6	Ferrovie dello Stato - Progr. naz. alta velocità - Battipaglia-Nepoli-Roma-Milano - VEDI NOTA 1	TES 7843 FESS 0536										
TOT			10175.00	10175.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7	Collegamento stradale vallico di Ferretti	AWS 0730	201.00	201.00	.00	.00	.00	.00	38.31	52.93	14.62	14.54
rt. 7 zon. 15	Contributo straordinario all'AWS di 6700 miliardi per gli anni 1987-1990 - VEDI NOTA 2	TES 7839 TES 7840 TES 7841 TES 7842	6700.00	1600.00 1952.00 1000.00 600.00	.00 300.00 .00 .00	.00 403.00 .00 .00	.00 845.00 .00 .00	.00 .00 .00 .00	.00 385.00 1997.00 190.00	.00 .00 .00 .00	.00 385.00 356.00 350.00	.00 .00 .00 .00
TOT			6700.00	1600.00 1952.00 1000.00 600.00	.00 300.00 .00 .00	.00 403.00 .00 .00	.00 845.00 .00 .00	.00 .00 .00 .00	.00 385.00 1997.00 190.00	.00 .00 .00 .00	.00 385.00 356.00 350.00	.00 .00 .00 .00
rt. 7 om. 15a	Interventi di completamento - VEDI NOTA 3	AWS 0749	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2102.00	1747.00	355.00	355.00
rt. 7 om. 15d	Ammodernamento autostrada Salerno-Reggio Calabria - VEDI NOTA 4	AWS 0722	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1800.00	898.84	141.55	701.16
rt. 7 om. 15e	Autostrada Livorno-Civitavecchia - VEDI NOTA 5	AWS 0807	.00	.00	.00	.00	.00	.00	90.17	208.14	117.97	90.17
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	**	17076.00	15828.00	300.00	403.00	845.00	.00	684.79	5103.26	1461.51	2843.21

48/1987
ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA POLIENVALE DI INVESTIMENTI (OM)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
			AL 1992	1993	1994					
48/7/81S/87)										
Art. 1 Com. 1	Attuazione di un programma poliennale di investimenti	41000.00	15000.00	3000.00	20000.00	.00	.00	.00	.00	3000.00
		0537				.00	1883.70	.00	4614.40	8701.90
L.65/1987	MISURE URGENTI PER RICOSTRUZIONE E AMBIENTAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E PER UTILIZZAZIONE FINANZIAMENTI A FIANDE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO (CNS. D.L. 2/87)									
Art. 1 Com. 1a - 6	Contributi in conto capitale a comuni per adempimento infrastrutture in occasione incontri di calcio del 1990	70.00	70.00	.00	.00	.00	6.60	.00	1.10	.00
		7541				.00	47.33	3.50	1.10	18.07
Art. 2 Com. 1bis	Limiti d'imp. vent. (la rata 1988: 90 mid.; 1990: 45 mid.; L. 67/88 art. 15/7 1990: 60 mid.; L. 289/89 art. 1 1990: 66 mid) - VEDI NOTA 1	5620.00	1023.00	281.00	1485.00	195.00	280.86	142.05	1.32	138.81
		7544				.00	936.70	424.29	2.88	512.41
Art. 2 Com. 1ter	Contributo statale a province Trento e Bolzano per realizzatore impianti di cui all'art. 1/1 lettera b) e c) - VEDI NOTA 2	309.69	81.69	34.00	34.00	26.00	63.69	4.47	.25	56.57
		7542				.00	71.44	10.56	.31	64.23
Art. 2 Com. 2	Contributo in conto capitale per interventi di cui art. 1/1 lettera c)	15.00	15.00	.00	.00	.00	.00	1.48	.00	9.44
		7543				.00	13.11	4.94	1.89	7.96
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		6014.69	1189.69	315.00	1519.00	221.00	344.55	154.60	1.57	178.24
							1083.75	481.12	8.58	11.71
L.120/1987	MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COMUNI DI SONSE ED ALTRI COMUNI DA DISSESTO TERRITORIO E AMBITATA' ATMOSFERICHE DEL GENNAIO 1987 (CNS.D.L. 8/1987)									
Art. 11 Com. 1	Ripristino opere merittime di competenza dello Stato e opere difesa casertana danneggiate nel gennaio 1987	150.00	150.00	.00	.00	.00	150.00	150.00	.00	.00
		7504				.00	150.00	150.00	.00	.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPOR- TO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1993	1994					
Com. 3 e 6			7703							
Art. 14 Com. 4 e 7	Predisposizione Piano Nazionale Ricerca in materia smaltimento Rifiuti	45.00	2654	45.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 14 Com. 5 e 8	Programma raccolta differenziata Rifiuti	75.00	7704	75.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 5 Com. 5	Bonifica aree tramite Regioni	100.00	7702	100.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 6 Com. 1 e 2	Realizzazione mappa di scarriche	5.00	2653	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	285.00	**	285.00	.00	.00	.00	1.39	12.44	-1.39

L. 449/1987

AGGIORNAMENTO IMMOBILI PER MUSEI,
ARCHIVI E BIBLIOTECHE (C.V.S.
D.L. 371/87)

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPOR- TO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1993	1994					
Art. 1 Com. 1	Programma interventi urgenti - VEDI NOTA 1	1265.01	8206	70.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			7903	129.79	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			7604	1.71	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			7901	447.95	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			8026	514.69	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			8112	71.26	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			8206	29.61	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			8252	1265.01	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1265.01	**	1265.01	.00	.00	.00	115.72	73.23	-115.72

L. 470/1987

INTERVENTI URGENTI PER I COMUNI
DELLA VALLETTA, ETC. A SEGUITO
CAMPANIA' LUG. 10-AGOSTO 1987
(C.S. D.L. 384/1987)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNO STANZIARIO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
			AL 1992	AL 1992								
Art. 1 Com. 1	Adeguamento servizi Guardia Finanza e sistema informativo Ministero Finanze	860.00	AL 1992	AL 1992	AL 1992	0.00	106.29	62.05	0.00	4.52	39.72	-41.29
		31.36	130.00	175.00	0.00	0.00	378.66	198.89	0.00	12.66	167.11	11.34
L. 67/1988	LEGGI FINANZIARIA 1988											
Art. 13 Com. 15	NUOVI approcci per razionalizzazione trasporti Stretto di Messina - VEDI NOTA 1	250.00	AL 1992	AL 1992	AL 1992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			227.00	0.00	0.00	0.00	213.91	0.00	0.00	0.00	213.91	13.00
			23.00	0.00	0.00	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00	22.41	-23.00
			250.00	0.00	0.00	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00	22.41	-23.00
Art. 13 Com. 20	Impianti fissi Piano Trasporti - VEDI NOTA 2	25.00	AL 1992	AL 1992	AL 1992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 15 Com. 13	Installazione Mezzogiorno centri sviluppo imprenditorialita'	100.00	AL 1992	AL 1992	AL 1992	0.00	0.00	4.68	0.00	0.00	4.68	0.00
			100.00	0.00	0.00	0.00	99.96	13.92	0.00	0.00	86.06	0.00
Art. 15 Com. 16	Limiti d'impegno decennali per lo sviluppo del settore zootecnico ai sensi L. 752/86 (la rata: 1988 30 mld, 1989 20 mld) - VEDI NOTA 3	435.10	AL 1992	AL 1992	AL 1992	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00	12.53	0.00
			435.10	50.00	170.00	0.00	50.14	0.00	114.89	0.00	50.14	-07
Art. 15 Com. 1a	Aumento capitale sociale GEPI con concursi EFIM, ENI ed IRI - VEDI NOTA 4	415.00	AL 1992	AL 1992	AL 1992	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			415.00	0.00	0.00	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 15 Com. 22	Fondo dotazione Mezzogiorno Generale art. 25 L. 949/82 - VEDI NOTA 5	529.00	AL 1992	AL 1992	AL 1992	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
			529.00	0.00	0.00	0.00	529.00	300.00	0.00	0.00	29.00	0.00
Art. 17 Com. 14	Completamento opere aduzione linseo Ritarocoli	40.00	AL 1992	AL 1992	AL 1992	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 17 Com. 20	Salvaguardia litorale area metrop. Cagliari da realizzarsi con interventi straordin. Min. Ambiente d'intesa con Reg. Sardegna	120.00	AL 1992	AL 1992	AL 1992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			120.00	5.00	15.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	89.98	0.00
			120.00	5.00	10.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	89.98	0.00
Art. 17 Com. 39	Esecuzione acquedotti di carattere interregionale	270.00	AL 1992	AL 1992	AL 1992	0.00	0.00	19.46	0.00	0.00	19.46	20.00
			270.00	20.00	30.00	0.00	740.50	19.51	0.00	0.00	120.99	48.50
Art. 17 Com. 40	Finanziamento progetti urgenti per difesa idrogeologica e assetto bacino Flumendosa	120.00	AL 1992	AL 1992	AL 1992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			120.00	5.00	15.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO	
			ANNO CAPITOLO	AL 1992	1993	1994					1995
			AL 1992	1993	1994	1995	1996	OLTRÈ			
Art. 17 Com. 43	Contributo straordinario Università calabrese	100.00	100.00	.00	.00	.00	.00	NEL 1992 AL 1992	5.00 100.00	.00 .00	-5.00 .00
Art. 24 Com. 23	Emergenze socio-sanitarie e ilcofortieri forze armate	180.00	180.00	.00	.00	.00	.00	NEL 1992 AL 1992	22.75 152.00	.00 .04	-22.75 27.56
Art. 24 Com. 23a	Acquisto elicotteri ed equipaggiamento reparti operativi capitanerie di porto	30.00	30.00	.00	.00	.00	.00	NEL 1992 AL 1992	3.00 17.21	.00 .00	-3.00 12.79
Art. 25 Com. 2	Iniziativa economica province Trieste e Gorizia di cui art. 2 L. 198/76 - (ESURITO)	45.00 *									
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		2669.10	2204.10	80.00	100.00	230.00	.00	NEL 1992 AL 1992	154.94 2038.90	162.89 115.63	-7.95 893.24
L. 160/1988	NOME IN MATERIA PREVIDENZIALE, DI OCCUPAZIONE GIOVANILE E DI MERCATI DI LAVORO, NOMINE PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	833.00	833.00	.00	.00	.00	.00	NEL 1992 AL 1992	120.00 823.03	3.97 3.97	.00 .00
Art. 6 Com. 1 e 10	Nome in materia previdenziale e di occupazione giovanile e di mercati di lavoro - VEDI NOTA 1	833.00	833.00	.00	.00	.00	.00	NEL 1992 AL 1992	120.00 823.03	3.97 3.97	.00 .00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		833.00	833.00	.00	.00	.00	.00	NEL 1992 AL 1992	120.00 823.03	3.97 3.97	.00 .00
L. 346/1988	MODIFICHE ALLA L. 46/82 E PRELIEVI IN MATERIA DI INTERNAZIONALI E CONTRIBUTI DI RUBRICA APPLICATA (LIMITI DI IMPEGNO DECENNALE - I RATE: 125 MLD. PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 1989 AL 1991) - SONO CONSIDERATI GLI AMMONTARI COMPLESSIVI	3750.00	1250.00	375.00	375.00	375.00	375.00	NEL 1992 AL 1992	375.00 1250.00	80.80 192.44	.00 .00
Art. 1 Com. 3	Limiti di impegno decennale la rata 125 mila per ogni anno dal 1989 al 1991	3750.00	1250.00	375.00	375.00	375.00	375.00	NEL 1992 AL 1992	375.00 1250.00	80.80 192.44	.00 .00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPOR- TO STANZIATO	AVV. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOME	PREVENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1992	1993	1994	1995	1996							
0/90															
TOT		697.00	697.00	.00	.00	.00	.00	.00	737.04	265.92	.00	.00	17.12	13.96	
Art. 5	L'Ente FF.SS. e' autorizzato nel	430.00	430.00	.00	.00	.00	.00	.00	6.19	79.51	.00	.00	23.22	-6.19	
Com. 2	biennio 1989-90 a contrarre mutui fino concors. di 430 mil. con amort. a carico Stato								680.13	626.93	.00	.00	53.20	16.87	
									42.50	46.90	.00	.00	-6.40	-42.50	
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	1127.00	1127.00	.00	.00	.00	.00	.00	1110.13	1056.93	.00	.00	29.72	-48.69	
													53.20	16.87	
L. 234/1989	DISPOSIZIONI L'INDUSTRIA APPRUOIALE														
Art. 0	Contributo alle imprese	35.00	35.00	3.50	3.50	3.50	3.50	14.00	.00	.00	.00	.00	.00	7.00	
Com. 0	navale meccanica trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dal settore - VEDI NOTA 1								.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Art. 10-12	Contributo in unica soluzione per	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.00	
Com. 2 e 3	riduzione oneri finanziari (cfr. anche art. 12/3)								.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Art. 16	Contributo Istituto Navale "Vespa	20.20	20.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Com. 1	Navale"								20.20	17.20	.00	.00	3.00	.00	
Art. 17	Finanziamento programmi triennali	61.20	61.20	.00	.00	.00	.00	.00	20.00	21.08	.00	.00	-1.08	-20.00	
Com. 9	"Centro per gli Studi di Tecnica								61.20	61.08	.00	.00	.12	.00	
	Navale"														
Art. 18	Contributi per costruzione	12.00	12.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Com. 1 e 3	prototipi								.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Art. 2	Contributi per nuove costruzioni	2209.60	497.60	110.00	110.00	468.00	884.00	.00	110.78	193.54	.00	.00	47.76	83.72	
Com. 1 e 10	- VEDI NOTA 2								327.90	312.11	.06	.00	15.79	694.65	
Art. 27	Contributi acquisti navi bandiera	224.00	224.00	28.00	28.00	28.00	40.00	.00	27.41	43.95	.59	.00	-16.54	.00	
Com. 1 e 3	estera (limiti impegno 8 mld. dal 1989 e 20 mld. dal 1990 - durata massima 8 anni) - VEDI NOTA 3								96.21	82.75	1.79	.00	15.46	.00	
Art. 37	Limiti di impegno la rata (65	780.00	196.00	65.00	65.00	65.00	66.00	325.00	.00	65.00	.00	.00	65.00	.00	
Com. 3 - 4b	mid.1990) durata 12 anni								130.00	.00	.00	.00	130.00	65.00	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1992	1993	1994	1995						
Art. 4 Com. 9	Contributo per verifiche conformita' regole convenzioni internazionali	24,00	7560	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 6 Com. 9	Contributi a imprese costruzioni navali per razionalizzazioni produttive - VEDI NOTA 4	147,00	7554	57,00	10,00	10,00	10,00	50,00	0,00	15,94	0,00	16,94	10,00
Art. 7 Com. 5	Contributi per demolizioni - VEDI NOTA 5	25,00	7555	16,00	1,00	1,00	1,00	5,00	0,00	1,89	0,00	1,57	0,00
Art. 9 - 12 Com. 4	Contrib. divvetti riduz. oneri finanziari (9 mil. per ogni anno dal '88 al '91 e 55 mil dal '90) durata 8 anni e 6 mesi - VEDI NOTA 6	1283,50	7557	285,50	151,00	151,00	151,00	394,00	0,00	116,83	0,00	59,84	5,11
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		4824,50	**	1278,50	368,50	368,50	368,50	758,50	0,00	340,34	0,00	40,23	86,49
L.246/1989	INTERVENTI URGENTI PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DI REGIONE CALABRIA (C.V.S. D.L. 166/89)	600,00	7652	320,00	50,00	100,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 1 Com. 2	Costituzione fondo problemi aree urbane (di cui 320 mil. stornati dalla 64/88)	600,00		320,00	50,00	100,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 3 Com. 1	Contributo speciale alla Regione Calabria ai sensi art.12 legge 281/70 - (ESARTITO)	563,00 *							320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		1163,00	**	600,00	50,00	100,00	130,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.274/1989	CONTRIBUTO ALL'INFN PER IL QUINQUENNIO 1989-1993	1800,00	7908	1800,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Art. 1 Com. 1	Contributo all'INFN per il quinquennio 1989-1993	1800,00		1800,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
L.283/1989	PROMEDIMENTI URGENTI PER LA LOTTA ALL'EUINFESTAZIONE DELLE ACQUE COSTIERE DEL MAR ADRIATICO									1380,00	0,00	0,00	0,00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRINSECI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PRESENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1992	AL 1992							
	E PER L'ELIMINAZIONE DEGLI EFFETTI (C.V.S.D.L. 22/78)											
Art. 1bis Com. 1	Contributi alle Regioni per la raccolta e smaltimento materiale organico e alghe	17,00	709	17,00	0,00	0,00	16,90	16,90	0,10	0,00	0,00	0,00
Art. 2 Com. 2	Contributi alle Regioni per adeguamento impianti di depurazione costiera	16,50	710	16,50	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 2bis Com. 4	Rilascio carico di nutrienti versati in mare - VEDI NOTA 1	1296,35	708	1096,35	50,00	100,00	860,35	281,20	4,00	0,00	281,20	78,00
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.		1329,85	**	1129,85	50,00	100,00	881,75	466,95	4,10	0,00	281,20	442,00
L. 306/1989												
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE												
Art. 10 Com. 2	Somma per il finanziamento programmi di investimento parchi nazionali	10,00	740B	10,00	0,00	0,00	10,00	2,37	0,00	0,00	2,37	0,00
Art. 11 Com. 4	Somma per elaborazione e attuazione piani nazionali di ricerca in materia ambientale - VEDI NOTA 1	5,00	771A 8680	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT		5,00	TOT	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Art. 12 Com. 1	Somma per programmi di informazione e divulgazione ambientale - VEDI NOTA 2	27,80	800I	27,80	0,00	0,00	7,32	2,90	0,00	0,00	2,90	7,00
Art. 13 Com. 1	Spese per la progettazione, etc. - VEDI NOTA 3	140,00	795I	100,00	40,00	0,00	79,87	3,67	1,13	0,00	3,67	20,00
Art. 14 Com. 1	Spese per l'avvio dei rilevamenti, etc.	100,00	773I	80,00	10,00	10,00	80,00	1,07	0,00	0,00	1,07	10,00
Art. 15 Com. 2	Iniziativa per la tutela mediterranea - VEDI NOTA 4 - (ESABRITO)	0,00 *										
Art. 7 Com. 3	Somma per interventi urgenti per il risanamento atmosferico e acustico nelle aree urbane - VEDI	370,50	771I 806	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		370,50	806	217,50	20,00	33,00	50,00	98,75	0,00	0,00	98,75	69,00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1992	AL 1992					
	NOTA 5			AL 1992	AL 1992					
8602				217.50	33.00	50.00	120.50	98.75	21.75	97.00
TOT				217.50	33.00	50.00	120.50	98.75	21.75	97.00
Art. 8 Com. 2	Somma per interventi urgenti ad anticorrosione piani di risanamento bacini Arno, Tevere, Liri-Garigliano e Volturno - VEDI NOTA 6	537.25	7712	320.25	61.00	80.00	133.91	114.09	19.82	186.34
Art. 9 Com. 4	Somma per progetti nuova occupaz. per tutela amb. le nel merid. (art. 1 T.U. appr. con DPR 6/9/78) (ai cd. 313, 546 resid. '90)	408.50	7104	255.50	33.00	50.00	177.48	11.57	165.91	78.02
Art. A Com. 0	Spese per l'elaborazione di piani e programmi di cui agli articoli 7, 8, 9, 11 e 12 - VEDI NOTA 7	48.00	7001	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	35.50
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1647.05		1064.05	145.00	180.00	821.58	234.42	387.15	442.34
L. 408/1989	CONFERIMENTI AGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PP.SS.									
Art. 2 Com. 1	Conferimento agli Enti di gestione delle partecipazioni statali: IRI-ENI-ENI e ENO	100.00	7585	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
L. 424/1989	MISURE DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICA NELLE AREE INTERESSATE DAI FENOMENI DI EUROFIZZAZIONE VERIFICATISI NEL 1989 NEL PAESE ARIUNTEO									
Art. 1 Com. 3 e 12	Somme da assegnare alle Regioni per contributi ai Comuni, Province, etc.	30.00	7549	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
Art. 1 Com. 8 e 12	Somme da assegnare alle Regioni per contributi conto/interessi su mutui - VEDI NOTA 1	334.00	7548	284.00	20.00	0.00	284.00	244.00	40.00	40.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	364.00		314.00	20.00	0.00	314.00	274.00	40.00	40.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO		AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PEREZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZI.
				1992	1996	1993	1996						
L.39/1990	MISURE URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE (C.S. D.L. 415/89)	250.00	7566	250.00	.00	.00	.00	.00	50.00	200.00	.00	-50.00	-200.00
Art. 27 Com. 2	Conferimenti agli enti a partecipazione statale e enti di gestione e BMO - VEDI NOTA 1	76.50	8278	38.25	.00	.00	.00	.00	22.50	.00	.00	.00	15.75
Art. 30bis Com. 0	Misure urgenti per prevenzione incendi	76.50	8279	30.60	.00	.00	.00	.00	18.00	.00	.00	.00	12.60
			8280	7.65	.00	.00	.00	.00	4.50	.00	.00	.00	3.15
			TOT	76.50	.00	.00	.00	.00	45.00	22.50	.00	.00	31.50
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	326.50	**	326.50	.00	.00	.00	.00	95.00	72.50	.00	-50.00	-169.50
L.57/1990	ISTITUZIONE AUTORITA' ARLIATICO	121.00	7370	121.00	.00	15.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 2a	Istituzione Autorita' Arliatico per: adozione piano di risanamento - VEDI NOTA 1	102.00	7802	102.00	.00	.00	.00	.00	14.74	24.04	.00	.00	-9.30
Art. 1 Com. 2b	Istituzione autorita' Arliatico per: condizionamento interventi emergenze - VEDI NOTA 2	13.00	8053	.00	.00	.00	.00	.00	106.86	96.53	.00	.00	10.33
			TOT	102.00	.00	.00	.00	.00	14.00	14.00	.00	.00	5.00
Art. 1 Com. 2c	Istituzione Autorita' Arliatico per: Provvedimenti per risanamento Mare Arliatico - VEDI NOTA 3	0.00	7717	.00	.00	.00	.00	.00	28.74	38.04	.00	.00	-9.30
Art. 1 Com. 2d	Istituzione autorita' Arliatico per: Ricerca e sperimentazione per salvaguardie Mare Arliatico - VEDI NOTA 4	13.00	7403	13.00	.00	.00	.00	.00	120.86	110.53	.00	.00	10.33
			TOT	13.00	.00	.00	.00	.00	3.00	3.00	.00	.00	1.70

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			PERIODO DI TRE RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1992	1993	1994						
Art. 1 Com. 2e	Istituzione Autorità Adriatico: spese per elaborazione del piano per il risanamento del mare Adriatico - VEDI NOTA 5	3.00	7801	3.00	.00	.00	AL 1992	4.00	3.00	.00	3.00	1.00
Art. 1 Com. 2f	Istituzione Autorità Adriatico: spese per intervento pilota - VEDI NOTA 6	3.00	7836	3.00	.00	.00	AL 1992	15.00	.00	.00	.00	18.00
	*** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	242.00	**	182.00	45.00	15.00	AL 1992	.00	34.74	.80	4.60	24.46
							AL 1992	.00	136.86	1.00	25.03	44.14
L.84/1990	PIANO ORGANICO DI INTERPRETAZIONE, CATALOGAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE CARTE DI RISORSO DEI BENI CULTURALI	130.00	8800 7594	130.00	.00	.00	AL 1992	.00	7.78	.00	7.78	.00
Art. 1 Com. 1	Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione delle carte di rischio dei beni culturali)	130.00		130.00	.00	.00	AL 1992	.00	130.00	.00	122.22	.00
L.87/1990	INTERVENTI URGENTI PER LA ZOOTECNIA	400.00	7969	400.00	.00	.00	AL 1992	.00	395.88	206.23	189.65	-399.60
Art. 1 Com. 1	Ist.fondo ristr. risan. sett.zootecn. (mld.140 art.3/1 L.752/86, mld.140 art.4/1 L.752/86, mld.60 residui cap.7542) - VEDI NOTA 1	400.00		400.00	.00	.00	AL 1992	.00	396.28	206.23	190.05	.00
	*** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	400.00	**	400.00	.00	.00	AL 1992	.00	395.88	206.23	189.65	-399.60
							AL 1992	.00	396.28	206.23	190.05	.00
L.100/1990	NOME SULLA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' E IMPRESE MISTE ALL'ESTERO	250.00	COMI 7561	180.00	20.00	30.00	AL 1992	.00	100.00	150.00	.00	-70.00
Art. 1 Com. 1 e 5	Norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese miste all'estero	250.00		180.00	20.00	30.00	AL 1992	.00	150.00	150.00	.00	-30.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMEDIMMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIARIO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1984 1985 1986	PERIODO C.O.N.E. RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PORENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO	
L.102/1990	DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLA VALLETTINA	2375.00	81L 7033 LUPP 7752	2375.00	603.00 50.00 300.00 922.00	NEI 1992 AL 1992 NEI 1992 AL 1992	53.50 53.50 53.50 53.50	199.20 749.50 53.50 53.50	496.71 496.71 53.50 53.50	0.00 0.00 0.00 0.00	267.42 267.42 0.00 0.00	-123.79
Art. 1 Com. 1 e 2	Istituzione Fondo per rinascita dei comuni della provincia di Sondrio etc. - VEDI NOTA 1											
Art. 13 Com. 1	Contributo straordinario agli Enti locali in regione di 20 miliardi, portato a scoppio finanziamento di cui art.1	20.00	INT 1590 INT 1592	16.00 4.00 20.00	0.00 0.00 0.00	NEI 1992 AL 1992 NEI 1992 AL 1992	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 16.00 0.00 4.00	0.00 16.00 0.00 4.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
Art. 16 Com. 1	Completamento opere finanziate ai sensi D.L. 39/87 c.v. L.470/87 e interventi a carattere socio-economico	100.00	TES 7796	100.00	60.00 20.00 20.00	NEI 1992 AL 1992	0.00 0.00	20.00 20.00	20.00 40.00	0.00 0.00	0.00 20.00	0.00
Art. 9 Com. 4	Contributo alla Regione Lombardia per azioni di rilevamento e monitoraggio	5.00	TES 7791	5.00	3.00 1.00 1.00	NEI 1992 AL 1992	0.00 0.00	1.00 3.00	0.00 2.00	0.00 0.00	1.00 1.00	0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	2500.00	**	2500.00	866.00 71.00 321.00 922.00	NEI 1992 AL 1992	0.00 0.00	273.79 866.00	570.21 612.21	0.00 0.00	236.42 273.79	-123.79
L.124/1990	INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI RIFORMA DEL PROCESSO PENALE (C.V.S. D.L.64/90)	95.00	GIUS 7001	95.00	60.00 7.00 10.00 10.00	NEI 1992 AL 1992	0.00 0.00	7.00 15.80	4.70 3.60	0.00 0.00	2.30 7.20	-7.00
Art. 2 Com. 1	Ristrutturazione edifici statali sede di uffici giudiziari - VEDI NOTA 1											
Art. 3 Com. 2a	Acquisto beni mobili ed attrezzature - VEDI NOTA 2	45.00	GIUS 7003	45.00	45.00 0.00 0.00	NEI 1992 AL 1992	0.00 0.00	0.00 14.48	0.00 3.07	0.00 0.00	0.00 11.41	8.00
Art. 3 Com. 2b	Acquisto beni mobili e attrezzature - VEDI NOTA 3	68.30	GIUS 7005	68.30	68.30 0.00 0.00	NEI 1992 AL 1992	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	6.00
Art. 4 Com. 1	Acquisizione di beni, macchine e attrezzature destinati all'arricchimento di nuovi uffici e ad innovazioni tecnico-scient. -	121.14	GIUS 7010	121.14	118.14 3.00 0.00	NEI 1992 AL 1992	0.00 0.00	0.00 36.86	0.00 12.11	0.00 0.00	0.00 26.74	23.82

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMISSIONI	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PEREZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATI
				1993	1994					
	VEDI NOTA 4									
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	329,44	**	299,44	10,00	10,00	7,00	4,70	2,30	30,82
							69,73	23,78	16,95	229,71
L.126/1990	FINANZIAMENTO COSTRUZIONE EDIFICIO PER ESIGENZE ARITATIVE STUDENTI UNIVERSITARI (CONTRIBUTO REGIONE LAZIO)	60,00	TES 7871	60,00	0,00	0,00	20,00	40,00	0,00	0,00
Art. 1 Com. 1	Finanziamento costruzione edificio per esigenze abitative studenti universitari (contributo Regione Lazio)						60,00	40,00	0,00	0,00
L.135/1990	PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO L'AIDS	2100,00	SAN 8054	685,00	1405,00	0,00	695,00	69,53	0,00	625,47
Art. 1 Com. 5	AutORIZZ. spesa 2100 mlid. per costruz. e ristruttur. reparti malattie infett. Amm. carico Stato: 250 mlid./anno dal 1990						695,00	69,53	0,00	625,47
L.209/1990	NUOVE NORME PER LA RISTRUTTURAZIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE BIETICOLO SACRARIFERO	20,00	MFF 7579	20,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Art. 1 Com. 4 e 6	Integrazione fondi di cui art. 3/2 D.L. 377/83 c.v. L. 546/83 per erogazione contributi da parte della RIBS in c. capitale						20,00	20,00	0,00	0,00
L.218/1990	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE E INTEGRAZIONE PARLAMENTARE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PRIVATO (Cfr. ANGE D. LEG. 358/90)	1800,00	TES 8017	749,00	300,00	451,00	452,00	749,00	0,00	0,00
Art. 4 Com. 1	Ricapitalizzazione Istituti Credito diritto pubblico - Banco Napoli; 850 mlid.; Banco Sicilia; 600 mlid.; B.N.L.: 350 mlid.						452,00	749,00	0,00	0,00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1993	1994					
L.230/1990	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE RADIOFONICHE PRIVATE CHE ABBIANO SVOLTO ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE DI CUI ART. 29 L. 416/81	20.00	7408	20.00	.00	.00	6.15	6.70	.00	.00
Art. 1 e 2 Com. 1	Contributi alle imprese radiofoniche private di cui alla presente Legge						20.00	20.00	.00	.55
L.240/1990	INTERVENTI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL TRASPORTO MERCI IN FAVORE DELLE INTERMEDIALITA' - FINANZIAMENTI DISPONIBILI OPO II LEGE	156.00	7509	106.00	20.00	.00	10.86	12.88	.00	41.04
Art. 17 Com. -	Finanziamenti disponibili in capo II legge						36.98	12.88	.00	2.02
Art. 6 Com. 4	Limiti impegno quindic. con la sequente modiaz.; 1989: 5 mld.; 1990: 25 mld.; 1991: 10 mld.; 1992: 15 mld.; 1993: 15 mld. - VEDI NOTA 1	1035.00	7508	130.00	70.00	640.00	24.10	24.10	.00	46.02
** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.		1190.00	**	225.00	85.00	90.00	70.00	36.98	.00	30.90
							122.08	36.98	.00	76.92
L.245/1990	PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E QUADRIBENNALE 1986-1990	910.00		580.00	207.00	206.00	.00	.00	.00	.00
Art. 17 Com. 1	Attuazione dei piani di sviluppo dell'universita' - VEDI NOTA 1			330.00	.00	.00	131.00	70.20	.00	.00
				330.00	.00	.00	330.00	244.06	.00	86.94
TOT		910.00		330.00	167.00	207.00	150.00	70.20	.00	79.80
** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.		910.00	**	330.00	167.00	207.00	150.00	70.20	.00	79.80
							330.00	244.06	.00	86.94

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRCHI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA						STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIO
			AMM. CAPITOLO	AL 1992	AL 1993	AL 1994	AL 1995	AL 1996					
L. 306/1990	PARTECIPAZIONE ALLA SETTIMA RILIBERAZIONE RISORSE BID												
Art. 1 Com. 1	Partecipazione alla VII r-icostituzione risorse BID	19,05	19,05	14,29	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77	4,77	0,00	0,00
		8325								14,29	14,29	0,00	0,00
●													
L. 366/1990	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DEL LABORATORIO DI FISICA NUCLEARE DEL GRAN SASSO												
Art. 5 Com. 1	- VEDI NOTA 1	101,00	101,00	56,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7845								0,00	0,00	0,00	0,00
		0912								42,00	42,00	0,00	42,00
		TOT	101,00	56,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
L. 380/1990	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA IROQUOIS												
Art. 6 Com. 1	Finanziamento nel quadro del piano generale dei trasporti	110,00	110,00	90,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	58,00	0,00	50,00
		7211								70,00	58,00	0,00	20,00
L. 386/1990	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI - PROGRAMMA BIENNALE DI RILASCIO E DI SVILUPPO DELL'ENTE (APPROVATO CON DEL 48/1/90)												
Art. 8 Com. 2 - 3	Contributi per capitale e interessi per investimenti in collegamenti ferroviari	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		7310								0,00	0,00	0,00	75,00
Art. 9 Com. 1 - 3	Fondo programmazione triennale attuativo del piano generale dei trasporti	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	44,20	0,00	1,20
		7212								50,00	44,20	0,00	45,00
**	TOTALE LEGGE E SUCCL-RIFINANZ.	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	44,20	0,00	26,20
										50,00	44,20	0,00	5,80
												0,00	120,00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1993	1994					
L. 386/1990	INTERVENTI PER ROMA. CAPITALE DELLA REPUBBLICA									
Art. 10 Com. 1	Ist. fondo attuaz. progr. art. 2 e art. 5 (dati 300 mld. nel '91 e' stato trasferito un miliardo a capitoli di parte cor.) - VEDI NOTA 1	820.00		339.00	1.00	190.00	290.00			
							56.00		56.00	-6.80
							56.00		56.00	282.20
Art. 9 Com. 1	Contributo straordinario al Comune di Roma	100.00		100.00						
Art. 9 Com. 10	Restauro "ambotti" demaniali denominati "Casati Strozzi"	3.00		3.00						
Art. 9 Com. 2	Contributo straordinario al Comune di Roma per lotta all'inquinamento	10.00		10.00						
Art. 9 Com. 3	Riallocazione caserme	70.00		70.00						
Art. 9 Com. 6	Interventi per beni culturali (i fondi stanziati sono pari a 115 mld. di cui 60 nel 1990 e 55 nel 1991)	115.00		76.50						
							46.44		46.20	27.06
							12.00		12.00	12.00
							26.50		26.50	6.60
							26.50		26.50	18.52
							115.00		115.00	6.60
							637.00		637.00	76.72
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	1118.00		637.00	1.00	190.00	290.00		49.40	-6.80
							247.85		247.85	135.00
L. 401/1990	RIFORMA DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA E INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA ITALIANA ALL'ESTERO									
Art. 21 Com. 1	Spese per sedi di istituti e scuole italiane all'estero - VEDI NOTA 1	6.06		2.26	1.60	1.10	1.10			
							60		60	1.06
							60		60	1.06
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	6.06		2.26	1.60	1.10	1.10		60	1.06

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1993 1994 1995	1996	PERIODO DI TRE RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	2511.00	**	2511.00	764.00	10.00	340.00	350.00	1047.00	.00	260.31	7.19	69.50
									419.81	116.80	7.19	337.00
L.19/1991	NOME PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DELLE AREE LIMITROFE	12.00	RIC 1523	12.00	7.00	3.00	2.00	.00	2.00	.00	2.00	1.00
Art. 10 Com. 1 e 5	Contributo alle Universita' di Trieste ed Udine (ind. 8) e al Collegio del Fondo Unito dell'Adriatico (ind. 4)								6.00	4.00	.00	1.00
Art. 10 Com. 2	Contributo universita' Udine per finalita' art.26 L.946/77 - spese a carico L.283/63 (effettuare storno da tale legge)	3.00	RIC 7316	3.00	3.00	.00	.00	.00	3.00	3.00	.00	.00
Art. 10 Com. 4	Contributo Universita' di Venezia	5.00	RIC 1524	5.00	3.00	1.00	.00	.00	1.00	.00	1.00	.00
Art. 10 Com. 6	Contributo per parco archeologico di Aquileia	1.00	BBC 8027	1.00	.00	.00	.00	.00	.57	.00	.57	.00
Art. 11 Com. 1	Contributo per l'organizzazione dell'"Iniziativa Pentagonale"	3.00	EST 2571	3.00	3.00	.00	.00	.00	2.44	1.03	1.41	.08
Art. 14 Com. 1	Contributo speciale Regione Friuli-Venezia Giulia per tutela minoranza slovena	24.00	TES 5955	24.00	16.00	8.00	.00	.00	8.00	8.00	.00	.00
Art. 14 Com. 2	Autonizzazione spese per tutela popolazione italiana in Jugoslavia	12.00	EST 2572	12.00	8.00	4.00	.00	.00	3.97	3.55	.42	4.00
Art. 2 Com. 2	Contributo straordinario per sottoscrizione quote capitale societa' finanziaria SIMEST	10.00	COM 7552	10.00	10.00	.00	.00	.00	7.00	.00	7.00	.00
Art. 2 Com. 5	Contributo speciali ICE per partecipazione Centro Servizi informazione e consulenza	9.00	COM 1616	9.00	5.00	2.00	.00	.00	2.00	3.00	.00	.00
Art. 2 - 8	Contributo speciale alla Regione	60.00	TES	60.00	22.00	10.00	8.00	10.00	.00	.00	.00	10.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1992	1993	1994	1995					
Com. 10a-2	Veneto (Sono compresi gli art.: 2/10a 52 mid., 8/2 8 mid.)		8776									10,00
Art. 5 Com. 2	Contributo speciale al Provveditorato al Porto di Venezia per trasferimento punto franco di Venezia	5,00	8082	5,00								1,00
Art. 7 Com. 1	Conferimento al fondo di rotazione per iniziative economiche provinciali di Trieste e Gorizia di cui art.2 L.198/76	90,00	8166	13,00	8,00	10,00	10,00	49,00				0,00
Art. 9 Com. 6	Autorizzazione spesa 60 miliardi nel periodo 1991-1995 per contributi alle imprese per acquisti macchinari, etc.	60,00	7557	20,00	10,00	15,00	15,00					10,00
Art. vari Com. vari	Contr. Frulli-V. Giulia spec. Reg. Friuli-V. Giulia (Sono compresi gli art.: 2/10 20mid., 7/2 10mid., 8/1 120 mid., 12 94 mid., 13 6 mid) - VEDI NOTA 1	418,00	8775	95,00	61,00	64,00	41,00	157,00				47,00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	712,00	**	211,00	107,00	104,00	74,00	216,00				59,57
L.74/1991	CONCORSO DELLO STATO AGLI ONERI SOSTENUTI DAGLI ENTI LOCALI PER L'ACQUISIZIONE DI MUTUI PER LA COSTRUZIONE DI SISTEMI FERROVIARI PASSANTI (MUTUI QUIDICENNALI FINO ALLA CONCORRENZA DI 300 MIL. ANNUI PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1991, 1992, E 1993)	0,00										6,43
Art. 1 Com. 1	Autorizz. Comuni per costruz. sistemi ferrov. passanti ad assumere mutui quindic. fino concor. 300 mid./an.(mid.500 91-93)											27,08
Art. 4 Com. 4	Onere a carico del Bilancio dello Stato in relazione art.1/1 per il triennio 1991-1993	216,00	**									61,83
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	216,00	**									61,83

: AL 1992

:

: NEL 1992

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRORNI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZIO	
				AL 1992	1993	1996							
L. 99/1991	INTERVENTI URGENTI PER OPERE CONNESSE ALLA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE "COLOMBO '92"			AL 1992	1993	1996	AL 1992						
Art. 1 Com. 1	Autoriz. limiti impegno quindic. 50 mld. dal 1991 e 23 mld. dal 1992 (sono considerati gli ammantari complessivi)	1095.00	PC09 7655	123.00	73.00	826.00	NEL 1992 AL 1992	.00	72.76 72.76	78.06 78.06	.00 .00	-5.30 44.70	24 24
..103/1991	COMPLETAMENTO LAVORI DUOMO DI ORVIEITO												
Art. 1 Com. 1	Completamento lavori Duomo di Orvieto	9.00	880C 8119	6.00	3.00	.00	NEL 1992 AL 1992	.00	.00 3.00	1.58 1.58	.00 .00	-1.58 1.42	3.00 3.00
..105/1991	PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA, COUPTIE DAL TERREPIENO DEL BIEBERE 1990 E ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE COUPTIE DA AVIGOSTIA, AINOSFERICHE NELL'AUTUNNO 1990 (CNS.D.L. 142/91)												
Art. 5 Com. 5	Integrazione Fondo solidarietà nazionale per interventi a favore Aziende agricole - (ESARITTO)	120.00 *											
Art. 5 Com. 9	Prevenzione zone protette ai sensi Legge 67/85	30.00	AMB 7302	20.00	5.00	.00	NEL 1992 AL 1992	.00	.00	.00	.00	.00	10.00 20.00
Art. 6 Com. 3	Integrazione FIC per prevenzione incendi in Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia	30.00	MAF 8281	20.00	10.00	.00	NEL 1992 AL 1992	.00	20.00	.00	.00	20.00	-10.00 .00
Art. 8 Com. 6	Interventi urgenti per riqualificazione aree stabili industriali di Massa Carrara e Manfredonia	35.00	AMB 7718	35.00	.00	.00	NEL 1992 AL 1992	.00	18.00	.00	.00	18.00	.00 17.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	215.00	**	95.00	15.00	5.00	NEL 1992 AL 1992	.00	20.00 38.00	.00 .00	.00 .00	20.00 38.00	165.00 202.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1993	1994	1995	1996					
L. 205/1991	INTERVENTI URGENTI PER LA SEDE ISTITUTO TECNICO CANTANO SALVEMINI DI CASALECCHIO (CS. D.L. 155/91)											
Art. 1 Com. 1	Contributi alla provincia di Bologna	11.00	ISTR 8846	11.00	.00	.00	.00	.00	11.00	.00	.00	.00
L. 208/1991	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI ITINERARI CICLABILI E PEDONALI NELLE AREE URBANE											
Art. 1 Com. 1 - 2	Costituzione presso Ministero tesoro Fondo per gli investimenti diretti alla realizzaz. di itinerari ciclabili e pedonali	50.00	TES 7878	20.00	10.00	20.00	.00	.00	20.00	.00	.00	.00
L. 233/1991	FINANZIAMENTO PER IL RESTAURO E RECUPERO DI VILLE VENETE											
Art. 1 e 4 Com. 0	Contributo alla Regione Veneta da devolvere all'Istituto regionale per le Ville Venete	45.00	BBCC 8121	30.00	15.00	.00	.00	.00	15.00	15.00	.00	.00
L. 243/1991	UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE											
Art. 5 Com. 2	Assegnazione di fondi alla libera universita' di Urbino per interventi in opere di edilizia	20.00	RIC 7315	10.00	10.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	10.00
L. 368/1991	INOME PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE											
Art. 9 Com. 4	Inome per la ristrutturazione del Ministero delle Finanze - VEDI NOTA 1	280.00	FIN 7653	.00	.00	50.00	180.00	.00	.00	.00	.00	.00
**	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	280.00	**	.00	.00	50.00	180.00	.00	.00	.00	.00	.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRORSI PROMUOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANM. CAP.	IMPORTO CAPITOLIO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					1993	1994	1995						
CONTRO TENZI													
Art. 2 Com. 1	Integrazione del fondo nazionale per l'autoristrada di cose per conto terzi (limiti di imp. setten. di 40 mld. dal '93)	547,00	TRAS 7294	547,00	30,00	140,00	70,00	120,00	40,00	147,00	0,00	0,00	30,00
L. 11/3/1992													
Art. 1 Com. 1	OBBLIGO PER IL COMUNE DI RESIDENZA DI PORRE A DIMORA UN ALBERO PER OGNI NEONATO, A SEGUITO DELLA REGISTRAZIONE ANAGRAFICA	15,00	MAF 8253	15,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
L. 13/9/1992													
INTERVENTI PER LA SUA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA													
Art. 1 Com. 1	Interventi urgenti per Venezia e Chioggia	1.387,50	LUPP 9425	1.387,50	0,00	67,50	92,50	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 2 Com. 3	Interventi di competenza Regione Veneto	1.072,50	TES 8813 TES 8815 TOT	969,90 103,60 1.072,50	0,00 0,00 0,00	36,50 0,00 36,50	64,35 7,15 71,50	64,35 7,15 71,50	739,35 82,15 821,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
Art. 2 Com. 4	Interventi di competenza Comuni di Venezia e Chioggia	930,00	LUPP 9454	930,00	0,00	31,00	62,00	62,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 2 Com. 7	Realizzazione progetto integrato di all'art. 5	165,00	LUPP 9455	165,00	0,00	6,00	11,00	11,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 2 Com. 8	Restauro e risanamento patrimonio centri storici di Venezia e Chioggia	37,50	LUPP 9453	37,50	0,00	1,50	2,50	2,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 2 Com. 9	Adeguamento e potenziamento Università Ca' Foscari di Venezia	67,50	RIC 7321	67,50	0,00	4,50	4,50	4,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 2	Adeguamento e potenziamento	30,00	RIC	30,00	0,00	0,00	2,00	2,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANM. C/P.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1992	1993	1994	1995							
Com. 9a	Istituto universitario di architettura di Venezia	3690.00	7322					147.00	246.00	1.288.50	1.762.50			
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	3690.00	**	0.00	147.00	246.00	1.288.50	1.762.50						
L.140/1992														
Art. 1	Completamento opere di accumulo acqua sottop irrigu (autorizz. limiti di impegno ventenn. di 30 milid. dal '92 e di 20 dal '93)	1000.00	MFV 7746	30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	770.00					30.00
Art. 2	Concessione mutui agevolato a cooperative agricole e loro consorzi (limiti di impegno ventenn. di 40 milid. '92)	800.00	MFV 7515	40.00	40.00	40.00	40.00	600.00						40.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1800.00	**	70.00	90.00	90.00	90.00	1370.00						70.00
L.145/1992														
Art. 1	Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali - VEDI NOTA 1	397.00	880C 7602	13.60	11.40									13.60
			880C 7603	13.42	10.58									13.42
			880C 7604	5.00	1.80									5.00
			880C 7605	3.00	1.30									3.00
			880C 7606	4.00										4.00
			880C 7607	7.80	6.20	45.00								7.80
			880C 8001	84.46	46.54									84.46
			880C 8005	19.50	15.50									19.50
			8019											19.50

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILIZIATO	ANM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO A INIZIO A FINE A RIFINITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PREVENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERI
				AL 1982	1983	1984	1985							
				19.50	15.50	.00	.00	AL 1982	6.71	.00	.00	.00	26.21	
				24.00	.00	.00	.00	AL 1982	29.68	.00	.00	.00	53.68	
				6.60	7.20	.00	.00	AL 1982	.00	.00	.00	.00	6.60	
				20.22	13.98	.00	.00	AL 1982	.00	.00	.00	.00	20.22	
				4.00	.00	.00	.00	AL 1982	.00	.00	.00	.00	4.00	
				222.00	130.00	45.00	.00	AL 1982	.00	.00	.00	.00	222.00	
				80.00	.00	40.00	30.00	NEL 1992	.00	.00	.00	.00	10.00	
				165.00	170.00	170.00	170.00	AL 1992	.00	.00	.00	.00	165.00	
				165.00	170.00	170.00	170.00	AL 1992	.00	.00	.00	.00	165.00	
				3305.00	.00	350.00	350.00	NEL 1992	.00	.00	.00	.00	.00	
				6575.00	.00	225.00	225.00	AL 1992	.00	.00	.00	.00	.00	
				9880.00	.00	575.00	575.00	NEL 1992	.00	.00	.00	.00	.00	
				80.00	10.00	40.00	30.00	NEL 1992	.00	.00	.00	.00	10.00	
				885.00	170.00	170.00	170.00	AL 1992	.00	.00	.00	.00	165.00	
				885.00	170.00	170.00	170.00	AL 1992	.00	.00	.00	.00	165.00	
				3305.00	.00	350.00	350.00	NEL 1992	.00	.00	.00	.00	.00	
				6575.00	.00	225.00	225.00	AL 1992	.00	.00	.00	.00	.00	
				9880.00	.00	575.00	575.00	NEL 1992	.00	.00	.00	.00	.00	

L.178/1982
NOME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 1
Com. 1

L.185/1982
NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

Art. 1
Com. -

L.211/1982
INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA

Art. 10
Com. 1

L.211/1982
INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA

Art. 9
Com. 4

** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.

** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				A. 1992	1993	1994	1995					
L. 212/1992	COLLABORAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE											
Art. 7 Com. -	Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale	305.00	TES 9011	0.00	75.00	90.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 7 Com. 2	Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale	400.00	TES 7886 7887	64.00	0.00	86.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	43.00
			TOT	74.00	0.00	335.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	53.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	705.00	**	74.00	75.00	416.00	140.00	0.00	21.00	0.00	21.00	53.00
L. 217/1992	DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI ORGANICI DELLE FORZE DI POLIZIA, CORPO NAZ. DEI VIGILI DEL FUOCO, E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DELLE FORZE DI POLIZIA											
Art. 8 Com. 3	Limiti di impegno quindicennali di 80 mld. dal 1992 e dal 1993 e di 100 mld. dal 1994	3000.00	INT 7401	80.00	80.00	80.00	3660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
Art. 8 Com. 4	Limiti di impegno quindicennali di 20 mld. dal 1992 e dal 1993	600.00	INT 7402	20.00	20.00	20.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	4500.00	**	100.00	100.00	100.00	3680.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100.00
L. 257/1992	NOTE RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'IMPIANTO											
Art. 11 Com. 2	Risanamento della miniera di Balargero	30.00	IND 7601	15.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
Art. 14 Com. 8	Agevolazioni per l'improvvisazione e la ricostruzione produttiva - Fondo speciale per la "ricover's".	50.00	IND 7560	15.00	5.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRATTI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AL 1992	1993	1994	1995	1996	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 0 Cott. 00				AL 1992	AL 1992	1993	1994	1995	1996	AL 1992					
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	860.00	**	AL 1992						AL 1992					

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIARIO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PENZE.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATI
			AL 1992	1993	1994	1995							
Art.12 comma 1 e 2p della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Univ. Cagliari - Univ. Studi della Calabria - Univ. GZ - Consol. Id. e rest. Palazzo Corigliano - Napoli) - Univ. PV)		149.60	149.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art.14 comma 1 e 3t della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Politecnico Torino ed altri)		630.06	630.06	189.13	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art.17 comma 3in della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Università di Bari, Chieti, Messina, Calabria, Cagliari - ECOTERRE e Istituti elettor. Galileo Ferraris)		413.37	413.37	52.94	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTALE CAPITULO		1486.60	1486.60	1244.53	242.07	.00	.00	.00	98.67	135.96	.00	37.29	9.21
Art.21 comma 1 e 5f della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: Accasamento Carabinieri Tor di Quinto)		58.62	58.62	.00	.00	.00	.00	.00	1209.11	1196.11	.00	13.00	35.42
Art.14 comma 1 e 3m della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Completamento Area del Carabinieri Viale Tor di Quinto - III lotto)		63.61	63.61	57.58	6.03	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTALE CAPITULO		122.23	122.23	116.20	6.03	.00	.00	.00	17.23	2.01	.00	15.22	-11.83
Art.21 comma 1 e 5g della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: Ristrutturazione Caserma Pieve in Roma)		38.13	38.13	.00	.00	.00	.00	.00	116.20	92.10	.00	2.46	21.64
Art.14 comma 1 e 3p della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Ristrutturazione Caserma Pieve - Comando Generale Guardia di Finanza)		40.91	40.91	40.91	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTALE CAPITULO		79.04	79.04	79.04	.00	.00	.00	.00	36	8.87	.00	8.51	-36
									79.04	70.60	.00	44	.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ. TO
				AL 1982	1983	1984	1985						
	Art. 21 comma 1 e 5h della L. 130/1983 (Legge finanziaria 1983; Costruzione edificio per apparecchiatura IBM - Policlinico Umberto I di Roma)	8.00	LUPP 8410	8.00	.00	.00	.00	.00					
	Art. 14 comma 1 e 3e della L. 34/1985 (Legge finanziaria 1985; Completamento integrazione della struttura al servizio R.P.M. I Clinica Medica Università di Roma)	12.00	LUPP 8410	10.28	1.72	.00	.00	.00					
	TOTALE CAPITOLO	20.00	LUPP 8410	18.28	1.72	.00	.00	.00	.00	1.80	.00	-1.81	.00
	Art. 37 comma 1 e 3n della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984; Protex (3 aerei G22) - Eliprotex (3 elicotteri OH47))	163.00	POON 7581	163.00	.00	.00	.00	.00					
	Art. 12 comma 1 e 2n della L. 887/1984 (Legge finanziaria 1985; Sistema abit. di pronto intervento: SAPI - Progetto Argo - Sistema abitativo modulare: COPPEBR)	84.67	POON 7581	84.67	.00	.00	.00	.00					
	Art. 14 comma 1 e 3s della L. 4/1986 (Legge finanziaria 1986; Protex 86 (aerei anti-incendio))	104.21	POON 7581	103.91	.30	.00	.00	.00					
	Art. 17 comma 3ia della L. 67/1988 (Legge finanziaria 1988; Sist. abit. pronto intervento: SAPI - SAIPA - Protex 88 (2 elicotteri OH47 e 5 set parti ricambio elicotteri))	89.25	POON 7581	72.01	17.24	.00	.00	.00					
	TOTALE CAPITOLO	441.13	POON 7581	423.59	17.54	.00	.00	.00	.00	11.50	.00	-11.50	2.00
	Art. 12 comma 1 e 2a della L. 887/1984 (Legge finanziaria 1985; Bariv. Atto - Quare press Atto - Riscr. - It. di Orario - Canale Emiliano Rom. (AVI lotto) - Ann. imp. irr. (Nuccone)	113.36	MVF 7717	113.36	.00	.00	.00	.00	.00	410.00	.33	9.74	2.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORIO STANZIATO	AVV. CAPITOLO	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1993 1994 1995 1996	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE POTENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	Art.14 comma 1 e 3c della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Derivazione acque scopo irriguo Adla, ecc.)	132.75	MF 7717	132.75	111.65 21.10	AL 1992						
	Art.17 comma 3if della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Consorzio bonifica Villonosi - Collecan, basso Esaro e Iarsia sul Crati (S) - Distr. irr. rioridno fond. distr. 1,2 (A))	61.28	MF 7717	61.28	32.28 29.00	AL 1992						
	TOTALE CAPITOLO	307.39	MF 7717	307.39	257.29 50.10	AL 1992		10.04	30.00	.68	-20.64	.50
	Art.12 comma 1 e 2d della L.887/1984 (Legge finanziaria 1986: Infrastrutture adrestrative per socorrficiali aeronautica militare di Capua - I lotto)	60.35	DIF 4005	60.35	60.35	AL 1992						
	Art.14 comma 1 e 3d della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Infrastrutture adrestrative per socorrficiali Aeronautica militare di Capua - II lotto)	90.80	DIF 4005	90.80	90.80	AL 1992						
	TOTALE CAPITOLO	151.15	DIF 4005	151.15	151.15	AL 1992		52.43	92.07	.00	-39.64	.00
	Art.12 comma 1 e 21 della L.887/1984 (Legge finanziaria 1986: Servizio Nazionale di Posta Elettronica)	20.00	TES 4482	20.00	20.00	AL 1992						
	Art.14 comma 1 e 3r della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Serv. Naz. Posta Elettronica (1) finanz.to di 94.36 mld. e stato incrementato di 10 mld.con D.M. n.151599 del 18.7.91)	104.36	TES 4482	104.36	104.36	AL 1992						
	TOTALE CAPITOLO	124.36	TES 4482	124.36	124.36	AL 1992		124.36	124.36	.00	-10.00	.00
	Art.14 comma 1 e 3c della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: W 24 progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali (Cfr. delibera Cipe 12 maggio 1988))	400.12	BBCC 8029	400.12	342.12 58.00	AL 1992						

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				1992	1993	1994	1995						
	Art.17 comma 3in della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: N. 15 progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali (Cfr. delibera CIPE 19.12.1989))	240.07	800C 8029	240.07	138.70	101.37	.00	.00	.00	.00	.00	.00	27.86
	TOTALE CAPITOLO	640.19	800C 8029	640.19	480.82	159.37	.00	.00	45.91	78.23	.00	32.32	27.86
	Art.14 comma 1 e 3v della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Ospedale oncologico Nuovo S.Andrea)	41.65	805Z	41.65	36.32	5.33	.00	.00	452.97	261.45	.00	191.52	27.86
	Art.17 comma 3in della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Ospedale oncologico Nuovo S.Andrea - I e II gruppo)	35.00	805Z	35.00	22.71	12.29	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO	76.65	805Z	76.65	59.03	17.62	.00	.00	13.40	21.65	.00	8.25	1.93
	Art.14 comma 1 e 3x della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Realizzazione Centro biotecnologia avanzata I.S.T. - Genova)	35.87	8053	35.87	33.87	2.00	.00	.00	57.10	53.44	.00	3.66	1.93
	Art.17 comma 3in della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Centro biotecnologie avanzate nell'ambito dell'I.S.I. di Genova)	25.21	8053	25.21	20.66	4.55	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO	61.08	8053	61.08	54.53	6.55	.00	.00	8.30	12.14	.00	3.84	.00
	Art.21 comma 1 e 5b della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: Costruzione nuova diga "Punta Risor" - Riaspetto diga "Punta Augusta" e coste di Ostia e Torvaianica)	138.20	753Z	138.20	137.84	.36	.00	.00	54.53	49.75	.00	4.76	.00
	Art.21 comma 1 e 5c della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: Sistemazione idraulica fiume Sangro)	29.80	7730	29.80	29.80	.00	.00	.00	137.77	124.82	.07	8.33	.00
	Art.21 comma 1 e 5d della L.130/1983 (Legge finanziaria 1983: Sistemazione idraulica fiume Gela)	22.08	7731	22.08	22.08	.00	.00	.00	29.80	29.53	.00	.03	.00
	TOTALE CAPITOLO	22.08	7731	22.08	22.08	.00	.00	.00	22.08	17.76	.00	4.28	.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				AL 1992	1993	1994	1995					
Art. 21 comma 1 e 5e della L. 130/1983 (Legge finanziaria 1983: Sistemazione idraulica fiume Dittaino)		48.73	7732	48.73	.00	.00	.00	.00	.00	2.18	4.27	.00
				48.73	.00	.00	.00	.00	47.55	5.02	1.30	.00
Art. 21 comma 1 e 5i della L. 130/1983 (Legge finanziaria 1983: Ammodernamento e potenziamento della Ferrovia Cumana)		78.00	7259	78.00	.00	.00	.00	.00	78.00	.00	.00	.00
				78.00	.00	.00	.00	.00	77.33	.00	.00	.00
Art. 21 comma 1 e 5l della L. 130/1983 (Legge finanziaria 1983: Completamento opere irrigue di competenza statale dell'Umbria e della Toscana)		32.80	7653	32.80	.00	.00	.00	.00	32.80	.00	.00	.00
				32.80	.00	.00	.00	.00	31.94	.00	.01	.00
Art. 21 comma 1 e 5m della L. 130/1983 (Legge finanziaria 1983: Ristrutturazione Istituto Oropedico Rizzoli)		23.72	8050	23.72	.00	.00	.00	.00	23.72	.00	.00	.00
				23.72	.00	.00	.00	.00	20.00	.00	3.72	.00
Art. 21 comma 1 e 5n della L. 130/1983 (Legge finanziaria 1983: Nuove sedi Museo Romano e di Pompei)		78.10	8015	78.10	.00	.00	.00	.00	78.10	.47	.47	.00
				78.10	.00	.00	.00	.00	75.40	.00	1.5	.00
Art. 37 comma 1 e 3a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Rete scolastica bacino Ir-igno - Bonifica idraulica comprensorio irriguo di Perugia)		30.14	7716	30.14	.00	.00	.00	.00	30.12	60	.62	.01
				30.14	.00	.00	.00	.00	27.34	.01	2.78	.01
Art. 37 comma 1 e 3b della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Residenze e collezioni sabaudi)		13.50	8201	13.50	1.69	.00	.00	.00	.00	.91	.00	.00
				13.50	1.69	.00	.00	.00	11.79	8.61	.50	2.68
Art. 37 comma 1 e 3c della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Restauro castelli della Lunigiana - Restauro e recupero funzionale teatri storici e Veneto (mid.5.4 da altre fonti))		79.10	8014	79.10	.00	.00	.00	.00	78.94	6.12	.63	.00
				79.10	.00	.00	.00	.00	78.94	88.54	2.52	7.88
Art. 37 comma 1 e 3d della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Opere difese basso corso e delta del Po)		71.44	7736	71.44	.00	.00	.00	.00	76.78	.14	.04	.00
				71.44	.00	.00	.00	.00	72.95	.66	3.04	.18
				71.44	.00	.00	.00	.00	72.95	.66	3.04	.79

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROMOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			PERIODO OLTRÈ RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMIE PREVIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIO
				AL 1992	1993	1994						
295.36	Art.37 comma 1 e 3e della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Mofo } porto comm.15 - Barchina } porto Rosoga (Manifalione) - Bacino port. di Voltri - Darsena porto LI - Porto VE (reocc.))	295.36	LIPP 7533	225.23	70.13	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
25.00	Art.0 comma 000 della L.416/1991 (Legge di bilancio per l'anno finanziario 1992; Mofo 7 porto comm.15 - Barchina porto Rosoga (Manifalione) - Bacino port. di Voltri - Darsena porto LI - Porto VE (reocc.))	25.00	LIPP 7533	25.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
320.36	TOTALE CAPITOLO	320.36	LIPP 7533	250.23	70.13	.00	.00	.00	33.52	22.45	6.03	8.52
34.70	Art.37 comma 1 e 3f della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Istituto Nazionale Ricerca Tumori Milano)	34.70	LIPP 8414	25.88	8.82	.00	.00	.00	15.23	1.04	1.04	.00
28.66	Art.37 comma 1 e 3g della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Sistemazione idraulica Torrente Verrino)	28.66	LIPP 7737	28.66	.00	.00	.00	.00	28.66	3.20	3.25	.00
27.83	Art.37 comma 1 e 3h della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Restauro e recupero Palazzo Carrignano)	27.83	LIPP 8415	24.68	3.15	.00	.00	.00	20.68	4.24	4.24	.00
15.00	Art.37 comma 1 e 3i della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Ristrutturazione centro storico di Bari)	15.00	LIPP 8416	13.90	1.10	.00	.00	.00	13.89	17.99	.01	.90
75.00	Art.37 comma 1 e 3l della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Salvaguardia acque alte Venezia)	75.00	LIPP 7738	75.00	.00	.00	.00	.00	75.00	4.86	4.86	.00
106.24	Art.37 comma 1 e 3m della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Completamento porto di Pozzallo)	106.24	PCPN 7533	96.55	7.69	.00	.00	.00	96.55	.00	.00	.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PRELEV.	RESTI PERI PROPRI	RESTI STANC.TO
			AL 1992	1983	1984	1985					
Art.37 comma 1 e 3 ^a della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Ristrutturazione edifici esistenti e costruzione nuovi edifici a Patriciano (TS))		19.30	19.30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art.37 comma 1 e 3 ^a della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Ist.Naz.Fisica Nucleare; comples. laboratorio acceleratori a superconduttività applicata a Milano; laboratorio Sud-Catania)		15.40	15.40	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art.37 comma 1 e 3 ^a della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Ferrovia Cumana; completamento raddoppio Foggia-Pozzuoli)		38.50	38.50	.00	.00	.00	.00	.28	.38	.28	.04
Art.37 comma 1 e 3 ^a della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Linea ferroviaria Roccarese - S.Pietro)		120.00	120.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art.37 comma 1 e 3 ^a della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Ammodernamento ferrovia Roma-L.166)		48.89	48.89	.00	.00	.00	.00	1.33	3.41	1.33	.00
Art.37 comma 1 e 3 ^a della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Quadruplicamento ferrovia Nord-Milano - Bovisio-Saronno)		258.93	258.93	.00	.00	.00	.00	5.53	.00	5.53	.00
Art.37 comma 1 e 3 ^a della L.730/1983 (Legge finanziaria 1984; Avianamento aerostazione aeroporto Pisa)		20.77	18.80	1.97	.00	.00	.00	2.57	2.03	4.96	.00
Art.12 comma 1 e 2 ^a della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985; MI Cultura - Inframus.MA - Pal.Pitti e Uffici - Rocca Albornoz - Galleria Naz. RM - Mura LU - Raccomigi - Padula - Ostia)		144.63	144.63	.00	.00	.00	.00	11.81	1.88	10.22	.00
Art.12 comma 1 e 2 ^a della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985; Archivio di Stato Torino)		3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.01	.15	.01	.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTI	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO			AUTORIZZAZIONI DI SPESA			PERIODO DITRE RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
		AMM. CAP.	1992	1993	1994	1995	1996							
	Art.12 comma 1 e 2a della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Completamento calata Anton e spongonde Fomezzini nel porto di La Spezia (IV lotto))	LLPP 7534	50,88	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88	2,91	1,96	4,87	0,00
	Art.12 comma 1 e 2f della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Completamento Terminal containeri ed accosti No-Bo a Capo Vado)	LLPP 7536	63,74	63,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,74	37,90	2,07	9,52	0,00
	Art.12 comma 1 e 2b della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Riorganizzazione il braccio moto foraneo del porto di Bari con piazzale operativo)	LLPP 7536	21,00	10,46	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Art.12 comma 1 e 2h della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Istituti universitari ed unita' ospedaliere (1° imp. Politiclinico di Siena (1° imp. Iniz. di 35 mil. e' aumentato di 17,59 mil))	LLPP 8420	52,59	52,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,59	22,86	0,00	22,86	0,00
	Art.12 comma 1 e 2i della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Scuola per 1500 allievi sottufficiali della Guardia di Finanza - L'Aquila)	LLPP 8421	54,50	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	3,20	2,42	1,49	0,00
	Art.12 comma 1 e 2n della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Porto commerciale di Augusta)	POON 7534	43,00	29,82	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29,82	2,43	0,00	2,43	0,00
	Art.12 comma 1 e 2o della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Area di Picaresca OR di Frascati)	RTC 7506	38,36	29,12	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	0,00	0,00	0,00	10,00
	Art.12 comma 1 e 2q della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Nuova sede Istituto Zonoprofilattico Sperimentale delle Venetie)	SMN 8051	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	3,66	0,00	90	4,56

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTRATTI RACCOMENDAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAPITOLI	IMPORTO CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1993 1994 1995 1996	PERIODO CL.TRE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PRESENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art.12 comma 1 e 2r della L.887/1984 (Legge finanziaria 1986: Circoli Legnano e Omegna (nat. inv.) - Circolinas (tratto circa) - SSM (10 elettrodom.) - Pcc.ferr.10-Heroporio Caselle)		84.50	TRAS 7503	84.50	AL 1992 : 75.22 AL 1992 : 9.28	AL 1992 : AL 1992 :	.00	.00	.00	.00	.00
Art.12 comma 1 e 2s della L.887/1984 (Legge finanziaria 1986: Aerostazione passeggeri aeroporto Marco Polo di Venezia (finanziamento resoconto con delibera CIPE 24/5/1990))		25.10	TRAS 7511	25.10	AL 1992 : 25.10	AL 1992 : AL 1992 :	.00	.00	.00	.00	-25.10
Art.14 comma 1 e 3a della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione idraulica alveo S.Rocco)		56.89	TES 7867	56.89	AL 1992 : 32.42 AL 1992 : 24.47	AL 1992 : AL 1992 :	.00	.00	.00	.00	.00
Art.14 comma 1 e 3f della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Costruzione caserma Polizia fuori l'aeroporto di Fiumicino - Roma)		48.08	LIPP 8431	48.08	AL 1992 : 48.08	AL 1992 : AL 1992 :	.00	.00	.00	.00	.00
Art.14 comma 1 e 3i della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione fiume Heroglio)		15.36	LIPP 7743	15.36	AL 1992 : 15.36	AL 1992 : AL 1992 :	.00	.00	.00	.00	.00
Art.14 comma 1 e 3h della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione alveo ed argini delle anse di Corbola e Boccirighe)		25.09	LIPP 7747	25.09	AL 1992 : 25.09	AL 1992 : AL 1992 :	.00	.00	.00	.00	.00
Art.14 comma 1 e 3l della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione idraulica torrente Sarnento tra ponte ss.92 e S.Giorgio Lucano)		28.22	LIPP 7744	28.22	AL 1992 : 12.04 AL 1992 : 16.18	AL 1992 : AL 1992 :	.00	.00	.00	.00	.00
Art.14 comma 1 e 3m della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Molo/Planeto affluente Sacco - Argini e produzione insediamenti produttivi valle del Sacco e abitato di Goccano)		23.50	LIPP 7742	23.50	AL 1992 : 18.65 AL 1992 : 4.85	AL 1992 : AL 1992 :	.00	.00	.00	.00	.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTE STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		PERIODO CUI RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI SPAZZATI
				1995	1996								
	Art.14 comma 1 e 3 ^a della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Opere di difesa affluenti esallianti del Po: Parma, Enza, Crostolo, Pavaro - Spina della darsena del porto di Livorno)	86.88	7745	50.00	36.88	AL 1992	0.00	0.00	5.09	0.00	0.00	5.09	0.00
				50.00	36.88	AL 1992	0.00	49.79	40.60	0.00	0.00	9.19	0.00
	Art.14 comma 1 e 3 ^a della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Sistemazione e difese argini fiume Livorno nei comuni di Corle e S.Stino di Livorno (ME))	38.45	7746	38.45	0.00	NEL 1992	0.00	40	6.45	0.00	0.00	6.05	90
				38.45	0.00	AL 1992	0.00	37.12	34.30	0.00	0.00	2.82	1.33
	Art.14 comma 1 e 3 ^a della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Ampliamento complesso denariale e sede clinica oculistica universitaria ospedale S.Martino-Genova)	12.40	8441	12.40	0.00	NEL 1992	0.00	3.56	2.32	0.00	0.00	1.24	3.56
				12.40	0.00	AL 1992	0.00	12.40	4.76	0.00	0.00	7.64	0.00
	Art.14 comma 1 e 3 ^a della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Area di ricerca CNR di Bologna)	39.90	7512	39.90	0.00	NEL 1992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
				39.90	0.00	AL 1992	0.00	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	2.17
	Art.14 comma 1 e 3 ^a della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Aerostazione passeggeri - aeroporto Borgo Panigale - Bologna)	27.38	7512	27.38	0.00	NEL 1992	0.00	0.00	7.18	0.00	0.00	7.18	0.00
				27.38	5.78	AL 1992	0.00	21.60	10.25	0.00	0.00	11.37	0.00
	Art.17 comma 31b della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Cassena Polizia di Stato e Polizia Stradale - Caranzano)	24.65	8442	24.65	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				24.65	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art.0 comma 0 della L.416/1991 (Legge di bilancio per l'anno finanziario 1992: Cassena Polizia di Stato e Polizia Stradale - Caranzano)	14.00	8442	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE CAPITOLO	38.65	8442	38.65	18.01	NEL 1992	0.00	14.00	9.49	0.00	0.00	4.51	0.00
				38.65	18.01	AL 1992	0.00	20.64	16.10	0.00	0.00	4.54	0.00
	Art.17 comma 31c della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Porto di Napoli: molo F.Gioia Levante e calata Granili (ristrutturazione ed ampliamento banchina))	15.43	7539	15.43	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				15.43	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA		STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
			AL 1992	AL 1992					
7539	Art.0 comma 00 della L.416/1991 (Legge di bilancio per l'anno finanziario 1992: Porto di Napoli - scalo F.Giulia levante e calata Granili: ristrutturazione ed ampliamento barchine)	3.19	AL 1992 : 3.19	AL 1992 : 3.19					
TOTALE CAPITULO									
7539		18.62	10.15	8.47					3.19
8443	Art.17 comma 31d della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Uffici finanziari provinciali - Cosenza)	28.60	12.91	15.69					
TOTALE CAPITULO									
8200	Art.17 comma 31e della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Ristrutturazione ex ospedale psichiatrico per Scuola Allievi Carabinieri - Reggio Calabria)	50.00	50.00						
TOTALE CAPITULO									
7520	Art.17 comma 31i della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Centro nazionale di informazioni per il turismo)	79.12	35.71	43.41					
TOTALE CAPITULO									
7551	Art.17 comma 31l della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Costa Verde, Janka - Sistema integrato strutture e servizi)	55.00	24.82	30.18					
TOTALE CAPITULO									
7509	Art.17 comma 31o della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Area di Riviera CR di Pisa - 1 lotto)	25.00	17.28	7.72					
TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI									
TOT		6604.94	5755.15	848.78					
** TOTALE GENERALE									
**		17250.19	15089.40	2150.79					

N O T E

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- L. 948 / 1952
- (1) ART. 37 / 1 : l'importo iniziale di 0.400 mlid sul cap. 02.0-7743 e' modificato per 1360.00 mlid dall'art. 30/1 della L.526/1982 ; per 980.00 mlid dall'art. 19/1/1 della L.130/1983 ; per 560.00 mlid dall'art. 14/6 della L.887/1984 ; per 600.00 mlid dall'art. 11/8 e 9 della L.4/1986 ; per 490.00 mlid dall'art. 3/6 della L.910/1986 ; per 840.00 mlid dall'art. 15/43 della L.07/1986 ; per 290.00 mlid dall'art. 28/1 della L.38/1990 ; per 750.00 mlid dall'art. 1/1 della L.321/1990 ; per 150.00 mlid dall'art. 748 D/2 della L.500/1992 ;
- L. 623 / 1969
- (1) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 3189.71 mlid sul cap. 14.0-7541 e' modificato per -628.35 mlid stornati nel 1989 al cap. 02.0-7773 (L.902/1976 art.1/1 e 2) ; per -338.35 mlid stornati nel 1989 al cap. 14.0-7545 (L.902/1976 art.1/1 e 2) ;
- L. 1774 / 1982
- (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 4.00 mlid sul cap. 02.0-4619 e' modificato per 158.70 mlid dall'art. 1/1 della L.796/1981 ;
- L. 1 / 1983
- (1) ART. 70 / - : l'importo iniziale di 50.70 mlid sul cap. 02.0-6857 e' modificato per 97.00 mlid dall'art. 1/1 della L.1114/1971 ; per 450.00 mlid dall'art. 1/1 e 2 della L.373/1980 ; per 263.00 mlid dall'art. 6/7b della L.25/1986 ; per 97.00 mlid stornati nel 1989 al cap. 09.0-9412 (L.1114/1971 art.1/1) ; per -181.55 mlid stornati nel 1989 al cap. 09.0-9412 (L.373/1980 art.1/1 e 2) ; per -24.07 mlid stornati nel 1989 al cap. 09.0-9412 (L.373/1980 art.1/1 e 2) ; per 24.35 mlid stornati nel 1991 al cap. 02.0-7903 (L.270/1985 art.0/0) ; per 30.67 mlid stornati nel 1982 al cap. 02.0-6857 (L.1114/1971 art.1/1) ; per 181.55 mlid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1980 art.1/1 e 2) ; per 24.07 mlid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1980 art.1/1 e 2) ; per 24.35 mlid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1980 art.1/1 e 2) ; per 24.35 mlid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1980 art.1/1 e 2) ; per 20.54 mlid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-6857 (L.373/1980 art.1/1 e 2) ;
- L. 822 / 1971
- (1) ART. 5 / - : l'importo iniziale di 65.80 mlid sul cap. 17.0-2572 e' modificato per 41.40 mlid dall'art. 1/1 della L.681/1979 ; per -0.23 mlid dall'art. 1/- della L.11/1982 ;
- L. 920 / 1971
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.61 mlid sul cap. 09.0-8702 e' modificato per 4.65 mlid dall'art. 1/1 della L.598/1981 ; l'importo iniziale di 0.38 mlid sul cap. 09.0-8703 e' modificato per 3.10 mlid dall'art. 1/1 della L.598/1981 ;
- L. 295 / 1973
- (1) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mlid sul cap. 02.0-7775 e' modificato per 2290.00 mlid dall'art. 11/1 della L.526/1982 ; per 2500.00 mlid dall'art. 8/1 della L.130/1983 ; per -26.50 mlid dall'art. 18/10 della L.730/1983 ; per 2500.00 mlid dall'art. 18/7 della L.687/1984 ; per 2400.00 mlid dall'art. 9/6 della L.387/1984 ; per 1000.00 mlid dall'art. 11/6 della L.4/1986 ; per 154.70 mlid dall'art. 1/1 della L.304/1990 ; per -1100.00 mlid dall'art. 748 E/2-3a- della L.415/1991 ;
- L. 268 / 1974
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 600.00 mlid sul cap. 02.0-7762 e' modificato per 60.00 mlid dall'art. 40/- della L.146/1980 ; per 33.20 mlid dall'art. 1/- della L.443/1980 ; per 90.00 mlid dall'art. 748/A della L.119/1981 ; per 160.00 mlid dall'art. 5/A della L.730/1983 ; per 200.00 mlid dall'art. 11/14 della L.4/1986 ; per 230.00 mlid dall'art. 8/16 della L.910/1986 ; per 330.00 mlid dall'art. 1/1 della L.81/1989 ; per 200.00 mlid dall'art. 24/1 della L.38/1990 ; per 250.00 mlid dall'art. 0/0 della L.364/1990 ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- L. 517 / 1975
- (1) ART. 6 / 1 : l'importo iniziale di 86.88 mid sul cap. 14.0-8042 e' modificato per 250.00 mid dall'art. 34/1 della L.146/1990 ; per 500.00 mid dall'art. 9/1 della L.887/1992 ; per 600.00 mid dall'art. 14/11 della L.887/1994 ; per -25.00 mid dall'art. 4/8 della L.887/1994 ; per 80.00 mid dall'art. 1/1e della L.1107/1995 ; per 600.00 mid dall'art. 11/12 della L.41/1986 ; per 300.00 mid dall'art. 3/3 della L.910/1996 ; per 1000.00 mid dall'art. 15/23 della L.67/1988 ; per 130.00 mid dall'art. 2/- della L.174/1990 ; per -200.00 mid dall'art. 3/3 della L.174/1990 ; per -0.02 mid dall'art. 1/2 della L.200436/1990 ; per 50.00 mid dall'art. 2/1 della L.184/1991 ; per 50.00 mid dall'art. 1/6 D/68 della L.500/1992 ;
- (2) ART. 6 / 7 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 14.0-8043 e' modificato per 450.00 mid dall'art. 11/15-16 della L.41/1996 ; per 150.00 mid dall'art. 15/24 della L.67/1988 ; per 150.00 mid dall'art. 3/1 della L.174/1990 ; per 62.30 mid dall'art. 3/1 della L.181/1991 ; per 55.00 mid dall'art. 0/0 della L.421/1991 ; per 25.00 mid dall'art. 1/48 D/3A della L.500/1992 ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 14.0-8044 e' modificato per 500.00 mid dall'art. 11/15-16 della L.41/1996 ; per 140.00 mid dall'art. 3/2 della L.174/1990 ; per 10.00 mid dall'art. 1/48 D/68 della L.500/1992 ;
- L. 75 / 1976
- (1) ART. 2 / - : l'importo iniziale di 0.20 mid sul cap. 09.0-8636 e' modificato per 0.13 mid dall'art. 11/13 della L.887/1994 ; l'importo iniziale di 1.60 mid sul cap. 09.0-8646 e' modificato per 1.04 mid dall'art. 11/13 della L.887/1994 ;
- (2) ART. 3 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 0.70 mid sul cap. 09.0-8709 e' modificato per 0.45 mid dall'art. 11/13a della L.887/1994 ;
- (3) ART. 4 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 1.50 mid sul cap. 09.0-8710 e' modificato per 0.98 mid dall'art. 11/13b della L.887/1994 ;
- L. 203 / 1976
- (1) ART. 1 / 5 : l'importo iniziale di 40.00 mid sul cap. 17.0-8061 e' modificato per 90.00 mid dall'art. 8/3 della L.220/1992 ;
- L. 261 / 1976
- (1) ART. 3 / - : l'importo iniziale di 51.50 mid sul cap. 04.0-7081 e' modificato per 100.00 mid dall'art. 21/4 della L.828/1992 ; per 50.00 mid dall'art. 26/1 della L.879/1996 ;
- (2) ART. 37 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 7.00 mid sul cap. 09.0-9052 e' modificato per 26.00 mid dall'art. 1/- della L.846/1990 ;
- L. 336 / 1976
- (1) ART. 1 / 1b : l'importo iniziale di 400.00 mid sul cap. 02.0-8787 e' modificato per 400.00 mid dall'art. 1/1b della L.546/1977 ; per 200.00 mid dall'art. 1/3 della L.828/1992 ; per 340.00 mid dall'art. 1/2 della L.879/1996 ;
- L. 902 / 1976
- (1) ART. 1 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 2080.00 mid sul cap. 02.0-7773 e' modificato per 628.35 mid stomati nel 1989 dal cap. 14.0-7541 (L.623/1999 art.4/1) ; l'importo iniziale di 1120.00 mid sul cap. 14.0-7545 e' modificato per -25.00 mid dall'art. 10/2 della L.119/1991 ; per -35.00 mid dall'art. 10/5 della L.130/1993 ; per -55.00 mid dall'art. 35/1 della L.730/1993 ; per -85.00 mid dall'art. 3/5 della L.212/1994 ; per 150.00 mid dall'art. 9/1 e 2 della L.193/1986 ; per 400.00 mid dall'art. 6/1 della L.710/1986 ; per 10.00 mid dall'art. 5/4 - 7 della L.119/1991 ; per 80.00 mid dall'art. 2/1 della L.399/1997 ; per 10.00 mid dall'art. 18/3 della L.47/1988 ; per 50.00 mid dall'art. 15/31 della L.67/1988 ; per -121.00 mid dall'art. 1/48 E/1 della L.405/1990 ; per -20.00 mid dall'art. 1/48 E/1 della L.415/1991 ; per 338.35 mid stomati nel 1989 dal cap. 14.0-7541 (L.623/1999 art.4/1) ;
- L. 404 / 1977
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 500.00 mid sul cap. 09.0-8404 e' modificato per 150.00 mid dall'art. 25/- della L.146/1990 ; per 1050.00 mid dall'art. 20/1 della L.119/1991 ; per 500.00 mid

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- dall'art. 4/1 della L.99/1986 ; per 1000.00 mid dall'art. 13/1 della L.41/1986 ; per 1600.00 mid dall'art. 7/6 della L.910/1986 ; per -20.00 mid dall'art. 1/1 della L.12/808/1990 ;
- L. 546 / 1977
- (1) ART. 1 / 1 a : l'importo iniziale di 2275.00 mid sul cap. 02.0-8786 e' modificato per 1550.00 mid dall'art. 1/1 della L.828/1982 ; per 835.00 mid dall'art. 1/1 della L.879/1986 ; per 15.00 mid dall'art. 2/1 della L.34/1982 ;
- (2) ART. 10 / - : l'importo iniziale di 70.00 mid sul cap. 09.0-7723 e' modificato per 75.00 mid dall'art. 2/1 della L.828/1982 ;
- (3) ART. 11 / 2 : l'importo iniziale di 10.00 mid sul cap. 09.0-9030 e' modificato per 80.00 mid dall'art. 3/- della L.828/1982 ; per 40.00 mid dall'art. 4/1 della L.879/1986 ; per 20.00 mid dall'art. 3/1 della L.34/1982 ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-9077 e' modificato per 45.00 mid dall'art. 4/1 della L.879/1986 ;
- (4) ART. 12 / 1 : l'importo iniziale di 150.00 mid sul cap. 10.1-4519 e' modificato per 300.00 mid dall'art. 6/- della L.828/1982 ;
- (5) ART. 14 / 1 : l'importo iniziale di 2.50 mid sul cap. 21.0-1610 e' modificato per 1.60 mid dall'art. 4/1 della L.828/1982 ; per 2.88 mid dall'art. 6/1 della L.879/1986 ; l'importo iniziale di 1.50 mid sul cap. 21.0-3048 e' modificato per 1.30 mid dall'art. 4/1 della L.828/1982 ; per 2.88 mid dall'art. 6/1 della L.879/1986 ; l'importo iniziale di 2.50 mid sul cap. 21.0-3103 e' modificato per 0.70 mid dall'art. 4/1 della L.828/1982 ; per 3.84 mid dall'art. 6/1 della L.879/1986 ; l'importo iniziale di 10.90 mid sul cap. 21.0-8008 e' modificato per 8.30 mid dall'art. 4/1 della L.828/1982 ; per 17.25 mid dall'art. 6/1 della L.879/1986 ; l'importo iniziale di 81.65 mid sul cap. 21.0-8101 e' modificato per 48.10 mid dall'art. 4/1 della L.828/1982 ; per 61.06 mid dall'art. 6/1 della L.879/1986 ; per 20.00 mid dall'art. 4/1 della L.34/1982 ;
- L. 675 / 1977
- (1) ART. 29 / III : l'importo iniziale di 2500.00 mid sul cap. 18.0-7560 e' modificato per 125.00 mid dall'art. 1/1a della L.408/1989 ; per 200.00 mid dall'art. 27/3 della L.38/1990 ; per 210.00 mid dall'art. 0/0 della L.2/1992 ;
- (2) ART. 29 / IV : l'importo iniziale di 252.00 mid sul cap. 18.0-7558 e' modificato per 6.50 mid dall'art. 4/2 della L.910/1986 ; per 300.00 mid dall'art. 1/1b della L.408/1989 ; per 200.00 mid dall'art. 2/1 della L.38/1990 ; per 190.00 mid dall'art. 0/0 della L.2/1992 ;
- (3) ART. 29 / IVa : l'importo iniziale di 252.00 mid sul cap. 02.0-8008 e' modificato per 315.00 mid dall'art. 15/1b della L.67/1988 ; per 50.00 mid dall'art. 1/1b della L.415/1991 ; per 50.00 mid dall'art. 0/0 della L.42/1991 ;
- (4) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 4560.00 mid sul cap. 14.0-7596 e' modificato per -52.50 mid dall'art. 3/1 della L.544/1981 ; per 100.00 mid dall'art. 51/1(6c) della L.526/1982 ; per 5300.00 mid dall'art. 18/1a - b della L.30/1983 ; per 80.00 mid dall'art. 19/7 della L.130/1983 ; per 500.00 mid dall'art. 9/2 della L.192/1984 ; per -150.00 mid dall'art. 7/1a della L.143/1985 ; per -150.00 mid dall'art. 12/2 della L.194/1985 ; per -25.00 mid dall'art. 11/2 - c della L.111/1985 ; per 200.00 mid dall'art. 7/2 della L.710/1985 ; per -4.50 mid dall'art. 15/24 della L.67/1988 ; per -345.00 mid dall'art. 140/7 della L.541/1988 ; per -420.00 mid dall'art. 148 E/9 della L.407/1989 ; per 460.00 mid dall'art. 1/1b E/2 - 3 della L.405/1990 ; per -80.00 mid dall'art. 43/2a della L.317/1991 ; per -50.00 mid dall'art. 45/2b della L.317/1991 ; per -460.00 mid dall'art. 1/1b E/3 della L.415/1991 ;
- L. 218 / 1978
- (1) ART. 19 / - : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7736 e' modificato per 3000.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7759 (L.64/1986 art.1/1) ;
- L. 497 / 1978
- (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 342.99 mid sul cap. 12.0-8001 e' modificato per 130.00 mid dall'art. 37/7 della L.739/1983 ; per 114.00 mid dall'art. 13/5 della L.41/1986 ; per 41.00 mid dall'art. 17/24 della L.67/1988 ; per 4.00 mid dall'art. 0/0 della L.366/1990 ; per 2.00 mid dall'art. 1/1b della L.366/1991 ;
- L. 843 / 1978

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (1) ART. 41 / 1 : l'importo iniziale di 2500,00 mid sul cap. 02.0-789 e' modificato per -100,00 mid dall'art. 0/0 della L.119/1981; per 500,00 mid dall'art. 7/1 della L.119/1981; per -20,00 mid dall'art. 2/1 della L.32/1982; per 500,00 mid dall'art. 17/1 della L.526/1982; per -20,00 mid dall'art. 4/2 della L.156/1983; per -40,00 mid dall'art. 1/2 della L.230/1984; per -132,20 mid dall'art. 3/1 della L.231/1984; per 2000,00 mid dall'art. 8/23 della L.887/1984; per -5187,80 mid stornati nel 1989 al cap. 06.L-0731 (L.843/1978 art.41/1); per -132,20 mid dall'art. 09.1-0731 e' modificato per 5187,80 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-789 (L.843/1978 art.41/1); l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.1-0731 e' modificato per 5187,80 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-789 (L.843/1978 art.41/1);
- L. 861 / 1978
- (1) ART. 1 / 1 - 3 : l'importo iniziale di 7,64 mid sul cap. 12.0-9152 e' modificato per 8,20 mid dall'art. 1/1 della L.342/1984; per 35,20 mid dall'art. 1/1 della L.51/1990;
- L. 863 / 1978
- (1) ART. 3 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 9,00 mid sul cap. 12.0-723 e' modificato per 4,50 mid dall'art. 8/10 della L.910/1986; per -0,08 mid dall'art. 1/3 della L.200436/1990;
- L. 60 / 1980
- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 20,10 mid sul cap. 09.0-7597 e' modificato per 27,20 mid dall'art. 1/1 della L.568/1982;
- L. 336 / 1980
- (1) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 08.0-3167 e' modificato per 220,00 mid dall'art. 1/1 della L.197/1985; per -0,90 mid dall'art. 5/1 della L.282/1989; l'importo iniziale di 114,55 mid sul cap. 09.0-8638 e' modificato per 150,00 mid dall'art. 5/1 della L.197/1985; per 500,00 mid dall'art. 27/1 e 4 della L.521/1988;
- L. 784 / 1980
- (1) ART. 11 / 3 : l'importo iniziale di 605,00 mid sul cap. 02.0-7802 e' modificato per 100,00 mid dall'art. 37/2 della L.219/1981; per 50,00 mid dall'art. 19/8 della L.130/1983; per 730,00 mid dall'art. 3/1 della L.445/1987; per 300,00 mid dall'art. 15/26 della L.67/1988; per 196,60 mid dall'art. 10/20 della L.568/1988; per 100,00 mid dall'art. 148 0/1 della L.415/1991; per 50,00 mid dall'art. 148 0/6c della L.500/1992;
- L. 845 / 1980
- (1) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 02.0-9007 e' modificato per 200,00 mid dall'art. 17/15 della L.67/1988; per -25,16 mid stornati nel 1990 al cap. 13.0-7720 (L.67/1988 art.17/15); per -5,84 mid stornati nel 1990 al cap. 09.0-9419 (L.67/1988 art.17/15); per -15,00 mid stornati nel 1990 al cap. 09.0-7740 (L.67/1988 art.17/15); per -2,16 mid stornati nel 1991 al cap. 09.0-9419 (L.67/1988 art.17/15); per -5,46 mid stornati nel 1991 al cap. 09.0-7740 (L.67/1988 art.17/15); per -12,38 mid stornati nel 1991 al cap. 13.0-7720 (L.67/1988 art.17/15); per -6,20 mid stornati nel 1992 al cap. 09.0-7740 (L.67/1988 art.17/15); per -8,70 mid stornati nel 1992 al cap. 09.0-9419 (L.67/1988 art.17/15); per -15,10 mid stornati nel 1992 al cap. 13.0-7720 (L.67/1988 art.17/15); l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.0-7740 e' modificato per 30,00 mid dall'art. 7/5 della L.910/1986; per 15,00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15); per 5,46 mid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15); per 6,20 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15); l'importo iniziale di 95,50 mid sul cap. 09.0-9419 e' modificato per 60,00 mid dall'art. 16/11 della L.41/1986; per 36,00 mid dall'art. 7/5 della L.910/1986; per 9,84 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15); per 2,16 mid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15); per 8,70 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15); l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 13.0-7720 e' modificato per 184,00 mid dall'art. 7/5 della L.910/1986; per 25,16 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15); per 12,38 mid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15); per 15,10 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9007 (L.67/1988 art.17/15);
- L. 17 / 1981
- (1) ART. 1 / 3 : l'importo iniziale di 12450,00 mid sul cap. 10.1-0526 e' modificato per 6400,00 mid dall'art. 0/0 della L.130/1983; per 15000,00 mid dall'art. 8/19-21 della L.887/1984;
- L. 64 / 1981

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (1) ART. 1 / 2 e 3 : l'importo iniziale di 173.00 mid sul cap. 09.0-9061 e' modificato per 10.50 mid dall'art. 11/12 della L.887/1984 ; per -3.34 mid dall'art. 0/0 della L.439/1987 ; per 330.00 mid dall'art. 17/5 della L.67/1988 ;
- (2) ART. 16 / 1 : l'importo iniziale di 5.00 mid sul cap. 09.0-8647 e' modificato per 4.50 mid dall'art. 11/12a della L.887/1984 ; per 12.00 mid dall'art. 17/5b della L.67/1988 ;
- (3) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 180.00 mid sul cap. 09.0-9175 e' modificato per 105.00 mid dall'art. 11/12b della L.887/1984 ; per 230.00 mid dall'art. 6/3 della L.910/1986 ; per -230.00 mid dall'art. 13bis/14 della L.120/1987 ;
- (4) ART. 2 / 1a : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-8817 e' modificato per 216.40 mid dall'art. 13bis/9 della L.120/1987 ; per 472.00 mid dall'art. 17/5a della L.67/1988 ; per 27.00 mid dall'art. 8/1 della L.433/1991 ;
- (5) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 4.00 mid sul cap. 09.0-7005 e' modificato per 4.00 mid dall'art. 13bis/9a della L.120/1987 ; per 6.00 mid dall'art. 8/1b della L.433/1991 ;
- (6) ART. 5 / 2 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 08.0-1850 e' modificato per 9.00 mid dall'art. 13bis/9b della L.120/1987 ;
- L. 92 / 1981
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 180.00 mid sul cap. 21.0-8012 e' modificato per 50.00 mid dall'art. 8/19 della L.910/1986 ;
- L. 151 / 1981
- (1) ART. 11 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 2000.00 mid sul cap. 10.0-7286 e' modificato per 1500.00 mid dall'art. 34/1 della L.41/1986 ; per 1000.00 mid dall'art. 8/8 della L.910/1986 ; per -70.00 mid dall'art. 148 E/12 della L.407/1988 ;
- L. 219 / 1981
- (1) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 8000.00 mid sul cap. 04.0-7590 e' modificato per 1015.00 mid dall'art. 10/3 della L.130/1983 ; per 4034.00 mid dall'art. 11/70 della L.887/1984 ; per 4000.00 mid dall'art. 16/1 della L.41/1986 ; per 6000.00 mid dall'art. 6/1 della L.910/1986 ; per 6000.00 mid dall'art. 17/1 della L.67/1988 ; per 90.95 mid dall'art. 0/0 della L.0/BEI ; per -1.17 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-4644 (L.219/1981 art.3/1a) ; per -35.00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-7683 (L.219/1981 art.3/1b) ; per -0.75 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-7800 (L.219/1981 art.3/1c) ; per -5.00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-7809 (L.219/1981 art.3/1c) ; per -37.00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-8043 (L.219/1981 art.3/1d) ; per 10.00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-7869 (L.219/1981 art.3/1e) ; per -0.17 mid stornati nel 1989 al cap. 03.0-4592 (L.219/1981 art.3/1f) ; per -304.51 mid stornati nel 1989 al cap. 09.0-8065 (L.219/1981 art.3/1g) ; per -3187.37 mid stornati nel 1989 al cap. 09.0-9064 (L.219/1981 art.3/1g) ; per -14.18 mid stornati nel 1989 al cap. 12.0-4016 (L.219/1981 art.3/1h) ; per -804.51 mid stornati nel 1989 al cap. 21.0-7501 (L.219/1981 art.3/1i) ; per -10.00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.0-8065 (L.219/1981 art.3/1h) ; per -13.00 mid stornati nel 1989 al cap. 13.0-8230 (L.219/1981 art.3/1m) ; per -14.00 mid stornati nel 1989 al cap. 13.0-7410 (L.219/1981 art.3/1n) ; per -12.40 mid stornati nel 1989 al cap. 12.0-7407 (L.219/1981 art.3/1n) ; per -3.00 mid stornati nel 1989 al cap. 07.0-4000 (L.219/1981 art.3/1x) ; per -89.12 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-7758 (L.219/1981 art.3/1v) ; per -459.00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-4628 (L.219/1981 art.3/1n) ; per -0.19 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-756 (L.219/1981 art.3/1n) ; per -4.00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-756 (L.219/1981 art.3/1n) ; per -1892.99 mid stornati nel 1989 al cap. 01.0-8354 (L.219/1981 art.3/1o) ; per -0.30 mid stornati nel 1989 al cap. 09.0-9065 (L.219/1981 art.3/1o) ; per -1.60 mid stornati nel 1989 al cap. 10.0-7297 (L.219/1981 art.3/1i) ; per -1.60 mid stornati nel 1989 al cap. 09.0-9065 (L.219/1981 art.3/1o) ; per -1268.50 mid stornati nel 1989 al cap. 01.0-1840 (L.219/1981 art.3/1o) ; per -1268.50 mid stornati nel 1989 al cap. 13.0-8267 (L.219/1981 art.3/1m) ; per -99.95 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-756 (L.219/1981 art.3/1o) ; per -246.29 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-756 (L.219/1981 art.3/1o) ; per -246.29 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-4644 e' modificato per 1.17 mid stornati nel 1989 al cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (2) ART. 3 / 1a : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7808 e' modificato per 35.00 mid stornati nel 1989 al cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (3) ART. 3 / 1b : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7808 e' modificato per 35.00 mid stornati nel 1989 al cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (4) ART. 3 / Ic : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7809 e' modificato per 0.75 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 5.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (5) ART. 3 / Id : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-5943 e' modificato per 37.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (6) ART. 3 / Ie : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7869 e' modificato per 10.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (7) ART. 3 / If : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 03.0-4302 e' modificato per 0.17 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (8) ART. 3 / Ig : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-9004 e' modificato per 232.85 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 99.95 mid stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (9) ART. 3 / Ih : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-1035 e' modificato per 1.47 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-1135 e' modificato per 3.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-1154 e' modificato per 1.53 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-9005 e' modificato per 804.51 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 65.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (10) ART. 3 / Ii : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-7297 e' modificato per 85.80 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (11) ART. 3 / Ij : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 12.0-1403 e' modificato per 1.60 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 12.0-4071 e' modificato per 3.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 12.0-4611 e' modificato per 0.45 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (12) ART. 3 / Ij : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 13.0-7407 e' modificato per 11.70 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 13.0-7408 e' modificato per 4.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 13.0-7410 e' modificato per 14.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 13.0-8228 e' modificato per 12.40 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 13.0-8230 e' modificato per 10.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (13) ART. 3 / Ij : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7501 e' modificato per 273.30 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 70.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-8301 e' modificato per 187.37 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (14) ART. 3 / Io : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-1840 e' modificato per 1.50 mid stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 1.50 mid stornati nel 1992 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-5562 e' modificato per 50.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-5564 e' modificato per 4.50 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (15) ART. 3 / Ip : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 20.0-1532 e' modificato per 4.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (16) ART. 3 / Iq : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-1085 e' modificato per 2.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-5202 e' modificato per 12.35 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (17) ART. 3 / Ir : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7756 e' modificato per 182.99 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 1288.50 mid stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 246.29 mid stornati nel 1992 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (18) ART. 3 / Is : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-8170 e' modificato per 20.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (19) ART. 3 / It : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7851 e' modificato per 30.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (20) ART. 3 / Iu : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-4628 e' modificato per 450.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (21) ART. 3 / Iv : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7758 e' modificato per 879.12 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 200.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 36.72 mid stornati nel 1992 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (22) ART. 3 / 1x : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 07.0-4000 e' modificato per 0.19 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (23) ART. 3 / 1y : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 23.0-7305 e' modificato per 443.81 mid stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (24) ART. 80-85 / 1 : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-8908 e' modificato per 1050.00 mid dall'art. 10/2 della L.130/1983 ; per 2300.00 mid dall'art. 11/9 della L.687/1984 ; per 3000.00 mid dall'art. 16/4 della L.41/1986 ; per 3500.00 mid dall'art. 6/2 della L.910/1986 ; per 2500.00 mid dall'art. 1/15 della L.87/1988 ; per 4025.00 mid dall'art. 6/2a della L.1553/1989 ; per 4480.00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-7813 (L.219/1981 art.80-85/1a) ; per -375.00 mid stornati nel 1989 al cap. 02.0-7814 (L.219/1981 art.80-85/1a) ; per -99.70 mid stornati nel 1990 al cap. 01.0-1602 (L.1616/1990 art.1/1) ; per -75.00 mid stornati nel 1991 al cap. 02.0-7814 (L.219/1981 art.80-85/1a) ;
- (25) ART. 80-85 / 1a : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7813 e' modificato per 460.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-8908 (L.219/1981 art.80-85/1) ; 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7814 e' modificato per 3725.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-8908 (L.219/1981 art.80-85/1) ; per 725.00 mid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-8908 (L.219/1981 art.80-85/1) ;
- L. 416 / 1981
- (1) ART. 32 / 1 : 1° importo iniziale di 100.00 mid sul cap. 01.0-7405 e' modificato per 100.00 mid dall'art. 1/1 della L.428/1984 ; per 100.00 mid dall'art. 14/18 della L.887/1984 ; per 230.00 mid dall'art. 20/4 della L.67/1987 ; per 103.90 mid dall'art. 0/0 della L.135387/1989 ; per 200.00 mid dall'art. 5/- della L.250/1980 ;
- (2) ART. 33 / 4punkt3 : 1° importo iniziale di 0.60 mid sul cap. 01.0-7422 e' modificato per 1.38 mid dall'art. 0/00 della L.135387/1989 ;
- (3) ART. 34 / 6 : 1° importo iniziale di 40.00 mid sul cap. 21.0-7551 e' modificato per 40.00 mid dall'art. 21/- della L.67/1987 ;
- L. 536 / 1981
- (1) ART. 15 / 1 : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7890 e' modificato per 55.00 mid dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; 1° importo iniziale di 104.00 mid sul cap. 02.0-8778 e' modificato per 5.00 mid dall'art. 28/- della L.462/1984 ; per 75.00 mid dall'art. 11/12c della L.887/1984 ; per 40.00 mid dall'art. 6/4 della L.910/1986 ; per 40.00 mid dall'art. 17/6 della L.67/1988 ; per 3870.00 mid dall'art. 1/b della L.433/1991 ; 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-7542 e' modificato per 14.30 mid dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-9086 e' modificato per 65.40 mid dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-9072 e' modificato per 0.84 mid dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 12.0-2872 e' modificato per 14.16 mid dall'art. 1/1 della L.433/1991 ; 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 23.0-7523 e' modificato per 10.30 mid dall'art. 1/1 della L.433/1991 ;
- L. 27 / 1982
- (1) ART. 1 / 1 : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-7300 e' modificato per 2.00 mid dall'art. 1/1 della L.483/1992 ; 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-7350 e' modificato per 3.00 mid dall'art. 1/1 della L.483/1992 ;
- L. 39 / 1982
- (1) ART. 1 / - : 1° importo iniziale di 250.00 mid sul cap. 11.1-0519 e' modificato per 30.00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 98.00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 214.00 mid dall'art. 2/8 della L.910/1986 ; per 310.00 mid dall'art. 3/5-6-7 della L.541/1988 ; per 10.00 mid dall'art. 1/1 della L.19935/1991 ; 1° importo iniziale di 100.00 mid sul cap. 11.1-0520 e' modificato per 13.00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 29.00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 76.00 mid dall'art. 2/8 della L.910/1986 ; per 150.00 mid dall'art. 3/5-6-7 della L.541/1988 ; 1° importo iniziale di 280.00 mid sul cap. 11.1-0521 e' modificato per 30.00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 30.00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 60.00 mid dall'art. 2/8 della L.910/1986 ; 1° importo iniziale di 40.00 mid sul cap. 11.1-0522 e' modificato per 6.00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 4.00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 5.00 mid dall'art. 2/8 della L.910/1986 ; 1° importo iniziale di 350.00 mid sul cap. 11.1-0523 e' modificato per 127.00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983 ; per 454.00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986 ; per 425.00 mid dall'art. 3/5-6-7 della L.541/1988 ; per -170.00 mid dall'art. 1/1 della L.122661/1991 ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- l'importo iniziale di 350.00 mid sul cap. 11.1-0524 e' modificato per 6.00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983; per 74.00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986; per 30.00 mid dall'art. 3/5-6-7 della L.54/1988; per 450.00 mid sul cap. 11.1-0525 e' modificato per 205.00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983; per 55.00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986; per 30.00 mid dall'art. 2/8 della L.910/1988; per 750.00 mid sul cap. 11.1-0526 e' modificato per 341.00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983; per 168.00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986; per 250.00 mid dall'art. 2/8 della L.910/1988; per 80.00 mid dall'art. 3/5-6-7 della L.54/1988; per 5.00 mid dall'art. 1/1 della L.12263/1991; per 160.00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983; per 20.00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986; per 125.00 mid dall'art. 3/5-6-7 della L.54/1988; per 30.00 mid dall'art. 1/1 della L.12263/1991; per 7.00 mid dall'art. 34/6 della L.730/1983; per 6.00 mid dall'art. 10/3 della L.41/1986; per 5.00 mid dall'art. 2/8 della L.910/1988; per 7.00 mid dall'art. 13/8 - 9 della L.67/1988; per 25.00 mid dall'art. 3/5-6-7 della L.54/1988; per 50.00 mid dall'art. 1/1 della L.12263/1991; per 100.00 mid dall'art. 3/5-6-7 della L.54/1988; per 50.00 mid dall'art. 1/1 della L.67/1988; per 20.00 mid dall'art. 11.1-0532 e' modificato per 20.00 mid dall'art. 1/1 della L.12263/1991; per 6.37 mid dall'art. 1/1 della L.9335/1991; per 6.00 mid dall'art. 11.1-0533 e' modificato per 100.00 mid dall'art. 1/1 della L.12263/1991; per 100.00 mid dall'art. 1/1 della L.12263/1991; per 100.00 mid dall'art. 1/1 della L.12263/1991; per 10.00 mid dall'art. 1/1 della L.12263/1991; per 65.00 mid dall'art. 10/9 della L.41/1986;
- (2) ART. 11 / 1 : l'importo iniziale di 100.00 mid sul cap. 11.2-0548 e' modificato per 65.00 mid dall'art. 10/9 della L.41/1986;
- L. 41 / 1982
- (1) ART. 0 / 0 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 17.0-1120 e' modificato per 1.20 mid stornati nel 1989 dal cap. 17.0-8664 (L.67/1988 art.15/32); per 1.65 mid stornati nel 1990 dal cap. 17.0-8664 (L.67/1988 art.15/32); per 0.47 mid stornati nel 1991 dal cap. 17.0-8664 (L.67/1988 art.15/32);
- (2) ART. 0 / 0 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 17.0-3522 e' modificato per 0.88 mid stornati nel 1991 dal cap. 17.0-8664 (L.267/1991 art.1/1);
- (3) ART. 0 / 0 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 17.0-8667 e' modificato per 15.00 mid stornati nel 1991 dal cap. 17.0-8664 (L.267/1991 art.1/1);
- (4) ART. 0 / 0 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 17.0-8665 e' modificato per 6.60 mid dall'art. 20/0 della L.302/1989; per 6.00 mid stornati nel 1991 dal cap. 17.0-8664 (L.267/1991 art.1/1); per 1.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 17.0-8664 (L.267/1991 art.1/1);
- (5) ART. 10 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 35.95 mid sul cap. 17.0-8669 e' modificato per 75.28 mid dall'art. 1/a della L.31/1985; per 5.13 mid stornati nel 1989 dal cap. 17.0-8664 (L.67/1988 art.15/32); per 28.19 mid stornati nel 1990 dal cap. 17.0-8664 (L.67/1988 art.15/32); per 7.69 mid stornati nel 1991 dal cap. 17.0-8664 (L.67/1988 art.15/32); per 51.35 mid stornati nel 1991 dal cap. 17.0-8664 (L.67/1988 art.15/32); per 51.35 mid stornati nel 1991 dal cap. 17.0-8664 (L.67/1988 art.15/32); per 64.35 mid stornati nel 1992 dal cap. 17.0-8664 (L.267/1991 art.1/1);
- (6) ART. 20 / 1 a : l'importo iniziale di 12.83 mid sul cap. 17.0-9560 e' modificato per 28.43 mid dall'art. 1/b della L.31/1985; per 2.50 mid stornati nel 1989 dal cap. 17.0-8664 (L.67/1988 art.15/32); per 13.75 mid stornati nel 1990 dal cap. 17.0-8664 (L.67/1988 art.15/32); per 20.12 mid stornati nel 1992 dal cap. 17.0-8664 (L.267/1991 art.1/1);
- (7) ART. 20 / 1 b : l'importo iniziale di 2.00 mid sul cap. 17.0-9561 e' modificato per 0.37 mid stornati nel 1989 dal cap. 17.0-8664 (L.267/1991 art.1/1); per 3.56 mid stornati nel 1991 dal cap. 17.0-8664 (L.267/1991 art.1/1);
- (8) ART. 20 / 1 c : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 17.0-8664 e' modificato per 120.00 mid dall'art. 15/2 della L.67/1988; per 300.00 mid dall'art. 1/1 della L.267/1991; per -8.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 17.0-8668 (L.41/1982 art.9/1b); per 20.50 mid stornati nel 1990 dal cap. 17.0-8668 (L.41/1982 art.10/1 e 2); per -10.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 17.0-8660 (L.180/194/1988 art.0/0000); per 1.20 mid stornati nel 1990 dal cap. 17.0-8658 (L.180/154/1988 art.0/00); per -0.37 mid stornati nel 1989 al cap. 17.0-8654 (L.180/154/1988 art.0/0000); per 17.0-8659 (L.180/154/1988 art.0/0000); per 21.50 mid stornati nel 1989 al cap. 17.0-8660 (L.180/154/1988 art.0/0000); per -11.00 mid stornati nel 1990 al cap. 17.0-8658 (L.41/1982 art.9/1b); per -1.65 mid stornati nel 1990 al cap. 17.0-8659 (L.180/154/1988 art.0/0000); per 401 (L.185/15/1990 art.0/00000); per 11.00 mid stornati nel 1991 al cap. 17.0-8659 (L.41/1982 art.20/1a); per 0.47 mid stornati nel 1991 al cap. 17.0-8659 (L.41/1982 art.20/1a); per 28.19 mid stornati nel 1990 al cap. 17.0-8659 (L.41/1982 art.10/1 e 2); per -13.75 mid stornati nel 1990 al cap. 17.0-8660 (L.180/154/1988 art.0/0000); per -7.69 mid stornati nel 1991 al cap. 17.0-8659 (L.41/1982 art.10/1 e 2); per 01.0-1401 (L.108/1/1990 art.1/5) 0.47 mid stornati nel 1991 al cap. 17.0-8659 (L.41/1982 art.19/1b); per 3.75 mid stornati nel 1991 al cap. 17.0-8659 (L.41/1982 art.19/1b); per 6.30 mid stornati nel 1991 al cap. 17.0-8659 (L.41/1982 art.19/1b); per 3.56 mid stornati nel 1991 al cap. 17.0-8661 (L.267/1991 art.1/1); per 15.00 mid stornati nel 1991 al cap. 17.0-8659 (L.267/1991 art.1/1); per 15.00 mid stornati nel 1991 al cap. 17.0-8659 (L.267/1991 art.1/1); per 64.35 mid stornati nel 1992 al cap. 17.0-8659 (L.267/1991 art.1/1); per 20.12 mid stornati nel 1992 al cap. 17.0-8659 (L.267/1991 art.1/1); per 20.12 mid stornati nel 1992 al cap. 17.0-8660 (L.267/1991 art.0/0000); per -1.00 mid stornati nel 1992 al cap. 17.0-8661 (L.267/1991 art.0/0000); per -3.56 mid stornati nel 1992 al cap. 17.0-8661 (L.267/1991 art.0/0000); per -9.50 mid stornati nel 1992 al cap. 17.0-8661 (L.267/1991 art.0/0000); per 3.56 mid stornati nel 1992 al cap. 17.0-8661 (L.267/1991 art.0/0000).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(9) ART. 9 / 1b : l'importo iniziale di 7.33 miliardi sul cap. 17.0-8558 e' modificato per 10.00 miliardi dall'art. 1/1c della L. 31/1985 ; per 2.00 miliardi stormati nel 1989 dal cap. 17.0-8564 (L.67/1988 art.15/2c) ; per 8.00 miliardi stormati nel 1989 dal cap. 17.0-8564 (L.67/1988 art.15/2c) ; per 11.00 miliardi stormati nel 1990 dal cap. 17.0-8564 (L.67/1988 art.15/32) ; per 3.00 miliardi stormati nel 1991 dal cap. 17.0-8564 (L.67/1988 art.15/2c) ; per 8.90 miliardi stormati nel 1991 dal cap. 17.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ; per 9.90 miliardi stormati nel 1992 dal cap. 17.0-8564 (L.267/1991 art.1/1) ;

L. 46 / 1982

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 1700.00 miliardi sul cap. 23.0-7551 e' modificato per -27.30 miliardi dall'art. 1/- della L.888/1982 ; per 1800.00 miliardi dall'art. 14/3 della L.687/1984 ; per 370.00 miliardi dall'art. 1/1b della L.110/1985 ; per 250.00 miliardi dall'art. 11/25 della L.41/1986 ; per 1500.00 miliardi dall'art. 3/5 della L.910/1986 ; per 1750.00 miliardi dall'art. 15/2 della L.67/1988 ;

(2) ART. 14 / 1 : l'importo iniziale di 1500.00 miliardi sul cap. 14.0-7548 e' modificato per 100.00 miliardi dall'art. 51/1(12a) della L.526/1982 ; per 350.00 miliardi dall'art. 19/6 della L.130/1983 ; per 85.00 miliardi dall'art. 3/4 della L.212/1984 ; per 1330.00 miliardi dall'art. 14/1 e 2 della L.887/1984 ; per 465.50 miliardi dall'art. 1/1a della L.110/1985 ; per 200.00 miliardi dall'art. 7/1 della L.710/1986 ; per 250.00 miliardi dall'art. 11/26 della L.41/1986 ; per 1500.00 miliardi dall'art. 3/4 della L.910/1986 ; per -100.00 miliardi stormati nel 1989 al cap. 14.0-7548 (L.686/1983 art.1/1) ;

(3) ART. 20 / 2 : l'importo iniziale di 300.00 miliardi sul cap. 14.0-7549 e' modificato per 250.00 miliardi dall'art. 19/5 della L.130/1983 ; per 550.00 miliardi dall'art. 9/1 della L.193/1984 ; per 100.00 miliardi dall'art. 14/4 della L.887/1984 ; per 150.00 miliardi dall'art. 7/1 della L.143/1986 ; per 75.00 miliardi dall'art. 1bis/- della L.307/1985 ;

L. 48 / 1982

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 40.00 miliardi sul cap. 09.0-7586 e' modificato per 40.00 miliardi dall'art. 8/15 della L.910/1986 ;

L. 86 / 1982

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 2990.00 miliardi sul cap. 14.0-7064 e' modificato per 900.00 miliardi dall'art. 1/1 della L.408/1985 ; per 500.00 miliardi dall'art. 11/27 della L.41/1986 ; per 240.00 miliardi dall'art. 1/1 della L.465/1986 ; per 240.00 miliardi dall'art. 3/1/1 della L.319/1986 ; per 350.00 miliardi dall'art. 3/1/1 della L.319/1986 ; per 350.00 miliardi dall'art. 1/1 della L.73/1988 ; per 686.00 miliardi dall'art. 1/1 della L.321/1988 ; per 700.00 miliardi dall'art. 1/1 della L.283/1988 ; per 700.00 miliardi dall'art. 1/1 della L.345/1990 ; per 1700.00 miliardi dall'art. 26/1 della L.282/1991 ;

L. 94 / 1982

(1) ART. 1 / 4 - 11 : l'importo iniziale di 540.00 miliardi sul cap. 09.0-8267 e' modificato per -5.00 miliardi dall'art. Squatr/1 della L.118/1985 ;

(2) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 600.00 miliardi sul cap. 02.0-8171 e' modificato per 400.00 miliardi dall'art. 3/10 della L.118/1985 ;

L. 308 / 1982

(1) ART. 10 / 1 : l'importo iniziale di 10.00 miliardi sul cap. 14.0-7708 e' modificato per 8.00 miliardi dall'art. 1/1/2a della L.445/1987 ; per 2.20 miliardi dall'art. 1/1a della L.47/1989 ;

(2) ART. 10 / 3 : l'importo iniziale di 415.00 miliardi sul cap. 14.0-7709 e' modificato per 696.60 miliardi dall'art. 1/1/2b della L.445/1987 ; per 207.16 miliardi dall'art. 1/1b della L.47/1989 ;

(3) ART. 11 / 1 : l'importo iniziale di 51.00 miliardi sul cap. 14.0-7710 e' modificato per 10.00 miliardi dall'art. 1/1h della L.110/1985 ; per 35.80 miliardi dall'art. 1/1/2d della L.445/1987 ; per 10.61 miliardi dall'art. 1/1c della L.47/1989 ;

(4) ART. 12 / 1a - 2 : l'importo iniziale di 126.00 miliardi sul cap. 13.0-7533 e' modificato per 10.00 miliardi dall'art. 1/1h della L.110/1985 ; per 30.00 miliardi dall'art. 15/37a della L.67/1988 ;

(5) ART. 12 / 1b - 3 : l'importo iniziale di 18.00 miliardi sul cap. 13.0-7534 e' modificato per 4.00 miliardi dall'art. 15/37b della L.67/1988 ;

(6) ART. 14 / 1 : l'importo iniziale di 70.00 miliardi sul cap. 14.0-7713 e' modificato per 30.00 miliardi dall'art. 1/1h2 della L.110/1985 ; per 92.60 miliardi dall'art. 1/1/2c della L.445/1987 ; per 27.45 miliardi dall'art. 1/1d della L.47/1989 ;

(7) ART. 6 / 1 : l'importo iniziale di 590.00 miliardi sul cap. 14.0-706 e' modificato per 147.40 miliardi dall'art. 1/1/2 della L.445/1987 ; per 42.46 miliardi dall'art. 1/1 della L.47/1989 ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(8) ART. 8 / 1 e 3 : l'importo iniziale di 2657,40 mld sul cap. 14.0-7707 e' modificato per 72.00 mld dall'art. 1/1 della L.445/1987 ; per -707,40 mld dall'art. 2/2 della L.445/1987 ; per 76.13 mld dall'art. 1/1e della L.47/1988 ;

L. 531 / 1982

(1) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 800.00 mld sul cap. 09.1-0711 e' modificato per 40.00 mld dall'art. 1/1 della L.230/1984 ;

(2) ART. 6 / 1a : l'importo iniziale di 410.00 mld sul cap. 09.1-0783 e' modificato per -8.00 mld dall'art. 0/00 della L.79/1988 ;

L. 547 / 1982

(1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7602 e' modificato per 1150.00 mld dall'art. 1/2 della L.363/1984 ; per 200.00 mld dall'art. 11/14 della L.887/1984 ; per 50.00 mld dall'art. 11/1 della L.45/1986 ; per 1042.00 mld dall'art. 15/2 della L.730/1986 ; per 36.00 mld dall'art. 1/3 - 5 della L.120/1987 ; per 900.00 mld dall'art. 1/2 della L.470/1987 ; per 80.00 mld dall'art. 2/1 della L.45/1986 ; per 248.50 mld dall'art. 30/2 bis della L.38/1980 ; per 575.00 mld dall'art. 9/1 della L.71/1980 ; per 10.00 mld dall'art. 7/8 0/0 della L.405/1980 ; per 1265.00 mld dall'art. 1/2 5/1-2/3 dell'art. 30/2 dell'art. 8/6 della L.433/1981 ; per 161.00 mld dall'art. 0/0 della L.505/1982 ; per 6.43 mld dall'art. 7/8 0/0 della L.102009/1982 ; per 6.27 mld dall'art. 0/0 della L.151084/1982 ; per 7.00 mld dall'art. 0/0 della L.165104/1982 ; per 20.00 mld dall'art. 0/0 della L.200695/1982 ; per 99.70 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-8908 (L.219/1981 art.88-89/1) ; per 35.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7759 (L.64/1986 art.7/1) ; per 180.17 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1988 art.31/5) ; per 50.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7759 (L.64/1986 art.7/1) ; per 25.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 03.0-749 (L.183/1988 art.31/5a) ;

L. 752 / 1982

(1) ART. 0 / 000 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 14.0-7911 e' modificato per 7.00 mld dall'art. 9/4 della L.221/1990 ; per 5.00 mld dall'art. 7/8 0/11f della L.415/1991 ;

(2) ART. 14 / a-b-c : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 14.0-7909 e' modificato per 64.00 mld dall'art. 7/1 della L.221/1990 ; per -37.00 mld stornati nel 1991 al cap. 14.0-7902 (L.752/1982 art.20/1c) ; per -27.00 mld stornati nel 1991 al cap. 14.0-7904 (L.752/1982 art.20/1e) ;

(3) ART. 15 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 14.0-7906 e' modificato per 90.00 mld dall'art. 7/1 della L.246/1984 ; per 70.00 mld dall'art. 2/1c della L.41/1989 ;

(4) ART. 20 / 1a : l'importo iniziale di 99.30 mld sul cap. 14.0-7900 e' modificato per -5.90 mld dall'art. 6 e 7/0 della L.246/1984 ; per -0.25 mld dall'art. 1/1 della L.688/1985 ; per 14.70 mld dall'art. 4/1a della L.399/1987 ; per 15.00 mld dall'art. 2/1a della L.41/1989 ; per -0.04 mld dall'art. 1/1- della L.367/1988 ; per -0.24 mld dall'art. 1/1- della L.187202/1989 ; per 16.00 mld dall'art. 5/- della L.221/1990 ; per 8.00 mld dall'art. 7/8 0/11a della L.415/1991 ;

(5) ART. 20 / 1b : l'importo iniziale di 100.00 mld sul cap. 14.0-7901 e' modificato per -18.60 mld dall'art. 6 e 7/00 della L.246/1984 ; per 20.00 mld dall'art. 4/1b della L.399/1987 ; per 30.00 mld dall'art. 2/1ab della L.41/1989 ; per 10.00 mld dall'art. 6/- della L.221/1990 ; per 15.00 mld dall'art. 7/8 0/11b della L.415/1991 ;

(6) ART. 20 / 1c : l'importo iniziale di 110.00 mld sul cap. 14.0-7902 e' modificato per -43.80 mld dall'art. 6 e 7/000 della L.246/1984 ; per 50.00 mld dall'art. 11/29 della L.41/1986 ; per 95.00 mld dall'art. 4/1c della L.399/1987 ; per 45.50 mld dall'art. 7/1a della L.221/1990 ; per 32.00 mld dall'art. 7/8 0/11c della L.415/1991 ; per 50.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 14.0-7903 (L.752/1982 art.20/1d) ; per 37.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 14.0-7909 (L.221/1990 art.7/1) ;

(7) ART. 20 / 1d : l'importo iniziale di 100.00 mld sul cap. 14.0-7903 e' modificato per -21.70 mld dall'art. 6 e 7/0000 della L.246/1984 ; per 70.00 mld dall'art. 4/1d della L.399/1987 ; per 60.00 mld dall'art. 2/1ac della L.41/1989 ; per 65.00 mld dall'art. 8/1 della L.221/1990 ; per 35.00 mld dall'art. 7/8 0/11d della L.415/1991 ; per -3.00 mld dall'art. 0/0 della L.460/1992 ; per -50.00 mld stornati nel 1990 al cap. 14.0-7902 (L.752/1982 art.20/1c) ;

(8) ART. 20 / 1e : l'importo iniziale di 20.00 mld sul cap. 14.0-7904 e' modificato per 25.00 mld dall'art. 2/1b della L.41/1989 ; per 40.50 mld dall'art. 7/1b della L.221/1990 ; per 55.00 mld dall'art. 7/8 0/11e della L.415/1991 ; per 27.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 14.0-7909 (L.221/1990 art.7/1) ;

L. 828 / 1982

(1) ART. 10 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 250.00 mld sul cap. 02.0-8909 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 11/21 della L.887/1984 ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (2) ART. 21 / 5 : l'importo iniziale di 18.00 mid sul cap. 02.0-8810 e' modificato per 35.00 mid dall'art. 23/1 della L.879/1986 ;
- (3) ART. 7 / - : l'importo iniziale di 10.00 mid sul cap. 10.0-7701 e' modificato per 10.00 mid dall'art. 12/1 della L.879/1986 ;
- L. 960 / 1982
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 250.00 mid sul cap. 02.0-8788 e' modificato per 170.00 mid dall'art. 7/14a della L.910/1986 ;
- (2) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 10.00 mid sul cap. 09.0-7206 e' modificato per 29.00 mid dall'art. 7/14b della L.910/1986 ; per 32.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 09.0-9480 (L.910/1986 art.7/14b) ; per 30.00 mid stornati nel 1991 dal cap. 09.0-9480 (L.910/1986 art.7/14b) ; l'importo iniziale di 54.00 mid sul cap. 09.0-7272 e' modificato per 107.00 mid dall'art. 7/14b della L.910/1986 ; per 32.00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.0-7206 (L.960/1982 art.2/1) ; per -32.00 mid stornati nel 1990 al cap. 09.0-7206 (L.960/1982 art.2/1) ; per -30.00 mid stornati nel 1991 al cap. 09.0-7206 (L.960/1982 art.2/1) ;
- L. 979 / 1982
- (1) ART. 3 / 9 : l'importo iniziale di 25.00 mid sul cap. 17.0-2554 e' modificato per 34.00 mid dall'art. 7/12a della L.910/1986 ; per 29.50 mid dall'art. 17/46a della L.67/1988 ; per 12.00 mid dall'art. 1 bis/4 e 5 della L.283/1989 ; per 15.00 mid dall'art. 7/12b della L.407/1989 ; per -0.35 mid dall'art. 4/3 della L.57/1990 ; per 20.00 mid dall'art. 7/12c della L.57/1990 ; per 2.00 mid dall'art. 1/1a della L.356/1991 ; per 20.00 mid dall'art. 7/12a della L.415/1991 ; per 19.05 mid dall'art. 7/12b della L.407/1989 ; per 19.05 mid dall'art. 7/12c della L.500/1992 ;
- (2) ART. 3c / 1 : l'importo iniziale di 3.00 mid sul cap. 17.0-2556 e' modificato per 3.00 mid dall'art. 7/12b della L.910/1986 ; per 12.50 mid dall'art. 17/46b della L.67/1988 ; per -0.46 mid dall'art. 0/0 della L.201/1988 ; per 2.00 mid dall'art. 7/12b della L.407/1989 ; per 7.00 mid dall'art. 7/12c della L.407/1989 ; per 2.00 mid dall'art. 7/12d della L.405/1990 ; per -2.00 mid dall'art. 18/1 della L.406/1990 ; per 7.00 mid dall'art. 7/12e della L.415/1991 ; per 6.50 mid dall'art. 7/12f della L.500/1992 ;
- (3) ART. 3b / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 17.0-7591 e' modificato per 95.00 mid dall'art. 13/10 della L.41/1986 ; per 150.00 mid dall'art. 17/45 della L.67/1988 ; per 120.00 mid dall'art. 1/1 della L.34/1991 ;
- (4) ART. 4 / 1 e 4 : l'importo iniziale di 40.00 mid sul cap. 17.0-8022 e' modificato per 75.00 mid dall'art. 14/6 della L.41/1986 ; per 37.40 mid dall'art. 7/12c della L.910/1986 ; per 85.00 mid dall'art. 17/46c della L.67/1988 ; per 10.00 mid dall'art. 1bis/4 della L.283/1989 ; per 7.00 mid dall'art. 7/12b della L.407/1989 ; per 1.35 mid dall'art. 18/1a della L.409/1989 ; per 29.00 mid dall'art. 7/12c della L.405/1990 ; per 33.00 mid dall'art. 7/12d della L.415/1991 ; per 150.00 mid dall'art. 8/2 della L.220/1992 ; per 21.45 mid dall'art. 7/12e della L.500/1992 ;
- (5) ART. 5 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 60.00 mid sul cap. 17.0-8023 e' modificato per 25.60 mid dall'art. 7/12a della L.910/1986 ; per 21.00 mid dall'art. 17/46d della L.67/1988 ;
- (6) ART. 6 / 1 e 3 : l'importo iniziale di 120.00 mid sul cap. 17.0-8024 e' modificato per 33.00 mid dall'art. 7/12b della L.910/1986 ; per 2.00 mid dall'art. 17/46e della L.67/1988 ; per 19.50 mid dall'art. 7/12c della L.500/1992 ;
- (7) ART. 7 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 17.0-7601 e' modificato per 10.00 mid dall'art. 7/12b della L.415/1991 ; per 8.50 mid dall'art. 7/12c della L.500/1992 ;
- L. 156 / 1983
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 213.00 mid sul cap. 02.0-8791 e' modificato per 65.00 mid dall'art. 23/2 della L.879/1986 ;
- L. 188 / 1983
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 1700.00 mid sul cap. 02.0-7811 e' modificato per 930.00 mid stornati nel 1989 al cap. 10.1-0531 (L.189/1983 art.1/1) ; per -150.00 mid stornati nel 1990 al cap. 10.1-0531 (L.189/1983 art.1/1) ; per -150.00 mid stornati nel 1991 al cap. 10.1-0531 (L.189/1983 art.1/1) ; per 60.00 mid stornati nel 1992 al cap. 10.1-0531 (L.189/1983 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7811 e' modificato per 930.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7811 (L.189/1983 art.1/1) ; per 150.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7811 (L.189/1983 art.1/1) ; per 150.00 mid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7811 (L.189/1983 art.1/1) ; per 60.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7811 (L.189/1983 art.1/1) ;
- L. 190 / 1983

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (1) ART. 2 / 1b : 1° importo iniziale di 9.00 mid sul cap. 09.0-9058 e' modificato per 3.00 mid dall'art. 5/8a della L.910/1986 ; 1° importo iniziale di 12.20 mid sul cap. 09.0-9059 e' modificato per 7.00 mid dall'art. 5/8a della L.910/1986 ; per 8.00 mid dall'art. 7/8 D/1 della L.405/1990 ;
- (2) ART. 3 / 1 : 1° importo iniziale di 9.00 mid sul cap. 14.0-7045 e' modificato per 5.00 mid dall'art. 17/13 della L.67/1988 ; per 10.00 mid dall'art. 7/8 D/1 della L.407/1989 ; per 10.00 mid dall'art. 1/1 della L.235/1990 ;
- (3) ART. 4 / - : 1° importo iniziale di 77.50 mid sul cap. 14.0-7042 e' modificato per 50.00 mid dall'art. 5/8b della L.910/1986 ; per 150.00 mid dall'art. 2/1 della L.235/1990 ;
- L. 217 / 1983
- (1) ART. 13 / 1 e 4 : 1° importo iniziale di 300.00 mid sul cap. 20.0-7540 e' modificato per 530.00 mid dall'art. 11/24 della L.41/1986 ; per 15.00 mid dall'art. 6/2 della L.470/1987 ; per 100.00 mid dall'art. 5/1 della L.424/1989 ; per 120.00 mid dall'art. 22/1 della L.232/1990 ;
- L. 686 / 1983
- (1) ART. 1 / 1 : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 14.0-7548 e' modificato per 100.00 mid dall'art. 1/1c della L.110/1985 ;
- L. 80 / 1984
- (1) ART. 5 / 1d : 1° importo iniziale di 500.00 mid sul cap. 04.0-7089 e' modificato per 300.00 mid dall'art. 11/20 della L.887/1994 ; per 350.00 mid dall'art. 6/6 della L.910/1986 ; per -50.00 mid dall'art. 17/10 della L.67/1988 ; per -60.00 mid dall'art. 7/8 E/8 della L.415/1991 ; per 1044.00 mid stornati nel 1980 dal cap. 02.0-7759 (L.64/1986 art.1/1) ;
- L. 386 / 1984
- (1) ART. 1 / - : 1° importo iniziale di 68.74 mid sul cap. 06.0-7501 e' modificato per 100.00 mid dall'art. 1/1 della L.117/1991 ; per 0.66 mid dall'art. 1/1 della L.366/1991 ; per 2.50 mid dall'art. 0/0 della L.419/1992 ;
- L. 798 / 1984
- (1) ART. 3 / 1a : 1° importo iniziale di 236.00 mid sul cap. 09.0-7733 e' modificato per 155.00 mid dall'art. 7/1a della L.910/1986 ; per 217.75 mid dall'art. 17/12a della L.67/1988 ; per 24.60 mid dall'art. 7/8 D/12a della L.415/1991 ;
- (2) ART. 3 / 1b : 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-1037 e' modificato per 1.74 mid dall'art. 7/1b della L.910/1986 ; per 2.05 mid dall'art. 17/12b della L.67/1988 ; per 1.10 mid dall'art. 7/8 D/1b della L.415/1991 ; 1° importo iniziale di 3.10 mid sul cap. 09.0-7011 e' modificato per 3.26 mid dall'art. 7/1b della L.910/1986 ; per 0.30 mid dall'art. 17/12b della L.67/1988 ; per 7.90 mid dall'art. 7/8 D/1b della L.415/1991 ;
- (3) ART. 3 / 1c : 1° importo iniziale di 20.00 mid sul cap. 09.0-7734 e' modificato per 23.00 mid dall'art. 7/1c della L.910/1986 ; per 11.50 mid dall'art. 17/12c della L.67/1988 ;
- (4) ART. 3 / 1d : 1° importo iniziale di 7.50 mid sul cap. 09.0-7510 e' modificato per 40.00 mid dall'art. 7/1d della L.910/1986 ; per 30.00 mid dall'art. 17/12d della L.67/1988 ; per 13.70 mid dall'art. 7/8 D/12d della L.415/1991 ;
- (5) ART. 3 / 1e : 1° importo iniziale di 20.00 mid sul cap. 09.0-6650 e' modificato per 80.00 mid dall'art. 7/1e della L.910/1986 ; per 17.30 mid dall'art. 17/12e della L.67/1988 ; per 29.00 mid dall'art. 7/8 D/12e della L.415/1991 ; 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-8034 e' modificato per 8.00 mid dall'art. 7/8 D/12e della L.415/1991 ; 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-8125 e' modificato per 2.00 mid dall'art. 7/8 D/12e della L.415/1991 ;
- (6) ART. 3 / 1f : 1° importo iniziale di 16.50 mid sul cap. 09.0-6649 e' modificato per 5.00 mid dall'art. 7/1f della L.910/1986 ; per 0.80 mid dall'art. 17/12f della L.67/1988 ; per 1.60 mid dall'art. 7/8 D/12f della L.415/1991 ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (7) ART. 3 / 1a : 1° importo iniziale di 13.00 mld sul cap. 09.0-9421 e' modificato per 30.00 mld dall'art. 7/1g della L.910/1986 ; per 12.00 mld dall'art. 17/12g della L.67/1988 ; per 36.70 mld dall'art. 748 D/12g della L.415/1991 ;
- (8) ART. 3 / 1b : 1° importo iniziale di 9.00 mld sul cap. 09.0-7735 e' modificato per 3.00 mld dall'art. 7/1h della L.910/1986 ; per 1.70 mld dall'art. 17/12h della L.67/1988 ; per 6.00 mld dall'art. 748 D/12h della L.415/1991 ;
- (9) ART. 3 / 1i : 1° importo iniziale di 2.00 mld sul cap. 09.0-8651 e' modificato per 2.00 mld dall'art. 7/1i della L.910/1986 ; per 2.70 mld dall'art. 17/12i della L.67/1988 ; per 2.00 mld dall'art. 748 D/12i della L.415/1991 ;
- (10) ART. 3 / 1j : 1° importo iniziale di 7.00 mld sul cap. 09.0-7012 e' modificato per 1.00 mld dall'art. 7/1l della L.910/1986 ; per 0.80 mld dall'art. 17/12l della L.67/1988 ;
- (11) ART. 3 / 1m : 1° importo iniziale di 5.00 mld sul cap. 09.0-9420 e' modificato per 7.00 mld dall'art. 17/12m della L.67/1988 ; per 1.00 mld dall'art. 748 D/12m della L.415/1991 ;
- (12) ART. 5 / 1a - b : 1° importo iniziale di 82.00 mld sul cap. 02.0-8812 e' modificato per 175.00 mld dall'art. 7/1m della L.910/1986 ; per 280.30 mld dall'art. 17/12n della L.67/1988 ; per 15.00 mld dall'art. 2/1b della L.360/1991 ;
- (13) ART. 6 / 1a : 1° importo iniziale di 84.00 mld sul cap. 09.0-9449 e' modificato per 110.00 mld dall'art. 7/1n della L.910/1986 ; per 45.90 mld dall'art. 17/12o della L.67/1988 ; per 7.10 mld dall'art. 748 D/12o della L.415/1991 ;
- (14) ART. 6 / 1b : 1° importo iniziale di 20.00 mld sul cap. 09.0-9446 e' modificato per 30.00 mld dall'art. 7/1o della L.910/1986 ; per 15.20 mld dall'art. 17/12p della L.67/1988 ; per 2.30 mld dall'art. 748 D/12p della L.415/1991 ;
- (15) ART. 6 / 1c : 1° importo iniziale di 31.00 mld sul cap. 09.0-8273 e' modificato per 30.00 mld dall'art. 7/1p della L.910/1986 ; per 17.70 mld dall'art. 17/12q della L.67/1988 ; per 2.00 mld dall'art. 748 D/12q della L.415/1991 ;
- (16) ART. 6 / 1d : 1° importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 09.0-9450 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 7/1q della L.910/1986 ; per 4.10 mld dall'art. 17/12r della L.67/1988 ; per 0.90 mld dall'art. 748 D/12r della L.415/1991 ;
- (17) ART. 9 / 3 : 1° importo iniziale di 0.50 mld sul cap. 21.0-8018 e' modificato per 1.00 mld dall'art. 7/1r della L.910/1986 ;
- (18) ART. 167/88 / 17/12a : 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 23.0-7402 e' modificato per 20.00 mld dall'art. 17/12s della L.67/1988 ;
- (19) ART. 167/88 / 17/12b : 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 23.0-7312 e' modificato per 25.00 mld dall'art. 17/12u della L.67/1988 ;
- (20) ART. 167/88 / 17/12c : 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-8711 e' modificato per 4.00 mld dall'art. 17/12v della L.67/1988 ; per 5.00 mld dall'art. 748 D/12v della L.415/1991 ;
- (21) ART. 167/88 / 17/12d : 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-9451 e' modificato per 3.90 mld dall'art. 17/12z della L.67/1988 ; per 0.60 mld dall'art. 748 D/12z della L.415/1991 ;
- (22) ART. 167/88 / 17/12e :

L. 887 / 1984

- (1) ART. 11 / 15 : 1° importo iniziale di 30.00 mld sul cap. 09.0-7725 e' modificato per 75.00 mld dall'art. 0/0 della L.512/1992 ;
- (2) ART. 11 / 18 : 1° importo iniziale di 130.00 mld sul cap. 02.0-7823 e' modificato per 175.00 mld dall'art. 6/7 della L.910/1986 ; per 150.00 mld dall'art. 17/9 della L.67/1988 ;
- (3) ART. 11 / 23 : 1° importo iniziale di 50.00 mld sul cap. 21.0-8017 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 7/9 della L.910/1986 ;
- (4) ART. 19 / 3 : 1° importo iniziale di 50.00 mld sul cap. 05.0-7013 e' modificato per 30.00 mld dall'art. 13/4 della L.41/1986 ; per 34.00 mld dall'art. 8/5 della L.910/1986 ; per 30.50 mld dall'art. 1/1 - 3 della L.401/1987 ; per 151.36 mld dall'art. 4/1a della L.124/1990 ; per 30.00 mld dall'art. 4/1b della L.124/1990 ; per 0.30 mld dall'art. 0/0 della L.125/1992 ; per 0.20 mld dall'art. 0/0 della L.126/1992 ; per 0.20 mld dall'art. 0/0 della L.127/1992 ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- L. 16 / 1985
 - (1) ART. 6 / 1 : l'importo iniziale di 1450,00 mid sul cap. 09,0-8412 e' modificato per -20,00 mid dall'art. 1/7 della L.498/1982 ;
- L. 49 / 1985
 (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 90,00 mid sul cap. 02,0-8187 e' modificato per 70,00 mid dall'art. 15/17 della L.67/1988 ; per 100,00 mid dall'art. 10/3 della L.181/1989 ;
 (2) ART. 17 / 1 : l'importo iniziale di 150,00 mid sul cap. 02,0-7828 e' modificato per 30,00 mid dall'art. 15/18 della L.67/1988 ; per 70,00 mid dall'art. 10/1 e 2 della L.181/1989 ;
- L. 118 / 1985
 (1) ART. 3 / 7 : l'importo iniziale di 280,00 mid sul cap. 09,0-8267 e' modificato per 450,00 mid dall'art. 22/3 della L.67/1988 ;
- L. 284 / 1985
 (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 23,0-2051 e' modificato per 0,60 mid dall'art. 1/1 della L.380/1991 ;
 l'importo iniziale di 230,00 mid sul cap. 23,0-7505 e' modificato per 387,60 mid dall'art. 1/1 della L.380/1991 ; per -15,00 mid dall'art. 7/2a della L.243/1993 ;
 l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 23,0-7519 e' modificato per 1,80 mid dall'art. 1/1 della L.380/1991 ;
- L. 295 / 1985
 (1) ART. 1 / 1 e 8a : l'importo iniziale di 720,00 mid sul cap. 17,0-7543 e' modificato per 415,00 mid dall'art. 3/9 della L.910/1986 ; per 450,00 mid dall'art. 37/3 e 4 della L.234/1989 ; per 760,00 mid dall'art. 1/1a della L.431/1991 ; per 50,00 mid stomati nel 1989 dal cap. 17,0-7552 (L.67/1988 art.15/29) ; per 50,00 mid stomati nel 1990 dal cap. 17,0-7552 (L.67/1988 art.15/29) ; per 78,75 mid stomati nel 1991 dal cap. 17,0-7552 (L.67/1988 art.15/29) ;
 (2) ART. 1 / 1 e 8b : l'importo iniziale di 90,00 mid sul cap. 17,0-7545 e' modificato per -15,00 mid dall'art. 6/2 della L.155/1989 ;
 (3) ART. 1 / 1 e 8c : l'importo iniziale di 50,00 mid sul cap. 17,0-7544 e' modificato per 30,00 mid dall'art. 3/9a della L.910/1986 ; per 9,00 mid stomati nel 1991 dal cap. 17,0-7552 (L.67/1988 art.15/29) ;
 (4) ART. 1 / 1 e 8d : l'importo iniziale di 55,00 mid sul cap. 17,0-7551 e' modificato per 5,00 mid dall'art. 3/8b della L.910/1986 ; per -10,00 mid dall'art. 6/2b della L.155/1989 ;
 (5) ART. 1 / 1 e 8f : l'importo iniziale di 275,00 mid sul cap. 17,0-7546 e' modificato per 320,00 mid dall'art. 11/28 della L.41/1986 ; per 100,00 mid dall'art. 3/9c della L.910/1986 ; per 50,00 mid stomati nel 1989 dal cap. 17,0-7552 (L.67/1988 art.15/29) ; per 5,00 mid stomati nel 1990 dal cap. 17,0-7552 (L.67/1988 art.15/29) ; per -42,25 mid stomati nel 1991 dal cap. 17,0-7552 (L.67/1988 art.15/29) ;
 (6) ART. 1 / 1 e 8h : l'importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 17,0-7552 e' modificato per 285,00 mid dall'art. 15/29 della L.67/1988 ; per -50,00 mid stomati nel 1989 al cap. 17,0-7543 (L.67/1988 art.15/29a) ; per -30,00 mid stomati nel 1989 al cap. 17,0-7546 (L.67/1988 art.15/29c) ; per 40,00 mid stomati nel 1990 al cap. 17,0-7543 (L.67/1988 art.15/29a) ; per -5,00 mid stomati nel 1990 al cap. 17,0-7546 (L.67/1988 art.15/29c) ; per -78,75 mid stomati nel 1991 al cap. 17,0-7543 (L.143626/1991 art.1/1a) ; per -9,00 mid stomati nel 1991 al cap. 17,0-7544 (L.143626/1991 art.1/1b) ; per -42,25 mid stomati nel 1991 al cap. 17,0-7546 (L.143626/1991 art.1/1c) ;
- L. 331 / 1985
 (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 700,00 mid sul cap. 23,0-7303 e' modificato per 950,00 mid dall'art. 7/8 della L.910/1986 ; per 950,00 mid dall'art. 7/8 C/1/4 della L.405/1990 ;
 (2) ART. 2 / - : l'importo iniziale di 260,00 mid sul cap. 23,0-7304 e' modificato per 50,00 mid dall'art. 7/8 D/2 della L.405/1990 ; per 100,00 mid dall'art. 7/8 D/4 della L.415/1991 ;
- L. 335 / 1985

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 64.00 mid sul cap. 12.0-810) e' modificato per -0.52 mid dall'art. 1/- della L.409/1989 ;
- L. 449 / 1986
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 1115.00 mid sul cap. 10.0-7509 e' modificato per 1200.00 mid dall'art. 14/1-2 della L.67/1988 ;
- L. 526 / 1988
- (1) ART. 6 / 1 e 3 : l'importo iniziale di 4975.00 mid sul cap. 02.0-7810 e' modificato per 2200.00 mid dall'art. 13/13 della L.41/1986 ; per -100.00 mid dall'art. 6/7h della L.155/1989 ; per -3369.00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0729 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ; per -927.00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0750 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ; per -580.00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0751 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ; per -400.00 mid stornati nel 1991 al cap. 09.1-0750 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ; per -302.00 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0751 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ; per -350.00 mid stornati nel 1991 al cap. 09.1-0751 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.1-0729 e' modificato per 3383.00 mid dall'art. 10/- della L.406/1990 ; per 927.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7810 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ; per 348.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7810 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ; per 400.00 mid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7810 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ; per 500.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 09.1-0751 e' modificato per 5073.00 mid sul cap. 09.1-0751 e' modificato per 500.00 mid dall'art. 10/- della L.406/1990 ; per 500.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7810 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ; per 320.00 mid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7810 (L.526/1986 art.6/1 e 3) ;
- L. 662 / 1986
- (1) ART. 8 / 2 : l'importo iniziale di 1.80 mid sul cap. 09.0-9072 e' modificato per 6.00 mid dall'art. 1/- della L.148749/1988 ;
- L. 808 / 1986
- (1) ART. 3 / 1a : l'importo iniziale di 690.00 mid sul cap. 14.0-7552 e' modificato per 81.00 mid dall'art. 748 D/3 della L.405/1990 ; per 150.00 mid dall'art. 6/1 della L.181/1991 ;
- (2) ART. 3 / 1b-1c : l'importo iniziale di 750.00 mid sul cap. 14.0-7553 e' modificato per -120.00 mid dall'art. 748 E/10 della L.407/1989 ; per -110.00 mid dall'art. 6/2a della L.181/1991 ; per 20.00 mid dall'art. 0/100 della L.419/1982 ;
- L. 41 / 1986
- (1) ART. 11 / 10 : l'importo iniziale di 75.00 mid sul cap. 18.0-7543 e' modificato per 15.00 mid dall'art. 748 E della L.541/1988 ; per 10.00 mid dall'art. 748 D/2 della L.407/1989 ; per 10.00 mid dall'art. 748 D/5a della L.405/1990 ; per 10.00 mid dall'art. 748 D/5 della L.415/1991 ;
- (2) ART. 12 / 4 : l'importo iniziale di 27.00 mid sul cap. 13.0-7542 e' modificato per 40.00 mid dall'art. 4/3 della L.910/1986 ; per 60.00 mid dall'art. 15/10 della L.67/1988 ; per -60.00 mid dall'art. 8/1a3 della L.87/1990 ; per -6.17 mid stornati nel 1990 al cap. 02.0-9600 (L.200486/1990 art.1/4) ;
- (3) ART. 34 / 2 : l'importo iniziale di 500.00 mid sul cap. 10.0-7277 e' modificato per 250.00 mid dall'art. 7/10 della L.910/1986 ; per 75.00 mid dall'art. 748 D/4 della L.407/1989 ; per 150.00 mid dall'art. 748 D/5d della L.405/1990 ; per 150.00 mid dall'art. 748 D/5d della L.415/1991 ;
- L. 44 / 1986
- (1) ART. 1 / 14 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7630 e' modificato per 100.00 mid dall'art. 748 D/4 della L.405/1990 ; per 600.00 mid dall'art. 2/1 della L.275/1991 ; per 2200.00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7759 (L.64/1986 art.1/1) ;
- L. 64 / 1986

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (5)
 per -0,20 mid stomati nel 1992 al cap. 13.0-7912 (L.752/1986 art.4/2b) ; per -121,70 mid stomati nel 1992 al cap. 13.0-7962 (L.752/1986 art.4/2b) ; per -24,00 mid stomati nel 1992 al cap. 13.0-7963 (L.752/1986 art.4/2b) ; per -1,00 mid stomati nel 1992 al cap. 13.0-7965 (L.752/1986 art.4/2b) ; per -3,00 mid stomati nel 1992 al cap. 13.0-8221 (L.752/1986 art.4/3a1) ; per -52,00 mid stomati nel 1992 al cap. 13.0-8223 (L.752/1986 art.4/3a2) ; per -23,00 mid stomati nel 1992 al cap. 13.0-8235 (L.752/1986 art.4/2b) ; per -0,10 mid stomati nel 1992 al cap. 13.0-8267 (L.752/1986 art.4/3a0) ; per -2,50 mid stomati nel 1992 al cap. 13.0-8600 (L.752/1986 art.4/2b) ; per -0,50 mid stomati nel 1992 al cap. 13.0-8601 (L.752/1986 art.4/2b) ; per -0,20 mid stomati nel 1992 al cap. 13.0-8600 (L.752/1986 art.4/2b) ; per -1,50 mid stomati nel 1992 al cap. 13.0-7263 (L.752/1986 art.4/2b) ; per -9,00 mid stomati nel 1992 al cap. 13.0-7354 (L.752/1986 art.4/3a) ;
 ART. 4 / 2a : 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 13.0-1020 e' modificato per 1,00 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 44,36 mid sul cap. 13.0-1267 e' modificato per 10,00 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 25,00 mid sul cap. 13.0-1580 e' modificato per 1,50 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 16,00 mid sul cap. 13.0-1581 e' modificato per 1,50 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 9,95 mid sul cap. 13.0-1602 e' modificato per 3,00 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 27,70 mid sul cap. 13.0-7241 e' modificato per 3,00 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 84,00 mid sul cap. 13.0-7243 e' modificato per 9,00 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 7,30 mid sul cap. 13.0-7244 e' modificato per 1,00 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 1,20 mid sul cap. 13.0-7247 e' modificato per 0,50 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 (6)
 ART. 4 / 2b : 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 13.0-2030 e' modificato per 0,50 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 0,50 mid sul cap. 13.0-2040 e' modificato per -0,22 mid dal 1° art. 1/1 della L.1980/1991 ; per 0,14 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 26,30 mid sul cap. 13.0-7280 e' modificato per 0,20 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 15,05 mid sul cap. 13.0-7281 e' modificato per 3,00 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 4,20 mid sul cap. 13.0-7282 e' modificato per 0,20 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 3,80 mid sul cap. 13.0-7912 e' modificato per 0,20 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 3,04,00 mid sul cap. 13.0-7962 e' modificato per 11,05 mid dal 1° art. 1/1 della L.1980/1991 ; per 121,70 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 92,70 mid sul cap. 13.0-7963 e' modificato per 24,00 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 15,40 mid sul cap. 13.0-7965 e' modificato per 1,00 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 (7)
 ART. 4 / 2c : 1° importo iniziale di 5,00 mid sul cap. 13.0-7413 e' modificato per 6,00 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 369,00 mid sul cap. 13.0-7465 e' modificato per 1,20 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 7,50 mid sul cap. 13.0-7545 e' modificato per 1,00 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 (8)
 ART. 4 / 2d : 1° importo iniziale di 3,80 mid sul cap. 13.0-1600 e' modificato per 1,00 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 2,48 mid sul cap. 13.0-5054 e' modificato per 0,30 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 1,80 mid sul cap. 13.0-7270 e' modificato per 0,70 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 10,20 mid sul cap. 13.0-7274 e' modificato per 1,00 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 42,00 mid sul cap. 13.0-7283 e' modificato per 1,50 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 (9)
 ART. 4 / 2e : 1° importo iniziale di 0,06 mid sul cap. 13.0-5003 e' modificato per 0,05 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 1,70 mid sul cap. 13.0-5004 e' modificato per -0,10 mid dal 1° art. 1/1 b della L.1265/1991 ; per 0,10 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 0,60 mid sul cap. 13.0-5005 e' modificato per 0,20 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 13.0-5006 e' modificato per 0,60 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 1,80 mid sul cap. 13.0-5008 e' modificato per 0,10 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 0,70 mid sul cap. 13.0-5009 e' modificato per 0,20 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 2,50 mid sul cap. 13.0-5270 e' modificato per -0,30 mid dal 1° art. 1/1 c della L.1265/1991 ; per 0,10 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 40,01 mid sul cap. 13.0-8600 e' modificato per -2,00 mid dal 1° art. 1/1 a della L.1265/1991 ; per 2,30 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 10,85 mid sul cap. 13.0-8601 e' modificato per 0,50 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 (10)
 ART. 4 / 2f : 1° importo iniziale di 104,00 mid sul cap. 13.0-2033 e' modificato per 5,00 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 64,00 mid sul cap. 13.0-2065 e' modificato per 5,00 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 13.0-2066 e' modificato per 6,00 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 81,00 mid sul cap. 13.0-7302 e' modificato per 3,00 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 (11)
 ART. 4 / 2g : 1° importo iniziale di 12,50 mid sul cap. 13.0-8800 e' modificato per -2,20 mid dal 1° art. 1/1 d della L.1265/1991 ; per 0,20 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 (12)
 ART. 4 / 2g1 : 1° importo iniziale di 0,80 mid sul cap. 13.0-1145 e' modificato per 1,00 mid stomati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 1° importo iniziale di 0,30 ml sul cap. 13.0-1146 e' modificato per 0,25 ml stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 0,00 ml sul cap. 13.0-1530 e' modificato per 0,30 ml stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 0,62 ml sul cap. 13.0-1536 e' modificato per 1,00 ml stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 7,55 ml sul cap. 13.0-1594 e' modificato per 0,46 ml stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 17,00 ml sul cap. 13.0-1607 e' modificato per 2,50 ml stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 9,00 ml sul cap. 13.0-1688 e' modificato per 1,40 ml stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 7,30 ml sul cap. 13.0-1699 e' modificato per 0,50 ml stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (13) ART. 4 / 262 : 1° importo iniziale di 219,00 ml sul cap. 13.0-7227 e' modificato per 0,40 ml stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (14) ART. 4 / 3a : 1° importo iniziale di 442,80 ml sul cap. 13.0-7100 e' modificato per 35,00 ml stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (15) ART. 4 / 3b : 1° importo iniziale di 20,45 ml sul cap. 13.0-7263 e' modificato per 5,00 ml stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (16) ART. 4 / 3c : 1° importo iniziale di 4,10 ml sul cap. 13.0-7290 e' modificato per -1,00 ml dall'art. 1/a della L.196608/1991 ; per 1,30 ml stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (17) ART. 4 / 3d : 1° importo iniziale di 537,08 ml sul cap. 13.0-7718 e' modificato per 11,00 ml dall'art. 1/a della L.173443/1991 ; per 16,50 ml stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 47,92 ml sul cap. 13.0-7719 e' modificato per 2,00 ml stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (18) ART. 4 / 3e : 1° importo iniziale di 3,00 ml sul cap. 13.0-7291 e' modificato per 1,00 ml stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 7,50 ml sul cap. 13.0-7293 e' modificato per -0,35 ml dall'art. 1/b della L.196608/1991 ; per 1,50 ml stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 78,00 ml sul cap. 13.0-7294 e' modificato per -5,00 ml dall'art. 1/c della L.196608/1991 ;
 1° importo iniziale di 62,50 ml sul cap. 13.0-7354 e' modificato per 9,00 ml stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 112,00 ml sul cap. 13.0-8266 e' modificato per 23,00 ml stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (19) ART. 4 / 3e0 : 1° importo iniziale di 47,00 ml sul cap. 13.0-8267 e' modificato per 10,00 ml stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (20) ART. 4 / 3e1 : 1° importo iniziale di 8,20 ml sul cap. 13.0-8221 e' modificato per 5,00 ml stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (21) ART. 4 / 3e2 : 1° importo iniziale di 10,70 ml sul cap. 13.0-4013 e' modificato per 0,17 ml dall'art. 1/a della L.169091/1991 ; per 2,50 ml stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 12,70 ml sul cap. 13.0-4017 e' modificato per 0,02 ml dall'art. 1/b della L.169091/1991 ; per 3,50 ml stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
 1° importo iniziale di 202,50 ml sul cap. 13.0-8223 e' modificato per 16,98 ml dall'art. 1/a della L.165151/1991 ; per 52,00 ml stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (22) ART. 4 / 3e3 : 1° importo iniziale di 20,60 ml sul cap. 13.0-4073 e' modificato per 3,50 ml stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (23) ART. 4 / 3e4 : 1° importo iniziale di 6,00 ml sul cap. 13.0-1140 e' modificato per 3,00 ml stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (24) ART. 6 / 1 : 1° importo iniziale di 500,00 ml sul cap. 04.0-7087 e' modificato per -25,00 ml dall'art. 748 E/11b della L.407/1989 ; per 100,00 ml dall'art. 14/1 della L.406/1990 ;
- L. 879 / 1986
- (1) ART. 30 / 1 : 1° importo iniziale di 95,00 ml sul cap. 02.0-7847 e' modificato per -17,00 ml stornati nel 1989 al cap. 09.1-0701 (L.879/1986 art.30/1) ; per -34,00 ml stornati nel 1989 al cap. 09.1-0702 (L.879/1986 art.30/1) ; per -34,00 ml stornati nel 1990 al cap. 09.1-0703 (L.879/1986 art.30/1) ; per 3,00 ml stornati nel 1990 al cap. 09.1-0704 (L.879/1986 art.30/1) ;
 1° importo iniziale di 0,00 ml sul cap. 09.1-0702 (L.879/1986 art.30/1) ; per -6,00 ml stornati nel 1990 al cap. 09.1-0703 (L.879/1986 art.30/1) ;
 1° importo iniziale di 0,00 ml sul cap. 09.1-0701 e' modificato per 17,00 ml stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1986 art.30/1) ; per 3,00 ml stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1986 art.30/1) ;
 1° importo iniziale di 0,00 ml sul cap. 09.1-0702 e' modificato per 34,00 ml stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1986 art.30/1) ; per 1,00 ml stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1986 art.30/1) ;
 1° importo iniziale di 0,00 ml sul cap. 09.1-0703 e' modificato per 34,00 ml stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1986 art.30/1) ; per 6,00 ml stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7847 (L.879/1986 art.30/1) ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (2) ART. 8 / 1 : 1° importo iniziale di 120.00 mld sul cap. 09.0-7276 e' modificato per -46.15 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0784 (L.879/1986 art.8/1) ; per -42.85 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0784 (L.879/1986 art.8/1) ; per -31.00 mld stornati nel 1991 al cap. 09.1-0784 (L.879/1986 art.8/1) ; per -09.0-7276 (L.879/1986 art.8/1) ; per 42.85 mld stornati nel 1990 dal cap. 09.0-7276 (L.879/1986 art.8/1) ; per 31.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 09.0-7276 (L.879/1986 art.8/1) ;
- L. 886 / 1986
- (1) ART. 2 / 1 : 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 14.0-7910 e' modificato per 7.10 mld dall'art. 15/39 della L.67/1988 ; per -0.56 mld dall'art. 1/8 della L.200436/1990 ; 1° importo iniziale di 35.00 mld sul cap. 14.0-7910 e' modificato per 52.90 mld dall'art. 15/39 della L.67/1988 ; per -4.68 mld dall'art. 15/1 della L.406/1990 ; per -11.34 mld dall'art. 1/8 della L.200436/1990 ;
- L. 910 / 1986
- (1) ART. 2 / 6 : 1° importo iniziale di 10000.00 mld sul cap. 02.0-7843 e' modificato per 8900.00 mld dall'art. 1/1 della L.385/1990 ; per -8725.00 mld dall'art. 1/2 della L.385/1990 ; per -1950.00 mld stornati nel 1990 al cap. 10.1-0536 (L.385/1990 art.1/1) ; per -3600.00 mld stornati nel 1991 al cap. 10.1-0536 (L.385/1990 art.1/1) ; per -3350.00 mld stornati nel 1992 al cap. 10.1-0536 (L.385/1990 art.1/1) ; 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7843 e' modificato per 1950.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7843 (L.385/1990 art.1/1) ; per 3600.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7843 (L.385/1990 art.1/1) ; per 3590.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7843 (L.385/1990 art.1/1) ;
- (2) ART. 7 / 15 : 1° importo iniziale di 1600.00 mld sul cap. 02.0-7839 e' modificato per -1150.07 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0749 (L.910/1986 art.7/15a) ; per -348.93 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0749 (L.910/1986 art.7/15a) ; per -100.00 mld stornati nel 1991 al cap. 09.1-0749 (L.910/1986 art.7/15a) ; 1° importo iniziale di 1000.00 mld sul cap. 02.0-7841 e' modificato per -629.00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0722 (L.910/1986 art.7/15a) ; per -221.00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0722 (L.910/1986 art.7/15a) ; per -300.00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0907 (L.910/1986 art.7/15a) ; per -224.00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0907 (L.910/1986 art.7/15a) ; per -33.00 mld stornati nel 1991 al cap. 09.1-0907 (L.910/1986 art.7/15a) ;
- (3) ART. 7 / 15a : 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.1-0749 e' modificato per 1150.07 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7839 (L.910/1986 art.7/15a) ; per 348.93 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7839 (L.910/1986 art.7/15a) ; per 100.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7839 (L.910/1986 art.7/15a) ;
- (4) ART. 7 / 15d : 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.1-0722 e' modificato per 629.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7841 (L.910/1986 art.7/15d) ; per 221.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7841 (L.910/1986 art.7/15d) ;
- (5) ART. 7 / 15e : 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.1-0907 e' modificato per 300.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1986 art.7/15e) ; per 224.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1986 art.7/15e) ; per 53.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1986 art.7/15e) ; per 23.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1986 art.7/15e) ;
- L. 66 / 1987
- (1) ART. 2 / 1bis : 1° importo iniziale di 2700.00 mld sul cap. 20.0-7544 e' modificato per 1200.00 mld dall'art. 15/7 della L.67/1988 ; per 1720.00 mld dall'art. 1/1 della L.289/1989 ;
- (2) ART. 2 / 1ter : 1° importo iniziale di 50.00 mld sul cap. 20.0-7542 e' modificato per 40.00 mld dall'art. 15/8 della L.67/1988 ; per 40.00 mld dall'art. 2/1 della L.289/1989 ; per -0.25 mld dall'art. 2/1 della L.406/1990 ; per -0.05 mld dall'art. 1/5 della L.200436/1990 ; per 180.00 mld dall'art. 2/3 della L.412/1991 ;
- L. 121 / 1987
- (1) ART. 3artie / 1 : 1° importo iniziale di 90.00 mld sul cap. 14.0-8045 e' modificato per 150.00 mld dall'art. 15/42 della L.67/1988 ; per 50.00 mld dall'art. TAB D/7 della L.405/1990 ; per -29.23 mld dall'art. 1/6 della L.200436/1990 ; per 50.00 mld dall'art. TAB D/9 della L.415/1991 ; per -0.03 mld dall'art. 1/1 della L.197793/1991 ;
- L. 389 / 1987
- (1) ART. 1 e 7 / 1 : 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 14.0-7555 e' modificato per 70.00 mld dall'art. 15/35 della L.67/1988 ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(2) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 40.00 mid sul cap. 14.0-7301 e' modificato per 90.00 mid dall'art. 15/26 della L.67/1988 ; per 100.00 mid dall'art. 1/1 della L.174/1990 ; per 100.00 mid dall'art. 1/1 della L.181/1991 ; per -0.94 mid stornati nel 1990 al cap. 02.0-5032 (L.200436/1990 art.1/1) ;

L. 449 / 1987

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 38.00 mid sul cap. 21.0-7503 e' modificato per 32.00 mid dall'art. 21/- della L.79/1988 ; l'importo iniziale di 65.45 mid sul cap. 21.0-7604 e' modificato per 64.34 mid dall'art. 21/- della L.79/1988 ; l'importo iniziale di 247.98 mid sul cap. 21.0-8026 e' modificato per 199.97 mid dall'art. 21/- della L.79/1988 ; l'importo iniziale di 277.99 mid sul cap. 21.0-8112 e' modificato per 201.70 mid dall'art. 21/- della L.79/1988 ; l'importo iniziale di 18.24 mid sul cap. 21.0-8206 e' modificato per 53.02 mid dall'art. 21/- della L.79/1988 ; l'importo iniziale di 25.65 mid sul cap. 21.0-8282 e' modificato per 3.38 mid dall'art. 21/- della L.79/1988 ;

L. 546 / 1987

(1) ART. 1 / 4 : l'importo iniziale di 32.88 mid sul cap. 21.0-8028 e' modificato per -7.20 mid stornati nel 1992 al cap. 21.0-8113 (L.546/1987 art.1/4) ; l'importo iniziale di 76.64 mid sul cap. 21.0-8113 e' modificato per 7.20 mid stornati nel 1982 dal cap. 21.0-8028 (L.546/1987 art.1/4) ;

L. 67 / 1988

(1) ART. 13 / 15 : l'importo iniziale di 277.00 mid sul cap. 10.0-7210 e' modificato per -50.00 mid dall'art. 6/1a della L.246/1989 ;
 (2) ART. 13 / 20 : l'importo iniziale di 75.00 mid sul cap. 10.0-7306 e' modificato per -7.50 mid dall'art. 6/2r della L.155/1989 ; per -42.50 mid dall'art. 18/1 della L.240/1990 ;
 (3) ART. 15 / 16 : l'importo iniziale di 500.00 mid sul cap. 13.0-7956 e' modificato per -27.50 mid dall'art. 1/7 della L.200436/1990 ; per -37.40 mid dall'art. 0/000 della L.419/1992 ;
 (4) ART. 15 / 1a : l'importo iniziale di 315.00 mid sul cap. 18.0-7562 e' modificato per 50.00 mid dall'art. 1/8 D/6b della L.415/1991 ; per 50.00 mid dall'art. 0/000 della L.421/1991 ;
 (5) ART. 15 / 22 : l'importo iniziale di 500.00 mid sul cap. 02.0-8022 e' modificato per 29.00 mid dall'art. 0/0 della L.317/1991 ;

L. 160 / 1988

(1) ART. 6 / 1 e 10 : l'importo iniziale di 533.00 mid sul cap. 15.0-8048 e' modificato per 300.00 mid dall'art. 7/1 della L.169/1991 ;

L. 181 / 1989

(1) ART. 7 / 1 : l'importo iniziale di 660.00 mid sul cap. 18.0-7549 e' modificato per 50.00 mid dall'art. 1/8 D/8 della L.415/1991 ;

L. 183 / 1989

(1) ART. 30 / 3 : l'importo iniziale di 20.00 mid sul cap. 02.0-9009 e' modificato per -20.00 mid dall'art. 5/4 della L.195/1991 ;
 (2) ART. 30 / 3a : l'importo iniziale di 60.00 mid sul cap. 09.0-7748 e' modificato per 25.00 mid dall'art. 4/4 della L.505/1992 ; per 15.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-5010 (L.183/1989 art.31/5) ;
 (3) ART. 31 / 5 : l'importo iniziale di 1310.17 mid sul cap. 02.0-5010 e' modificato per -130.00 mid dall'art. 5/4a della L.195/1991 ; per 150.00 mid dall'art. 1/8 D/8 della L.500/1992 ; per -180.17 mid stornati nel 1990 al cap. 01.0-7622 (L.469/1989 art.0/00) ; per 15.00 mid stornati nel 1992 al cap. 09.0-7748 (L.183/1989 art.30/3a) ; per -175.00 mid stornati nel 1992 al cap. 09.0-7749 (L.183/1989 art.31/5a) ; per -10.00 mid stornati nel 1992 al cap. 09.0-7750 (L.183/1989 art.31/5b) ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(4) ART. 31 / 5a : 1° importo iniziale di 976,83 mid sul cap. 09.0-7749 e' modificato per 175,00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9010 (L.103/1989 art.31/5) ; per -25,00 mid stornati nel 1992 al cap. 01.0-7622 (L.505/1992 art.0/0) ;

(5) ART. 31 / 5b : 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.0-7750 e' modificato per 60,00 mid dall'art. 4/1 della L.505/1992 ; per 10,00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9010 (L.103/1989 art.31/5) ; per -10,00 mid stornati nel 1992 al cap. 02.0-9001 (L.324/1992 art.0/0) ;
1° importo iniziale di 120,00 mid sul cap. 09.0-7786 e' modificato per 47,00 mid dall'art. 4/1 della L.505/1992 ;

L. 205 / 1989

(1) ART. 5 / 1 : 1° importo iniziale di 697,00 mid sul cap. 02.0-7764 e' modificato per -97,00 mid stornati nel 1989 al cap. 09.1-0789 (L.205/1989 art.5/1) ; per -16,50 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0790 (L.205/1989 art.5/1) ; per -373,00 mid stornati nel 1990 al cap. 09.1-0789 (L.205/1989 art.5/1) ; per -220,50 mid stornati nel 1991 al cap. 09.1-0790 (L.205/1989 art.5/1) ;
1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.1-0789 e' modificato per 87,00 mid stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7764 (L.205/1989 art.5/1) ; per 373,00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7764 (L.205/1989 art.5/1) ;
1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 09.1-0790 e' modificato per 16,50 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7764 (L.205/1989 art.5/1) ; per 220,50 mid stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7764 (L.205/1989 art.5/1) ;

L. 234 / 1989

- (1) ART. 0 / 0 : 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 17.0-7563 e' modificato per 35,00 mid dall'art. 1/1d della L.431/1991 ;
- (2) ART. 2 / 1 e 10 : 1° importo iniziale di 448,60 mid sul cap. 17.0-7563 e' modificato per 15,00 mid dall'art. 1/1 della L.107/1991 ; per 1745,00 mid dall'art. 1/1 della L.431/1991 ;
- (3) ART. 2 / 1 e 3 : 1° importo iniziale di 64,00 mid sul cap. 17.0-7558 e' modificato per 160,00 mid dall'art. 1/3 della L.107/1991 ;
- (4) ART. 6 / 9 : 1° importo iniziale di 47,00 mid sul cap. 17.0-7554 e' modificato per 100,00 mid dall'art. 1/1b della L.431/1991 ;
- (5) ART. 7 / 5 : 1° importo iniziale di 15,00 mid sul cap. 17.0-7555 e' modificato per 10,00 mid dall'art. 1/1c della L.431/1991 ;
- (6) ART. 9 - 12 / 4 : 1° importo iniziale di 306,00 mid sul cap. 17.0-7557 e' modificato per 467,50 mid dall'art. 1/2 della L.107/1991 ; per 510,00 mid dall'art. 2/1 della L.431/1991 ;

L. 283 / 1989

(1) ART. 261s / 4 : 1° importo iniziale di 1276,00 mid sul cap. 22.0-7708 e' modificato per -29,66 mid dall'art. 23/1 della L.409/1989 ; per 50,00 mid dall'art. 178 D/14 della L.415/1991 ;

L. 305 / 1989

- (1) ART. 11 / 4 : 1° importo iniziale di 28,45 mid sul cap. 22.0-7714 e' modificato per -28,45 mid dall'art. 23/2 della L.406/1990 ;
1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 22.0-8580 e' modificato per 5,00 mid dall'art. 178 D/10c della L.415/1991 ;
- (2) ART. 12 / 1 : 1° importo iniziale di 28,65 mid sul cap. 22.0-8001 e' modificato per -7,85 mid dall'art. 23/2b della L.406/1990 ; per 7,00 mid dall'art. 178 D/6 della L.415/1991 ;
- (3) ART. 13 / - : 1° importo iniziale di 194,00 mid sul cap. 22.0-7951 e' modificato per -54,00 mid dall'art. 23/1c della L.406/1990 ;
- (4) ART. 15 / 2 : 1° importo iniziale di 1,00 mid sul cap. 22.0-7716 e' modificato per -1,00 mid dall'art. 23/1c della L.406/1990 ;
- (5) ART. 7 / 3 : 1° importo iniziale di 351,50 mid sul cap. 22.0-8602 e' modificato per 19,00 mid dall'art. 178 D/10b della L.415/1991 ;
- (6) ART. 8 / 2 : 1° importo iniziale di 518,25 mid sul cap. 22.0-7712 e' modificato per 19,00 mid dall'art. 178 D/10a della L.415/1991 ;
- (7) ART. A / 0 : 1° importo iniziale di 69,65 mid sul cap. 22.0-7001 e' modificato per -21,65 mid dall'art. 23/1a della L.409/1989 ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- L. 424 / 1989
- (1) ART. 1 / 8 e 12 : l'importo iniziale di 204.00 mid sul cap. 20.0-7548 e' modificato per 20.00 mid dall'art. 748 D/10 della L.405/1990 ; per 90.00 mid dall'art. 8/2 della L.195/1991 ; per 20.00 mid dall'art. 2/3 della L.284/1991 ;
- L. 38 / 1990
- (1) ART. 27 / 2 : l'importo iniziale di 50.00 mid sul cap. 18.0-7566 e' modificato per 200.00 mid dall'art. 1/1 della L.42/1991 ;
- L. 57 / 1990
- (1) ART. 1 / 2a : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 01.0-7370 e' modificato per 61.00 mid dall'art. 8/1b della L.195/1991 ; per 30.00 mid dall'art. 748 D/10 della L.500/1992 ; per -15.00 mid stornati nel 1992 al cap. 22.0-7605 (L.57/1990 art.1/2f) ; per -1.00 mid stornati nel 1992 al cap. 23.0-7521 (L.57/1990 art.1/2d) ; per -16.00 mid stornati nel 1992 al cap. 17.0-7602 (L.57/1990 art.1/2b) ; per -19.00 mid stornati nel 1992 al cap. 17.0-8053 (L.57/1990 art.1/2b) ; per -5.00 mid stornati nel 1992 al cap. 23.0-7403 (L.57/1990 art.1/2a) ; per -4.00 mid stornati nel 1992 al cap. 22.0-7601 (L.57/1990 art.1/2e) ;
- (2) ART. 1 / 2b : l'importo iniziale di 69.00 mid sul cap. 17.0-7602 e' modificato per 24.00 mid dall'art. 748 D/11a della L.405/1990 ; per 9.00 mid dall'art. 8/1 della L.194/1991 ; per 16.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 17.0-8053 e' modificato per 19.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ;
- (3) ART. 1 / 2c : l'importo iniziale di 5.00 mid sul cap. 22.0-7717 e' modificato per -5.00 mid dall'art. 1/1 della L.196317/1991 ;
- (4) ART. 3 / 2a : l'importo iniziale di 10.00 mid sul cap. 23.0-7403 e' modificato per 3.00 mid dall'art. 748 D/11c della L.405/1990 ; per 5.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 23.0-7521 e' modificato per 1.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ;
- (5) ART. 1 / 2e : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 22.0-7601 e' modificato per 3.00 mid dall'art. 748 D/11b della L.405/1990 ; per 4.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ;
- (6) ART. 1 / 2f : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 22.0-7605 e' modificato per 3.00 mid dall'art. 8/1c della L.195/1991 ; per 15.00 mid stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L.57/1990 art.1/2a) ;
- L. 67 / 1990
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 340.00 mid sul cap. 13.0-7969 e' modificato per 200.00 mid dall'art. 1/1 della L.252/1991 ; per -140.00 mid dall'art. 1/1 della L.104601/1991 ;
- L. 102 / 1990
- (1) ART. 1 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 2375.00 mid sul cap. 04.0-7083 e' modificato per -53.50 mid stornati nel 1992 al cap. 09.0-7792 (L.102/1990 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-7752 e' modificato per 53.50 mid stornati nel 1992 dal cap. 04.0-7083 (L.102/1990 art.1/1 e 2) ;
- L. 124 / 1990
- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 80.00 mid sul cap. 05.0-7001 e' modificato per 15.00 mid dall'art. 3/1 della L.7/1992 ;
- (2) ART. 3 / 2a : l'importo iniziale di 31.00 mid sul cap. 05.0-7003 e' modificato per 14.00 mid dall'art. 3/1a della L.7/1992 ;
- (3) ART. 3 / 2b : l'importo iniziale di 32.00 mid sul cap. 05.0-7005 e' modificato per 36.30 mid dall'art. 3/1b della L.7/1992 ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (4) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 95,64 mlrd sul cap. 05.0-7010 e' modificato per 25,50 mlrd dall'art. 4/1a della L.7/1992 ;
- L. 240 / 1990
- (1) ART. 6 / 4 : l'importo iniziale di 1060,00 mlrd sul cap. 10.0-7208 e' modificato per -15,00 mlrd dall'art. 748 E/5 della L.500/1992 ;
- L. 245 / 1990
- (1) ART. 17 / 1 : l'importo iniziale di 620,00 mlrd sul cap. 23.0-7102 e' modificato per -40,00 mlrd dall'art. 7/2 della L.243/1993 ;
- L. 356 / 1990
- (1) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 101,00 mlrd sul cap. 02.0-7845 e' modificato per -5,00 mlrd stornati nel 1990 al cap. 09.1-0912 (L.366/1990 art.5/1) ; per -9,00 mlrd stornati nel 1991 al cap. 09.1-0912 (L.366/1990 art.5/1) ; per -42,00 mlrd stornati nel 1992 al cap. 09.1-0912 (L.366/1990 art.5/1) ; l'importo iniziale di 0,00 mlrd sul cap. 09.1-0912 e' modificato per 5,00 mlrd stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7845 (L.366/1990 art.5/1) ; per 9,00 mlrd stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7845 (L.366/1990 art.5/1) ; per 42,00 mlrd stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7845 (L.366/1990 art.5/1) ;
- L. 366 / 1990
- (1) ART. 10 / 1 : l'importo iniziale di 339,00 mlrd sul cap. 01.0-7653 e' modificato per 520,00 mlrd dall'art. 748 C/7 della L.500/1992 ; per -39,00 mlrd dall'art. 3bis/1 della L.243/1993 ; per -0,80 mlrd stornati nel 1992 al cap. 02.0-7803 (L.270/1995 art.0/0) ;
- L. 401 / 1990
- (1) ART. 21 / 1 : l'importo iniziale di 5,00 mlrd sul cap. 06.0-8001 e' modificato per 1,06 mlrd dall'art. 0/0000 della L.419/1992 ;
- L. 10 / 1991
- (1) ART. 38 / 1 : l'importo iniziale di 261,10 mlrd sul cap. 14.0-7715 e' modificato per -10,00 mlrd dall'art. 748 E/7 della L.500/1992 ;
- (2) ART. 38 / 2a : l'importo iniziale di 1344,00 mlrd sul cap. 14.0-7717 e' modificato per -51,50 mlrd dall'art. 748 E/7a 199 della L.500/1992 ;
- (3) ART. 38 / 2b : l'importo iniziale di 200,00 mlrd sul cap. 14.0-7718 e' modificato per -7,60 mlrd dall'art. 748 E/7b della L.500/1992 ;
- (4) ART. 38 / 2c : l'importo iniziale di 91,50 mlrd sul cap. 14.0-7719 e' modificato per -3,50 mlrd dall'art. 748 E/7c della L.500/1992 ;
- (5) ART. 38 / 4 : l'importo iniziale di 714,40 mlrd sul cap. 14.0-7716 e' modificato per -27,40 mlrd dall'art. 748 E/7d della L.500/1992 ;
- L. 19 / 1991
- (1) ART. var1 / var1 : l'importo iniziale di 430,00 mlrd sul cap. 02.0-8775 e' modificato per -12,00 mlrd dall'art. 0/00000 della L.419/1992 ;
- L. 358 / 1991
- (1) ART. 9 / 4 : l'importo iniziale di 300,00 mlrd sul cap. 03.0-7853 e' modificato per -20,00 mlrd dall'art. 748 E/8a della L.500/1992 ;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- L. 360 / 1991
(1) ART. 2 / 1a : l'importo iniziale di 2.00 mld sul cap. 10.0-7513 e' modificato per 60.00 mld dall'art. 2/2 della L.139/1992 ;
- L. 382 / 1991
(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 2.42 mld sul cap. 02.0-8011 e' modificato per 114.00 mld dall'art. 1/1 della L.114/1992 ;
- L. 416 / 1991
(1) ART. 0 / 0000 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7948 e' modificato per 99.37 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7759 (L.64/1986 art.1/1) ;
- L. 146 / 1992
(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 131.00 mld sul cap. 21.0-8005 e' modificato per -6.71 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-8036 (L.145/1992 art.1/1) ; per -29.69 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-8100 (L.146/1992 art.1/1) ;
l'importo iniziale di 35.00 mld sul cap. 21.0-8036 e' modificato per 6.71 mld stornati nel 1992 dal cap. 21.0-8005 (L.145/1992 art.1/1) ;
l'importo iniziale di 24.00 mld sul cap. 21.0-8100 e' modificato per 29.69 mld stornati nel 1992 dal cap. 21.0-8005 (L.146/1992 art.1/1) ;
- L. 185 / 1992
(1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 900.00 mld sul cap. 02.0-8317 e' modificato per -5.00 mld dall'art. 0/0 della L.471/1992 ;
- L. 324 / 1992
(1) ART. 0 / 0 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-9001 e' modificato per 10.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 09.0-7750 (L.183/1989 art.31/5b) ;

B) RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 4,
DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468

Legge 5 agosto 1981, n. 416 "Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria".

Art. 32 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza cap. 7406, esercizio 1993).

Gli artt. 29 - 33 della legge 416/1981 prevedono finanziamenti agevolati per imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, agenzie nazionali di stampa, imprese stampatrici e distributrici di giornali quotidiani e periodici nonché imprese editrici di libri per rinnovamenti tecnologici.

A tal fine, nell'art. 29 della stessa legge, è stato istituito un fondo per i contributi in conto interessi a carico dello Stato, per il quale è stata autorizzata apposita gestione ai sensi dell'art. 9 della legge 25.11.1971, n. 1041, e le cui dotazioni, già iscritte sul Cap. 7404 del bilancio dello Stato - Presidenza del Consiglio, sono costituite da 5 miliardi di lire per l'anno 1982, 10 miliardi di lire dall'anno 1983 al 1991 e 5 miliardi di lire per il 1992.

Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 20, comma 5°, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che ha ricondotto la

gestione del fondo alle norme generali della contabilità dello Stato emanate con regio decreto 18.11.1923, n. 2440 è venuta a cessare la predetta contabilità speciale e non sono stati di conseguenza effettuati versamenti dal cap. 7404 a decorrere dall'anno 1987.

Istituito al Capo XXX dell'entrata dello Stato il cap. n. 3688 per consentire il versamento delle somme residue esistenti sul fondo in questione, nella legge di assestamento per l'anno finanziario 1988 è stata iscritta apposita norma per consentire il versamento in entrata e la relativa riassegnazione in spesa delle somme stesse.

Gli stanziamenti previsti nell'art. 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416 come dotazione del fondo, sono stati rapidamente esauriti dalle concessioni effettuate dall'apposito Comitato incaricato di deliberare la concessione dei contributi in conto interessi, talchè con la legge 4 agosto 1984, n. 428 e con la legge 22 dicembre 1984, n. 887 il fondo è stato rifinanziato con 10 miliardi di lire annui da ciascuna delle due leggi per la durata di anni 10.

Dalla Contabilità Speciale sono stati anche versati sul Cap. 7404, esercizio 1989, complessive L. 103.902.824.630=, residuanti della Contabilità Speciale, corrispondenti alle somme fino al 1986 del Cap. 7404 e alle somme ancora disponibili sulla autorizzazione di spesa relativa alla legge 6 giugno 1975, n. 172, art. 5.

La liquidazione delle rate di contributo per le concessioni effettuate dal Comitato fino all'entrata in vigore della legge 67/1987 è continuata, ai sensi delle norme della contabilità generale dello Stato emanate con regio decreto 18 novembre 1922, n. 2440 a valere sul Cap. 7406 (già 7404) della spesa del bilancio dello Stato.

Con la stessa legge 25 febbraio 1987, n. 67 le agevolazioni di credito disposte dalla legge 416/1981 sono state prorogate per il quinquennio 1986 - 1990, con un ulteriore stanziamento al fondo di L. 15 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di L. 25 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1988 al 1995, che vanno ad aggiungersi agli stanziamenti figuranti sul Cap. 7406.

Tali somme sono state interamente impegnate e i contributi vengono liquidati alla scadenza.

Con la legge 7 agosto 1990, n. 250 le disposizioni di cui trattasi sono state prorogate per il quinquennio 1991 - 1995 e a tal fine è stata autorizzata una spesa di L. 20.000.000.000= annui dal 1991 al 2000. Tale somma è stata totalmente impegnata.

Il fondo è stato poi incrementato della somma di L. 13 miliardi annui dall'art. 70, comma 3, della legge 413/1991.

Tale somma è stata interamente impegnata.

La ricordata legge n. 67 del 25 febbraio 1987 ha inoltre previsto, all'art. 12, la corresponsione di contributi a carico

dello Stato, di durata massima ventennale, sui mutui concessi ad imprese editoriali per l'estinzione di debiti emergenti dal bilancio al 31.12.1986, con uno stanziamento di 5 miliardi di lire annui dal 1987 al 2006, aumentati di 10 miliardi annui dal 1988 al 2007 con la legge 338 del 5.8.1988.

Tali somme sono state completamente impegnate.

La legge 7 agosto 1990, n. 250, ha ulteriormente incrementato il predetto fondo di 5 miliardi annui per gli esercizi finanziari 1990 - 1999. Anche tali somme sono state completamente impegnate. La legge 14 agosto 1991, 278, ha stanziato 7 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1991 al 2010, prorogando le disposizioni dell'art. 12 della legge 67/1987 per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1990.

Tale fondo è stato incrementato di altri 7 miliardi di lire dall'art. 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Tale fondo è stato impegnato nella misura del 70% ed è in corso l'impegno della quota residua.

Per quanto riguarda il Cap. 7408, si fa presente che gli importi stanziati dalla Legge 7.8.1990, n. 230 per l'erogazione di contributi alle imprese radiofoniche private di cui alla legge stessa per complessive L. 20 miliardi per gli esercizi 1990-91-92, sono stati completamente erogati.

Per quanto riguarda il Cap. 7422 - fondo centrale di garanzia per i finanziamenti concessi per lo sviluppo del settore della

stampa quotidiana e periodica - si fa presente che a tuttoggi su tale capitolo non è stata effettuata alcuna spesa, non essendo stato richiesto l'intervento del fondo per insolvenza di imprese editoriali beneficiarie di mutui agevolati.

MINISTERO DEL TESORO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<u>LEGGI</u>	<u>INTERVENTI</u>	<u>CAPITOLI</u>
- L. 16.10.1975, N. 492 di conversione del D.L. 13.8.1975, N. 376 (artt. 14, 15 e 16)	Provvedimenti per il rilancio dell'economia	8782 (art.14) 8781 (art.15) 8783 (art.16)
- L. 16.10.1975, N. 493 di conversione del D.L. 13.8.1975, N. 377 (artt. 9, 10/I c. e 10/V c.)		8784 (art.9) 8785 (art.10 c.1) 8792 (art.10 c.5)
- L. 29.5.1976, N. 336 di conversione del D.L. 13.5.1976, N. 227	Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976	
- L. 8.8.1977, N. 546		8786 8787
- L. 11.11.1982, N. 828 (art. 1, c.1)		
- L. 1.12.1986, N. 879 (art. 1, c.1 e 2)		
- L. 23.1.1992, N. 34 (art. 2)		
- L. 11.11.1982, N. 828 (art. 10)	Ulteriori provvedimenti per il completamento dell' opera di ricostruzione e di svilup po delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976	8809
- L. 2.5.1983, N. 156 (art. 1, c. 2)	Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982	8797

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- | | | |
|--|---|---|
| - L. 29.12.1984, N. 798
(artt. 2 e 5) | | |
| - L. 22.12.1986, N. 910
(art. 7, c.1) | Nuovi interventi per la salva
guardia di Venezia | 8812 |
| - L. 11.3.1988, N. 67
(art. 17, c.12) | | |
| - L. 8.11.1991, N. 360
(art. 2,c.1,lett.b) | | |
| - L. 1.12.1986, N. 879
(art.5) | Disposizioni per il completa
mento della ricostruzione del
le zone del Friuli-Venezia G.
colpite dal terremoto del 1976
e delle zone della regione Mar
che colpite da calamità | 8796 |
| - L. 27.3.1987, N. 120
di conversione del
D.L. 26.1.1987, N.8
(art. 13-bis) | Interventi in favore della
regione Siciliana per la rico
struzione e riperazione edili
zia nelle zone del Belice col
pite dal terremoto del 1960 | 8817 |
| - L. 11.3.1988, N. 67
(art. 17,c.5) | | |
| - L. 31.12.1991, N.433
(art. 8, c.1) | | |
| - L. 29.12.1990, N. 432 | Misure urgenti per l'attuazio
ne dell'intervento idrogeolo
gico e forestale nella regio
ne Calabria | 8789 |
| - DD.L. 10.3.1993,N. 57
e 20.5.1993, N.148
(art. 3, c.9) | | |
| - L. 9.1.1991, N. 19
e successive
modificazioni | Norme per lo sviluppo delle
attività economiche e della
cooperazione internazionale
della regione Friuli-Venezia
Giulia, della provincia di
Belluno e delle aree limitro
fe | 5955 (art. 14, c.1)
8775 (art. 2, c.10
art. 12
art. 13)
8776 (art.2,c.10
art.8)
8777 (art. 7, c. 2) |
| - L. 31.12.1991, N.433
(artt.1,c.1 e 8,c.2) | Disposizioni per la ricostruzio
re e la rinascita delle zone col
pite dagli eventi sismici del di
cembre 1990 nelle province di Si
racusa, Catania e Ragusa | 8778 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGI 16 OTTOBRE 1975, NN. 492 E 493 DI CONVERSIONE DEI
DD.LL. 13 AGOSTO 1975, NN. 376 E 377

Provvedimenti per il rilancio dell'economia

Nell'agosto del 1975, il Governo adottava due decreti legge, noti con il nome di "pacchetti La Malfa", recanti provvedimenti di carattere anticongiunturale per il rilancio dell'economia e riguardanti numerosi settori d'intervento.

Le sfere di azione di quei decreti sono rispettivamente definibili nei seguenti termini:

- la prima concerne le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche;
- la seconda attiene ai settori dell'industria, dell'agricoltura, del Mezzogiorno e dei trasporti.

Il relativo impegno finanziario assunto dallo Stato - tenuto conto anche dello sviluppo pluriennale di alcune particolari spese autorizzate nella forma del limite d'impegno - ammonta a complessive lire 6.400 miliardi circa (nell'ordine, rispettivamente, di lire 3.125 miliardi e di lire 3.270,5 miliardi per ciascuno dei due decreti) destinate a consentire, in quei settori, l'attuazione di interventi sia di diretta competenza statale, sia di competenza regionale.

Tra questi ultimi, giova in particolare considerare quelli di seguito elencati, da realizzare dalle regioni nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281 e finanziati dal tesoro sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli artt. 21 e 20, rispettivamente, dei due decreti in discorso.

Legge 16 ottobre 1975, n. 492 di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 376

- art. 14: opere di edilizia ospedaliera

La complessiva spesa di lire 600 miliardi, destinata al completamento di opere di edilizia ospedaliera, venne dal CIPE ripartita tra le regioni con la delibera del 30 marzo 1976. Su tale somma, al 31.12.1979, è risultata complessivamente non utilizzata la quota di lire 290 miliardi, che è stata portata ad aumento del Fondo Sanitario Nazionale per interventi in conto capitale, ai sensi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dell'art. 51 della legge numero 833 e quindi iscritta nello stato di previsione del Ministero del bilancio (ai sensi dell'art. 3 della legge 30.4.1980, n. 149).

- art. 15: contributi speciali alle regioni

L'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi, finalizzata alla concessione alle regioni di contributi speciali, ai sensi dell'art. 12 della legge 16.5.1970, n. 281, venne ripartita dal CIPE con delibera del 23 dicembre 1975 e destinata al finanziamento di progetti regionali relativi ai settori prioritari indicati dalla legge (opere igienico sanitarie, asili nido e scuole materne) oppure, in mancanza, di progetti alternativi rientranti nelle priorità indicate dalle rispettive regioni.

- art. 16: finanziamento delle opere di competenza regionale

La complessiva somma di lire 100 miliardi, ripartita tra le regioni con la delibera del CIPE del 23 dicembre 1975, venne finalizzata al finanziamento di progetti regionali, con priorità per quelli relativi a opere igienico-sanitarie, dei trasporti, dell'agricoltura e dell'edilizia.

Legge 16 ottobre 1975, n. 493, di conversione del D.L. 13 agosto 1975, n. 377

- art. 9: irrigazione

A tale settore fu destinata la somma di lire 255 miliardi, affidandosi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il compito di individuare le opere da finanziare, distinguendole in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale o nazionale.

Quell'Amministrazione provvedeva a tale individuazione, ripartendo la complessiva autorizzazione di spesa in lire 126,2 miliardi per le opere da realizzare a cura dello Stato e in lire 128,8 miliardi per quelle regionali.

Quest'ultima somma veniva ripartita tra le regioni - con appositi provvedimenti adottati dal predetto Dicastero dell'agricoltura, prevalentemente nei primi mesi dell'anno 1976 - per consentire alle stesse di provvedere all'attuazione degli interventi di competenza nel quadro dei rispettivi programmi regionali.

- art. 10 (commi 1 e 2): interventi per la zootecnia

Veniva autorizzata la complessiva spesa di lire 200

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

miliardi per avviare un organico programma di interventi per il potenziamento ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, in attesa del "quadrifoglio" allora in corso di predisposizione.

Tale somma venne ripartita dal CIPE con delibera del 24 ottobre 1975 e destinata per lire 40 miliardi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 160 miliardi alle regioni.

- art. 10-quinquies: forestazione

L'autorizzazione di spesa di lire 20 miliardi, destinata all'attuazione di un programma di interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento, venne ripartita dal CIPE con delibera dell'8 giugno 1976 e destinata per lire 5 miliardi ad interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per lire 15 miliardi alle regioni.

Si allega la situazione contabile a tutto il 31 dicembre 1992 nonché, per la gestione 1993, la situazione al 30 giugno, concernente gli interventi di cui sopra.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorizzazione spesa complessiva: lire 600,00 miliardi (di cui: a) lire 310 miliardi gestiti dal Ministero del tesoro e b) lire 290 miliardi dal Ministero del bilancio)

GESTIONE: 1976-1992

Situazione a tutto il 31 dicembre 1992

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	23,338	12,117	12,117	-	-
BASILICATA	13,788	13,788	13,788	-	-
CALABRIA	31,708	7,926	7,926	-	-
CAMPANIA	57,190	14,297	14,297	-	-
EMILIA ROM.	33,278	28,324	28,324	-	-
FRIULI V.G.	10,007	2,501	2,501	-	-
LAZIO	50,267	12,566	12,566	-	-
LIGURIA	13,498	3,374	3,374	-	-
LOMBARDIA	63,996	46,999	46,999	-	-
MARCHE	19,025	16,756	16,756	-	-
MOLISE	15,010	13,752	11,660	-	2,092
PIEMONTE	35,024	14,162	14,162	-	-
PUGLIA	46,485	25,621	19,057	-	6,564
SARDEGNA	26,471	18,617	18,617	-	-
SICILIA	66,906	16,726	16,726	-	-
TOSCANA	30,078	17,873	17,873	-	-
UMBRIA	6,516	6,516	6,516	-	-
VALLE AOSTA	3,142	3,142	3,142	-	-
VENETO	36,013	16,733	16,733	-	-
BOLZANO	9,660	9,660	9,660	-	-
TRENTO	8,550	8,550	8,550	-	-
Totale	600,000	310,000	301,344	-	8,656

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorizzazione spesa complessiva: lire 310,000 miliardi

GESTIONE: 1993

Situazione al 30 giugno 1993

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorizzazione spesa complessiva: lire 100,000 miliardi

GESTIONE: 1976-1992

Situazione a tutto il 31 dicembre 1992

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	4,584	4,584	4,584	-	-
BASILICATA	4,710	4,710	4,710	-	-
CALABRIA	6,852	6,852	4,959	-	1,893
CAMPANIA	11,159	11,159	11,159	-	-
EMILIA ROM.	3,996	3,996	3,996	-	-
FRIULI V.G.	2,137	2,137	2,137	-	-
LAZIO	6,992	6,992	2,372	-	4,620
LIGURIA	2,399	2,399	1,200	-	1,199
LOMBARDIA	6,299	6,299	6,299	-	-
MARCHE	3,014	3,014	3,014	-	-
MOLISE	3,577	3,577	3,577	-	-
PIEMONTE	4,269	4,269	-	-	4,269
PUGLIA	8,922	8,922	5,390	-	3,532
SARDEGNA	5,508	5,508	5,508	-	-
SICILIA	10,866	10,866	6,169	-	4,697
TOSCANA	3,659	3,659	3,659	-	-
UMBRIA	2,488	2,488	2,488	-	-
VALLE AOSTA	1,479	1,479	1,479	-	-
VENETO	4,055	4,055	1,300	-	2,755
BOLZANO	1,610	1,610	1,610	-	-
TRENTO	1,425	1,425	1,425	-	-
Totale	100,000	100,000	77,035	-	22,965

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorizzazione spesa complessiva: lire 100,000 miliardi

GESTIONE: 1993

Situazione al 30 giugno 1993

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorizzazione spesa complessiva: lire 100,000 miliardi

GESTIONE: 1976-1992 Situazione a tutto il 31 dicembre 1992

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	4,584	4,584	4,584	-	-
BASILICATA	4,710	4,710	4,402	-	0,308
CALABRIA	6,852	6,852	5,973	-	0,879
CAMPANIA	11,159	11,159	9,176	-	1,983
EMILIA ROM.	3,996	3,996	3,996	-	-
FRIULI V.G.	2,137	2,137	1,777	-	0,360
LAZIO	6,992	6,992	5,096	-	1,896
LIGURIA	2,399	2,399	2,399	-	-
LOMBARDIA	6,299	6,299	6,299	-	-
MARCHE	3,014	3,014	3,014	-	-
MOLISE	3,577	3,577	3,577	-	-
PIEMONTE	4,269	4,269	-	-	4,269
PUGLIA	8,922	8,922	5,426	-	3,496
SARDEGNA	5,508	5,508	5,508	-	-
SICILIA	10,866	10,866	10,097	-	0,769
TOSCANA	3,659	3,659	3,545	-	0,114
UMBRIA	2,488	2,488	2,473	-	0,015
VALLE AOSTA	1,479	1,479	1,479	-	-
VENETO	4,055	4,055	2,027	-	2,028
BOLZANO	1,610	1,610	1,610	-	-
TRENTO	1,425	1,425	1,425	-	-
Totale	100,000	100,000	83,883	-	16,117

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorizzazione spesa complessiva: lire 100,000

GESTIONE: 1993

Situazione al 30 giugno 1993

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorizzazione spesa complessiva: lire 128,811 miliardi

GESTIONE: 1976-1992 Situazione a tutto il 31 dicembre 1992

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	5,205	5,205	5,205	-	-
BASILICATA	3,350	3,350	3,350	-	-
CALABRIA	10,000	10,000	9,159	-	0,841
CAMPANIA	8,468	8,468	8,468	-	-
EMILIA ROM.	8,931	8,931	8,931	-	-
FRIULI V.G.	5,000	5,000	4,681	-	0,319
LAZIO	10,000	10,000	0,095	-	9,905
LIGURIA	1,500	1,500	1,500	-	-
LOMBARDIA	7,836	7,836	7,836	-	-
MARCHE	2,053	2,053	2,053	-	-
MOLISE	0,763	0,763	0,720	-	0,043
PIEMONTE	0,600	0,600	0,240	-	0,360
PUGLIA	8,324	8,324	-	-	8,324
SARDEGNA	9,500	9,500	8,168	-	1,332
SICILIA	12,000	12,000	12,000	-	-
TOSCANA	2,130	2,130	1,597	-	0,533
UMBRIA	3,200	3,200	3,200	-	-
VALLE AOSTA	-	-	-	-	-
VENETO	22,212	22,212	22,212	-	-
BOLZANO	4,105	4,105	4,105	-	-
TRENTO	3,634	3,634	3,634	-	-
Totale	128,811	128,811	107,154	-	21,657

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorizzazione spesa complessiva: lire 128,811 miliardi

GESTIONE: 1993

Situazione al 30 giugno 1993

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorizzazione spesa complessiva: lire 160,000 miliardi

GESTIONE: 1976-1992

Situazione a tutto il 31 dicembre 1992

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	9,543	9,543	9,543	-	-
BASILICATA	6,175	6,175	4,949	-	1,226
CALABRIA	8,535	8,535	2,595	-	5,940
CAMPANIA	18,592	18,592	14,429	-	4,163
EMILIA ROM.	10,332	10,332	10,332	-	-
FRIULI V.G.	2,475	2,475	2,475	-	-
LAZIO	7,866	7,866	-	-	7,866
LIGURIA	0,677	0,677	0,662	-	0,015
LOMBARDIA	13,078	13,078	13,078	-	-
MARCHE	5,824	5,824	5,824	-	-
MOLISE	3,539	3,539	2,059	-	1,480
PIEMONTE	9,493	9,493	-	-	9,493
PUGLIA	9,709	9,709	2,427	-	7,282
SARDÉGNA	15,507	15,507	14,154	-	1,353
SICILIA	17,638	17,638	12,994	-	4,644
TOSCANA	4,676	4,676	4,676	-	-
UMBRIA	2,333	2,333	2,333	-	-
VALLE AOSTA	0,322	0,322	0,322	-	-
VENETO	8,830	8,830	6,838	-	1,992
BOLZANO	2,576	2,576	2,576	-	-
TRENTO	2,280	2,280	2,280	-	-
Totale	160,000	160,000	114,546	-	45,454

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorizzazione spesa complessiva: lire 160,000 miliardi

GESTIONE: 1993 Situazione al 30 giugno 1993

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorizzazione spesa complessiva: lire 15,000 miliardi

GESTIONE: 1976-1992 Situazione a tutto il 31 dicembre 1992

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO	0,700	0,700	0,700	-	-
BASILICATA	0,400	0,400	0,400	-	-
CALABRIA	1,500	1,500	1,500	-	-
CAMPANIA	0,600	0,600	-	-	0,600
EMILIA ROM.	1,400	1,400	1,400	-	-
FRIULI V.G.	0,400	0,400	0,098	-	0,302
LAZIO	0,650	0,650	-	-	0,650
LIGURIA	0,200	0,200	0,200	-	-
LOMBARDIA	1,400	1,400	1,400	-	-
MARCHE	0,500	0,500	0,500	-	-
MOLISE	0,500	0,500	0,176	-	0,324
PIEMONTE	0,443	0,443	0,200	-	0,243
PUGLIA	1,000	1,000	0,927	-	0,073
SARDEGNA	1,500	1,500	0,559	-	0,941
SICILIA	1,900	1,900	1,900	-	-
TOSCANA	0,550	0,550	0,550	-	-
UMBRIA	0,300	0,300	0,300	-	-
VALLE AOSTA	0,150	0,150	0,150	-	-
VENETO	0,300	0,300	0,300	-	-
BOLZANO	0,322	0,322	0,322	-	-
TRENTO	0,285	0,285	0,285	-	-
Totale	15,000	15,000	11,867	-	3,133

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorizzazione spesa complessiva: lire 15,000 miliardi

GESTIONE: 1993

Situazione al 30 giugno 1993

(somme in miliardi di lire)

REGIONI	RIPARTIZIONE C I P E	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI PERENTI
ABRUZZO					
BASILICATA					
CALABRIA					
CAMPANIA					
EMILIA ROM.					
FRIULI V.G.					
LAZIO					
LIGURIA					
LOMBARDIA					
MARCHE					
MOLISE					
PIEMONTE					
PUGLIA					
SARDEGNA					
SICILIA					
TOSCANA					
UMBRIA					
VALLE AOSTA					
VENETO					
BOLZANO					
TRENTO					

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In applicazione del quarto comma dell'art. 15 della legge n. 468 del 1978, come sostituito dal secondo comma dell'art. 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362, si segnala che le somme ancora disponibili a valere sugli stanziamenti recati dalle predette leggi n. 492/75 e n. 493/75, seppure siano trascorsi ben oltre cinque anni dalla loro entrata in vigore, devono rimanere a disposizione delle regioni in ragione della circostanza che gli interventi sono finanziati da questo Ministero sulla base di realizzazione dei programmi di intervento regionale, ai sensi degli artt. 21 e 20, rispettivamente, delle leggi in discorso.

Le regioni, avendo a suo tempo adottato gli atti di impegno, registrano tuttora tra i residui attivi le quote residuali loro spettanti, attivando le richieste di pagamento al perfezionarsi dei singoli stati di avanzamento delle opere.

Peraltro sembra opportuno segnalare che la utilizzazione in termini di cassa, rispetto alle somme a suo tempo ripartite dal CIPE, fa registrare, al termine del primo semestre 1993 le seguenti percentuali:

Legge 492/75:

- art. 14:	97%
- art. 15:	77%
- art. 16:	84%

-

Legge 493/75:

- art. 9:	83%
- art. 10, comma 1:	72%
- art. 10, comma 5:	79%

LEGGE 29 MAGGIO 1976, N. 336, DI CONVERSIONE DEL D.L. 13 MAGGIO 1976, N. 227 - LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546 - LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 - LEGGE 1° DICEMBRE 1986, n.879 - LEGGE 23 GENNAIO 1992, N.34.

Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976

L'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 ha assegnato un contributo speciale di lire 200 miliardi per l'anno 1976 alla regione Friuli-Venezia Giulia per avviare la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici dello stesso anno (cap. 8786).

La legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336 ha successivamente assegnato un ulteriore contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1976, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1995 e di lire 10 miliardi per il 1996, per complessive lire 400 miliardi, destinato alla concessione di contributi in conto interessi.(cap.8787).

La legge 8 agosto 1977, n. 546 ha concesso un ulteriore contributo di complessive lire 2.375 miliardi, di cui lire 375 miliardi per il 1977 e lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 (cap. 8786) nonchè un contributo speciale di complessive lire 400 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1977 in aggiunta a quello già previsto con la legge n. 336/76 (cap. 8787).

Con la legge 11 novembre 1983, n. 828, art. 1, comma 1, è stato provveduto ad assegnare un ulteriore contributo di lire 1.550 miliardi, di cui lire 220 miliardi per l'anno 1982. Con legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) è stato ripartito il residuo intervento in ragione di lire 130 miliardi per il 1983, di lire 570 miliardi per il 1984 e di lire 630 miliardi per l'anno 1985 (cap. 8786).

L'art. 1, comma 2, della citata legge n. 828/83 ha assegnato, altresì, un ulteriore contributo speciale di lire 200 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002 (cap. 8787).

Con la legge 1° dicembre 1986, n. 879, articolo 1, sono stati assegnati ulteriori contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità di cui trattasi per l'importo complessivo di lire 1.175 miliardi.

Più in particolare con il comma 1, del predetto articolo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1 è stato previsto un contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, di cui lire 75 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi n. 546/77 e n. 828/82 sopra citate (cap. 8786).

Le leggi finanziarie relative agli anni 1989 (tab. A), 1990 e 1991 (tab. F) hanno poi individuato in, rispettivamente, lire 135 miliardi, lire 73 miliardi, lire 100 miliardi e lire 162 miliardi le quote del residuo stanziamento di lire 470 miliardi, non ripartito dalla predetta norma, da attribuire alla regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 1989-1992.

Da ultimo con legge finanziaria 1992 (tab. F) è stato provveduto a rimodulare lo stanziamento di lire 162 miliardi relativo all'anno 1992, determinando in lire 73 miliardi, 49 miliardi e 40 miliardi le quote da iscrivere in bilancio per gli anni, rispettivamente, 1992, 1993 e 1994.

Il comma 2 dello stesso articolo 1 ha poi disposto un ulteriore contributo speciale in favore della stessa regione, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui sopra, per l'importo complessivo di lire 340 miliardi, in ragione di lire 20 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006 (cap. 8787).

Con la legge 23 gennaio 1992, n. 34, infine, è stato assegnato (art.2) alla Regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo di complessive lire 15 miliardi per gli anni 1992-1994, in ragione di lire 5 miliardi annui, per provvedere all'esigenze della ricostruzione dell'edilizia abitativa di cui al predetto art. 1 della legge n. 879/'86.

CAPITOLO 8786 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	4.975,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1992	
a) Impegni assunti	4.798,00
b) Pagamenti eseguiti	4.798,00
c) Residui propri	
d) Residui stanziamento (*)	78,00

(*) Residui formati in conseguenza del "blocco" degli impegni disposto con l'art. 4, c.1, del D.L. 333/92, convertito in L. 359/92.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1993	
a) Impegni assunti (Rs stanziamento '92)	78,00
b) Pagamenti eseguiti	14,00

CAPITOLO 8787 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	1.340,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1992	
a) Impegni assunti	748,00
b) Pagamenti eseguiti	748,00
c) Residui propri	-
d) Residui stanziamento (*)	77,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1993	
a) Impegni assunti (Rs stanziamento '92)	77,00
b) Pagamenti eseguiti	77,00

(*) Residui formati in conseguenza del "blocco" degli impegni disposto con l'art. 4, c.1, del D.L. 333/92, convertito in L. 359/92.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N.828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche

Con l'articolo 10 della legge in esame é stato assegnato un contributo speciale di lire 300 miliardi alla regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.

Il medesimo articolo 10 ha determinato in lire 32,5 miliardi la quota del predetto contributo per l'anno finanziario 1983, mentre con le leggi finanziarie dei successivi anni é stato provveduto ad individuare, volta per volta, nell'ambito della residua autorizzazione di spesa di lire 267,5 miliardi, gli importi da iscrivere nel bilancio statale. Più in particolare le singole quote di autorizzazione a partire dal 1984, sono state così determinate:

<u>anno</u>	<u>lire</u>	(in miliardi)
1984	42,5	
1985	52,5	
1986	82,5	
1987	52,5	
1988/1995	2,5	per anno
1996 e seg.	17,5	

CAPITOLO 8809 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	300,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1992	
a) Impegni assunti	272,5
b) Pagamenti eseguiti	272,5
c) Residui propri	-
d) Residui stanziamento (*)	2,5
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1993	
a) Impegni assunti (Rs stanziamento '92)	2,5
b) Pagamenti eseguiti	2,5

(*) Residui formatisi in conseguenza del "blocco" degli impegni disposto con l'art. 4, c.1, del D.L. 333/92, convertito in L. 359/92.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 2 MAGGIO 1983, N.156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982

Il comma 2 dell'articolo 1 della legge di cui trattasi, ha assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi per la concessione di contributi pluriennali, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

CAPITOLO 8797 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	40,0
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1992	
a) Impegni assunti	18,00
b) Pagamenti eseguiti	18,00
c) Residui propri	-
d) Residui stanziamento (*)	2,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1993	
a) Impegni assunti (Rs stanziamento)	2,00
b) Pagamenti eseguiti	2,00

(*) Residui formati in conseguenza del "blocco" degli impegni disposto con l'art. 4, c.1, del D.L. 333/92, convertito in L. 359/92.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 29 DICEMBRE 1984, N.798, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia

Scopo della legge è quello di autorizzare l'attuazione degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, per un onere complessivo di lire 600 miliardi ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1984, 1985 e 1986.

L'art. 2 della stessa legge n. 798/84, nel ripartire lo stanziamento complessivo di cui sopra tra i vari interventi ha individuato, alla lettera b), in lire 80 miliardi la somma da attribuire alla regione Veneto per gli interventi di propria competenza nel triennio considerato.

Il successivo art. 5, comma 1, ha poi individuato l'utilizzazione del predetto importo di lire 80 miliardi finalizzandolo ai seguenti interventi:

INTERVENTI	(in miliardi di lire)			
	1984	1985	1986	TOTALE
a) Esecuzione e completamento da parte dei comuni di cui all'art.2, ultimo comma, della legge n. 171/73 di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario ec.	19	49	-	68
b) Opere di ristrutturazione dell'Ospedale Civile di SS.Giovanni e Paolo	5	5	2	12
Totale	24	54	2	80

L'articolo 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987), ha poi autorizzato l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi per il periodo 1987-1989 per il proseguimento degli interventi di cui trattasi. Con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in relazione a quanto previsto dallo stesso articolo 7 di cui sopra, è stata poi individuata, tra l'altro, in complessive lire 175 miliardi la quota della predetta autorizzazione di spesa da destinare al

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

finanziamento degli interventi di competenza della regione Veneto, previsti dall'articolo 5 della legge n. 798/84 sopra citata, in ragione di lire 25 miliardi per il 1987 e di lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988-1989.

Per l'anno 1989 l'iscrizione in bilancio è stata successivamente ridotta per l'importo di lire 17,750 miliardi ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155. Il predetto importo è stato poi reiscritto nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1990 ai sensi del comma 4 della medesima norma.

L'art. 17, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), per le stesse finalità sopra richiamate, ha autorizzato l'ulteriore spesa di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1990, nell'ambito della quale, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, è stata poi individuata, tra l'altro, in complessive lire 300 miliardi la quota della predetta anticipazione da destinare alla regione Veneto per gli interventi di propria competenza per la salvaguardia di Venezia, in ragione di lire 35,5 miliardi per l'anno 1988, di lire 110 miliardi per l'anno 1989 e di lire 154,5 miliardi per l'anno 1990.

Successivamente le leggi finanziarie 1989 (tab. A) e 1990 (tab. F) hanno rimodulato l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 67/88, facendo slittare all'anno 1991 e 1992, tra l'altro, rispettivamente la quota di lire 110 miliardi relativa all'anno 1989 e di lire 50 miliardi relativa all'anno 1990.

Relativamente a queste ultime due quote, pari a complessive lire 160 miliardi, la legge finanziaria 1991 (tab. F), ha provveduto ad un ulteriore frazionamento determinando in lire 30,6 miliardi, lire 89,7 miliardi e lire 39,7 miliardi gli stanziamenti relativi, rispettivamente, agli anni 1991, 1992 e 1993; modulazione poi confermata per quest'ultimi due anni anche dalla legge finanziaria 1992 (tab. F).

Da ultimo, peraltro, la legge finanziaria 1993 (tab. F) con riferimento alla quota di autorizzazione di spesa posta a carico dell'anno finanziario 1993, pari a complessive lire 39,7 miliardi, ne ha rimodulato l'iscrizione in bilancio prevedendo per l'anno 1993 uno stanziamento di lire 29,7 miliardi e per il 1994 il residuo stanziamento di lire 10 miliardi.

Con l'art. 2, comma 1, lett.b) della legge 8 novembre

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1991, n. 360, era stato inoltre provveduto, tra l'altro, ad assegnare alla regione Veneto un ulteriore contributo di lire 16 miliardi per l'anno 1991 per il finanziamento degli interventi finalizzati alla realizzazione di iniziative per il risanamento, disinquinamento e prevenzione da inquinamenti, nonché di tutela ambientale.

CAPITOLO 8812 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	571,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1992	
a) Impegni assunti	441,60
b) Pagamenti eseguiti	441,60
c) Residui propri	-
d) Residui stanziamento (*)	89,70
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1993	
a) Impegni assunti (Rs stanziamento '92)	89,70
b) Pagamenti eseguiti	29,70

(*) Residui formati in conseguenza del "blocco" degli impegni disposto con l'art. 4, c.1, del D.L. 333/92, convertito in L. 359/92.

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N.879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità

Con l'articolo 5 della legge in questione é stata autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Ariano, ai fini del completamento della dotazione strumentale e della qualificazione scientifica del Centro per il coordinamento dell'attività complessiva di prevenzione, cura e riabilitazione nella lotta ai tumori nell'area regionale.

Il medesimo articolo 5 ha determinato in lire 1 miliardo la quota del predetto contributo per gli anni 1987 e 1988; lo stesso importo é stato poi confermato per gli anni successivi dalle corrispondenti leggi finanziarie (tab.A per il 1989 e tab. F dal 1990 in poi).

CAPITOLO 8796 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	12,0
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1992	5,00
a) Impegni assunti	5,00
b) Pagamenti eseguiti	,
c) Residui propri	-
d) Residui stanziamento (*)	1,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1993	
a) Impegni assunti (Rs stanziamento '92)	1,00
b) Pagamenti eseguiti	1,00

(*) Residui formatisi in conseguenza del "blocco" degli impegni disposto con l'art. 4, c.1, del D.L. 333/92, convertito in L. 359/92.

LEGGE 27 MARZO 1987, N.120 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 GENNAIO 1987, N.8 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.

Interventi in favore della regione Siciliana per la ricostruzione e riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968.

Con l'art. 13-bis della legge in questione è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alla regione Siciliana un contributo ai fini del completamento degli interventi posti a carico dello Stato per la ricostruzione e la riparazione edilizia delle zone colpite dal sisma del 1968.

Il finanziamento in questione è assicurato dalle disponibilità recate dall'art. 6 della legge 22.12.1986, n.910 che ha disposto una autorizzazione globale di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Nell'ambito di tale complessiva autorizzazione, l'intervento in favore della regione Siciliana posto a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro è stato determinato per gli anni 1987, 1988 e 1989 in ragione, rispettivamente, di lire 64,8 miliardi, di lire 74,8 miliardi e di lire 76,8 miliardi.

In relazione alle finalità sopra richiamate, inoltre, con l'art. 17, comma 5, della legge 11.3.1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), è stato disposto l'ulteriore finanziamento complessivo di lire 800 miliardi, ad incremento di quello già recato dalla citata legge 910/86, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

La legge finanziaria 1989 (tab. A) ha poi individuato nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa agli anni dal 1989 al 1992 in lire 88 miliardi, lire 88 miliardi, lire 98 miliardi e lire 98 miliardi la quota da destinare per gli stessi anni alla regione Siciliana quale contributo per il completamento degli interventi di cui all'art. 13-bis della legge 120/87. La predetta modulazione è stata confermata dalla legge finanziaria 1990 (tab. F) per l'anno 1990 e dalla legge finanziaria 1991 (tab. F) per l'anno 1991; per l'anno 1992 la legge finanziaria 1992 (tab. F) ha provveduto a frazionare l'importo residuale di lire 98 miliardi relativo all'anno 1992, determinando in lire 50 miliardi e in lire 48 miliardi, le quote da iscrivere in bilancio, rispettivamente, per gli anni 1992 e 1993.

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relativamente alla quota prevista per l'anno 1993, pari a lire 48 miliardi, la legge finanziaria 1993 (tab.F) ha provveduto, da ultimo, a rideterminare in lire 28 miliardi e lire 20 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni, rispettivamente, 1993 e 1994.

Con l'articolo 8, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, è stata incrementata per complessive lire 100 miliardi l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 5, della legge n.67/88 sopra richiamata, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 70 miliardi per l'anno 1993, per la prosecuzione dei vari interventi nelle zone del Belice.

A fronte della predetta autorizzazione di spesa integrativa sono state individuate, rispettivamente, in lire 27 miliardi e lire 67 miliardi le quote da assegnare al capitolo 8817 per il finanziamento degli interventi posti a carico del Ministero del tesoro per gli anni 1992 e 1993. La legge finanziaria 1993 (tab.F) ha infine frazionato l'importo di lire 67 miliardi di cui sopra, individuando in lire 37 miliardi la quota del predetto stanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1993 e in lire 30 miliardi quella da iscrivere per l'anno finanziario 1994.

CAPITOLO 8817 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	782,4
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1992	
a) Impegni assunti	590,4
b) Pagamenti eseguiti	590,4
c) Residui propri	-
d) Residui stanziamento (*)	77,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1993	
a) Impegni assunti (**)	-
b) Pagamenti eseguiti (**)	-

(*) Residui formati in conseguenza del "blocco" degli impegni disposto con l'art. 4, c.1, del D.L. 333/92, convertito in L. 359/92.

(**) E' in corso di perfezionamento il provvedimento con il quale è stato provveduto ad assumere l'impegno in conto residui di stanziamento 1992 per lire 77 miliardi e ad autorizzare il pagamento di un acconto di lire 50 miliardi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N.432 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria

L'articolo 1 della legge di cui trattasi ha disposto la concessione di un contributo speciale di complessive lire 1.240 miliardi, per il periodo 1989-1992, in favore della regione Calabria per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n.664.

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla norma in esame in ragione di lire 700 miliardi per il biennio 1989-1990 e di lire 540 miliardi per gli anni 1991-1992, subordinandone la erogazione alla presentazione al Ministero del tesoro di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia la entità della spesa sostenuta che la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dalla richiamata legge n. 664/84.

Con legge finanziaria 1992, tab.D), è stato inoltre provveduto a rifinanziare l'intervento recato dalla legge n. 432/90 per l'importo di lire 400 miliardi.

Con l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, non convertito nei termini, reiterato dal decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, in corso di conversione, è stato concesso alla regione Calabria per il perseguimento delle finalità sopra richiamate un ulteriore contributo speciale di complessive lire 1.340 miliardi per il periodo 1993-1995, di cui lire 390 miliardi nel 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995.

CAPITOLO 8789 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	2.980,0
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1992	
a) Impegni assunti	1.240,0
b) Pagamenti eseguiti	1.062,9
c) Residui propri	177,1
d) Residui stanziamento (*)	400,0
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1993	
a) Impegni assunti (Rs stanziamento '92)	400,0
b) Pagamenti eseguiti	171,9

(*) Residui formati in conseguenza del "blocco" degli impegni disposto con l'art. 4, c.1, del D.L. 333/92, convertito in L. 359/92.

LEGGE 9 gennaio 1991, N. 19 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofea) articolo 2

Con l'articolo in questione è stato disposto al comma 10 il finanziamento o la partecipazione ad imprese e società miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi dell'Europa centrale e balcanica, con l'Austria nonché con l'Unione Sovietica, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella Regione Veneto, limitatamente al territorio delle province di Venezia e Treviso ad est del fiume Piave, nonché alla provincia di Belluno.

A tale scopo sono stati assegnati i seguenti contributi speciali:

Friuli-Venezia Giulia : lire 200 miliardi per i periodi 1991-1997, di cui:
(cap. 8775) lire 30 miliardi per l'anno 1991
 lire 27 " " " 1992
 lire 22 " " " 1993

La legge finanziaria 1993 (tab.F) ha confermato in lire 22 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno 1993, prevedendo lo stesso importo anche per gli anni 1994 e 1995.

Veneto : lire 52 miliardi per lo stesso
(cap. 8776) periodo, di cui lire 10 miliardi per
 l'anno 1991 e lire 8 miliardi per
 ciascuno degli anni 1992 e 1993.
La legge finanziaria 1993 (tab.F) ha confermato la stessa modulazione di spesa anche per gli anni 1994 e 1995.

b) articolo 7

Al fine di consentire alla regione Friuli-Venezia Giulia l'istituzione di un fondo di rotazione per la concessione dei finanziamenti a medio termine a favore delle aziende artigiane, il comma 2 dell'articolo in esame, ha disposto l'assegnazione in favore della predetta regione di un contributo complessivo di lire 10 miliardi, di cui lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, (cap. 8775).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con reiterati provvedimenti di urgenza, da ultimo il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 (articolo 2, comma 13), in corso di conversione, sono state apportate modifiche alle disposizioni contenute nell'articolo di cui trattasi, prevedendo un contributo speciale in favore della medesima regione di complessive lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997 per la realizzazione del piano regionale di sviluppo, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

L'autorizzazione di cui sopra, da iscrivere al capitolo 8777 per lire 197 miliardi, assorbe quelle recate dagli articoli 7, commi 1 e 2 (capitoli 8166 e 8775) e 8, comma 1 (capitolo 8775), della legge 19/91, anteriormente alle modifiche in esame, e non ancora utilizzate, pari, rispettivamente a lire 77 miliardi (capitolo 8166) a lire 10 miliardi (capitolo 8775) e a lire 110 miliardi (capitolo 8775). La differenza di complessive 23 miliardi rispetto all'autorizzazione di spesa prevista dalla nuova normativa è da imputarsi al fatto che quota parte degli stanziamenti in precedenza previsti dalla stessa legge 19/91 sono stati nel frattempo utilizzati secondo le pregresse iscrizioni in bilancio (lire 13 miliardi sul capitolo 8166 e lire 10 miliardi sul capitolo 8775).

c) articolo 8

L'articolo di cui trattasi mira a garantire alle imprese delle zone montane parità di condizione per concorrere alle finalità indicate all'art. 1 della legge n. 19/91 nonché a promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive.

In relazione alle finalità predette sono stati assegnati con il primo e secondo comma dell'articolo in questione i sottoindicati contributi speciali:

Friuli-Venezia Giulia : lire 120 miliardi per il periodo
(comma 1) (cap.8775) 1991-1997, di cui lire 10 miliardi
per ciascuno degli anni 1991, 1992 e
1993;

Veneto (comma 2) : lire 8 miliardi per gli anni 1991 -
(cap. 8776) 1994, in ragione di lire 2 miliardi
per ciascun anno.

A seguito delle modifiche introdotte dalla decretazione di urgenza richiamata in sede di esame dell'articolo 7, parte dell'originaria autorizzazione di spesa di lire 120 miliardi in favore della regione Friuli-Venezia Giulia, in precedenza attribuita al capitolo 8775, è stata riassorbita, come in precedenza rilevato, in quella da iscrivere al capitolo 8777 tenuto conto della nuova formulazione degli articoli 7 e 8

della legge 19/91.

L'autorizzazione di spesa ex articolo 8, comma 2, della legge 19/91, pari a complessive lire 8 miliardi, confermata anche dalla nuova formulazione dello stesso articolo, continua invece a far riferimento, come iscrizione in bilancio, allo stesso capitolo 8776 in relazione alle medesime finalità, unitamente a quella residuale di lire 50 miliardi derivante dal contributo speciale iscritto al capitolo 7557 dello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ex articolo 9, comma 6 della legge 19/91), per il finanziamento delle imprese collocate nelle zone montane della provincia di Belluno. Quest'ultimo stanziamento è stato ripartito in ragione di lire 10 miliardi per l'esercizio 1992, 10 miliardi per l'esercizio 1993 e 15 miliardi per gli esercizi 1994-1995.

a) articolo 12

Per concorrere al finanziamento delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei Valichi di Trieste-Ferneti e Gorizia-S.Andrea con la rete autostradale Jugoslava é stato assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di complessive lire 94 miliardi per il periodo 1991-1995, di cui lire 6 miliardi per l'anno 1991, lire 18 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993 (cap. 8775).

La legge finanziaria 1993 (tab.F), nel confermare per l'anno 1993 in lire 25 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio sul predetto capitolo, ha altresì individuato in lire 25 miliardi e in lire 20 miliardi gli importi della residua autorizzazione di spesa da iscrivere per gli anni 1994 e 1995.

e) articolo 13

Con l'articolo 13 é stato concesso alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale per il periodo 1991-1993 di complessive lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi annui, per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine predisposto dall'Italia e dalla Jugoslavia (cap. 8775).

f) articolo 14

La disposizione in questione ha previsto la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia di complessive lire 24 miliardi per il periodo 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, al fine di sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia (cap. 5955).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le autorizzazioni di spesa a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto per le finalità sopra richiamate, tenuto conto anche delle modifiche apportate agli articoli 7 e 8 della legge 19/91, trovano corrispondente iscrizione nel bilancio statale, a partire dall'anno finanziario 1991, nei sottoindicati capitoli di spesa:

CAPITOLO 5955 - TESORO (Friuli-V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	24,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1992	
a) Impegni assunti	16,00
b) Pagamenti eseguiti	16,00
c) Residui propri	-
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1993	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-

CAPITOLO 8775 - TESORO (Friuli-V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	310,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1992	
a) Impegni assunti	48,00
b) Pagamenti eseguiti	48,00
c) Residui propri	-
d) Residui stanziamento (*)	47,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1993	
a) Impegni assunti (Rs stanziamento '92)	47,00
b) Pagamenti eseguiti	47,00

CAPITOLO 8776 - TESORO (Veneto) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	100,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1992	
a) Impegni assunti	12,00
b) Pagamenti eseguiti	12,00
c) Residui propri	-
d) Residui stanziamento (*)	10,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1993	
a) Impegni assunti (Rs stanziamento '92)	10,00
b) Pagamenti eseguiti	10,00

(*) Residui formati in conseguenza del "blocco" degli impegni disposto con l'art. 4, c.1, del D.L. 333/92, convertito in L. 359/92.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 8777 - TESORO (Friuli-V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	197,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1992	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-
c) Residui propri	-
d) Residui stanziamento (*)	12,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1993	
a) Impegni assunti (Rs stanziamento '92)	12,00
b) Pagamenti eseguiti	12,00

(*) Residui formati in conseguenza del "blocco" degli impegni disposto con l'art. 4, c.1, del D.L. 333/92, convertito in L. 359/92.

LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 433 .

Disposizione per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge in esame ha previsto l'assegnazione alla regione Siciliana di un contributo straordinario di complessive lire 3.870 miliardi per il periodo 1991-1996, per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, nonché per l'esecuzione degli interventi finalizzati al completamento delle opere di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981, di cui al successivo articolo 8, comma 2, per complessive lire 15 miliardi (5 miliardi per il 1991 e 10 miliardi 1992).

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla stessa legge n. 433/91 in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996.

La scansione temporale 1993-1996 dei finanziamenti in questione ha formato oggetto, peraltro, di rimodulazione da parte della legge finanziaria 1993 (tab.F), la quale ha previsto le seguenti diverse iscrizioni in bilancio per gli anni in considerazione:

- anno 1993	lire	100	miliardi
- anno 1994	lire	500	miliardi
- anno 1995	lire	300	miliardi
- anni 1996 e seguenti	lire	2.525	miliardi
<hr/>			
Totale	lire	3.425	miliardi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<u>CAPITOLO 8778 - TESORO</u>	(in miliardi di lire)
A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	3.870,00
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1992	
a) Impegni assunti	-
b) Pagamenti eseguiti	-
c) Residui propri	-
d) Residui stanziamento (*) (quote relative agli anni 1991 e 1992 iscritte in bilancio nel 1992)	445,00
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1993	
a) Impegni assunti (Rs stanziamento '92)	445,00
b) Pagamenti eseguiti	445,00

(*) Residui formati in conseguenza del "blocco" degli impegni disposto con l'art. 4, c.1, del D.L. 333/92, convertito in L. 359/92.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INDICE PER LEGGI

Direzione Generale del Tesoro

Legge	25 luglio	1952	n. 949
Legge	23 dicembre	1962	n. 1774
Legge	28 maggio	1973	n. 295
D.P.R.	9 novembre	1976	n. 902
Legge	28 novembre	1980	n. 784
Legge	14 maggio	1981	n. 219
Legge	25 marzo	1982	n. 94
Legge	10 maggio	1983	n. 189
Legge	5 aprile	1985	n. 118
Legge	5 aprile	1985	n. 135
Legge	3 ottobre	1985	n. 526
Legge	1 marzo	1986	n. 64
Legge	8 novembre	1986	n. 752
Legge	22 dicembre	1986	n. 910
Legge	11 marzo	1988	n. 67
Legge	2 maggio	1990	n. 102
Legge	30 luglio	1990	n. 218
Legge	22 ottobre	1990	n. 306
Legge	29 novembre	1990	n. 366
Legge	9 gennaio	1991	n. 19
Legge	28 giugno	1991	n. 208
Legge	5 febbraio	1992	n. 81
Legge	14 febbraio	1992	n. 185
Legge	18 gennaio	1993	n. 68

LEGGE N.949/52,ART.37- INTEGRAZIONI E RIFINANZIAMENTI

Conferimenti al Fondo dotazione costituito presso la Cassa per il Credito alle imprese artigiane .

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, costituito presso l'Artigiancassa, ai sensi dell'art.37 della L.n.949/52, concede contributi per gli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso inferiore a quello di mercato.

Non considerando le leggi che al 1986 hanno esaurito le autorizzazioni di competenza e non hanno piu' residui, detto Fondo è stato incrementato :

- a) con l'art.30 della L.n.526/82 della somma di 1.350 md. ripartita in ragione di 140 md. per ciascuno degli anni dal 1982 al 1989, rifinanziata per 150 md.(1993) dalla L.500/92;
- b) con l' art. 19,comma 1 della L.n.130/83 della somma di 980 md. ripartita in ragione di 140 md. per ciascuno degli anni dal 1983 al 1990;
- c) con l'art.14,comma 6,della L.n.887/84 della somma di 560 md. ripartita in ragione di 80 md. per ciascuno degli anni dal 1985 al 1991;
- d) con l'art.11,comma 8 e 9,della L.n.41/86 della somma di 750 md. rimodulata in : 150 md.(1986), 100 md. (1987-88), 30 md. (1989), 100 md.(1990-91), 70 md. (1992), 50 md. (1993-94);
- e) con l'art.3,comma 6 della L.n.910/86 della somma di 490 md. ripartita e rimodulata come segue: 70 md. (1987-88-89-90-91), 30 md. (1992), 50 md. (1993), 130md. (1994);
- f) con l'art.15,comma 43 della L.n.67/88 della somma di 840 md.,ripatita e rimodulata in: 120 md. (1988-1991),50 md. (1992-93), 200 md.(1994), 170 md.(1995), 130 md.(1996);
- g) con l'art. 28,comma 1/c del D.L.n.415/89 delle somme di 80 md.(1989) e 150 md.(1990);
- h) con l'art.1 della L.n.321/90 della somma di 750 md. così articolata: 150 md.(1991), 50 md.(1992), 100 md. (1993), 150 md.(1994-95-96);
- i) e con l'art.3 e 4 del D.L.n.149/93 della somma di 400 md. ripartiti in ragione di: 100 md.(1991), 150 md. (1994-95).

Il capitolo di bilancio competente per il Fondo è il 7743 del Ministero del Tesoro.

Situazione a tutto il 1992

a) autorizzazioni complessive	4.180
b) autorizzazioni a tutto il 1992	2.650
c) impegni assunti a tutto il 1992	2.650
d) pagamenti effettuati a tutto il 1992	2.650
e) autorizzazioni previste per il 1993 ed anni successivi	1.530

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	(*)
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	(*)
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	400
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	400

(*) gli impegni previsti nel primo semestre '93 non sono stati resi possibili a causa delle disposizioni del D.L.155/93 che ha limitato la possibilità di impegnare le spese per il 1993.

LEGGE N.1774/62 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Contributi a favore del Consorzio autonomo del Porto di Genova.

Con la L.1774/62 è stato rivalutato il contributo che annualmente lo Stato stanziava a favore del Consorzio Autonomo del Porto di Genova .

In virtù di tale provvedimento l'ammontare annuo della spesa per la manutenzione delle opere e degli arredi portuali di Genova passa da 4,5 ml. a 100 ml., a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63 .

Con L. 1251/67 art.1 è stata prorogata la durata del suddetto Consorzio autonomo al 31.12.2002.

Il contributo di cui alla legge è stato inoltre ulteriormente aumentato con L. 798/81, a partire dal 1980, a 7 md. annui.

Gli stanziamenti a carico del Tesoro (D.G.T.) sul capitolo di spesa 4519, vengono corrisposti mediante accreditamento su apposita contabilità speciale (n.3920) presso la Tesoreria provinciale di Genova, intestata al citato Consorzio autonomo.

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	162,70
b) autorizzazioni a tutto il 1992	92,70
c) impegni assunti a tutto il 1992	92,70
d) pagamenti effettuati a tutto il 1992	92,70
e) autorizzazioni previste per il 1993 ed i successivi anni	70,00

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	7,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	7,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	--
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	--

LEGGE n.295/73 e successive integrazioni e rifinanziamenti

Conferimenti al fondo presso il Mediocredito Centrale

Il fondo contributi, costituito presso il Mediocredito Centrale ai sensi dell'art.3 della legge 28 maggio 1973, n.295, corrisponde contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni con pagamento differito, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con l'Istituto stesso. Non considerando le leggi che al 1988 hanno esaurito le autorizzazioni di competenza e non hanno piu' residui, detto fondo è stato incrementato :

- a) con l'art.11 della legge n.526/82 per 2.290 md.di lire inizialmente ripartiti negli anni dal 1983 al 1988 .
A seguito delle modifiche apportate dalla legge finanziaria n.415/91, il finanziamento complessivo è stato ridotto a 2.140 md.
La rimodulazione delle autorizzazioni é pertanto la seguente: 100 md.(1983), 280 md.(1984-87), 350 md.(1988-89), 50 md.(1991-92), 20 md. (1993) , 40 md.(1994), 60 md.(1995).
- b) con l'art.8 della legge n.130/83, comma 1.2, per 2.550 md., ridotti a 2.473,5 md. (art.18 L.n.730/83) e quindi a 2.323,5 (L.n.415/91) .
Le autorizzazioni complessive sono quindi modulate nel modo che segue: 88,5 md.(1984), 322 md.(1985-87), 450 md.(1988-89), 145 md.(1990), 50 md.(1991), 44 md.(1992), 20 md.(1993), 40 md.(1994), 70 md.(1995).
- c) con l'art.18, comma 8 e 9, L.n.730/83 per 2.500 md.
L'autorizzazione complessiva é stata poi ridotta a 2.200 md. (L.415/91) . La ripartizione annuale é pertanto la seguente: 200 md. (1985), 400 md. (1986-88), 200 md (1989-90), 100 md. (1991), 20 md.(1993), 50 md (1994), 100 md.(1995), 130 md. (1996).
- d) con l'art.9 della L.887/84 per 2.400 md., poi modificati dalla L.n.415/91 in 2.000 md., con la seguente autorizzazione e modulazione di spesa: 150 md.(1986), 390 md.(1987), 465 md.(1988-90), 50 md (1991), 15 md. (1992), 20 md.(1993), 60 md.(1994), 105 md (1995), 280 md.(1996) .
- e) con l'art.11 (comma 6) della L.n.41/86 per 1.000 md., ridotti a 900 con la L.n.415/91, cosi' articolati: 50 md.(1987), 100 md.(1988), 170 md. (1990), 100 md.(1991), 20 md.(1992-93), 60 md.(1994), 105 md.(1995), 275 md.(1996).

Il fondo contributi è stato inoltre, per le finalità di cui alla legge 29 novembre 1965 n. 1329 (legge Sabatini), incrementato di 300 md. per il 1987, di 200 md. per il 1993 (legge finanziaria '93) e di 100 md. rispettivamente per il '94 e '95 con D.L. 58/93.

Il capitolo di competenza dei conferimenti al fondo é il 7775 del bilancio (D.G.T.).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	9.563,00
b) autorizzazioni a tutto il 1992	8.088,50
c) impegni assunti a tutto il 1992	8.088,50
d) pagamenti effettuati a tutto il 1992	8.088,50
e) autorizzazioni previste per il 1993 ed anni successivi	1.474,50

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	(*)
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	(*)
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	100,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	100,00

(*) l'impegno di 100 md. previsto per il primo semestre non è stato possibile a causa delle disposizioni del D.L.155/93 che ha limitato la facoltà di impegnare spese per il 1993. Si sta esaminando l'eventualità di effettuarle nel secondo semestre.

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N.902

Fondo nazionale per il credito agevolato all'industria

Ai termini dell'art.25 del D.P.R. n.902/76 la dotazione del Fondo in oggetto è costituita:

- a) dalla somma di lire 2.080 md. (destinata agli interventi nei territori meridionali) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Tesoro negli anni dal '76 al '94 e da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente al quinquennio 1976-80;
- b) dalle somme (destinate agli interventi nel restante territorio nazionale) da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Industria, del Commercio, ed Artigianato;
- c) dalle somme disponibili, alla data di entrata in vigore del D.P.R. in parola, sulle autorizzazione di spesa disposte con precedenti provvedimenti legislativi ai fini dell'applicazione della L. n.623/59 e succ. modificazioni.

Le autorizzazioni di spesa destinate al bilancio del Ministero del Tesoro trovano collocazione nel capitolo 7773. A tale capitolo sono destinate nella misura del 65% le somme disponibili con l'art.1/1c e con l'art.1/2c (assegnazione fondo disponibilità residue della legge 623/59 e successive modificazioni ed integrazioni, esaurite).

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

Art.1/1c

a) autorizzazioni complessive	2.080
b) autorizzazioni a tutto il 1992	1.515
c) impegni assunti a tutto il 1992	1.515
d) pagamenti effettuati a tutto 1992	1.515
e) autorizzazioni previste per il 1993 ed anni successivi	565

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	200
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	200
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N. 784 - ART. 11 - COMMA 16

Norme per la realizzazione del progetto di metanizzazione

La legge 784/80 n.784 art. 11/16c prevede la realizzazione di opere di metanizzazione per un totale di 605 md. di lire iscritti, per gli anni finanziari dal 1980 al 1982, in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del Tesoro (7802).

La legge 14.5.1981 n.219 art. 37 stanziava ulteriori 100 md. per la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e per la Basilicata colpite dal terremoto del 1981, e la legge 26 aprile 1983 n.130 art. 19 ultimo comma incrementa di 50 md. gli stanziamenti previsti per la metanizzazione nel Mezzogiorno.

Il D.L. 364 del 1987, convertito con modificazioni in legge n. 445/87 autorizza, per l'attuazione di un programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno, una ulteriore spesa di 730 md. nel triennio 1987-1989 (ripartito in ragione di 270 md. nel '87, 180 md. nel '88 e 280 md. nel '89).

Successivamente la legge n. 67 dell'11.3.1988 con l'art.15/36c integra l'autorizzazione di spesa di 300 md..

La Legge Finanziaria '92 (tabella D) ha rifinanziato il progetto di metanizzazione per 100 md..

Al 31.12.92 risultano residui per 199,9 md. e perenzioni per 7,8 md..

La Legge Finanziaria '93 (tabella D) prevede ulteriori 50 md. in aggiunta ai finanziamenti precedenti ad integrazione del fondo.

Con D.M. 102841 del 27 gennaio 1993 è stata assegnata al cap. 7802 la somma di 198,6 md. per l'anno 1993 in forza dell'art. 6 della legge 183/87 e dell'art. 10 comma 2 del D.P.R. 29 febbraio 1988 n. 568 (delibere CIPE 30 maggio '91 e 12 agosto '92).

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	2.133,60
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.1992	1.885,00
c) impegni assunti a tutto il 31.12.1992	1.684,99
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.1992	1.477,14
e) autorizzazioni previste per il 1993 ed anni successivi	248,60

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	248,64
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	7,67
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

La Legge 219/81 al titolo VIII, art. 85 costituisce due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, amministrati dal Sindaco di Napoli e dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo, per gli interventi statali a favore dell'edilizia a Napoli.

Tale legge è stata modificata ed integrata da: L.887/84 art.11,9c (800 md. per ciascuno degli anni 85-86 e 700 md. per l'87); L.41/86 art. 16,4c (678 md. per l'86, 1.792 md. per l'87 e 530 md. per l'88); L.910/86 art.6,2c (1.250 md. per l'88, 1.200 md. per l'89, 925 md. per il '90, 65 md. per il '92 e 30 md. per il '93 e il '94); L.67/88 art.17,3c (25 md. per il '92, 200 md. per gli anni '93 e '94, 800 md. per il '95 e 1.275 per il '96).

Le leggi autorizzano una spesa complessiva di lire 11.300 md. che rimodulata dalle varie leggi finanziarie, avrà termine nel 1996 (L.F. 500/92)

Gli importi, stornati dal capitolo 8908, sono stati ripartiti, anno per anno, dal CIPE con apposita delibera, tra il funzionario delegato per la gestione stralcio del programma straordinario aree esterne del Comune di Napoli (ex Presidente della Giunta Regionale Campania) capitolo 7814 del bilancio del Ministero del Tesoro D.G.T. e quello delegato per le aree del Comune di Napoli (ex Sindaco di Napoli) capitolo 7813 della D.G.T - Tesoro. Dal 1991, con la soppressione del capitolo 7813, gli storni sono a favore del capitolo 7814.

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	11.300,00
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.92	8.765,00
c) impegni assunti a tutto il 31.12.92	8.765,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.92	8.664,70
e) autorizzazioni previste per il 1993 ed anni successivi	2.535,00

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	230,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	230,00

LEGGE 25 MARZO 1982, N.94 - ART. 1

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

L'art.1, 6 comma del D.L. 23 gennaio 1982 n.9, convertito in legge 25.3.1982 n.94, ha autorizzato, per interventi a favore dell'edilizia sovvenzionata per il quadriennio 1982-1985, l'assegnazione agli Istituti autonomi per le case popolari e loro Consorzi, nonché ai Comuni, di 7.000 md di lire stabilendo per i nuovi programmi un apporto dello Stato di 2.000 md..

La rimodulazione della spesa è avvenuta, nei vari anni, con le leggi finanziarie, tabella F.

Per il 1992 non sono state impegnate e pagate somme in bilancio; la L.F.'93 non prevede stanziamenti per il 1993 e rimodula 150 md. per ciascuno degli anni '94 e '95 e 370 md. per il 1996.

La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio, sul capitolo di spesa 7795 del Ministero del Tesoro, al conto corrente in essere presso la Tesoreria Centrale a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	2.000
b) autorizzazioni a tutto il 1992	1.330
c) impegni assunti a tutto il 1992	1.330
d) pagamenti effettuati a tutto il 1992	1.330
e) autorizzazione previste per il 1993 ed anni successivi	670

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	-

LEGGE 10 MAGGIO 1983, N. 189

Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.

Con la legge 10 maggio 1983 n.189, l'(ex) Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è stata autorizzata a predisporre ed a dare esecuzione nel periodo 1983-1992, ad un piano decennale per la soppressione di passaggi a livello, mediante la costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonché a migliorare le condizioni di esercizio di quelli non eliminabili, per una spesa complessiva presunta di 1.700 md..

Le autorizzazioni di spesa sono state rimodulate dalle varie leggi finanziarie (tab.F); la L.F.'93 ha così ripartito la rimanente somma: md. 60 per il '93, md. 100 per ciascuno degli anni '94 e '95 e 150 md. per il '96.

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.700
b) autorizzazioni a tutto il 31.12.92	1.290
c) impegni assunti a tutto il 31.12.92	1.290
d) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.92	1.290
e) autorizzazioni previste per il 1993 ed i successivi anni	410

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	60
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	60

LEGGE 5 APRILE 1985, N. 118 ART. 3 COMMA 6

Intervento in favore delle aree ad alta tensione abitativa

Il decreto legge n. 12 del 7 febbraio 1985, convertito nella L. n. 118/85 recante interventi a favore delle aree ad alta tensione abitativa, prevede un onere di 1.750 md. a carico del bilancio statale ripartiti in: 150 md. nel 1985, 750 md. nel 1986 e 850 md. nel 1987.

Per l'edilizia sovvenzionata, art.3,6c sono state assegnati 940 md. al capitolo 7820 del Ministero del Tesoro (D.G.T.) ripartiti in: 100 md per il 1986, 520 md. per il 1987, 170 md. per il 1988 e 50 md. per ciascuno degli anni '89, '90 e '92.

La quota relativa al '92, rimodulata dalle leggi finanziarie '92 e '93, è stata autorizzata per il 1994.

I trasferimenti vengono effettuati a favore della Cassa Depositi e Prestiti e accreditati sul c/c infruttifero n.20103 presso la tesoreria centrale dello Stato.

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	940
b) autorizzazioni a tutto il 1992	890
c) impegni assunti a tutto il 1992	890
d) pagamenti effettuati a tutto il 1992	890
e) autorizzazione previste per il 1993 ed anni successivi	50

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	-

LEGGE 5 APRILE 1985, N. 135 - ART. 2

Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

L'art. 2 della L. 135/85, integrando l'art. 2 della legge 26 gennaio 1980 n.16, prevede, su domanda, un ulteriore concorso statale dell'8%, costante quindicennale, sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti o istituti o aziende di credito da coloro che intendano reimpiegare in attività produttive, industriali, agricole, commerciali ed artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della legge di cui trattasi.

Per la concessione della suddetta integrazione statale sono autorizzati, in aggiunta al limite di impegno quindicennale (500 milioni) di cui al 3 comma dell'art. 12 della legge 16/80, ulteriori limiti di impegno quindicennali di un miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	97,50
b) autorizzazioni a tutto il 1992	39,50
c) impegni assunti a tutto il 1992	36,53
d) pagamenti effettuati a tutto il 1992	11,73
e) autorizzazioni previste per il 1993 ed anni successivi	58,00

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	2,63 R
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	6,50
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	6,76 R

R: in c/ residui

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 3 OTTOBRE 1985, N. 526 ART.6 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI

Programma triennale di interventi relativi al piano decennale della grande viabilità'

L'art. 6 della L.526/85 autorizza la spesa di 4.875 md. per l'esecuzione, da parte dell'ANAS, di un piano triennale di interventi nel campo della viabilità sulla base del piano decennale di cui alla delibera del CIPE del 28 marzo 1985.

Detta spesa, inizialmente prevista per il triennio '85-'87, è stata ripartita in ragione di 275 md. per l'anno '85, 2.100 md. per l'86 e 2.500 md. per l'87, rimodulati con le leggi 910/86 e 67/88 e 405/90 in ragione di 1.500 md. per l'87, 500 md. per l'89, 250 md. nel '90 e 250 md. nel '91.

L'art. 13 comma 13 della Legge Finanziaria del 1986 (41/86), nel quadro della politica dei trasporti, ha autorizzato l'ulteriore spesa di 2.200 md. ai fini dell'attuazione del programma triennale di interventi, di cui all'art. 6 della legge 526/85. L'ammontare è stato rimodulato dalle leggi 67/88, 541/88, 407/89, 405/90, 415/91 e 500/92 in ragione di 100 md. nell'86 e '87, 800 md. nell'88, 500 nel '91, 280 md. nel '92, 200 md. nel '93 e 220 md. nel '94.

Le somme erogate, nei limiti annuali fissati, su richiesta presentata dall'ANAS in base alle proprie esigenze sono accreditate su un conto che la medesima intrattiene presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	6.975
b) autorizzazioni a tutto il 1992	6.555
c) impegni assunti a tutto il 1992	6.555
d) pagamenti effettuati a tutto il 1992	6.275
e) autorizzazioni previste per il 1993 ed anni successivi	420

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	200 R
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	200
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	280

LEGGE 1 MARZO 1986, N.64 - ART.1 E 18

Disciplina organica dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno

L'art.1 comma 1 della legge n.64/86 prevede un intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali (di cui all'art. 1 del T.U. approvato con D.P.R. n.218/78) di durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di 120.000 md., 10.000 md. dei quali destinati agli interventi indicati all'art.1 della L. n. 651/83, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

Il suddetto importo di 120.000 md. è comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'art. 59 del T.U. approvato con D.P.R. n. 218/78 e successive modifiche ed integrazioni, fino all'occorrenza massima di 30.000 md.. Del predetto importo la quota relativa all'85-88 è determinata in 42.000 md. comprensivi, per ciascuno degli anni '85 e '86, dell'assegnazione annua di 5.000 md. disposta con l. 651/83 all'art.4,1c e di 120 md. a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione a titolo di anticipazione nell'anno 1985, degli interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile per il triennio '86-88 e dell'importo di 3.300 md. per l'anno '87 e di 580 md. per l'anno '88, di cui al D.L. 1 maggio 1985, n.44, convertito, con modificazioni, in L. 26 aprile 1985 n.155, ed al differimento a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985 degli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del predetto T.U.. La maggiore somma di 28.000 md. è iscritta nello stato di previsione del Ministero del Tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme stanziare ai sensi delle precedenti disposizioni legislative

riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in 100 md. per l'85, 8.900 md. per l'86, in 6.000 md. per l'87, 12.500 md. per l'88 ed in 500 md. per l'89, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno relativo al triennio '86-'88, in ragione di 700 md. per l'86, 1.000 md. per l'87 e di 1.080 md. per l'88.

Dal finanziamento iniziale di 120.000 md. comprensivo di 10.000 md. provenienti dalla L. 615/83, sono stati stralciati vari fondi, in particolare: 30.000 md. per adempimenti art. 19 D.P.R. 218/78; 2.000 md. per adempimenti L. 44/86; 3,5 md. per adempimenti L. 775/84 art. 2, c13; 300 md. per adempimenti L. 41/86 art. 16, c6; 3 md. per adempimenti art. 32/c19 L. 41/86; 50 md. con D.M. 129730 del 14.5.87; 36 md. per adempimenti art. 6 comma 10 e 11 L. 48/88; 1.750 md. per adempimenti art. 15/c52 L. 67/88; 20 md. per adempimenti art. 39, c2 L. 67/88; 40 md. per adempimenti art. 2, 2c L. 48/88; 1.044 md. per adempimenti L. 80/84; 50 md. con D.M. 151171 del 26.7.88; 320 md. per adempimenti L. 246/89; 150 md. nel '90 e 130 nel '91 per adempimenti legge 246/89; 100 md. con D.M. 115703 del 9.3.89; 7,5 md. per adempimenti L. 283/89; 300 md. per adempimenti L. 286/89; 326 md. nel '90 per finanziamento progetti FIO 1989; 35 md. nel '90 con Ordinanza Protezione Civile per interventi siccità. La legge 31/91 di conversione D.L. 367/90 prevede un ulteriore storno di 550 md..

Sulle autorizzazioni di spesa della L. 64/86, per il quinquennio '88-'92 graverà il maggior onere di spesa di 565 md. in ragione di 35 md. per l'88, 165 md. per l'89 e 100 md. per ciascuno degli anni '90, '91, e '92 per adempimenti L. 184/89.

Con la legge finanziaria '91 la legge 64/86 è stata rifinanziata per 950 md. Di conseguenza le autorizzazioni complessive ammontano a 120.950 md.

La legge 19 dicembre 1992 n. 488 di conversione del D.L. n. 415/92 concernente rifinanziamento della L. 64/86 prevede un ulteriore finanziamento per 13.800 md. in ragione di 2.125 md. per l'anno 1992, 2.350 md. per il '93 e 3.075 md. per il '94. Alla ripartizione del residuo importo di 6.250 md. per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere assunti anche in eccedenza alla predette quote annuali. L'art. 2 della suddetta

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legge prevede la soppressione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a decorrere dal 1 maggio 1993.

Con Decreto Legislativo 3 aprile 1993 n. 96, in attuazione dell'art. 3 della L. 488/92, cessa l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, come disciplinato dal T.U. (approvato con D.P.R. n. 218/78 e legge 64/86). Le funzioni del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono attribuite al Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica. I capitoli 7759 e 7773 della D.G.T. sono soppressi e le somme di bilancio e le disponibilità di tesoreria destinate al perseguimento degli interventi, affluiscono al cap. 9012 della R.G.S. (ai sensi del comma 5 dell'art. 19).

La situazione contabile che sotto si riporta, è relativa al periodo 1986-92 e comprende anche le autorizzazioni ed i pagamenti delle leggi precedenti (L.183/76 e 651/83) la normativa in esame.

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	85.456
b) autorizzazioni a tutto il 1992	32.800
c) impegni assunti a tutto il 1992	32.650
d) pagamenti effettuati a tutto il 1992	* 31.935
e) autorizzazioni previste per il 1993 ed anni successivi	52.655

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	3.887
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	3.887
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	4.097
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	4.022

(*) non comprende pagamenti dei residui pagati nell'86 (3.654,6 md) riferiti alla disciplina normativa antecedente

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N.752 - ART. 3 COMMA 2

Attuazione interventi programmati in agricoltura

La legge 752/86 prevede, tra l'altro, al fine di assicurare continuità pluriennali e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo, all'art.3 secondo comma uno stanziamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di 300 md. per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990, comprensivo della somma annua di 50 md. da ripartire fra gli enti di cui al comma 1 del citato art. 3, sulla base delle concessioni contributive dagli stessi effettuate entro il 31.12.85 sui mutui contratti in applicazione dell'art. 18 della legge 984/77.

Al riparto, delle somme stanziare in bilancio, tra gli enti destinatari provvede il CIPE entro il 31.3 di ogni anno, su proposta del Ministro dell'Agricoltura e Foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art.13 L. 281/70.

La legge 201/91 ha rifinanziato la legge 752/86 autorizzando una ulteriore spesa di 50 md. nel '91 e 50 md. nel '92.

il CIPE ha provveduto all'approvazione dei piani di riparto ed ha destinato l'importo di 50 md. al finanziamento dei mutui di miglioramento fondiario di cui all'art. 3/2c della citata legge.

Situazione a tutto il 31.12.1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	350,00
b) autorizzazioni a tutto il 1992	350,00
c) impegni assunti a tutto il 1992	347,95
d) pagamenti effettuati a tutto il 1992	345,90
e) autorizzazioni previste per il 1993 ed anni successivi	-

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	-

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986 N.752, ART. 5 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

Interventi programmati in agricoltura

Il primo comma dell'art. 5 della citata legge autorizza il finanziamento degli interventi previsti dal regolamento CEE n.797/85 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, e degli altri regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali.

A tale finanziamento è destinata la somma complessiva di 2.500 md. da ripartirsi negli anni dal 1986 al '90 rispettivamente in 450 md., 475 md., 500 md., 525 md. e 550 md..

I 550 md. previsti per il '90 sono stati ridotti a 300 pur conservando lo stesso numero di capitolo di spesa (8323) ma con denominazione diversa. E' stato infatti istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato il conto corrente infruttifero denominato "Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie" previsto dalla L.183/87; i rimanenti 250 md. sono slittati nell'anno '91.

L'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge è differita, ai sensi dell'art.1 della legge 201/91, sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione degli interventi in agricoltura con autorizzazione della spesa di 2.675 md. per l'anno '91 e 3.085 per il '92 (capitolo 9008 - fondo destinato a tali interventi).

Gli importi finalizzati all'attuazione dei regolamenti comunitari agricoli strutturali, determinati secondo quanto previsto dalla citata legge 201/91, con delibere CIPE 2.8.91 punto 10 e 31.1.92 punto 9, ammontano ad ulteriori complessivi 516 md.(cap. 8323) di cui 233 md. per il '91 e 283 md. per il '93 non ancora assegnati.

Con la tabella D della L.F. 1993 l'autorizzazione di spesa del capitolo 9008 relativo al fondo suddetto viene incrementata di 1.500 md. (poi ridotti a 1.480), con D.L. 149/93 ridotto di 404 md., e con D.L. 155/93 art. 7 comma 2 ulteriormente ridimensionato di 650 md..

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	3.016
b) autorizzazioni a tutto il 1992	2.733
c) impegni assunti a tutto il 1992	2.733
d) pagamenti effettuati a tutto il 1992	2.733
e) autorizzazioni previste per il 1993 ed anni successivi	283

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	-

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N. 910 ART. 7 COMMA 15

Contributo straordinario all'ANAS

La legge finanziaria 1987 ha assegnato all'ANAS un contributo straordinario di 6.700 md. per gli anni 1987-'90, inizialmente così ripartito:

- a) 1.600 md. per l'istituzione di un fondo nel bilancio di previsione dell'ANAS per la realizzazione di interventi già programmati e parzialmente finanziati ai sensi delle leggi n. 531/92 e n. 526/85;
- b) 2.000 md. a favore delle regioni del Mezzogiorno e del Lazio per il completamento della funzionalità delle aree di priorità del programma triennale di cui alla legge n. 526/85, nonchè alla definitiva conclusione dei programmi '79-'81 e del piano stralcio '82-'87;
- c) 1.500 md. da destinare alle finalità di cui alla lettera b) nelle regioni del Centro-nord;
- d) 1.000 md. a favore dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;
- e) 600 md. in attuazione dell'art. 9 della legge n. 531/82.

A seguito della rimodulazioni operate dalle leggi finanziarie degli anni 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 la spesa avrà termine nel 1995.

I trasferimenti all'ANAS vengono effettuati, su richiesta della stessa in base alle proprie esigenze e ai limiti annuali fissati, ed accreditati al conto che l'ANAS intrattiene con la Tesoreria Centrale dello Stato.

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	6.700
b) autorizzazioni a tutto il 1992	5.152
c) impegni assunti a tutto il 1992	5.152
d) pagamenti effettuati a tutto il 1992	4.774
e) autorizzazioni previste per il 1993 ed anni successivi	1.548

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	R 300
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	300
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	378

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 11 MARZO 1988, N.67 ART. 20 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI

Programma di interventi urgenti a favore del patrimonio pubblico sanitario di cui la L. 135/90 rappresenta un programma di attuazione per la prevenzione e lotta contro l'AIDS

L'art. 20 comma 1 della legge n.67/88 ha autorizzato un programma poliennale di interventi a favore del patrimonio pubblico sanitario per un importo complessivo di 30.000 md. mediante operazioni di mutuo il cui onere di ammortamento è a carico dello Stato .

Nell'ambito di tali interventi, la legge 135/90, attua un programma di prevenzione e lotta contro l'AIDS, autorizzando un piano pluriennale in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, per un ammontare di 2.100 md.. Le indicazioni periodicamente verranno date dalla Commissione Nazionale per la lotta contro l'AIDS sentiti: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato Regioni Province autonome ed il Consiglio Sanitario Nazionale, in relazione alle previsioni epidemiologiche e alle conseguenti esigenze assistenziali.

Al finanziamento si provvede con operazioni di mutuo con: la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti, con istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, secondo le modalità stabilite con decreto dal Ministro del Tesoro. All'onere di ammortamento dei mutui, valutato in ragione di 250 md. annui , a decorrere dal '90 ,si fa fronte in relazione al mancato utilizzo della quota di 3.000 md. autorizzata dall'art. 20 comma 5 della L.n.67/88.

Sono stati stanziati in bilancio, nel capitolo 7855, ai sensi della legge 67/88: 330 md.per l'anno '89, 715 md. per il '90, 400 per il '91 e 1.100 md per il '92 ridotti in assestamento a 1.045 md. e 1.500 md. per il 1993.

La quota parte destinata agli interventi di cui alla L.n.135/90 è rappresentata dalla quota annua di 250 md..

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	3.990,00
b) autorizzazioni a tutto il 1992	2.490,00
c) impegni assunti a tutto il 1992	805,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1992	78,41 R
e) autorizzazione previste per il 1993 ed anni successivi	1.500,00

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	395,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	92,54
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	-

LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 ART. 15 COMMA 1

Aumento capitale sociale GEPI con concorso
IMI, EFIM, ENI e IRI

L'art. 5 della legge 184/71 autorizzò l'IMI insieme con EFIM, ENI, IRI a costituire la società finanziaria GEPI. Tale società, per concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficoltà transitorie di imprese industriali, effettua interventi sulla base di piani di riassetto e di conversione, atti a comprovare la concreta possibilità di risanamento delle imprese interessate.

In base all'art. 6 della suddetta legge il capitale della GEPI è costituito dalle sottoscrizioni dei summenzionati Enti. A tal fine, il Ministero del Tesoro è stato autorizzato dalla medesima legge e dalle successive "ad hoc", a conferire al patrimonio dell'IMI, le somme occorrenti rispettivamente alla costituzione ed agli aumenti di capitale della GEPI.

Con l'art. 15, comma 1 della legge 11 marzo 1988 n.67 il Ministero del Tesoro è stato autorizzato a conferire al patrimonio dell'IRI per un ulteriore aumento del capitale sociale della Gepi s.p.a. di 105 md. per ciascuno degli anni '88, '89, '90, per un totale di 315 md. (cap.8018).

L'art. 3 della legge 421/91 e la Legge Finanziaria del '92 n. 415 hanno autorizzato il Ministero del Tesoro a conferire al patrimonio dell'IMI una ulteriore somma di 50 md. per il '92 per un nuovo aumento del capitale GEPI e a rifinanziare per il '92 con 50 md. l'art. 15 legge 67/88.

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	415
b) autorizzazioni a tutto il 1992	415
c) impegni assunti a tutto il 1992	415
d) pagamenti effettuati a tutto il 1992	415
e) autorizzazioni previste per l'anno 1993 ed anni successivi	-

LEGGE 2 MAGGIO 1990, N. 102 ART. 9 COMMA 4

Ricostruzione della Valtellina e delle province di Bergamo, Brescia, Como e Novara colpite dalle avversità atmosferiche dell'estate 1987

L'art. 9 comma 4 della legge 102/90 ha autorizzato, per l'attività di rilevamento e monitoraggio a cura del servizio geologico regionale, uno stanziamento a favore della regione Lombardia di 5 md. in ragione di 1 md. per ciascuno degli anni dal '90 al '94.

Questa Amministrazione trasferisce le somme assegnate al capitolo 7791 (D.G.Tesoro) mediante accreditamento sul c/c infruttifero n. 22718 presso la Tesoreria Centrale del Tesoro a favore della regione lombarda.

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	5,00
b) autorizzazioni a tutto il 1992	3,00
c) impegni assunti a tutto il 1992	3,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1992	2,00
e) autorizzazione previste per il 1993 ed anni successivi	2,00

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	1,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	1,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	1,00

LEGGE 2 MAGGIO 1990, N. 102 ART. 16 COMMA 1

Ricostruzione della Valtellina e delle province di Bergamo, Brescia, Como e Novara colpite dalle avversità atmosferiche dell'estate 1987

L'art. 16 comma 1 della legge 102/90 autorizza la spesa complessiva di 100 md. nei sei anni dal 1989 al 1994 in ragione di 10 md. nell'89 e '90, 20 md. dal '91 al '94, per interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Novara colpiti da eccezionale avversità atmosferiche.

Dette somme verranno erogate nell'ambito dell'approvazione di un programma di interventi comprendente il completamento delle opere finanziate dalla legge 470/87.

Questa Amministrazione trasferisce le somme assegnate al capitolo 7796 (D.G.Tesoro) mediante accreditamento sul c/c infruttifero n. 22710 presso la Tesoreria Centrale del Tesoro a favore della regione Piemonte.

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	100
b) autorizzazioni a tutto il 1992	60
c) impegni assunti a tutto il 1992	60
d) pagamenti effettuati a tutto il 1992	40
e) autorizzazione previste per il 1993 ed anni successivi	40

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	20
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 30 LUGLIO 1990, N. 218

Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico

La legge 218/90 prevede che gli enti creditizi pubblici, iscritti nell'albo di cui alla legge 141/38 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le casse comunali di credito agrario ed i monti su pegno di seconda categoria, che non raccolgono risparmio tra il pubblico, possono effettuare trasformazioni o fusioni con altri enti creditizi, da cui risultino società per azioni operanti nel campo del credito.

E' autorizzata per il quinquennio 1990-1994 la spesa complessiva di 1.800 md. (297 md. per il '90, 367 md. per il '91, 452 md. per il '92, 502 md. per il '93 e 182 md. per il '94) per effettuare versamenti a favore degli istituti di credito di diritto pubblico in trasformazione, dopo averne accertate le esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e sviluppo degli stessi. A fronte dei versamenti saranno costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla presente legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o aumento del capitale delle società per azioni.

Le corrispondenti azioni sono attribuite al Tesoro dello Stato.

All'onere previsto fino al '92 si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Tesoro per l'anno '90, utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banca e fondi nazionali ed internazionali".

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.800
b) autorizzazioni a tutto il 1992	749
c) impegni assunti a tutto il 1992	749
d) pagamenti effettuati a tutto il 1992	749
e) autorizzazioni previste per il 1993 ed anni successivi	1.051

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	-

LEGGE N.306 DEL 22 OTTOBRE 1990

Partecipazione dell'Italia alla VII ricostruzione della Banca Interamericana di Sviluppo (BID).

Con la legge n.306/90 l'Italia partecipa alla VII ricostruzione delle risorse della Banca Interamericana di Sviluppo.

L'onere finanziario globale è stato calcolato in L. 19.050.532.000 ripartito in rate uguali di L.4.762.633.000 per ciascuno degli anni dal 1990 al 1993.

I contributi, a carico del capitolo 8325, sono versati su un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria Centrale, dal quale la BID effettua prelevamenti alla scadenza dei promissory-notes.

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	19,05
b) autorizzazioni a tutto il 1992	14,29
c) impegni assunti a tutto il 1992	14,29
d) pagamenti effettuati a tutto il 1992	14,29
e) autorizzazioni previste per il 1993 ed anni successivi	4,76

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	4,76
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	4,76
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	-

LEGGE 29 NOVEMBRE 1990, N. 366 ART.5

Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso

La legge 366/90 autorizza l'ANAS a progettare il definitivo completamento del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.

All'onere di 110 md., derivante dall'attuazione della presente legge nel quadriennio '90-'93, per quello che concerne la prima fase dei lavori, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale '90-'92 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario '90, utilizzando la specifica voce "completamento laboratorio scientifico del Gran Sasso".

La legge finanziaria '92 ha rimodulato la spesa medesima che dovrebbe avere termine nel '93 salvo un ulteriore anno per consentire la corresponsione all'ANAS di 9 md., non assegnati alla predetta azienda nel primo anno di applicazione della legge (1991) per limite di stanziamento sul capitolo 7845.

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	110
b) autorizzazioni a tutto il 1992	56
c) impegni assunti a tutto il 1992	56
d) pagamenti effettuati a tutto il 1992	14
e) autorizzazioni previste per il 1993 ed anni successivi	54

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	42 R
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	45
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	45

LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 19, ART. 7 COMMA 1

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli e Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

La legge 19/91 art.7,1c conferisce, alla gestione separata del fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'art. 2 della L. 198/76, la somma di 90 md. per il periodo 91 - 97, di cui 5 md. nel '91 e 8 md. per ciascuno degli anni '92 e '93, 10 md. per il '94 e '95 e 49 md. da rimodulare.

Le autorizzazione di spesa sono a carico del capitolo 8166 (D.G.Tesoro). Questa amministrazione effettua trasferimenti sul c/c infruttifero aperto presso la Tesoreria Centrale denominato "gestioni speciali di cui alla legge 30.4.76 n.198".

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	90,00
b) autorizzazioni a tutto il 1992	13,00
c) impegni assunti a tutto il 1992	13,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1992	13,00
e) autorizzazioni previste per il 1993 ed anni successivi	77,00

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	-

LEGGE 28 GIUGNO 1991, N. 208

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili
o pedonali nelle aree urbane

Con la legge 208/91 si è previsto il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili o pedonali, attraverso la costituzione presso il Ministero del Tesoro di un fondo la cui dotazione è di 20 md. per il 1992 e 30 md. per il 1993.

Con D.M. 6 luglio 1992 è stato emanato il regolamento concernente l'ammissione al contributo statale e la determinazione della misura degli interventi in attuazione dell'art. 3 comma 2 della legge in oggetto.

La Finanziaria 1993 (tab. F) indica l'attribuzione di 10 md. per il 1993 e 20 md. per il 1994.

La suddetta legge è in fase di attuazione.

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	50
b) autorizzazioni a tutto il 1992	20
c) impegni assunti a tutto il 1992	20
d) pagamenti effettuati a tutto il 1992	20
e) autorizzazioni previste per il 1993 ed anni successivi	30

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	10
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	10
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	-

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N.81 ART. 2

Contributo straordinario a favore dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

L'art. 2 della legge 81/92 ha previsto a favore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, per il periodo '92 - '94, un contributo straordinario dello Stato di 40 md. destinato all'aumento del capitale sociale dell'ATI spa in ragione di 10 md. per il '92 e 10 md. per il '93 e 20 md. per il '94.

La corresponsione del contributo viene effettuata mediante versamento da accreditarsi su apposita contabilità speciale aperta a favore dei Monopoli.

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	40
b) autorizzazioni a tutto il 1992	10
c) impegni assunti a tutto il 1992	10
d) pagamenti effettuati a tutto il 1992	-
e) autorizzazione previste per il 1993 ed anni successivi	30

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	-

LEGGE 14 febbraio 1992 n. 185 ART. 1 COMMA 3

Nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale

La legge 185/92 incrementa il Fondo di Solidarietà Nazionale, istituito con legge 590/81 art.1 comma 1, di 170 md. per ciascuno degli anni 1992, 1993, 1994.

Le autorizzazioni di spesa, a carico del capitolo 8317 della D.G.Tesoro, affluiscono al c/c infruttifero aperto presso la Tesoreria Centrale intestato al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Il D.L. n.333/92 convertito in L. 359/92 ha precluso la facoltà di impegnare le cifre per il 1992.

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	510,00
b) autorizzazioni a tutto il 1992	(*) 165,00
c) impegni assunti a tutto il 1992	
d) pagamenti effettuati a tutto il 1992	
e) autorizzazioni previste per il 1993 ed anni successivi	340,00

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	170,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	170,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	-

(*)da 170 a 165 md. per decreto di variazione n.180208/92

LEGGE 18 GENNAIO 1993, N. 68

Reti di metanizzazione per i comuni montani Centro-Nord

La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata, secondo quanto disposto dall'art. 18 comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, a concedere ai comuni montani del Centro-Nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali per 186.5 md. per la realizzazione di reti di metanizzazione.

L'onere di ammortamento stabilito in 20 md. annui a decorrere dal 1993 è assunto a carico del bilancio dello Stato.

Nell'anno 1993 è stato istituito il capitolo 7885 per queste finalità, e lo stanziamento relativo risulta essere di 20 md..

La suddetta legge è in fase di attuazione.

Situazione a tutto il 1992
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	186,50
b) autorizzazioni a tutto il 1992	-
c) impegni assunti a tutto il 1992	-
d) pagamenti effettuati a tutto il 1992	-
e) autorizzazione previste per il 1993 ed anni successivi	186,50

Esercizio 1993

a) impegni assunti nei primi sei mesi	20,00
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	-

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER SETTORI D'INTERVENTO E PER LEGGI

Premessa

1. Fondo finanziamento programmi regionali di sviluppo (art. 9, legge 281/70). Legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 3.

1.1 Agricoltura

Legge 9 maggio 1975, n. 153 (Art. 6, lett.a)

Legge 10 maggio 1976, n. 352 (Art. 15, lett. c)

Legge 1 luglio 1977, n. 403 (art. 2)

Legge 201/91 di rifinanziamento della legge 8 novembre 1986, n. 752

1.2 Altri (vari)

•
Legge 10 maggio 1976, n. 261

Legge 11 novembre 1982, n. 828

Legge 1° dicembre 1986, n. 879

2. Sanità

Legge 23 dicembre 1978, n. 833

3. Interventi nelle zone colpite dal sisma 1980/81

Legge 14 maggio 1981, n. 219

4. Programmi Regioni Campania e Basilicata per eventi sismici (ex legge pro-terremotati)

Legge 18 aprile 1984, n. 80

5. Fondo per la ricostruzione della Valtellina, legge 102/906. Fondo investimenti ed occupazione 1983 (vari)

Legge 27 dicembre 1983, n. 130 (art. 21°)

7. Fondo investimenti ed occupazione 1984 (vari)

Legge 27 dicembre 1983, n. 730 (art. 37)

8. Fondo investimenti ed occupazione 1985 (vari)

Legge 22 dicembre 1984, n. 887 (art. 12)

9. Fondo investimenti ed occupazione 1986 (1987 e 88) (vari)

Legge finanziaria 11 marzo 88, n. 67 (art. 17, 35° c.)

Fondo investimenti ed occupazione 1989 (vari).

Legge finanziaria 11 marzo 88, n. 67 (art. 17, 31° c.)

1. LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281 - ART. 9

Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

L'art. 9 della legge 281/70 (L. 158/90, art. 3) istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è costituito, per l'esercizio 1993, come di seguito indicato:

- A) dall'importo di lire 893 mld, relativo alla quota fissa a partire dall'esercizio 1991, ai sensi dell'art. 3, lett. a), della nuova legge sulla finanza regionale n. 158/90. Tale quota è costituita dall'importo di lire 30 miliardi da devolvere a titolo di limite d'impegno di cui alla legge 574/65, per la costruzione degli ospedali civili e psichiatrici. Il residuo importo di lire 863 miliardi, ripartito secondo coefficienti determinati sulla base di parametri socio-economici (popolazione residente corretta con il reciproco del PIL, tasso di disoccupazione e zone montane), viene trasferito senza vincoli di destinazione settoriale di spesa. Nelle more dell'attuazione della detta legge, relativamente alla quota variabile, di cui all'art. 3, lett. b), da determinare con legge finanziaria e comprensiva degli

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stanziamenti previsti dalle leggi di settore, il fondo è costituito, dalle varie leggi settoriali, nonché dalla provvisoria limitata quota variabile di lire 137 miliardi.

Enti destinatari delle risorse finanziarie del fondo regionale di sviluppo sono le Regioni a statuto ordinario.

I criteri di ripartizione tra le Regioni delle quote di devoluzione sono annualmente determinati con deliberazione CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni (art. 3 del decreto legislativo 418/89).

L'ammontare complessivo dell'ulteriore quota, relativa alle leggi di settore, ammonta a lire 545,439.402 mld. Complessivamente il fondo determinato con legge di bilancio ammonta a lire 1.438,439 mld.

Svolte tali premesse in ordine all'articolazione del fondo programmi regionali di sviluppo 1993, si rappresenta qui di seguito l'iter temporale dei trasferimenti effettuati, nel corso dell'esercizio 1992 e primo semestre 1993 dal Ministero del Bilancio per leggi autorizzative di spesa e per settori organici di intervento.

Per quanto riguarda lo stato attuativo delle singole leggi nel decorso esercizio 1992, si riportano qui di seguito i relativi dati gestionali:

Legge n. 281/70, art. 9 - quota fissa e quota variabile

1.1 AGRICOLTURA

Le autorizzazioni di lire 893 miliardi (quota fissa) e lire 137 miliardi (quota variabile) hanno scontato gli effetti della disposizione sospensiva dell'art. 4 del D.L. 333/92, convertito nella legge 359/92, pertanto non è stato possibile assumerne l'impegno. Conseguentemente, al 31.12.1992 ha costituito economia di bilancio la quota variabile del 1991, di lire 68 miliardi. Nel primo semestre 1993 si è impegnata e trasferita la sola quota fissa di lire 893 miliardi di competenza 1993. E' in corso la richiesta di deroga per la quota fissa e variabile di provenienza 1992.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153 - ART. 6, LETT. A).

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura.

Nel decorso esercizio 1992 sono state erogate a favore delle Regioni complessive lire 15,8 miliardi ed hanno riguardato, quanto a lire 9,6 miliardi a somme perenti reiscritte in bilancio, lire 0,8 miliardi in conto residui 1988 e lire 5,4 sui residui 1987.

Sempre nel corso dell'esercizio in questione si è provveduto all'impegno di lire 29,9 miliardi di cui lire 9,6 per somme perenti reiscritte in bilancio 1992, e lire 20,3 miliardi di competenza 1992. Sono stati accertati, altresì, residui propri per complessive lire 102,3 miliardi, di cui 20,3 miliardi di provenienza 1992, 20,4 miliardi in conto 1991, lire 19,8 miliardi di provenienza 1990, lire 21,2 miliardi di provenienza 1989 e lire 20,6 miliardi di provenienza 1988.

Sono state accertate al 31.12.1992, perenzioni di provenienza 1987 per lire 15,7 miliardi.

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 352 - ART. 15, LETT. C).

Attuazione delle direttive comunitarie per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Nel corso dell'esercizio 1992, sono stati effettuati accreditamenti per lire 1,0 miliardi di somme perenti reiscritte in bilancio, lire 0,070 miliardi in conto 1989, lire 0,031 miliardi in conto 1988 e lire 0,013 miliardi in conto 1987.

Sono stati assunti impegni in conto competenza '92 lire 1,0 miliardi.

Sono state accertate, al 31.12.1991, perenzioni, di provenienza 1987, per lire 1,0 miliardi.

Sono stati accertati al 31.12.1992 residui propri per lire 1,0 miliardi per il 1992, lire 1,0 miliardi per il 1991, lire 1,0 miliardi per il 1990, lire 0,9 miliardi per il 1989 e lire 0,9 miliardi per il 1988.

LEGGE 1° LUGLIO 1977, N. 403 - ART. 2

Legge Marcora - Concorso interessi su mutui di miglioramento fondiario.

Autorizza un limite d'impegno per il 1977 pari a lire 30 mld, da finalizzare alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, autorizzati dalle Regioni ed erogati dagli Enti esercenti il credito agrario.

Nel decorso esercizio 1992 sono stati effettuati trasferimenti per complessive lire 20,6 miliardi in competenza 1992.

Sono stati assunti impegni in conto competenza '92 per lire 20,6 miliardi.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Interventi programmati in agricoltura.

La legge 201/91 ha rifinanziato la legge 752/86, art. 3, recando per l'esercizio 1992 risorse per complessive lire 550 miliardi affluite al cap. 7081 previa variazioni in aumento con D.M.T..

Il citato importo disponibile non è stato possibile impegnarlo a causa della ben nota disposizione sospensiva prevista dall'art. 4 del D.L. 333/92 e convertito nella legge 359/92.

Analogamente al decorso esercizio 1992, anche per l'autorizzazione del corrente esercizio 1993, ai sensi dell'ulteriore disposizione sospensiva prevista dall'art. 11 del D.L. 155, non è stato possibile assumerne l'impegno; tuttavia, per l'autorizzazione 1992, al fine di evitarne all'1.1.1994 la cancellazione dal bilancio ne è stata richiesta la deroga.

1.2. ALTRE LEGGI

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 261.

Norme per il finanziamento delle popolazioni colpite da varie calamità.

All'art. 3 si prevede uno stanziamento complessivo di lire 60 mld a

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

favore della regione Marche, ripartito nel periodo dal 1972 al 1996.

La disponibilità 1992 di lire 2,5 miliardi non è stata trasferita alle Marche, per sopperire alle calamità verificatesi nel 1972, a causa della più volte citata disposizione sospensiva dell'art. 4 del D.L. 333/92 e convertita nella legge n. 359/92.

Nel primo semestre del corrente esercizio 1993 è stata impegnata ed erogata l'autorizzazione 1993 di lire 2 miliardi.

LEGGE 828/82Contributi alla Regione Marche.

Tale legge, all'art. 21 - 4° comma - mette a disposizione della regione Marche la somma di lire 5 mld per il 1982, di lire 10 mld per ciascuno degli anni dal 1983 al 1990, lire 15 mld per il 1991 e 10 miliardi per il 1992, da destinare al rifinanziamento degli interventi di ricostruzione, connessi agli eventi calamitosi di cui alle ex leggi 734/72 e 261/76.

La disponibilità stanziata nel bilancio 1992 di lire 10 mld non è stata impegnata per le stesse ragioni di cui alla predetta legge.

Per il corrente esercizio 1993 non sono previste autorizzazioni in bilancio.

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879Contributi alla Regione Marche.

L'art. 26, in aggiunta alle risorse finanziarie recate dalle due precedenti leggi, assegna alla regione Marche la somma di lire 5 mld per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996, per la concessione di mutui agevolati da erogare a cura degli Istituti di Credito Fondiario, secondo le procedure di cui alla legge 457/78.

Per le stesse ragioni di cui sopra non è stato possibile assumerne l'impegno. Nel primo semestre del corrente esercizio 1993 è stata impegnata ed erogata l'autorizzazione 1993 pari a lire 5 miliardi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al 31/12/1992 sono stati emessi titoli di spesa pari agli stanziamenti 1987/91, per complessive lire 25 mld.

2. LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833.

Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il servizio sanitario nazionale.

Il fondo, istituito dalla legge 833/78, relativo al servizio sanitario nazionale, viene quantificato, come noto, per un arco triennale dalla legge finanziaria.

Per quanto attiene alla procedura di accreditamento per il triennio 1985/87 si ricorda l'innovazione recata dalla legge finanziaria n. 887/84 che, all'art. 17, al fine di verificarne l'effettiva utilizzazione delle assegnazioni, dispone che l'erogazione delle quote di conto capitale debba essere effettuata sulla base di programmi regionali opportunamente vagliati a livello di Comitato Interministeriale Sanità, Tesoro e Bilancio.

Parte dello stanziamento annuale viene scorporato dagli importi annualmente destinati alla manutenzione ed agli investimenti di innovazione e trasformazione, previsti dalle leggi finanziarie, per essere destinata alle esigenze degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nonché per interventi di competenza degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Relativamente a tali Istituti si fa presente che ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 193 del 19 maggio 1987 le somme deliberate dal CIPE ai sensi dell'art. 51 della legge 833/78 debbono essere trasferite direttamente agli Istituti stessi, anziché alle rispettive Regioni.

A partire dall'esercizio 1988, invece, le delibere adottate dal CIPE, per il riparto delle assegnazioni non dispongono alcun condizionamento ai fini delle relative erogazioni.

Per il decorso esercizio 1992 non sono state previste autorizzazioni in bilancio.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sempre nel corso dell'esercizio 1992 si è provveduto ad erogare lire 401,2 miliardi, di cui lire 241,9 miliardi in conto residui '90, lire 159,1 miliardi in conto residui 1991 e lire 0,2 miliardi quali perenzioni e reiscritte in bilancio 1992.

Gli impegni, che hanno riguardato autorizzazioni di esercizi pregresai, sono stati pari a lire 160,2 miliardi di cui lire 160 miliardi in conto 1991 e lire 0,2 miliardi quali perenzione reiscritte in bilancio 1992.

Sono stati accertati al 31.12.1992, residui propri per lire 97,2 miliardi di cui lire 80 miliardi dell'esercizio 1988, lire 10 miliardi dell'esercizio 1989 e lire 6,3 miliardi dell'esercizio 1990 e lire 0,9 miliardi dell'esercizio 1991.

Si sono accertate economie di bilancio pari a lire 1,0 miliardi di provenienza 1991.

Si sono, altresì, accertate perenzioni per lire 16,1 miliardi di provenienza 1985 e 1986.

3. LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici.

La disponibilità iscritta in bilancio 1992, di lire 600 miliardi, con delibera CIPE 31 gennaio 1992 ha reso trasferibile la somma complessiva di lire 315,5 miliardi ai soli comuni per le rispettive assegnazioni già indicate nella delibera di programma, 11/1/1990 - e i cui provvedimenti di impegno e di erogazione sono stati adottati nello stesso decorso esercizio 1992.

La residua disponibilità pari a lire 284,5 miliardi è stata stornata con provvedimento del Tesoro a favore delle Amministrazioni Centrali per interventi di propria competenza.

4. LEGGE 18 APRILE 1984, N. 80

Interventi previsti nei programmi regionali Campania, Basilicata per eventi calamitosi ex legge proterremotati.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel decorso esercizio 1992 è stata autorizzata in bilancio in termini di cassa la somma di lire 65 miliardi.

Sono stati assunti impegni, a fine esercizio, per lire 65 miliardi di provenienza 1991, previa deroga del Presidente del Consiglio dei Ministri alla nota disposizione sospensiva dell'art. 4 del D.L. 333/92 e convertita nella legge 359/92 al fine di evitarne all'1.1.1993 la cancellazione in bilancio.

Pertanto, al 31.12.1992 si sono accertati residui propri, di provenienza 1991, per lire 65 miliardi.

Nel primo semestre del corrente esercizio 1993 non è stato possibile erogare l'appena citato importo residuale di lire 65 miliardi non tanto perché la cassa autorizzata per il corrente esercizio è di lire 40 miliardi, quanto perché occorre che fosse adottata una ulteriore deliberazione CIPE che ne consentisse l'erogazione.

5. LEGGI 27 DICEMBRE 1982, N. 130 (ART. 21); 27 DICEMBRE 1983, N. 730 (ART. 37); 22 DICEMBRE 1984, N. 887 (ART. 12) E LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 (ART. 17, COMMI 31 E 35).

Come già specificato nelle precedenti relazioni, i fondi per i progetti immediatamente eseguibili di competenza delle Amministrazioni Centrali, sono oggetti di variazioni di bilancio sui rispettivi capitoli di spesa, mediante decreto del Ministro del Tesoro. Per quelli di competenza regionale, invece, con decreti del Ministro del Bilancio, vengono assunti impegni (e conseguenti erogazioni) a favore della Cassa DD.PP., che funge da sportello erogatore nei confronti delle Regioni responsabili alla realizzazione dei progetti di loro competenza. I fondi iscritti in bilancio, di provenienza diretta statale, come noto, sono stati tutti messi a disposizione della Cassa DD.PP. e delle Amministrazioni Centrali. Pertanto, restano da devolvere: i fondi di provenienza BEI, via via introitati in bilancio in apposito capitolo di entrata e, poi, affluiti sul capitolo 7090; i fondi autorizzati dalle finanziarie, per sopperire ai minori finanziamenti BEI concessi, rispetto al plafond necessario alla copertura di tutti gli importi progettuali, previsti dall'art. 17, comma 35 della legge 67/88 e stanziati sul capitolo 7510; lo stanziamento di lire 200 miliardi recato ad integrazione delle somme riassegnate, a seguito di revoche FIO, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili 1989, approvati dal CIPE ma sprovvisti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di finanziamento.

5. CAP. 7090 - Fondo Investimento e occupazione (progetti regionali)

GESTIONE AFFLUSSI BEI

I finanziamenti BEI introitati in bilancio hanno interessato i progetti dal 1983 al 1989.

Sul Capitolo 7090 nel corso del 1992, con DMT, sono state effettuate variazioni di bilancio per complessive lire 514,144 miliardi di cui lire 24,987 miliardi FIO 1984, lire 19,956 miliardi FIO 1985, 233,620 miliardi FIO 1986 e lire 235,581 miliardi FIO 1989.

Sono stati assunti impegni per complessive lire 482,159 miliardi di cui lire 24,987 miliardi FIO 1984, lire 19,956 miliardi FIO 1985, lire 218,626 miliardi FIO 1986 e lire 218,590 miliardi FIO 1989. E' stato erogato l'importo complessivo di lire 462,203 miliardi di cui 24,987 miliardi FIO 1984, lire 218,626 miliardi FIO 1986 e lire 218,590 miliardi FIO 1989;

Sono stati accertati al 31.12.1992 residui di stanziamento di provenienza 1992 complessive lire 31,984 miliardi di cui lire 14,993 miliardi FIO 1986 e lire 16,991 miliardi FIO 1989. Sono stati altresì accertati residui propri di lire 19,955 di provenienza FIO 1985 e 10,580 miliardi di provenienza esercizi pregressi.

6. CAPITOLO 7510 - Autorizzazione ex art. 17, comma 35, legge 67/88, per sopperire ai minori finanziamenti BEI.

In corso d'anno si è provveduto a redistribuire l'intera disponibilità di lire 200 miliardi a favore esclusivamente dei progetti delle Amministrazioni Centrali, per i quali si concentrano pressoché gli interi deficit di finanziamento, derivanti dal differenziale tra il tetto CIPE dei finanziamenti e la prima assegnazione autorizzativa di spesa a carico diretto dei fondi statali.

Va fatto rilevare che a causa delle limitate disponibilità stanziate sul capitolo, annualmente non si riescono a soddisfare tutte le esigenze espresse dalle Amministrazioni.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

- Legge 1° giugno 1977, n. 285
- Legge 5 agosto 1978, n. 469
- Legge 24 aprile 1980, n. 146
- Legge 30 marzo 1981, n. 119
- Legge 26 aprile 1983, n. 131, di conversione del D.L.
28 febbraio 1983, n. 55
- Legge 22 dicembre 1984, n. 887
- Legge 28 febbraio 1986, n. 41
- Legge 22 dicembre 1986, n. 910
- Legge 11 marzo 1988, n. 67
- Legge 24 maggio 1990, n. 124, di conversione del D.L.
26 marzo 1990, n. 64

LEGGE 1° GIUGNO 1977, n. 285

Provvedimenti sull'occupazione giovanile

L'Amministrazione è interessata in via residuale all'attuazione della legge 1° giugno 1977 e successive proroghe.

A) Organizzazione Giudiziaria

Tutto il personale, assunto ai fini di attuare progetti socialmente rilevanti in materia di controversie individuali del lavoro ed in materia previdenziale, è stato collocato nel ruolo del personale dell'ex carriera esecutiva dell'Amministrazione giudiziaria.

B) Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

La spesa complessiva sostenuta nell'anno 1992 è stata interamente destinata alla corresponsione degli emolumenti spettanti ad un operaio in forza alla C.C. di Siracusa.

Invero, come già segnalato nel precorso esercizio finanziario, detto operaio è l'unica unità che ancora non è stata collocata nel corrispondente ruolo organico, atteso che, a suo carico risulta pendente un giudizio penale.

Si precisa al riguardo che si continua a corrispondergli l'assegno alimentare in quanto, allo stato, risulta sospeso dal servizio.

LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 469

Case Mandamentali

Ai sensi del 1° comma, art. 4 della legge suindicata, questa Amministrazione eroga ai Comuni sedi di Case Mandamentali un rimborso forfettario annuo per le spese di funzionamento di tali istituti.

L'ammontare complessivo annuo fissato dall'art. 1, comma 4 della citata legge nel limite massimo di L. 141.150.000, varia di anno in anno in funzione delle temporanee chiusure per lavoro e delle riaperture degli istituti.

Per quanto concerne la previsione per l'anno 1994 e successivi esercizi, non si formula proposta di rimodulazione dei finanziamenti, in quanto la presentazione di un disegno di legge sulla soppressione di detti istituti non consente di fare previsioni certe (Disegno di Legge A-C 1658 - Nicotra ed altri).

Pertanto può solo confermarsi il limite di spesa per il prossimo esercizio finanziario e per i successivi in L. 200.000.000.

LEGGE 24 APRILE 1980, n. 146
LEGGE 30 MARZO 1981, n. 119
LEGGE 26 APRILE 1983, n. 131, DI CONVERSIONE DEL D.L. 28
FEBBRAIO 1983, n. 55
LEGGE 22 DICEMBRE 1984, n. 887
LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, n. 41
LEGGE 22 DICEMBRE 1986, n. 910
LEGGE 11 MARZO 1988, n. 67
LEGGE 24 MAGGIO 1990, n. 124

Mutui ai Comuni per l'edilizia giudiziaria e le case
mandamentali.

L'erogazione di mutui ai Comuni da parte della Cassa Depositi e Prestiti è stata autorizzata mediante le seguenti norme:

- Legge 24.4.1980, n. 146 (art. 28) per lire 500 miliardi
(1)
- Legge 30.3.1981, n. 119 (art. 19) per lire 700 miliardi
(2)
- D.L. 28.2.1983, n. 55 convertito nella legge 26.4.1983,
n. 131 (art. 8), per lire 700 miliardi
- Legge 22.12.1984, n. 887, per lire 800 miliardi
- Legge 28.2.1986, n. 41, per lire 800 miliardi
- Legge 22.12.1986, n. 910, per lire 800 miliardi
- Legge 11.3.1988, n. 67, per lire 580 miliardi

Le realizzazioni portate a compimento con i predetti accantonamenti possono così riassumersi:

(1) L'art. 28 della legge 24.4.1980, n. 146 prevedeva, solo nel caso in cui i Comuni non risultassero in grado di assumere i mutui, che il relativo onere di ammortamento fosse a carico dello Stato. L'accantonamento di L. 500 miliardi previsto nel predetto articolo poteva essere utilizzato solo nel 1980.

(2) L'art. 19 della legge 30.3.1981, n. 119 ha definitivamente stabilito il sistema di finanziamento degli interventi di edilizia giudiziaria ponendo totalmente e in ogni caso a carico dello stato l'onere di ammortamento dei mutui.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) Edilizia giudiziaria

Ai sensi dell'art. 28 della legge 24.4.1980, n. 146:

- Progetti approvati dall'Amministrazione e mutui concessi dalla Cassa DD. e PP. n. 41 per L. 29.816.437.000.=
 Ai sensi dell'art. 19 della legge 30.3.1981, n. 119:
- Progetti approvati dall'Amministrazione:
 n. 1030 per L. 2.667.395.826.962;
- Mutui concessi dalla Cassa DD. e PP.:
 n. 831 per L. 2.213.979.570.825;
- Pratiche in istruttoria:
 n. 67 per L. 393.629.918.602;
- Interventi in corso di richiesta:
 n. 53 per L. 430.229.218.170.

PREVISIONE DI INTERVENTI AL 31.12.1993**DISTRETTO DI ANCONA**

Pret. Circ.le Pesaro	
- Costruzione -	L. 31.500.000.000
Sez. Dist.S.Elpidio a Mare	
- ristrutturazione -	L. 295.000.000
Trib. Macerata	
- Ristrutt. + ampl.	L. 40.000.000.000

DISTRETTO DI TORINO

Sez. Dist. Omegna	
- Costruzione -	L. 5.848.863.600
Sez. Dist. Serravalle Scrivia	
- Complet. Costruz.	L. 600.000.000

DISTRETTO DI VENEZIA

Trib. Padova	
- Adeg. norme antincendio	L. 359.016.452

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

R E L A Z I O N E

sugli interventi pluriennali a carico del cap. 8001

La legge del 22.12.90, n.401, art. 21, comma 1, autorizza la spesa di Lit. 5.000 milioni in cinque anni finanziari, a decorrere dal 1991, per l'acquisto o la effettuazione di interventi di ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di Istituti Italiani di Cultura all'estero.

Questa Direzione Generale ha già impegnato una parte dei fondi degli esercizi finanziari 1991 e 1992 nell'acquisto delle sedi per gli Istituti di Cultura di Cordova ed Edimburgo.

Negli esercizi finanziari 1993-1994, con l'utilizzazione anche dei restanti fondi del cap. 8001/93, ha acquistato un immobile ad uso dell'Istituto di Los Angeles, con spesa a carico degli esercizi finanziari 1993 (1600 milioni) e 1994 (700 milioni).

Si prevede ancora l'acquisto di un immobile destinato ad uso dell'Istituto di Cultura di Oslo, alla ristrutturazione dell'Istituto di Cultura di Cordova e di Edimburgo con le somme residue dei suddetti 5000 milioni previsti dalla L.401.

Con l'impiego delle somme in valuta locale non

convertibile in essere presso i relativi Consolati e
Ambasciate, è previsto l'acquisto dell'immobile da
destinare ad uso dell'Istituto di Cultura di Varsavia;
la ristrutturazione degli Istituti di Alessandria
d'Egitto, Praga e Budapest.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per il corrente esercizio finanziario lo stanziamento sul predetto capitolo 7501 è stato di soli 10 miliardi a seguito di una nuova rimodulazione della quota residua per i successivi esercizi finanziari. A fronte di tale disponibilità è intenzione di questa Amministrazione formalizzare le seguenti importanti operazioni immobiliari:

- Lavori di adattamento della nuova sede (Cancelleria) a San Salvador	Lit.	200 milioni	ca.
- Restauro edificio cancelleria e Residenza Ambasciata San Marino	Lit.	1.000	" "
- Restauro Cancelleria Ambasciata in Managua	Lit.	500	" "
- Adattamento sede Consolato Generale in Johannesburg	Lit.	250	" "
- Adattamento sede Consolato Generale in Barcellona	Lit.	800	" "
- Ristrutturazione e ampliamento Consolato Generale in Rosario	Lit.	700	" "
- Ristrutturazione nuova Residenza Rappresentante perm. ONU New York	Lit.	400	" "
- Restauro tetto Ambasciata in Brasilia	Lit.	1.000	" "
- Consolidamento della sede della Residenza invernale Amb. Teheran	Lit.	500	" "
- Adeguamento alla normativa antisismica dell'immobile adibito a sede del Cons. Generale in San Francisco	Lit.	1.000	" "
- Consolidamento del tetto Ambasciata in Praga	Lit.	700	" "
- Costruzione della nuova Cancelleria dell'Ambasciata a Washington (spese preliminari e progettazione)	Lit.	2.700	" "
- Restauro dell'edificio dell'Ambasciata a Berlino (progettazione)	Lit.	1.700	" "
- Ampliamento della sezione "visti" dell'Ambasciata in Bucarest	Lit.	200	" "

E' stata a tal fine richiesta un'apposita deroga alle disposizioni introdotte dal D.L. n.155 del 22.5.93 per portare a termine le suindicate operazioni non differibili e di prioritaria importanza, per un valore complessivo di Lit. 11.950.000.000 che si auspica venga accolta integralmente.

RELAZIONE

Oggetto: Legge Pluriennale di Spesa 28.3.1991; n. 117; "Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di Rappresentanze diplomatiche ed uffici Consolari nonché ad alloggi per il personale".

Con la legge 28.3.1991, n.117 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.83 del 9.4.1991) è stato rifinanziato il Capitolo 7501 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero. Detta legge ha autorizzato una spesa complessiva di 100 miliardi di lire, ripartita in sei esercizi finanziari consecutivi a decorrere dal 1990, finalizzata ad interventi immobiliari all'estero quali, in particolare, l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi delle nostre Rappresentanze diplomatico-consolari e ad alloggi per il personale.

La legge prevedeva uno stanziamento annuale di 10 miliardi per gli esercizi finanziari 1990, 1991 e 92 e una successiva rideterminazione, nell'ambito della legge finanziaria, delle ulteriori quote annuali a valere sugli esercizi finanziari 1993-94-95 (per i rimanenti 70 miliardi).

Sulla base di tale previsione normativa sono stati infatti assegnati al competente capitolo di bilancio 7501 dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero, 20 miliardi per il biennio 1990-1991 e 10 miliardi per il '92. Alla data del 31.12.92 dette disponibilità risultavano impegnate fatta esclusione per la somma di Lit. 11.183.284.235 che rappresenta i residui di stanziamento che sono stati conservati per il corrente esercizio. Nel corso del 1992 con la legge di assestamento di bilancio lo stanziamento del capitolo è stato inoltre integrato nella misura di Lit. 2.500.000.000 per consentire di finanziare alcune operazioni immobiliari in valuta locale intrasferibili, con prelievo esclusivo dai C.C.V.T. di talune sedi diplomatico-consolari in dette valute altrimenti inconvertibili (ad es: ristrutturazione e ampliamento sede consolare a Bucarest).

Il Capitolo 2571 si intitola: "Spese per l'organizzazione della presidenza italiana per "L'Iniziativa Pentagonale" nonché per l'elaborazione di studi e progetti finalizzati allo sviluppo della cooperazione nel quadro della predetta "Iniziativa Pentagonale" e non, come indicato nella scheda di pagina 3, "spese per l'insegnamento etc."

- Le spese su tale capitolo riguardano spese afferenti la competenza dell'Esercizio Finanziario 1991.
- Riguardo alle somme erogate per l'organizzazione della Presidenza italiana per "L'Iniziativa Pentagonale" non essendo state curate, per la fase della liquidazione e di impegno, da questo Ufficio non possono essere quantificate. L'apposita Delegazione, già presieduta dal Ministro Plenipotenziario di I classe: Marcello Spatafora, potrebbe forse fornire dati precisi.
- Gli impegni assunti e liquidati sul Cap. 2571 ammontano a lit. 1.285.459.220 i residui di cui è a conoscenza questo Ufficio ammontano a Lit. 291.725.720 (lit. 100.000.000 per convenzione con l'Italgas, lit. 17.492.485 per liquidazione accordi con la Provincia di Udine, Lit. 29.999.900 per ditta Syncromia - ex Tonolo Grafiche, lit.15.000.000 per l'Università Popolare di Trieste, lit 49.000.000 per Teatro Comunale Giuseppe Verdi, 75.525.335 per la convenzione con la RAI e Lit. 4.708.000 di avanzo derivato da impegni eccedenti). Si pregano gli Uffici a cui il presente appunto è inviato per conoscenza, di precisare se ad essi risultino ulteriori impegni non inoltrati allo scrivente per la liquidazione.

Il Capitolo 2572 si intitola: "Spese per le attività in favore della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con le altre istituzioni ed enti" e non, come indicato nella scheda di pagina 4, "spese relative al funzionamento etc."

Le spese su tale capitolo riguardano spese afferenti la competenza dell'Esercizio Finanziario 1991, infatti, con legge 31.12.1991 n. 416 (Bilancio di Previsione dello Stato), risulta soppresso il Capitolo 2572 e contestualmente sostituito dal Capitolo 2693.

Gli impegni assunti sul Cap. 2572 ammontano a lit. 3.509.627.220 per i finanziamenti all'estero, somme già trasferite al Consolato Generale di Capodistria, a cui vanno sommati gli impegni in conto residui pari a Lit. 421.699.200, in corso di liquidazione. Anche per questo Capitolo si invitano gli Uffici a cui il presente appunto è inviato per conoscenza, a precisare - direttamente all'Ufficio VII del personale - se ad essi risultino ulteriori impegni non inoltrati allo scrivente per la liquidazione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In esito a quanto richiesto con la comunicazione in riferimento, lo scrivente fa presente di poter verificare nel dettaglio la situazione contabile del capitolo in oggetto soltanto a patire dall'ultima legge (117/91) con la quale il predetto capitolo e' stato rifinanziato: in mancanza di una rilevazione computerizzata delle scritture in questione, l'accertamento della situazione antecedente tale periodo e che fa riferimento alla legge 395/84 e successivi assestamenti di bilancio, e' stata verificata rispondente per quel che concerne gli importi stanziati mentre per cio' che attiene a pagamenti, perenzioni e residui, tale verifica potra' essere piu' agevolmente effettuata con la Ragioneria Centrale che dispone di un sistema informatico ed e' probabilmente in grado di ricostruire i dati a consuntivo degli esercizi antecedenti al 1991 riportandone i relativi valori di anno in anno.

Per quel che concerne la legge 117 del 28.3.1991 che ha stanziato 100 miliardi per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari, nel corso del 1991 sono stati stanziati Lit. 20.000.000.000 a cui si sono aggiunti Lit. 663.000.000 quale storno del Ministero della Difesa a favore del Cap: 7501 (per spese anticipate da questo Ministero a favore degli addetti militari). Tale stanziamento e' stato integralmente impegnato nel corso dell'esercizio fatta eccezione per la somma di Lit. 7.162.614.000 che ha rappresentato il totale dei residui di stanziamento.

Nel 1992 lo stanziamento ai sensi della medesima legge e' stato di Lit. 10.000.000.000, ai quali si sono aggiunti Lit. 2.500.000.000 in assestamento per finanziare le sole operazioni immobiliari mediante prelievo dai C.C.V.T. di alcune Rappresentanze diplomatico-consolari che disponevano di elevate somme in valuta intrasferibile e dunque altrimenti inutilizzabili.

Il totale dei residui di stanziamento a fine anno e' stato pari a Lit. 11.183.284.235=.

Per il corrente esercizio lo stanziamento inizialmente previsto in 20 miliardi, e' stato successivamente fissato in 10 miliardi. A tale importo va ad aggiungersi uno storno in avere di Lit. 216.655.000 quale ricavato da una alienazione di un immobile patrimoniale all'estero che e' riaffluito al capitolo 7501 (d.m. Tesoro n. 124930 del 30.3.1993).

MINISTERO DELL'INTERNO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

Relazione illustrativa sullo stato di attuazione della legge 28 febbraio 1992 n. 217.

"Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia."

La legge 28 febbraio 1992, n. 217 è articolata in tre capi: il primo recante disposizioni relative all'aumento degli organici del personale appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza; il secondo concernente le modalità di determinazione ed attuazione di un programma pluriennale di interventi, finalizzato all'acquisizione di opere, infrastrutture, impianti, mezzi tecnico-logistici con cui attrezzare le tre Forze di polizia; il terzo riguardante l'aumento degli organici ed il potenziamento delle risorse tecnico logistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In merito al capo secondo, si fa presente che con l'art. 8 il Ministro dell'Interno, nel quadro del coordinamento e delle pianificazioni previsti dall'art. 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sentito il comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cui all'art. 18 della stessa legge, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 1992 - 1994, al fine di acquisire opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnico-logistici, comprese le attrezzature di sicurezza, necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Per l'attuazione dell'anzidetto programma, l'Amministrazione può assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, ovvero stipulare contratti di locazione, anche finanziaria.

Per tali finalità la legge 217/92 autorizza limiti di impegno quindicennali di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 nonchè per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecnico e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359.

Presso il Ministero dell'Interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema di programma di cui all'art. 8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura e progetto.

Per gli atti relativi alle procedure contrattuali costituenti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'attuazione del più volte citato programma di sviluppo e ammodernamento, è prevista la deroga all'obbligo dei preventivi pareri ed alle norme vigenti, secondo quanto già stabilito a suo tempo, per interventi di analoga natura, dalla legge n. 521 del 1988.

Per quanto concerne la provvista di strutture immobiliari è previsto che il Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro del Lavoro e su proposta del Ministro dell'Interno, determini con proprio decreto piani di investimento dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza e degli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e previdenza, finalizzati all'acquisto sia di fabbricati ultimati sia di aree edificabili, anche se prive del relativo progetto edificativo. Si stabilisce, inoltre, che i manufatti immobiliari in tal modo acquisiti o realizzati vengano concessi in locazione alle amministrazioni destinatarie in base al programma di cui all'art. 8.

In attuazione della cennata normativa, con decreto ministeriale n° 192157 del 1° dicembre 1992, registrato alla Corte dei Conti in data 18 dicembre 1992, Reg. 40 Tesoro - foglio n° 2, sono stati istituiti nello stato di previsione di questo Ministero, per l'anno finanziario 1992, i capitoli 7401 "Spese per l'acquisizione di opere, infrastrutture ecc." con una dotazione di 80 miliardi e 7402 "Spese per l'attuazione di un piano di potenziamento ecc." con una dotazione di 20 miliardi.

A causa della eccezione di incostituzionalità sollevata dalla Corte dei Conti - e poi risolta dalla Corte Costituzionale con sentenza

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n° 25 del 3 febbraio 1993 - i predetti stanziamenti sono stati disposti, come sopra evidenziato, soltanto in chiusura di esercizio e, pertanto, non hanno potuto trovare utilizzazione nel corso dell'esercizio finanziario 1992, tanto che si è dovuto richiedere il loro mantenimento nel bilancio 1993, quali residui di stanziamento.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 6 LUGLIO 1980, N. 336

Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco -

La legge 13 maggio 1985, n. 197, concernente "rifi nanziamen to provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" ha stanziato, per la realizzazione dei programmi di potenziamento e rinnovamento dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali e degli impianti tecnici, il fondo complessivo di L. 220 miliardi di cui L. 20 miliardi per il 1985, L. 55 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e L. 45 miliardi sia per l'anno 1988 che per il 1989.

Lo stanziamento di L. 45 miliardi iscritto al Capitolo 3167 per l'anno finanziario 1989 è stato ridotto a L. 44,1 miliardi (D.L. 201 del 29.5.1989, art. 5, 1° comma).

Nel 1992 sono stati liquidati, in applicazione dell'art. 7 della legge 468, del 5 agosto 1978, i seguenti contratti stipulati nel 1986 i cui residui passivi erano stati eliminati per perenzione amministrativa:

Fornitura rilevamento radioattività	Italelettronica	L.	441.489.920
"	"	"	Banca Comm.le It.
"	"	"	Cess.Italelettr.
"	"	"	Italelettronica
"	"	"	Mediofactoring
"	"	"	cess. Italelettr.
"	tuga nave	TOP S.r.l.	L. 594.006.335
attivazione 115	SIP	L.	392.515.200
			L. 201.161.445
			<u>L.2.209.613.955</u>
Pagamento residui propri		"	<u>5.973.413.875</u>
	TOTALE	L.8.	<u>183.027.830</u>
			=====

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ELENCO DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA PER LE QUALI SI
ALLEGA LA RELAZIONE SUL RELATIVO STATO DI ATTUAZIONE

1)	LEGGE 9	MARZO	1976	N.	75
2)	LEGGE 1	LUGLIO	1977	N.	404
3)	LEGGE 7	MARZO	1981	N.	64
4)	LEGGE 14	MAGGIO	1981	N.	219
5)	LEGGE 7	AGOSTO	1982	N.	526
6)	LEGGE 11	NOVEMBRE	1982	N.	828
7)	LEGGE 10	MAGGIO	1982	N.	190
8)	LEGGE 13	APRILE	1984	N.	80
9)	LEGGE 24	LUGLIO	1984	N.	363
10)	LEGGE 22	DICEMBRE	1984	N.	887
11)	LEGGE 6	FEBBRAIO	1985	N.	16
12)	LEGGE 7	MARZO	1985	N.	99
13)	LEGGE 13	MAGGIO	1985	N.	197
14)	LEGGE 22	AGOSTO	1985	N.	462
15)	LEGGE 28	OTTOBRE	1986	N.	730
16)	LEGGE 11	NOVEMBRE	1986	N.	771
17)	LEGGE 1	DICEMBRE	1986	N.	831
18)	LEGGE 1	DICEMBRE	1986	N.	879
19)	LEGGE 22	DICEMBRE	1986	N.	910
20)	LEGGE 3	NOVEMBRE	1988	N.	506
21)	RELAZIONE	DELIBERE	F.I.O.		

LEGGE 9 MARZO 1976, N.75

Proroga della legge 3.1.1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale ed artistico della città di Siena. (Cap.8710).

Con tale legge è stata autorizzata (art. 9) una spesa complessiva di lire 4.000.000.000 iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici (Capitoli 8636, 8646, 8709 e 8710) ripartita in 10 esercizi finanziari a decorrere dal 1975 e destinata:

1) per le opere di cui all'art. 2
a totale carico dello Stato

a) consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale, del Duomo con edifici annessi, etc.

Cap. 8636 L. 200.000.000

b) costruzione di opere di viabilità e tecniche che siano ritenute necessarie per il restauro urbanistico

Cap. 8646 L. 1.600.000.000

per un importo complessivo di lire 1.800.000.000 in gestione diretta al Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Toscana.

2) per le opere di cui all'art. 3
a contributo statale (50%)

a) consolidamento, restauro e sistemazione storiche contrade ed edifici privati, aventi interesse storico, artistico e monumentale

Cap. 8709 L. 700.000.000

3) per le opere di cui all'art. 4
a contributo statale (50%)

a) al Comune per esecuzione lavori ed eventuali espropriazioni necessari all'attuazione del piano di risanamento dei quartieri cittadini deliberati dal Consiglio Com/le etc.

Cap. 8710 L. 1.500.000.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre, sempre per provvedere al risanamento monumentale, storico ed artistico della città di Siena, con la legge 28.2.1986, n. 41 è stata autorizzata, sul bilancio di questo Ministero, la spesa complessiva di lire 2.000.000.000.

Tale spesa è stata suddivisa nei quattro capitoli (8636, 8646, 8709 e 8710) di bilancio relativi alle opere di cui sopra, di cui due (cap. 8636 e 8646) sempre in gestione diretta al Provveditorato regionale alle OO.PP. per la Toscana.

La somma di lire 1.100.000.000 (lire 350.000.000 - Cap. 8709 e lire 750.000.000 - Cap. 8710) complessivamente destinata alle opere di cui agli artt. 3 e 4 della legge 75/1976, è stata da tempo interamente assegnata al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

I lavori relativi agli interventi previsti risultano sostanzialmente ultimati.

LEGGE 1 LUGLIO 1977, N. 404 - ART. 1 (Cap.8404)

Aumento dello stanziamento previsto dall'art. 1 l. 1133/71,
relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena

ATTIVITA'

La legge 1 luglio 1977 n. 404, recante norme per il rifinanziamento dell'edilizia penitenziaria, dispone all'art. 1 l'aumento dello stanziamento previsto dalla legge 12.12.71 n. 1133 di lire 400 miliardi: di cui lire 30 miliardi per il 1977; 70 miliardi per il 1978; lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981; 60 miliardi per il 1982. Detto finanziamento mira alla completa attuazione del programma di costruzione, completamento, adattamento e permuta degli edifici destinati ed istituti di prevenzione e di pena stabilito in esecuzione della predetta l. 1133/71.

Con le ulteriori leggi n. 146/80, 119/81 e 99/85 sono stati disposti nuovi stanziamenti che hanno portato il totale dei medesimi a lire 4.800 miliardi.

Con successive leggi finanziarie sono state variate le modulazioni delle autorizzazioni annuali inizialmente previste pervenendo all'attuale situazione che registra fino al 31 dicembre 1991 autorizzazioni per complessive lire 3.900 miliardi, mentre la l. 31 dicembre 1991 n. 415 (legge finanziaria 1992), come risulta dalla relativa tabella F, stanziava lire 20 miliardi per il 1992; 190 miliardi per il 1993; lire 200 miliardi per il 1994 e 490 miliardi per il 1995 e successivi.

In relazione al programma d'interventi stabilito inizialmente con D.I. 30 marzo 1972 e successivamente modificato con vari decreti emanati di concerto per il Ministero di Grazia e Giustizia e quello dei Lavori Pubblici, sentito il Comitato Paritetico per l'edilizia penitenziaria, occorre sottolineare che nel periodo di attuazione della legge in parola, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati realizzati n.49 nuovi istituti penitenziari geograficamente così distribuiti:

- Piemonte: Alba, Alessandria, Asti, Aosta, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Saluzzo, Torino, Vercelli;
- Lombardia: Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Milano, Voghera;
- Liguria: Genova;
- Emilia Romagna: Bologna, Modena, Rimini, Ferrara, Piacenza,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Reggio Emilia;
- Toscana: Firenze (2 C.C.), Livorno, Prato, S.Gimignano;
 - Marche: Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro;
 - Veneto: Padova, Vicenza;
 - Friuli: Tolmezzo;
 - Lazio: Frosinone, Velletri;
 - Basilicata: Melfi;
 - Umbria: Spoleto;
 - Abruzzo: Teramo, Vasto;
 - Molise: Larino;
 - Campania: Ariano Irpinio, Avellino, Benevento, Cerisola, Salerno;
 - Puglia: Foggia, Taranto, Trani;
 - Calabria: Cosenza, Crotono, Palmi;
 - Sicilia: Augusta, Catania;
 - Sardegna: Cagliari;

La spesa complessiva sostenuta per i suddetti interventi è stata di circa L. 2.140 miliardi. Sono stati ultimati e consegnati in via provvisoria durante il 1992:

- Lombardia: Cremona, Monza, Pavia, Vigevano;
- Emilia Romagna: Parma;
- Abruzzo: L'Aquila, Sulmona;
- Lazio: Viterbo, Civitavecchia;
- Campania: Napoli;
- Calabria: Paola, Catanzaro;

La spesa finale presunta per le predette strutture carcerarie è quantificabile in L. 1.200 miliardi.

Sono infine, in fase di realizzazione le seguenti ulteriori n. 10 case circondariali per le quali è prevista una spesa di L. 500 miliardi.

- Liguria: San Remo;
- Veneto: Verona;
- Marche: Ancona;
- Umbria: Perugia, Terni;
- Abruzzo: Lariano;
- Puglia: Lecce;
- Calabria: Castrovillari;
- Sicilia: Agrigento, Palermo.

In relazione, poi, alle necessità avanzate dal Ministero di Grazia e Giustizia per adeguare le strutture carcerarie ai nuovi criteri di edilizia penitenziaria nonché alle richieste

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di ristrutturazioni degli istituti penitenziari esistenti, sono stati finanziati n. 50 interventi per una spesa complessiva di L. 80 miliardi.

LEGGE 7 MARZO 1981, N.64

Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968.

Con la legge n.64/1981 (art.1, 2 e 16) è stata ulteriormente finanziata, per gli anni 1981-1985, la ricostruzione nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, di competenza del Ministero dei LL.PP. (opere pubbliche e urbanizzazioni, demolizioni e sgombero macerie, patrimonio storico monumentale, contributi a privati), per uno stanziamento globale pari a 219,5 miliardi.

Il programma di cui alla legge n.64/1981 è stato interamente realizzato.

Con successive leggi (n.887/1984 e n. 120/1987) sono state disposte nuove provvidenze a favore del Belice, dando diretta competenza ai Comuni per i contributi privati e inserendo i finanziamenti per opere pubbliche, urbanizzazioni e patrimonio storico, monumentale nella legge finanziaria, con ripartizione di tutti i fondi mediante decreto del Ministro dei LL.PP., su parere della Commissione Bicamerale per il Belice appositamente costituita.

I fondi ripartiti - fino al 1992 - ammontano a 225 miliardi per contributi a privati, gestiti direttamente dai Comuni e a 10 miliardi per opere pubbliche, che risultano tutte in corso di realizzazione.

Con legge n.433 del 31 Dicembre 1991 - per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dei fabbricati privati distrutti o danneggiati, nonché per gli interventi diretti ad assicurare l'agibilità e la funzionabilità dei ricoveri provvisori e la demolizione di quelli lasciati liberi dagli assegnatari - è stata stanziata l'ulteriore somma di £.30 miliardi per il 1992 e di £.70 miliardi per il 1993.

E' in corso la ripartizione di 70 miliardi per l'anno 1993 di cui alla L.433/1991 (3 miliardi sul capitolo 7006 del Ministero dei LL.PP. per la funzionalità e la demolizione dei ricoveri provvisori e 67 miliardi per contributi a privati gestiti dai Comuni).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con legge n.505 del 23.12.1992 i Comuni interessati sono stati autorizzati a contrarre mutui con Istituti di Credito speciali o Sezioni autonome distaccate per la prosecuzione degli interventi di ricostruzioni e riparazioni relativi all'edilizia privata per l'ammontare di £.190 miliardi.

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219 (Cap. 9064 - Cap.9065)

Ricostruzione opere edilizia demaniale, culto e interesse storico-artistico-monumentale danneggiate dal terremoto del novembre 1980, in Campania, Basilicata e Puglia.

La legge 14 maggio 1981 n.219 e successive modificazioni ha disposto interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

L'accreditamento dei fondi sui relativi capitoli di spesa (cap. 9064 e cap. 9065) avviene tramite delibera del C.I.P.E..

Gli art. 3, comma 2, 4 commi 2 e 3, 6 e 79 della stessa legge attribuiscono al C.I.P.E. la ripartizione del piano destinato al risanamento ed allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata e Puglia, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni.

Questo Ministero quindi provvede sulla base della delibera del C.I.P.E. all'assegnazione dei fondi, accreditati dal Ministero del Tesoro, a favore dei Provveditorati interessati e sulla base dei programmi esecutivi da questi redatti e approvati da questo Ministero medesimo.

Nel 1991 non si è preceduto ad alcuna assegnazione ai Provveditorati interessati in quanto le somme previste dalla delibera dell'11.1.90 CIPE per il 1991, sono state rimodulate per il 1992.

Gli interventi di alla legge in oggetto riguardano il ripristino di edifici di culto di interesse storico - artistico e monumentale (cap. 9065 e di edifici demaniali (cap. 9064).

Detti interventi sono tutti in corso di realizzazione.

CAMPANIA

Circa gli interventi nella regione Campania, premesso che i finanziamenti concessi a tutto il 1991 ammontano a f. 170,165 miliardi si indicano qui di seguito, il numero degli edifici demaniali su cui si è intervenuti per ognuna delle provincie:

Napoli

n. 133

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Avellino	n.	9
Benevento	n.	8
Caserta	n.	14
Salerno	n.	14

per complessivi 178 edifici.

Gli interventi finanziati risultano tutti appaltati con una percentuale di completamento del 70%.

Nella stessa regione, per quanto riguarda, invece gli interventi su edifici di Culto di cui al Cap. 9065 i finanziamenti assegnati ammontano a £. 720,9 miliardi.

Il numero degli edifici di Culto su cui si è intervenuti, per provincia, mediante l'attuazione di stralci esecutivi successivi finanziati nei vari anni sono i seguenti:

Napoli	n.	133
Avellino	n.	350
Benevento	n.	149
Caserta	n.	252
Salerno	n.	327

per complessivi 1606 edifici di culto.

I lavori per n. 1512 interventi risultano appaltati e completati al 60% mentre per n.94 nuovi interventi si è nella fase dell'appalto dei lavori.

BASILICATA

Per la Basilicata, per quanto riguarda gli edifici demaniali, sono stati disposti finanziamenti per £. 60.800.000.000. Il Provveditorato alle OO.PP. di Potenza ha predisposto il relativo programma di intervento per n. 29 opere nella Provincia di Potenza e n. 10 opere in quella di Matera.

L'attuale situazione degli interventi può così riassumersi:

- ultimati e/o collaudati	n.	31
- in fase di collaudo	n.	2
- in fase di avanzata esecuzione	n.	4
- in corso di esecuzione	n.	2

Per quanto riguarda invece gli edifici di Culto ed interesse storico-artistico, sono stati disposti finanziamenti per £. 133.039.000.000.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Proveditorato di Potenza ha predisposto i relativi programmi di intervento per n. 264 opere, di cui n. 185 nella Provincia di Potenza e n. 79 in quella di Matera.

L'attuale situazione degli interventi può così sintetizzarsi:

- ultimati e/o collaudati per n. 69
- ultimati n. 39
- in corso n. 139
- fase avanzata progettazione n. 5

PUGLIA

Per la Puglia sono stati disposti finanziamenti di £. 15.034.997.000 per gli edifici di culto ed interesse storico-artistico e £. 1.800.000.000 per gli edifici demaniali, interventi tutti nella Provincia di Foggia.

Per quanto riguarda gli edifici di culto, la situazione attuale dei lavori, risulta la seguente:

- in corso n. 12 interventi
- ultimati n. 2 interventi
- in fase di progettazione n. 1 interventi

Per quanto concerne l'edilizia demaniale è in fase di progettazione il complesso "ex consolazione" di Delicato che risulta essere l'unico progetto finanziato.

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526

Piani di ricostruzione

L'art. 10 della legge 7.8.1982, n. 526 ha autorizzato un limite di impegno di lire 4 miliardi per provvedere al completamento del piano di ricostruzione di Pantelleria, compresa la diga foranea e protezione del porto e relative strutture.

Non tutte le opere tempestivamente programmate si sono potute realizzare per l'intervenuta difficoltà, poi superata, promossa dalla delegazione della Corte dei Conti sulla procedura adottata per l'affidamento delle opere stesse.

Ciò ha comportato, infatti, un notevole ritardo per cui parte delle risorse sono andate in economia di bilancio.

Comunque, le opere approvate sono state realizzate da tempo e per la costruenda diga foranea è stato possibile finanziare due stralci.

Il primo è sostanzialmente stato eseguito, il secondo è in avanzata fase di realizzazione.

Al riguardo va fatto presente che per il completamento della stessa diga necessità di un ulteriore finanziamento valutabile in almeno 60 miliardi.

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 ART. 21, 1° COMMA

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli Venezia Giulia, colpita dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche.

L'art. 21, 1° comma, della legge 11 novembre 1982 n. 828 ha disposto che, al fine di consentire il definitivo completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione Marche colpiti dal terremoto del 1972, è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 45.000 milioni da ripartire negli anni 1982 - 1985.

Essendo già stati assegnati negli anni passati i fondi stanziati dalla suddetta legge, l'attuale gestione si limita all'assegnazione di cassa al Provveditorato alle OO.PP. per le Marche al fine del pagamento dei residui passivi.

LEGGE 10 MAGGIO 1983, N.190

Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont.

Con la legge 190/1983 (art. 2) è stato disposto l'ulteriore stanziamento di 31 miliardi per la ricostruzione delle zone del Veneto e del Friuli colpite dalla catastrofe del Vajont, per il quinquennio 1983/1987 (di cui 6 miliardi per contributi a privati e 21,2 miliardi per opere pubbliche ed infrastrutture, in ragione di 9 miliardi per il Friuli 12,2 per il Veneto.

Il programma di cui alla legge n. 190/1983 è stato interamente realizzato.

Con la legge finanziaria 1991 è stato disposto l'ulteriore stanziamento di 8 miliardi per il completamento di opere pubbliche nel Veneto.

Su proposta del Provveditorato alle OO.PP. di Venezia, di concerto con la Regione Veneto, lo stanziamento è stato ripartito in ragione di 7.300.000.000 alla Regione Veneto e di 700 milioni al Provveditorato alle OO.PP.

A seguito del blocco degli impegni di spesa previsto dalla L.359/1992 tali somme sono rientrate tra le economie di bilancio.

LEGGE 18 APRILE 1984, N. 80

Piani di ricostruzione

L'art. 15 della legge n.80/1984 ha autorizzato per il triennio 1984/1986 la spesa totale di lire 45 miliardi per il completamento dei lavori del piano di ricostruzione, ai sensi della legge 27.10.1951, n. 1402, dei Comuni colpiti da entrambe gli eventi sismici del 1962 e del 1980.

E' questa la prima delle norme che hanno permesso ai piani di ricostruzione di trasformarsi in strumenti oltre che di ricostruzione anche di rinascita e sviluppo dei Comuni interessati, colpiti da calamità naturali.

I Comuni che si trovavano nelle condizioni volute da tale norma sono stati individuati tutti ricadenti nella Campania:

Alife (CE)	L. 2.500.000.000
Ariano Irpinio (AV)	L. 32.500.000.000
Mignano Monte Lungo (CE)	L. 8.000.000.000
Teano (CE)	<u>L. 2.000.000.000</u>
Totale	L. 45.000.000.000

Le risorse disposte che, sono state ripartite sulla base delle richieste dei Comuni stessi, sono risultate di gran lunga inferiori alle necessità progettate.

Al momento tutte le opere programmate sono state sostanzialmente realizzate e collaudate, tranne quelle di Ariano Irpinio (vedere scheda legge 730/86).

LEGGE 24 LUGLIO 1984, N. 363

Piani di ricostruzione

L'art. 3 sexiesdecies della legge 363/1984 ha autorizzato la spesa complessiva di 30.= miliardi per il triennio 1984/1986 per il completamento dei piani di ricostruzione, ai sensi della legge 27.10.1951, n. 1402, dei Comuni colpiti dagli eventi sismici dell'aprile e maggio 1984.

Tale norma ha riguardato popolazioni di 28 Comuni siti in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

L'esigua disponibilità, rispetto alle richieste ha consentito la ripartizione dello stanziamento in favore solo di 21 Comuni, quelli risultati maggiormente colpiti, sulla base dell'unico dato omogeneo pervenuto: ordinanze di sgombero, ovvero dichiarazioni di inagibilità.

I Comuni che si trovavano nelle condizioni esposte sono risultati i seguenti:

- Alfedena (AQ)	L. 2.750.000.000
- Ateleta (AQ)	L. 2.000.000.000
- Castel di Sangro (AQ)	L. 4.000.000.000
- Rivisondoli (AQ)	L. 1.200.000.000
- Roccaraso (AQ)	L. 800.000.000
- S.Pietro Avellana (IS)	L. 1.500.000.000
- Lama dei Peligni (CH)	L. 600.000.000
- Palena (CH)	L. 950.000.000
- Taranta Peligna (CH)	L. 600.000.000
- Capua (CE)	L. 3.700.000.000
- Pietravairano (CE)	L. 2.000.000.000
- S.Pietro Infine (CE)	L. 700.000.000
- Teano (CE)	L. 1.000.000.000
- Atina (FR)	L. 950.000.000
- Cervaro (FR)	L. 1.500.000.000
- Piedimonte S.Germano (FR)	L. 950.000.000
- Roccasecca (FR)	L. 1.000.000.000
- S.Ambrogio sul Garigliano (FR)	L. 700.000.000
- S.Elia Fiumerapido (FR)	L. 1.500.000.000
- S.Vittore del Lazio (FR)	L. 900.000.000
- Viticuso (FR)	<u>L. 700.000.000</u>
Totale	L. 30.000.000.000

Detti interventi sono stati al momento sostanzialmente eseguiti e collaudati.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'art. 13 noviesdecies della legge 24.4.1984, n. 363 per il completamento del piano di ricostruzione della città di Ancona, al fine della ricostruzione, rinascita e sviluppo del capoluogo, colpito anche dagli eventi sismici del 1972 e dal movimento franoso del 1982, ha stanziato un limite di impegno di lire 30.500 milioni, corrispondente ad un capitale di circa 200 miliardi, che si è rilevato insufficiente per portare a compimento le opere previste e prescelte dal Comune.

Le disposizioni in esso contenute sono caratterizzate da decisivi elementi di eccezionalità e l'attività di questo Ministero ne risulta molto vincolata in ordine ai contenuti: basta accennare alla richiamata possibilità del Comune di approvare varianti tecniche.

Infatti, anche il Comune di Ancona si è avvalso di tale norma per approvare una serie di perizie che comporterebbero urgentissimi interventi.

Il Ministro dei LL.PP., dopo aver esaminato la relazione conclusiva della Commissione di indagine amministrativa, all'uopo costituita, con D.M. n.992/S del 7.10.1992, ha annullato d'ufficio, come misura di autotutela, tutti i decreti costitutivi e modificativi del rapporto concessorio del piano di ricostruzione di Ancona.

Tale decisione è stata assunta sulla base dei seguenti ordini di considerazioni:

- esigenza di evitare le conseguenze negative di una pronuncia di censura degli organi della CEE a conclusione del procedimento di infrazione già avviato;
- pregiudizio economico derivante dalla automazione del rapporto stesso per l'eccessiva onerosità e durata dei tempi di completamento delle opere.

Nella materia in questione, il Senato ha già approvato un disegno di legge che, abrogando la legge 363/84, detta nuove norme in questo settore d'intervento; tale atto normativo è attualmente in discussione alla Camera dei Deputati.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887 - ART. 11/1 c (cap. 8411)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)

ATTIVITA'

La legge 22 dicembre 1984 n. 887, (legge finanziaria 1985) dispone al 1° comma dell'art. 11 una spesa di lire 530 miliardi, di cui lire 80 miliardi per il 1985; lire 200 miliardi per il 1986 e lire 250 miliardi per il 1987 per interventi straordinari di edilizia penitenziaria, dei quali non meno del 70% da impiegarsi in struttura industrializzata.

Successive leggi finanziarie hanno rimodulato la spesa prevista assegnando lire 80 miliardi al 1985; lire 150 miliardi ciascuno agli esercizi 1986, 1987 e 1988.

Con D.I. (Grazia e Giustizia-Lavori Pubblici) 8 aprile 1986, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato fissato il programma che prevede i seguenti n. 15 interventi di cui 4 riguardano la realizzazione di strutture di semilibertà e padiglione giovani adulti, n. 5 si riferiscono alla realizzazione di case circondariali e n. 6 interventi, infine, si propongono di costruire caserme per agenti di custodia e magazzini vestiario in strutture già esistenti.

Strutture di semilibertà: Torino, Messina, Belluno,
Avellino

Costruzioni di C.C.: S.M.Capua Vetere, Vibo Valentia,
Rossano Calabro, Caltagirone,
Siracusa

Caserme Agenti di Custodia: Aversa, Napoli, Roma-Rebibbia
Crotone, Rimini

La realizzazione del suddetto programma è stata affidata in concessione alla Edil.Pro. S.p.A. del gruppo IRI-ITALSTAT e la relativa convenzione è stata sottoscritta il 18 luglio 1986.

Allo stato attuale risultano approvati tutti i n.14 progetti esecutivi degli interventi, mentre è in corso di redazione il progetto esecutivo della Caserma agenti di Napoli.

Espletati dalla Concessionaria gli ulteriori adempimenti relativi alla aggiudicazione degli appalti, nomina direttori dei lavori, ecc. dai primi mesi del 1992 sono iniziati i lavori di costruzione delle opere.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 6 FEBBRAIO 1985, N.16 (CAP.8412)

Programma quinquennale di costruzione nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei Carabinieri.

ATTIVITA'

Con la legge in esame, è stata autorizzata la complessiva spesa di L. 1.450 miliardi per la realizzazione di un programma straordinario quinquennale per la costruzione di nuove sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri, nonché la ristrutturazione l'ampliamento ed il completamento di quelle già esistenti.

Il programma degli interventi, individuati e localizzati dal Comando Generale dell'Arma dei CC., è stato approvato con decreto del Ministero dei LL.PP., sentiti il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa.

Il programma originario, che ha poi subito variazioni non rilevanti, prevedeva, n.500 interventi di cui n. 481 per nuove costruzioni e n. 19 per ristrutturazioni oltre agli acquisti di n. 69 strutture da adibire a caserma.

Gli interventi previsti nel programma sono stati suddivisi per Regione come segue:

	Nuove Costr.	Ristrutt.	Acquisto
PIEMONTE VAL d'OSTA	40	1	1
LOMBARDIA	23	1	2
TRENTINO A.A.	21	4	6
FRIULI V.G.	17	1	1
VENETO	28	-	2
LIGURIA	26	3	1
EMILIA ROMAGNA	49	2	9
TOSCANA	9	6	2
MARCHE	16	-	78
UMBRIA	1	-	1
LAZIO	30	2	7
ABRUZZO	11	-	2
MOLISE	8	-	-
CAMPANIA	43	1	5
PUGLIA	28	-	1
BASILICATA	5	-	-
CALABRIA	42	1	6
SICILIA	51	-	8
SARDEGNA	44	2	8

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il programma, viene realizzato secondo le priorità che di volta in volta vengono indicate dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e nei limiti della copertura finanziaria di 1.450 milioni stanziati con la legge n. 16/1985.

Per gli interventi che, su indicazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, richiedono l'apprestamento di opere di sicurezza, è stata stipulata con l'Edil.Pro. S.p.A. la convenzione n.1463 in data 24.4.1986 per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione degli stessi.

Attualmente sono in corso di esecuzione- per gli interventi affidati alla concessionaria- lavori per complessive lire 590.000 milioni e sono curati in gestione da questa Amministrazione centrale.

Dei progetti presentati:

- a) per n.157 risulta approvato il progetto di massima;
- b) per n.122 risulta approvato il progetto esecutivo
- c) per n.109 interventi di cui al punto b) risultano appal-
tati i lavori;
- d) per n.18 degli interventi di cui al punto a) i lavori risul-
tano ultimati.

Nel programma, da realizzare ai sensi della citata legge, sono compresi, fra gli altri, l'intervento per la ristrutturazione del Comando di Legione dell'Arma dei Carabinieri di Livorno e quello del Comando Generale di Roma.

Per l'intervento di Livorno sono stati ultimati i lavori per complessive lire 33.633.028.636 e sono in corso di ultimazione i lavori del 2 lotto per lire 15 miliardi.

Per la ristrutturazione del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri di Roma, sono in corso di esecuzione lavori per circa 111 miliardi con un avanzamento intorno al 70%.

Per gli interventi diversi da quelli di cui innanzi detto, che rientrano nella competenza dei Provveditorati, sono state attivate tutte le procedure finalizzate all'affidamento dei lavori ed assegnati fondi per la complessiva somma di lire 397 miliardi ed i relativi lavori sono pressochè ultimati.

La legge in questione prevede, inoltre, l'acquisto di immobili da destinare all'Arma dei Carabinieri.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con nota del 10.2.1987 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indicato le procedure da seguire per l'espletamento dei suddetti acquisti, suddividendo i compiti tra il Dicastero delle Finanze e questa Amministrazione. A tutt'oggi sono stati predisposti dal Ministero delle finanze 10 provvedimenti d'acquisto per l'importo di lire 9,727 miliardi circa.

Il Capitolo in questione non rientra fra quelli soggetti alla riserva a favore del Mezzogiorno ai sensi della legge 64/86.

LEGGE 7 MARZO 1985, N. 99 ART. 2 (Cap. 8405)

Interventi nel settore dell'Edilizia demaniale

L'art. 2 della legge n. 99 ha autorizzato per il triennio 1984/86 la spesa complessiva di lire 600 miliardi per la costruzione, sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento degli edifici pubblici statali e altri immobili demaniali.

Una quota non superiore al 70% del suddetto stanziamento è destinata ad opere di completamento e ristrutturazione.

Il suddetto stanziamento si è, però, ridotto a lire 590 miliardi, poiché 7 miliardi sono stati utilizzati per l'acquisto di immobili e infrastrutture in territorio austriaco, occorrenti per l'espletamento dei controlli di frontiera sull'autostrada Udine- Tarvisio - Villach e 3 miliardi sono stati riservati all'indagine sul patrimonio immobiliare, disposta ai sensi dell'art. 3 dell'art. 3 della legge stessa.

Dal relativo programma è stato possibile escludere parte degli interventi interessanti i VV.FF. e l'Arma dei Carabinieri, in quanto si è tenuto conto di provvedimenti legislativi esistenti o successivamente intervenuti, che garantivano la realizzazione degli interventi stessi con disponibilità finanziarie appositamente autorizzate (l. 13 maggio 1985, n.197 per i VV.FF. e l. 6 febbraio 1985, n. 16 per l'Arma dei Carabinieri).

La legge in argomento all'art. 2 - comma 1 autorizzava la spesa complessiva di lire 600 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1984-1985-1986.

Le prime due quote dello stanziamento della citata legge sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero solo nel 1985 pertanto i fondi relativi (lire 390 miliardi) sono stati assegnati ai Provveditorati alle OO.PP. nel corso dell'esercizio finanziario 1985.

Va inoltre segnalato che la legge 22.12.1986, n. 910, ha operato un nuovo slittamento dei fondi suddetti, stanziando solo una quota parte (lire 50 miliardi) dell'ultima trincea del finanziamento previsto per il 1986 (lire 200 miliardi).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'ultimo stanziamento di lire 150 miliardi quale parte dei fondi relativi al 1986 è stato previsto dalla legge 24.12.1988, n.541 nell'esercizio finanziario 1989.

Pertanto il programma in questione ha subito varie situazioni di stallo, pur se i fondi assegnati ai Provveditorati alle OO.PP.risultano in larga massima impegnati.

In tale quadro è evidente che il ritardo nell'attuazione del programma, che è stato peraltro motivo di notevoli difficoltà per tutti i Provveditorati, lungi da consentire il raggiungimento delle finalità poste dalla legge, ha causato situazioni di estremo disagio, in special modo per quanto riguarda i lavori di completamento da eseguire con i fondi in questione. In effetti i fondi per tale ultimo tipo di intervento erano destinati principalmente a rendere agibili, quindi fruibili, molte infrastrutture iniziate con precedenti programmi straordinari, realizzabili esclusivamente per lotti funzionali, in relazione sia alla loro complessità, sia al notevole impegno finanziario necessario.

Ad ogni buon fine la ripartizione definitiva dello stanziamento di f. 590 miliardi viene riferita nel seguente specchietto riepilogativo:

Prov.v.to	Reg.le	alle OO.PP.	per la Liguria	f.12 miliardi
"	"	"	per il Piemonte	f.53,9 miliardi
"	"	"	per il Lombardia	f.89 miliardi
"	"	"	per il Trentino A.A.	f.14 miliardi
"	"	"	per il Friuli V.G.	f.10,5 miliardi
"	"	"	per il Veneto	f.20 miliardi
"	"	"	per l'Emilia Romagna	f.23,6 miliardi
"	"	"	per la Toscana	f.16 miliardi
"	"	"	per l'Umbria	f.9 miliardi
"	"	"	per le Marche	f.15 miliardi
"	"	"	per il Lazio	f.103 miliardi
"	"	"	per il Piemonte	f.53,9 miliardi
"	"	"	per l'Abruzzo	f.25 miliardi
"	"	"	per il Molise	f.17 miliardi
"	"	"	per la Campania	f.58 miliardi
"	"	"	per la Puglia	f.32 miliardi
"	"	"	per la Basilicata	f.12 miliardi
"	"	"	per la Calabria	f.38 miliardi
"	"	"	per la Sicilia	f.32 miliardi
Ass.to ai Lavori Pubblici			per la Sardegna	f. 10 miliardi

I suddetti fondi sono stati assegnati ai Provveditorati alle OO.PP. nel mese di marzo del 1989.

Va inoltre segnalato che il programma ha subito nel tempo alcune modifiche imposte in sede di esecuzione, per cui sono stati depennati dal programma stesso alcuni interventi non più realizzabili, che hanno comportato una diversa distribuzione delle risorse, contenute, comunque, nell'importo assegnato ad ogni singolo Provveditorato alle OO.PP..

Comunque può assicurarsi che, nonostante i suddetti problemi ed alcune difficoltà funzionali delle strutture decentrate operative di questo Ministero, si sono conseguiti risultati che possono ritenersi soddisfacenti in quanto il programma risulta ormai in avanzata fase di realizzazione.

ANDAMENTO DELLA SPESA

Per i motivi suesposti, fino al 1989 non si sono verificati pagamenti per la citata legge.

Con l'inizio dell'attività di realizzazione degli interventi programmati nel biennio 1990-1991 si notano i consistenti importi dei pagamenti effettuati dai Provveditorati Regionali alle OO.PP..

Si ritiene che siano rispettate la percentuale di riserva a favore del Mezzogiorno anche se la gestione della spesa affidata ai Provv. Reg. alle OO.PP. non permette di conoscere l'esatto importo dei pagamenti afferenti la suddetta riserva.

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 13 MAGGIO 1985, N. 197 ed artt. 27,28,30 legge 5 dicembre 1988 n. 521 (CAP. 8438)

Potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, stabiliti con precedente legge 8.7.1980, n.336.

ATTIVITA'

Con la legge 197/'85 venne disposto uno stanziamento - di lire 150 miliardi da utilizzare nel quinquennio 1985/1989 in ragione di lire 30 miliardi annui.

Il programma degli interventi - stabilito con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero dell'Interno - prevedeva:

Regione	Numero Interventi Finanziati	Somme assegnate nel periodo 1985-1991 in miliardi)
PIEMONTE	1	3.708
LIGURIA	3	3.010
LOMBARDIA	1	1.400
FRIULI V.G.	1	10.750
VENETO	3	3.847
EMILIA ROMAGNA	4	20.243
TOSCANA	4	10.208
MARCHE	3	5.250
UMBRIA	1	2.300
LAZIO	6	28.007
ABRUZZO	2	11.575
CAMPANIA	3	8.058
PUGLIA	4	8.811
CALABRIA	4	10.000
SICILIA	8	12.050
SARDEGNA	2	4.783
	<hr/> 53	<hr/> 150.000

Tale programma è ormai pressochè ultimato, nonostante le ripetute modifiche sia al programma stesso (imposte da sistuazioni determinatesi in sede di esecuzione delle opere) sia all'originario piano di riparto, per effetto delle note disposizioni di cui alle leggi finanziarie 1989/1990 e 1991.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con la legge 521/88, inoltre, è disposta un'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi per il quinquennio 1989/1993, di cui lire 11.600 milioni per il triennio 1989/1991:

es. 1989	lire	400.000.000
es. 1990	lire	11.000.000.000
es. 1991	lire	200.000.000

Il programma degli interventi da realizzare con l'intero stanziamento del quinquennio 1989-1993 - stabilito con decreto del Ministero dei LL.PP. di concerto con il Ministero dell'Interno 13.4.1989, n.333/UPP, di recente modificato relativamente al piano finanziario, in conseguenza della rimodulazione degli stanziamenti degli esercizi 1992 e 1993 operati dalla finanziaria 1992 - che ha disposto il nuovo riparto come segue:

es. 1992	es. 1993	es. 1994	es. 1995
	(in miliardi)		
44,2	144,2	200.-	100. -

prevede, secondo le proposte formulate da quello stesso Dicastero:

Regione	Numero Interventi Programmati	Somme Stanziare (in miliardi)	Finanziam. finora effett. (triennio 1989-91 in miliardi)
PIEMONTE	7	23.-	
LIGURIA	3	23,5	1,5
LOMBARDIA	4	22,-	
FRIULI V.G.	6	20,-	3,6
VENETO	9	24,-	1,-
EMILIA ROMAGNA	6	28,-	
TOSCANA	6	39,-	2,5
MARCHE	5	25,-	
UMBRIA	4	18,-	1,-
LAZIO	12	77,-	2,-
ABRUZZO	6	20	
CAMPANIA	8	24,-	
PUGLIA	7	28,-	
BASILICATA	1	2,-	
CALABRIA	7	18,-	
SICILIA	12	39,-	

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SARDEGNA	3	20,-	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	111	500,-	11,6

I relativi interventi sono in fase di realizzazione.

LEGGE 22 AGOSTO 1985, N. 462 (Cap. 9422)

Ulteriori provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico

L'art. 2 comma 1 della legge 22 agosto 1985 n. 462 ha disposto che, per provvedere alle necessità di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei LL.PP. in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e di lire 3 miliardi per l'anno 1987.

Il 2° comma dell'art. 2 ha altresì disposto che i lavori siano realizzati secondo un programma di interventi predisposto congiuntamente dai Ministeri dei Lavori Pubblici e per i Beni Culturali ed Ambientali.

Questo Ministero ha quindi provveduto di concerto con il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, per il triennio 1985/87, all'approvazione dei programmi esecutivi e all'assegnazione a favore del Provveditorato alle OO.PP. di Ancona dei relativi fondi per gli interventi di edilizia demaniale e di culto nella città di Urbino.

Essendo già stati assegnati negli anni passati i fondi stanziati dalla suddetta legge, l'attuale gestione si limita all'assegnazione di cassa a favore del suindicato Provveditorato al fine del pagamento dei residui passivi.

LEGGE 28 OTTOBRE 1986, N. 730

Piani di ricostruzione

L'art.3 comma 6 della legge 730/1986 ha esteso le disposizioni contenute nell'art. 13 n.d. della legge 24.7.1984, n.363, di cui si dirà appresso, all'attuazione dei piani di ricostruzione previsti dalla legge 17.5.1973, n. 205 e dalla richiamata legge 80/1984.

Inoltre, è stato disposto un ulteriore finanziamento di lire 40 miliardi per finanziare i piani di ricostruzione di cui alla citata legge n. 80/1984, con riferimento al disposto dell'art. 13 undecies della medesima legge n. 363/1984.

L'unico Comune in possesso dei requisiti richiesti è risultato quello di Ariano Irpinio, che a così beneficiato dei predetto ulteriore finanziamento, oltre a quello già ottenuto con i fondi della legge 80/1984.

Tra le disposizioni innovative recate dalla richiamata legge 363/1984 occorre richiamare l'attenzione su quella che, in deroga alla normativa vigente, permette alle autorità Comunali di procedere all'approvazione di varianti tecniche ai lavori in aderenza alle linee fondamentali del progetto approvato.

Di tale disposizione si è avvalsa l'amministrazione di Ariano Irpinio, la quale ha approvato una perizia suppletiva e di variante per l'esecuzione di nuovi e maggiori lavori di notevole importo.

Al riguardo va rappresentata la sospensione dei lavori disposta in seguito alla mancata approvazione della suddetta perizia per l'assoluta carenza dei fondi nel relativo capitolo di bilancio, ormai come detto, tutti destinati ed impegnati.

Inoltre, il Ministro dei LL.PP. nell'ottobre 1992 ha costituito una commissione di indagine amministrativa per accertare lo stato dei lavori eseguiti nell'ambito di alcuni piani di ricostruzione, tra cui Ariano Irpino, nonché di individuare gli ulteriori lavori occorrenti per il completamento delle relative opere.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sulla base delle conclusioni presentate da detta Commissione, si è ritenuto che potesse configurarsi un pregiudizio nei confronti del pubblico interesse per eccessiva onerosità e durata dei tempi di esecuzione ove la Concessione in atto proseguisse.

Pertanto, è stato iniziato il procedimento per l'annullamento d'ufficio dei decreti costitutivi e modificativi del rapporto concessorio, così come già proceduto per il piano di ricostruzione di Ancona.

Nella materia in questione il Senato ha già approvato un disegno di legge che, abrogando la legge 730/1986, detta nuove norme in questo settore d'intervento; tale provvedimento normativo è attualmente in discussione alla Camera dei Deputati.

LEGGE 11 NOVEMBRE 1986, N. 771 (Cap. 9076)

Conservazione e recupero dei Rioni Sassi di Matera

La legge 11 novembre 1986 n.771 ha disposto la conservazione ed il recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico dei Rioni Sassi di Matera e la salvaguardia del prospiciente altipiano murgico in quanto risultanti di preminente interesse nazionale.

L'art. 5, comma 1 ha stabilito che, per l'attuazione dei programmi biennali per gli anni 1986 - 1989 e assegnato al Comune di Matera con contributo dello Stato di 100 miliardi di lire di cui 20 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 - 1989.

L'art. 11, comma 1, ha altresì disposto che, fino a quando non siano stati approvati i programmi biennali di restauro di cui sopra, il Provveditorato alle OO.PP. della Basilicata provvede nei Rioni di Sassi di Matera a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione degli immobili a tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica, con oneri a valere sulle disponibilità di cui all'art. 3 nei limiti massimi dell'otto per cento delle somme previste per ogni biennio.

Sulla base di detta normativa questo Ministero ha provveduto, negli anni precedenti, all'erogazione a favore del Comune di Matera (cap. 9177) e all'assegnazione al Provv.to alle OO.PP. per la Basilicata (cap. 9076) delle somme risultanti in bilancio.

Il Provveditorato alle OO.PP. di Potenza ha presentato il seguente programma di interventi:

- 1) lavori di somma urgenza nei "Rioni sassi" di Matera agli immobili ubicati in Via Madonna delle Virtù, Via Civita, Vico Conservatorio e Via Muro.
- 2) Lavori urgenti a tutela della incolumità ed igiene pubblica degli immobili ubicati in prossimità di Via Madonna delle Virtù, Via Civita, Vico Conservatorio e Via Muro.
- 3) Lavori urgenti a tutela della incolumità ed igiene pubblica degli immobili ubicati in prossimità di Via Purgatorio Vecchio, Calata Ridola, Vico mannese, Via S. Francesco da Paola Vecchio e Via S.Maria delle Grazie.

4) Lavori urgenti a tutela della incolumità ed igiene pubblica degli immobili ubicati nel sasso Caveoso.

5) Lavori urgenti a tutela dell'incolumità ed igiene pubblica degli immobili ubicati in prossimità di Rione Casalnuovo e Via Casalnuovo.

6) Lavori urgenti a tutela della incolumità ed igiene pubblica degli immobili ubicati in prossimità di Rione Casalnuovo e Vico S. Leonardo.

7) Lavori urgenti a tutela della incolumità ed igiene pubblica degli immobili ubicati nel Rione Casalnuovo.

Tutti i suddetti lavori risultano in corso di esecuzione.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831 (CAP. 8422)

Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza

ATTIVITA'

Detta legge ha autorizzato la complessiva spesa di lire 700.000 milioni per il quinquennio 1986/1991, per la realizzazione di un programma di interventi, a cura di questo Ministero, per soddisfare esigenze logistico-operative del Corpo della Guardia di Finanza, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze compresi gli alloggi di servizio, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di fabbricati e relative pertinenze già esistenti.

In particolare la legge ha autorizzato per l'acquisizione di edifici, su indicazione del Comando Generale della Guardia di Finanza, l'utilizzazione del 50% degli stanziamenti relativi ai primi esercizi finanziari.

Il programma delle opere così come proposto dallo stesso Comando Generale ed adottato da questo Ministero d'intesa con il Ministero delle Finanze (art. 2 comma 2° della legge n. 831/1986), è stato suddiviso, sempre d'intesa con quel Dicastero, nei tre settori: Nuove Costruzioni, Ristrutturazioni ed Acquisti.

Modificata, sempre d'intesa con il medesimo Dicastero, la ripartizione dello stanziamento di lire 330 miliardi del triennio 1986/1988 (Acquisti lire 84 miliardi; Ristrutturazioni lire 220 miliardi e Nuove Costruzioni lire 26 miliardi) ed assegnata ai vari Provveditorati regionali alle OO.PP. e alla Regione Sardegna sia la quota di L. 220 miliardi destinata alle ristrutturazioni, che quella di L. 26 miliardi, destinata alle Nuove Costruzioni, si è ritenuto di utilizzare parte (complessivamente L. 36,5 miliardi) della somma di L. 84 miliardi, prevista per gli acquisti e non impegnata per difficoltà connesse alla complessità delle procedure d'acquisto, destinandone quanto a L. 25 miliardi ad interventi di Ristrutturazione e quanto a L. 11,5 miliardi a Nuove Costruzioni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Successivamente, considerata l'impossibilità di definire entro il 31.12.1991 tutte le procedure in corso relative agli interventi nel settore acquisti, e al fine di evitare la caduta in economia di bilancio della somma di L. 47.500.000.000 rimasta disponibile per quel settore, si è ritenuto - su indicazione dello stesso Comando Generale della Guardia di Finanza e sempre d'intesa con il Ministero delle Finanze - di finanziare gli unici due interventi d'acquisto definibili entro quella data per un ammontare complessivo di L. 3.900 milioni, destinando la residua somma di L. 43.600 milioni a finanziamenti di immediato impiego nei settori ristrutturazioni etc. (L. 40.600 milioni) e nuove costruzioni (lire L. 3 miliardi).

A fine 1991 il piano finanziario della legge n. 831/1986 era pertanto il seguente:

SETTORE D'INTERVENTO	E S R C I Z I F I N A N Z I A R I								
	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	Tot.
ACQUISTI	-	-	3,9	-	-	-	-	-	3,9
RISTRUTT.	20	140	125,6	-	20	27	44,7	45	422,3
NUOVE COST.	-	-	40,5	-	-	23	73,3	98,5	235
RISERVA	-	-	-	-	-	-	2	36,8	700
	20.-	140.-	170.-	/	20.-	50.-	120.-	180.-	700.-

che a seguito della rimodulazione degli stanziamenti relativi agli esercizi 1992 e 1993 (ripartiti quindi tra gli es. 1992, 1993 e 1994) operata dalla legge 29 dicembre 1992, n. 500, viene modificato in:

'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93
20.-	140.-	170.-	/	20.-	50.-	50.-	50.-

per un totale di L. 700.000 milioni come all'art. 1, comma 1, della legge stessa, e un a quota di Riserva di L. 38,8 miliardi.

Riepilogando:

Somma stanziata per Ristrutturazioni etc.	L.422,3	miliardi
"	"	Nuove Costruzioni " 235,- "
"	"	Acquisti " 39,- "
"	"	Riserva " 38,8 "
		per un totale di lire 700,- "

di cui all'art. 1 comma 1 della legge stessa.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N.879 - ART 4 - COMMA 1 E 3 - ART 8
(Cap. 9077)

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli - Venezia Giulia colpita dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

L'art. 4, comma 1, della legge 1 dicembre 1986, n. 879 ha disposto che, per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto nonché di quelli di interesse storico-artistico, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 85 miliardi nel periodo 1986-1991.

In base alle vigenti disposizioni, i fondi stanziati, a carico del capitolo 9050, del bilancio di previsione del Ministero dei lavori Pubblici, sono gestiti direttamente dal Provveditorato alle OO.PP. per il Friuli - Venezia Giulia.

L'art. 4, comma 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 ha riservato la quota di lire 45 miliardi a valere del finanziamento di cui al comma 1 da ripartire nel periodo 1987 - 1991, per la ricostruzione, per l'acquisto o la costruzione nella provincia di Udine, Pordenone e Gorizia di edifici da adibire a caserme per la Polizia di Stato per i Vigili del Fuoco, sulla base di un piano proposto dal Ministero dell'Interno.

Questo Ministero ha provveduto per ciascuno degli anni indicati e nei limiti dell'importo risultante in bilancio, all'assegnazione dei fondi per gli interventi di cui sopra che prevedono il completamento della sede provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine e la costruzione della sede della Questura di Pordenone.

Tali interventi risultano tutti in corso di realizzazione.

L'art. 8 della legge 1 dicembre 1986, ha disposto che, per opere di completamento, ammodernamento e sistemazione delle strade statali n. 52 Carnica, n. 552 di Monte Rest e n. 355 di Val Degano, nonché per gli interventi sulla strada statale n. 13 Pontebbana, è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi negli anni 1987 - 1991.

Questo Ministero provvede, annualmente, per la realizzazione degli interventi di cui sopra, all'erogazione a favore dell'Azienda Nazionale Autonoma delle strade, della somma risultante in bilancio.

e autorizzazioni di spesa affluiscono, quindi, al c/c in fruttifero intestato all'ANAS presso la Tesoreria Centrale.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N. 910 - ART.7 - COMMA 14

Completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 960 del 1982 concernenti agli accordi di Osimo

La legge 22 dicembre 1986 n. 910, art.7 comma 14, prevede nel quadriennio 1987-1990 una spesa di lire 230 miliardi da ripartire tra il Ministero dei LL.PP. e l'A.N.A.S. con DD.II. LL.PP. - Tesoro.

La citata legge prevede, inoltre, che con tale finanziamento vengono realizzate da parte dell'A.N.A.S. le opere di cui all'art.3 del D.P.R. n. 100 del 1978, mentre questa Amministrazione deve provvedere alla spesa di edilizie complementari e servizi confinari, compresi i locali da realizzare presso l'autoporto di S.Andrea di Gorizia da adibire a scuola della Guardia di Finanza.

In relazione a quanto sopra ed in considerazione delle necessità rappresentate dal Comando Generale della Guardia di Finanza per la realizzazione di una Caserma da adibire a scuola della Guardia di Finanza in Gorizia la suddetta somma di lire 230 miliardi è stata ripartita da questo Dicastero e l'A.N.A.S. con DD.II. Ministero LL.PP. - Tesoro nel modo seguente:

LL.PP.

L. 123 miliardi

A.N.A.S.

L. 107 miliardi

Con la somma di L. 123 miliardi, assegnate al Provveditorato alle OO.PP. di Trieste, la Concessionaria ha in corso di progettazione esecutiva il primo lotto dell'opera per un importo complessivo di lire 113.500.000.000.

LEGGE 3 NOVEMBRE 1988, N. 506

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra, il Governo della Repubblica italiana e la F.A.O. per l'ampliamento delle scale centrali dell'Organizzazione stessa, effettuati a Roma il 10 giugno 1986

Con legge 3 novembre 1988 n. 506 è stata autorizzata la spesa di lire 25 miliardi da iscrivere sullo stato di previsione di questo Ministero per provvedere ai lavori di ampliamento e ristrutturazione della sede della F.A.O..

Il finanziamento è stato ripartito in tre esercizi finanziari: quanto a lire 5 miliardi nell'esercizio finanziario 1988 e lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 1989 e 1990.

Il progetto di massima delle opere è stato redatto a cura della F.A.O. ed ha riportato, con note del Ministero dei LL.PP. del 23.4.86 l'autorizzazione della esecuzione ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 24.7.77 n. 616.

La progettazione esecutiva è stata redatta dall'Ufficio speciale del Genio Civile per le OO.EE. della Capitale.

La spesa complessiva pari a lire 25 miliardi prevista dalla citata legge per i lavori di cui trattasi è stata già assegnata, con DD.MM., al competente Provveditorato alle OO.PP.

I lavori risultano in fase di ultimazione.

DELIBERA C.I.P.E. 22.12.83

FIO 1983

- Progetto n. 7 - Cap. 8408 - Roma
"Accasermamento Carabinieri Tor di Quinto"

Finanziamento lire 58.620.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

I lavori programmati risultano ultimati.

- Progetto n. 8 - Cap. 8409 - Roma
"Ristrutturazione caserma Piave"

Finanziamento lire 38.130.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

I lavori programmati risultano ultimati.

- Progetto n. 12 - Cap. 8410 - Roma
"Policlinico Umberto I, edificio per apparecchiature RMN"

Finanziamento lire 8.000.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

I lavori programmati risultano ultimati.

DELIBERA C.I.P.E. 22.2.85

FIO 1984

- Progetto n. 10 - Cap. 8414 - Milano
"Istituto nazionale ricerca tumori"

Finanziamento lire 34.700.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di L. 25.874.009.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 70% degli interventi programmati.

- Progetto n. 12 - Cap. 8415 - Torino
"Restauro e recupero di Palazzo Carignano ricerca tumori"

Finanziamento lire 27.832.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di L. 27.259.804.040.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 65% degli interventi programmati.

- Progetto n. 13 - Cap. 8416 - Bari
"Ristrutturazione centro storico"

Finanziamento lire 15.000.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di lire 13.886.004.000. Per quanto riguarda l'ulteriore finanziamento di lire 1.113.996.000 è stata avanzata apposita richiesta al Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 89% degli interventi programmati.

DELIBERA C.I.P.E. 6.2.86

F.I.O. 1935

- Progetto n. 21 - Cap. 8420 - Firenze
"Istituti universitari e unità ospedaliera del Policlinico di Siena"

Finanziamento lire 35.000.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

I lavori programmati risultano ultimati.

- Progetto n. 22 - Cap. 8421 - L'Aquila
"Scuola per 1.500 allievi sottufficiali della Guardia di Finanza"

Finanziamento lire 54.500.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 94% degli interventi programmati.

DELIBERA C.I.P.E. 12.5.88

FIO 1986-88

Progetto n. 32 - Cap. 8410 - Roma

" Completamento ed integrazione della struttura al servizio della R.M.N. istituto I clinica medica Università di Roma "

Finanziamento lire 12.000.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di lire 10.280.000.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa l'8% degli interventi programmati, a causa di una perizia di variante in corso al progetto che comporterà un differimento dei tempi di esecuzione dell'intera opera.

Progetto n. 33 - Cap. 8431 - Roma

" Costruzione di una caserma per la Polizia di Stato fuori l'aeroporto di Roma - Fiumicino "

Finanziamento lire 48.083.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 50% degli interventi programmati.

Progetto n. 38 - Cap. 8408 - Roma

" Opera di completamento insediamenti dell'Arma dei Carabinieri (Viale Tor di Quinto) - III lotto "

Finanziamento lire 63.606.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di lire 56.571.341.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 65% degli interventi programmati.

Progetto n. 42 - Cap. 8409 - Roma

" Ristrutturazione Caserma Piave Comando Generale della Guardia di Finanza"

Finanziamento lire 40.908.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di lire 40.548.000.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 86% degli interventi programmati.

Progetto n. 43 - Cap. 8441 - Genova

" Ampliamento e ristrutturazione del complesso demaniale e sede della clinica oculistica universitaria dell'Ospedale S.Martino di Genova"

Finanziamento lire 12.400.000.000.

Il suddetto finanziamento è stato già completamente assegnato al competente Provveditorato regionale alle OO.PP.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 25% degli interventi programmati, a causa di una perizia di variante in corso al progetto che comporterà un differimento dei tempi di esecuzione dell'intera opera.

DELIBERA C.I.P.E. 19.12.89

FIO 1989

- Progetto n. 20 - Cap. 8442 - Catanzaro

"Caserma Polizia di Stato e Polizia Stradale (Catanzaro)"

Finanziamento lire 24.650.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di L. 20.643.000.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 27% degli interventi programmati.

- Progetto n. 21 - Cap. 8443 - Catanzaro

"Uffici finanziari provinciali (Cosenza)"

Finanziamento lire 28.603.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di L. 12.909.000.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 13% degli interventi programmati.

DELIBERA C.I.P.E. 20.12.90

FIO 1989

- Progetto n. 183 - Cap. 8420 - Firenze

"Policlinico di Siena"

Finanziamento lire 55.000.000.000.

Al competente Provveditorato regionale alle OO.PP. è stata assegnata la somma di L. 49.089.115.000.

Lo stato di avanzamento dei lavori risulta dell'ordine di circa il 39% degli interventi programmati.

DISTRETTO DI ROMA

Civitavecchia
- Acquisto + Ristrutt. L. 4.435.012.249

Civitavecchia
- Complet.(impianti tecnologici) L. 1.891.903.950

Sez. Dist. Sora
- Completamento L. 2.400.000.000

DISTRETTO DI CAGLIARI

Sez. Dist. Pula
- Costruzione L. 1.465.079.100

Sorso Sez. Dist.Pret.Circ.Sassari
- Costruzione - L. 3.100.000.000

DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA

Palazzo Giustizia Palmi
- Completamento - L. 1.625.000.000

DISTRETTO DI PALERMO

Palazzo Giustizia Agrigento
- perizia di variante e suppletiva
per adeguamento normative e
miglioramenti L. 4.791.123.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono in corso di esame i progetti relativi ai seguenti uffici:

DISTRETTO DI BARI

Sez. Dist. Modugno
- Costruzione L. 6.650.000.000

DISTRETTO DI CATANZARO

Sez. Dist. Catanzaro
- Completamento costruzione L. 1.401.757.000

DISTRETTO DI LECCE

Sez. Dist. Nardò
- Costruz. 3 perizia suppl.
e var. L. 633.877.800

DISTRETTO DI NAPOLI

Trib. Torre Annunziata
- Costr. per. var. L. 3.942.302.350

La legge 24 maggio 1990, n. 124, che ha convertito il D.L. 26.3.1990 n. 64, con i finanziamenti straordinari sul capitolo 7001 ha consentito dal 1990 a tutt'oggi di fronteggiare le necessità e le urgenze per l'adeguamento delle strutture edilizie demaniali alle esigenze del nuovo codice di procedura penale.

In ogni caso, allo scopo di operare in modo quanto più spedito possibile si è fatto ricorso alla procedura di assegnazione fondi regolata dall'art. 17 comma 23 della legge finanziaria n. 67/88.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dai primi mesi del 91 a tutt'oggi sono stati emessi n. 58 decreti di assegnazione fondi, per un ammontare complessivo di L. 121.773.029.315, con impegni presi sia sugli stanziamenti ordinari di bilancio che sulle variazioni operate con la citata legge 124/90 (Cap. 7001).

Sono state finanziate opere di ristrutturazione e di adeguamento negli edifici demaniali delle città di seguito indicate:

Reggio Calabria, Bologna, Bari, Napoli, Campobasso, Milano, Messina, Catania, Palermo, Roma, Parma, Venezia, Caltanissetta, Firenze.

Sono pervenute richieste dai Capi degli Uffici Giudiziari per ulteriori assegnazioni di fondi necessarie ad operare nuove ristrutturazioni o completare lavori già avviati nelle città di Piacenza, Avezzano, Bolzano, Cassino, Milano, Roma.

In particolare, per quanto riguarda Roma occorre precisare che sono stati concessi finanziamenti relativi a primi lotti di lavori (la suddivisione in lotti si rende necessaria per l'esiguità dei finanziamenti rispetto all'entità dei costi) per l'edificio industrializzato di Via Romei, destinato ad accogliere il C.E.D. e le Sezioni Penali della Corte d'Appello, per il prefabbricato all'interno della ex Caserma Cavour ove sarà insediato l'Ufficio unico della Corte d'Appello, per i prefabbricati pesanti in P.le Clodio destinati a sede dell'Ufficio del Giudice di Pace.

E' prevista, inoltre, la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica che si unirà all'attuale edificio del Tribunale Penale e saranno completate le ristrutturazioni in corso nella Città giudiziaria di P.le Clodio.

Si renderà possibile attuare gli interventi sopra descritti anche per gli ulteriori finanziamenti concessi con il D.L. 19.7.1993 n. 241 "Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria".

Le relative variazioni di bilancio previste negli anni 1993-1994-1995 con il citato D.L., sia per i capitoli di parte corrente che per quelli in conto capitale, saranno attuate con un D.M. Tesoro in corso di predisposizione e sicuramente si renderanno operative a partire dal 1993.

Infine con la legge n. 374/91 che ha istituito il nuovo Ufficio del Giudice di Pace ha stanziato fondi straordinari sul capitolo 1701 nella misura di L. 30 miliardi per il 1991, L. 37 miliardi per il 1992 e L. 29 miliardi per il 1993.

Detti fondi consentiranno una congrua rideterminazione dei contributi ai Comuni, perchè provvedano nei tempi previsti all'allestimento di idonei locali in cui allocare l'istituendo ufficio.

b) Case mandamentali

La legge 119/81 disciplina il settore dell'edilizia mandamentale relativamente alle ristrutturazioni (manutenzione straordinaria) e alle ricostruzioni delle strutture, la cui gestione è attribuita dalla legge 469/78 ai Comuni. La competenza di questo Dicastero attiene unicamente all'approvazione dei progetti, esaminati alla luce delle esigenze tecnico-penitenziarie.

Sono stati a tutt'oggi approvati progetti per un importo complessivo di L. 462.134.348.963.

I finanziamenti di tali opere edilizie vengono operati dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. 19 della predetta legge 119/81 che consente ai Comuni interessati l'accesso all'accensione di mutui con la Cassa medesima, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato.

Previsioni di interventi al 31.12.1993

Si premette che il continuo aumento della popolazione detenuta induce questa Amministrazione ad utilizzare ogni risorsa disponibile e dunque anche le Case Mandamentali tuttora funzionanti o comunque in condizioni strutturali tali da poter essere utilizzate a breve termine, salvo il loro eventuale diverso assetto giuridico che potrebbero avere in futuro.

Non meno indispensabile si rende la utilizzazione di quelle nuove strutture in corso di costruzione, circa 60, per le quali comunque sarà necessario assicurare i finanziamenti per eventuali lotti di completamento e perizie di variante e suppletive.

Tenuto conto che, in relazione a quest'ultimo punto, le pratiche in corso sono circa 73 e che per le strutture già esistenti saranno certamente necessari lavori di manutenzione straordinaria, da una stima eseguita, si segnala la necessità di un finanziamento per il 1994 di lire 180 miliardi, mentre per gli anni 1995 e 1996 tale previsione si può stimare in lire 80 miliardi annui.

Sistema informativo

LEGGE 22.12.1984, n. 887 (ART. 19 N. 3 LIRE 50 MILIARDI)
LEGGE 28.2.1986, n. 41 (ART. 13 N. 4 LIRE 30 MILIARDI)
LEGGE 22.12.1986, n. 910 (ART. 8 N. 5 LIRE 34 MILIARDI)
LEGGE 24.5.1990, n. 124, DI CONVERSIONE DEL D.L. 26.3.1990,
N. 64 (ART. 1 C. 2 LIRE 27 MILIARDI)

I fondi riferentesi alle leggi 22.12.1984 n. 887, 28.2.1986 n. 41 e 22.12.1986 n. 910 debbono intendersi completamente impegnati negli anni passati in esecuzione degli investimenti programmati e di cui si è fornito cenno nelle relazioni precedenti.

Per quanto attiene ai fondi assegnati con D.L. 26.3.1990 n. 64 convertito in legge n. 124/1990, 62.180 milioni per il 1991 e 1992, riguardanti il sistema informativo dell'Amministrazione, si precisa che per il 1991 sono stati totalmente impegnati per i sottoelencati interventi:

- Progetto "carichi pendenti" - Opzione riscatto sistema I.B.M. 4381 per la Procura Generale della C.A. di Roma
- Adeguamento e potenziamento sistema "casellari giudiziari" - Potenziamento CED Corte di Cassazione Assistenza sistemistica - Progetto "informatica individuale" - Potenziamento progetti "area civile".

Nell'anno 1992 non è stato possibile impegnare i fondi previsti per i progetti a suo tempo segnalati stante il ritardo delle necessarie autorizzazioni amministrative da parte di competenti organi.

Successivamente si è dovuto tener conto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 39 del 1993 che ha istituito la "Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione".

I fondi provenienti dal 1992 saranno appena sufficienti, in uno con quelli approvati con D.L. 241/1993, ad una prima realizzazione dei progetti che si intende iniziare nel corso del corrente anno, riguardanti il sistema informativo della D.N.A., l'adeguamento, potenziamento e sviluppo del progetto "RE.GE." per la gestione dei Registri Notizie di Reato su rete informatica, quello per la dotazione informatica degli uffici del Giudice di Pace e per lo sviluppo del sistema informatico dell'Amministrazione Penitenziaria .

LEGGE 22.12.1984, n. 887

LEGGE 28.2.1986, n. 41

LEGGE 22.12.1986, n. 910

Edilizia penitenziaria

Relativamente alle leggi in oggetto si rappresenta che i finanziamenti relativi vengono gestiti dal Ministero dei Lavori Pubblici sulla base di programmi predisposti di concerto con questa Amministrazione e sui quali si esprime il Comitato paritetico istituito ai sensi del decreto interministeriale 17.12.1975.

Si allega, ad ogni buon fine, relazione sintetica dello stato di attuazione delle predette leggi.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984 n. 887

Art. 11/1C

L'attività dell'Amministrazione penitenziaria si esplica attraverso la programmazione degli interventi, mentre la gestione dei lavori e relativi finanziamenti è attribuita al Ministero dei Lavori Pubblici.

Quest'ultimo ha già relazionato sull'attività svolta congiuntamente dalle due Amministrazioni come di seguito.

La legge 22 dicembre 1984, n. 887, (legge finanziaria 1985) dispone al primo comma dell'art. 11 una spesa di lire 530 miliardi, di cui 80 miliardi per il 1987 per interventi straordinari per l'edilizia penitenziaria, dei quali non meno del 70% da impiegarsi in strutture industrializzate.

Successive leggi finanziarie hanno rimodulato la spesa prevista assegnando lire 80 miliardi al 1985; lire 150 miliardi ciascuno agli esercizi 1986, 1987 e 1988.

Con D.I. (Grazia e Giustizia - Lavori Pubblici) 8 aprile 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato fissato il programma che prevede i seguenti n.14 interventi di cui 3 riguardano la realizzazione di strutture di semilibertà e padiglione giovani adulti, n. 5 si riferiscono alla realizzazione di Case Circondariali e n.6 interventi, infine, si propongono di costruire caserme per Agenti di Polizia Penitenziaria e Magazzini Vestiario in strutture già esistenti.

Strutture di semilibertà : Torino, Messina, Belluno, Avellino;

Costruzioni di C.C. : S.M. Capua Vetere, Vibo Valentia, Rossano Calabro, Caltagirone, Siracusa;

Caserme Agenti di Polizia Penitenziaria : Napoli, Crotone, Rimini, Udine;

Magazzini Vestiario : Aversa, Roma-Rebibbia.

La realizzazione del suddetto programma è stata affidata in concessione alla Edil-Pro S.p.A. del Gruppo IRI-ITALSTAT e la relativa convenzione è stata sottoscritta il 18.7.1986.

Allo stato attuale risultano approvati tutti i progetti esecutivi degli interventi programmati, tranne quello della Caserma di Napoli che è tuttora in corso di redazione.

Espletati dalla Concessionaria gli ulteriori adempimenti relativi alla aggiudicazione degli appalti, nomina direttori dei lavori, etc. nei primi mesi del 1992 sono stati iniziati i lavori di costruzione delle opere.

LEGGE 41/86 e 910/86

Le leggi in argomento costituiscono le leggi finanziarie rispettivamente per gli anni 1986, e 1987, e attraverso di esse sono stati rimodulati i finanziamenti destinati alla realizzazione di programmi di edilizia penitenziaria predisposti a seguito delle leggi 1133/71, 119/81, 404/77, 146/80.

Anche in questo caso l'attività dell'Amministrazione penitenziaria è limitata alla programmazione degli interventi mentre l'Amministrazione dei Lavori Pubblici gestisce la esecuzione delle opere e relativi finanziamenti.

Con successive leggi finanziarie (n°67/88, 541/88, 415/91, 500/92) gli stanziamenti sono stati rimodulati.

LEGGE 1 LUGLIO 1977, N.404

- Aumento dello stanziamento previsto dall'art. 1 legge 1133/1971, relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena.

La legge 1 luglio 1977, n. 404, recante norme per il rifinanziamento dell'edilizia penitenziaria, dispone all'art. 1 l'aumento dello stanziamento previsto dalla legge 12.12.71, n. 1133 di lire 400 miliardi; di cui lire 30 miliardi per il 1977; 70 miliardi per il 1978; lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1979, 1980 e

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1981; 60 miliardi per il 1982. Detto finanziamento mira alla completa attuazione del programma di costruzione, completamento e permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena stabilito in esecuzione della predetta legge 1133/71.

Con le ulteriori leggi n. 146/80, 119/81 e 99/85 sono stati disposti nuovi stanziamenti che hanno portato il totale dei medesimi a lire 4.800 miliardi.

Con successive leggi finanziarie sono state variate le modulazioni delle autorizzazioni annuali inizialmente previste pervenendo all'attuale situazione che registra fino al 31.12.1991 autorizzazioni per complessive lire 3.900 miliardi, mentre la legge 31.12.1991, n. 414 (legge finanziaria 1992), come risulta dalla relativa tabella F, stanziava lire 20 miliardi per il 1992; 190 miliardi per il 1993; lire 200 miliardi per il 1994 e 490 miliardi per il 1995 e successivi.

In relazione al programma d'interventi stabilito inizialmente con D.I. 30 marzo 1972 e successivamente modificato con vari decreti emanati di concerto tra il Ministero di grazia e Giustizia e quello dei Lavori Pubblici, sentito il Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, occorre sottolineare che nel periodo di attuazione delle leggi in parola, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati realizzati n. 70 nuovi istituti penitenziari geograficamente così distribuiti:

- PIEMONTE: Alba, Alessandria, Asti, Aosta, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Saluzzo, Torino, Vercelli;
- LOMBARDIA: Bergamo, Brescia, Busto Arsiz-
zio, Como, Milano, Voghera,
Monza, Cremona, Pavia, Vige-
vano;
- LIGURIA: Genova;
- EMILIA ROMAGNA: Bologna, Modena, Rimini,
Ferrara, Piacenza, Reggio
Emilia, Parma;
- TOSCANA: Firenze (2^a C.C.), Livorno,
Prato, San Gimignano, Firenze-
Sollicciano (1^a C.C.);
- MARCHE: Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- VENETO: Padova, Vicenza;
- FRIULI: Tolmezzo;
- LAZIO: Frosinone, Velletri, Civitavecchia, Viterbo;
- BASILICATA: Melfi;
- UMBRIA: Spoleto, Terni;
- ABRUZZO: Teramo, Vasto, Lanciano, L'Aquila, Sulmona;
- MOLISE: Larino;
- CAMPANIA: Ariano Irpino, Avellino, Benevento, Carinola, Salerno, Napoli-Secondigliano;
- PUGLIA: Foggia, Taranto, Trani;
- CALABRIA: Cosenza, Crotone, Palmi, Catanzaro, Paola;
- SICILIA: Augusta, Catania;
- SARDEGNA: Cagliari.

La spesa complessiva sostenuta per i suddetti interventi è stata di circa lire 2.140 miliardi.

Sono stati ultimati e consegnati in via provvisoria:

- ANNO 1992

- EMILIA ROMAGNA: Parma, Piacenza, Ferrara;
- LOMBARDIA: Cremona, Monza, Pavia;
- LAZIO: Civitavecchia;
- CALABRIA: Catanzaro, Paola.

- ANNO 1993

- LOMBARDIA: Vigevano;
- LAZIO: Viterbo;
- ABRUZZI: Sulmona, L'Aquila.

La spesa finale presunta per le predette strutture carcerarie è quantificabile in lire 700 miliardi.

Sono infine, in fase di realizzazione le seguenti ulteriori n.8 Case Circondariali per le quali è prevista una spesa di lire 500 miliardi, di cui 100 ancora da finanziare:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- LIGURIA:	San Remo;
- VENETO:	Verona;
- MARCHE:	Ancona;
- UMBRIA:	Perugia;
- PUGLIA:	Lecce;
- CALABRIA:	Castrovillari;
- SICILIA:	Agrigento, Palermo.

In relazione, poi, alle necessità avanzate da questa Amministrazione per adeguare le strutture carcerarie ai nuovi criteri di edilizia penitenziaria nonché alle richieste di ristrutturazioni degli istituti penitenziari esistenti, sono stati finanziati n.50 interventi per una spesa complessiva di lire 80 miliardi.

Tuttavia occorre precisare che la scarsa disponibilità di bilancio della legge 23.12.1992, n. 500 (legge finanziaria); che ha assegnato uno stanziamento di sole lire 100 miliardi per l'esercizio in corso, ha molto rallentato l'attività edilizia, in un momento in cui, per il pressante aumento della popolazione detenuta, sarebbe stato quanto mai auspicabile accelerare le opere in corso per addivenire in tempi rapidi alla loro ultimazione.

Il Comitato paritetico nella seduta del 9 aprile 1993, ha deliberato l'assegnazione di tutti i fondi disponibili per l'anno in corso, lire 109.124.000.000, di cui 100.000.000.000 legge 500/92 (fin 1993) e 9.124.000.000 quali residui della legge 415/91 (fin.1992) come di seguito:

PALERMO	24.304.000.000
SAN REMO	16.500.000.000
ALESSANDRIA	12.000.000.000
ENNA	1.520.000.000
ROMA "REGINA COELI"	7.500.000.000
VERBANIA	7.000.000.000
VITERBO	1.750.000.000
LECCE	10.000.000.000
CASTROVILLARI	1.300.000.000
GENOVA - MARASSI	15.000.000.000
POTENZA U.G.M.	4.000.000.000
MILANO - BOLLATE	3.000.000.000
REGGIO CALABRIA	1.500.000.000
TRIESTE	3.750.000.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono stati inoltre approvate le integrazioni finanziarie da prelevarsi dai residui degli stanziamenti disponibili ai sensi dell'art.13 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 e dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910:

PALERMO	34.500.000.000
PALERMO - UCCIARDONE	1.163.000.000
SAN REMO	7.000.000.000
ALESSANDRIA	5.626.000.000
ENNA	1.520.000.000
ROMA - REGINA COELI	7.500.000.000
VERBANIA	3.625.000.000
VITERBO	1.750.000.000

Per il futuro, si sottolinea che sono stati predisposti e approvati i progetti per la realizzazione di n.5 nuovi istituti: Milano-Bollate, Reggio Calabria, Patti, Favignana e Marsala, mentre è stata avviata la procedura per la realizzazione di un nuovo istituto a Venezia in sostituzione del vecchio in condizioni di fatiscenza, nonché dei Centri clinici di Palermo e Parma.

Per far fronte al pressante aumento della popolazione detenuta, sarebbe auspicabile che tali opere venissero finanziate per un importo di circa 700 miliardi.

Infine, sono state avviate numerose ristrutturazioni di vecchi istituti tra i quali: Roma-Regina Coeli, Genova-Marassi, Massa, Roma-Rebibbia C.C.: Caserma Agenti ecc., per i quali si prevede una spesa ulteriore di circa lire 50 miliardi.

La necessità complessiva di circa 810 miliardi, è stata contenuta allo stretto necessario e dovrebbe essere ripartita nel triennio come segue:

- Esercizio finanziario 1994	L. 250.000.000.000
- Esercizio finanziario 1995	L. 250.000.000.000
- Esercizio finanziario 1996	L. 310.000.000.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Elenco dei provvedimenti legislativi interessanti il Ministero di Grazia e Giustizia emessi a decorrere dal 1° ottobre 1992 con l'indicazione dei capitoli e delle autorizzazioni annuali di spesa per gli esercizi 1992 e seguenti. (in milioni di lire)

Legge 30 ottobre 1992 n° 422	anno <u>1992</u>	anno <u>1993</u>	anno <u>1994</u>	anno <u>1995</u>
Capitolo 2009	2.500	5.000	5.000	5.000
Capitolo 7001	20.000	---	---	---
D.L. 19 luglio 1993 n° 241				
cap. 1098		1.000	1.000	1.000
" 1105		500	2.500	---
" 1586		---	5.000	5.000
" 1587		29.605	14.605	4.605
" 1588		500	1.000	1.000
" 1592		3.000	6.000	3.000
" 1595		1.276	1.300	1.356
" 1597		2.000	2.700	---
" 1598		6.000	6.000	3.000
" 1599		500	228	---
" 1701		30.000	15.000	---
" 2007		200	---	---
" 2084		300	---	---
" 2090		1.000	---	---
" 2095		500	---	---
" 2410			200	200
" 2411			200	200
" 2481			1.100	1.100
" 2484			1.000	5.000
" 2486			500	500
" 7001		30.000	50.000	60.000
" 7003		18.000	27.000	36.150
" 7010		32.000	13.000	13.850
" 7013		20.000	25.000	30.000

LEGGE 1° DICEMBRE 1986 N.879 (CAP.7509)

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone della Regione Marche colpite da calamità.

L'art.28 della legge sopracitata dispose l'autorizzazione della spesa di L. 90 miliardi, di cui L.10 miliardi da utilizzare per il porto turistico, per l'esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale.

Le relative quote restarono determinate in L.5 miliardi per il 1986, L.5 miliardi per il 1987 e L.10 miliardi per il 1988.

La realizzazione degli interventi è stata attuata secondo quanto disposto dalla legge 10 novembre 1973 n.737.

Nella tabella A, relativa agli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recata da leggi pluriennali, allegata alla legge finanziaria per il 1988 - 11.3.1988 n.67 - furono determinate le quote di spesa a carico dei bilanci degli anni successivi in ragione di L. 25 miliardi per il 1989, L.25 miliardi per il 1990 e L.20 miliardi per il 1991.

La legge 24 dicembre 1988 n.541 (legge finanziaria 1989) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra in ragione di L. 15 miliardi per il 1989, L. 25 miliardi per il 1990, L.20 miliardi per il 1991 e L. 10 miliardi per il 1992.

Lo stanziamento di L. 15 miliardi per il 1989 fu poi ridotto a L. 5.104.400.000 a seguito di variazioni di bilancio ai sensi del D.L. 2.3.1989 n.65 convertito con modificazioni nella legge 26.4.1989 n.155 (riduzione di L. 9.895.6000.000 pari al 50% dei residui sul Cap. 7509 al 31.12.1988).

La legge 27 dicembre 1989 n.407 (legge finanziaria 1990) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra e cioè L. 20 miliardi per il 1991 e L. 35 miliardi per il 1992. La differenza di L. 9.895.600.000 fu iscritta sul Cap. 7509 per l'esercizio 1990.

La legge 29 dicembre 1990 ,n.405 (legge finanziaria 1991) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra e cioè: L. 10 miliardi per il 1991, L. 35 miliardi per il 1992 e L. 10 miliardi per il 1993.

Si deve comunque far presente che, alla data del 31 dicembre 1989 andarono in economia i fondi stanziati nell'esercizio 1986 pari a L. 4.892.900.000.

Con D.M. 3.4.91 n.913 furono impegnati L. 10 miliardi che la legge in questione destinava alla realizzazione del porto turistico.

Con D.M. 12.8.91 n.1688 fu approvata nell'importo di L.54.887 miliardi la convenzione con l'Azienda Mezzi Meccanici e Magazzini di Ancona.

Nel frattempo erano andati in economia anche i fondi di provenienza '87 - 88 e 89, per cui nel detto D.M. 1688 si dovette tenere conto di questa carenza, facendo riserva di impegnare i fondi necessari all'approvazione della convenzione nel momento in cui si fossero resi disponibili gli stanziamenti degli anni successivi.

Alla fine del 1991, invece una provvidenziale norma di legge ripescò i residui ormai perduti e con D.M. 31.12.1991 n.3237 si potè procedere alla revisione contabile del D.M. 1688, tenendo conto della nuova disponibilità.

Restano attualmente disponibili sul Cap. 7509 L.9.907.910.955 in conto competenza '92 e L. 10 miliardi dello stanziamento 1993. Si deve, comunque, tenere presente che la legge 23.12.1992 n.500 (legge finanziaria '93) ha disposto che lo stanziamento di L. 10 miliardi per il '93 sarà iscritto per L. 5 miliardi nel bilancio 1993 e per L.5 miliardi nel bilancio 1994.

Gli interventi previsti comprendono:

- la realizzazione ex novo di un tratto della diga di sottoflutto per ml.546,00 del tipo a gettata;
- la costruzione per ml. 288,00 della nuova banchina di riva n.26, con struttura in cassoni cellulari in c.a. imbasati a quota (-14,00) m. sul l.m.m;
- Magazzini ed Uffici tecnici ed amministrativi a servizio delle nuove infrastrutture portuali;

- raccordi ferroviari tra le banchine n. 23 e n.25 della nuova darsena e sistemazione piazzale retrostanti la banchina n.24;
- ristrutturazione edifici sede della Capitaneria di porto, ex scuola Marinara e Stazione Marittima (progetti in fase di elaborazione);
- realizzazione del porto turistico con delega realizzativa alla Regione Marche.

R E L A Z I O N E

Oggetto: Legge Pluriennale di Spesa 28.3.1991; n. 117; "Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di Rappresentanze diplomatiche ed uffici Consolari nonché ad alloggi per il personale".

Con la legge 28.3.1991, n.117 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.83 del 9.4.1991) è stato rifinanziato il Capitolo 7501 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero. Detta legge ha autorizzato una spesa complessiva di 100 miliardi di lire, ripartita in sei esercizi finanziari consecutivi a decorrere dal 1990, finalizzata ad interventi immobiliari all'estero quali, in particolare, l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi delle nostre Rappresentanze diplomatico-consolari e ad alloggi per il personale.

La legge prevedeva uno stanziamento annuale di 10 miliardi per gli esercizi finanziari 1990, 1991 e 92 e una successiva rideterminazione, nell'ambito della legge finanziaria, delle ulteriori quote annuali a valere sugli esercizi finanziari 1993-94-95 (per i rimanenti 70 miliardi).

Sulla base di tale previsione normativa sono stati infatti assegnati al competente capitolo di bilancio 7501 dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero, 20 miliardi per il biennio 1990-1991 e 10 miliardi per il '92. Alla data del 31.12.92 dette disponibilità risultavano impegnate fatta esclusione per la somma di Lit. 11.183.284.235 che rappresenta i residui di stanziamento che sono stati conservati per il corrente esercizio. Nel corso del 1992 con la legge di assestamento di bilancio lo stanziamento del capitolo è stato inoltre integrato nella misura di Lit. 2.500.000.000 per consentire di finanziare alcune operazioni immobiliari in valuta locale intrasferibile, con prelievo esclusivo dai C.C.V.T. di talune sedi diplomatico-consolari in dette valute altrimenti inconvertibili (ad es: ristrutturazione e ampliamento sede consolare a Bucarest).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per il corrente esercizio finanziario lo stanziamento sul predetto capitolo 7501 è stato di soli 10 miliardi a seguito di una nuova rimodulazione della quota residua per i successivi esercizi finanziari. A fronte di tale disponibilità è intenzione di questa Amministrazione formalizzare le seguenti importanti operazioni immobiliari:

- Lavori di adattamento della nuova sede (Cancelleria) a San Salvador	Lit.	200 milioni	ca.
- Restauro edificio cancelleria e Residenza Ambasciata San Marino	Lit.	1.000	" "
- Restauro Cancelleria Ambasciata in Managua	Lit.	500	" "
- Adattamento sede Consolato Generale in Johannesburg	Lit.	250	" "
- Adattamento sede Consolato Generale in Barcellona	Lit.	800	" "
- Ristrutturazione e ampliamento Consolato Generale in Rosario	Lit.	700	" "
- Ristrutturazione nuova Residenza Rappresentante perm. ONU New York	Lit.	400	" "
- Restauro tetto Ambasciata in Brasilia	Lit.	1.300	" "
- Consolidamento della sede della Residenza invernale Amb. Teheran	Lit.	500	" "
- Adeguamento alla normativa antisismica dell'immobile adibito a sede del Cons. Generale in San Francisco	Lit.	1.000	" "
- Consolidamento del tetto Ambasciata in Praga	Lit.	700	" "
- Costruzione della nuova Cancelleria dell'Ambasciata a Washington (spese preliminari e progettazione)	Lit.	2.700	" "
- Restauro dell'edificio dell'Ambasciata a Berlino (progettazione)	Lit.	1.700	" "
- Ampliamento della sezione "visti" dell'Ambasciata in Bucarest	Lit.	200	" "

E' stata a tal fine richiesta un'apposita **deroga** alle disposizioni introdotte dal D.L. n.155 del 22.5.93 per portare a termine le suindicate operazioni non differibili e di prioritaria importanza, per un valore complessivo di Lit. 11.950.000.000 che si auspica venga accolta integralmente.

R E L A Z I O N E
sugli interventi pluriennali a carico del cap. 8001

La legge del 22.12.90, n.401, art. 21, comma 1, autorizza la spesa di Lit. 5.000 milioni in cinque anni finanziari, a decorrere dal 1991, per l'acquisto o la effettuazione di interventi di ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di Istituti Italiani di Cultura all'estero.

Questa Direzione Generale ha già impegnato una parte dei fondi degli esercizi finanziari 1991 e 1992 nell'acquisto delle sedi per gli Istituti di Cultura di Cordova ed Edimburgo.

Negli esercizi finanziari 1993-1994, con l'utilizzazione anche dei restanti fondi del cap. 8001/92, ha acquistato un immobile ad uso dell'Istituto di Los Angeles, con spesa a carico degli esercizi finanziari 1993 (1600 milioni) e 1994 (700 milioni).

Si prevede ancora l'acquisto di un immobile destinato ad uso dell'Istituto di Cultura di Oslo, alla ristrutturazione dell'Istituto di Cultura di Cordova e di Edimburgo con le somme residue dei suddetti 5000 milioni previsti dalla L.401.

Con l'impiego delle somme in valuta locale, non

LEGGE 29 NOVEMBRE 1984 N.798 (CAP.7510)

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA - OPERE A DIFESA DEL LITORALE.

L'art.3, 1° comma, lettera d) della legge 798 autorizzò per "opere portuali marittime a difesa del litorale" la spesa di L.7.500 milioni in ragione di L. 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi 84,85 e 86.

Di conseguenza fu stipulata apposita convenzione con il Consorzio Venezia Nuova per l'affidamento in concessione degli interventi in parola che, sulla base del programma approvato dal Comitato di cui all'art.4 della legge, sono stati destinati alla difesa dal mare del murazzo di Caroman in comune di Pellestrina per L.6 miliardi, alla difesa del litorale del Cavallino per L. 750 milioni ed alla sistemazione della riva Saloni Ovest a Chioggia per L. 750 milioni.

Con D.M. 30.12.1987 n.3356 si procedette all'impegno formale della spesa autorizzata.

L'art.7 della legge finanziaria per l'anno 1987, 22 dicembre 1986 n.910, autorizzò un'ulteriore spesa per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia. Per quanto riguarda la Direzione Generale OO.MM. questo maggiore stanziamento ammontò a L. 40 miliardi in ragione di L. 5 miliardi per il 1987, L. 20 miliardi per il 1988 e L. 15 miliardi per il 1989.

L'art.17, comma 12, della legge finanziaria per l'anno 1988, 11 marzo 1988 n.67, autorizzò una ulteriore spesa di L. 800 miliardi per il proseguimento degli interventi di cui sopra.

Con Decreto Interministeriale Tesoro - Lavori Pubblici 30 dicembre 1988 n.104721 si procedette alla ripartizione della predetta somma.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda la Direzione Generale OO.MM. questo maggiore stanziamento ammontò a L. 101 miliardi di cui L. 12 miliardi nel 1988, L. 38 miliardi nel 1989 e L. 51 miliardi nel 1990.

In base al D.L. 2. marzo 1989 n.65 convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989 n.155, si verificò una variazione in diminuzione, per la competenza 1989, sullo stanziamento del Cap.7510, pari al 50% dei residui in essere al 31 dicembre 1988 per cui la situazione al 30.9.1989 era la seguente:

	31.12.1988		30.12.1989	
1987	5		5	-
1988	20	12	20	12
1989	15	38	-	38
1990	-	51	-	51
	--	--	--	--
	40	101	25	101

Con D.M. 2.10.1989 n.1220 registrato alla Corte dei Conti il 4.1.1990, reg.1, foglio 31, fu autorizzata la spesa di L.40 miliardi per l'attuazione degli interventi sopra specificati mediante convenzione stipulata con il Consorzio Venezia Nuova ed impegnata la somma di L.37 miliardi di cui L.5 miliardi in c/residui '87, L.32 miliardi in c/residui '88 (20 + 12) mentre per il restante importo di L.3 miliardi ci si riservò di utilizzare i fondi da iscrivere in bilancio negli esercizi successivi.

La somma di L.15 miliardi relativa al 1989 e poi soppressa fu iscritta sul Cap.7510 per l'esercizio 1990.

Con D.M. 8.2.1990 n.110447 del Ministero del Tesoro fu iscritto sul Cap.7510 del bilancio di questo Ministero lo stanziamento di L.51 miliardi di cui alla legge 11.3.1988 n.67 (legge finanziaria 1988).

Sui 66 miliardi disponibili in conto competenza '90 fu assunto l'impegno di L.3 miliardi (con D.M. 12.6.1990 n.1332) di cui alla convenzione 20.4.1989 n.1685 di rep. stipulata con il Consorzio Venezia Nuova.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con nota 22 gennaio 1991 n. 200329 il Ministero del Tesoro comunicò di aver apportato una variazione in diminuzione sul Cap.7510 per l'anno finanziario 1990, pari a L.33 miliardi.

La residua disponibilità di L.30 miliardi, con D.M. 18.3.1991 n.945 fu assegnata al Magistrato alle Acque di Venezia, giusta quanto disposto dall'On.le Minsitro con D.M. 2.8.1990 n.3672/50/7.

Il capitolo 7510, come da bilancio 1993, presenta una disponibilità di L.6850.000.000. Detta somma è stata assegnata al Magistrato alle Acque di Venezia (D.M. 2.8.1990 n.3672/50/7).

Gli interventi previsti si articolano:

- nella protezione del murazzo di Caroman con una scogliera sommersa estesa 800,00 m., ampia 30,00 m. in cresta a quota (-0,50);
- nella difesa del litorale del Cavallino con ripascimento artificiale protetto, per un'estesa di 200,00 m;
- nel banchinamento di un tratto della Riva Saloni del porto di Chioggia per ml.50,00 con imbasamento a (.3,50) m. con massi prefabbricati e palancole in c.a.v.

Lo stato di avanzamento complessivo per quanto di competenza della Direzione Generale Opere Marittime è di circa il 50%.

LEGGE 26 APRILE 1983 N.130 (CAP.7532 - FIO 1983)
LEGGE FINANZIARIA PER IL 1983

COSTRUZIONE NUOVA DIGA FORANEA "PUNTA RISO" NEL PORTO DI BRINDISI,
PER IL RIASSETTO DELLA DIGA FORANEA NEL PORTO DI AUGUSTA, NONCHE'
DELLE COSTE DI OSTIA E TORVAIANICA.

Per i suddetti lavori furono autorizzate le seguenti
spese:

L.99,7 miliardi per Brindisi, 14,5 miliardi per Augusta e 24,00
miliardi per Ostia e Torvaianica. Per Brindisi fu assicurato un
prestito della BEI per l'importo massimo di L.80 miliardi.

Finore sono state iscritte nel bilancio di questo
Ministero le somme di L.55,28 miliardi (pari al 40% dell'importo
totale delle opere finanziate, L.138,2 miliardi), di L.15,133, di
L.15,993, di L.2,481, di L.9,995 ancora di L.9,995, di L.5,997,
ancora L.5,997, L.12,361 e L.4,606 per un totale di L.137,839
miliardi in c.t.

Sono stati completamente finanziati i lavori relativi al
porto di Brindisi (per i quali sono stati utilizzati anche i fondi
della legge 843/78 di cui agli interventi del piano triennale) ed
i lavori del porto di Augusta.

Con D.M. 4.10.1989 n.1319 registrato alla Corte dei Conti
il 25.11.1989 reg.12, foglio 23, è stato approvato, con impegno di
L.24 miliardi sul Cap.7532, il progetto dei lavori di difesa del
litorale del Lido di Ostia nel tratto compreso dal Pontile della
Vittoria al Canale dei Pescatori.

Con D.M. 18.2.1991 n.229/335 reigstrato alla Corte dei
Conti il 3.4.1991 reg.6, foglio 288, è stata approvata, per
l'importo di L.4.590.814.500 una perizia suppletiva relativa ai
lavori di cui sopra; detti lavori sono in avanzata fase di
esecuzione.

I lavori dei porti di Brindisi ed Augusta sono
praticamente ultimati.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con D.M. 24.12.1991 n.3084 è stata impegnata la somma di L.2.889.355.700 (resto dell'assegnazione Tesoro dell'aprile 1990) per la costruzione di opere di difesa del litorale del Lido di Ostia nel tratto compreso tra il canale dei Pescatori e Via Vivaldi. A tutt'oggi il Capitolo, quindi, non presenta nessuna disponibilità.

BRINDISI: DIGA FORANEA "PUNTA RISO"

La lunghezza complessiva della diga costruita risulta di ml.2390,00 di cui ml.1310,00 a scogliera e ml.1080,00 a parete verticale, con cassoni cellulari.

I lavori sono stati ultimati il 28.6.1990, in corso di definizione il relativo collaudo.

Restano da eseguire l'impianto di illuminazione ed il segnalamento (faro) di testata, previsti in un progetto dell'importo di L.952.000.000.-

PORTO DI AUGUSTA: DIGA FORANEA.

I lavori eseguiti riguardano:

- il rifiorimento, con la ricostruzione del profilo della scogliera esterna, del III e del IV braccio della diga foranea, per complessivi ml.1475,00 con massi artificiali, da 60 tonn.

L'intervento è ultimato e collaudato.

COMUNE DI ROMA: LIDO DI OSTIA.

L'opera si estende dal molo nord del canale dei Pescatori al pontile della Vittoria, per circa ml.3.000 di costa.

L'intervento consiste nella costruzione di una barra longitudinale sommersa, in massi naturali, a circa 150 m dalla battigia, con retrostante versamento di materiale granulare di opportune dimensioni per la ricostruzione della spiaggia emersa e sommersa.

Il progetto prevede un avanzamento della linea di battigia di circa 60 - 70 m., per complessivi 200.000 mq circa di nuova spiaggia emersa.

LEGGE 27 DICEMBRE 1983 N.830 (CAP.7533 FIO 1984) LEGGE FINANZIARIA PER IL 1984.

COSTRUZIONE DEL MOLO VII NEL PORTO COMMERCIALE DI TRIESTE (1° LOTTO) PER L.21.875 MILIARDI - COSTRUZIONE DI UNA BANCHINA DI PORTOROSEGA NEL BACINO PORTUALE DI MONFALCONE PER 15 MILIARDI - COMPLETAMENTO DEL 1° STRALCIO DEL BACINO PORTUALE DI GENOVA VOLTRI PER L.160 MILIARDI - COMPLETAMENTO DEL LATO OVEST DELLA DARSENA TOSCANA NEL PORTO DI LIVORNO PER L.58.473 MILIARDI, NONCHE' COSTRUZIONE DEL TERMINALE RINFUSE IN COLMATA "A" DEL PORTO COMMERCIALE DI VENEZIA PER 40 MILIARDI.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Minsitero le somme di L.118,139 miliardi (pari al 40% dell'importo totale delle opere finanziate e cioè L.295.348), L.3 miliardi, di L.19,990 miliardi, di L.9.994 miliardi, di L.4,997 miliardi, ancora di L.4,997 miliardi, di L.3,130, di L.4.998, di L.3,839, di L.2,161, di L.19,990, di L.29.985, di L.29,985, di L.9,995 per un totale di L.265,19 in c.t.

Si deva tenere presente che, alla data del 31.12.1987, andarono in economia, perchè non impegnati nei termini di legge, fondi per un ammontare di L.28.854.803.341.-

Sono stati finora impegnati L.14,820 miliardi per Monfalcone, L.138.299 miliardi per Genova, L.21,438 miliardi per Trieste, L.21.538 per Livorno, L.11,910 per Venezia per un totale di L.208,005 in c.t. alla data del 30.6.1993.

Si deve, comunque, tenere presente che il finanziamento di L.40 miliardi relativo al terminal rinfuse in colmata "A" del porto commerciale di Venezia è stato revocato e parimenti è stata revocata la prima assegnazione di L.16 miliardi a suo tempo iscritta sull'apposito capitolo di bilancio. Alla restituzione di detto importo si è fatto fronte con la cancellazione degli impegni assunti e con parte della somma andata in economia al 31.12.1987.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La somma impegnata di L.208 miliardi più quella andata in economia più l'attuale disponibilità sul capitolo pari a L.28.330 miliardi, danno un totale che è appunto di circa L.265 miliardi.

PORTO COMMERCIALE DI VENEZIA : TERMINALE RINFUSE IN COLMATA "A"

Il progetto dei lavori prevedeva :

- la costruzione di ml. 600,00 di banchina, escavo del canale di penetrazione e del bacino di evoluzione;
- costruzione strada, piazzale ed opere ausiliarie;
- impianto elettrico, idrico ed anticendio.

I lavori sono sospesi per la mancanza del parere del Ministero dei BB.CC.AA. ed il finanziamento è stato revocato.

PORTO DI GENOVA VOLTRI: COMPLETAMENTO I STRALCIO I LOTTO DEL BACINO PORTUALE.

Il progetto complessivo si articola in una serie di interventi che si elencano:

- Tombamenti specchi acquei con materiali di risulta da dragaggi e con materiale proveniente cave
- Viadotto tra casello autostradale e varco portuale
- pavimentazione ed infrastrutture di servizio;
- completamento rilevato mediante dragaggi;
- canalizzazione rivi
- capannone svuotamento contenitori
- fabbricati di servizio, infrastrutture, pavimentazione
- bilici stradali e ferroviari;
- mezzi meccanici
- cabine elettriche ed impianti elettrici
- impianti ferroviari
- modifica casello autostradale
- convenzione ENEL
- convenzione acqua/gas.

L'avanzamento degli interventi, complessivamente, è di circa il 70%.

PORTO DI LIVORNO: COMPLETAMENTO LATO OVEST DARSENA TOSCANA

I lavori si riferiscono al completamento della sponda Ovest della darsena Toscana, per uno sviluppo di banchina di ml. 525,00. La banchina è costituita da cassoni cellulari in c.a. alti mt.12,40.

Il tirante d'acqua è di (-12,00) m., con piano di banchina a + 2,50. La profondità del piazzale è di circa 200,00 ml.

I lavori sono in corso di esecuzione.

PORTO DI TRIESTE : COSTRUZIONE DEL MOLO VII (I LOTTO)

L'intervento prevede la realizzazione di ulteriori ml. 326,00 di banchina, in ampliamento di quelle esistenti e nuovi piazzali di servizio per mq. 49.500,00 circa.

La struttura del molo in ampliamento è del tipo "a giorno" con pali di grande diametro (1800 mm) e piastre in c.a.p. da 9.90 x 9.90 m, nervate sulle pareti e lungo gli assi ortogonali alle pareti.

L'avanzamento raggiunto è del 90%.

PORTO DI MONFALCONE: COSTRUZIONE BANCHINA DI PORTOROSEGA

Il lavoro si articola in due lotti. Il primo lotto è stato suddiviso in due stralci.

- il I stralcio del I lotto prevede la realizzazione di ml. 160,00 di fronte banchinato, con struttura a gravità con massi prefabbricati in conglomerato cementizio, imbasato a quota (-14,00) m dal lmm e l'escavazione dello specchio acqueo antistante a (-10,50) m. I lavori sono ultimati.

- il II stralcio del I lotto prevedeva la realizzazione di ml. 152,00 di banchina con caratteristiche identiche al I stralcio. I lavori sono ultimati.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 22 DICEMBRE 1984 N.887
(CAP. 7534 - 7535 - 7536 - FIO 1985)
LEGGE FINANZIARIA PER IL 1985

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE II BRACCIO MOLO FORANEO CON PIAZZALE OPERATIVO NEL PORTO DI BARI PER L.21 MILIARDI - LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TERMINAL CONTENITORI E DEGLI ACCOSTI RO-RO A CAPO VADO NEL PORTO DI SAVONA PER L. 63,740 MILIARDI - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CALATA ARTOM DELLO SPORGENTE FORNELLI - IV LOTTO NEL PORTO DI LA SPEZIA PER L. 50,879 MILIARDI - SPESA GLOBALE AUTORIZZATA L. 135,619 MILIARDI.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero le somme di L. 10,465 miliardi per Bari, L. 63,740 miliardi per Savona, di L. 50,879 miliardi per La Spezia, per un totale di L. 125,084 miliardi.

Sono stati finora finanziati completamente i lavori del porto di Bari con un impegno di L. 19,527 miliardi (alla differenza tra la spesa effettiva e la prima assegnazione sul Cap.7536 si fece fronte utilizzando i normali fondi di bilancio di parte straordinaria del Cap. 7501 per il 1986, salvo compensazione tra i due capitoli con gli stanziamenti a venire dello stesso Cap.7536).

La compensazione in questione è stata disposta con D.M. del Ministro del Tesoro 23.5.1990 n.139058 e la cifra di L. 10,535 miliardi è stata iscritta sul Cap. 7501 dello stato di previsione di questo Ministero.

I lavori del porto di La Spezia sono stati completamente finanziati per la cifra assegnata di L. 50.879 miliardi, utilizzando per intero lo stanziamento del Cap. 7534.

Lo stesso dicasi dei lavori del porto di Savona, completamente finanziati con l'azzeramento totale del Cap.7534.

PORTO DI BARI: II BRACCIO MOLO FORANEO

E' stata completata la nuova opera di difesa a scogliera del II braccio del molo foraneo, per uno sviluppo di ml.400,00 e completato il terrapieno di servizio per mq.37.500,00.

Lavori ultimati in corso di collaudo.

Con un distinto progetto (n.5015 del 19.6.1990) è previsto l'utilizzo delle economie, complessivamente stimate in circa L.4,90 miliardi, per finanziare il consolidamento del fronte interno del II braccio.

PORTO DI LA SPEZIA: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CALATA ARTOM E DELLO SPORGENTE FORNELLI (IV LOTTO).

Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di banchina di circa ml. 150,00 a levante del costruendo sporgente Fornelli.

L'opera è prevista in cassoni ocellulari in c.a. (n.7) imbasati a quota (-13,00) m. sul l.m.m. con estradosso finito a quota (+1,90) m.

Lavori in corso di esecuzione.

PORTO DI SAVONA: COMPLETAMENTO DEL TERMINAL CONTAINER E DEGLI ACCOSTI RO-RO A CAPO VADO

Gli interventi previsti si articolano:

- nella costruzione di un terrapieno per un'estesa di 170.000 mq. con opera di difesa a gettata di sviluppo pari a ml.1.400,00;
- nella costruzione di una banchina a cassoni di sviluppo pari a ml. 150,00 con tirante utile da (-10,00) m. a (-15,00) m. retrostante terrapieno di servizio di 68.000 mq.;
- nel prolungamento del molo di sottoflutto per ml. 303,00 con struttura a cassoni in c.a. poggiati a quota (-19,00) m.;
- nella costruzione di vie di corsa per gru;
- nella fornitura di due scaricatori per containers e di due gru a cavalletto

Lavori in corso di esecuzione.

LEGGE 28.2.1986 N.41 E LEGGE 11.3.1988 N.67 ART.17 COMMA 34
CAP.7538 FIO 1986

PORTO DI LIVORNO. COSTRUZIONE DELLA BANCHINA SULLA SPONDA EST DELLA NUOVA DARSENA TOSCANA, II STRALCIO, I LOTTO, I PARTE. DELIBERA CIPE DEL 12 MAGGIO 1988 PUBBLICATA SULLA G.U. DEL 21.6.1988.

Al punto 40 della delibera sopradetta furono compresi i lavori di realizzazione della sponda est della darsena Toscana per un finanziamento pari a L.36.884 milioni, con una prima assegnazione pari a L.15.732 milioni.

Con D.M. 6.10.1989 n.2654/2517 fu impegnata la somma di L.15.712.293.282 ed approvato il progetto 25.6.1988 n.4751 di II stralcio, I lotto dell'importo complessivo di L.36.884.000.000.-

Per il 1991 fu iscritto sul Cap.7538 del bilancio di questo Ministero, l'ulteriore stanziamento di L.7.995.996.000; nell'esercizio 1992 c'è stata una ulteriore assegnazione pari a L.4 miliardi.

Con D.M. 26.9.1991 n.2050 è stata impegnata la maggiore spesa di L.2.287.706.718 per una perizia di variante e suppletiva dell'importo di L.18 miliardi di cui ai lavori di II stralcio, I lotto I parte di cui sopra.

Alla data del 31.12.1992 sono andati in economia fondi per L.5.708.289.282 provenienti dall'esercizio '91. Sono quindi attualmente disponibili L.8.997.540.000 dell'esercizio 1992.

I lavori si riferiscono all'esecuzione della I parte del I lotto della banchina per una estensione di ml.302,00 sul totale del I lotto di ml.674,00.

La banchina posta a m.2,50 sul l.m.m. è costituita da un doppio diaframma, quello lato mare profondo m.30,00 mentre quello lato terra m.18,00.

I due diaframmi sono uniti da travi in c.a. precompresso.

Il piazzale utile a tergo della banchina avrà una superficie complessiva di circa mq.18.000.

L'avanzamento dei lavori è di circa il 70%.

LEGGE 11.3.1988 N.67 ART.17 COMMI 31 E 34 (FINANZIARIA 1988)
CAP.7539 FIO 1988.

PORTO DI NAPOLI. MOLO FLAVIO GIOIA LEVANTE E CALATA GRANILI
(RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO BANCHINA). DELIBERA CIPE DEL
19.12.1989 PUBBLICATA SULLA G.U. DEL 17.1.1990.

Al punto 22 della sopradetta delibera furono compresi i lavori di ristrutturazione ed ampliamento banchina Molo Flavio Gioia levante e calata Granili per un finanziamento pari a L.15,426 miliardi, con una prima assegnazione pari a L.6,962 miliardi.

Il suddetto stanziamento è stato impegnato con D.M. 27 dicembre 1990 n.3244/3246.

Nel mese di gennaio 1993, il Ministero del Tesoro ha comunicato di aver disposto una assegnazione di L.3.194.315.000 sul Cap.7539 per l'anno finanziario 1992, somma che è stata regolarmente impegnata con D.M. 7.5.1993 n.2924.

Le previsioni riguardano l'adeguamento dei fondali a (-14,00) m., quello antisismico, il sovraccarico di 4,00 tonn/m e la formazione di una nuova via di corsa grues di lunghezza pari a ml. 250,000.

Le opere consistono essenzialmente nel consolidamento della banchina esistente mediante sottofondazione con pali radice del diametro di 130 mm. e di 200 mm.

I lavori sono in corso di esecuzione.

LEGGE 23 FEBBRAIO 1982 N.48 (CAP.7596)

COSTRUZIONE DEL BACINO DI CARENAGGIO DEL PORTO DI PALERMO.

Con la legge n.48/82 fu autorizzata la concessione di un contributo di L.40 miliardi per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.

Con D.M. 21 dicembre 1984 n.4105 fu approvata la convenzione 13 dicembre 1984 n.1382 con la Società concessionaria Bacino 5 ed impegnata la somma di L.20 miliardi pari al totale degli stanziamenti iscritti nel bilancio di questo Ministero per gli anni 1982-83 e 84.

Con D.M. 5.7.1988 n.1767 registrato alla Corte dei Conti l'11.8.1988, reg.12, foglio 231 fu impegnata l'ulteriore somma di L.20 miliardi pari allo stanziamento di L.10 miliardi iscritto nel bilancio 86 e L.10 miliardi iscritto nel bilancio 1987.

Inoltre, la legge 22 dicembre 1986 n.910 recante disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziario 1987) autorizzò l'ulteriore stanziamento di L.40 miliardi in ragione di L.10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e L.20 miliardi per il 1989 per le finalità di cui alla legge 23.2.1982 n.48 di cui sopra.

Si precisa, altresì, che la legge 24 dicembre 1988 n.541 (legge finanziaria 1989) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra in ragione di L.10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di L.20 miliardi per il 1990.

Con D.M. 10.11.1989 n.2606 registrato alla Corte dei Conti il 20.12.1989, reg.13, foglio 11, fu impegnata la somma di L.20 miliardi pari allo stanziamento di L.10 miliardi iscritto nel bilancio 1987 e L.10 miliardi iscritto nel bilancio 1988.

La legge 27 dicembre 1989 n.407 (legge finanziario 1990) dispose che lo stanziamento di L.20 miliardi per il 1990 fosse invece iscritto nel bilancio dell'esercizio 1991.

La legge 29.12.1990 n.405 (legge finanziario 1991) dispose, inoltre, che lo stanziamento di L.20 miliardi per il 1991 fosse isoritto per L.10 miliardi nel bilancio 1991 e per L.10 miliardi nel bilancio 1992.

La legge 31.12.1991 n.415 (legge finanziaria 1992) ha disposto che lo stanziamento di L.10 miliardi per il 1992 sia isoritto per L.5 miliardi nel bilancio '92 e per L.5 miliardi nel bilancio 1993.

Con D.M. 4.3.1992 n.488 si è proceduto all'impegno della somma di L.15 miliardi di cui L.10 miliardi in conto residui 1991 e L.5 miliardi in conto competenza 1992.

La legge 23.12.1992 n.500 (legge finanziaria 1993) ha disposto che lo stanziamento di L.5 miliardi per il 1993 sia iscritto per L.1 miliardo nel bilancio 1993 e per L.4 miliardi nel bilancio 1994.

Con D.M. 3.3.1993 n.440 si è proceduto all'impegno della somma di L. 1 miliardo in conto competenza '93 e di L.4 miliardi sullo stanziamento del prossimo esercizio.

I lavori riguardano la costruzione di un bacino fisso in muratura, idoneo ad ospitare navi fino a 150.000 tpl. con vasca di ml.310,00 x ml.52,00. Le fiancate sono oostituite da cassoni cellulari prefabbricati con dimensioni: ml.10,00 x ml.35,68 in pianta ad altezza media ml.13,80.

La platea ha lo spessore di m.2,00 ed è fondata su pali del diametro di 1200 mm. e lunghezza di circa ml.20,00.

Lo stato di avanzamento dei lavori, comprensivo della revisione prezzi, ammonta a L.40 miliardi, pari al 50% dell'importo totale del progetto.

D.L. 19 SETTEMBRE 1987 N. 384 CONVERTITO IN LEGGE 19.11.1987 N. 470

Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

Il D.L. 19.09.87 n. 384, convertito nella legge 19.11.87, n. 470, ha previsto una spesa di L. 80 miliardi, nello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici in ragione di L. 30 miliardi per il 1987 e per il 1988 e, a carico del fondo per la Protezione Civile, di L. 50 miliardi. E' stato quindi necessario istituire il capitolo 7741 sul quale sono stati assunti a tutto il 1990 impegni per un ammontare pari all'intera disponibilità.

Nel corso del 1991 è stato inoltre approvato con D.P.C.M. 28.12.1991 il primo stralcio dello schema previsionale e programmatico per la ricostruzione e rinascita della Valtellina di cui alla legge n. 102/90. Il riparto delle risorse finanziarie approvato ha riservato la quota di L. 53.500 milioni per gli interventi di competenza del Magistrato per il Po. Detta quota iscritta sul cap. 7752 con decreto del Ministero del Tesoro n.157771 del 5.8.92 non è stata impegnata nel corso dell'esercizio finanziario 1992 per effetto delle disposizioni emanate con D.L. 333/92 convertito in legge 359/92.

LEGGE 11 MARZO 1988 N. 67

Legge finanziaria 1988 art.17 comma 39, "Interventi in materia di acquedotti interregionali".

L'articolo 17, comma 39 della legge 11.3.88 n. 67, "legge finanziaria 1988" ha disposto un'autorizzazione di spesa di L. 270 miliardi finalizzata alla realizzazione di opere relative ad acquedotti a carattere interregionale di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

Detta somma è ripartita in ragione di L. 10 miliardi nel 1989, L. 60 miliardi nel 1990 e L. 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

L'intervento si esplica nella concessione di contributi in conto capitale nel limite massimo del 90% della spesa riconosciuta necessaria a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti Pubblici autorizzati alla gestione degli impianti interessati dall'intervento stesso.

Si tratta, com'è noto, di importanti infrastrutture acquedottistiche di rilevanza interregionale, sia in considerazione della estensione della collettività rifornita, sia in ragione della diversione di risorse idriche da una Regione all'altra, su cui si basa il relativo sistema di alimentazione.

Al fine di assicurare, fin dalla fase propositiva, uniformità dei criteri di individuazione dei fabbisogni da parte degli organi decentrati ed adottare a livello centrale coerenti linee programmatiche nell'attuazione dell'intervento con circolare ministeriale n. 274 del 24.06.88, sono state fornite direttive agli organi decentrati cui attenersi nella formulazione delle proposte e nella indicazione delle proposte.

Sulla base delle valutazioni tecniche ed economiche delle proposte progettuali pervenute, è stato approvato il piano di riparto e di utilizzo delle somme stanziare che, risulta articolato come segue:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

OPERE	PROVV.TO	FINANZIAMENTO (in milioni)
E.A.A.P. acquedotti del Sele e del Pertusillo a servizio della Puglia e di altri comuni delle regioni Basilicata, Campania, Molise e Calabria.	BARI	216.000
Acquedotto del Fiora a servizio dei Comuni della Toscana e del Lazio	FIRENZE	30.000
Acquedotto del Basso Livenza a servizio dei comuni del Veneto e del Friuli V.G.	VENEZIA	18.000
Acquedotto della Valle del Lamone a servizio dei comuni della Toscana e dell'Emilia Romagna	FIRENZE	650

Somma a disposizione: L. 5.350.000.000

Nota: la somma di L. 12 miliardi originariamente prevista per l'acquedotto interregionale Oltrepò Mantovano e della Bassa Pianura Modenese è stata poi diversamente assegnata per L. 9 miliardi per il completamento dell'acquedotto del Pertusillo (Provv.to Bari) e L. 3 miliardi per il completamento dell'acquedotto del Fiora (Provv. Firenze).

A seguito della rimodulazione delle somme indicate nel secondo capoverso effettuate dalla legge 31.12.1991 n. 415 (finanziaria 1992), il quadro di ripartizione dei fondi risultava L. 10 miliardi nel 1989, L.60 miliardi nel 1990, L. 100 miliardi per il 1991, L. 20 mld per il 1992 e L. 40 mld per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

Le quote relative agli esercizi 93 e 94 sono state ulteriormente rimodulate con legge 500/92 (finanziaria 93) in ragione di L. 20 mld per il 93 e L. 30 mld per ciascuno degli anni 94 e 95. Le quote iscritte in bilancio per ciascuno degli anni 92 e 93 sono state regolarmente assegnate.

LEGGE 18 MAGGIO 1989 N. 183

Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo

Il processo d'attuazione della legge recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo nella fase iniziale ha ovviamente risentito della forte innovatività del sistema istituzionale introdotto, caratterizzato dalla istituzione delle Autorità di Bacino quali centri della politica di intervento sul territorio.

Sono stati adottati tutti i provvedimenti di formazione delle nuove strutture ed espletati gli adempimenti più urgenti.

In particolare si è provveduto:

- alla istituzione ed all'insediamento delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all'art.12 della legge (D.P.C.M. del 10.8.89);
- alla nomina dei Segretari generali delle stesse Autorità di Bacino;
- alla costituzione del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo di cui all'art.8 della legge (D.P.C.M. 15.12.89), insediatosi in data 26.1.90;
- alla costituzione dei Comitati Tecnici delle 6 Autorità di Bacino di rilievo nazionale;
- alla emanazione, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, degli atti di indirizzo e coordinamento per la redazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge (D.P.C.M del 23.3.90);
- alla istituzione del Comitato di bacino speciale per il bacino regionale pilota del Serchio di cui all'art. 30 (D.P.C.M. 1.6.90), è stato nominato il segretario generale e si è dato corso alla costituzione formale degli altri organi con D.P.C.M. del 14.1.92;
- alla definizione con apposito regolamento della nuova struttura organizzativa della Direzione Generale della Difesa del Suolo, ai sensi dell'art.7 della legge, nella sua nuova veste anche di segreteria del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo;
- alla emanazione della legge 7.8.90 n. 253, d'iniziativa governativa recante integrazione e modifica della legge n. 183/89.

Con tale iniziativa legislativa, in particolare, sono state introdotte alcune misure organizzative per agevolare l'operatività delle nuove strutture, accentuandone l'autonomia e dotandole di più adeguati strumenti di intervento di gestione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con la stessa legge, inoltre, pur senza compromettere l'unitarietà della programmazione attraverso lo strumento degli schemi previsionali e programmatici, già previsti dall'art. 31 della citata legge n. 183, si è introdotta, limitatamente al primo anno, una procedura semplificata che ha reso più tempestivamente erogabili le risorse finanziarie stanziata per il primo anno (L.802 mld), da destinare ad interventi particolarmente di difesa del territorio.

A tutta la serie anzidetta di atti derivanti dall'applicazione della legge bisogna aggiungere la complessiva opera propedeutica che si è dovuta attuare sia con gli operatori del settore (Autorità e Regioni), sia con il lavoro delle Commissioni previste dalla legge stessa che affrontano le tematiche essenziali per quello che sono state le linee di indirizzo già emanate e per quelle da emanare.

Con il D.P.C.M. 1.3.91, registrato il 12.4.91 e pubblicato sulla G.U. del 24.4.91 è stata ripartita tra i bacini di rilievo nazionale, regionale ed interregionale la somma complessiva di L. 1.976.826.000.000 ripartiti in ragione di L. 802 mld per il 1989, L. 44.826.000.000 per il 1990, L. 130 mld per il 1991, L. 600 mld per il 1992 e L. 400 mld per il 1993, l'anzidetta complessiva somma riferentesi al triennio 1989-91, interessa anche gli esercizi 1991-92 a seguito di slittamento di quota dei fondi derivante dalla legge 23.12.1989 n. 407 (finanziaria 90) e 29.12.90 n. 405 (finanziaria 91).

Nel corso dell'esercizio finanziario 1991 questa Direzione Generale ha provveduto ad assegnare e trasferire le disponibilità finanziarie relative al triennio 89-91 come sotto specificato.

CAP. 7748 "Spese per studi progetti ed opere necessarie all'attuazione del piano di bacino regionale pilota (Serchio)": sono state trasferite le disponibilità relative agli anni 1989 e 1990 per l'importo di L. 40 mld. La quota relativa al 1991 pari a L. 20 mld è stata trasferita nel 1992.

CAP. 7749 "Spese per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per la definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino": sono state trasferite alle Regioni in conto residui disponibilità finanziarie per L. 743.257.520.000 ed in conto competenza L. 15.495.050.000.

Sono state acceditate alle Autorità di Bacino di rilievo Nazionale in conto residui L. 48.568.480.000.

Sono state assegnate agli uffici decentrati in conto residui L. 30 mld e L. 113.307.450.000 in conto competenza 1991.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel corso dell'esercizio finanziario 1991 non è stato possibile trasferire tuttavia tutte le quote per gli studi ed interventi in quanto, a valere sullo stanziamento previsto per il 1989, è stata sottratta per altre finalità (D.L. 347/91 reiterato con D.L. 3/92) la somma di L. 25 mld versata in conto entrate Tesoro con D.M. n. 1 del 21.1.92 registrato alla Corte dei Conti il 15.2.92 reg. 2 fgl. 338.

Nei primi mesi del 1992 e nel corso dell'esercizio corrente la Direzione Generale della Difesa del Suolo, a valere sui fondi stanziati nel cap. 7749, esercizio 92, pari a L. 175 mld ha predisposto, i decreti di trasferimento per studi, al fine di ripianare e completare i finanziamenti relativi al triennio 89-91 così come definite dal D.P.C.M. 1.3.91 per complessive L. 25 mld.

Per quanto invece riguarda il trasferimento dei fondi iscritti per il 1992, corre l'obbligo di far presente che non si è potuto provvedere al tempestivo trasferimento degli stessi, in quanto, in conseguenza della rimodulazione disposta dalla legge 415/91 (legge finanziaria 1992) che ha previsto uno stanziamento per il 1992 ridotto rispetto alla modulazione operata con la legge finanziaria del 1991, è stato effettuato un abbattimento proporzionale delle quote riservate ai bacini nazionali, regionali ed interregionali in base al D.P.C.M. 1.3.91. Tali quote sono state comunicate alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale, ed alle regioni competenti affinché fosse previsto il quadro delle priorità in relazione ai nuovi importi.

Non è stato, successivamente, possibile trasferire i fondi in base alla nuova ripartizione a seguito del blocco degli impegni disposti con D.L. 333/92 convertito in legge 359/92.

Pertanto si è potuto provvedere, solo nel corso dei primi del corrente anno, a trasferire fondi di provenienza dall'esercizio 1992 per un importo complessivo di L. 88.040.000.000=

Allo stato attuale, il D.L. 155/93 che ha in pratica introdotto un nuovo blocco della spesa, non consente né il trasferimento della residua quota iscritta sul cap. 7749 di provenienza dell'esercizio 1992 pari a L. 61.960 milioni, né la quota iscritta sullo stesso cap. 7749 per il corrente esercizio finanziario.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 29 NOVEMBRE 1984 N. 798
LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 360
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 139

Interventi per la salvaguardia di Venezia

La legge 19 novembre 1984 n. 798, ha stanziato la somma di L. 600 mld nel triennio 84/86 per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato, della Regione Veneto e dei Comuni di Venezia e Chioggia, finalizzati alla salvaguardia della città lagunare ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico.

Allo Stato è affidata la realizzazione di interventi per opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna ed alla difesa dei centri urbani delle acque alte, attraverso un sistema di opere, in parte fisse ed in parte mobili, alle bocche di porto, al potenziamento dei servizi di vigilanza ed antinquinamento, alla difesa del litorale, per marginamenti lagunari, per il restauro di edifici demaniali, per la sistemazione di canali e corsi d'acqua, ecc.

La stessa legge demandava alle successive leggi finanziarie la determinazione delle quote di stanziamento necessarie per il proseguimento dei programmi di opere.

Con convenzione datata 12.7.1985, sono stati affidati in concessione, in forma unitaria ad un gruppo di imprese di costruzione, il Consorzio Venezia Nuova, gli studi, le progettazioni e le opere indicate dalle lettere a), c), d), ed l), dell'art. 3 della legge 798/84, che rappresentano il nucleo centrale degli interventi di salvaguardia.

Successivamente per assicurare continuità di sviluppo ed organicità ai programmi avviati, la legge 22 dicembre 1986 n. 910 (legge finanziaria 1987) ha autorizzato l'ulteriore spesa di L. 700 mld, ripartita in ragione di L. 100 mld nell'esercizio 1987 e di L. 300 miliardi per ciascuno degli esercizi 1988/89.

La predetta somma è stata suddivisa fra lo Stato, la Regione Veneto ed i Comuni di Venezia e Chioggia, secondo le procedure previste dalla stessa legge n. 910/86 (decreto interministeriale Tesoro - Lavori Pubblici, previa delibera del Comitato di indirizzo e coordinamento e controllo, istituito ai sensi dell'art. 4 della legge 798/84).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A valere sul cennato stanziamento, il Magistrato alle Acque ha stipulato una nuova convenzione per il concessionario Consorzio Venezia Nuova, per l'ulteriore svolgimento di studi, progettazioni ed opere per l'importo di L. 211 miliardi.

L'art. 17, comma 12, della legge finanziaria 1988, n. 67, ha poi disposto un'integrazione di L. 800 mld (100 mld per il 1988, 300 per il 1989 e 400 per il 1990) del predetto finanziamento, includendo anche la Provincia di Venezia fra i soggetti beneficiari degli stanziamenti, per gli immobili di pertinenza provinciale situati nei centri storici.

Ulteriori quote di finanziamenti sono state assicurate al Ministero per l'Università e la Ricerca Scientifica, per studi e verifiche complementari, all'Università di Venezia, ed alla Procuratoria di S.Marco, per interventi sulla Basilica.

Le predette dotazioni finanziarie, ammontanti nel loro complesso a L. 2.100 mld, hanno subito, tuttavia, per effetto delle rimodulazioni operate dalle successive leggi finanziarie, n. 541 del 1988, n. 407 del 1989 e n. 405 del 1990, numerosi slittamenti temporali, togliendo certezza al quadro finanziario di riferimento e rallentando i tempi di sviluppo esecutivo dei programmi già approvati.

Con legge n. 360, recante "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia", è stata stanziata la somma di L. 100 mld nel 1991 (L. 36 mld per lo Stato, L. 16 mld per la Regione Veneto e L. 48 mld per i Comuni di Venezia e di Chioggia) per il proseguimento degli interventi più urgenti, con particolare riferimento a quelli volti all'arresto del degrado lagunare ed alla riqualificazione delle condizioni socio-economiche della città di Venezia.

Nel provvedimento sono infatti inserite, tra l'altro, misure per arrestare l'esodo della popolazione veneziana, per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio della città e svilupparne la dotazione di infrastrutture sociali, sportive ed ospedaliere.

Sempre con la citata legge n. 360/91 viene prevista la possibilità per la Regione Veneto di realizzare interventi di disinquinamento in un quadro programmatico unitario che ha come riferimento, non solo l'immediato hinterland lagunare, ma l'intero bacino idrografico che sversa in laguna.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infine la legge n. 139 del 5.2.92 ha attivato i fondi accantonati nella legge finanziaria 1992, autorizzando gli enti preposti agli interventi della legge speciale ad assumere mutui quindicennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato.

Si tratta di una operazione che dovrebbe condurre a disporre nel complesso di un flusso di finanziamenti di circa L. 1700 miliardi per il prossimo triennio, idoneo a consentire un nuovo e significativo sviluppo dell'azione di salvaguardia e recupero della città. Tutti i contratti di mutuo autorizzati sono stati tempestivamente stipulati entro il 31.12.1992.

Alle somme di cui sopra vanno aggiunti i 100 miliardi di lire che pure la legge finanziaria 1992 ha previsto come massa immediatamente spendibile, da finalizzare prevalentemente al finanziamento dei programmi operativi del Magistrato alle Acque di Venezia del Ministero dei Lavori Pubblici, che, come organo statale, non può accedere ai mutui.

Tutte le risorse finanziarie in tal modo attivate sono state ripartite con appositi decreti interministeriali Tesoro-Lavori Pubblici, già registrati alla Corte dei Conti, sulla base del quadro di riparto adottato dal Comitato ex art. 4 nella seduta dell'11.2.92.

L'utilizzo di tale disponibilità è stato bloccato nell'anno 1992 per effetto delle disposizioni di cui al decreto legge 333/92, convertito nella legge n. 359/92 e, pertanto, all'impegno e all'utilizzo dei predetti fondi si sta provvedendo nell'anno in corso.

Con l'impegno di tali disponibilità si esauriscono le risorse messe a disposizione del Magistrato alle Acque di Venezia dai vari provvedimenti legislativi succedutisi, mentre restano ancora innumerevoli i problemi aperti e irrisolvibili per mancanza dei finanziamenti e pertanto è stata segnalata la necessità di una adeguata dotazione di spesa, non inferiore ai 130 miliardi.

Ciò anche in virtù della necessità di disporre nel prossimo esercizio di fondi per l'attuazione dei programmi integrati varati con gli altri Enti territoriali competenti.

Quanto allo stato di attuazione dei programmi già varati, si segnala che il concessionario dello Stato, Consorzio Venezia Nuova, ha ultimato la redazione dei progetti di massima delle opere di regolazione delle maree alle tre bocche di porto (Lido, Malamocco e Chioggia).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I progetti sono stati positivamente valutati dal Comitato tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia nello scorso mese di novembre.

Sul predetto progetto sono attualmente in corso acquisizione, i pareri della Regione Veneto e dei Comuni di Venezia e di Chioggia, previsti dall'art. 3, della legge 139/92.

Una volta completata l'acquisizione di tutti i pareri preliminari, i progetti saranno sottoposti per esame e parere al Consiglio dei LL.PP. (al quale risultano già trasmessi in via formale), in ottemperanza della speciale disciplina dei controlli sull'attuazione delle opere di salvaguardia affidate in concessione, dettata con D.M. 481 del 28.9.1989 (art.3, ultimo comma, legge 798/84).

Inoltre, come è noto, il Comitato di coordinamento e controllo istituito ai sensi dell'art.4 della richiamata legge n. 798/84, ha adottato la determinazione dell'estromissione del traffico petrolifero dalla laguna di Venezia.

Nel corso di una serie di riunioni tecniche, svoltesi su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato definito un complesso di iniziative operative per il raggiungimento di tale obiettivo (estromissione immediata del traffico di olio combustibile Enel; costruzione di un oleodotto tra Trieste e Porto Marghera; riorganizzazione del sistema portuale dell'Alto Adriatico, ecc.), sulle quali deve ora esprimersi il Comitato politico di cui sopra.

In particolare, per quanto attiene al nucleo di interventi più significativi previsti dalla legge speciale, cioè gli sbarramenti mobili alle bocche di porto per la regolazione delle maree, il Consorzio concessionario del Ministero dei Lavori Pubblici, in una lunga serie di studi, ricerche e sperimentazioni, ha acquisito un rilevante patrimonio conoscitivo e di esperienze che lo mette in grado di avviare la realizzazione del sistema di opere destinate a porre al sicuro la città dalle acque alte, secondo il piano generale degli interventi approvato dal Comitato di indirizzo e coordinamento in data 19 giugno 1991.

OGGETTO Relazione previsionale e programmatica per il 1994.
Leggi pluriennali di spesa. Legge 15 agosto 1978, n.468,
art.15 commi 4 e 5.

In riferimento alla nota n.2056 del 25 giugno 1993 relativa alla situazione degli stanziamenti delle leggi pluriennali di spesa, si ribadisce quanto già precisato negli anni precedenti ossia che, in virtù del meccanismo posto in essere dalla legge per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica gestiti dal CER (leggi 865/71 e 457/78), gli stanziamenti statali delle varie leggi pluriennali vengono iscritti per l'edilizia sovvenzionata nel bilancio di previsione del Ministero del Tesoro e per l'edilizia agevolata-convenzionata in quello dei Lavori Pubblici e da entrambi detti Dicasteri globalmente impegnati e versati alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. ai sensi dell'art. 13 della legge 457/78.

Analoga procedura è seguita anche per i fondi relativi ai programmi straordinari di edilizia agevolata gestiti direttamente dal CER ed iscritti sul capitolo LL.PP. 8267 (art.3 comma 7 bis legge 118/85, art.22 comma 3 legge 67/88, art.18 legge 203/91).

In conseguenza sugli stanziamenti dei sottoindicati capitoli di bilancio gestiti da questo Segretariato generale non esistono residui passivi propri od impropri, secondo il concetto della contabilità generale dello Stato;

Capitolo 8267 (edilizia agevolata ordinaria e straordinaria)

Capitolo 8268 (edilizia agevolata rurale)

Capitolo 8269 (edilizia agevolata - completamento programmi ante legge 457/78)

Capitolo 8270 (mutui agevolati individuali)

Capitolo 8271 (buoni casa - esaurito)

Capitolo 8274 (buoni casa - esaurito)

D.P.R. 19 SETTEMBRE 1978 N. 850

Finanziamento delle opere per la regolarizzazione delle acque del bacino dell'Isonzo in adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi di Osimo.

Con D.P.R. 19.09.78, n. 850 veniva autorizzata la spesa successivamente rifeinanziata con la legge 22.12.1984 n. 887 (finanziaria 1985) per l'importo di L. 30 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici, per la costruzione di una traversa di sbarramento con relativo serbatoio di rifasamento nel fiume Isonzo a valle di Salcana, in comune di Gorizia.

Complesse vicende di ordine internazionale ed amministrativo non hanno consentito l'utilizzazione di dette disponibilità fermo restando l'obbligo assunto della Repubblica Italiana nei confronti della Repubblica Yugoslava.

Essendo state in gran parte superate le menzionate difficoltà si rende ora necessario, al fine di realizzare la costruzione di detta traversa, provvedere al rifeinanziamento della citata legge. Detta esigenza è stata recepita dal D.L. 512/92 che a tal fine ha autorizzato la spesa di L. 75 miliardi per l'anno 92 iscritti sul capitolo 7725 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero. Allo stato attuale, in sede di reiterazione del D.L. 512/92 avvenuta da ultimo con D.L. 212/93, tuttavia l'utilizzo di detti fondi è stato diversamente disciplinato.

Infatti nell'ambito delle attività per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'adriatico è emersa la necessità da un lato di avviare e/o di proseguire gli studi per la redazione del piano di bacino dell'Isonzo in territorio sloveno e dall'altro, di progettare ed eseguire le relative opere di regolazione.

Sulla ripartizione dei fondi per le finalità individuate dall'art. 32 del citato D.L. 212/93, deve esprimere pareri il Comitato Interministeriale di Coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico istituite ai sensi del D.L. 350/92 convertito nella legge 24.9.92 n. 390.

LEGGE 10 DICEMBRE 1980 N. 845

Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della Subsidenza.

Con la legge 10.12.1980 sono stati dichiarati di preminente interesse nazionale le attività e gli interventi di protezione del fenomeno della subsidenza del territorio ravennate, autorizzandosi a tal fine, per il quinquennio la spesa di L. 105,5 miliardi, da inserire negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per L. 95,5 miliardi e, del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per L. 10 miliardi.

Nell'ulteriore considerazione che il fenomeno della subsidenza dei suoli colpisce anche l'intero territorio del delta del Po, interessando altresì parte delle provincie di Ferrara e di Rovigo, con l'art.7 comma 5, della legge 22.12.1986 n. 910 (finanziaria 1987), sono stati estesi gli interventi all'intero ambito territoriale, descritto autorizzando una spesa complessiva di L. 250 miliardi, di cui L. 50 miliardi riservati al ravennate e modulando lo stanziamento nel quinquennio 87-91.

Le successive leggi finanziarie n. 67/88 e n. 407/89 hanno soppresso la quota 1989 e rimodulato lo stanziamento come segue:

- 1990	80 miliardi
- 1991	70 miliardi
- 1992	70 miliardi

da inserire negli stati di previsione dei ministeri interessati di concerto fra gli stessi.

La legge finanziaria 405/90 (finanziaria 91) ha nuovamente rimodulato lo stanziamento della residua somma di L. 150 miliardi in ragione di:

- 1991	20 miliardi
- 1992	80 miliardi
- 1993	50 miliardi

Pertanto con D.M. 24.4.91 n.1222, si è provveduto al riparto della somma di competenza di questo Ministero pari a L. 68.160 milioni tra i capitoli 9419 (interventi organici per la protezione del territorio del Comune di Ravenna...), e 7740 (spese per interventi urgenti connessi alla difesa del mare...) come segue:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	cap. 9419	cap. 7740
1991 - 7.260 milioni	2.160 milioni	5.460 milioni
1992 - 35.700 milioni	15.700 milioni	20.000 milioni
1993 - 24.840 milioni	15.300 milioni	9.540 milioni
TOTALI 68.160 milioni	33.160 milioni	35.000 milioni

La legge 415/91 (legge finanziaria 92) ha rimodulato lo stanziamento residuo pari a L. 130 miliardi in ragione di:

- 1992	30 miliardi
- 1993	50 miliardi
- 1994	50 miliardi

Con decreto ministeriale n. 976 del 12.3.92 si è provveduto al riparto delle quote di competenza di questa Direzione pari a L. 60.540 milioni tra i capitoli 9419 e 7740 come segue:

	cap. 9419	cap. 7740
1992 - 14.900 milioni	8.700 milioni	6.200 milioni
1993 - 23.300 milioni	12.500 milioni	10.800 milioni
1994 - 22.340 milioni	9.800 milioni	12.540 milioni
TOTALI 60.540 milioni	31.000 milioni	29.540 milioni

La legge 500/92 (legge finanziaria 93) ha rimodulato lo stanziamento residuo pari a L. 45,640 milioni in ragione di:

- 1993	13.300 milioni
- 1994	22.340 milioni
- 1995	10.000 milioni

Con D.M. n. 219 dell'1.3.1993 si è provveduto ad assegnare al Provveditorato alle OO.PP. per l'Emilia Romagna - Bologna sul cap. 9419, in termini di competenza la somma di L. 6.690.000.000 riservando la somma di L. 5.810.000.000 per la Direzione Generale delle Opere Marittime.

Con D.M. 360 dell'1.2.93 si è provveduto ad assegnare al Magistrato per il Po di Parma sul cap. 7740, in termini di competenza, la somma di L. 800.000.000=.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986 N. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

L'art. 2 della legge 1.12.1986 n. 879 per la prosecuzione ed il completamento delle opere di competenza statale e regionale di sistemazione idrologica del bacino interregionale del Tagliamento (di cui anche all'art. 2 della legge 11.11.1982 n. 828), e per il bacino dell'Alto Piave ha consentito un'autorizzazione di spesa di L. 280 miliardi nel periodo 1987-91.

Di tale disponibilità, una quota di L. 60 miliardi è stata riservata al bacino di Ravedis, alle infrastrutture ed alle opere di irrigazione ad esse connesse, ed una quota di L. 10 miliardi per il bacino dell'Alto Piave di competenza della regione Veneto.

La rimanente somma di L. 210 miliardi, a seguito di intese intercorse tra il Magistrato alle Acque di Venezia e la regione Friuli Venezia Giulia, è stata destinata per L. 105 miliardi alle opere di competenza statale e L. 105 miliardi per opere di competenza regionale (regione Friuli Venezia Giulia).

Questo Ministero, negli esercizi 1989/92 ha ripartito gli stanziamenti nel seguente modo:

ENTE	87-88	89	90	91	92
Mag.Acque Ven.	34 mld	21,212815	35,787185	19 mld	5 mld
Reg.Friuli VG	25 mld	24 mld	39 mld	17 mld	---
Reg. Veneto	1 mld	2 mld	3 mld	4 mld	---
TOTALI	60 MLD	47,212815	77,787185	40 MLD	5 MLD

La legge 500/92 (finanziaria 93) ha rimodulato la ripartizione dei fondi sul cap. 7739, già stabilita con legge finanziaria 415/91, nel seguente modo:

- 1993	10 miliardi
- 1994	20 miliardi
- 1995	20 miliardi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pertanto con D.M. 366 del 2.2.93 si è provveduto ad assegnare lo stanziamento iscritto per il 1993 pari a L. 10 miliardi al Magistrato alle Acque di Venezia.

Le ulteriori esigenze, già segnalate dal Magistrato alle Acque, potranno essere valutate in sede di predisposizione degli schemi previsionali e programmatici del triennio 1993/95.

OGGETTO Relazione previsionale e programmatica per il 1994
Leggi pluriennali di spesa. Legge 15 agosto 1978, n.468,
art. 15 commi 4 e 5.

In riferimento alla nota n.2056 del 25 giugno 1993 relativa alla situazione degli stanziamenti delle leggi pluriennali di spesa, si ribadisce quanto già precisato negli anni precedenti ossia che, in virtù del meccanismo posto in essere dalla legge per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica gestiti dal CER (leggi 865/71 e 457/78), gli stanziamenti statali delle varie leggi pluriennali vengono iscritti per l'edilizia sovvenzionata nel bilancio di previsione del Ministero del Tesoro e per l'edilizia agevolata-convenzionata in quello dei Lavori Pubblici e da entrambi detti Dicasteri globalmente impegnati e versati alla Sezione Autonoma della Cassa DD.PP. ai sensi dell'art. 13 della legge 457/78.

Analoga procedura è seguita anche per i fondi relativi ai programmi straordinari di edilizia agevolata gestiti direttamente dal CER ed iscritti sul capitolo LL.PP. 8267 (art.3 comma 7 bis legge 118/85, art.22 comma 3 legge 67/88, art.18 legge 203/91).

In conseguenza sugli stanziamenti dei sottoindicati capitoli di bilancio gestiti da questo Segretariato generale non esistono residui passivi propri od impropri, secondo il concetto della contabilità generale dello Stato;

- Capitolo 8267 (edilizia agevolata ordinaria e straordinaria)
- Capitolo 8268 (edilizia agevolata rurale)
- Capitolo 8269 (edilizia agevolata - completamento programmi ante legge 457/78)
- Capitolo 8270 (mutui agevolati individuali)
- Capitolo 8271 (buoni casa - esaurito)
- Capitolo 8274 (buoni casa - esaurito)

Capitolo 8236 (cogestito con altre Direzioni Generali)

Capitolo 8276 (edilizia agevolata Legge 179/92)

Il compito del Ministro dei Lavori Pubblici - Presidente del CER - relativamente ai fondi statali stanziati per l'edilizia agevolata-convenzionata si esaurisce, pertanto, con l'emissione del formale provvedimento di impegno globale (emanato di norma nel medesimo esercizio in cui lo stanziamento figura riportato in conto competenza dalle varie leggi finanziarie o di bilancio) con il quale si provvede a trasferire i relativi fondi presso la Sezione Autonoma della Cassa DD.PP.. Detta Sezione provvederà a sua volta a porre i fondi stessi a disposizione del CER (per programmi straordinari) ovvero delle regioni (per programmi ordinari di edilizia agevolata-convenzionata);

Tali ultimi enti territoriali infine, secondo le direttive del CER-CIPE, provvedono alla concreta programmazione ed attuazione delle finalità perseguite dal legislatore in tale settore di intervento, ripartendo i fondi loro assegnati a favore delle relative categorie dei beneficiari (Enti pubblici, Cooperative edilizie, Imprese e loro Consorzi, singoli privati).

Il versamento dei detti fondi, che avviene anch'esso per l'intero importo stanziato ed iscritto in conto cassa, è disposto mediante l'emissione di un ordinativo diretto speciale nell'anno finanziario nel quale lo stesso è stato previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio.

L'unico problema che presenta la cennata procedura è dato dal possibile slittamento delle annualità iniziali che alcuni stanziamenti pluriennali hanno, anche di recente subito.

Dello slittamento delle annualità di partenza occorre infatti, in considerazione della modificazione che comporta nella programmazione nazionale e regionale effettuata dal CER-CIPE, tener debito conto nella redazione dei successivi bilanci, ai fini della copertura finanziaria delle annualità rinviate.

=====

Per quanto riguarda i dati relativi all'edilizia sovvenzionata si rappresenta che i rispettivi programmi sono finanziati, per legge, con fondi di bilancio ed extra bilancio.

Nel mentre questi ultimi (rientri per contributi ex Gescal) affluiscono direttamente presso la citata Sezione Autonoma Cassa DD.PP, quelli di bilancio

sono temporaneamente iscritti nello stato di previsione del Ministero del Tesoro che - come prima evidenziato - provvede direttamente al loro trasferimento nei conti correnti della stessa Sezione Autonoma.

Gli elementi relativi a tali specifici stanziamenti sia di competenza che di cassa, dovranno, pertanto, essere forniti dal citato Dicastero.

I dati relativi ai programmi di edilizia residenziale pubblica che utilizzano, invece, fondi extra bilancio possono essere acquisiti dalle situazioni semestrali allegate alla relazione predisposta da questo Segretariato per il Parlamento.

Ciò posto nell'inviare l'elenco dettagliato ed aggiornato dei capitoli gestiti da questo Segretariato generale, si allegano altresì, ad ogni buon fine, le situazioni aggiornate al 30 giugno 1993 per un quadro generale dell'intera attività programmatoria e gestionale in corso presso questo stesso Segretariato, comprese quelle riferite ai capitoli 8272 e 8275 gestiti secondo l'ordinaria legislazione sulla contabilità generale dello Stato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO 8267 LL.PP. (finanziamenti ventiquennali)

al 31.12.1992 Competenza f. 1.545 Cassa f. 1.545
 così ripartite:

Legge 5.8.1978 n. 457 art. 36

1° biennio	1978	f. 70	scadenza 2002
	1979	f. 70	" 2003
		<u>f. 140</u>	Ripartizione CIPE (vedi Relazione semestrale al Parlamento)
2° biennio	1980	f. 70	scadenza 2004
	1981	f. 70	" " 2005
		<u>f. 140</u>	Ripartizione CIPE (vedi Relazione semestrale al Parlamento)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 25.3.1982 n. 94 art. 1 comma 11°:

3° biennio	1982	f. 45	scadenza 2006
	1983	f. 120	slittata al <u>1986</u> scadenza 2010
		<hr/>	
		f. <u>165</u>	Ripartizione CIPE (vedi Relazione semestrale al Parlamento)
4° biennio	1984	f. 120	scadenza 2008
	1985	f. 115	ridotto a f. 110 dall'art. 5 quater legge 118/85 - scadenza 2009
		<hr/>	
		f. <u>235</u>	Ripartizione CIPE ridotta successivamente a f. <u>230</u> (vedi Relazione semestrale al Parlamento) Si richiama l'attenzione sulla necessità di ripristinare in bilancio lo stanziamento di 115 miliardi mediante l'elevazione di f. 5 miliardi dell'attuale f. 110 miliardi previsto per il 1985 fin da tale anno.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 94/82 art. 1 c. IV maggiori oneri 1° quadriennio Legge 457/78 art.36

£. 140

Scadenza 2006
Ripartizione CIPE (vedi Relazione
semestrale)

Legge 5/4/85 n. 118 art. 3 c. 7 - 7 bis

5° biennio	1986	£. 130	slittato a <u>1990</u> scadenza al 2014
	1987	£. 150	
		£. <u>280</u>	£. 250 ripartiti dal CIPE (V.Rel. sem.le Parl.) £. 30 programma straord. CER

Legge 11.3.88 n. 67 art. 22 c. 3

6° biennio	1988	£. 150	scadenza 2012
	1989	£. 150	slittato al 1991 scadenza 2015
		£. <u>300</u>	£. 250 ripartiti dal CIPE (V.Rel. sem.le Parl.) £. 50 programm.straord. CER

Legge 11.3.88 n.67 art.22 c.3

7° biennio		L. 100	scadenza 2014
		L. 50	ripartiti dal CIPE (v.Rel. sem.le Parl.)
		L. <u>150</u>	Programma straordinario CER L.203/91

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si riassume la situazione complessiva in c/competenza ed in c/cassa delle annualità in corso che debbono essere iscritte nelle future leggi finanziarie e di bilancio fino alle rispettive scadenze:

1° Biennio	£.	140
2° "	£.	140
3° "	£.	165
4° "	£.	230
5° " +		
progr.straord.	L.	280
6° Biennio +		
progr.straord.	L.	300
7° Biennio +		
progr.straord.	L.	150
M.O. (1 e 2 bien.)	L.	140

L.1.545 Totale al 31.12.1992
=====

CAPITOLO 8268- (edilizia agevolata rurale)

Legge 5.8.1978 art. 37 (finanziamento quindicennale)

1978 f. 30 scadenza 1992 - Ripartiti dal CIPE (Vedi Rel. sem.le Parl.)

CAPITOLO 8269 (completamento programmi leggi ante 457/78 finanziamento venticinquennale)

Legge 5.8.1978 n. 457 art. 38

1977 f. 20 scadenza 2001 Ripartiti dal CIPE (Vedi Rel. sem.le Parl.)

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

 CAPITOLO 8270 (mutui individuali)
 finanziamento venticinquennale

Legge 15.2.1980 n. 25 art. 9

1980	£. 70	scadenza 2004
1981	£. 50	" 2005
	<u>£. 120</u>	Ripartiti dal CIPE (Vedi Rel. sem.le Parl.)

Legge 25.3.1982 n. 94 art. 2 c. 12

1982	£. <u>30</u>	scadenza 2006 Ripartiti dal CIPE (Vedi Rel. sem.le Parl.)
------	--------------	--

Si riassume la situazione complessiva del capitolo in c/competenza e c/cassa le cui annualità in corso debbono essere iscritte nelle future leggi finanziarie e di bilancio fino alle relative scadenze:

art. 9 L. 25/80	£. 120	
art. 2 c. 12 L. 94/82	£. 30	
	<u>£. 150</u>	al 31.12.1992

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I capitoli esauriti ai fini previsionali i cui stanziamenti per contributi in c/capitale iscritti nei relativi bilanci di previsione del Ministero LL.PP. sono stati globalmente impegnati e trasferiti alla Cassa DD. e PP. per il meccanismo citato in premessa da parte del CER sono i seguenti:

CAPITOLO 8271 (esaurito)

L. 94/82 art. 2 c. 10 f. 440 Ripartiti dal CIPE

Storia del capitolo

	<u>Competenza</u>		<u>Cassa</u>
1982	70	1985	70
1983	150	1983	150
1984	120	1984	90
1986	100	1985	30
	<u>440</u>	1986	<u>100</u>
			<u>440</u>

CAPITOLO 8274 (esaurito):

L. 23.12.1986 n. 899 art. 5 c. 1 lett. b) f. 200 Ripartiti dal CIPE

Storia del capitolo

	<u>Competenza</u>		<u>Cassa</u>
1986	<u>200</u>	1987	50
		1988	<u>150</u>
			<u>200</u>

CAPITOLO 8236 in coogestione con altre Direzioni Generali

Per il CER - Divisione II Flussi finanziari - su tale capitolo deve essere iscritta la somma di f. 2 miliardi fino al 1997 per effetto del ruolo fisso in corso riferito alla legge 23.3.1973 n. 36 art. 5 bis e L. 8.8.1977 n. 513 art. 12 (alluvionati Calabria e Sicilia)

Capitolo 8276 (edilizia agevolata triennio 92/94)

Legge 17 febbraio 1992, n.179 (finanziamento diciottennale)

(in miliardi)

1992	£.10	scadenza 2009	Non ripartiti dal CIPE
1993	£. -		Annualità slittata al 1995 per effetto della Legge 23.12.1992 n.500 (legge finanziaria 1993)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
LEGGIE 5.8.1978 n.457 - art.36
I Biennio 1978/79

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 1978/79	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 30.6.93	Data ultima erogazione effettuata	Importo	Legge 179/92 art.2 e 6 trasferimento fondi - in c/capitale
PIEMONTE	11.349,0	164.560,5	20.05.93	158.169,5	
VALLE D'AOSTA	258,0	3.741,0	26.05.93	4.146,5	
LOMBARDIA	13.799,0	200.085,5	28.06.90	168.919,1	
TRENTO	1.895,0	27.477,5	15.07.92	20.835,0	
BOLZANO	2.141,0	31.044,5	02.05.91	11.780,0	
VENETO	5.545,0	80.402,5	02.04.93	55.529,8	
FRIULI V.GIULIA	3.224,0	46.748,0	30.06.92	40.263,9	
LIGURIA	3.740,0	54.230,0	23.11.92	50.490,0	
EMILIA ROMAGNA	12.767,0	185.121,5	13.05.92	140.796,8	
TOSCANA	9.672,0	140.244,0	13.02.90	88.412,6	
UMBRIA	4.772,0	69.194,0	14.04.92	47.854,1	
MARCHE	3.224,0	46.748,0	07.07.92	43.524,0	
LAZIO	16.121,0	233.754,5	05.03.93	223.952,3	
ABRUZZO	2.708,0	39.266,0	13.01.93	34.324,0	
MOLISE	903,0	13.093,5	13.05.93	10.683,1	
CAMPANIA	11.091,0	160.819,5	18.06.91	23.306,2	
PUGLIA	7.222,0	104.719,0	23.04.92	45.020,9	45.254,1
BASILICATA	2.063,0	29.913,5	16.03.93	20.478,1	
CALABRIA	4.514,0	65.453,0	05.03.93	53.169,2	
SICILIA	12.510,0	181.395,0	09.02.89	66.413,7	
SARDEGNA	3.482,0	50.489,0	26.05.92	40.825,1	
Accantonamento	7.000,0	-			
TOTALE	140.000,0	1.928.500,0 (x)		1.348.893,9	45.254,1

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.93

Elaborazione: Div. II

(x) limite 1993 slittato: 1978 al 2003 (vedi legge bilancio 1993
1979 al 2004

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
LEGGE 5.8.1978 n.457 - art.36
II Biennio 1980/81

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 1980/81	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 30.6.93	Data ultima erogazione effettuata	Importo	Legge 179/92 art.2 c 6 trasferimento fondi in c/capitale
PIEMONTE	9.979,0	124.737,5	20.05.93	114.071,7	
VALLE D'AOSTA	253,0	3.162,5	18.06.93	2.368,0	
LOMBARDIA	14.844,0	185.550,0	28.06.90	85.962,7	
TRENTO	1.895,0	23.687,5	20.07.92	20.845,0	
BOLZANO	2.142,0	26.775,0	19.02.85	2.142,0	
VENETO	5.968,0	74.600,0	02.04.93	49.515,4	
FRIULI V.GIULIA	2.836,0	35.450,0	07.07.92	5.003,2	
LIGURIA	3.289,0	41.112,5	21.11.92	27.082,1	
EMILIA ROMAGNA	11.231,0	140.387,5	02.04.92	40.607,7	
TOSCANA	8.507,0	106.337,5	13.01.93	63.508,1	
UMBRIA	4.197,0	52.462,5	14.04.92	35.334,6	
MARCHE	2.836,0	35.450,0	07.07.92	23.623,1	
LAZIO	14.522,0	181.900,0	30.03.93	88.391,7	
ABRUZZO	2.840,0	35.500,0	13.01.93	21.651,6	
MOLISE	880,0	11.000,0	14.05.93	10.106,6	
CAMPANIA	12.796,0	159.950,0	14.04.92	31.799,1	
PUGLIA	8.334,0	104.175,0	16.10.91	12.830,5	74.676,5
BASILICATA	1.960,0	24.500,0	16.03.93	11.790,7	
CALABRIA	5.208,0	65.100,0	05.03.93	21.796,1	
SICILIA	14.435,0	180.437,5	22.02.89	89.518,7	
SARDEGNA	4.018,0	50.225,0	26.05.92	20.403,1	
Accantonamento	7.000,0	-		-	
TOTALE	140.000,0	1.662.500,0 (*)		778.348,7	74.676,5

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.93

Elaborazione: Div. II

(x) limite 1993 slittato: 1980 al 2005 (vedi legge bilancio 1993)
1981 al 2006

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segretariato Generale del C.E.R.

L. 5001; 2.8.1978 n. 43 / art. 30
IV BIENNIO 1984/1985

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 84/85	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 30.6.93	Data ultima erogazione effettuata	Importo	Legge 179/92 art.2 e 6 Trasferimento fondi in c/capitale
PIEMONTE	16.920,2	144.189,6	15.07.92	40.465,5	
VALLE D'AOSTA	429,6	3.660,8	17.06.93	1.597,3	
LOMBARDIA	28.688,3	244.474,2	28.06.90	39.064,2	
TRENTO	3.113,3	26.530,7	15.07.92	22.267,0	
BOLZANO	3.517,5	29.975,2	02.05.91	21.564,0	
VENETO	11.188,8	95.348,0	02.04.93	45.890,8	
FRIULI V.GIULIA	4.476,7	38.149,8	30.07.92	19.901,3	
LIGURIA	5.695,2	48.533,0	21.11.92	14.226,6	
EMILIA ROMAGNA	17.080,7	145.557,3	05.03.93	23.829,0	
TOSCANA	13.572,9	115.664,7	19.02.93	34.776,5	
UMBRIA*	5.516,1	47.006,8	14.04.92	9.772,6	
MARCHE	4.761,5	40.576,3	07.07.92	17.322,4	
LAZIO	23.513,8	200.378,4	23.02.93	47.233,1	
ABRUZZO	4.499,2	38.341,0	13.01.93	13.565,5	
MOLISE	1.505,3	12.827,8	14.05.93	6.870,9	
CAMPANIA	21.231,4	180.928,2	14.04.92	8.446,5	
PUGLIA	14.031,0	119.568,1	13.02.90	10.808,4	80.697,7
BASILICATA	3.010,5	25.655,0	18.06.93	2.513,2	
CALABRIA	8.056,9	68.658,8	05.03.93	15.680,3	
SICILIA	21.547,6	183.623,0	16.10.91	5.386,9	
SARDEGNA	6.143,5	52.353,3	-	-	
accantonamento	11.500,0	-	-	-	
TOTALE	230.000,0 (*)	1.862.000,0 (°)		399.382,0	80.697,7

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.93

Elaborazione: Div. II

(*) Stanziamento legislativo per il 1985 di L.115 miliardi ridotto
dall'art.5 quater legge 118/1985 a L.110 miliardi.(°) limite 1993 sfruttato : 1984 al 2009 vedi legge bilancio 1993
1985 al 2010

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 179/92 art. 2 e 6
trasferimento fondi
in c/capitale

Segretariato Generale del C.E.R.

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 86/87	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 30.6.93	Data ultima erogazione effettuata	Importo	Legge 179/92 art. 2 e 6 trasferimento fondi in c/capitale
PIEMONTE	18.392,0	83.867,4	10.05.93	34.051,9	
VALLE D'AOSTA	466,0	2.124,9	17.06.93	702,8	
LOMBARDIA	31.182,0	142.189,8	28.06.90	15.913,3	
TRENTO	3.384,0	15.431,1	13.01.93	12.047,1	
BOLZANO	3.823,0	17.433,0	02.05.91	11.469,0	
VENETO	12.161,0	55.454,1	02.04.93	49.036,8	
FRIULI V. GIULIA	4.865,0	22.184,4	30.07.92	31.751,7	
LIGURIA	6.190,0	28.226,4	21.11.92	11.144,1	
EMILIA ROMAGNA	18.565,0	84.656,4	05.03.93	54.126,5	
TOSCANA	14.758,0	67.296,6	19.01.93	7.768,0	
UMBRIA	5.996,0	27.341,4	14.04.92	21.345,4	
MARCHE	5.176,0	23.602,5	07.07.92	10.339,3	
LAZIO	25.565,0	116.576,4	19.02.93	8.837,4	
ABRUZZO	4.891,0	22.302,9	13.01.93	17.699,3	
MOLISE	1.493,0	6.808,2	14.05.93	1.997,5	
CAMPANIA	23.088,0	105.281,4	14.04.92	274,7	
PUGLIA	15.365,0	70.059,9	16.10.91	31.499,5	7.832,5
BASILICATA	3.273,0	14.925,0	18.06.93	2.613,5	
CALABRIA	8.758,0	39.936,6	05.03.93	2.318,0	
SICILIA	23.432,0	106.849,8	17.10.91	5.858,0	
SARDEGNA	6.678,0	30.451,8	19.11.88	1.699,5	
Accantonamento	12.500,0	-	-	-	
TOTALE	250.000,0	1.083.000,0		332.493,3	7.832,5

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.93

Elaborazione: Div. II

* Stanziamento legislativo di L.130 miliardi previsto per il 1986 slittato al 1990 (vedi legge finanz. 1986/1987/1988/1989/1990).
limite 1993 slittato: 1986 al 2016 vedi legge bilancio 1993
1987 al 2012

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.
Tav. n.

EDILIZIA AGLYOLATA
Legge 11.3.1988 n.67 - art.22 c.3° VI Biennio 1988/89
(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 88/89	Limiti d'impegno		Data ultima erogazione effettuata	Importo	Legge 179/92 artt.2 e 6 trasferimento fondi in c/capitale
		annuali depositati c/o D.D.P.P. al 30.6.93	annuali depositati c/o D.D.P.P. al 30.6.93			
PIEMONTE	18.114,0	68.833,2	68.833,2	16.03.93	5.981,2	
VALLE D'AOSTA	460,0	1.748,0	1.748,0	-	-	
LOMBARDIA	30.711,0	116.701,8	116.701,8	05.09.90	7.677,7	
TRENTO	3.384,0	12.859,2	12.859,2	30.03.93	12.859,0	
BOLZANO	3.824,0	14.531,2	14.531,2	18.02.92	7.648,0	
VENETO	11.978,0	45.516,4	45.516,4	16.03.93	6.636,9	
FRIULI V.GIULIA	4.792,0	18.209,6	18.209,6	-	-	
LIGURIA	6.097,0	23.168,6	23.168,6	04.03.91	1.524,2	
EMILIA ROMAGNA	18.285,0	69.483,0	69.483,0	13.05.92	4.702,2	
TOSCANA	14.535,0	55.233,0	55.233,0	-	-	
UMBRIA	5.904,0	22.435,2	22.435,2	06.04.92	1.579,0	
MARCHE	3.415,0	12.977,0	12.977,0	12.12.91	858,2	
LAZIO	26.978,0	102.516,4	102.516,4	23.02.93	7.775,5	
ABRUZZO	5.006,0	19.022,8	19.022,8	-	-	
MOLISE	1.528,0	5.806,4	5.806,4	29.03.93	442,6	
CAMPANIA	23.632,0	89.801,6	89.801,6	-	-	
PUGLIA	15.725,0	59.755,0	59.755,0	11.05.91	3.931,2	24.373,7
BASILICATA	3.349,0	12.726,2	12.726,2	-	-	
CALABRIA	8.963,0	34.059,4	34.059,4	13.01.93	2.476,3	
SICILIA	23.984,0	91.139,2	91.139,2	-	-	
SARDEGNA	6.836,0	25.976,8	25.976,8	11.05.91	1.709,00	
accantonamento	12.500,0	-	-	-	-	
TOTALE	250.000,0 *	902.500,0 *	902.500,0 *	-	65.801,0	24.373,7

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.06.93

Elaborazione: Div. II

(*) stanziamento di L.150 miliardi previsto per l'anno 1989 dall'art.22 c.3°
legge 67/88 slittato al 1991 (vedi leggi finanziarie 1989/90/91)

limite 1993 slittato al 2016 (vedi legge bilancio 1993 stanziamento 1989

al 2013 " " " " " "

1988

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segretariato Generale del C.E.R.

Legge 11.3.1988 n.67 - art.22 c.3°
VII Biennio 1990/91

Tav. n. (in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 90/91	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 30.6.93	Data ultima crogazione effettuala	Importo
PIEMONTE	7.357	22.071		
VALLE D'AOSTA	187	561		
LOMBARDIA	12.473	37.419		
TRENTO	1.354	4.062	30.03.93	4.062,0
BOLZANO	1.529	4.587	23.03.92	1.529,0
VENETO	4.865	14.595		
FRIULI V. GIULIA	1.946	5.838		
LIGURIA	2.476	7.428		
EMILIA ROMAGNA	7.426	22.278		
TOSCANA*	5.903	17.709		
UMBRIA	2.398	7.194		
MARCHE	2.070	6.210	10.06.92	517,5
LAZIO	10.227	30.681	27.10.92	2.566,8
ABRUZZO	1.956	5.868		
MOLISE	597	1.791		
CAMPANIA	9.235	27.705		
PUGLIA	6.145	18.435		
BASILICATA	1.309	3.927		
CALABRIA	3.503	10.509		
SICILIA	9.373	28.119		
SARDEGNA	2.671	8.013		
accantonamento	5.000	-		
TOTALE	100.000	285.000 (*)		8.675,3

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.93

Elaborazione: Div. II

(*) limite 1993 slittato al 2015 (vedi legge bilancio 1993)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

REGIONI	Giacenze art.4 bis L.637/83 trasferite in c/capitale	LEGGI 17.2.1992 n.179 art.2 c.2 Fondi in c/capitale		Erogazioni	
		art.2 c.3	art.6 c.16-11		art.2 c.3
PIEMONTE					
VALLE D'AOSTA					
LOMBARDIA					
TRENTO					
BOLZANO					
VENETO					
FRIULI V. GIULIA					
LIGURIA					
EMILIA ROMAGNA					
TOSCANA					
UMBRIA					
MARCHE					
LAZIO					
ABRUZZO					
MOLISE					
CAMPANIA					
PUGLIA	345.391,2	310.852,1	34.539,1	170.789,9	
BASILICATA					
CALABRIA					
SICILIA					
SARDEGNA					
TOTALE	345.391,2	310.852,1	34.539,1	170.789,9	

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.93

Elaborazione Div. II

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA RURALE
LEGGE 5.8.1978 n.457 - art.37

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 1978	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 30.6.93	Data ultima erogazione effettuata	Importo
PIEMONTE	2.128,0	31.920,0	31.10.91	23.133,0
VALLE D'AOSTA	111,0	1.665,0	21.10.85	138,8
LOMBARDIA	1.658,0	24.870,0	03.04.87	162,1
TRENTO	406,5	6.097,5	-	-
BOLZANO	458,5	6.877,5	-	-
VENETO	1.907,0	28.605,0	18.05.92	2.135,6
FRIULI V. GIULIA	442,0	663,0	13.01.92	1.341,9
LIGURIA	442,0	663,0	28.07.87	289,6
EMILIA ROMAGNA	2.349,0	35.235,0	07.02.92	13.932,3
TOSCANA	1.382,0	20.730,0	28.11.91	2.829,8
UMBRIA	691,0	10.365,0	18.05.92	2.947,3
MARCHE	1.299,0	19.485,0	18.02.92	6.044,3
LAZIO	1.713,0	25.695,0	18.11.91	428,2
ABRUZZO	1.326,0	19.890,0	05.05.92	1.338,4
MOLISE	581,0	8.715,0	11.06.92	352,1
CAMPANIA	2.764,0	41.460,0	11.06.92	210,5
PUGLIA	2.211,0	33.165,0	-	-
BASILICATA	1.050,0	15.750,0	-	-
CALABRIA	1.326,0	19.890,0	01.04.92	362,3
SICILIA	2.487,0	37.305,0	-	-
SARDEGNA	1.768,0	26.520,0	05.05.92	2.791,2
accantonamento	1.500,0	-	-	-
TOTALE	30.000,0	427.500,0	-	58.436,8

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.93

Elaborazione: Div. II e III

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 5.8.1978 n.457 - art.38
I BIENNIO 1978/1979

Segretariato Generale del C.E.R.

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi 1977	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 30.6.93	Data ultima erogazione effettuata	Importo	Legge 179/92 artt.2 e 6 Trasferimento fondi in c/capitale
PIEMONTE	1.707,0	27.312	19.01.93	25.605,0	
VALLE D'AOSTA	39,0	624	- (°)	-	
LOMBARDIA	2.075,0	33.200	06.02.82	15.896,0	
TRENTO	285,0	4.560	15.07.92	4.275,0	
BOLZANO	322,0	5.152	02.05.91	4.508,0	
VENETO	834,0	13.344	02.04.93	11.981,6	
FRIULI V.GIULIA	485,0	7.760	14.04.92	2.334,8	
LIGURIA	562,0	8.992	25.07.89	6.531,1	
EMILIA ROMAGNA	1.920,0	30.720	14.07.88	13.410,4	
TOSCANA	1.454,0	23.264	19.12.89	17.762,7	
UMBRIA	718,0	11.488	06.06.88	7.191,6	
MARCHE	484,0	7.744	31.03.89	7.604,7	
LAZIO	2.424,0	38.784	06.08.92	24.345,3	
ABRUZZO	407,0	6.512	19.01.93	3.516,4	
MOLISE	136,0	2.176	07.07.92	1.831,5	
CAMPANIA	1.668,0	26.688	05.05.92	24.601,0	
PUGLIA	1.086,0	17.376	14.04.92	13.477,9	1.726,1
BASILICATA	310,0	4.960	06.08.92	3.913,4	
CALABRIA	679,0	10.864	06.06.88	7.772,5	
SICILIA	1.881,0	30.096	25.07.90	12.392,1	
SARDEGNA	524,0	8.384	26.05.92	7.860,0	
TOTALE	20.000,0	320.000(°°)		216.811,0	1.726,1

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.93

Elaborazione: Div.II

(°) Fondi utilizzati 1° biennio (L.457/78 art.38 c.2°)

L.457/78 art.36

(°°) limite 1993 slittato al 2002 (L. bilancio 1993)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
LEGGE 25.3.1982, n.94 - art.1 - comma 4
FONDI PER MAGGIORI ONERI 1978/1981
(in milioni)

Tav. n.

REGIONI	Assegnazione fondi	Limiti d'impegno annuali depositati c/o DD.PP. al 30.6.93	Data ultima erogazione effettuata	Importo	Legge 179/92 artt.2 e 6 Trasferimento fondi in c/capitale
PIEMONTE	10.667,0	117.337	03.02.93	100.733,4	
VALLE D'AOSTA	253,0	2.783	-	(^o)	
LOMBARDIA	14.324,0	157.564	17.07.90	54.357,8	
TRENTO	1.887,0	20.757	10.11.89	13.209,0	
BOLZANO	2.141,0	23.551	10.11.89	14.987,0	
VENETO	5.759,0	63.349	-	-	
FRIULI V. GIULIA	3.032,0	33.352	-	-	
LIGURIA	3.511,0	38.621	-	(^o)	
EMILIA ROMAGNA	11.997,0	131.967	18.03.91	40.558,2	
TOSCANA	9.084,0	99.924	13.03.90	43.743,4	
UMBRIA	4.482,0	49.302	04.05.92	40.655,6	
MARCHE	3.033,0	33.363	02.10.92	3.509,3	
LAZIO	15.335,0	168.685	10.05.93	6.125,7	
ABRUZZO	2.780,0	30.580	-	(^o)	
MOLISE	891,0	9.801	-	-	
CAMPANIA	11.943,0	131.373	04.05.92	18.036,8	
PUGLIA	7.781,0	85.591	23.04.92	5.837,4	64.191,6
BASILICATA	2.008,0	22.088	-	-	
CALABRIA	4.868,0	53.548	-	-	
SICILIA	13.473,0	148.203	-	-	
SARDEGNA	3.751,0	41.261	-	-	
accantonamento	7.000,0	-	-	-	
TOTALE	140.000,0	1.463.000,0		341.753,6	64.191,6

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.93

Elaborazione: Div. II

(^o) Regioni che hanno utilizzato i fondi per nuovi programmi.

(x) limite 1993 slittato al 2007 (vedi legge bilancio 1993)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA AGEVOLATA
LEGGE 25.3.1982, n.94 - art.2 - comma 12
Fondi per mutui individuali

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi	Limiti di impegno depositati c/o Cassa DD.PP. al 30.6.93	Erogazioni	Trasferimento in conto capitale art.5 bis L.118/85	Erogazioni
PIEMONTE	2.229,9	24.528,9	16.286,8	8.242,1	8.242,1
VALLE D'AOSTA	56,4	620,4	-	-	-
LOMBARDIA	3.870,0	42.570,0	-	-	-
TRENTO	427,5	4.702,5	-	-	-
BOLZANO	483,0	5.313,0	-	-	-
VENETO	1.746,0	19.206,0	14.110,6	-	-
FRIULI V.GIULIA	623,1	6.854,1	-	-	-
LIGURIA	823,5	9.058,5	926,2	5.328,5	5.328,5
EMILIA ROMAGNA	2.224,5	24.469,5	-	20.020,5	20.020,5
TOSCANA	1.834,8	20.182,8	-	-	-
UMBRIA	662,1	7.283,1	-	6.621,0	6.625,0
MARCHE	665,7	7.322,7	2.534,9	2.014,4	2.014,4
LAZIO	2.903,4	31.937,4	-	-	-
ABRUZZO	671,7	7.388,7	369,3	5.158,5	5.158,5
MOLISE	194,7	2.141,7	-	-	-
CAMPANIA	2.991,0	32.901,0	-	-	-
PUGLIA	2.046,3	22.509,3	-	-	-
BASILICATA	399,0	4.389,0	-	-	-
CALABRIA	1.178,4	12.962,4	719,4	1.710,7	-
SICILIA	3.060,0	33.660,0	-	-	-
SARDEGNA	909,0	9.999,0	-	-	-
TOTALE	30.000,0	330.000,0 (*)	34.947,2	49.095,7	47.389,0

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.93

Elaborazione: Div. II

(*) limite 1993 slittato al 2007 (vedi legge bilancio 1993)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.EDILIZIA AGEVOLATA
Legge 15.12.1980 n.25 art.9
contributi per mutui individuali

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Assegnazione fondi	Limiti di impegno depositati c/o Cassa DD.P.P. al 30.6.93	Erogazioni	Art. 5 bis Legge 118/85	
				Trasferimento in conto capitale disposto	Erogazioni
PIEMONTE	8.920,0	112.243	16.898,3	64.939,9	37.350,0
VALLE D'AOSTA	226,0	2.845	2.001,5	-	-
LOMBARDIA	15.480,0	194.789	52.132,4	-	-
TRENTO	1.710,0	21.517,5	19.807,5	-	-
BOLZANO	1.932,0	24.310,5	20.446,5	-	-
VENETO	6.984,0	87.882	29.285,8	29.819,0	29.819,0
FRIULI V. GIULIA	2.492,0	31.358	8.341,2	-	-
LIGURIA	3.294,0	41.450	20.510,6	12.201,1	12.201,1
EMILIA ROMAGNA	8.898,0	111.966	28.249,8	57.094,1	57.094,1
TOSCANA	7.339,0	92.350	31.201,2	15.000,0	2.100,0
UMBRIA	2.648,0	33.321	16.439,0	13.098,5	13.098,5
MARCHE	2.663,0	33.509	21.745,9	8.138,3	8.138,3
LAZIO	11.614,0	146.142	15.834,9	-	-
ABRUZZO	2.687,0	33.811	13.076,1	16.372,0	16.372,0
MOLISE	779,0	9.802	4.572,5	-	-
CAMPANIA	11.964,0	150.547	14.583,7	92.602,0	92.602,0
PUGLIA	8.185,0	102.994	13.558,7	-	-
BASILICATA	1.596,0	20.084	3.584,5	10.390,4	10.390,4
CALABRIA	4.714,0	59.318	14.171,5	35.248,9	21.208,5
SICILIA	12.239,0	154.007	5.891,3	-	-
SARDEGNA	3.636,0	45.754	2.060,4	-	-
TOTALE	120.000,0	1.510.000,0 (*)	354.393,3	354.904,2	300.374,0

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.93

Elaborazione: Div. II

limite 1993 slittato: 1980 al 2005 (vedi legge bilancio 1993)
1981 al 2006

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

EDILIZIA SOVVENZIONATA
Legge 5.8.78 n.457 - art.35
I Biennio 1978/79

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Ripartizione Fondi	Impegni Assunti dal C.E.R.	Finanziamenti Programmati dalle Regioni per N.C. e RE	Erogazioni (*)	%
PIEMONTE	83.647,0	83.647,0	83.647,0	115.234,609	137,7
VALLE D'AOSTA	2.138,0	2.318,0	2.138,0	2.138,000	100,0
LOMBARDIA	165.300,0	165.300,0	165.300,0	255.658,765	154,6
TRENTINO A.A.	43.320,0	43.320,0	43.320,0	60.591,000	139,8
VENETO	73.815,0	73.815,0	73.815,0	122.539,243	166,0
FRIULI V. GIULIA	35.055,0	35.055,0	35.055,0	55.899,239	159,5
LIGURIA	40.470,0	40.470,0	40.470,0	72.882,300	180,0
EMILIA ROMAGNA	63.412,0	63.412,0	61.302,0	97.289,974	158,7
TOSCANA	67.118,0	67.118,0	67.118,0	108.279,489	161,3
UMBRIA	11.258,0	11.258,0	11.258,0	15.971,909	141,9
MARCHE	20.805,0	20.805,0	20.805,0	36.349,720	174,6
LAZIO	176.842,0	176.842,0	176.842,0	290.672,605	164,4
ABRUZZO	31.920,0	32.395,0 (1)	32.395,0 (1)	46.583,542	143,8
MOLISE	6.555,0	6.555,0	6.555,0	8.264,562	126,0
CAMPANIA	149.482,0	149.482,0	149.482,0	214.807,142	143,7
PUGLIA	114.855,0	114.855,0	103.369,5	140.011,761	135,4
BASILICATA	21.090,0	21.090,0	21.090,0	37.101,070	175,9
CALABRIA	102.315,0	102.315,0	100.240,0	127.815,154	127,5
SICILIA	167.865,0	174.865,0 (1)	174.865,0 (1)	237.952,191	136,1
SARDEGNA	47.738,0	47.738,0	47.738,0	62.502,945	130,9
accantonamento	75.000,0	-	-	-	-
TOTALE	1.500.000,0	1.432.655,0	1.416.804,5	2.108.545,219	147,2

(*) comprensive dei maggiori oneri, sia degli accantonamenti sia dei finanziamenti integrativi ai sensi dell'art.1 Legge n.94/82.

(1) comprensive ulteriori finanziamenti revocati dalla legge 513/77.

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.93

Elaborazione: Div. II

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

EDILIZIA SOVVENZIONATA
Legge 5.8.1978 n.457 - art.35
II Biennio 1980/81

Tav. n.3

(in milioni)

REGIONI	Ripartizione Fondi	Impegni Assunti dal C.E.R. su Prog.	Finanziamenti Programmati dalle Regioni per:		Erogazioni:		Costruzioni	% Acquisto
			N.C. RE	Acquisto	N.C. - RE	Acquisto		
	1	2	3	4	5	6	7(5/3)	8(6/4)
PIEMONTE	101.422,0	101.422,0	101.422,000	-	111.757,520	-	110,1	-
VALLE D'AOSTA	3.173,0	2.643,0	3.173,000	-	2.643,000	-	83,3	-
LOMBARDIA	200.412,0	200.412,0	169.082,000	-	176.941,402	-	104,6	-
TRENTO	27.075,0	27.075,0	27.075,000	-	27.075,000	-	100,0	-
BOLZANO	30.590,0	30.590,0	30.590,000	-	30.590,000	-	100,0	-
VENETO	97.280,0	97.280,0	76.266,000	8.000,000	115.097,013	8.000,000	150,9	100,0
FRIULI V. GIULIA	42.522,0	42.522,0	37.077,000	-	39.643,958	-	106,9	-
LIGURIA	49.058,0	49.058,0	44.152,000	4.096,000	64.276,719	3.448,872	145,6	84,2
EMILIA ROMAGNA	76.893,0	76.893,0	59.372,000	7.689,000	77.431,689	7.663,765	130,4	99,6
TOSCANA	81.377,0	81.377,0	58.651,000	-	124.749,999	-	212,7	-
UMBRIA	16.720,0	16.720,0	15.521,000	275,000	19.507,000	-	125,6	-
MARCHE	30.894,0	30.894,0	21.165,000	3.000,000	24.219,000	-	114,4	-
LAZIO	214.396,0	214.396,0	193.050,000	13.500,000	372.653,234	13.500,000	193,0	100,0
ABRUZZO	47.405,0	47.405,0	42.664,000	4.740,500	44.659,463	3.542,000	104,6	74,7
MOLISE	9.823,0	9.823,0	9.473,450	-	11.671,787	-	123,2	-
CAMPANIA	222.015,0	222.015,0	196.574,130	22.201,490	208.446,089	5.428,741	106,4	24,4
PUGLIA	170.582,0	170.580,9	137.000,000	2.000,000	133.320,359	888,732	97,3	44,0
BASILICATA	31.312,0	31.312,0	31.312,000	-	24.197,133	-	77,3	-
CALABRIA	137.009,0	137.009,0	137.009,000	-	140.541,545	-	102,6	-
SICILIA	239.153,0	239.153,0	201.968,486	12.868,213	220.018,293	4.870,525	108,9	37,8
SARDEGNA	70.889,0	70.259,0	54.140,000	6.370,000	63.723,970	5.416,457	117,7	85,0
accanton.	100.000,0							
TOTALE	2.000.000,0	1.900.000,0(1)	1.646.737,066	84.740,203	2.033.164,173(1)	52.759,092	123,0	57,5

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.93

Elaborazione: Divisione II

(*) comprensivo dei maggiori oneri sia degli accantonamenti, sia dei finanziamenti integrativi ai sensi dell'art.1, legge n.94/82.

(1) L.1.161.100.000 sono state trasferite al III biennio per la V.D'Aosta, Puglia e Sardegna

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.
 EDILIZIA SOVVENZIONATA
 Legge 5.8.78 n.457 - art.35
 III Biennio 1982/83

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Ripartizione Fondi		Impegni Assunti dal C.E.R. su Prog.		Finanziamenti Programmati dalle Regioni nel biennio 82/83		Erogazioni		% Costruzioni
	1	2	3	4	5	6	7(5/3)		
PIEMONTE	410.550,6	205.275,300	203.725,300	1.550,000	202.091,240	1.550,000	99,2		
VALLE D'AOSTA	10.667,1	6.283,500	6.283,500	-	6.283,500	-	100,0		
LOMBARDIA	793.459,0	499.516,300	499.516,300	-	499.516,300	-	100,0		
TRENTO	96.757,5	48.378,750	48.378,750	-	24.189,375	-	50,0		
BOLZANO	109.319,0	54.659,500	54.659,500	-	27.239,750	-	49,8		
VENETO	369.830,9	254.879,630	254.879,630	-	195.090,157	-	76,5		
FRIULI V.GIULIA	143.866,5	100.706,550	100.706,550	-	100.706,550	-	100,0		
LIGURIA	165.485,9	115.840,130	115.840,130	-	72.681,505	-	62,7		
EMILIA ROMAGNA	315.280,1	220.562,100	198.992,300	21.570,100	144.549,284	21.284,300	57,6		
TOSCANA	304.008,7	167.000,000	167.000,000	-	167.000,000	-	100,0		
UMBRIA	76.774,5	38.387,250	38.387,250	-	37.738,424	-	98,3		
MARCHE	125.119,3	62.559,500	62.559,500	-	62.559,500	-	100,0		
LAZIO	729.986,1	445.291,000	430.291,000	15.000,000	307.287,716	13.895,800	71,4		
ABRUZZO	170.591,9	119.414,000	118.500,006	913,994	105.376,593	913,994	88,9		
MOLISE	63.296,4	6.877,000	6.877,000 *	-	10.469,471	-	152,2		
CAMPANIA	775.282,2	221.985,000	221.985,000	-	213.778,734	-	96,3		
PUGLIA	580.945,6	327.817,170	327.817,170	-	319.248,875	-	97,3		
BASILICATA	120.807,7	60.500,000	60.500,000	-	60.094,080	-	99,3		
CALABRIA	413.707,9	289.595,530	289.595,530	-	208.339,022	-	71,9		
SICILIA	769.055,8	538.339,060	515.843,400	22.495,660	243.660,235	12.888,348	47,2		
SARDEGNA	245.207,3	170.304,000	170.304,000	-	170.304,000	-	100,0		
accantonamento	210.000,0	-	-	-	-	-	-		
TOTALE	7.000.000,0	3.954.171,270**	3.892.641,816	61.529,754	3.148.204,311	50.532,442	80,0		

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.93

Elaborazione: Div. II

* comprensivo degli accantonamenti per maggiori oneri

** comprensivo di L.950 milioni del biennio 80/81

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 EDILIZIA SOVVENZIONATA
 LEGGE 5.8.1978 n.457 - art.35
 IV Biennio 1984/85

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.

Tav. n. 6

(in milioni)

REGIONI	Disponibilità biennio 84/85	Impegni Assunti dal C.E.R. su Prog.	Finanziamento Programmi		Acquisto Alloggi	Erogazioni*		% Costruzioni
			N.C. + RE	N.C. + RE		N.C. - RE	Acquisto	
	1	2	3	4	5	6	7(5/3)	
PIEMONTE	205.275,300	205.275,300	204.675,300	600,000	202.210,449	281,000	98,0	
VALLE D'AOSTA	5.333,500	5.333,500	5.333,500	-	5.333,500	-	100,0	
LOMBARDIA	293.942,700	293.942,700	292.950,700	-	292.950,700	-	100,0	
TRENTO	48.378,750	48.378,750	48.378,750	-	24.189,375	-	50,0	
BOLZANO	54.659,500	54.659,500	54.659,500	-	27.329,750	-	50,0	
VENETO	114.951,270	114.951,270	114.951,270	-	114.951,270	-	100,0	
FRIULI V. GIULIA	43.159,950	43.159,950	43.159,950	-	43.159,950	-	100,0	
LIGURIA	49.645,770	49.645,770	49.645,770	-	49.163,536	-	99,0	
EMILIA ROMAGNA	94.718,000	94.718,000	94.718,000	-	94.718,000	-	100,0	
TOSCANA	137.008,700	137.008,700	137.008,700	-	137.008,700	-	100,0	
UMBRIA	38.387,250	38.387,250	38.387,250	-	38.387,250	-	100,0	
MARCHE	62.559,800	62.559,800	62.559,800	-	61.649,800	-	98,5	
LAZIO	284.690,600	272.442,100	262.442,100	10.000,000	244.334,261	3.031,618	93,1	
ABRUZZO	51.177,900	51.177,900	38.437,000	12.741,000	35.343,723	2.882,178	91,9	
MOLISE	56.419,400	56.419,400	56.419,400	-	41.390,393	-	73,4	
CAMPANIA	553.297,200	553.297,200	553.297,200	-	427.081,527	-	77,2	
PUGLIA	278.245,600	278.245,600	278.245,600	-	207.768,794	-	74,6	
BASILICATA	60.307,700	60.307,700	60.307,700	-	60.307,700	-	100,0	
CALABRIA	124.112,370	124.112,370	124.112,370	-	65.694,157	-	52,9	
SICILIA	230.716,740	230.716,740	230.716,740	-	230.536,442	-	99,9	
SARDEGNA	75.533,300	75.533,300	75.533,300	-	75.198,628	-	99,5	
TOTALE	2.862.521,300	2.850.272,500	2.825.939,600	23.341,000	2.478.707,905	6.194,796	87,0	

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.93

Elaborazione: Divisione II

* comprensivo maggiori oneri erogati

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
 Segretariato Generale del C.E.R.
 Tav. n. 8

EDILIZIA SOVVENZIONATA
 Legge 5.8.1978 n.457 - art.35
 V biennio 1986/87

(in milioni)

REGIONI	Ripartizione Fondi	Impegni Assunti dal C.E.R.	Finanziamento Programmi per N.C. e RE	Acquisto		Erogazioni		% Nuove Costruzioni
				Alloggi	Alloggi	N.C. - RE	Acquisto	
	1	2	3	4	5	6	7(5/3)	
PIEMONTE	195.892,0	195.892,000	195.892,000	-	179.314,352	-	91,5	
VALLE D'AOSTA	5.089,0	5.089,000	4.840,000	-	5.089,000	-	105,1	
LOMBARDIA	278.594,0	390.118,800 *	302.875,000	75.718,800	314.400,000	66.372,438	103,8	
TRENTO	46.167,0	46.167,000	46.167,000	-	46.167,000	-	100,0	
BOLZANO	52.160,0	52.160,000	52.160,000	-	52.160,000	-	100,0	
VENETO	176.463,0	181.919,780 *	152.507,600	-	134.897,597	-	88,4	
FRIULI V. GIULIA	68.645,0	68.645,000	68.645,000	-	64.431,140	-	93,8	
LIGURIA	78.960,0	78.960,000	78.960,000	-	69.283,789	-	87,7	
EMILIA ROMAGNA	150.434,0	150.434,000	135.434,000	15.000,000	135.434,000	2.900,020	100,0	
TOSCANA	145.056,0	145.056,000	145.056,000	-	144.494,983	-	99,6	
UMBRIA	36.633,0	43.542,500 *	41.616,000	1.178,000	35.259,109	-	84,7	
MARCHE	59.699,0	59.699,000	57.513,000	2.186,000	57.425,025	1.711,341	99,8	
LAZIO	348.308,0	348.308,000	338.308,000	10.000,000	213.495,859	3.431,735	63,1	
ABRUZZO	81.397,0	81.397,000	81.397,000	-	53.407,632	-	65,6	
MOLISE	30.202,0	30.202,000	27.180,000	3.022,000	13.738,138	-	50,5	
CAMPANIA	369.920,0	332.930,000	332.930,000	-	154.881,273	-	46,5	
PUGLIA	277.195,0	277.195,000	258.137,500	-	150.055,730	-	58,1	
BASILICATA	57.642,0	57.642,000	57.642,000	-	45.156,541	-	78,3	
CALABRIA	197.397,0	197.397,000	170.397,000	27.000,000	22.803,639	-	13,4	
SICILIA	366.949,0	366.949,000	366.949,000	-	366.945,939	-	100,0	
SARDEGNA	116.998,0	116.998,000	116.998,000	-	122.284,213	-	104,5	
accantonamento	100.200,0							
TOTALE	3.240.000,0	3.226.701,080	3.031.604,100	134.104,800	2.381.124,959	74.415,534	78,5	

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.93

Elaborazione: Divisione II

* comprensivo degli accantonamenti per maggiori oneri.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

EDILIZIA SOVVENZIONATA
Legge 67/88 art. 22 comma 2
VI biennio 1988/89 - 1° tranche

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.

Tav. n. 10

REGIONI	Ripartizione Fondi	Impegni		Finanziamenti Programmati		Erogazioni:		Costruzioni %	Acquisi %
		Assunti dal		dalle Regioni per:		N.C. - RE	Acquisto		
		C.E.R. su Prog.	2	N.C. RE	3				
								7(5/3)	8(6/4)
PIEMONTE	57.352,0	57.352,0	57.352,0	57.352,0	57.352,0	57.352,0	57.352,0	100,0	-
VALLE D'AOSTA	1.490,0	1.490,0	1.490,0	1.490,0	1.490,0	1.490,0	1.490,0	44,2	-
LOMBARDIA	110.844,0	110.844,0	110.844,0	110.844,0	110.844,0	110.844,0	85.435,326	77,1	-
TRENTO	25.765,0	25.765,0	25.765,0	25.765,0	25.765,0	25.765,0	-	-	-
BOLZANO	29.110,0	29.110,0	29.110,0	29.110,0	29.110,0	29.110,0	29.110,0	100,0	-
VENETO	51.664,0	51.664,0	51.664,0	51.664,0	51.664,0	51.664,0	29.210,370	56,5	-
FRIULI V. GIULIA	20.099,0	20.099,0	20.099,0	20.099,0	20.099,0	20.099,0	16.813,750	83,6	-
LIGURIA	23.118,0	23.118,0	23.118,0	23.118,0	23.118,0	23.118,0	21.203,874	91,7	-
EMILIA ROMAGNA	44.043,0	44.043,0	44.043,0	44.043,0	44.043,0	44.043,0	31.580,951	71,7	-
TOSCANA	42.471,0	42.471,0	42.471,0	42.471,0	42.471,0	42.471,0	22.015,111	51,8	-
UMBRIA	10.725,0	10.725,0	10.725,0	10.725,0	10.725,0	10.725,0	8.685,838	80,9	-
MARCHE	17.479,0	17.479,0	17.479,0	17.224,0	17.224,0	17.224,0	17.098,420	99,3	-
LAZIO	170.057,0	170.057,0	170.057,0	155.000,0	155.000,0	155.000,0	72.250,422	46,6	-
ABRUZZO	65.427,0	65.427,0	65.427,0	65.427,0	65.427,0	65.427,0	33.595,922	51,3	-
MOLISE	24.257,0	24.257,0	24.257,0	24.257,0	24.257,0	24.257,0	-	-	-
CAMPANIA	297.346,0	297.346,0	297.346,0	297.346,0	297.346,0	297.346,0	67.995,574	22,8	-
PUGLIA	222.811,0	222.811,0	222.811,0	222.811,0	222.811,0	222.811,0	20.813,485	9,3	-
BASILICATA	46.332,0	46.332,0	46.332,0	46.332,0	46.332,0	46.332,0	20.763,700	44,8	-
CALABRIA	158.670,0	158.670,0	158.670,0	158.670,0	158.670,0	158.670,0	4.050,000	2,5	-
SICILIA	294.957,0	294.957,0	294.957,0	285.555,250	285.555,250	285.555,250	46.062,864	16,1	-
SARDEGNA	94.045,0	94.045,0	94.045,0	94.045,0	94.045,0	94.045,0	79.553,767	84,6	-
TOTALE	1.808.062,0	1.808.062,0	1.808.062,0	1.783.348,250	1.783.348,250	1.783.348,250	664.249,374	37,3	-

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.93

Elaborazione: Divisione II

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.EDILIZIA SOVVENZIONATA
Legge 67/88 art. 22 comma 2
VI biennio 1988/89 - 2° tranche

Tav. n. 11

(in milioni)

REGIONI	Ripartizione Fondi		Impegni Assunti dal C.E.R. su Prog.		Finanziamenti Programmati dalle Regioni per:		Erogazioni:		% Costruzioni	% Acquisto
	1	2	3	4	N.C. RE	Acquisto	N.C. - RE	Acquisto		
PIEMONTE	69.229,0	69.229,0	58.700,0	10.529,0	5	6	9.146,997	-	7(5/3)	8(6/4)
VALLE D'AOSTA	1.798,0	1.798,0	-	-	-	-	-	-	15,6	-
LOMBARDIA	133.798,0	133.798,0	133.798,0	-	7.108,724	-	7.108,724	-	5,3	-
TRENTO	31.101,0	31.101,0	31.101,0	-	-	-	-	-	-	-
BOLZANO	35.138,0	35.138,0	35.138,0	-	35.138,000	-	35.138,000	-	100,0	-
VENETO	62.363,0	62.363,0	62.363,0	-	7.981,955	+	7.981,955	+	12,8	12,8
FRIULI V. GIULIA	24.261,0	24.261,0	24.261,0	-	16.938,930	-	16.938,930	-	69,8	69,8
LIGURIA	27.905,0	27.905,0	27.905,0	-	1.128,645	-	1.128,645	-	4,0	4,0
EMILIA ROMAGNA	53.164,0	53.164,0	53.164,0	-	37.699,316	-	37.699,316	-	70,9	70,9
TOSCANA	51.265,0	51.265,0	51.265,0	-	5.190,676	-	5.190,676	-	10,1	10,1
UMBRIA	12.947,0	12.947,0	12.947,0	-	8.404,768	-	8.404,768	-	64,9	64,9
MARCHE	21.098,0	21.098,0	17.437,0	3.661,0	13.784,000	-	13.784,000	-	79,0	79,0
LAZIO	205.273,0	205.273,0	185.273,0	20.000,0	56.959,443	-	56.959,443	-	30,7	30,7
ABRUZZO	78.976,0	78.976,0	78.976,0	-	2.149,373	-	2.149,373	-	2,7	2,7
MOLISE	29.302,0	29.302,0	29.302,0	-	-	-	-	-	-	-
CAMPANIA	358.921,0	358.921,0	358.921,0	-	24.556,865	-	24.556,865	-	6,8	6,8
PUGLIA	268.952,0	268.952,0	268.952,0	-	2.029,501	-	2.029,501	-	0,7	0,7
BASILICATA	55.927,0	55.927,0	55.927,0	-	3.331,300	-	3.331,300	-	5,9	5,9
CALABRIA	191.627,0	191.627,0	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA	356.037,0	356.037,0	323.337,0	32.700,0	38.983,079	-	38.983,079	-	12,0	12,0
SARDEGNA	113.518,0	113.518,0	113.518,0	-	27.396,015	-	27.396,015	-	24,1	24,1
TOTALE	2.182.600,0	2.182.600,0	1.922.285,0	66.890,0	297.927,587	-	297.927,587	-	15,5	15,5

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.93

Elaborazione: Divisione II

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.EDILIZIA SOVVENZIONATA
Legge 67/88 art. 22 comma 2
VII biennio 1990/91

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Ripartizione Fondi	Impegni Assunti dal C.E.R. su Prog.	Finanziamenti Programmati dalle Regioni			Erogazioni:			% Acquisto
			N.C.	RE	Acquisto	N.C. - RE	Acquisto	Costruzioni	
	1	2	3	4	5	6	7(5/3)	8(6/4)	
PIEMONTE	305.637,0	305.637,0	287.390,0	18.247,0	109.412,5	-	38,07	-	
VALLE D'AOSTA	7.271,1	7.271,0	7.271,0	-	1.454,2	-	20,00	-	
LOMBARDIA	591.332,0	591.332,0	586.363,0	4.969,0	6.218,1	-	1,06	-	
TRENTO	74.214,0	74.214,0	74.214,0	-	-	-	-	-	
BOLZANO	83.849,0	83.849,0	-	-	-	-	-	-	
VENETO	275.253,0	275.253,0	-	-	-	-	-	-	
FRIULI V. GIULIA	106.655,0	106.655,0	106.655,0	-	49.545,9	-	46,0	-	
LIGURIA	122.784,0	122.784,0	122.784,0	-	-	-	-	-	
EMILIA ROMAGNA	234.553,0	234.553,0	234.553,0	-	-	-	-	-	
TOSCANA	226.152,0	226.152,0	226.152,0	-	-	-	-	-	
UMBRIA	56.596,0	56.596,0	55.066,0	1.530,0	3.844,4	-	7,0	-	
MARCHE	92.718,0	92.718,0	87.928,0	4.790,0	15.461,8	-	17,6	-	
LAZIO	559.646,0	559.646,0	504.646,0	55.000,0	124.993,5	-	24,7	-	
ABRUZZO	133.918,0	133.918,0	-	-	-	-	-	-	
MOLISE	49.257,0	49.257,0	49.257,0	-	-	-	-	-	
CAMPANIA	611.075,0	611.075,0	527.625,0	83.450,0	-	-	-	-	
PUGLIA	457.726,0	457.726,0	-	-	-	-	-	-	
BASILICATA	94.640,0	94.640,0	94.640,0	-	-	-	-	-	
CALABRIA	325.760,0	325.760,0	-	-	-	-	-	-	
SICILIA	606.164,0	606.164,0	591.164,0	15.000,0	1.194,0	-	0,1	-	
SARDEGNA	192.800,0	192.800,0	192.800,0	-	11.370,4	-	5,9	-	
TOTALE	5.208.000,0	5.208.000,0	3.748.508,0	182.986,0	323.494,8	-	8,6	-	

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.93

Elaborazione: Divisione II

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE DI SVILUPPO
Legge 25.3.1982 n.94 - art.2 - comma 10
(contributi in c/capitale a singoli)

Segretariato Generale del C.E.R.

Tav. n.

REGIONI	Ripartizione fondi DM n.11 del 3.1.83	Somme messe a disposizione	Finanziamenti	Residui
PIEMONTE	32.705,200	32.795,200	32.705,200	
VALLE D'AOSTA	827,200	827,200	827,200	
LOMBARDIA	56.760,000	56.760,000	56.760,000	
TRENTO	6.270,000	6.270,000	6.270,000	
BOLZANO	7.084,000	7.084,000	7.084,000	
VENETO	25.608,000	25.608,000	24.644,795	963,205
FRIULI V. GIULIA	9.138,800	9.138,800	9.138,800	
LIGURIA	12.078,000	12.078,000	12.078,000	
EMILIA ROMAGNA	32.626,000	32.626,000	32.626,000	
TOSCANA	26.910,400	26.910,400	26.910,400	
UMBRIA	9.710,800	9.710,800	9.710,800	
MARCHE	9.763,600	9.763,600	9.763,600	
LAZIO	42.583,200	42.583,200	26.714,177	15.869,023
ABRUZZO	9.851,600	9.851,600	9.851,600	
MOLISE	2.855,600	2.855,600	2.751,300	104,300
CAMPANIA	43.868,000	37.286,000	37.286,000	
PUGLIA	30.012,400	30.012,400	28.763,100	1.249,300
BASILICATA	5.852,000	5.852,000	5.852,000	
CALABRIA	17.283,200	17.283,200	14.252,773	3.030,427
SICILIA	44.880,000	44.880,000	3.236,450	41.643,550
SARDEGNA	13.332,000	13.332,000	13.332,000	
TOTALE	440.000,000	433.418,000	370.558,195	62.859,805

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.93

Elaborazione: Div. II

(in milioni)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Segretariato Generale del C.E.R.EDILIZIA SOVVENZIONATA
Legge 5.4.1985, n.118 - art.3 - comma 9
(contributi in c/capitale a singoli)

Tav. n.

(in milioni)

REGIONI	Ripartizione fondi DM 3064/AG del 24.7.85	Somme messe a disposizione	Erogazioni	Residui
PIEMONTE	29.732,0	29.732,0	29.732,000	-
VALLE D'AOSTA	752,0	752,0	-	752,000
LOMBARDIA	51.600,0	51.600,0	51.600,000	-
TRENTO	5.700,0	5.700,0	-	5.700,000
BOLZANO	6.440,0	6.440,0	6.440,000	-
VENETO	23.280,0	23.280,0	23.056,310	223,690
FRIULI VENEZIA GIULIA	8.308,0	8.308,0	8.090,114	217,886
LIGURIA	10.980,0	10.980,0	10.980,000	-
EMILIA ROMAGNA	29.660,0	29.660,0	29.660,000	-
TOSCANA	24.464,0	24.464,0	24.464,000	-
UMBRIA	8.828,0	8.828,0	8.828,000	-
MARCHE	8.876,0	8.876,0	8.876,000	-
LAZIO	38.712,0	-	-	38.712,000
ABRUZZO	8.956,0	8.956,0	8.956,000	-
MOLISE	2.596,0	2.596,0	-	2.596,000
CAMPANIA	39.880,0	39.880,0	21.802,200	18.077,800
PUGLIA	27.284,0	27.284,0	21.884,550	5.399,450
BASILICATA	5.320,0	5.320,0	5.320,000	-
CALABRIA	15.712,0	15.712,0	9.163,959	6.548,041
SICILIA	40.800,0	-	-	40.800,000
SARDEGNA	12.120,0	12.120,0	12.120,000	-
TOTALE	400.000,0	320.488,0	280.973,133	119.026,867

Fonte: C.E.R.

Data di aggiornamento: 30.6.93

Elaborazione: Div. II

CAP. 9417. Legge 730/83 e Legge 57/88.

L'art. 37, comma 8, della legge 730/83 (legge finanziaria 1984) ha autorizzato uno stanziamento di L. 105 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, in ragione di 30 miliardi nell'esercizio 1984, di L. 65 miliardi nell'esercizio 1985 e L. 20 miliardi nell'esercizio 1986.

Dei 105 miliardi, Lire 18 miliardi sono stati destinati alla realizzazione delle opere paravalanghe a difesa del valico del Brennero, a completamento degli interventi previsti dalla Legge 7 febbraio 1979, n. 43.

I restanti 87 miliardi sono stati utilizzati per la copertura finanziaria degli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazioni, perizie di varianti e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale.

Con la legge finanziaria 11/3/88, n. 57, sono stati stanziati (art.17) altri 100 miliardi, ripartiti in ragione di L. 30 miliardi per l'anno 1988, di L. 35 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

Del nuovo stanziamento autorizzato, L. 10.500.000.000= sono stati destinati alla realizzazione di opere nel tratto "Alpe Gallina" di Colle Isarco (Comune di Brennero) e L. 10 miliardi per la tutela dei beni monumentali e artistici della Città di Siena.

Col rimanente importo di L. 75 miliardi si è fatto fronte per lo più al completamento di piani di ricostruzione e alla definizione di vertenze giurisdizionali.

MINISTERO DEI TRASPORTI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE

FONDO COMUNE PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE
COMMISSARIALE GOVERNATIVA (cap. 7206 - Legge 297/1978):

Il Fondo Comune, di cui all'articolo 10 della legge 297/78), prevede una quota annua di circa E 103 miliardi da destinare ad interventi di rinnovo degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie secondarie in concessione ed in gestione commissariale governativa. Tale importo deve essere ripartito fra 35 aziende ferroviarie e, viste le necessità e gli attuali costi degli interventi, non si riesce neppure a far fronte agli interventi di straordinaria manutenzione più urgenti.

Detta ripartizione viene effettuata sulla base delle richieste delle Aziende, sempre esuberanti rispetto alla disponibilità. Le riduzioni vengono effettuate non con criteri di semplice proporzionalità, ma sulla base di una valutazione della urgenza ed indifferibilità degli interventi, nonché sulla base dell'utilizzazione dei fondi assegnati negli anni precedenti.

Si ritiene, pertanto, indispensabile che la quota annua venga congruamente aumentata onde poter intervenire in modo più incisivo specie nel settore degli impianti di sicurezza e segnalamento ed in tutte le altre tipologie di opere, dove si presentano situazioni da sanare che hanno una stretta attinenza con la sicurezza dell'esercizio. Si precisa, infine, che detti interventi sono indipendenti o comunque hanno finalità diverse rispetto agli interventi di ammodernamento finanziati con la legge 910/86, attualmente in corso.

L'attribuzione del fondo per l'anno 1992 è stato così ripartito:

- E 50.159.000.000 alle ferrovie concesse;
- E 52.841.000.000 alle ferrovie in gestione governativa.

Per gli anni 1993 e 1994, con decreto di impegno in corso di perfezionamento, l'assegnazione del fondo alle ferrovie è stata così stabilita:

	<u>1993</u>	<u>1994</u>
Ferrovie in concessione	E 53.250.000.000	E 52.082.000.000
Ferrovie in gestione governativa	E 49.750.000.000	E 50.918.000.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A fronte di quanto su esposto, si ritiene congruo un importo annuo pari almeno a 350 miliardi di lire.

LEGGE 16 MARZO 1976, N° 86.

Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento della Ferrovia Alifana. - Cap. 7293 -

Autorizza interventi per l'ammodernamento e il potenziamento della Ferrovia Alifana in concessione, all'epoca dell'approvazione della legge, alla Società Tramvie Provinciali di Napoli. Alla predetta Società concessionaria è subentrato, nella gestione della linea ferroviaria, il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli. A seguito del decreto del Ministero dei Trasporti n° 877 del 13.5.86, il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli è stato dichiarato decaduto dalla concessione ferroviaria ed il servizio ferroviario è stato assunto direttamente dal Ministero dei Trasporti per svolgerlo tramite un Commissario Governativo.

Al 31.12.1992 risulta impegnato l'intero importo di lire 63 miliardi stanziato dalla legge 86/76 e risultano effettuati pagamenti per lire 24 miliardi circa.

LEGGE 10 APRILE 1981, N° 151.

Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti del settore. - Cap. 1660 -

Come è noto, la legge-quadro 10 aprile 1981, n° 151, per i pubblici esercizi di trasporto locali non di competenza statale ha istituito due fondi: uno per il ripiano delle perdite di gestione del settore delle spese correnti, l'altro per l'acquisto di materiale rotabile e per lavori agli impianti fissi nel settore degli investimenti.

Al ripiano delle perdite di gestione nel settore pubblici servizi di trasporto locali non di competenza regionale si provvede con gli stanziamenti che affluiscono annualmente sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. - istituito ai sensi dell'art. 9 della citata legge n° 151/81. Le somme stanziolate dalle leggi di bilancio annuale e dalle varie leggi finanziarie sono le seguenti:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo 1660 - Bilancio Trasporti -

Esercizio finanziario	1982	2.922	miliardi di lire	
"	"	1983	2.979,7	" " "
"	"	1984	3.446	" " "
"	"	1985	4.049	" " "
"	"	1986	4.292	" " "
"	"	1987	4.464	" " "
"	"	1988	4.643	" " "
"	"	1989	3.623	" " "
"	"	1990	4.201	" " "
"	"	1991	4.411	" " "
"	"	1992	4.764	" " "
"	"	1993	4.764	" " "

La Direzione Generale della M.C.T.C. ha provveduto, di volta in volta, a trasferire alle Regioni destinatarie degli interventi dello Stato, tutte le somme disponibili in bilancio.

Con legge 23.12.92, n° 500 (legge finanziaria 1993) il F.N.T. è conferito nel Fondo Comune regionale a decorrere dall'anno 1993, per cui l'erogazione dei contributi è ora a carico del Ministero del Tesoro.

E' da evidenziare che l'applicazione della legge 10 aprile 1981, n° 151, non consente di perseguire pienamente l'obiettivo del ripiano dei disavanzi di esercizio delle imprese di trasporto perchè detto ripiano, che deve realizzarsi nell'ambito dello stanziamento annualmente determinato dal Parlamento, è subordinato al recupero della produttività aziendale, alle manovre di natura tariffaria e al tasso reale di inflazione che rappresentano condizioni al cui soddisfacimento concorrono, in via prevalente, le scelte di politica economica sul piano nazionale, nel settore dei trasporti.

Per il 1991, la legge finanziaria ha determinato il fondo in 4.411 miliardi di lire, mentre il decreto legge n.415/90, in materia di finanza regionale, convertito in legge n.38/90, ha escluso dalla ripartizione del fondo le regioni a statuto speciale. Tali regioni devono provvedere, pertanto, al finanziamento delle loro aziende di trasporto con oneri a carico dei propri bilanci.

Il problema della copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale per gli anni 1987-1990 è stato affrontato sul piano normativo con la legge 22/12/1990, n° 403 che prevede, all'art. 2, l'accensione di mutui decennali da parte degli enti locali per la copertura dei disavanzi di esercizio 1987-90 delle aziende di trasporto pubbliche e dei servizi di trasporto in gestione diretta con imputazione a carico dei bilanci degli enti locali stessi degli oneri di ammortamento dei suddetti mutui.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'art. 2bis della predetta legge 403/90 autorizza le regioni a contrarre mutui decennali per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione relativi agli anni 1987-90 che non hanno trovato copertura con i contributi della legge 151/81, con imputazione a carico dei bilanci delle regioni degli oneri di ammortamento dei mutui.

Con la legge 17.2.93, n° 3 gli enti locali e le regioni sono state autorizzate a contrarre mutui per il ripiano dei disavanzi del trasporto locale anche per l'anno 1991. Anche detti oneri restano a carico dei citati enti.

Fondo per gli investimenti - Legge 151/81 -

Il secondo fondo, relativo agli investimenti ed istituito ai sensi dell'art. 11 della detta legge n° 151/81, ha avuto inizialmente una dotazione di competenza di 2.000 miliardi distribuiti, nel quadriennio 1981-1984, in ragione di 550 miliardi per ciascuno dei primi due anni e di 450 miliardi per gli ultimi due anni.

L'art. 34 della legge finanziaria 1986, n° 41, ha previsto il rifinanziamento del fondo di investimenti per ulteriori 1.500 miliardi, le cui quote annuali sono state così rideterminate:

Anno 1982:	550 miliardi di lire			
" 1983:	550	"	"	"
" 1984:	450	"	"	"
" 1985:	450	"	"	"
" 1986:	300	"	"	"
" 1987:	600	"	"	"
" 1988:	600	"	"	"

Con il decreto 3.10.1985, pubblicato sulla G.U. n° 269 del 15.11.85, si è provveduto, di concerto con il Tesoro, ad approvare per il triennio 85-87 l'aliquota minima dei costi d'esercizio da coprire con i ricavi da traffico dei pubblici esercizi di trasporto locali.

Con la legge finanziaria 1987 il fondo investimenti previsto nell'art. 11 della citata legge n° 151 è stato ulteriormente finanziato (art. 8 legge 22.12.1986, n° 910) per 1.000 miliardi di lire.

Con le leggi finanziarie 1989 e 1990 le quote annuali del fondo investimenti previsto nell'art. 11 della citata legge n° 151 sono così rideterminate:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno 1982:	550	miliardi	di	lire
" 1983:	550	"	"	"
" 1984:	450	"	"	"
" 1985:	450	"	"	"
" 1986:	300	"	"	"
" 1987:	700	"	"	"
" 1988:	700	"	"	"
" 1989:	400	"	"	"
" 1990:	330	"	"	"

L'art. 18 ter della della legge 202 del 12.7.1991 che prevede espressamente, a decorrere dall'anno 1991, la possibilità per le regioni di contrarre mutui per lire 100 miliardi per l'anno 1991 e lire 175 miliardi per l'anno 1992 le cui procedure sono state fissate con D.M. Tesoro del 24.2.1992 e con successivo D.M. Tesoro 20.6.1992.

Tali mutui non sono stati ancora attivati in conseguenza del blocco introdotto e poi confermato dalla legge 23.12.92, n° 498.

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N° 219 (ART. 4).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19.3.1981, n° 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nel novembre '80 e del febbraio '81. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti (cap. 7297).

La legge n° 219 del 14.5.1981 reca, tra l'altro, norme per gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici del 1980 e 1981.

Per la parte di competenza di questa Amministrazione il costo degli interventi fu valutato, in base a dati aggiornati al maggio 1982, in circa £ 14.800 milioni.

Peraltro, a seguito di accertamenti più approfonditi, in particolare per quanto si riferisce ai dissesti subiti da talune gallerie ferroviarie, la valutazione aggiornata del complesso dei lavori ammontava a £ 48.270 milioni.

Gli stanziamenti accordati per gli interventi previsti dalla citata legge n° 219/81 sono stati di 6000 milioni per l'anno 1981; 20.765 milioni per l'anno 1983 e 18.000 milioni per l'anno 1984, per un importo complessivo di 44.765 milioni di lire a tutto il 1984.

Nel corso d'esecuzione dei progetti già finanziati sono state evidenziate necessità d'intervento, relative ad accertati aggravamenti delle condizioni di dissesto, per circa 42.000 milioni di lire.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai fini di assicurare il completamento degli interventi di ricostruzione, è stato interessato il Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno per il rifinanziamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1°, della legge 22.12.1986, n° 910, dei progetti di ricostruzione non finanziati precedentemente.

Con delibera dell'8.4.1987 il CIPE ha accordato l'ulteriore somma di 40.600 milioni di lire per il finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui alla citata legge numero 219/81.

Detti finanziamenti, per un totale di 85.800 milioni di lire, sono stati utilizzati totalmente. I pagamenti effettuati a tutto il 1992 ammontano a 59.000 milioni di lire.

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N° 526.

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia.

Con legge 7 agosto 1982, n.526 è stato istituito il Fondo Investimenti Occupazione (FIO) finalizzato alla realizzazione di specifici progetti d'investimento collegati a precisi obiettivi di politica economica.

La procedura di finanziamento prevedeva l'approvazione, da parte del CIPE, dei singoli progetti ed il conseguente assenso del finanziamento a carico del bilancio statale in concorso con i finanziamenti accordati dalla BEI.

Il quadro complessivo dei fondi, affluiti su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei Trasporti: D.G. M.C.T.C., a valere sui fondi FIO e BEI, espone i seguenti dati contabili:

Finanziamenti complessivi (FIO/82-83-84-85)(in milioni di lire)	Pagamenti effettuati al 31.12.1992	
Cap.7298	61.000	59.173
" 7299	78.000	78.152
" 7300	38.500	28.284
" 7301	48.891	45.016
" 7302	258.930	246.860
" 7303	82.500	60.989
	-----	-----
Per gli importi complessivi:	567.821	518.474

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con delibera CIPE del 12.5.88 (FIO 86), a valere sugli stanziamenti della legge 910/86, sono state deliberate somme per £ 207.586 milioni per la ferrovia Milano-Malpensa (progetto n° 300 - collegamento ferroviario Saronno-Malpensa) e £ 55.678 per la ferrovia Circumetnea (progetto n° 301 - potenziamento e trasformazione del tratto urbano della ferrovia Circumetnea nella città di Catania).

La delibera CIPE 19.12.89 (FIO 89), sempre a valere sugli stanziamenti della legge 910/86, ha assegnato somme per £ 63.656 per le ferrovie Nord-Milano (progetto n° 186 - soppressione passaggi a livello); con nota n° 284 del 30.1.91 la Direzione Generale M.C.T.C. ha proposto al Ministero del Bilancio - che ha accettato - di far gravare gli oneri relativi a detto progetto sui fondi della legge 385/90 anzichè su quelli della legge 910/86.

COMPLETAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA DI NAPOLI (CAP.7277)

Per il completamento della linea metropolitana di Napoli sono stati accordati finanziamenti per complessivi 1.125.000 milioni di lire, rimodulati nel corso degli anni ed inseriti nelle apposite tabelle allegate alle singole leggi finanziarie.

Le autorizzazioni di spesa sono state cadenzate nel modo seguente:

a tutto il 1989:	415.000	milioni di lire:	
per l'anno 1990:	275.000	"	"
per l'anno 1991	250.000	"	" (comprendente il rifinanziamento di 150.000 milioni di lire previsto in Tabella D)
per l'anno 1992	150.000	"	" (rifinanziamento disposto con legge finanziaria 1992, n° 415/91, per £ 150 miliardi)
per l'anno 1993	35.000	"	" (rimodulazione disposta dalla legge finanziaria 1992, n°415/91, Tabella F)

I pagamenti effettuati, a tutto il 31.12.1992, ammontano a 469.652 milioni di lire.

LEGGE 4/8/1990, N° 240.**Interporti e intermodalità - Capp. 7308 e 7309 -**

La legge 4 agosto 1990, n° 240 di sostegno all'interportualità ed all'intermodalismo dei trasporti costituisce un evento di grande rilievo infrastrutturale perchè capace di incidere significativamente, in termini di rete sull'offerta complessiva del nostro Paese. Essa, peraltro, non assicura totalmente le necessità, dovendosi tener conto del numero e dell'entità delle operazioni infrastrutturali occorrenti, sia pure nel contesto di una rigorosa programmazione ispirata a criteri di selettività.

INTERPORTI (Cap. 7308)

Con legge 4.8.1990, n° 240, al capo I, in materia di interporti sono state dettate diverse disposizioni: in primo luogo è stata prevista la creazione di un piano quinquennale ove sono indicati, sulla base del Piano Generale Trasporti, gli interporti di 1° e 2° livello di rilevanza nazionale, piano da predisporre da parte del Comitato di Ministri di cui all'articolo 2 L. 15.6.84, n° 245, su proposta congiunta del Ministro dei trasporti e dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate e da adottarsi con decreto del Ministro dei trasporti, quale presidente del predetto Comitato.

La legge prevede procedure differenziate tra interporti di primo livello, individuati dall'art. 9 della legge medesima, e di secondo livello.

Per gli interporti di secondo livello è previsto l'affidamento in concessione della costruzione e della gestione dell'interporto, mentre per quelli di primo livello, in buona parte già realizzati, è prevista l'ammissione ai benefici della legge attraverso la stipula di convenzioni da approvarsi con decreto interministeriale Trasporti-Lavori Pubblici.

In materia finanziaria la legge autorizza la contrazione di mutui di importo definito per ognuno degli anni dal 1989 al 1993 per un volume complessivo di lire 700 miliardi.

E' prevista l'erogazione di un contributo pari al 5% semestrale, per la durata di 15 anni, della spesa per investimenti autorizzata per gli anni 1989-1993, con l'autorizzazione di limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato.

Va sottolineato come con l'art. 4 del D.L. 6.8.93, n° 281, concernente misure urgenti in materia di parcheggi e trasporti siano state disposte alcune norme modificative di quanto inizialmente previsto con L.240/90

In particolare, è stata abolita la distinzione fra I e II livello ed è stato soppresso l'istituto della concessione previsto dall'art. 3 della L. 240/90.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre, è stato previsto che il Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica provvedano all'adeguamento delle procedure di attuazione previste dalla legge 240/90 delle nuove disposizioni impartite.

Per quanto attiene le procedure di attuazione della legge 240/90, è stata data attuazione all'art. 9 della legge stessa, autorizzando un volume di investimenti pari a 482 miliardi di lire, a fronte del volume di investimenti globalmente autorizzato dalla legge pari a 700 miliardi. Gli interventi sugli interporti di primo livello sono già avviati ed il programma è attualmente in fase esecutiva.

Per quanto riguarda i rimanenti interporti sono in corso di predisposizione gli atti previsti dal citato D.L. 281/93 ed è prevedibile, a breve, un avvio delle procedure anche per questi interporti.

Considerata la rilevanza degli interventi programmati, ed al fine di perseguire l'obiettivo della realizzazione di una rete adeguata di realtà interportuali distribuite sull'intero territorio nazionale, secondo le indicazioni del Piano Generale dei Trasporti e del relativo aggiornamento approvato l'8.3.90 dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della L. 240/90 - Capo I - onde poter garantire, in una prima fase, un maggior volume di investimenti da destinare alle realtà di ex secondo livello (completamente da realizzare).

Per quanto concerne quelli di ex secondo livello si ritiene congruo un ulteriore volume di investimenti di 200 miliardi, disponibile fin dal 1994.

INTERMODALITA' - Capitolo 7309 -

Il Capo II della legge 4.8.1990, n° 240, sono dettate le norme relative agli interventi per favorire l'intermodalità.

A tale scopo sono previsti, nel quinquennio 1989-1993, contributi straordinari di diverso tipo da concedere ad imprese o cooperative di autotrasporto di cose per c/terzi, che svolgano attività di trasporto combinato strada - rotaia.

I contributi di cui al comma 1 dell'art. 12 sono pari al 20% o 40% della spesa sostenuta nel predetto quinquennio per l'acquisto o la locazione di nuove unità di carico idonee al trasporto intermodale. Le imprese beneficiarie devono tuttavia possedere determinati requisiti specificati all'art. 11, 2° comma, lettere a) e b) della medesima legge rapportati, secondo il decreto di attuazione, dinamicamente al triennio o all'anno antecedente l'anno di competenza in cui sono state sostenute le predette spese.

Analogo al contributo suindicato, è quello previsto dall'art. 13, 1° comma, che concede un beneficio pari al 20% della spesa, qualora le imprese, pur non possedendo la caratteristica di cui alla lettera b) dell'art. 11, raggiungano detto requisito entro il 1990.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Di tipo diverso sono invece i contributi di cui all'art. 12, 2° comma, che prevede la corresponsione in tre rate (1990 - 1991 - 1992) di un contributo pari al 10% dei corrispettivi già pagati dalle imprese per trasporti effettuati nel quinquennio terminato il 31.12.89, da reti ferroviarie appartenenti alla CEE, sotto condizione di un potenziamento o rinnovo del parco di unità di carico possedute non inferiore al 20% della consistenza numerica dello stesso alla data di presentazione della domanda.

Nel premettere che il disposto del Capo II della legge 240/90 crea non poche difficoltà di interpretazione, aggravate dalla normativa di attuazione che impone la presentazione di una notevole mole di documentazione con connessi problemi di coordinamento con certificazioni e normative straniere, si fa presente che questa Amministrazione nel 1992 ha provveduto ad esaminare tutte le istanze di contributo di cui all'art. 12, 2° comma, della legge in parola.

A seguito di tale esame sono stati predisposti:

- due decreti di pagamento (emanati sulla base di impegni di spesa assunti nel 1991) per il contributo complessivo spettante a due Società istanti;
- due decreti di impegno e pagamento, per la sola rata 1990, stante il disposto dell'art. 4 del D.L. 333/92, convertito in legge 359/92, che ha sospeso la facoltà di assumere impegni di spesa a carico del bilancio dello Stato per spese diverse da quelle espressamente previste dal 1° comma del medesimo articolo;
- cinque note di reiezione.

Per le restanti imprese per le quali, a seguito di inesattezze ed incompletezze nella documentazione trasmessa, non si è potuto formalizzare un provvedimento di pagamento, la Direzione Generale M.C.T.C. ha provveduto ad effettuare supplementi di istruttoria esauritisi nel 1993 con l'emanazione dei relativi decreti di concessione.

Per quanto attiene alle domande presentate ai sensi dell'art. 12, 1° comma, per gli anni 1989-90-91-92 la Direzione Generale M.C.T.C. ha provveduto all'esame delle sole pratiche prodotte da imprese che non avevano presentato istanza di contributo anche ai sensi del 2° comma dell'articolo medesimo e ciò sia per evitare la duplicazione di documentazione erronea e sia perchè l'articolo stesso vieta la corresponsione dei contributi previsti dal 1° comma per le unità di carico acquisite in attuazione del programma di rinnovo o potenziamento.

Per quanto riguarda le istruttorie che si sono potute esperire in relazione alle istanze presentate ai sensi dell'art. 12, comma 1°, anni 1989-90 nonché arti. 13, 1° comma, della legge in parola, nel corso del 1992 si è addivenuti alla predisposizione di tre decreti di impegno e pagamento riproposti, per motivi di rispetto dei tempi procedurali, nell'esercizio finanziario 1993 e di una nota di reiezione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al riguardo si fa presente che la legge in parola, ai fini della concessione dei contributi dalla stessa previsti, considera esclusivamente il quinquennio 1989-1993, pertanto essa esaurirà i suoi effetti nell'anno in corso e le imprese interessate avranno tempo per presentare le istanze concernenti le relative spese fino al 31.12.93.

Al termine dell'esercizio finanziario 1992 si è provveduto a predisporre un decreto di impegno di lire 4.383.203.511 onde evitare che il residuo dello stanziamento per l'anno 1991, pari a lire 5 miliardi, necessario per la concessione dei contributi di cui all'art. 12, 1° e 2° comma, andasse in economia, secondo il disposto della legge 155/89.

L'ultima legge finanziaria ha rimodulato lo stanziamento previsto per l'anno in corso riducendolo di 20 miliardi riportati per il 1994.

LEGGE 380/90 - SISTEMA IDROVIARIO PADANO VENETO (Cap. 7211)

Riguarda gli interventi mirati alla costruzione del sistema idroviario padano-veneto e prevede, nel triennio 1990-92 uno stanziamento di 110 miliardi di lire. Trattasi di un intervento strategico che per la prima volta consente al nostro Paese di utilizzare, in un'area con forte movimentazione (il 67% del volume di trasporto merci si concreta nelle quattro regioni: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto), un sistema idroviario parzialmente alternativo. Tale operazione mira, infatti, a traslare una quota del traffico, oggi gravitante integralmente su strada, nell'idrovia.

Senza dubbio, soprattutto nella fase iniziale, non si tratterà di forti volumi di traffico; ma anche minime quantità contribuiranno a diminuire il livello di saturazione e di congestione oggi presente nell'ambito territoriale in esame.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dalla legge 380/90 è stata data parziale attuazione all'articolo 6 della legge stessa, assegnando £ 110 miliardi alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed al Ministero dei Lavori Pubblici da destinarsi ad interventi urgenti relativi al fiume Po e ad altre vie navigabili facenti parte del sistema idroviario padano-veneto.

E' stato altresì perfezionato il provvedimento di approvazione del tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto ed il relativo piano pluriennale di attuazione previsto dall'art. 2 della citata legge 380/90 sul quale, con delibera 31.3.92, si è espresso favorevolmente il CIPET.

Va segnalato che il suddetto piano prevede ai fini della completa realizzazione del sistema idroviario padano-veneto un programma di interventi pari a £ 4.900 miliardi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si rileva, altresì, che al di fuori dei 110 miliardi previsti nell'articolo 6 della citata legge 380/90 non esistono nel bilancio ulteriori quote di stanziamento previste. Occorrerà, pertanto, per dare corso all'attuazione del programma di interventi di cui sopra, prevedere un adeguato finanziamento che, anche se in misura ridotta, consenta un avvio degli interventi.

Un obiettivo perseguibile potrebbe essere quello di rendere disponibili in via prioritaria gli importi per la redazione delle progettazioni necessarie al fine di poter procedere alla fase realizzativa con le indispensabili garanzie di fattibilità tecnica ed economica degli interventi.

LEGGE 15/12/1990, N° 385.

Sistemi integrati di trasporto - Capp. 7212 e 7310 -

La legge 385 del 15.12.1990 ha dettato disposizioni nei diversi settori in cui si articola la materia dei trasporti, con obiettivi e finalità che possono essere ricondotte a diverse aree di spesa.

All'articolo 8 della stessa legge sono dettate le disposizioni che interessano l'area che raggruppa gli interventi dello Stato per l'attuazione di sistemi integrati di trasporto, che possono così riassumersi:

- Vengono semplificate le procedure per l'approvazione di progetti di opere (sia reti ferroviarie che impianti aeroportuali), con la convocazione, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per delega del Ministro dei Trasporti, di una conferenza tra i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali o dei soggetti comunque tenuti ad adottare atti di concerto o intesa, o a rilasciare pareri, nulla osta, concessioni, approvazioni, per la valutazione di progetti esecutivi; l'espressione di un parere sugli stessi, nel rispetto dei vincoli esistenti (ambientali, storici, territoriali, ecc.). L'approvazione all'unanimità della conferenza sostituisce tutti gli atti di intesa, concerto, pareri, nulla osta, ecc., previsti da leggi statali o regionali. Nel caso non si raggiunga l'unanimità, potrà essere promossa la conclusione di un accordo di programma tra l'Amministrazione e gli enti territoriali interessati.
- Le ferrovie in concessione ed in gestione governativa sono autorizzate ad accendere mutui garantiti dallo Stato aventi le seguenti finalità:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 1) ammodernamento e realizzazione di collegamenti ferroviari tra gli aeroporti e la rete ferroviaria esistente;
- 2) realizzazione di reti su guida vincolata integrate con linee ferroviarie esistenti all'interno dei sistemi urbani;
- 3) interventi per innovazioni tecnologiche finalizzate ad incentivare la riduzione di personale.

Il Ministro dei Trasporti può concedere contributi pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui.

Il programma di interventi in questione prevede un volume di investimenti globale a fronte della spesa autorizzata, per mutui garantiti, per 25 miliardi di lire per ogni anno finanziario 1990-91-92.

Peraltro nella legge finanziaria 1992 non sono stati inseriti detti limiti di impegno, essendosi il legislatore limitato ad inserire nel bilancio di previsione 1992 £ 25 miliardi come competenza nel capitolo 7310.

Successivamente la legge 26.2.1992, n° 211, all'art. 10, ha inserito, fra i soggetti beneficiari del finanziamento, anche quelli previsti dal citato articolo 8 della legge 385/90.

I fondi relativi al suddetto art. 8 devono di fatto ritenersi confluiti in quelli di cui alla legge 211/92.

LEGGE 211/92 - INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (CAPITOLI 7279 E 7311)

La legge è tesa ad incentivare lo sviluppo del trasporto pubblico con la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare la mobilità e le condizioni ambientali.

La legge prevede l'istituzione di due fondi: uno relativo all'art. 9, con possibilità di contributi da parte dello Stato, ed uno all'articolo 10, con possibilità di finanziamento dello Stato.

Possono essere ammessi ai benefici previsti dall'art. 9 le città metropolitane nonché i comuni individuati su proposta delle regioni interessate sulla base della presentazione di programmi di intervento relativi alla realizzazione dei sistemi di cui sopra.

Per la realizzazione dei suddetti interventi possono essere corrisposti contributi in misura non superiore al 10% dell'investimento, per la durata massima di trent'anni in relazione ad operazioni di mutuo contratto. A tal fine è prevista l'attivazione di limiti di impegno trentennali di lire 225 miliardi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto attiene l'art. 10 possono essere ammessi ai benefici della legge gli enti indicati dall'articolo 8 della legge 385/90, ossia l'Ente Ferrovie dello Stato e le ferrovie in regime di concessione ed in gestione commissariale governativa che possono accendere mutui per l'ammodernamento e la realizzazione di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati, nonché per la realizzazione di innovazioni tecnologiche tendenti ad incentivare la riduzione del personale. Per le finalità di cui sopra la legge autorizza limiti di impegno decennali di lire 350 miliardi.

Con deliberazione del 31.3.92 il CIPET ha emanato alcune direttive relative al programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 211/92. In particolare, è stata prevista la gestione coordinata delle risorse rese disponibili, anche con altre leggi, ed è stato quantificato l'ammontare complessivo degli investimenti attivabili in 5.650 miliardi di lire. Sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande ed è stato fissato un quadro delle esigenze da considerarsi prioritarie nelle aree metropolitane.

Entro il 20.5.92 sono state presentate le domande di contributo sugli artt. 9 e 10 della legge e la relativa documentazione. Entro il 30.6.92 sono stati presentati gli approfondimenti ed integrazione da parte dei soggetti richiedenti sull'art. 9 di cui alla successiva delibera CIPET del 18.5.92.

Va segnalato che con la legge 23.12.92, n° 498, concernente interventi urgenti in materia di finanza pubblica, è stata sospesa a tutto il 1993 la facoltà di contrarre mutui con il contributo dello Stato prevista dalla legge 211/92. La stessa legge 498/92 all'art. 1, comma 2, prevede, altresì, che il CIPET su proposta del Ministro delle Aree Urbane, d'intesa con il Ministro dei Trasporti, possa autorizzare la contrazione di mutui nel secondo semestre 1993 ai sensi della legge 211/92 e 122/89, recante disposizioni in materia di parcheggi, nel limite complessivo di 1.000 miliardi di lire.

Con deliberazione del 7.6.93 il CIPET ha provveduto a ripartire i suddetti fondi nella misura di lire 500 miliardi sulla legge 211/92 e lire 500 miliardi sulla legge 122/89 e a fissare i relativi criteri di assegnazione.

Si sta attualmente procedendo alla fase istruttoria sui progetti presentati in modo da far pervenire al CIPET, per l'approvazione, una proposta del piano di riparto delle risorse elaborata di concerto con il Ministro per i Problemi delle Aree Urbane.

Una volta approvati i programmi di intervento ammessi a finanziamento, occorrerà procedere all'esame della relativa progettazione esecutiva ai fini degli adempimenti approvativi previsti dalla legge 1042/69 e dal D.P.R. 753/80.

LEGGE 5.2.92, N° 68

Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi
(cap. 7294)

la legge 5 febbraio 1992, n° 68 ha previsto benefici per coloro che provvedono ad associarsi in cooperative e consorzi per effettuare investimenti in attrezzature per la meccanizzazione e la movimentazione delle merci, nonché il prepensionamento per l'artigiano trasportatore senza dipendenti.

La legge in questione, ai fini del raggiungimento delle finalità elencate all'art. 1 della legge, prevede per il triennio 1992-1994 una serie di benefici quali:

- incentivi per l'acquisto di nuovi veicoli per le imprese risultanti da fusione o da associazione in cooperative o consorzi (artt. 3 e 4);
- agevolazioni per le imprese strutturate (art. 6);
- fiscalizzazione degli oneri sociali per le imprese che sottopongono il personale a corsi di formazione professionale o che assumono alle proprie dipendenze autotrasportatori monoveicolari (artt. 8 e 10);
- incentivi per la cessazione dell'attività di autotrasportatore (art. 9).

Tali benefici vengono erogati in varie forme, quali concessione di mutui a totale carico dello Stato, forfettizzazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, fiscalizzazione di oneri sociali, liquidazione per importi varianti tra i 100 ed i 52 milioni di lire, nonché il proseguimento d'ufficio dei contributi previdenziali.

Con decreto del Ministro dei Trasporti 29.10.92 sono state impartite le disposizioni concernenti i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici, nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle relative domande da parte delle imprese interessate con riferimento all'anno 1992.

In relazione al numero delle domande pervenute ed al corrispondente fabbisogno finanziario, tenuta anche presente la rimodulazione degli stanziamenti di cui alla legge 23.12.92, n° 501 (legge finanziaria 1993), è stato predisposto il decreto di cui all'art. 11, comma 1, lettera b) della legge 68/92, attualmente al visto di registrazione della Corte dei Conti.

Con tale decreto l'intero stanziamento di lire 30 miliardi sul capitolo di spesa 7294, per l'anno finanziario 1992, è stato destinato all'accoglimento delle istanze presentate per l'anno 1992 ai sensi dell'art. 9 della citata legge.

Presso il competente ufficio è attualmente in corso la prima fase istruttoria delle istanze pervenute che risultano essere pari, per quanto concerne il citato art. 9, a n° 876.

RELAZIONE SULL'AGGIORNAMENTO DEI
DATI CONTABILI RELATIVI AL CAPITOLO 7601

L'Accordo di Programma di cui al DPCM del 26 gennaio 1990 è finalizzato alla "realizzazione di nuovi approdi e di infrastrutture di collegamento per la razionalizzazione del traghettamento sullo Stretto di Messina e per l'organizzazione di un sistema integrato di trasporti e di servizi".

A decorrere dal 1 gennaio 1992, per effetto della legge n. 416 del 31.12.91, la Direzione Generale Programmazione Organizzazione Coordinamento del Ministero dei Trasporti ha assunto la competenza in ordine alla spesa relativa all'Accordo di programma.

Più specificatamente all'art. 3 del citato Accordo di Programma sono individuati una serie di interventi che riguardano sia misure di riorganizzazione per la razionalizzazione dei servizi nell'area dello Stretto di Messina sia il potenziamento delle infrastrutture portuali, viarie ed aeroportuali dei Comuni di Messina, Reggio Calabria, Villa S.Giovanni.

La citata legge n. 416/91, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e del bilancio pluriennale per il triennio 1992-94, ha istituito il capitolo 7601, (Rubrica 4 categoria XII - Trasferimenti) sul quale sono affluiti i finanziamenti residui del soppresso capitolo 7210 (Rubrica 2, categoria X) già appartenenti alla Direzione Generale M.C.T.C..

Le autorizzazioni di spesa sul capitolo 7601 ammontano complessivamente a 227 miliardi.

Tale autorizzazione di spesa è scaturita dalle successive modifiche definite dalle leggi di seguito riportate.

Il decreto legge del 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989 n. 160, ha autorizzato il Ministro dei trasporti a promuovere, di concerto con i Ministri della marina mercantile e per i problemi delle aree urbane, un Accordo di programma tra i Comuni di Messina, di Reggio Calabria, di Villa S. Giovanni e l'ex Ente F.S.

Successivamente il DPCM del 26 gennaio 1990 ha approvato l'Accordo di programma, stipulato tra i soggetti di cui sopra in data 19 dicembre 1989.

La legge n. 67 del 11 marzo 1988 (legge finanziaria 1988), ha autorizzato, per la realizzazione dell'Accordo di programma la spesa di 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990.

Tali autorizzazioni sono state iscritte sul capitolo 7210 (Rubrica 2 - Motorizzazione civile e trasporti in concessione).

Il decreto legge n. 166 dell'8 maggio 1989, convertito dalla legge n. 246 del 5 luglio 1989, "interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo di Reggio Calabria", disponeva una riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7210 per il 1989 di 50 miliardi.

La legge n. 405 del 29 dicembre 1990 (finanziaria 1991) trasferiva 23 miliardi dal capitolo 7210 del Ministero dei trasporti al capitolo 7803 del Ministero della marina mercantile destinandoli alla realizzazione di un sistema Vessel Traffic Service (VTS) per la sicurezza e l'assistenza al traffico marittimo sullo Stretto di Messina, intervento previsto dall'art. 3 dell'Accordo di programma.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A tutto il 31.12.1992 sono state impegnate sul capitolo 7601 lire 213.910.407.460 e sono andate in economia lire 13.089.592.540.

Ciò in quanto l'importo di lire 89.592.540, residuo di stanziamento del 1990, non è stato impegnato entro il 31.12.1991 e l'importo di lire 13.000.000.000, residuo di stanziamento del 1991, non è stato impegnato entro il 31.12.1992.

Tra le suddette economie, la somma di lire 13.000.000.000, relativa all'intervento per la trasformazione dell'approdo F.S. per navi traghetto bidirezionali in invasatura per navi traghetto ferroviarie nel porto di Messina, è dovuta al ritardo nella preparazione e nella stipula della convenzione tra il Ministero dei trasporti e le Ferrovie dello Stato S.p.A.

Detta stipula è ora in fase di perfezionamento.

La Direzione Generale P.O.C. ha richiesto pertanto di reinscrivere in bilancio, in sede di assestamento per l'anno finanziario 1993, detta somma di lire 13.000.000.000 allo scopo di consentire l'ulteriore seguito alla indicata convenzione rivolta a dare attuazione ad una parte rilevante dell'Accordo di programma.

Ha segnalato, inoltre, che a tale importo andrebbero ad aggiungersi lire 3.000.000.000, relative agli studi di fattibilità per nuovi insediamenti portuali a Messina e Villa s.Giovanni e per l'assetto dei collegamenti urbani con il porto a Reggio Calabria, impegnati con decreto n. 6105 del 31.12.1991 ancora presso la Corte dei Conti, qualora il decreto medesimo non fosse registrato.

A tutto il 31.12.1992 sono stati effettuati pagamenti per un importo pari a lire 10.621.010.735, di cui lire 5.000.000.000 residue del 1988, lire 3.671.010.735 residue del 1990 e lire 1.950.000.000 del 1991, a titolo

di anticipo come indicato nelle Convenzioni stipulate tra il Ministero dei Trasporti e i soggetti firmatari dell'Accordo..

La legge 501/92, bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993, ha autorizzato come cassa lire 76.910.408.000.

Nel corso dei primi mesi dell'anno finanziario 1993, sono stati effettuati pagamenti per un importo pari a lire 281.141.648.

In considerazione dei tempi lunghi che si manifestano per realizzare gli interventi previsti dall'art. 3 dell'Accordo di programma, la Direzione P.O.C. ha proposto di ridurre, in sede di assestamento, lo stanziamento di cassa per il 1993 da lire 76.910.408.000 a lire 38.000.000.000 in previsione degli effettivi pagamenti che potranno essere effettuati nel corrente anno finanziario.

L'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma ha risentito della complessa fase istituzionale attraversata dal nostro Paese che investe negativamente l'attività degli Enti locali così come in generale tutta la Pubblica Amministrazione.

Ciò ha determinato un forte rallentamento delle iniziative e dei processi decisionali, quando non addirittura il Commissariamento delle Giunte (o degli organi) locali a seguito di inchieste giudiziarie.

In aggiunta a quanto precedentemente richiamato nell'Accordo di programma si sono rilevati alcuni limiti nelle procedure di attuazione:

- il primo riguarda la mancanza di disposizioni sia nell'Accordo che nelle convenzioni di attuazione degli interventi che fanno obbligo ai soggetti di realizzare le opere nei tempi indicati dall'Accordo nell'art. 3. Ciò è dovuto al fatto che in assenza di progetti

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- esecutivi delle opere al momento della stipula dell'Accordo è stato di fatto impossibile individuare il limite temporale di vigenza dell'Accordo stesso;
- il secondo si riferisce alle procedure di attuazione che lasciano sostanzialmente invariati gli attuali iter autorizzativi. Quindi di fatto l'Accordo di programma non è in grado di accelerare le procedure necessarie all'approvazione dei progetti non potendo giovare di strumenti quali la Conferenza dei servizi con ben definiti meccanismi di acquisizione dei necessari pareri entro tempi certi.

Lo stesso Comitato di Coordinamento dell'Accordo non consente di incidere nel processo autorizzativo in quanto esprime pareri non vincolanti.

Da tale situazione è derivato un allungamento nei tempi necessari ad acquisire i benestari per attuare gli interventi programmati, con la conseguenza di mandare in economia somme anche consistenti (13 miliardi nel caso della convenzione tra Ministero dei trasporti e Ferrovie dello Stato S.p.A.) stanziata e non impegnata, come già detto, a causa della non tempestiva definizione del relativo iter progettuale di supporto.

La dove è stato possibile impegnare gli importi destinati al finanziamento delle opere (convenzioni Ministero dei trasporti e Comuni di Messina, Reggio Calabria e Villa S.Giovanni) a tutt'oggi non è stato possibile erogare di più delle anticipazioni previste (5% dei relativi importi convenzionali), a causa della mancata acquisizione delle approvazioni sui progetti esecutivi elaborati dai suddetti Enti locali.

MINISTERO DELLA DIFESA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

LEGGE 6 Agosto 1984, n.456

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE

AL TERMINE

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1992 *

INDICE**1. PREMESSA**

- a Natura e finalita' dell'intervento
- b Durata dei programmi e relativi stanziamenti

2. SITUAZIONE ANNUALE PER OGNI PROGRAMMA**a Programma AM-X**

- (1) Generalita'
- (2) Composizione del Comitato e sua attivita' nel periodo 1.1.1992 - 31.12.1992
- (3) Attivita' contrattuale ed impegni internazionali nel periodo 1.1.1992 - 31.12.1992
- (4) Riepilogo generale dei contratti, degli impegni internazionali e dello sviluppo pluriennale degli oneri:
 - a) Situazione relativa al periodo 1.1.1992 - 31.12.1992.
 - b) Situazione complessiva.
- (5) Settori industriali interessati alle forniture
- (6) Stato di attuazione del programma
- (7) Sviluppi futuri
- (8) Incremento costi del programma

b. Programma EH-101

- (1) Generalita'
- (2) Composizione del Comitato e sua attivita' nel periodo 1.1.1992 - 31.12.1992
- (3) Attivita' contrattuale ed impegni internazionali nel periodo 1.1.1992 - 31.12.1992
- (4) Riepilogo generale dei contratti, degli impegni internazionali e dello sviluppo pluriennale degli oneri:
 - a) situazione relativa al periodo 1.1.1992 - 31.12.1992.
 - b) situazione complessiva.
- (5) Settori industriali interessati alle forniture.
- (6) Stato di attuazione del programma
- (7) Sviluppi futuri
- (8) Incremento costi del programma

c. Programma CATRiN

- (1) Generalita'
- (2) Composizione del Comitato e sua attivita' nel periodo 1.1.1992 - 31.12.1992
- (3) Attivita' contrattuale ed impegni internazionali nel periodo 1.1.1992 - 31.12.1992
- (4) Riepilogo generale dei contratti, degli impegni internazionali e dello sviluppo pluriennale degli oneri:
 - a) situazione relativa al periodo 1.1.1992 - 31.12.1992
 - b) situazione complessiva.
- (5) Settori industriali interessati alle forniture
- (6) Stato di attuazione del programma
- (7) Sviluppi futuri
- (8) Incremento costi del programma

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE COMPLESSIVE

1. PREMESSA**a. Natura e finalita' dell'intervento**

La Legge 6 Agosto 1984, n. 456 ha avuto lo scopo di inscrivere nel bilancio della Difesa uno stanziamento pluriennale (996 Mld. per gli esercizi finanziari dal 1983 al 1989) da impiegare per la realizzazione dei sottoelencati programmi di ricerca e sviluppo d'interesse nazionale, da effettuare anche in collaborazione con altri Paesi, nei settori aeronautici e delle telecomunicazioni:

- velivolo ad ala fissa con compiti primari di supporto alle forze di superficie e secondari di concorso alla difesa del territorio (AM-X) ;
- aereo mobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommergibile (EH-101) ;
- sistema campale di trasmissioni e informazioni, con il compito di soddisfare le esigenze di collegamento e acquisizione di dati informativi a livello di corpo d'armata (CATRIN).

La quota di spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1984 e' determinata annualmente con la legge finanziaria.

b. Durata dei programmi e relativi stanziamenti**(1) PROGRAMMA AM-X**

L'importo di 470 Mld. e' cosi' ripartito :

. esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mld.	240
. esercizio 1985	mld.	60
. esercizio 1986	mld.	10
. esercizio 1987	mld.	35
. esercizio 1988	mld.	66
. esercizio 1989	mld.	59
. Totale	mld.	470

(2) PROGRAMMA EH-101

L'importo complessivo di Mld.300 e' cosi' ripartito:

. esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mld.	100
. esercizio 1985	mld.	60
. esercizio 1986	mld.	10
. esercizio 1987	mld.	85
. esercizio 1988	mld.	41
. esercizio 1989	mld.	4
. Totale	mld.	300

(3) PROGRAMMA CATRIN

L'importo complessivo di Mld.226 e' cosi' ripartito:

. esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mld.	20
. esercizio 1985	mld.	60
. esercizio 1986	mld.	10
. esercizio 1987	mld.	85
. esercizio 1988	mld.	41
. esercizio 1989	mld.	10
. Totale	mld.	226

2. SITUAZIONE ATTUALE DI CIASCUN PROGRAMMA

a. PROGRAMMA AM-X

(1) Generalità.

Il "programma AM-X" è nato intorno alla meta' del 1977 dopo l'emissione, da parte dello SMA, di un dettagliato requisito militare per la realizzazione di un caccia-bombardiere ricognitore leggero. Il programma AM - X ebbe inizio come programma nazionale.

A seguito della partecipazione del Brasile, il programma AM-X è stato trasformato da nazionale a programma congiunto e sono stati definiti quindi anche i nuovi impegni finanziari.

(2) Composizione del Comitato.

Il Comitato è presieduto dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, ed è costituito da:

- un Magistrato del Consiglio di Stato ed un Magistrato della Corte dei Conti, non impegnati in altri incarichi;
- Presidente o Vicepresidente del Consiglio Superiore delle FF.AA., Sezione Aeronautica;
- Direttori Generali delle Costruzioni, delle Armi ed Armamenti Aeronautici e Spaziali, degli impianti e dai mezzi per l'assistenza al volo per la difesa aerea e per le telecomunicazioni;
- Direttore dell' Ufficio Centrale allestimenti militari;
- Direttore Generali della Produzione Industriale o da un delegato;
- un Ufficiale Generale designato dal Capo di Stato Maggiore dell' Aeronautica;
- un funzionario del Ministro del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- un rappresentante del Ministro degli Affari Esteri;
- un rappresentante dell' ex Ministro delle Partecipazioni Statali;
- Segretario Generale del Ministero della Difesa-Direttore Nazionale degli Armamenti (o da un Ufficiale Generale o Ammiraglio da lui delegato);
- da un Avvocato dello Stato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un Ufficiale designato dal Ministero della Difesa, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con decreto dal Ministro della Difesa.

(3) Attività del Comitato nel periodo 1.1.1992 - 31.12.1992

Nel periodo in esame il Comitato ha esaminato ed approvato il progetto di contratto con la Ditta Alenia riguardante le ulteriori attività di sviluppo relative alla versione biposto del velivolo.

(4) Riepilogo dei contratti degli impegni internazionali e dello sviluppo pluriennale degli oneri.

(a) SITUAZIONE RELATIVA AL PERIODO 1.1.1992 - 31.12.1992

È stato stipulato il contratto per lo svolgimento di ulteriori attività di sviluppo di cui sopra; non sono stati sottoscritti impegni internazionali.

(b) SITUAZIONE COMPLESSIVA

Sono stati sottoscritti diversi impegni tra contratti e MOU per un importo complessivo di Mld. 944,9

Per il completamento del programma sono previste, sino al 1994, altre spese per Mld. 93,3.

Il programma ha raggiunto un costo complessivo presunto, sino al 1994, di MLD. 1038,2.

(5) Settori interessati alle forniture.

Alle forniture sono interessate ditte italiane ed estere operanti nel settore aeronautico, motoristico ed elettronico.

Il lavoro viene svolto in Italia per il 70% circa.

Le ditte italiane non hanno sede in regioni del Mezzogiorno.

(6) Stato di attuazione del programma.

La Fase di Sviluppo del programma AM-X fu suddivisa in due sottofasi successive.

La prima sottofase prevedeva essenzialmente, oltre allo svolgimento di attività proprie di sviluppo, la costruzione di n° 4 prototipi di cui n° 3 in versione base e n° 1 (il quarto) in variante brasiliana, nonché attività di volo per un totale di 177 voli, di cui 27 peculiari della variante brasiliana.

La seconda sottofase prevedeva sia il completamento delle attività peculiari dello sviluppo sia la costruzione di ulteriori n° 2 prototipi (di cui uno in variante brasiliana), sia attività di volo per un totale di 393 voli di cui n° 43 specifici della variante brasiliana; per il raggiungimento dell'Initial Operation Clearance (IOC) sono stati inoltre previsti ulteriori 300 voli (per un totale quindi di 870 voli).

Ciascuna sottofase è stata suddivisa in lotti caratterizzati da attività simili ed in ciascun lotto sono stati individuati degli obiettivi significativi caratteristici del lotto stesso.

Tutti gli obiettivi previsti dalla 1^a sottofase sono stati dichiarati raggiunti dalla Commissione Tecnica ed i velivoli sono stati presentati al collaudo. I lavori della Commissione di Collaudo sono stati completati.

Per quanto riguarda la 2^a sottofase, invece, per la versione base sono stati individuati n° 16 obiettivi, mentre per la variante brasiliana sono stati definiti n° 11 obiettivi. Tutti i velivoli prototipo previsti, anche per la seconda sottofase, sono stati completati.

(7) Sviluppi futuri.

Nel prosieguo, con l'evolversi dell'esigenza tecnica ed operativa, anche in funzione della "minaccia futura", sono prevedibili attività fra cui:

- attività aggiuntive di interesse degli SS.MM., alcune già finalizzate ed altre da definire;
- integrazione sul velivolo AM-X dell'armamento specifico, ed integrazione di nuove configurazioni di armamento;
- integrazione sul velivolo AM-X dei sistemi JTIDS, GPS, NIS, etc..

(8) Incremento costi del programma.

La legge ha assegnato fondi per Mld. 470 mentre le spese effettivamente sostenute e previste sino al 1993 ammontano a Mld. 1038,2.

I fondi messi a disposizione dalla Legge sono risultati insufficienti in quanto:

- la legge 456/84 ha approvato il programma, prevedendo un finanziamento fisso, non aggiornabile neppure del tasso di inflazione;
- il finanziamento è riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della Legge stessa, avvenuta circa tre anni dopo la stima degli oneri della impresa;
- la lievitazione dei costi di acquisizione nel settore aeronautico ha talvolta superato lo stesso tasso di inflazione;
- il rapporto di cambio della Lira (interessante l'aspetto contratti motori) con il dollaro si è mediamente modificato in maniera penalizzante per la prima.

Il maggior onere per la realizzazione del programma, pari a Mld. 568,2, è stato o verrà sostenuto dall'Aeronautica, attingendo ai fondi del proprio bilancio ordinario.

b. PROGRAMMA EH 101**(1) Generalità.**

Il programma EH - 101 è volto a realizzare, in collaborazione con il Regno Unito, un aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommersibile (EH 101).

Tale programma prevede la esecuzione delle attività connesse con lo sviluppo, le prove ed i collaudi degli elicotteri di pre-produzione che verranno realizzati nel numero complessivo di cinque e che saranno destinati:

- i primi tre, alla messa a punto della componentistica basica comune (piattaforma completa dei suoi sistemi dinamici e propulsivi);
- i rimanenti due, per la messa a punto degli allestimenti necessari per il soddisfacimento delle specifiche esigenze operative degli elicotteri (intesi come sistemi d'arma) rispettivamente della Marina Militare Italiana e della Royal Navy.

(2) Composizione del Comitato.

Il Comitato è presieduto dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, ed è costituito da:

- un Magistrato del Consiglio di Stato e da un Magistrato della Corte dei Conti non impegnati in altri incarichi;
- Presidente o Vicepresidente del Consiglio Superiore delle FF.AA. - Sezione Marina;
- Presidente del Comitato per i progetti delle navi ed armamenti navali;
- Direttore dell'Ufficio Centrale allestimenti militari;
- Direttore Generale della Produzione Industriale o da un delegato;
- un Ufficiale Generale designato dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare;
- un funzionario del Ministro del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- un rappresentante del Ministro degli Affari Esteri;
- un rappresentante dell'ex Ministro delle Partecipazioni Statali;
- Segretario Generale del Ministero della Difesa-Direttore Nazionale degli Armamenti (o da un Ufficiale Generale o Ammiraglio da lui delegato);
- un Avvocato dello Stato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un Ufficiale designato dal Ministero della Difesa, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con Decreto dal Ministro della Difesa.

(3) Attività del comitato nel periodo 1.1.1992 - 31.12.1992

Nel periodo in esame non è stato presentato al Comitato alcun provvedimento.

(4) Riepilogo dei contratti e degli impegni internazionali e sviluppo pluriennale degli oneri.**(a) Situazione relativa al periodo 1.1.1992 - 31.12.1992**

Nel periodo in esame è stata impegnata la quota prevista per il 1992 dal supplemento n.4 al MOU n.3 pari a Mld 20,3.

(b) Situazione complessiva

Sono stati sottoscritti diversi impegni tra contratti e MOU, per un importo complessivo di Mld. 648,1.

Per il completamento del programma sono previste sino al 1994 (fine fase sviluppo), altre spese per Mld. 54,7 (c. e. 6/93).

Il programma ha raggiunto un costo complessivo presunto, sino al 1994, di Mld. 702,8.

(5) Settori interessati alle forniture.

Alle forniture sono interessate ditte italiane operanti nel settore aeronautico, motoristico, elettronico ed informatico dislocate in varie regioni italiane, comprese quelle del Mezzogiorno.

(6) Stato di attuazione del programma.

Nel corso dell'anno 1992 sono stati effettuati numerosi voli dei vari prototipi, raggiungendo complessive circa 2200 ore di volo dall'inizio del programma.

- (7) **Sviluppi Futuri.**
E' stato firmato, nel settembre 1991, il MOU n° 4 relativo alla fase di industrializzazione. E' stato altresì finalizzato il relativo contratto.
- (8) **Incremento costi del programma.**
La legge ha assegnato fondi per mld. 300, mentre le spese effettivamente sostenute e da sostenere sino al 1994, ammontano a mld. 702,8.
I fondi messi a disposizione dalla Legge sono risultate insufficienti in quanto :
- la legge 456/84 ha approvato il programma, prevedendo però un finanziamento fisso, non aggiornabile neppure del tasso di inflazione;
 - il finanziamento e' riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della Legge stessa, avvenuta circa tre anni dopo la stima degli oneri della impresa ;
 - la lievitazione dei costi di acquisizione nel settore aeronautico ha talvolta superato lo stesso tasso di inflazione ;
 - il rapporto di cambio della Lira (interessante l'aspetto contratti motori) con il dollaro si è mediamente modificato in maniera penalizzante per la prima.
- Il maggior onere per la realizzazione del programma, pari a mld. 402,8, e' stato sostenuto dalla Marina, attingendo ai propri fondi del bilancio ordinario.
Cio' ha comportato il rinvio di altri programmi di notevole importanza, impedendo il completamento di vitali programmi di ammodernamento della F.A., previsti sui fondi del bilancio ordinario.

c. PROGRAMMA CATRIN.**(1) Generalità.**

Il CATRIN ha lo scopo di assicurare a livello Corpo d'Armata :

- trasmissioni rapide, sicure e ad alta sopravvivenza (in fonìa, telegrafia, dati e fac-simile), utilizzando tecniche numeriche avanzate;
- la sorveglianza del campo di battaglia e l'acquisizione obiettivi impiegando "sensori" di tipo diversificato e centri di correlazione e diffusori dati ;
- l'avvistamento delle minacce aeree alle basse/bassissime quote, per la pronta reazione dei sistemi contraerei, e la definizione della situazione aerea nell'area del Corpo d'Armata, anche ai fini del sicuro impiego dei velivoli amici (aerei ed elicotteri).

A tal fine il CATRIN e' articolato nei seguenti tre sottosistemi, strettamente integrati nelle tecniche e nelle procedure :

- sottosistema di trasmissioni Integrate (SOTRIN) ;
- sottosistema di sorveglianza e acquisizione obiettivi (SORAO) ;
- sottosistema di avvistamento tattico comando e controllo (SOATCC).

Si tratta di un sistema campale caratterizzato da elevato indice di mobilità e flessibilità, idoneo anche ad essere impiegato per la gestione di situazioni di emergenza connesse con esigenze di protezione civile.

Il Sistema, oltre che ad esigenze militari nazionali, risponde anche ad esigenze prioritarie stabilite nel quadro dell'Alleanza Atlantica, consentendo l'armonica condotta di operazioni congiunte con unita' alleate.

(2) Composizione del Comitato.

Il Comitato è presieduto dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, ed è costituito da:

- un Magistrato del Consiglio di Stato e da un Magistrato della Corte dei Conti non impegnati in altri incarichi;
- Presidente o Vicepresidente del Consiglio Superiore delle FF.AA., Sezione Esercito;
- Direttori Generali della motorizzazione e dei combustibili, delle armi e delle munizioni e degli armamenti terrestri, delle Armi ed Armamenti Aeronautici e Spaziali, degli impianti e dai mezzi per l'assistenza al volo per la difesa aerea e per le telecomunicazioni;
- Direttore dell'Ufficio Centrale allestimenti militari;
- Direttore Generale della Produzione Industriale o da un delegato;
- un Ufficiale Generale designato dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
- un funzionario del Ministro del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- un rappresentante del Ministro degli Affari Esteri;
- un rappresentante dell' ex Ministro delle Partecipazioni Statali;
- Segretario Generale del Ministero della Difesa-Direttore Nazionale degli Armamenti (o da un Ufficiale Generale o Ammiraglio da lui delegato);
- un Avvocato dello Stato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un Ufficiale designato dal Ministero della Difesa, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con Decreto dal Ministro della Difesa.

(3) Attività del Comitato nel periodo 1.1.1992 - 31.12.1992

Il Comitato si è riunito il 28 maggio 1992. Nel corso della riunione è stato fatto il punto, a cura della Direzione del Progetto (DG AMAT), sui collaudi dei preprototipi e sulle prove integrative e, a cura dello SME, sui programmi di completamento dei sistemi C3I dell' Esercito.

- (4) **Riepilogo generale dei contratti e degli impegni internazionali e sviluppo pluriennale degli oneri.**
- (a) **Situazione relativa al periodo 1.1.1992 - 31.12.1992**
Nel periodo in esame non sono stati stipulati contratti ed impegni internazionali.
- (b) **Situazione complessiva.**
Sono stati sottoscritti diversi impegni tra contratti e MOU per un importo complessivo di Mld. 916,6.
La sperimentazione e realizzazione del sistema pilota si concluderà, presumibilmente, nel 1994.
- (5) **Settori interessati alle forniture.**
Alle forniture è interessato un consorzio legalmente costituito da ditte italiane.
Il Consorzio si avvale, inoltre, di altre qualificate ditte italiane.
- (6) **Stato di attuazione del programma.**
Il contratto "CATRIN" è divenuto operante nel 1987. Nei primi quattro anni di attuazione, le attività sono state essenzialmente incentrate su :
- intensi scambi di informazioni tra responsabili industriali e militari per il perfezionamento di conoscenze dottrinali e procedurali riguardanti i settori interessati ;
 - definizione delle specifiche tecniche relative ai singoli materiali indispensabili per proseguire l'attività di sviluppo ;
 - definizione delle specifiche generali dell'intero sistema ;
 - impostazione concordata di un sistema di pianificazione reticolare per consentire all'industria di procedere nei tempi e nei modi contrattuali allo sviluppo del sistema ed all'Amministrazione della Difesa di effettuare tutte le indispensabili azioni di verifica e controllo delle singole fasi di sviluppo del programma stesso ;
 - definizione dei piani e procedure per il controllo della qualità e verifica all'idoneità, da parte delle singole industrie, a garantire il pieno rispetto delle procedure.
 - stipula di atto aggiuntivo essenzialmente per la standardizzazione della rete informativa tra i calcolatori (anno 1991, onere di circa 20 mld.);
 - realizzazione, da parte del Consorzio, dei complessi pre-prototipici.
- Nel 1993, è prevista la fase di sviluppo delle prove di integrazione a livello di Sottosistema dei singoli complessi preprototipici.
A partire dal 1994 inizierà la fase terminale dello sviluppo del prototipo.
- (7) **Sviluppi futuri.**
Il sistema pilota CATRIN, pur consentendo tutte le sperimentazioni e simulazioni operative a livello Corpo d'Armata, non è in grado di soddisfare tutte le esigenze trasmissive ed informative di tale livello di Comando. Occorrerà quindi prevedere un programma di completamento e integrazione, il cui onere finanziario, (valutato nel 1985 intorno ai 700 Mld.), potrà essere esattamente definito solo in prossimità della conclusione della sperimentazione e della realizzazione del sistema pilota (anno 94).
- (9) **Incremento costi del programma.**
La legge ha assegnato fondi per Mld. 226 mentre le spese effettivamente sostenute sino al 1992 ammontano a Mld. 917. I fondi messi a disposizione dalla legge sono risultanti insufficienti in quanto :
- la legge ha approvato il programma prevedendo un finanziamento fisso, non aggiornabile neppure del tasso di inflazione;
 - il finanziamento è stato riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della legge stessa, avvenuta alcuni anni dopo la stima degli oneri dell'impresa ;
 - i costi nel settore degli armamenti sono lievitati in misura maggiore a quello del tasso di inflazione.
- Il maggior onere di Mld. 691 è stato sostenuto dall'Esercito, attingendo ai fondi del proprio bilancio ordinario.
Ciò ha comportato il rinvio di altri programmi di notevole importanza e impedirà il completamento di vitali programmi di ammodernamento della F.A., previsti sui fondi del bilancio ordinario.

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE COMPLESSIVE.

I tre programmi di ricerca e sviluppo hanno raggiunto un costo di Mld. 2658,0 mentre il relativo finanziamento di legge era di Mld. 996.

L'insufficiente finanziamento e' deriva dal fatto che:

- la legge 456/84 ha approvato i programmi prevedendo finanziamento fissi, non indicizzabili;
- il finanziamento e' stato riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della legge stessa, avvenuta circa 3 anni dopo la stima degli oneri delle imprese ;
- la lievitazione dei costi nel settore degli armamenti ha superato il tasso di inflazione;
- il rapporto di cambio della lira con il dollaro si e' mediamente modificato in maniera penalizzante per la prima.

Il maggior onere di mld. 1662,0 e' stato sostenuto dalle FF.AA., attingendo ai fondi stanziati sul loro bilancio ordinario.

Cio' ha comportato il rinvio di altri programmi di notevole importanza, inizialmente pianificati dalle FF.AA. sui fondi del loro bilancio ordinario.

R E L A Z I O N E

S U L L O S T A T O D I A T T U A Z I O N E D E L L A

L E G G E 21 D I C E M B R E 1978, N. 861

LEGGE 18 agosto 1978, n. 497

Alloggi di servizio per il personale militare.

Il programma decennale è stato realizzato al 100%.

Si informa che la legge non è stata rifinanziata.

LEGGE 21 DICEMBRE 1978 N. 861 "ACQUISTO E COSTRUZIONE DI NAVI CISTENA PER IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI"**A. - Parte prima****1. - Natura e finalità del programma**

Costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori.

2. - Ammontare e durata del programma

La legge cui si fa riferimento autorizzava, ad integrazione dei finanziamenti previsti dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967 n. 378, l'assegnazione negli anni dal 1978 al 1981 di ulteriori 7.635 mil. e stabiliva, nel contempo, le quote per il 1978 ed il 1979 rispettivamente in 700 milioni e 2.750 milioni. Per mezzo delle leggi finanziarie 1980 e 1981 le quote relative agli anni '80 e '81 furono rispettivamente fissate in 2.750 milioni e 1.435 milioni.

Con la legge 18 luglio 1984 n. 342 il Parlamento incrementava di 8.200 milioni la spesa sino a tale data autorizzata e ripartiva tale finanziamento in ragione di 1.800 milioni per il 1984 ed il 1985 e di 4.600 milioni per il 1986.

Con la legge 19 marzo 1990 n° 51, è stata autorizzata una ulteriore integrazione di 35.200 milioni della spesa in oggetto che è stata ripartita secondo le seguenti quote: 25.000 milioni per il 1990, 5.000 milioni per il 1991, 5.200 milioni per il 1992.

3. - Procedure previste dalla legge

La legge non prevede alcuna specifica procedura. All'argomento è stata espressa una raccomandazione parlamentare, accolta dal Governo, di riservare le commesse ad imprese del mezzogiorno.

B. - Parte seconda**1. - Dati finanziari**

In allegato A è riportato il quadro contabile relativo alla legge in oggetto riferito alla data del 31.12.1992.

2. - Stato di attuazione della legge

La prima gara, a licitazione privata, per l'acquisizione di 2 navi cisterna non raccolse l'interesse dell'industria per l'inadeguatezza dei fondi disponibili.

La seconda gara di appalto a concorso, eseguita il 14

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

aprile 1981, e limitata a ditte del mezzogiorno, consenti di stipulare un contratto con la ditta "Cantieri Navali Ferbex" di Napoli, per la costruzione di una motocisterna con capacità di trasporto di 1250 tonnellate di acqua, con opzione per una seconda.

I lavori di costruzione della citata motocisterna, dopo aver subito notevoli ritardi rispetto ai termini contrattuali, furono interrotti per sopravvenute gravi difficoltà finanziarie della ditta appaltatrice costretta a dichiarare fallimento nel corso del 1987.

A seguito di tale evento:

- è in corso la procedura di esecuzione in danno per inadempienza contrattuale (mancato rispetto dei tempi di approntamento dell'Unità) nei riguardi dei "Cantieri Navali Ferbex";
- la Difesa rinunciò ad esercitare il diritto di opzione nei confronti della ditta "Ferbex" per la costruzione della 2^ Unità;
- fu indetta una ulteriore gara a licitazione privata, riservata alle ditte del mezzogiorno, per la costruzione della seconda motocisterna di 1200 tonnellate, a seguito della quale venne stipulato il contratto n. 14358 del 20.9.1985 con la ditta C.I.N.E.T. di Molfetta (BA). L'Unità è stata consegnata alla M.M.I nel luglio del 1988.

In relazione, infine, all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 19 marzo 1990 n° 51, è stata recentemente indetta una gara di appalto a concorso per l'acquisizione di ulteriori due navi cisterna di caratteristiche ed equipaggiamenti simili a quelli delle unità più recenti già in linea.

Il contratto di fornitura è stato stipulato con il Cantiere DE POLI di Pellestrina (VE) il 25.10.91; la consegna delle Unità è prevista entro il 1993.

C. - Quote impegnate nel Mezzogiorno

Dei fondi di legge già impegnati, 14,380 mld. sono stati destinati ad imprese del Mezzogiorno.

R E L A Z I O N E

S U L L O S T A T O D I A T T U A Z I O N E D E L L A

L E G G E 21 D I C E M B R E 1978, N. 863

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 21/12/1978 N. 863

Realizzazione rete nazionale per il rilevamento dati meteorologici via satellite.

A. PRIMA PARTE

1. Natura e finalità.

Trattasi di un intervento già finalizzato teso a sviluppare, in campo intereuropeo, un sistema di stazioni in grado di utilizzare ed integrare i dati meteorologici forniti dal satellite "METEOSAT", allo scopo di ampliare le capacità di studio e di ricerca nel settore e di fornire una maggiore e precisa mole di informazione da utilizzare da utilizzare per le attività relative alla previsione del tempo.

2. Ammontare e durata del programma.

La Legge N. 863 ha previsto uno stanziamento di miliardi 2,5 nell'anno 1978 per la realizzazione del sistema di stazioni, peraltro già realizzato.

Ha previsto, inoltre, che per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione del del sistema, debba essere stabilita la somma occorrente alla sua gestione.

Allo stato attuale risultano erogati finanziamenti per complessivi 16,06 miliardi.

3. Procedure previste dalla Legge.

La Legge N. 863 non prevede particolari procedure amministrative.

B. SECONDA PARTE

1. Dati contabili.

I dati contabili sono contenuti nella scheda allegata.

2. Stato di avanzamento dei programmi.

Il programma per la realizzazione della rete di stazioni è stato avviato nel 1980.

Allo stato attuale l'intera rete di stazioni è stata completata e realizzata e, quindi, risulta operativa a tutti gli effetti.

R E L A Z I O N E

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA

LEGGE 15 DICEMBRE 1990, N. 396

LEGGE 15 DICEMBRE 1990, N. 396 INTERVENTI PER ROMA CAPITALEA. Parte prima1. Natura e finalità del programma

L'art. 9 comma 3 della legge in epigrafe autorizza la spesa di f. 70.000 mil., in aggiunta ad ogni altra risorsa disponibile allo scopo, per consentire la rilocalizzazione delle Caserme Cavour e Montezemolo in altre aree.

La rilocalizzazione si è resa necessaria allo scopo di rendere disponibili gli immobili adibiti a caserme per le esigenze degli uffici giudiziari.

B. Parte seconda1. Dati finanziari

In allegato A sono riportati i dati finanziari relativi all'anno 1992 ed ai primi 6 mesi dell'anno 1993.

2. Stato di attuazione della legge

Per le operazioni propedeutiche della rilocalizzazione delle caserme sono stati impegnati:

- f. 910 mil., per attività progettuale;
- f. 21.024 mil., per esecuzione lavori infrastrutturali presso l'Aeroporto di Centocelle (Roma) finalizzati alla rilocalizzazione della Cas. Montezemolo.

R E L A Z I O N E

S U L L O S T A T O D I A T T U A Z I O N E , D E L L A

L E G G E 30 M A R Z O 1981, N. 119

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 30 MARZO 1981, n. 119

Concorso alla protezione civile

La costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di Reparti operativi mobili delle forze armate per il concorso alla protezione civile ed il soccorso delle popolazioni colpite, in Italia e all'estero, da calamità sono le finalità previste dall'art. 17 della legge 119/1981.

A tal fine gli organi competenti hanno stanziato, per l'acquisto di materiali ed attrezzature del Genio mld. 22,89 di lire.
Sono stati assunti, fino ad oggi, impegni di spesa per complessive L.22.840.851.575= a seguito dei contratti stipulati per l'acquisto dei seguenti materiali:

- equipaggiamenti mobili di illuminazione campale (n.70)	L.	1.081.809.130=
- motocompressori pesanti completi di attrezzature a corredo (n. 13)	L.	925.667.535=
- escavatori a cucchiaia rovescia SIMIT FE/20 (n. 2)	L.	253.877.415=
- escavatori ruotati Cantatore modello TC-135-ES (n. 9)	L.	1.500.147.335=
- complessi illuminazione campale (n. 55)	L.	594.810.505=
- autolivellatrici (n.2)	L.	301.504.280=
- apripista cingolati (n. 5)	L.	915.271.630=
- martelli perforatori "Cobra 148" (n. 11)	L.	43.807.500=
- motoseghe a catena (n. 11)	L.	8.609.625=
- motopompe barellabili (n. 10)	L.	83.039.550=
- complessi antincendio leggeri tipo CAL/P/100	L.	61.676.240=
- stetoscopi elettronici (n. 18)	L.	139.099.535=
- materiali vari da lavoro	L.	97.452.115=
- autocostipatori (n. 2)	L.	130.382.925=
- autobetoniere (n. 3)	L.	111.864.400=
- motobarbiche con propulsione ad elica (n. 59)	L.	13.992.098.295=
- materiali per esercitazione reparti del Genio	L.	27.000.000=
- autogru (n. 6)	L.	2.272.188.560=
- apripista da 60 HP	L.	175.230.000=
- carro FO.P.I.	L.	105.315.000=
- attrezzature varie per interventi in montagna	L.	20.000.000=

La ripartizione della predetta spesa, di mld. 22,841 di lire, in relazione alla sede sociale delle Ditte con le quali sono stati stipulati i relativi contratti di appalto per le forniture di materiali è la seguente:

- Centro Sud	mld. 2,633 di lire pari all'11,5%
- Restante territorio nazionale	mld. 20,208 di lire pari all'88,5%

Le Regioni del Centro Sud interessate agli appalti sono state: Lazio e Puglia.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LPGGE 30 MARZO 1981 n. 119

CONCORSO ALLA PROTEZIONE CIVILE

La costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di Reparti operativi delle Forze Armate in concorso alla protezione civile ed il soccorso delle popolazioni colpite, in Italia e all'Estero, da calamità sono le finalità previste dall'art. 17 della legge 119/81.

A tal fine gli Organi competenti hanno stanziato, per i lavori da eseguirsi nelle infrastrutture militari dell'Esercito, mld. 19,30 di lire.

Sono stati assunti, fino ad oggi, i seguenti impegni di spesa:

- Palermo - Pal. Normanni - Installazione imp. telefonico centro operativo L. 523.860.000
- Palermo - Cas. De Maria - Ristrutturazione locali per sistemazione C.do servizi Trasporti e Materiali L. 394.335.000
- Palermo - Cas. Scianna - Demolizione e ricostruzione Pal. 2 piani L. 3.759.600.000
- Palermo - Cas. Scianna - Atto Aggiuntivo per demolizione e ricostruz. Pal. 2 Piani L. 208.920.180
- Palermo - Cas. Scianna - Ristrutturazione laboratorio Btg. G.P. L. 1.132.516.800
- Palermo - Cas. Ferrara - Realizzazione locali per dislocamento C.do Servizi Sanitari L. 593.960.000
- Palermo - Cas. Scianna - Ristrutturazione imp. elettrici L. 732.614.800
- Palermo - Cas. Scianna - Rev. Prezzi - Adeguamento locali ricez. Pad. 6 L. 22.952.415

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Cosenza - Cas. Settino - Costruzione di un complesso edilizio da adibire ad officina e parcheggio coperto con strade e piazzali	L.	2.230.200.000
- Civitavecchia (R.I) - Poligono Pian del Termine Area di rimessaggio Roulottes e Containers	L.	301.010.805
- Cosenza - Cas. Settino - Risanamento statico Casermetta Cp. g.p.	L.	649.374.720
- Cosenza - Cas. Settino - Risanamento statico Casermetta Cp. g.p.	L.	466.400.000
- Palermo - Cas. Ferrara - Realizzazione locali 6/5^ Contrattuale	L.	114.667.770
- Grosseto - Cas. Barbetti - Fornitura materiali	L.	72.057. 535
- Palermo - Palazzo Normanni - Realizzazione Centro Operativo	L.	850.000.000
- Grosseto - Cas. Barbetti - Fornitura materiali	L.	45.987.785
- Maddaloni - Cas. Magrone - Costruzione nuova sede ferroviaria per sosta treno prot. civ.	L.	425.000.000
- Potenza Compensorio Betlemme Realizzazione off. leggera parcheggio automezzi Deposito carb. e lubrif Opere di sistemazione	L.	2.416.000.000
- Palermo - Cas. Ferrara Realizzazione locali ridislocazione servizi sanitari. 6/5 al contr. 10793 del 25/6/86	L.	112.000.000
- Palermo - Cas. Sciarra Realizzazione sezione autorimessa per il 51^ Btg.Simeto	L.	399.000.000
- Firenze - Località Varie - Spese di funzionamento per la protezione civile	L.	60.000.000
- Bolzano - Località Varie - spese di funzionamento per la protezione civile	L.	21.000.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

-
- Napoli - Localita' Varie - Spese di funzionamento
per la protezione civile L. 18.000.000

 - Cagliari - Localita' Varie - Spese di funzionamento
per la protezione civile L. 65.000.000

 - Bolzano - Localita' Varie - Spese di funzionamento
per la protezione civile L. 140.000.000

 - Milano - Localita' Varie - spese di funzionamento
per la protezione civile L. 300.000.000

 - Palermo - Localita' Varie - spese di funzionamento
per la protezione civile L. 150.000.000

 - Padova - Localita' Varie - Spese di funzionamento
per la protezione civile L. 10.000.000

 - Persano - Sede del R.B.M.P.C. - Sistemazione area
da rimessaggio ruototes L.1.114.245.700

 - Maddaloni - Cas.Magrone - Costruzione sede ferro-
viaria per sosta treno della protezione civile
(sesto quinto) L. 85.026.138

 - Maddaloni - Cas.Magrone - Costruzione nuova sede
ferroviaria per sosta treno della protez. civ. L. 425.130.689

 - Potenza - Comprensorio Betlemme - Rinnovamento
e potenziamento infrastrutture L.1.106.000.000

 - Torino - Localita' Varie - Spese di funzionamento
per la protezione civile L. 300.000.000

 - Firenze - Localita' Varie - Spese di funzionamento
per la protezione civile L. 60.000.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 30 MARZO 1981, N°119Concorso alla protezione civile

Le finalità della legge 119/81, art.17 sono la costituzione, l'equipaggiamento e l'addestramento di Reparti operativi mobili delle Forze Armate per il concorso alla protezione civile ed il soccorso delle popolazioni colpite, in Italia ed all'Estero, da calamità.

A tal fine sono stati stanziati per L'Aeronautica fondi per l'approvvigionamento di gruppi elettrogeni e per lavori di sistemazione delle aree di rimessaggio, per un totale di milioni 3213, al 31 dicembre 1990.

Alla stessa data sono stati presi impegni di spesa per milioni 1603,6 così suddivisi:

- AEROPORTO FALCONARA
completamento e sistemazione
area rimessaggio roulotte -
Esecutore: B⁷ R.G.C. (lavori ultimati)
Importo L. 650.000.000
- CAPO FRASCA - BORGO PIAVE:
approvvigionamento di n.2 sistemi
elettrici per alimentazione auto-
noma radar MRCS-403
Esecutore: Società AGRERA
(fornitura in corso)
Importo: L. 721.135.200
- Idem C.S.integrazione IVA L. 129.804.355
- Località VARIE
acquisto parti di ricambio per
gruppi elettrogeni
Esecutore: Soc. AGRERA L. 102.750.000
Totale impegni L. 1.603.689.000

R E L A Z I O N E

S U L L O S T A T O D I A T T U A Z I O N E D E L L A

L E G G E 27 G I U G N O 1985 N. 335

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE N. 335 DEL 1985

"Ammodernamento e rinnovamento servizio dei fari e del segnalamento marittimo"

Per la realizzazione degli incombenti previsti dalla legge, dal suo inizio al 31/12/92 sono state stanziare lire 9,87 miliardi - (impegnate 8,52).

Le realizzazioni sono riportate di seguito:

Marifari S.Cataldo	19,30
Faro Lanterna GE	28,00
Savona-Fanale 1549	32,60
Civitavecchia	25,00
Faro di Portofino	28,00
Marifari P.Alice - C.Rizzuto	35,00
LSP Faro Livorno	21,00
Faro di Portofino	100,00
Sciacca	30,00
Isola Marettimo	30,00
Segn.Strambolicchie	25,00
Faro P.Sottile	60,00
Faro Cozzo Spadaro	34,87
Faro S.Ranieri	74,99
Isola S.Pietro	44,96
Baia Carbonara	17,70
Punta Stilo	21,75
(ME) Zona Com.Fari	162,12
Faro di Termoli	50,00
Faro di Fano	50,00
Faro di Barletta	45,00
Faro Pugno Chiuso	45,00
Faro M.San Bartolo	55,00
F.Porto garibaldi	60,00
F. di Manfredonia	35,00
F. di Manfredonia	38,00
Fari C.Palinuro e Scarico	40,00
Capo Comino	30,00
Gabbia di Faro dy	35,28
Marig.Faro S.ilia	32,73
RG.Faro C.Scalambri	65,05
Fari Porto Torres	127,01

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Faro C.Rizzuto (CZ)	39,29
Faro S.M. di Leuca	23,60
Compr.Capò Colonne	23,60
Faro S.Vito	25,00
S.Fel.Circeo-F.Anzio	40,00
Faro di Pedaso	19,94
Oristano S.Marco	60,00
Portofino P.Coppo	40,00
Faro Cefalù	59,00
Elba	40,00
CT-Capo Molini	60,00
S.Cataldo	60,00
Faro Miseno	20,00
VE-Marifari	64,95
F.S.Benedetto del T.	59,61
F.C.Vaticano-C.Suvero	55,00
Bari	88,11
F.P.Maestra (RO)	524,85
Isola del Tino	69,69
Capo Testa	86,40
Mazara del Vallo	60,00
F.S.Giacomo di Licata	146,53
Faro di Vieste	44,84
Faro di P.Penna	31,16
Lampedusa F.C.Grecale	84,24
IS.Tremiti F.S.Dmino	59,94
Faro di Punta Stilo	44,25
Faro di Licata	59,50
F.Punta Alice	55,00
F.Capo Mele-C.Vaco	70,00
F.Punta Verde	30,00
Faro di Viareggio	40,00
Massa di Carrara	20,00
F.Capo Severo	40,00
F.Castellammare di S.	40,00
F.Punta Ferraione	60,00
F.Isol.Palmaiola	25,00
Scoglio Africa	25,00
Isole Formiche di GR.	20,00
F.B.Tuccio di Linosa	93,60
F.Giggia	29,50
F. di Molfetta	20,00
F. di Molfetta	22,53
F. di Barletta	22,53

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

F. Torre Preposti	23,95
F.Fanale di P. d'agne	25,00
Isola del Tino	60,00
F.Cap.Maniace	42,00
S.Bened. del Tronto	30,00
F.P.Tagliamento	152,74
Capo San Marco	140,00
F. di Capo Palinuro	50,00
F.Capo Caccia	39,00
F.Verde S.Remo	35,00
F. di S.Carlo	160,00
Porta Guardia	112,68
F.Isola del Giulio	120,00
Anacapri Porta Carena	223,22
F.Punta Sottile ME	152,02
F.Capo Granitola TP	184,98
F.Capo Grecale	151,35
F.Pianosa	40,00
F.Capelrosso LI	50,00
F.Capo dell'Armi RC	22,85
F.Punta Stilo	23,80
F.Punta Scilla	24,00
F.Punta Pezzo	25,00
F.Cefalù	28,60
F.San Cataldo BA	25,00
F.Capo Rizzuto TA	60,00
S.Croce-Is.Correnti	60,00
F.Campo Molini CT	74,89
Fanalista Sciacca	29,63
Punta Libeccio	40,00
F.Capo Spartivento	41,50
F.San Vito TA	25,00
Loc.Varie	210,00
F.Capo Spartivento	23,00
Augusta-Vari	165,00
Messina	240,50
Napoli	305,00
Napoli-Base Nava.e	107,45

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Punta Alice (Ta)	20,00
Anzio-Circo (Rm)	40,00
F.Capo Arma (Sp)	33,00
Secche d. Meloria (Lr)	65,00
Torre Preposti (Ta)	30,00
F.C.Craul (Ta)	40,00
F.Monte Orlando (Na)	78,80
Mg. Messina (Me)	209,03
P.Pezzo-Tp-Lampedusa	80,00
Marifari La Spezia (Lsp)	114,30
P.Penna (An)	45,00
P.Filetto (Lmd)	46,40
C.Colonne (Ta)	55,00
Mg. La Maddalena	10,00
Faro e Mag.Regg. (Au)	56,23
F.Licata e Agrigento-U/Liq.Fin.	1,05
Lido di Malamocco (Ve)	38,00
Salerno-Pal.Fanalisti	78,24
Sciacca (Me)	29,59

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

Legge 10 dicembre 1980, n° 845

Legge 7 marzo 1985, n° 99

Legge 28 febbraio 1986, n° 41

Legge 22 dicembre 1986, n. 910

Legge 8 novembre 1986, n° 752

Legge 10 luglio 1991, n. 201

LEGGE 10 DICEMBRE 1980, N° 845

Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.

La legge suindicata ha dichiarato di preminente interesse nazionale la protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.

Per gli interventi di competenza del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, riguardante il comprensorio agricolo del ravennate, nonché il ripristino della officiosità delle chiuse demaniali S.Bartolo, Rasponi e S. marco, è stata autorizzata la spesa complessiva di £. 10 miliardi, di cui £.1,2 miliardi nell'esercizio 1980.

Le successive quote sono state determinate in sede di legge finanziaria.

Sono stati interamente impegnati i fondi come sopra stanziati ed è stato ultimato il programma degli interventi relativi.

Le esigenze di rifinanziamento sono state soddisfatte con la legge 22.12.1986, n.910 art.7 comma 5.

LEGGE 7 MARZO 1985, N.99Interventi in materia di opere pubbliche

Il programma di attuazione della legge, finalizzato al completamento degli interventi di interesse nazionale urgenti e indifferibili di cui alla precedente legge 53/82, concerne il settore delle sistemazioni idrauliche connesse con le opere di accumulo, di riparto e di adduzione delle acque ad uso irriguo.

Gli stanziamenti recati dalla legge di cui trattasi ammontano a £. 50 miliardi, di cui £. 25 miliardi per l'esercizio 1985 e £. 25 miliardi per l'esercizio 1986.

Il programma di attuazione è stato predisposto nel mese di aprile 1985 ed è stato aggiornato a seguito di motivate richieste della Regione Emilia Romagna, pur nel rispetto delle complessive assegnazioni per regioni.

Sono stati interamente impegnati i fondi come sopra stanziati ed è stato pressochè interamente ultimato il programma degli interventi relativi.

Non permangono le ragioni che a suo tempo avevano giustificato l'adozione della legge in epigrafe, essendo ora in vigore la legge 18.5.1989 n.183 sul riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N.41**Legge finanziaria 1986**

L'articolo 12 della predetta legge (rifianziata dall'art.4 della legge 22.12.1986, n.910) dispone finanziamenti per la concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore di cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attività di trasformazione.

Per dette iniziative dopo le intese con la Corte dei Conti, e l'esito positivo delle verifiche, sono stati predisposti decreti di liquidazione per lire 1 miliardo circa a favore delle cooperative beneficiarie.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N. 910

Disposizioni per la formazione del Bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 1987).

A seguito della definizione, di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici e di intesa con le Regioni Veneto ed Emilia Romagna, del programma di interventi di cui all'art. 7 comma 5 della legge in oggetto, concernente la protezione del territorio di Ravenna e delle provincie di Ferrara e Rovigo dal fenomeno della subsidenza, sono stati emessi i provvedimenti per l'avvio degli interventi stessi.

I fondi destinati all'attuazione del suindicato programma di interventi sono stati successivamente integrati in attuazione dell'art. 17 comma 15 della legge n. 67/1988 (finanziaria 1988).

Per effetto delle disposizioni di legge richiamate e di quelle contenute nelle successive leggi finanziarie che hanno rimodulato gli stanziamenti, il programma in questione copre un arco temporale di 9 anni (1987-1995).

Nel corso del 1992 sono stati disposti impegni per un ammontare complessivo di f.19,40 miliardi, pari allo stanziamento disponibile.

LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

Gli interventi per il settore Bonifica ed irrigazione sono stati previsti dall'art. 4 comma 3 lettera d) della legge, per il quinquennio 1986-1990.

L'importo degli impegni disposti a tutto il 1991 ha interamente assorbito lo stanziamento complessivo di £. 485 miliardi attribuito nel quinquennio considerato (rispettivamente 100 - 70 - 90-85 - 140 miliardi, di cui 30 iscritti in chiusura dell'esercizio 1990).

Permangono le ragioni che a suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, trattandosi di interventi rientranti nel settore irrigazione del Piano Agricolo Nazionale.

LEGGE 10 LUGLIO 1991, N. 201

Differimento delle disposizioni di cui alla legge
8 novembre 1986 n. 752 (Legge pluriennale per l'at-
tuazione di interventi programmati in agricoltura)

La legge suindicata ha differito le disposizioni di cui alla precedente legge n.752/1986 sino alla data di entrata in vigore delle norme sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 31 dicembre 1992.

In attuazione della richiamata legge n.201/1991 e delle prescritte delibere del CIPE in data 2/8/1991, è proseguita l'attuazione del programma concernente gli interventi nel settore irrigazione, ancorchè l'approvazione del medesimo e la conseguente variazione di bilancio per l'iscrizione dei fondi siano intervenute in chiusura dell'esercizio 1991.

Nel corso dell'esercizio 1992 l'emanazione di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa ha raggiunto l'importo di circa f. 84,2 miliardi rispetto allo stanziamento disponibile di lire 97 miliardi.

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA

Per quanto riguarda l'attività promozionale, si fa presente che nel corso del 1992, in attuazione della legge 201/91 - differimento legge 752/86, art. 4 comma 2, lett. f) - essa è proseguita, unitamente all'attività di informazione e di orientamento dei consumi a favore dei prodotti agro-alimentari nazionali, sia sul mercato interno che su quelli esteri.

Il CIPE, con deliberazione del 31.1.92, ha approvato le azioni promozionali proposte dal Ministero, così come definito nell'allegato C/1 lett. f) della deliberazione stessa.

Tra le iniziative sono previste quelle di promozione in favore dei prodotti agro-alimentari italiani da svolgere sia sul mercato nazionale che su quelli esteri, nonché azioni di orientamento dei consumatori e di educazione alimentare.

Sui fondi resi disponibili con successivo decreto del Ministro del Tesoro - D.M. n.127894 del 18.5.92 - si è proceduto ai seguenti impegni di spesa:

- contributi ad organismi nazionali - compartecipati dalle Organizzazioni agricole - specializzati per lo svolgimento di azioni promozionali sul mercato interno dirette alla valorizzazione dei prodotti italiani tipici e di qualità;
- contributi ad organismi nazionali specializzati per lo svolgimento di campagne tese all'informazione dei consumatori sulle caratteristiche nutrizionali dei prodotti agro-alimentari italiani;
- si è provveduto, inoltre, all'allestimento di appositi stands promozionali a scopo di educazione alimentare, nell'ambito di alcune fiere più importanti a carattere nazionale;
- è stato concesso, inoltre, un contributo all'Istituto Nazionale della Nutrizione, al fine di realizzare un programma di educazione alimentare e di orientamento dei consumi;
- in data 28.12.92, è stata stipulata una convenzione con l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.), riguardante interventi pubblicitari e promozionali a sostegno dell'immagine del vino italiano ed in specie di quello di qualità sui mercati esteri di particolare interesse.

Per l'attuazione di iniziative di promozione e valorizzazione del "made in Italy" sui mercati esteri, sono stati concessi inoltre contributi finanziari a programmi promozionali proposti da Consorzi di tutela dei prodotti tipici e di qualità dei comparti: zootecnico, vitivinicolo, ortoflorofrutticolo e colture mediterranee. Così come

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concordato con il Ministero del Commercio Estero, si é dato spazio anche a contributi in favore della piú qualificata ristorazione italiana all'estero, al fine di sfruttare al meglio l'alta professionalità della "cucina" nazionale per diffondere, attraverso un canale privilegiato, la conoscenza del "mangiare italiano" e, attraverso di esso, dare un sensibile impulso, verso una maggiore propensione al consumo dei prodotti tipici italiani.

Il sostegno dell'Amministrazione, per quanto attiene ai mercati esteri, é andato a quei programmi che avessero come obiettivo la penetrazione o il consolidamento di un determinato prodotto in pochi mercati; questo al fine di non polverizzare eccessivamente l'investimento programmato. In linea di massima i paesi piú interessati sono stati: Germania, Francia, Regno Unito, U.S.A., Canada, Giappone, Austria, Svizzera, Paesi Scandinavi e dell'Est Europa.

Si allega, alla presente adeguatamente compilato il "bozzone" di cui al punto A della suindicata nota.

In relazione all'attività del Codex Alimentarius, si forniscono i seguenti elementi:

- a) - si conferma, innanzitutto, l'esattezza dei dati riportati sul "bozzone" per quanto riguarda gli esercizi 1991 e 1992;
- b) - per quanto concerne l'esercizio 1992, cap. 2040, si sono registrati residui propri per lire 260.000.000, relativi ai fondi a suo tempo impegnati per far fronte agli

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

obblighi derivanti dalla convenzione Codex/Agrisiel di cui al D.M. 24/12/1991, registrato alla Corte dei Conti il 30/3/1992;

- c) - in relazione all'esercizio di gestione 1993 si fa presente che con mandato in data 13/4/1993 si é provveduto alla liquidazione dell'importo di lire 254.658.000, di cui al precedente punto b).

DIREZIONE GENERALE PRODUZIONE AGRICOLA

Adempimenti di cui al 4° e 5° comma dell'art.5 della legge 468/78. Relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge 201/91 (differimento della legge pluriennale n.752/86) di competenza della Direzione Generale Produzione Agricola.

art.4 comma 2/a) RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA ANCHE IN RIFERIMENTO A NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE COMPATIBILI CON LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE, NONCHE' VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI

La ricerca assume nel quadro delle azioni orizzontali una rilevanza strategica, poichè su di essa poggia un disegno complessivo di adattamento alle mutate condizioni del contesto generale. Riveste inoltre importanza operativa in quanto destinata ad essere trasferita alle imprese agricole.

L'attività svolta si concretizza principalmente nei progetti finalizzati di ricerca che coinvolgono non solo Istituzioni dipendenti dal Maf. Gli obiettivi dei progetti sono determinati a seguito di un confronto con le Regioni, le organizzazioni dei produttori e i ricercatori dello stesso Maf. Si inverte così la tendenza a privilegiare l'offerta di ricerca, rendendola, di fatto, più rispondente alla domanda reale.

La situazione dei relativi capitoli è la seguente:

Cap.7240: E' il capitolo relativo ai programmi finalizzati di ricerca e sperimentazione.

Nel 1992 la disponibilità, pari a 29,441 miliardi, riguardava esclusivamente i residui in quanto non ci sono state nuove assegnazioni. Tale somma è stata totalmente impegnata, per cui su tale capitolo non si hanno residui. Le erogazioni sono state invece pari a lire 13,794 miliardi

Con il coinvolgimento di 61 organismi di ricerca facenti capo agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, al CNR, alle Università e anche a privati, è stata concessa una integrazione al progetto finalizzato "lotta biologica e integrata", 3°, 4° e 5° anno. Tra le nuove iniziative avviate nel 1992 si segnalano i seguenti progetti finalizzati: foraggicoltura alpina; frutticoltura; produzione agricola nella difesa dell'ambiente.

Cap.7241: Riguarda l'erogazione di contributi agli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria per l'ammodernamento e potenziamento di strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico-scientifiche, nonché per il conferimento di borse di studio a giovani laureati e diplomati.

La disponibilità del 1002 è stata di lire 9,078 miliardi, di cui 3 di competenza.

Sono stati finanziati interventi strutturali per n.31 progetti, pari ad un importo totale di contributi concessi di lire 6,082 miliardi, di cui il 50% erogato a titolo di anticipo.

Cap.7222: Riguarda il potenziamento strutturale e operativo del Laboratorio centrale di idrobiologia e dell'Ufficio centrale di ecologia agraria, tramite accrediti agli stessi uffici relativi a programmi annuali di attività.

Sul capitolo erano disponibili 0,9 miliardi di cui 0,2 residui. Sono stati finanziati programmi annuali per un importo di lire 0,2 miliardi. Restano da impegnare lire 0,7 miliardi.

Cap. 1541: Riguarda studi e ricerche di economia agraria. Questo capitolo non è stato rifinanziato nel corso del '92. Sono stati effettuati solamente pagamenti per L.1.576 milioni su impegni precedenti.

Cap. 1580 : Prevede contributi per programmi di valorizzazione, divulgazione e trasferimento della ricerca, anche in cofinanziamento con le Regioni.

La competenza è stata di lire 1.500 milioni, utilizzati per l'erogazione di contributi favore di Enti, Istituti e Associazioni. Vengono, di seguito, riportati alcuni programmi finanziati nel corso del '92:

- Federsviluppo - programma pluriennale di ricerca di sviluppo, contributo di lire 179.844.000 e un programma dimostrativo di ristrutturazione di olivicoltura (pluriennale), con un contributo di lire 108.720.000.
- Associazione per l'agricoltura Biodinamica, programma di attività dimostrativa lire 103.908.000.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- CEFA/A - Contributo di L. 288.000.000 per il potenziamento e la divulgazione operativa delle procedure di sistemi informatici per l'assistenza tecnica alle aziende agricole.
- Consorzio di Bonifica di II grado per il Canale Emiliano Romagnolo - contributo di lire 270.480.000 per un programma divulgativo pilota delle sub-irrigazioni (pluriennale).
Agriturist - contributo di L. 43.360.000 per un programma divulgativo finalizzato all'informazione degli imprenditori agricoli e alla sensibilizzazione dei possibili fruitori di ospitalità rurale.
- Ente Fiera di Verona - contributo di L. 120.000.000 per la realizzazione di uno stand sulle novità tecnologiche per l'agricoltura.

Cap. 1597. Questo capitolo reca contributi ad istituti ed organismi di ricerca specializzati nel campo dell'economia agraria, dell'uso dei mezzi tecnici, della lotta integrata-. La competenza di lire 2.500 milioni è stata utilizzata integralmente attraverso l'istruttoria di n.18 pratiche di finanziamento tra le quali si segnalano le seguenti:-

Agricola 2000 - contributo di lire 240.000.000 per uno studio volto all'introduzione di specie per la produzione di biomasse vegetali ad usi energetici e per la salvaguardia ambientale (I anno).

INEA - contributo di lire 376.575.000 per una ricerca reti di monitoraggio sulle tecniche e sui costi di produzione delle principali attività agricole".

Promedi - contributo di lire 137.707.395 per uno "studio sull'IVA ed accise in agricoltura: problematiche attuali dell'IVA in rapporto all'agricoltura e problematiche agricole del processo di armonizzazione europeo dell'imposizione indiretta, con pareri tecnici e economici".

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CESTAAT - contributo di lire 154.560.000 per una ricerca sul tema "Analisi delle opportunità delle colture a fininon alimentari e riforme della PAC".

AGER - contributo di lire 150.000.000 per uno studio su "Esigenze di finanziamento dell'agricoltura alla luce dei nuovi scenari economico-sociali e di politica agraria".

INEA - contributo di lire 153.000.000 per un ricercariguardante "Analisi delle politiche agrarie regionali".

Università del Sacro Cuore di Milano - contributo di lire 258.888.000 per uno studio-ricerca riguardante "Analisi dell'organizzazione del Mercato dei pi significativi comparti agro-alimentari italiani".

Università degli Studi La Sapienza - contributo di lire 330.000.000 per uno studio relativo al consumo dell'alcool etilico

art.4 comma 2/b) MIGLIORAMENTO GENETICO E VARIETALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI, INCLUSA LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E LA LOTTA ALL' IPOFECONDITA'; INTERVENTI DI SOSTEGNO PER PARTICOLARI PRODUZIONI, ANCHE ATTRAVERSO INCENTIVI DI ORIENTAMENTO E PARTICOLARI PROVVIDENZE STRAORDNARIE PER SITUAZIONI DI CRISI.

a) MIGLIORAMENTO GENETICO ANIMALE

Per il controllo della produttività animale e la tenuta dei Libri genealogici sono stati stanziati per il 1992 lire 121,7 miliardi, cui vanno aggiunti circa lire 7,347 miliardi di residui. A tale importo hanno fatto riscontro impegni per lire 127,915 miliardi, mentre le erogazioni sono state risultate pari a lire 154,586 miliardi.

Nel quadro delle predette iniziative è stato assicurato lo svolgimento dell'attività d'istituto delle Associazioni degli Allevatori di specie e di razza, con riferimento alla tenuta dei Libri Genealogici ed all'effettuazione dei relativi controlli

funzionali. Tale attività in particolare è svolta dalle:

a) Associazioni Provinciali degli Allevatori (A.P.A.) soprattutto per l'esecuzione dei controlli funzionali.

b) Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) che cura soprattutto l'elaborazione dei dati relativi ai controlli funzionali ed all'organizzazione e coordinamento dell'attività degli altri organismi.

c) Associazioni Nazionali Allevatori di specie di razza (A.N.A.) che provvedono alla tenuta dei Libri Genealogici ed alla effettuazione delle valutazioni genetiche.

Queste organizzazioni occupano circa 3.200 dipendenti, e, tra l'altro, nel 1992 hanno provveduto a controllare, per quanto concerne la sola produzione di latte 1.068.655 vacche, 159.837 pecore, 12.758 capre, 15.786 bufale, effettuando nello stesso tempo circa 8,5 milioni di analisi su campioni di latte nei 37 laboratori da esse gestiti. Nel periodo considerato risultavano iscritti nei rispettivi Libri Genealogici 1.836.794 bovini da latte, 27.500 bufalini, 453.164 caprini e ovini, 54.719 suini e 22.044 equini.

I contributi concessi sono stati destinati soprattutto ai finanziamenti delle attività svolte dalle Associazioni Provinciali Allevatori, per un ammontare complessivo di circa 99 miliardi, di cui 39 a saldo delle attività svolte negli anni precedenti. In proposito si ricorda che i fondi sono trasferiti dal Ministero dell'Agricoltura alle regioni e Province Autonome, alle quali sono state delegate le funzioni amministrative e di vigilanza.

Nel periodo considerato è proseguita da parte dell'A.N.A. l'attività di valutazione genetica dei riproduttori. Tale attività è in gran parte legata ai Centri genetici realizzati e gestiti dalle stesse associazioni con il contributo del Ministero dell'Agricoltura.

Attualmente sono funzionanti i Centri genetici per le razze bovine Frisona, Pezzata rossa, Piemontese, Bruna Valdostana e razze bianche da carne, nonché quelli per la specie suina.

Alla stessa associazione e all'A.I.A., sono stati concessi contributi per iniziative straordinarie nel campo del miglioramento genetico, nonché per la realizzazione di iniziative promozionali in Italia ed all'estero, nell'ambito di manifestazioni fieristiche, mostre concorsi.

Per la prosecuzione dei programmi relativi al miglioramento della qualità dei prodotti zootecnici, soprattutto per quanto riguarda la raccolta e conservazione del latte, in applicazione di apposita regolamentazione comunitaria, è stata disposta la concessione all'A.I.A. di un contributo di 399,3 milioni.

Per l'acquisto di attrezzature scientifiche e la realizzazione di altre strutture zootecniche di supporto all'attività selettiva sono stati concessi contributi pari a lire 1.102,8 milioni per il completamento del Centro Tori del Consorzio Incremento Zootecnico del comune di S. Miniato e per l'adeguamento di strutture del Laboratorio gruppi sanguigni di Cremona.

E' proseguito, inoltre, nel 1992 il piano nazionale di lotta all'ipofecondità del bestiame ed alla mortalità neo e post natale, mirante ad accrescere il tasso di vivinatalità negli allevamenti e quindi a un aumento della disponibilità di carne matrice nazionale.

In tale ambito sono stati concessi contributi per L. 14,4 miliardi alle Regioni a titolo di cofinanziamento, e contributi per lire 5.779,2 milioni all'A.I.A. per il proseguo del Piano Sanitario Pilota che prevede la presenza di Uffici Tecnici Sanitari presso tutte le provincie.

Come attività più specificamente di competenza centrale è stata stipulata una convenzione tra MAF e A.I.A., per lire 499,97 milioni, che prevede: a) incontri di aggiornamento e assistenza specialistica per la gestione dei piani colturali aziendali, anche ai fini dell'ottimizzazione dell'alimentazione del bestiame; b) assistenza specialistica per gli allevatori equini; c) assistenza specialistica per gli allevatori bovini da latte che vogliono utilizzare parte delle loro vacche come riceventi per embrioni di razze italiane da carne.

Nell'ambito degli interventi diretti a favorire la salvaguardia della razza equina "cavalli della Giara" è stata stipulata una convenzione di lire 400 milioni con l'Istituto di Incremento Ippico della Sardegna, mentre, sempre nel quadro delle azioni volte alla salvaguardia economica e biogenetica stipulata una convenzione tra MAF e A.I.A., per lire 399,96 milioni, per la prosecuzione di interventi a favore di soggetti delle varie specie.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel settore degli impianti, contributi per circa 15 miliardi di lire sono stati così concessi:

- a) All'Associazione Nazionale Allevatori Suini lire 13.527,95 milioni per la realizzazione del primo lotto funzionale (Centro genetico) del Centro Nazionale di servizi per la ricerca in suinicoltura in Gualtieri (RE).
- b) All'A.I.A., lire 757,62 milioni, per la realizzazione e applicazione, con ricaduta sugli operatori, di nuove tecniche di biologia molecolare (fecondazione in vitro, trasferimento di embrioni, messa a punto di vettori genetici).
- c) Al consorzio provinciale per la fecondazione artificiale dd Bergamo, lire 662,64 milioni, per la realizzazione di un piano pilota biennale di andrologia veterinaria.

I residui di stanziamento formati alla fine del 1992 verranno utilizzati nel corso del corrente anno per programmi già oggetto di istruttoria nel 1992.

Di seguito è esposta in dettaglio la situazione per capitoli.

Cap. 3575 - Lo stanziamento del capitolo, trattandosi di spese di parte corrente, è stato destinato unicamente alla concessione dei contributi alle Associazioni nazionali Allevatori per far fronte alle spese relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali. Nell'esercizio sono stati erogati contributi per complessive lire 4,5 miliardi. In proposito deve sottolineare che gli stanziamenti di bilancio risultano del tutto insufficienti alle esigenze connesse all'attività di selezione del bestiame, tanto da determinare, per ogni esercizio, la necessità di far ricorso a stanziamenti in conto capitale per fronteggiare i costi sostenuti dalle Associazioni provinciali allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per controlli funzionali.

Cap.7911- Come attività di competenza specificamente centrale è stata stipulata una convenzione per L.1499,97 milioni tra il MAF e l'AIA, relativa alla realizzazione, tra l'altro, di incontri di aggiornamento e assistenza specialistica per gli allevatori di bovini, equini, ecc.

Cap. 7912 - Nel quadro dell'attività di salvaguardia delle razze in via di estinzione sono state stipulate due convenzioni:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

-con l'AIA per lire 399,96 milioni per la prosecuzione di interventi a favore di soggetti di specie bovina, ovina, caprina, suina, ecc presso il centro di Circello (Benevento)

-con l'Istituto di Incremento Ippico della Sardegna, per lire 400 milioni, per la salvaguardia dei cavalli della Giara.

Cap. 7962 - Gli stanziamenti di bilancio su questo capitolo interessano le attività straordinarie intraprese dalle Associazioni nazionali di allevatori per programmi di attività scientifica delle diverse specie animali. Vi rientrano tutte quelle iniziative come fiere, mostre, partecipazione ad attività all'estero, ecc. che contribuiscono al potenziamento della selezione.

- Alle Associazioni Nazionali Allevatori delle Varie Specie e Razze sono stati concesse per tali scopi contributi per complessive lire 38,5 miliardi al fine di rendere anche possibile l'espletamento di tutte le altre attività strettamente connesse alla tutela dei Libri genealogici, e principalmente le valutazioni genetiche dei riproduttori e l'esercizio dei centri genetici;

- Alle Regioni e Province Autonome sono stati concessi contributi per complessive lire 99 miliardi per il funzionamento delle Associazioni Provinciali Allevatori relativamente alla detta tenuta dei libri genealogici ed effettuazione di controlli funzionali;

- All'Associazione Italiana Allevatori è stato erogato un contributo di lire 1.005.826.000 per organizzare manifestazioni zootecniche e carattere nazionale ed internazionale, nonché altre attività promozionali e di ricerca.

Relativamente a tali contributi indispensabili per il proseguimento dell'azione di miglioramento e selezione del bestiame già da tempo in atto in atto, non può non evidenziarsi, ancora una volta, l'inadeguatezza dello stanziamento a carattere ordinario sul Cap. 3575 attualmente ammontante a lire 4,5 miliardi. Pertanto per non vanificare i risultati finora raggiunti si è dovuto far ricorso agli stanziamenti previsti dal Cap. 7962 derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 752/86 e suo differimento con la legge n. 201/91, al fine di: - integrare i finanziamenti a favore delle Associazioni Nazionali Allevatori di specie e razza; - erogare i contributi a Regioni e Province Autonome per le Associazioni Provinciali

Allevatori.

Cap. 7963 - Nel quadro della già citata legge 752/86 e suo differimento con la legge n. 201/91, e secondo le linee indicate dal Piano Nazionale di Lotta all'ipofecondità del bestiame e della mortalità neo e post natale, approvato con D.M. 21 ottobre 1987 che prevede sia azioni regionali, sia attività cofinanziate con le Regioni, sia attività centrali, sono stati concessi contributi per lire 14,4 miliardi alle Regioni a titolo di cofinanziamento e contributi per lire 4.999.000.000 all'Associazione Italiana Allevatori per proseguire la realizzazione di un Piano Sanitario Pilota, con allargamento dell'istituzione degli Uffici Tecnici Sanitari, già operanti in 49 province, ad ulteriori 41, in modo da coprire l'intero territorio nazionale.

Cap. 7964 - E' stato poi concesso all'Associazione Italiana Allevatori un contributo di lire 396 milioni per la prosecuzione dei programmi di miglioramento della qualità del latte bovino.

Cap. 7965 - Prevede contributi a favore di enti particolarmente qualificati per realizzazioni di strutture e acquisto attrezzature volte a favorire il miglioramento genetico del bestiame e la produzione e diffusione del materiale seminale.

In tale senso sono stati concessi contributi per lire 1.102.832.000 per il completamento del Centro Tori del Consorzio di Incremento Zootecnico del Comune di S.Miniato e per l'adeguamento di strutture del Laboratorio Gruppi Sanguigni di Verona

B) - MIGLIORAMENTO GENETICO VEGETALE

Cap. 1598 Concessione di un contributo forfettario all'Ente nazionale delle sementi Elette (ENSE) di Milano per l'importo di lire 1.200.000.000 a valere sul capitolo di bilancio 1598, teso a coprire parzialmente gli oneri finanziari inerenti l'attività di controllo e certificazione delle sementi. Tale impegno di spesa ha avuto la finalità, tra l'altro, di compensare i maggiori oneri ai quali l'E.N.S.E. è chiamato a far

fronte per effetto del nuovo contratto del personale per gli enti di ricerca sottoscritto in data 14 novembre 1990, confermato in data 10 gennaio 1991 e recepito nella legislazione nazionale con il D.P.R. n. 171 del 12 febbraio 1991.

La concessione di tale contributo trova giustificazione, tra l'altro, nel fatto che la citata attività di controllo e certificazione delle sementi necessita di espansione e quindi di un conseguente potenziamento della struttura preposta (ENSE), attese le crescenti esigenze della produzione agricola in generale e degli operatori sementieri in particolare, in considerazione anche del fatto che le previste forme di autofinanziamento dell'ENSE, attraverso la riscossione di tariffe sulle attività di certificazione del materiale sementiero, non consentono ulteriori ed indiscriminati aumenti tariffari (articolo 41, legge 1096/71) se non con discorsioni nello specifico settore ripercuotibili sulle produzioni.

Cap. 7243 - Nell'anno 1992 non si è proceduto ad alcuna ripartizione di fondi alle Regioni per quanto attiene all'applicazione del Piano Nazionale di Lotta Fitopatologica e Integrata.

Nello stesso anno, tuttavia, nello stesso ambito, è stato concesso alla SME Ricerche, con sede legale in Napoli e alla Metapontun Agrobios, con sede in Metaponto (Mt), un contributo di lire 819.400.000, per la realizzazione delle attività inerenti, rispettivamente, il Centro di monitoraggio per il centro e il Sud Italia, nell'ambito dell'attivazione della Rete Nazionale di Monitoraggio dei residui di fitofarmaci nei prodotti agricoli, secondo quanto messo a punto dallo stesso Maf.

Contestualmente alla concessione dei suddetti contributi, è stata prevista l'erogazione di anticipazioni a favore dei beneficiari nella misura del 30%, dietro presentazione di apposite garanzie fidejussorie.

La restante somma sarà erogata in una o più soluzioni sulla base di relazioni tecniche e di rendiconti analitici e sintetici relativi alle spese sostenute.

Sullo stesso capitolo è stato concesso un contributo all'Agriservice S.p.a., per l'importo di lire 654.634.260, per l'attuazione di un progetto concernente la realizzazione di

pacchetti di supporto alle decisioni per la razionalizzazione dell'impiego dei fitofarmaci e diserbanti ai fini dell'ottenimento di produzioni di qualità in condizioni di basso impatto ambientale.

Il predetto contributo verrà liquidato in una o più soluzioni previa presentazione da parte del concessionario di stati di avanzamento debitamente documentati ed a seguito del collaudo delle opere da effettuarsi da parte di un'apposita commissione ministeriale .

Cap.7280- E' stato concesso un contributo all'Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) per l'importo di lire 1080 milioni, per l'acquisizione, in un'unica soluzione, del complesso immobiliare denominato "Fondo Bardascine" situato nel Comune di Battipaglia.

Detto immobile è stato concesso in uso gratuito dalla sezione di Credito Agrario del Banco di Napoli dal 14 febbraio 1973, con scadenza 14 febbraio 1992, all'ENSE, con l'obbligo di impiantarvi campi di sperimentazione, di destinare a laboratori di analisi delle sementi ed uffici i fabbricati rurali già esistenti e di rimettere in efficienza produttiva il fondo, con esclusione di qualsiasi uso difforme, a fini meramente redditizi o lucrativi; obblighi ai quali l'ENSE ha regolarmente adempiuto.

L'acquisizione in maniera definitiva da parte dell'ENSE del Centro in questione costituisce elemento di indubbia rilevanza ai fini di un ulteriore sviluppo, sia dell'attività più propriamente connessa alla attività di controllo e certificazione ufficiale delle sementi, sia degli interventi da collocarsi nell'ambito delle procedure di iscrizione delle varietà vegetali al Registro nazionale.

Cap. 7281 - .Concessione di un contributo a favore di 16 Regioni e della Provincia Autonoma di Trento e dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano (TV) per un importo complessivo di lire 984862.000 per l'attuazione del secondo e terzo anno del Programma triennale di lavoro finalizzato all'aggiornamento e qualificazione della Piattaforma Ampelografica Nazionale. (Per la Regione Campania, primo e secondo anno).

Tale programma che è in regime di cofinanziamento con i suddetti Organismi, verrà rendicontato con le relazioni tecniche da parte delle istituzioni partecipanti, vistate per conformità

tecnica dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano, e con rendiconti delle spese sostenute vistati dagli Assessori competenti e dagli appositi Uffici di Ragioneria delle Regioni medesime.

Contestualmente alla concessione del contributo di cofinanziamento, è stata prevista l'erogazione di un'anticipazione del 50% per permettere alle istituzioni beneficiarie del contributo di far fronte agli impegni finanziari derivanti dall'attuazione del suddetto progetto.

Concessione di un contributo all'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano, per l'importo di lire 416,385 milioni e contestuale anticipazione del 50%, per il potenziamento della struttura del Centro Elaborazione Dati del Servizio Controllo Vivai.

La logica di tale intervento risiede nella necessità di "velocizzare" lo scambio dei dati attinenti l'attività di controllo e certificazione per gestire "in linea" più anni, almeno 10. Attualmente vengono inseriti in computer circa 24 milioni di informazioni congiunte l'anno, che si presume saliranno a circa 30 milioni.

Concessione di un contributo all'Istituto Sperimentale per l'Agricoltura di Acireale, pari a lire 382,362 milioni e contestuale anticipazione del 50%, per la realizzazione di un programma riguardante il Servizio di produzione di materiale di moltiplicazione degli agrumi da fonte primaria per gli anni 1992-93.

Concessione di due contributi in conto capitale e contestuale erogazione di anticipazioni pari al 50%, a favore dell'Istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano per un importo di lire 1489,341 milioni (anno 1992) e lire 1300,700 milioni (anno 1993) ai fini della gestione del Servizio Controllo Vivai.

Tali contributi si inquadrano in una politica di sostegno e sviluppo della certificazione del materiale di moltiplicazione della vite, attività prevista dal D.P.R. n.1164/69; tale sostegno si è reso necessario a causa dell'insufficienza degli introiti derivanti al servizio dalla riscossione delle aliquote, fissate dall'art.15 dello stesso D.P.R., mai ritoccate nel tempo, nè soggette ad alcun meccanismo di indicizzazione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Concessione di un contributo all'UNAPA, con sede a Roma, per l'importo di lire 686,700 milioni, per la realizzazione del primo anno di un progetto relativo alla produzione di seme certificato ad elevata qualità ai fini del miglioramento quali-quantitativo della produzione pataticola nazionale. Il suddetto contributo verrà liquidato in una o più soluzioni.

Concessione di un contributo e contestuale anticipazione del 50%, all'Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale di Roma (lire 722 milioni) e all'Istituto Sperimentale per la Frutticoltura di Roma (lire 941,45 milioni), per la realizzazione delle attività, articolate in un biennio, connesse all'applicazione della normativa nazionale (D.M. n.289/91) in materia di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale. Nella G.U. del 20 gennaio 1993, Serie generale, sono stati pubblicati e quindi resi esecutivi i procedimenti amministrativi inerenti le norme tecniche relative alla fragola e alle Prunoidee.

Concessione di un contributo di lire 460,965 milioni e contestuale anticipazione del 30%, all'ENSE, con sede in Milano, per la realizzazione di due laboratori fitopatologici presso la propria sezione di Battipaglia (Sa) per il controllo del materiale di moltiplicazione delle piantine da orto, anche in previsione del prossimo recepimento nell'ordinamento nazionale della Direttiva CEE n.33/92, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggio e del materiale di moltiplicazione degli stessi, ad eccezione delle sementi.

Cap. 7282 - Concessione di un contributo di lire 121,625 milioni al Consorzio Ortofrutticolo del Medio Adriatico con sede in Fano (Ps) per la realizzazione di un laboratorio di analisi biochimiche dei prodotti ortofrutticoli da immettere in consumo. Il suddetto contributo verrà liquidato in una o più soluzioni previa presentazione delle fatture quietanzate.

Concessione di un contributo di lire 102,947 milioni, e contestuale anticipazione del 30% all'Università degli Studi di Bologna-Istituto di Patologia Vegetale- per l'acquisto di una serie di attrezzature con le quali dotare i propri laboratori del settore fitopatologico, nel quadro degli interventi rivolti al potenziamento e miglioramento dei controlli fitopatologici.

Concessione di un contributo alla regione Liguria (64,626 milioni) e alla Regione Veneto (lire 151,840 milioni), per

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'acquisizione di attrezzature da destinare ai laboratori degli Osservatori per le malattie delle piante delle regioni stesse.

Tali contributi verranno erogati in una o più soluzioni previa presentazione delle fatture quietanzate e del verbale di collaudo del materiale acquistato.

art.4 comma2/c) INNOVAZIONE E SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA ANCHE MEDIANTE INCENTIVI PER LA SPERIMENTAZIONE E CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI MACCHINE AGRICOLE (capitoli 7464; 7465; 7545.

La legge 752/86 considera prioritaria l'innovazione che , in diversi casi può essere intesa come modernizzazione di macchine già esistenti, sia sotto il profilo tecnico che quello economico, mentre in altri casi si tratta della sperimentazione, elemento preliminare e complementare dell'innovazione, entrambi fattori che devono necessariamente supportare un'agricoltura massicciamente impegnata in uno sforzo costante di riqualificazione sia di processo che di prodotto.

Particolare attenzione è stata rivolta alla individuazione delle novità meccaniche , con specifico riferimento alle macchine operatrici e alle attrezzature. In tale ambito per la prima volta è stata operata una selezione analitica delle innovazioni , che sono state proposte all'attenzione delle Regioni e degli operatori per mezzo di apposite circolari.

Per l'attuazione di questa azione sono state assegnate nel periodo 1986-92, lire 420,203 miliardi, di cui 2,203 miliardi nel 1992.

Di questo ammontare, lire 401 miliardi sono state impegnate e trasferite alle regioni e Province Autonome per interventi destinati all'innovazione, allo sviluppo della meccanizzazione e alla sostituzione delle macchine obsolete. (cap.7465)

Al primo gennaio 1993 risultavano impegnati 417,691 miliardi e erogati 411,437 miliardi, pari, rispettivamente al 99,4% e al 97,9 % delle assegnazioni.

Lo stanziamento di competenza del 1992 è stato pari a lire 2,203 miliardi a cui si sono sommate lire 3,100 miliardi residue dell'anno precedente, originando una disponibilità complessiva di lire 5,303 miliardi. Sono stati nel complesso assunti impegni per

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2,791 miliardi e fatte erogazioni per 3,127 miliardi.

Questa misura è stata tra quelle che hanno più pesantemente risentito dello slittamento al 1993 dei due terzi dei fondi previsti per il 1992 dalla L 201/91, operato attraverso la legge finanziaria per lo stesso anno.

Nei fatti non è stato possibile finanziare il suddetto capitolo 7465 che prevede trasferimenti alle Regioni per gli interventi nel campo della innovazione, dimostrazione e rottamazione.

Dai resoconti regionali su questo intervento è risultato che al 31 ottobre 1992, su un'assegnazione di 401 miliardi (periodo 1986-91) sono stati presi da Regioni e Province Autonome, impegni per lire 361,791 miliardi (90,2% delle assegnazioni), mentre le erogazioni sono state pari al 77,1%, e cioè 309,285 miliardi.

Benchè il divario rispetto ai primi anni di applicazione di questa misura vada riducendosi, permangono ancora differenze a livello di aree geografiche.

Per quanto attiene agli impegni, al 97,8% del Nord e al 98,5% del Centro, ha fatto riscontro il 76,7% del Sud. Maggiore risulta il divario riferito ai pagamenti: il 58,2% al Sud, l'85,5% al Centro e l'89,2% al Nord.

A quest'azione fanno inoltre capo i capitoli 7464 e 7545.

Il primo riguarda contributi sulle spese di sperimentazione da parte di organismi specializzati, di macchine agricole ad alto contenuto tecnologico. Nel 1992 sono stati assunti impegni a favore del CONAMA pari a lire 0,497 miliardi, per il prosieguo del sesto programma di macchine innovative.

Il capitolo 7545 prevede indagini, studi e ricerche. Nel corso dell'anno sono stati impegnati 2,294 miliardi a favore del CONAMA e dell'UNACOMA per una serie di iniziative (agricoltura ambiente, EIMA in campo, agrobiofrut, terzo e quarto programma di macchine innovative)

Per questa azione rimangono da impegnare lire 2,203 miliardi, di cui lire 1 miliardo sul capitolo 7545 e lire 1,203 miliardi su quello 7465.

art.4 comma 2/d) RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DI QUALITA' DEI PRODOTTI AGRICOLI ANCHE ATTRAVERSO LE FUNZIONI ASSEGNATE DAI REGOLAMENTI COMUNITARI ALLE

ASSOCIAZIONI DEI PRODUTTORI E LORO UNIONI.

Nel quadro assai articolato della politica di promozione commerciale assumono sempre più importanza le iniziative volte alla valorizzazione e all'affermazione della qualità dei prodotti agricoli. Con questa finalità sono promossi e realizzati programmi ed iniziative miranti a consolidare e estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine e a sostenere l'attività degli organismi preposti alla loro gestione.

L'attività finanziaria specifica del 1992 risulta così articolata:

Cap.1581- Contributi per il finanziamento di programmi da parte delle Unioni nazionali riconosciute delle Associazioni dei produttori agricoli per il riconoscimento e la certificazione dell'origine e della specificità dei prodotti e per i relativi controlli.

Impegni: lire 1.499,5 milioni; erogazioni: lire 1499,0 milioni

Cap.1600- Contributi a favore di Consorzi di tutela e altri Organismi specializzati per la realizzazione di interventi e manifestazioni per la salvaguardia e valorizzazione dell'immagine, per una migliore produzione e una più estesa divulgazione della denominazione di origine e dei marchi di specificità concernenti le produzioni agro-alimentari.

Impegni: lire 999,8 milioni; erogazioni: lire 1.496,4 milioni

Cap.7224- Spese per iniziative a carattere nazionale volte al sostegno e al funzionamento dell'attività di Commissioni, Comitati di settore e Istituzioni operanti per la valorizzazione della tutela delle denominazioni di origine e dei marchi di specificità.

Impegni: lire 2.334 milioni; erogazioni: lire 938,6 milioni.
Rimangono da impegnare lire 858,5 milioni

Cap.7244- Contributi a favore di Organismi a carattere associativo e altri Organismi per iniziative dirette alla valorizzazione delle qualità delle produzioni a denominazione di origine, anche attraverso iniziative agrituristiche.

Impegni: lire 96,7 milioni; erogazioni: lire 2.246,3 milioni.
Rimangono da impegnare lire 200 milioni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cap.7283- Contributi a favore di comitati nazionali, Consorzi di tutela, altri organismi specializzati e organismi a carattere associativo per la realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità, di specificità dei prodotti agricoli, comprese le iniziative dirette a consolidare e estendere il sistema dei marchi e delle denominazioni di origine.

Impegni: lire 10.742,5 milioni; erogazioni: lire 9.079,7 milioni. Rimangono da impegnare lire 6.771,8 milioni.

Cap.7291- Contributi ad Enti, Organismi, e Associazioni per interventi volti alla salvaguardia dell'immagine e tutela anche legale, in campo internazionale della produzione agro-alimentare nazionale a denominazione di origine o tipica.

Impegni: lire 1.996,9 milioni; erogazioni: lire 1.477,0 milioni. Rimangono da impegnare lire 1.834,9

art.4 comma 2/g) SVILUPPO DELL'INFORMAZIONE IN AGRICOLTURA; POTENZIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE.

A) Tecnologie avanzate SIAN, telerilevamento, Agrivideotel.

I capitoli di competenza inerenti agli obiettivi del richiamato articolo 4, comma 2 lettera g) della legge 752/86 vengono di seguito elencati.

Cap. 7227. Il capitolo riguarda le "spese per il potenziamento del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN): progettazione, attività realizzative, acquisizione dei locali e delle attrezzature necessarie per le attività del sistema".

Nel corso del 1992 erano disponibili lire 400 milioni di competenza. L'attività si è svolta utilizzando lo stanziamento relativo all'anno 1991, in quanto il meccanismo che discende dalla delibera CIPE consente, generalmente, di avere a disposizione i fondi solo al termine dell'esercizio finanziario di riferimento. A fronte di tale finanziamento è

stata impegnata l'intera somma stanziata oltre alle disponibilità residue dell'anno precedente. Per le finalità del SIAN, nel corso dell'esercizio 1992 sono stati disposti pagamenti per lire 52.600.000.000 a favore della società Agrisiel affidataria di tale sistema informativo.

Le realizzazioni ottenute dal Ministero grazie alla predetta società, riguardano i seguenti settori:

1) Funzionamento ed esercizio del Sistema.

Sono stati forniti servizi di conduzione funzionale finalizzati ad assicurare la funzionalità delle procedure in esercizio (manutenzione ordinaria ed evolutiva, assistenza tecnico-informatica agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione, pari a circa 800 posti di lavoro, ecc.) e la gestione del Servizio Agrometeorologico Nazionale (SIAN), servizi di conduzione tecnico-sistemica e tecnico-operativa;

Studi finalizzati al completamento del SIAN.

In questo quadro sono state effettuate:

- la definizione di un sistema integrato di gestione dei Regolamenti CEE e della normativa nazionale concernente gli aiuti erogati alle aziende e ai settori merceologici;
- la progettazione delle procedure necessarie a fornire supporto all'assunzione di decisioni riguardanti il comparto agricolo, con particolare riferimento alla gestione della Politica Agricola Comunitaria e dei relativi regolamenti;
- la definizione di procedure per il collegamento delle Regioni con il SIAN finalizzato allo scambio di dati connessi con il controllo delle produzioni con particolare riferimento al ritiro dei seminativi dalla produzione e ai settori viticolo e cerealicolo;
- la predisposizione di un piano di formazione nelle tecnologie dell'informazione per il personale del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Sviluppo di nuovi prodotti software.

In particolare, sono state realizzate le seguenti procedure per la:

- automazione dell'attività di trattamento economico della Direzione Generale degli AA. GG. e del Personale;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- acquisizione dei dati relativi alle vendite effettuate dai produttori e rivenditori di fitofarmaci;
- gestione del nulla-osta per l'importazione di materiali sementieri rilasciati dall'Amministrazione;
- costituzione della banca dati dei produttori di agrumi;
- gestione delle domande presentate nell'ambito del regime d'aiuto per il ritiro temporaneo dalla produzione di seminativi nella campagna 1991/92;
- costituzione della base informativa centralizzata delle ditte interessate dalle attività di controllo svolte dagli Uffici periferici dell'ICRF, al fine di ottenere, anche attraverso l'utilizzo della rete telematica che connette gli uffici dell'Ispettorato, un quadro sintetico dell'articolazione delle ditte stesse sul territorio nazionale;
- costituzione di una banca dati dei produttori ortofrutticoli associati per il controllo dell'attività delle Associazioni e per la comunicazione tempestiva alla CEE delle produzioni ortofrutticole previste ad inizio campagna.

Altri capitoli consentono in particolare di porre in essere l'attività del telerilevamento.

- Cap. 7200 . Riguarda progetti di informatica e telematica, anche attraverso l'uso del telerilevamento e in armonia con le esigenze del SIAN

Il capitolo non ha avuto alcuna dotazione di bilancio. Nel corso del 1992 è stato finanziato il progetto AGRIT-8, utilizzando i fondi residui dell'esercizio 1991 per un importo complessivo pari a lire 8.400 milioni. La realizzazione di tale progetto stata affidata al Consorzio ITA (ITALECO, TELESPAZIO, AQUATER) - Consorzio Italiano per il Telerilevamento in Agricoltura. L'attività svolta dal Consorzio consente di avere stime delle superfici e previsioni delle produzioni delle principali coltivazioni nazionali, mediante la tecnica avanzata del telerilevamento da satellite, ottenendo così dati utili, in tempo reale, per l'assunzione di decisioni di politica agraria, nazionale e comunitaria.

Sullo stesso capitolo sono state erogate lire 3.177,6 milioni per il pagamento di impegni riguardanti il progetto AGRIT-7 attinente all'anno 1991.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cap. 7286. Riguarda programmi per l'acquisizione e comunicazione, mediante moderne tecnologie, delle informazioni interessanti l'attività agricola.

Per le attività del '92 sono stati utilizzati gli stanziamenti dell'anno precedente in quanto nell'anno di riferimento il capitolo in questione non ha avuto dotazioni di bilancio.

E' stato preso un impegno di L.53.625.980 a favore del Consorzio ITA, per la parte concernente le innovazioni tecnologiche di cui al progetto AGRIT, come integrazione di un programma finanziato nell'esercizio 1989. Sempre a favore dello stesso Consorzio sono state erogate le seguenti somme, a titolo di liquidazione, per impegni presi in esercizi precedenti:

- lire 639.936.000 per il II stato di avanzamento di un programma di innovazione tecnologica;

- lire 479.952.000 per il monitoraggio delle superfici investite ad olivo e vite e relativa stima delle produzioni;

- lire 484.542.000 per la realizzazione di uno studio di fattibilità riguardante la possibilità di utilizzare le unità economico-aziendali quali unità di campionamento nei progetti di telerilevamento in agricoltura.

In aggiunta a quanto gi esposto, la divisione ha proseguito l'attività "Agrivideotel" anche per l'anno 1992, insieme alle Regioni e ad alcuni organismi specializzati tra cui l'ISMEA che ha operato in qualità di "capo progetto". Il progetto "Agrivideotel 3" per l'anno di riferimento ha potuto avvalersi, per le Regioni del Centro Nord dei fondi facenti capo al cap.7286.

Di seguito vengono elencate le Regioni che hanno partecipato all'attività con i relativi impegni e le relative liquidazioni effettuate nel corso del '92. Tutte le Regioni hanno ricevuto un finanziamento pari al 50% del costo complessivo dell'attività svolta.

REGIONI

SOMME IMPEGNATE

SOMME LIQUIDATE

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valle D'Aosta	15.950.000	6.164.900
Piemonte	295.250.000	79.677.250
Lombardia	209.000.000	66.937.500
Emilia Romagna	385.000.000	66.193.330
Toscana	289.320.000	31.500.000
Umbria	98.670.000	--
P.A. di Trento	140.000.000	--
	-----	-----
Totale	1.432.590.000	183.535.480

Congiuntamente la suddetta attività Agrivideotel ha interessato alcune Regioni del Sud Italia ed alcuni Istituti Sperimentali, per il finanziamento dei quali si è fatto ricorso ai fondi comunitari ed esattamente allo stanziamento previsto dal Regolamento (CEE) n.2052/88 - Obiettivo 1, misura 6.

All'erogazione di detti finanziamenti ha provveduto direttamente il Fondo di Rotazione secondo quanto stabilito dalla legge 183/87, mentre la scrivente Divisione ha esercitato l'attività di controllo e coordinamento.

Di seguito si elencano i beneficiari e i relativi finanziamenti ottenuti nel corso del 1992 divisi in quota di parte nazionale e quota di parte comunitaria (impegni)

REGIONI	PARTE NAZIONALE	PARTE COMUNITARIA
Puglia	77.500.000	100.000.000
Calabria	83.463.625	107.695.000
Sicilia	129.849.312	167.547.500
Molise	13.446.250	17.350.000
Basilicata	77.500.000	100.000.000
Campania	155.000.000	200.000.000
	-----	-----
Totale	536.759.187	692.592.500

Per la stessa attività nel corso dell'anno sono state erogate L.114.511.727 (di cui parte a carico dello Stato Italiano e parte a carico della CEE), per impegni assunti nei precedenti esercizi finanziari, a favore delle

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

seguenti tre Regioni: Abruzzo, Molise, Basilicata.

Va ricordato inoltre che alla realizzazione del programma "Agrivideotel" hanno partecipato anche i seguenti organismi: Consorzio della Bonifica Renana, ISMEA, INEA, Istituto Sperimentale di Patologia Vegetale, Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura.

I primi due organismi, svolgendo un'attività che interessa l'intero territorio nazionale, hanno potuto usufruire di finanziamenti in parte gravanti sul cap.7286 e in parte sui fondi di cui al Reg. (CEE) n.2052/88 - Obiettivo 1, misura 6.

Mentre per gli altri enti, i finanziamenti provengono esclusivamente da quest'ultima fonte.

Di seguito vengono elencati gli organismi di cui sopra con la relativa fonte di finanziamento e gli impegni e le liquidazioni assunti nel corso del 1992.

1) Consorzio della Bonifica Renana		
	Impegni	Liquidazioni
Cap. 7286	--	117.250.035
Reg. (CEE) 2052/88	989.000.000	222.172.880
2) ISMEA		
	Impegni	Liquidazioni
Cap. 7286	396.435.000	--
Reg. (CEE) 2052/88	1.500.000.000	--
3) INEA		
	Impegni	Liquidazioni
Reg. (CEE) 2052/88	400.000.000	181.503.933
4) Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura		
	Impegni	Liquidazioni
Reg. (CEE) 2052/88	269.500.000	149.308.401
5) Istituto di Patologia Vegetale		
	Impegni	Liquidazioni
Reg. (CEE) 2052/88	924.000.000	--

A chiarimento di quanto sopra riportato si precisa che l'importo indicato per gli impegni e per le liquidazioni

gravanti sul Reg. (CEE) 2052/88 riguarda la somma della parte comunitaria e di quella nazionale.

B) Per quanto concerne; invece, lo sviluppo dell'informazione, nel corso del 1992, così come per gli anni precedenti, il settore ha attivato, mediante lo strumento del contributo finanziario, una nutrita serie di iniziative, quali convenzioni, seminari, pubblicazioni specializzate, diretti al potenziamento dei sistemi di trasferimento delle informazioni.

Sono state avviati, altresì, specifici programmi per l'acquisizione e diffusione delle informazioni sull'andamento dei mercati dei prodotti agricoli e dei mezzi tecnici di produzione e la formulazione di analisi previsionali ed econometriche. Di seguito si riportano i relativi capitoli.

Cap. 1594 Competenza 450 milioni.

Il capitolo prevede l'erogazione di contributi diretti al potenziamento dei sistemi di informazione bibliografica nel settore agricolo, attuato mediante la partecipazione a convegni, congressi e seminari, nonché pubblicazioni scientifiche. In particolare si riportano i seguenti programmi:

IAPTC - contributo di L. 120.000.000 per l'organizzazione dell'International Congress of plant tissue and cell culture in programma a Firenze nel 1994, ove parteciperanno 3.000 ricercatori in rappresentanza di 80 paesi per discutere su argomenti concernenti l'utilizzazione delle moderne tecnologie nel miglioramento delle piante coltivate.

- Centro per la promozione e realizzazione del convegno dell'Associazione europea degli Economisti Agrari - contributo di lire 235.200.000 per l'organizzazione del convegno dell'Associazione in questione.

Cap. 1595

Il capitolo non è stato finanziato per l'anno 1992; sono stati effettuati solamente pagamenti sui fondi residui per attività pregressa per un ammontare complessivo di L. 1.820

milioni.

Cap. 7290 Competenza L. 1.300 milioni.

Il capitolo prevede l'assegnazione di contributi per la realizzazione anche in cofinanziamento con le regioni di un Piano Nazionale di coordinamento per i servizi di sviluppo agricolo, nonché per la formazione e aggiornamento dei divulgatori agricoli ai sensi del Reg. 270/79.

E' stata disposta nel 1992 l'assegnazione di L.613.514.000 a valere sui residui 1991 in favore della Regione Umbria (CIFDA Foligno) per la realizzazione di 4 corsi di riqualificazione tecnici in cofinanziamento con la Regione Marche nella misura del 50% ciascuno.

Sull'assegnazione è stato erogato l'anticipo del 50%.

Per le Regioni del Sud, invece, si è proceduto al finanziamento della suddetta attività ricorrendo agli stanziamenti previsti dal Reg. (CEE) 2052/88 - Obiettivo 1 (sviluppo delle Regioni Meridionali).

Nel corso del 1992 sono state assegnate complessivamente lire 12.771.541.005 ed erogate lire 1.629.339.894 per la realizzazione delle 7 misure d'intervento previste dal Programma Operativo predisposto ai sensi del predetto Regolamento.

art.4 comma 3/a) PROMOZIONE DELLA PROPRIETA' COLTIVATRICE E DELL'ACCORPAMENTO AZIENDALE ATTRAVERSO L'INTERVENTO DELLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PROPRIETA'CONTADINA. (cap.7467)

Riguarda la realizzazione ,anche in cofinanziamento con le Regioni, di progetti territoriali dimostrativi e pilota di riordino e ricomposizione fondiaria e agraria.

Nel corso del 1992 è stato assunto un impegno per lire 183,8 milioni a favore del Consorzio di bonifica dell'Agro di Chilivani-Ozieri (Sassari).

Si è provveduto inoltre a liquidazioni per lire 338,1 milioni su precedente impegno a favore dell'Ente di Sviluppo della Regione Marche. Su tale capitolo non si hanno residui

ART. 4 COMMA 3/B - SOSTEGNO E SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI PRODUTTORI AGRICOLI E RELATIVE UNIONI RICONOSCIUTE

Il Piano Agricolo Nazionale individua nella situazione attuale delle strutture associative uno dei fattori critici dell'agricoltura italiana. La legge 752/86, da un lato rafforza il mondo delle associazioni modificando lo status delle Unioni nazionali che le raggruppano (art. 8), dall'altro consente un'articolata strategia di sostegno alle iniziative promosse e attuate dalle stesse unioni.

Di seguito si riporta la situazione dei capitoli attinenti alla predetta normativa.

Cap. 1599 Realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento di quadri e di manager di elevata professionalità nonché programmi di informazione associata.

Erano disponibili lire 500 milioni interamente impegnate a favore di sette Associazioni di produttori.

- UNALAT - contributo di lire 179.760.000 per iniziative di formazione finalizzate a diffondere tra le proprie associate la conoscenza degli strumenti economici per la creazione delle condizioni attuali per l'applicazione di regolamenti comunitari e della legislazione italiana di recepimento.
- UNAPRO - UIAPOA - UNAPOA - contributo di L. 156.000.000 per corsi di aggiornamento e formazione, seminari nazionali di studio e divulgazione di strumenti di formazione.
- CNO - contributo di lire 64.400.000 per corsi di aggiornamento per tecnici e amministrativi ed informatici, seminario e convegno.
- UNACE - contributo di lire 56.280.000 per formazione quadri e dirigenti.
- UNASCO - contributo di lire 42.504.000 per programmi di formazione articolati in tre moduli.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cap. 1602 Servizi reali a vantaggio degli associati da realizzarsi a cura delle Unioni nazionali.

La competenza su questo capitolo è stata di lire 3 miliardi che sono stati impegnati per lire 2.999,823 milioni. Sono stati inoltre fatti pagamenti per lire 2.090,364 milioni relativi ad impegni precedenti.

Cap. 1592 Azioni di concentrazione e gestione razionale dell'offerta dei prodotti agricoli da attuarsi a cura delle Unioni Nazionali.

Nel 1992 questo capitolo non è stato finanziato. Sono state liquidate lire 151,2 milioni per impegni precedenti.

Cap. 7263 Costituzione e funzionamento amministrativo delle Unioni Nazionali.

Lo stanziamento dell'anno è stato di lire 7,461 miliardi di cui 5 di competenza. Sono stati fatti impegni per lire 2.246,0 milioni e pagamenti per lire 2.088,809.

Cap. 7292 Contributi alle associazioni di produttori per la realizzazione ed il potenziamento di strutture di lavorazione e commercializzazione.

Su tale capitolo non vi sono stati stanziamenti nel 1992.

Erano disponibili lire 12 miliardi residue che sono state impegnate per un ammontare pari a lire 10.461,386 milioni. Sono state fatte inoltre erogazioni per lire 3.171,997 milioni.

Cap. 7289 Programmi informatici concernenti fenomeni produttivi di mercato.

Su questo capitolo, non finanziato nel 1992, sono state liquidate lire 600 milioni su impegni precedenti.

Cap. 7293 Contributi per la realizzazione di programmi informatici a cura delle unioni nazionali.

La disponibilità del 1992 è stata di lire 3 miliardi, di cui 1,5 residui, Tale somma è stata totalmente impegnata, dando luogo a pagamenti, per lire 1.530,487 miliardi.

art.4 comma 3/c) SOSTEGNO E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE
AGRICOLA DI RILEVANZA NAZIONALE

Cap)-7253 Sulla base della definizione delle linee di intervento da parte del CIPE e in armonia con gli indirizzi contenuti nel Piano Agricolo Nazionale, con le circolari n.185 del 15 giugno 1987, n.205 del 1 aprile 1988 e n.236 del 20 aprile 1990, n.271/92 e n.274/92, sono state dettate istruzioni sia in ordine alle modalità di concessione dei finanziamenti creditizi e contributivi, sia in ordine ai criteri di erogabilità per le azioni previste:

1) iniziative dirette all'acquisizione, realizzazione e potenziamento di impianti di valorizzazione di prodotti agricoli e zootecnici di produzione integrata, ai fini dello sviluppo quali-quantitativo dell'attività di trasformazione, in relazione alle possibilità offerte dal mercato.

2) iniziative volte a favorire: 1) la promozione, l'avviamento e il primo impianto di enti e consorzi nazionali di cooperative e organismi associativi tra produttori agricoli, imprese commerciali e industrie agro-alimentari, con partecipazione maggioritaria di cooperative di organismi associativi agricoli, soprattutto ai fini della valorizzazione e commercializzazione di prodotti; 2) l'acquisizione o creazione, e l'aggiornamento di quadri e di manager di elevata professionalità, nonché programmi di informazione cooperativa.

Le circolari attuative richiamate hanno avviato un processo che, attraverso l'introduzione di schemi normalizzati, procedure di monitoraggio e informazioni statistiche, consente di utilizzare in modo mirato gli aiuti alle cooperative finanziate, verificando a un tempo, efficacia dei finanziamenti e efficienza della cooperativa finanziata.

Relativamente all'attività del 1992 le note difficoltà finanziarie non hanno consentito al Ministero del Tesoro di assicurare lo stanziamento previsto di lire 300 miliardi, per cui il settore della cooperazione ha potuto operare unicamente su fondi del 1991 recati dal capitolo 7253 (iniziative d'investimento nel settore cooperativo collegate con interventi di ricapitalizzazione da parte delle cooperative medesime) e pari a lire 288,120 miliardi.

Sul predetto capitolo, istituito per la gestione dei fondi apportati dalla legge 201/91 sono state ammesse a finanziamento, così come disposto dal D.M. del Ministero dell'agricoltura n.26866/91, anche le iniziative avviate ai sensi della legge

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

752/86 ma che non hanno trovato copertura nell'ambito degli stanziamenti apportati dalla legge medesima.

La suddetta disponibilità è stata totalmente impegnata nel corso del 1992, dando luogo all'emissione di provvedimenti di impegno, dei quali n. 92 riferiti a pratiche relative alla legge 752/86, per un importo di 153.666 miliardi, e n.523 a pratiche relative alla legge 201/91, per un importo di 134,454 miliardi. Relativamente alle prime pratiche si è proceduto alla liquidazione della somma di lire 68,461 miliardi in seguito al favorevole esito degli accertamenti sulle opere realizzate.

Nel corso del 1992 si è provveduto inoltre, alla liquidazione di contributi per lire 1.160 milioni in merito ad interventi relativi alla formazione di quadri e di manager nel settore cooperativo.

Per quanto attiene all'attività di monitoraggio, per la quale il Ministero aveva sottoscritto, nell'anno 1991, tre convenzioni con altrettante Società operanti nel settore informatico e di revisione, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi da parte delle cooperative che avevano formulato istanza di contributo, si è proceduto alla liquidazione delle competenze dovute ammontanti a complessive lire 522,695 milioni.

-ALTRE AZIONI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

Il capitolo 7294, che riguarda, tra l'altro, la realizzazione di servizi ad alto contenuto tecnologico non ha avuto nell'anno 1992 alcuno stanziamento, pertanto per gli impegni assunti si ricorre ai residui di bilancio.

Si è trattato dei seguenti impegni a favore del già citato Consorzio ITA:

- 1) Lire 6.177.753.000, per un progetto di innovazione tecnologica per quanto riguarda l'applicazione del telerilevamento da satellite al campo agricolo.

Tale programma comprende fra l'altro:

- l'implementazione del modello spettroagrometeorologico (SAM), complesso strumento previsionale sull'andamento dell'annata agraria;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- la realizzazione della cartografia della capacità idrica dei suoli agrari;
- uno studio sulla ottimizzazione delle pratiche di irrigazione;
- la messa a punto di metodi speditivi di stima delle rese e delle superfici delle colture;
- la realizzazione di un sistema statistico a scala provinciale per la Regione Marche, Veneto e Campania;
- il completamento della cartografia delle aree irrigabili.

2) Lire 419.278.320 ad integrazione di un decreto di impegno assunto riguardante un programma di innovazione tecnologica.

Inoltre sullo stesso capitolo sono state erogate lire 220.672.800 a titolo di anticipazione, per un impegno assunto nel 1991, riguardante un progetto di innovazione tecnologica nell'ambito dello stesso programma AGRIT.

ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Ciò premesso, in conformità dello schema suggerito, si fa presente che l'unica legge pluriennale recante finanziamenti per l'Ispettorato centrale repressione frodi, è la n. 752/86 prorogata dalla legge 201/91, recante interventi programmati in agricoltura.

La legge prevede all'art. 4 comma 2° il finanziamento di azioni di carattere orizzontale, ivi comprese la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni relativamente ai prodotti agricoli e a quelli di uso agricolo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per il finanziamento annuale delle predette attività deve essere attivata la procedura di cui allo stesso art. 4 comma 5° che richiede la deliberazione da parte del CIPE entro il 31 marzo di ogni anno per la ripartizione tra le azioni previste dalla legge, della somma complessivamente disponibile per ciascun anno.

Con successivo D.M. del Tesoro i fondi di cui alla predetta delibera, vengono iscritti nei capitoli di Bilancio di finanziamento di ciascuna attività.

Passando, quindi, alla seconda fase dello schema di relazione proposta, non può non osservarsi come l'esperienza dei primi sette anni di applicazione della legge 752/86 abbia posto in evidenza la necessità di disporre con anticipo, rispetto ai tempi attuali, delle somme deliberate dal CIPE.

Considerata, infatti, anomala la situazione dal 1986 in cui il decreto del Ministero del tesoro di assegnazione dei fondi alla Amministrazione è stato emesso il 31.12.1986, dal momento che la legge era stata pubblicata nella G.U. del 13.11.86, va evidenziato che nel 1987 lo stesso decreto è stato registrato alla Corte dei Conti il 16 luglio dello stesso anno, nel 1988 la registrazione è avvenuta il 13.9.1988, mentre nel 1989 la comunicazione della avvenuta registrazione del D.M. di assegnazione dei fondi è pervenuta a questo Ispettorato centrale l'11.8.1989 e nel 1990 il D.M. di assegnazione è stato notificato il 23 giugno, nel 1991 la registrazione è avvenuta l'8.10.1991 e nel 1992 il D.M. di assegnazione dei fondi è stato registrato alla Corte dei Conti il 28.5.1992.

Da ciò consegue che, in termini di competenza le disponibilità sui singoli capitoli di spesa sono conosciuti in un tempo che precede di 4-6 mesi la scadenza dell'esercizio finanziario, mentre in termini di Cassa, tenuto conto delle disposizioni impartite dalla Ragioneria centrale di accettare mandati di pagamento non oltre il 25 novembre di ogni anno, il periodo di disponibilità si riduce ancora.

Tale situazione si rivela quanto mai limitatrice della possibilità di finanziare iniziative con capitoli di parte corrente, tenuto conto che gli stessi debbono essere destinati ad attività svolte nel corso dell'esercizio di stanziamento.

D'altra parte non è neppure possibile "anticipare" iniziative in attesa di stanziamento, giacché il Ministero del Tesoro ha sempre provveduto ad una "revisione" delle richieste formulate dall'Amministrazione eliminando, molto spesso, del

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tutto alcune attività proposte o modificandole in altri casi.

Ciò premesso si indicano di seguito gli impieghi delle disponibilità finanziarie alla predetta data del 31.12.92:

Cap. n. 5003 - Indennità e rimborso spese di trasporto, ecc.

L. 50.000.000

Di detta disponibilità L. 15 milioni sono stati impiegati per pagamento di missioni, il restante importo è stato impegnato con D.M. del 31.12.1992.

Cap. n. 5004 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni per lo sviluppo delle attività ispettive di vigilanza esterna e di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, in attuazione soprattutto di programmi sistematici per interventi più assidui e localizzati sul territorio nazionale.

L. 100.000.000

La somma di L. 80 milioni è stata assegnata agli Uffici periferici. A causa delle difficoltà sopra dette, dovute al ritardo di stanziamento non tutta è stata utilizzata.

Cap. n. 5005 - Compensi per lavoro straordinario per attività ispettive e di prevenzione e repressione delle frodi, nonché per i controlli di qualità alle frontiere e per tutti gli altri controlli demandati all'Ispettorato centrale.

L. 200.000.000

L'intera somma è stata accreditata agli Uffici periferici.

Cap. n. 5063 - (Di nuova istituzione). Spese per l'espletamento dei concorsi per il completamento dell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, anche attraverso le procedure di cui all'art. 12 della legge 7.8.1986, n. 462.

L. 800.000.000

E' stata impegnata la somma di L. 776 milioni in favore dell'Agrisiel S.p.A. per l'espletamento di concorsi, per

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'assunzione di personale delle varie qualifiche e profili professionali nell'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

Cap. n. 5064 - Spese per programmi rivolti alla formazione professionale, ecc.

L. 300.000.000

La somma di L. 300 milioni stanziati nel 1992, è stata assegnata in parte agli Uffici periferici (L. 45 milioni) ed in parte impegnata (L. 241 milioni) per corsi di informatica presso l'Agrisiel.

Cap. n. 5065 - Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi per lo sviluppo delle attività ispettive di vigilanza esterna e di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, in attuazione soprattutto di programmi sistematici per interventi più assidui e localizzati sul territorio nazionale.

L. 100.000.000

E' stata assegnata agli Uffici periferici la somma di L. 57 milioni, ed impegnata la somma di L. 15 milioni in favore dell'AGIP Petroli S.p.A.

Cap. n. 5066 - Spese per l'acquisizione e traduzione di documenti o atti normativi in vigore nei paesi della CEE riguardanti il settore delle frodi agro-alimentari e prodotti di uso agrario e forestale.

L. 200.000.000

Cap. n. 5200 - Spese per i servizi prestati dal Corpo della Guardia di Finanza e dall'Arma dei Carabinieri per l'attuazione di programmi di attività di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore agro-alimentare.

L. 100.000.000

Nel 1992 è stato disposto a favore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri il pagamento della somma di L.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

73.700.000 per servizi di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari.

Cap. n. 8600 - Spese per il potenziamento delle strutture centrali e periferiche dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi, anche mediante investimenti immobiliari, per l'acquisizione ed il funzionamento di attrezzature scientifiche, da destinare ai laboratori dell'Ispettorato centrale.

L. 2.500.000.000

Lo stanziamento totale degli esercizi 1986-1992 ammonta a L. 40.510 milioni.

Le somme impegnate dall'Amministrazione centrale o assegnate agli Uffici periferici ammontano a L. 31.802 milioni.

I fondi utilizzati per gli acquisti di attrezzature di laboratorio di cui l'Ispettorato centrale si è dotato nel corso del 1992, ammontano a L. 1.503 milioni.

Cap. n. 8601 - Spese per programmi da attuare con Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, ecc.

L. 500.000.000

Lo stanziamento complessivo dall'inizio dell'operatività della legge ammonta a L. 11.350 milioni.

Cap. n. 8800 - Contributi agli Istituti incaricati delle analisi di revisione per l'acquisto di attrezzature scientifiche.

L. 200.000.000

La somma complessiva di L. 10.500 milioni derivante dallo stanziamento dei sette esercizi 1986-1992 è stata impegnata per L. 8.502 milioni, di cui L. 15.261.000 nel corso dell'esercizio 1992, a favore degli Istituti di Sperimentazione agraria incaricati delle analisi di revisione, per l'acquisto delle apparecchiature necessarie alle predette analisi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Legge 10.7.1991 n. 201 - differimento delle disposizioni della Legge 8.11.1986 n. 752.

Per l'esercizio finanziario 1992 sono stati assegnati, con D.M. Tesoro n. 127894 del 18.3.1992, i seguenti importi:

- Cap. 4073 £. 3.500.000.000
- Cap. 8221 £. 5.000.000.000
- Cap. 8223 £. 52.000.000.000

Per quanto concerne i fondi di cui al Cap. 4073, dal titolo "Spese per attività di studi, indagini, ricerche di interesse nazionale, in materia di produzione forestale, nonché di tutela dell'economia montana e forestale e di divulgazione e propaganda in materia forestale, anche ai fini della protezione ambientale", questi sono stati impegnati per £. 2.599.648.000, con una economia pertanto di £. 900.352.000, rispetto alla somma di £. 3,5 miliardi inserita in bilancio. E' stato impostato un articolato programma di ricerca riguardante le tematiche principali individuate dal Piano Forestale Nazionale e precisamente:

- l'innovazione silvicola (biogenetica, selezione di materiale di propagazione);

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- l'innovazione nelle tecniche colturali;
- l'innovazione nelle tecniche di pianificazione forestale;
- l'innovazione nelle tecnologie di filiera.

La somma di £. 5 miliardi, assegnata sul Cap. 8221 ha consentito la prosecuzione del piano nazionale di costruzione di caserme forestali, avviato negli anni scorsi su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda il Cap. 8223 concernente gli interventi per la lotta agli incendi boschivi, alla somma di £. 52 miliardi stanziati dalla Legge 201 per il 1992, vennero aggiunti £. 6.301 milioni quale concorso del Dipartimento Protezione Civile per la gestione dei velivoli Canadair CL 215, oltre a £. 110 milioni per la campagna antincendi in Sardegna. La dotazione totale del capitolo era pertanto di complessive £. 58.477 milioni. I residui ammontavano a £. 35.280 milioni.

Gli impegni hanno assorbito £. 57.137 milioni e i pagamenti effettuati sono stati pari a £. 55.756 milioni. La disponibilità residua al 31.12.1992 è stata di £. 36.586 milioni.

Per quanto riguarda il settore della ex Bonifica, la tipologia degli interventi previsti dalle anzidette leggi attiene il completamento e l'adeguamento funzionale di strutture irrigue primarie (opere di accumulo, gallerie di derivazione, canali primari di adduzione e riparto, opere idrauliche connesse all'irrigazione).

In particolare, per quanto riguarda la Legge n. 752/1986 (quinquennio 1986-1990), l'importo degli impegni disposti entro il termine consentito del 31.12.1991 ha interamente assorbito lo stanziamento complessivo di lire 485 miliardi attribuito nel quinquennio considerato (rispettivamente 100-70-90-85-140 miliardi).

In applicazione della richiamata Legge n.201/1991 e delle prescritte delibere del CIPE in data 2.8.1991, è proseguita l'attuazione del programma di interventi nel settore irrigazione ancorché l'approvazione del medesimo e la conseguente variazione di bilancio per l'iscrizione dei fondi siano intervenute in chiusura dell'esercizio 1991.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'emanazione di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa ha raggiunto l'importo di circa f. 112 miliardi rispetto allo stanziamento disponibile di f. 129,5 miliardi nel biennio 1991-1992.

In ordine alle erogazioni dei fondi si precisa che anche esse vengono effettuate a seguito di un procedimento istruttorio e, in particolare, sulla base di stati d'avanzamento predisposti dagli Enti concessionari ed approvati dai competenti Uffici dei Provveditorati Regionali OO.PP., incaricati dell'alta sorveglianza dei lavori.

Per le opere assentite in applicazione delle Leggi n. 752/1986 e n. 201/1991, i cui fondi ovviamente sono iscritti sui medesimi capitoli di bilancio, sono stati disposti a tutto il 1992 pagamenti per complessive f. 416,09 miliardi, pari a circa il 70% dello stanziamento utilizzabile di f. 614,5 miliardi.

Per quanto riguarda, infine, l'attività nel settore degli impianti di interesse nazionale, curata dalla Div. XIV, si allega la nota già inviata a codesta Direzione Generale.

- Leggi n. 38/1990 e n. 195/1991 per la realizzazione di impianti di monitoraggio elettronico per la prevenzione degli incendi boschivi.

La situazione è la seguente:

- Cap. 8279 (Regione Liguria) e Cap. 8280 (Regione Sicilia); non è stato effettuato alcun pagamento delle somme impegnate nel corso del 1991 e riferite al biennio 1990-1991, mentre sono ancora da impegnare quelle relative all'anno finanziario 1992 per f. 12.600 milioni e f. 3.150 milioni, rispettivamente.
- Cap. 8281 (Regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia); non è stata ancora liquidata la somma complessiva di f. 20.000 milioni, già impegnata al 31 dicembre 1992, perché in attesa dell'approvazione dei relativi progetti esecutivi in corso di predisposizione da parte delle citate Regioni.

GESTIONE MIGLIORAMENTI FONDIARI

Circa l'attività svolta dall'Amministrazione nel settore in esame, appare utile precisare che nel 1992 gli interventi finanziari dello Stato hanno fatto carico alle disponibilità recate dalla legge pluriennale di spesa 8 novembre 1986 n.752 e della legge di rifinanziamento 201/91.

Detti interventi hanno riguardato principalmente i completamenti e gli adeguamenti tecnico-funzionali degli impianti stessi, tenuto conto delle indicazioni generali e specifiche espresse dal gruppo di esperti a suo tempo (1984) incaricato di procedere alle analisi tecnico-economica e gestionale degli stabilimenti in parola.

Per quanto più analiticamente riguarda l'utilizzazione della somma attribuita nel 1991 per gli interventi di cui trattasi si precisa altresì che la stessa, ammontante a £. 5.000 milioni, è stata utilizzata per £.4.862.797.038 per il finanziamento di opere di completamento e di ammodernamento degli impianti costruiti ai sensi della legge 910/66 a causa del blocco degli impegni imposto dal D.L. 333 dell'11/07/1992, convertito in legge n.359 dell'8/08/1992.

Al 31/12/1992 si evidenziano residui per lire 6.000.000.000 che si prevede saranno impegnati totalmente per finanziare le opere di adeguamento e ammodernamento degli impianti e la costituzione di fondi di dotazione per gli Enti gestori.

Si aggiunge che nell'esercizio 1992 sono stati effettuati pagamenti in conto residui per £.3.075.815.390.

Per il primo semestre 1992 gli impegni sul cap. 7413 ammontano a £. 2.049.539.000, fino all'entrata in vigore del D.L. 22/05/1993 n.155 che all'art. 11 blocca gli impegni di spesa.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione degli interventi di competenza nazionale previsti dal Reg.CEE n.355/77 relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, alla data del 31.12.1992 sono stati effettuati pagamenti per £.1.640,2 milioni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E' da tener presente che trattandosi di progetti la cui esecuzione richiede tempi tecnici superiori all'anno, i pagamenti si riferiscono in massima parte ai progetti nazionali degli anni precedenti.

Si precisa che gli impegni per l'anno '92 sono stati assunti in base alla legge 183/87.

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

INDICE PER LEGGI

- LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41
- LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67
- D.L. 1 APRILE 1989, N. 120, CONVERTITO CON MODIFICHE, NELLA LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181
- LEGGE 22 DICEMBRE 1989, N. 408 E D.L. 28 DICEMBRE 1989, N. 415, CONVERTITO CON MODIFICHE, NELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 38
- LEGGE 7 FEBBRAIO 1991, N. 42
- LEGGE 28 DICEMBRE 1991, N. 421
- DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 1992, N. 2 REITERATO CON DECRETI-LEGGE 28 FEBBRAIO 1992, N. 192, 30 APRILE 1992 N. 271 E 1° LUGLIO 1992 N. 322, NON CONVERTITI IN LEGGE (dei cui effetti è in corso di approvazione una legge di sanatoria)

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1986).

Con la legge 31 dicembre 1991, n. 415 (Legge finanziaria 1992), tabella D, è stato autorizzato - a titolo di nuovo rifinanziamento dell'art. 11, comma 10, della legge 41/86 - il conferimento al Comitato di Liquidazione E.A.G.A.T. di L. mldi 10 per il 1992, con iscrizione al capitolo 7543 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali. Detto importo è stato erogato nei primi mesi del 1992.

Per il 1993 non vi è stata alcuna legge di autorizzazione a conferire fondi a favore del Comitato di liquidazione E.A.G.A.T..

LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988).

a) Con la legge 31 dicembre 1991, n. 415 (Legge finanziaria 1992), tabella D - con iscrizione al capitolo 7562 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali - l'art. 15, comma 1, della legge 67/1988 è stato rifinanziato con il conferimento, per l'anno 1992, ai fondi di dotazione dell'I.R.I., E.N.I. ed E.F.I.M. di complessivi L. mldi 50 per concorrere - con le modalità e nelle proporzioni di cui all'art. 14, 10° comma, della legge 21 dicembre 1984 n. 887, ossia per la rispettiva quota di competenza - all'ulteriore aumento del capitale sociale della Gepi S.p.A.

In attuazione della suddetta legge finanziaria, nel marzo 1992, per ragioni di compatibilità con l'importo unitario delle azioni GEPI (L. 10.000), sulla somma complessiva spettante di L. 50 miliardi, è stato conferito al fondo di dotazione di ciascuno dei tre Enti delle partecipazioni statali (I.R.I., E.N.I. ed E.F.I.M.) l'importo di L. 16.666.660.000, con un residuo complessivo di L. 20.000.

b) A norma del comma 13 del citato art. 15 sul capitolo 7548, è stata autorizzata la spesa di L. 100 miliardi, suddivisa in L. 25 miliardi per il 1988, L. 30 miliardi per il 1989 e L. 45 miliardi per il 1990, per la realizzazione di un programma che prevede l'installazione

nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità. I sopraddeiti importi, ai sensi del comma 14 dello stesso articolo di legge, possono essere erogati agli Enti di gestione o a società per azioni con partecipazione diretta o indiretta degli stessi, a titolo di contributo per la realizzazione di progetti predisposti dagli Enti ed approvati dal CIPE, su proposta del Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno.

Facendo seguito ai dettagli già forniti con relazione inviata con nota n. 31739 del 27 luglio 1992, si ricorda che, a tutto il 22 giugno 1992, risultava erogata la somma complessiva di L. 13.132.300.000. Rimaneva, quindi, ancora da erogare l'importo di L. 86.867.700.000.

Su tale rimanenza sono stati autorizzati pagamenti per complessive L. 790.306.820, così distinti:

- 5 ottobre 1992: L. 361.837.220 a S.P.I. quale seconda quota di contributo per il CISI di Catania;
- 7 ottobre 1992: L. 428.469.600 a S.P.I. quale prima quota di contributo per il CISI di Teramo.

Successivamente, come assicurato dal competente Ufficio della Direzione Generale Affari Generali che predispone i relativi decreti, non risultano autorizzate altre erogazioni.

Pertanto, rimane da erogare la somma di L. 86.077.393.180.

DECRETO-LEGGE 1° aprile 1989, n. 120, CONVERTITO, CON MODIFICHE, NELLA LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181.

Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

a) Con l'art. 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 convertito, con modifiche, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, è stato istituito un apposito capitolo, denominato "Fondo speciale di reindustrializzazione", con dotazione complessiva di 660 miliardi, in ragione di L. 330 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, da erogarsi per la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aziende I.R.I. nelle aree di crisi siderurgica, nonché del programma di promozione e sviluppo imprenditoriale della S.P.I. S.p.A. (controllata dall'I.R.I.), di cui all'art. 5 dello stesso decreto-legge, come sopra modificato. I relativi stanziamenti sono stati iscritti al capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali.

Facendo seguito ai dettagli già forniti con relazione inviata con nota n. 31739 del 27 luglio 1992, si ricorda che, a tutto il 12 marzo 1992, risultava erogata la somma complessiva di L. 396.310.250.000. Rimaneva, quindi, ancora da erogare la somma di L. 263.689.750.000.

Su tale rimanenza sono stati successivamente autorizzati i pagamenti per complessive L. 39.715.000.000, così distinti::

- 7 aprile 1992 : L. 12.635.000.000 per iniziativa ALENIA -

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Centro Automatizzato per Veicoli Commerciali;
- 8 aprile 1992: L. 2.500.000.000 per iniziativa ILVA B.S.E.;
 - 12 giugno 1992: L. 4.500.000.000 per iniziativa ILVA - Gondole Motori;
 - 4 agosto 1992: L. 1.500.000.000 per iniziativa ILVA C.S.M. GE;
 - 6 ottobre 1992: L. 1.000.000.000 per ILVA - Centro Sabbiatura;
 - 7 ottobre 1992: L. 1.400.000.000 per iniziativa ILVA - Pezzi Speciali per Off-Shore e Pipeline;
 - 15 ottobre 1992: L. 1.500.000.000 per iniziativa ILVA - Nuova Gamma di Tubi per Off-Shore;
 - 19 ottobre 1992: L. 1.000.000.000 per iniziativa ILVA - Nuovi Rivestimenti per Tubi e Pezzi Speciali per Acquedotti;
 - 23 ottobre 1992: L: 600.000.000 per iniziativa ILVA - Sidercad;
 - 23 ottobre 1992: L. 2.500.000.000 per iniziative ILVA - B.S.E.;
 - 23 ottobre 1992: L. 3.750.000.000 per iniziativa ALENIA di cui alla delibera CIPI del 20 dicembre 1991;
 - 5 novembre 1992: L. 3.330.000.000 per iniziativa ALENIA - WEST;
 - 11 novembre 1992: L. 625.000.000 per iniziativa ILSERV;
 - 18 novembre 1992: L. 2.875.000.000 per iniziativa ATITECH
- MD - 80.

Successivamente, come assicurato dal competente Ufficio della Direzione Generale Affari Generali che predispone i relativi decreti, non risultano autorizzate

altre erogazioni.

Pertanto, rimane da erogare la somma di L. 223.974.750.000.

b) Con la legge 31 dicembre 1991 n. 415 (legge finanziaria 1992), tab. D, il suddetto art. 7 della legge 181/1989 di conversione del D.L. 120/1989 è stato rifinanziato con lo stanziamento, per il 1992, al capitolo 7549 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali, dell'importo di L. 50 miliardi.

Nessuna erogazione è stata finora autorizzata su tale stanziamento, che risulta impegnato quale residuo passivo, di lettera "f", al 31 dicembre 1992..

LEGGE 22 DICEMBRE 1989 N. 408 E DECRETO LEGGE 28 DICEMBRE 1989, N. 415, CONVERTITO CON MODIFICHE, NELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 38.

"Conferimento ai fondi di dotazione degli Enti di gestione delle Partecipazioni Statali per il 1988" e "Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie"

L'art. 2 della legge 22 dicembre 1989, n. 408, per consentire agli Enti delle Partecipazioni Statali (I.R.I., E.N.I., E.F.I.M., E.A.M.O.) la realizzazione di programmi di investimenti nel Mezzogiorno aggiuntivi rispetto ai programmi 1988-1991, ha autorizzato, per l'anno 1988, il conferimento ai fondi di dotazione degli enti stessi della somma di L. 100 miliardi, da ripartire su proposta del Ministro delle Partecipazioni Statali, con delibera del C.I.P.E., per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi degli Enti.

L'art. 27, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modifiche nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, ha autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli Enti di gestione, dell'E.A.M.O. e del Comitato di Liquidazione dell'E.A.G.A.T., per la realizzazione dei programmi di investimento nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai programmi per gli anni dal 1988 al 1991 dei predetti Enti, della somma di L. 50 miliardi, per l'anno 1989, da ripartire su proposta del Ministro delle Partecipazioni Statali, con delibera del C.I.P.E., per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi aggiuntivi.

Lo stanziamento di L. 100 miliardi è stato iscritto in aumento al capitolo 7565 per sola competenza nel 1989 e conservato per il 1990, anno in cui è stata autorizzata la cassa per L. mldi 50.

Lo stanziamento di L. mldi 50 è stato iscritto in aumento al capitolo 7566 per il 1989 e conservato per il 1990 e il 1991, anno in cui è stata autorizzata anche la cassa.

La delibera del CIPE in data 20 dicembre 1991 ha disposto che la somma complessiva di L.mil.di 150 di cui alle sopracitate leggi n. 408/1989 e n. 38/1990 sia destinata all'attuazione del programma aggiuntivo proposto dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) per la reindustrializzazione dell'area siderurgica di Taranto;

Con la successiva delibera del CIPI alla stessa data, al punto 2, lett. B, sono specificamente individuate le tredici iniziative facenti parte del suddetto programma aggiuntivo e viene precisato che le stesse costituiscono un'integrazione del programma speciale di reindustrializzazione di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° aprile 1989 n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989 n. 181;

Il Ministro del Tesoro - ai sensi dell'art.27 della legge 31 dicembre 1991 n.416 e su richiesta avanzata dal Ministero delle Partecipazioni Statali con nota n.11112/51/92 del 26 febbraio 1992, concernente variazioni compensative alle dotazioni di cassa dei capitoli 7565 e 7566 del proprio stato di previsione per l'anno finanziario 1992 - con decreto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n.119992 del 7 aprile 1992, ha apportato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali, per l'anno finanziario 1992, le seguenti variazioni in termini di cassa: "Categoria XIII: in diminuzione: cap. n.7566 - Conferimento ai fondi di dotazione degli enti di gestione, ecc. L. 100.000.000.000; in aumento: cap. n.7565 - Conferimento al fondo di dotazione dell'I.R.I., ecc. L. 100.000.000.000".

L'importo di L. 150 miliardi è stato erogato all'I.R.I. con decreto n. 31357 del 26 giugno 1992.

LEGGE 7 FEBBRAIO 1991, N. 42

Interventi a favore degli Enti delle partecipazioni statali.

Con l'art. 1 della legge 7 febbraio 1991 n. 42, per consentire agli Enti di gestione, all'EAMO e al Comitato Liquidazione EAGAT la realizzazione di programmi di investimento nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai programmi per gli anni dal 1988 al 1991, è stato autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli stessi di L. 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, da ripartire con delibera del CIPE.

Lo stanziamento complessivo di 200 miliardi, iscritto al capitolo 7566 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per il 1991, non è stato erogato, a tutt'oggi, non essendo stata adottata, al riguardo, alcuna delibera da parte del CIPE.

LEGGE 28 DICEMBRE 1991, N. 421

Rifinanziamento di interventi in campo economico

L'art. 3, 1° comma, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, ha autorizzato la spesa di L.mldi 100, per l'anno 1991, per consentire all'I.M.I., all'E.F.I.M., all'E.N.I. e all'I.R.I. di concorrere, con le modalità previste dall'art. 14 della legge 22 dicembre 1984 n. 887, all'aumento del capitale sociale della GEPI S.p.A.; costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

Il Ministro del Tesoro con decreto n. 117198 del 6 marzo 1992, registrato alla Corte dei Conti in data 10 luglio 1992, registro n. 27, foglio n. 370, ha apportato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali, per l'anno 1992, la variazione in aumento al capitolo 7562, in termini di competenza e di cassa, per complessivi L.miliardi 50.

In attuazione della suddetta disposizione di legge, per ragioni di compatibilità con l'importo unitario delle azioni GEPI (L. 10.000), sulla somma complessiva spettante di L.mldi 50, con decreti ministeriali n. 30637, n. 30815 e n. 30994 del 4 settembre 1992, sono stati conferiti ai fondi di dotazione di ciascuno dei tre Enti delle partecipazioni statali (rispettivamente I.R.I., E.N.I. ed E.F.I.M.) l'importo di L. 16.666.660.000, con un residuo complessivo di L. 20.000.

DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 1992 N. 2, REITERATO CON DECRETI-
LEGGE 28 FEBBRAIO 1992 N. 192, 30 APRILE 1992 N. 271 E 1°
LUGLIO 1992 N. 322, NON CONVERTITI IN LEGGE (dei cui effetti
è in corso di approvazione una legge di sanatoria).

Interventi urgenti a favore dell'I.R.I. e dell'E.F.I.M.

L'art. 1, lettera a) del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 2 ha disposto il conferimento di L. miliardi 210 al fondo di dotazione dell'I.R.I. per l'anno 1991, di cui L. miliardi 100 da destinare alla RAI-TV.

Lo stesso art. 1, alla lettera b) del medesimo decreto-legge ha disposto, altresì, il conferimento al fondo di dotazione dell'E.F.I.M., per lo stesso anno, di L. miliardi 190.

I suddetti importi, iscritti per competenza e per cassa rispettivamente ai capitoli 7560 e 7558 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni Statali per l'anno 1992, sono stati entrambi corrisposti nei primi mesi del 1992 rispettivamente, con decreto ministeriale n. 30105 e n. 30301 del 12 febbraio 1992.

Gli effetti prodotti dai suddetti decreti saranno regolati con legge in corso di approvazione.

LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 623 e successive modificazioni e integrazioni

Interventi a favore delle medie e piccole industrie

La legge n. 623/1959 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole imprese.

La legge in questione e le successive norme integrative hanno previsto autorizzazioni di spesa per un totale di lire 3.190 miliardi circa per il periodo 1960 - 1993 (capitolo di bilancio 7541).

La legge n. 623 è stata abrogata dall'articolo 15 della legge 2.5.1976, n. 183, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 9.11.1976, n. 902.

L'applicazione della legge si trova ormai in fase di esaurimento.

D.P.R. 915/1982 - Agevolazioni per impianti di smaltimento rifiuti

L'articolo 23 del D.P.R. 915/1982 prevede la concessione di contributi in conto interessi, con le medesime procedure stabilite per il D.P.R. n. 902/1976, in favore delle imprese industriali che realizzino impianti per lo smaltimento, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti.

Trattandosi di iniziative con elevati contenuti di tutela ambientale di particolare attualità, la disciplina agevolativa non è stata abrogata al momento della chiusura degli interventi di cui al D.P.R. n. 902/1976, determinata dall'esaurimento degli stanziamenti.

Al 31.12.1992 risultavano pervenute n. 50 domande, di cui n. 20 accolte dal Comitato e comportanti un onere di circa 15 miliardi di contributi e n. 27 respinte o rinunciate dagli istituti di credito.

Le disponibilità residue ammontano a L. 18 miliardi circa.

Il crescente interesse degli operatori a beneficiare di dette provvidenze, stante la snellezza delle procedure, collaudate da oltre un decennio e, soprattutto, l'esigenza di adeguarsi alle norme in materia di antinquinamento, fa ritenere opportuno un adeguato rifinanziamento della normativa.

LEGGE 12 AGOSTO 1977, N. 675

Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale per la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore

L'art. 3 della legge n. 675/1977 ha istituito presso il Ministero dell'Industria il "Fondo per ristrutturazione e riconversione industriale" con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, la cui attività ha la durata di quattro anni a partire dall'entrata in vigore della legge in esame; detto termine è stato prorogato al 31.12.1982 con il D.L. 30.9.1981, n. 545, ed è stato portato alla chiusura del periodo coperto dalle autorizzazioni di spesa previste dalla stessa legge n. 675/1977 con la legge finanziaria 26.4.1983, n. 130.

Essendo ormai conclusa la fase di approvazione delle domande, l'attività della legge è limitata alla sola erogazione delle agevolazioni concesse.

Ammontare delle disponibilità:

1. l'art. 29 della legge 12.8.1977, n. 675, ha stanziato per gli interventi del "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" l'ammontare di L. 4.565 miliardi così ripartiti:

- lettera a) = 2.180 miliardi
- lettera b) = 2.385 miliardi.

2. L'art. 18 della legge finanziaria 26.4.1983, n. 130, per consentire il completamento degli interventi del Fondo, relativamente alle domande presentate entro il 31.12.1982, ha autorizzato, in aggiunta a quelle già previste dall'art. 29 della legge n. 675/1977, le seguenti spese così ripartite:

- lettera a) = 1.800 miliardi
- lettera b) = 3.500 miliardi.

Con una serie di norme emanate nel corso degli anni successivi, le autorizzazioni di spesa di cui sopra sono state ridotte, prevedendosi di volta in volta nuovi oneri a carico del Fondo per interventi diversi dalla ristrutturazione e riconversione.

L'art. 15 della legge 11.3.1988, n. 67 (finanziaria 1988) ha previsto che le disponibilità del "Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale" esistenti alla data del 31.7.1988 e non utilizzate, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, per essere assegnate al "Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica".

In applicazione del citato articolo è stato disposto, nel gennaio 1989, un versamento di L. 1.200 miliardi.

Con successive norme sono state disposte varie riduzioni degli stanziamenti, per cui l'importo che risulta utilizzabile per interventi di ristrutturazione e riconversione è pari a L. 4.006,1 miliardi.

Il CIPI ha approvato complessivamente n. 156 progetti.

L'ammontare degli investimenti ammessi ad agevolazione è pari a L. 8.980 miliardi.

I settori più interessati dai programmi di investimento sono stati: il settore siderurgico, chimico ed automobilistico (compresa la componentistica). Nell'allegata tabella è riportata la situazione delle pratiche approvate, suddivisa per settori.

Gli oneri previsti per le pratiche approvate ammontano a L. 4.250 miliardi. Si tratta ancora di una valutazione, tenendo conto che non è ancora possibile per tutte le iniziative determinare con precisione i contributi interessi per gli anni futuri. A questo import si aggiungono gli oneri derivanti dalle agevolazioni concesse ai sensi delle leggi 21.6.1986, n. 370 (invest. a Malta) e 24.1.1986, n. 7 (contenimento fenomeno eutrofizzazione), pari complessivamente a 40 miliardi.

Dal confronto dei dati sopra riportati, risulta evidente lo sbilancio tra fondi disponibili e oneri previsti, verificatosi a seguito delle ripetute riduzioni di stanziamento, cui si è

prima fatto cenno. Per tale ragione, alla fine dell'esercizio 1992 le somme disponibili in cassa sono risultate insufficienti a coprire il fabbisogno dei pagamenti di fine anno e di quelli del 1993, anno per il quale non era previsto alcun conferimento al Fondo.

Con la legge finanziaria 1993 è stato pertanto disposto un conferimento di 150 miliardi, anticipando al 1993 le somme da assegnare nel 1994 e parte di quelle da assegnare nel 1995.

Considerato che il medesimo problema si ripresenterà per il 1994, è stata inserita nelle proposte per la finanziaria un'ulteriore richiesta di anticipo per un importo di 150 - 200 miliardi.

Le erogazioni effettuate negli ultimi anni sono quelle riportate nella tabella allegata.

Le attuali disponibilità del Fondo sono pari a 148,2 miliardi.

Le somme finora uscite dal Fondo, dall'inizio dell'attività di erogazione delle agevolazioni, ammontano complessivamente a L. 3.192, 5 miliardi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 12 AGOSTO 1977 N. 675 SITUAZIONE PRATICHE AL 18 APRILE 1991*
domande approvate dal cipi

settori	numero invest. iniz. ammessi agevolata.	%	finanz. banc.	%	mutuo diretto	%	contributo conto capitale	%	prestito obbligaz.	%	
AERONAUTICO	13	627009.5	6.98%	234903.1	9.61%	76925.2	5.60%	45873	5.48%	6000	0.98%
ALIMENTARE	9	51092	0.57%	24633	1.01%	0	0.00%	1196	0.14%		0.00%
AUTO	24	2984226.5	33.23%	818533.5	33.48%	620311.1	45.14%	279754.1	33.43%	5400	0.89%
CARTA	6	83312.8	0.93%	35844.7	1.47%	6918.9	0.50%	4040	0.48%		0.00%
CHIMICA BASE	32	1193004	13.28%	170705	6.98%	195395.5	14.22%	170199.8	20.34%	227492	37.32%
CHIMICA FINE	23	383673	4.27%	108217.3	4.43%	20615.4	1.50%	39713	4.75%	58501.7	9.60%
ELETTRONICA	5	60811.4	0.68%	25781	1.05%		0.00%		0.00%		0.00%
MECC. STRUM.	14	257171.1	2.86%	98039.1	4.01%	22459.1	1.63%	17570.1	2.10%		0.00%
SIDERURGICO	21	3047840.5	33.94%	797260.8	32.61%	426300.5	31.03%	269126.8	32.16%	312214.8	51.22%
TESSILE	31	292976.5	3.26%	130643.7	5.34%	5127.4	0.37%	9279.3	1.11%		0.00%
TOTALE	156	8981117.3	100.00%	2444561.2	1	1374053.1	1	836752.1	1	609608.5	1

LEGGE 13 MAGGIO 1985, N. 198

Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 - Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

La legge stabilisce in favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca danneggiate dalle avversità atmosferiche di dicembre 1984 e gennaio 1985, nonché delle imprese industriali, commerciali e artigiane, site in provincia di Roma, danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 (finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale fino al 20% del danno e contributi a fondo perduto), elevando il tetto del contributo a fondo perduto fino a lire 5 milioni, nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire 25 milioni.

In alternativa delle suddette provvidenze ed in favore degli stessi destinatari, la legge n. 198/1985, prevede la concessione di finanziamenti agevolati quinquennali fino a concorrenza dell'ammontare del danno, con assunzione a carico dello Stato dei contributi in conto interessi in misura pari al 75% del tasso di riferimento.

Le procedure per la concessione e l'erogazione del contributo in conto interessi sono contenute nel D.M. 23.7.1985, pubblicato snella G.U. 28.11.1985, n. 280.

Per gli interventi di cui sopra, l'art. 9 della legge n. 198/1985 autorizza per l'anno 1985 due limiti di impegno quinquennale pari a lire 30 miliardi complessivi.

Le predette somme sono da ascrivere nel capitolo 7545 per il successivo versamento alla contabilità speciale intestata al "Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale" di cui all'art. 1 del citato D.P.R. n. 902/1976.

Le erogazioni dei contributi in questione vengono quindi disposte con onere a carico delle disponibilità del predetto

"Fondo", nell'ambito della cui gestione viene tenuta apposita contabilità separata.

I medesimi benefici sono estesi alle imprese danneggiate dalle avversità atmosferiche di cui alle leggi n. 120/1987, n. 47/1988 e n. 195/1991.

A tutto il 31.12.1992, sono state definite n. 577 istanze, di cui n. 439 accolte e n. 138 respinte. Gli impegni assunti con i provvedimenti concessivi ammontano a oltre L. 26 miliardi a fronte dei 145 miliardi disponibili dopo aver stornato L. 5 miliardi alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Al 31.12.1992 sono pervenute n. 402 domande di liquidazione, che hanno consentito l'emanazione di n. 402 decreti di erogazione e mandati di pagamento per L. 21,7 miliardi.

Occorre inoltre porre in evidenza che in attuazione della legge n. 938 del 23.12.1987 è stato disposto un versamento di L. 4,5 miliardi nel corso dell'anno 1989 in favore del Fondo per la protezione civile; in attuazione dell'art. 3 del D.L. 31.10.1991, n. 347, è stato disposto nel corso del 1991 un versamento di L. 2 miliardi al Tesoro dello Stato per le calamità naturali; in attuazione dell'art. 4 della legge 4 giugno 1991, n. 181, è stato disposto nel corso del 1991 un versamento di L. 5 miliardi al Tesoro dello Stato per il Commercio con l'estero.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46 - Art. 20

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale

Attraverso una serie di provvedimenti legislativi, si è attuata la razionalizzazione del settore siderurgico privato. Il primo intervento è stato realizzato con l'articolo 20 della legge n. 46/1982, che ha previsto contributi in conto capitale in favore di imprese siderurgiche che hanno realizzato riduzioni di capacità produttiva di acciaio grezzo, di semilavorati e di laminati mediante la soppressione di impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico.

La legge n. 193/1984 (artt. 2,3 e 4), la legge n. 88/1986 (artt. 2, 2 bis e 2 ter), la legge n. 19/1987 (art. 6) hanno previsto ulteriori incentivazioni sia per la riduzione di capacità produttiva sia per la realizzazione di investimenti.

L'articolo 8 della legge n. 452/1987 ha affrontato infine il programma di ristrutturazione delle "fonderie di ghisa e di acciaio" con la previsione di contributi a fondo perduto per riduzioni di capacità produttiva nonché realizzazione di programmi di reinvestimento in altri settori industriali. La legge è in fase di chiusura essendo in via di conclusione gli ultimi programmi di investimento.

Complessivamente gli stanziamenti destinati alla razionalizzazione del settore siderurgico, pari a L. 1.425 miliardi, sono stati iscritti sul capitolo 7549 e versati alla contabilità speciale intestata al "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici". Al 31.12.1992, il Fondo presenta disponibilità per L. 130,998 miliardi, che debbono essere utilizzate a fronte delle ultime iniziative deliberate dal CIPI e non ancora attuate e a fronte dell'onere, pari a L. 70 miliardi, di cui all'art. 11 della legge 15.5. 1989, n. 181, di conversione del D.L. 1.4.1989, n. 120, che ha, per le finalità previste dal regolamento comunitario n. 328/88 del 2.2.1988 (Resider), introdotto nuovi interventi in favore delle piccole e medie imprese diretti a favore dello sviluppo di nuove attività nelle zone colpite da crisi siderurgica.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al 31 dicembre 1992 sono stati assunti impegni pari a 60 miliardi circa.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46 - Artt. 14/19

Interventi per l'innovazione tecnologica

Gli artt. 14/19 della legge 17.2.1982, n. 46, prevedono la concessione di finanziamenti in favore di imprese che realizzino programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi già esistenti.

Si tratta di finanziamenti a tasso agevolato aventi la durata massima di 15 anni, di cui al massimo 5 anni di preammortamento e utilizzo e 10 anni di ammortamento.

E' previsto inoltre (art. 15) che l'impresa istante possa chiedere, in luogo di una quota non superiore al 50% del finanziamento e sulla base della stessa quota, un contributo pari al valore attuale della differenza fra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le corrispondenti rate di preammortamento e ammortamento calcolate al tasso previsto dal contratto.

Secondo quanto previsto dalla norma in esame, il CIPI, con deliberazione in data 30.3.1982 (G.U. n. 119 del 3.5.1982) ha stabilito le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dalla legge, ha indicato la priorità degli stessi ed ha fissato i criteri per le modalità dell'istruttoria.

Gli stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa di questo Ministero (capitolo 7548), secondo le quote fissate per ciascun anno, sono destinati ad alimentare il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" (in breve F.I.T." di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982, da gestire in contabilità fuori bilancio.

Al 31.12.1992 erano stati conferiti complessivamente al F.I.T., per gli interventi di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982, 6.342,5 miliardi. Lire 300 miliardi, derivanti dallo stanziamento previsto dalla legge finanziaria n. 910/86, sono stati dilazionati sino al 1996 dalla finanziaria per 1993 ma ne è stata prevista la possibilità di impegno già nel 1993.

Al Fondo affluiscono anche i rimborsi dei mutuatari, che effettuano i relativi versamenti al capitolo 4721 del capo XVIII dello stato di previsione dell'entrata, denominato "Somme derivanti dal rimborso dei mutui concessi a carico del "Fondo" di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da far affluire al Fondo stesso". Le disponibilità dell'anzidetto capitolo di entrata sono da assegnare successivamente al capitolo di spesa di questo Ministero, n. 7551, appositamente istituito nel corso dell'esercizio 1985 per consentire il rientro dei rimborsi in questione al Fondo stesso.

A tutto il 31.12.1992 sono stati versati al F.I.T. L. 460.498.449.000.

La procedura relativa all'applicazione degli artt. 14/19 dalla legge in esame è la seguente:

- l'operatore economico presenta la domanda con il proprio programma di innovazione tecnologica a questo Ministero;
- il Ministero dell'Industria delibera l'ammissione del programma agli interventi del "Fondo", previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 16 della legge n. 46/1982;
- il CIPI delibera a sua volta sul predetto programma, definendo entità, condizioni e modalità di intervento e stabilendo le eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al successivo capoverso;

A seguito della normativa dettata dall'art. 37 della legge n. 317/1991 per i programmi di costo non eccedente i 10 miliardi di lire non è più prevista l'approvazione del CIPI e le agevolazioni vengono concesse con decreto del Ministero dell'Industria che sostituisce il contratto citato;

- l'erogazione del finanziamento avviene a seguito di contratto, da stipularsi fra un delegato del Ministro e l'impresa destinataria delle agevolazioni;

Il contratto viene poi approvato dal Ministro con proprio provvedimento.

Sino al 31.12.1992, sono state presentate 3.817 richieste di ammissione ai benefici del Fondo. Di queste, 261 non hanno

avuto ulteriore corso, parte perché respinte in fase istruttoria, parte perché ritirate direttamente dalle imprese.

Il Comitato tecnico istituito dall'art. 16 della legge n. 46/1982, ne ha esaminate 2.678, esprimendo parere positivo per 2.462 programmi e giudizio negativo in 216 casi.

Le rimanenti 878 domande pervenute erano, al 31.12.1992, in corso di istruttoria.

Il CIPI, definendo successivamente alla delibera del Ministro dell'Industria l'entità, le condizioni e le modalità di intervento, ha deliberato alla medesima data su 2.368 programmi, approvandone 2.367, respingendone 1 ed impegnando 6.673 miliardi.

A seguito delle deliberazioni del Ministro dell'Industria e del CIPI, hanno stipulato il contratto, entro il 31.12.1992, 1.756 società.

Il consuntivo globale del Fondo registra erogazioni effettuate a fronte di costi sostenuti per stati di avanzamento, per un importo complessivo di 4.147 miliardi, di cui 3.522 quale quota finanziamento agevolato e 625 miliardi circa quale contributo attualizzato.

I dati più significativi sulla gestione del Fondo, riferiti all'anno 1992, possono essere riassunti come segue:

- sono pervenute 411 richieste di concessione relative a programmi di innovazione;
- il Comitato tecnico ha esaminato 323 progetto ed ha espresso parere favorevole per 279 di essi e negativo in 44 casi; l'impegno a fronte dei programmi approvati è pari a L. 782 miliardi. Le ritirate sono state 10;
- dei 279 programmi approvati, 128 sono relativi a grandi imprese e 151 ad imprese di dimensioni piccole e medie;
- i principali settori di intervento sono stati, nell'ordine l'elettronica, l'auto, la chimica e l'agroindustria;
- il CIPI ha deliberato, nell'anno 1992, su 362 programmi, approvandoli ed impegnando circa 995 miliardi;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- le erogazioni effettuate sono state pari a 528,095 miliardi di cui 450,160 quale quota finanziamento e 77,935 in conto contributo attualizzato.

Il dato più significativo della gestione del Fondo nel 1992 è certamente costituito dal crescente interesse mostrato dalle piccole e medie imprese nei confronti delle agevolazioni del Fondo stesso; dei 279 programmi approvati dal competente Comitato tecnico, ben 151 programmi sono di piccole e medie imprese contro i 128 delle grandi imprese. Tale dato dimostra inequivocabilmente la piena maturità raggiunta dalla normativa: le iniziali difficoltà della stessa a trovare una compiuta applicazione anche presso le piccole e medie imprese devono pertanto considerarsi completamente superate.

La riserva del 40% delle disponibilità del Fondo a favore del Mezzogiorno è stata invece solo parzialmente utilizzata.

Si tratta certamente di un dato che riflette innanzitutto la geografia industriale del nostro Paese. E' tuttavia da considerare che nonostante l'inserimento del settore agroindustriale tra i settori prioritari (delibera CIPI 10.7.1985) e la riduzione del tasso di interesse dal 60 al 36% del tasso di riferimento prevista dall'art. 12, punto 10, della legge n. 64/1986, limitatamente al finanziamento di iniziative realizzate nei territori meridionali, la maggior convenienza finanziaria delle provvidenze previste dalla legge n. 64 rende di fatto inevitabile lo scarso ricorso al F.I.T. da parte di imprenditori meridionali. A ciò si aggiunga che i nuovi interventi previsti dal comma quarto dell'art. 12 della medesima legge n. 64, relativo alle ulteriori agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese meridionali nel campo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica, ridurranno ulteriormente, una volta applicati, l'interesse delle imprese del Mezzogiorno nei confronti delle agevolazioni del Fondo.

Tale situazione suggerisce pertanto la necessità di apportare opportune modifiche alla legge n. 46, allo scopo di adeguarne le misure di agevolazione a quelle in essere sulla normativa straordinaria per il Mezzogiorno.

La legge n. 317/1991 già citata non solo ha snellito le procedure ma ha ulteriormente abbassato il tasso di

ammortamento per le piccole imprese (50% del tasso di riferimento) e per le imprese operanti in area Casmez (25% del tasso di riferimento).

LEGGE 3 OTTOBRE 1987, N. 399 - DI CONVERSIONE DEL D.L. 31 LUGLIO 1987, N. 318 (Art. 1)

Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese

Con tale legge sono stati ripristinati ed estesi ad apparecchiature più sofisticate gli interventi a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali, previsti dall'art. 1 della legge n. 696/1983.

Gli stanziamenti che ammontano a L. 802,9 miliardi derivano per L. 182,9 miliardi da disponibilità residue sulla legge n. 696/1983, per L. 80 miliardi dall'articolo 2 della legge n. 318/1987, per L. 70 miliardi dalla legge finanziaria 1988 (art. 15, comma 35), per L. 330 miliardi dalla legge finanziaria 1988 (art. 15, comma 34), per L. 140 miliardi dall'art. 6, comma 5, della legge n. 317/1991.

Il termine di presentazione delle domande di contributo è scaduto il 3.5.1988, per ordini di acquisto emessi entro il 3.4.1988.

Sono complessivamente pervenute n. 14.936 istanze, tutte istruite dagli uffici; di queste al 31.12.1992 n. 12.255 sono state definite dal competente Comitato che ne ha accolte n. 11.391 e respinte n. 864. Gli impegni relativi ammontano ad oltre 649 miliardi.

Al 31.12.1992 sono stati emessi mandati di pagamento per oltre 567 miliardi di contributi.

Le erogazioni sono disposte con onere a carico della contabilità separata istituita nell'ambito della contabilità speciale intestata al "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica".

LEGGE 5 OTTOBRE 1991, N. 317 - Artt. 6 e 12

Investimenti per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

Gli articoli 6 e 12 della legge n. 317/1991 prevedono rispettivamente la concessione di crediti d'imposta e di contributi in conto capitale per gli investimenti innovativi descritti dall'art. 5 della legge medesima.

Il relativo decreto di attuazione n. 247/1992 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1992 ed è, pertanto, entrato in vigore il 14 aprile 1992.

La normativa introduce una nuova e più snella procedura di concessione basata esclusivamente sul criterio cronologico e su un esame ministeriale limitato alle dichiarazioni di parte contenute nella domanda. I controlli sulle operazioni sono delegati a Enti ed istituti di credito a medio termine appositamente convenzionati col Ministero e sono effettuati successivamente alla fruizione dell'agevolazione.

Al 31 dicembre 1992 risultavano pervenute n. 10.413 istanze, di cui n. 3.600 per credito d'imposta e n. 6.813 per contributo in conto capitale.

Per detti interventi sono stati complessivamente stanziati 802,1 miliardi di lire, così ripartiti: L. 259,9 miliardi per il credito d'imposta Centro-Nord, L. 168,6 miliardi per il credito d'imposta Mezzogiorno, L. 308,3 miliardi per contributi in conto capitale Centro-Nord e L. 72,3 miliardi per contributi in conto capitale Mezzogiorno.

L'esiguità delle somme utilizzabili per i contributi in conto capitale alle imprese del Centro-Nord ha consentito di soddisfare solo parzialmente, nella misura del 65% del beneficio spettante, n. 3.452 istanze, tutte trasmesse al Ministero il primo giorno utile (14 aprile 1992).

Gli ulteriori fondi che dovessero eventualmente rendersi disponibili saranno ripartiti con priorità tra dette istanze, fino alla concorrenza dell'agevolazione spettante.

Le domande di concessione del contributo in conto capitale totalmente prive di copertura finanziaria ammontano a n. 2.854 e comporterebbero un onere pari a circa 94 miliardi.

A tutto il 31.12.1992 sono state accolte n. 1.603 istanze per l'ottenimento del credito d'imposta, di cui n. 64 per il Mezzogiorno, per un ammontare complessivo di L. 137,6 miliardi circa.

Sono state, inoltre, accolte n. 161 domande di contributo in conto capitale in favore di aziende meridionali, comportanti un onere di L. 30,8 miliardi circa.

Le domande non ammissibili ai benefici di legge ammontano complessivamente a n. 2.343.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Legge 5 ottobre 1991, n.317 - Investimenti per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (artt. 6 e 12).

Gli articoli 6 e 12 della legge 317/91 prevedono rispettivamente la concessione di crediti d'imposta e di contributi in conto capitale per gli investimenti innovativi descritti dall'articolo 5 della legge medesima.

Il relativo decreto di attuazione n.247/92 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1992 ed è, pertanto, entrato in vigore il 14 aprile 1992.

La normativa introduce una nuova e più snella procedura di concessione basata esclusivamente sul criterio cronologico e su un esame ministeriale limitato alle dichiarazioni di parte contenute nella domanda. I controlli sulle operazioni sono delegati a Enti ed Istituti di credito a medio termine appositamente convenzionati col Ministero e sono effettuati successivamente alla fruizione dell'agevolazione.

Al 31 dicembre 1992 risultavano pervenute n.10413 istanze, di cui n. 3600 per credito d'imposta e n.6813 per contributo in conto capitale.

Per detti interventi sono stati complessivamente stanziati 802,1 MLD di lire, così ripartiti: L.252,9 MLD per il credito d'imposta Centro-Nord, L.168,6 MLD per il credito d'imposta Mezzogiorno, L.308,3 MLD per contributi in c/ capitale Centro-Nord e L.72,3 MLD per contributi in conto capitale Mezzogiorno.

L'esiguità delle somme utilizzabili per i contributi in conto capitale alle imprese del Centro-Nord ha consentito di soddisfare solo parzialmente, nella misura del 65% del beneficio spettante, n.3452 istanze, tutte trasmesse al Ministero il primo giorno utile (14 aprile 1992).

Gli ulteriori fondi che dovessero eventualmente rendersi disponibili, saranno ripartiti con priorità tra dette istanze, fino alla concorrenza dell'agevolazione spettante.

Le domande di concessione del contributo in c/capitale totalmente prive di copertura finanziaria ammontano a n.2854 e comporterebbero un onere pari a circa L.94 MLD.

A tutto il 31.12.92 sono state accolte n.1603 istanze per l'ottenimento del credito d'imposta, di cui n.64 per il Mezzogiorno, per un ammontare complessivo di L.137,6 MLD circa.

Sono state, inoltre, accolte n.161 domande di contributo in c/capitale in favore delle aziende meridionali, comportanti un onere di L.30,8 MLD circa. Le domande non ammissibili ai benefici di legge ammontano complessivamente a n. 2343.

LEGGE 4 NOVEMBRE 1983, N. 1457, e successive integrazioni e modificazioni

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9.10.1963.

La legge n. 1457/1963 prevede la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi in favore sia delle imprese danneggiate dalla catastrofe sia di quelle che intendono insediarsi nelle aree dei Consorzi di industrializzazione di Belluno e Pordenone.

I contributi in conto interessi, diretti alle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont, sono stati erogati con i fondi stanziati sul capitolo 7041.

I finanziamenti autorizzati sono ormai estinti.

I contributi alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione sono concessi con onere a carico dei capitoli 7042 e 7045.

Contributi in conto interessi (capitolo 7042)

Gli operatori economici presentano al Consorzio di Belluno e Pordenone la domanda con la quale chiedono l'autorizzazione ad insediarsi nelle aree di industrializzazione e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. Il Consorzio, dopo aver deliberato, trasmette a questo Ministero il proprio provvedimento, unitamente alla istanza dell'interessato ed al relativo progetto di insediamento. Questi atti vengono quindi sottoposti al parere del competente Comitato Interministeriale sulla base del quale viene emesso il decreto di concessione del contributo in conto capitale e determinata, per differenza rispetto alla spesa complessiva di investimento, la quota parte di spesa assistibile da finanziamento agevolato. Ai fini dell'ottenimento di quest'ultimo, l'operatore economico può a questo punto prendere contatti con l'Istituto di credito convenzionato per la concessione del finanziamento. L'Istituto disposto a concedere il finanziamento trasmette quindi la propria proposta allo scrivente, che la approva, riconoscendola

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

legittima, con proprio decreto emesso di concerto con il Ministero del Tesoro. Sulla scorta di detto provvedimento, l'Istituto di credito può stipulare il contratto da inviare in copia a questa Amministrazione ed a quella del Tesoro, ed iniziare l'erogazione del finanziamento.

I contributi negli interessi, relativi ai predetti finanziamenti, sono corrisposti da questo Ministero agli istituti di credi che hanno erogato i mutui secondo lo stato di avanzamento dei lavori certificati dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Le autorizzazioni di spesa ammontano a L. 327.375 milioni per il periodo 1964 - 2000.

Contributi in conto capitale (capitolo 7045)

I contributi in conto capitale, alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione, sono erogati con i fondi stanziati sul capitolo 7045.

Le autorizzazioni di spesa a carico del capitolo 7045 ammontano a L. 45.120 milioni per il periodo 1964 - 1993.

Le domande di insediamento, debitamente documentate, vanno presentate ai Consorzi di Belluno e Pordenone, i quali esprimono in merito il proprio parere; tutta la documentazione viene quindi trasmessa a questo Ministero per il parere del competente Comitato Interministeriale. Sulla scorta di detto parere viene emanato il decreto con il quale si approva il progetto di insediamento e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. A questo punto l'operatore economico può iniziare i lavori e la procedura per l'ottenimento del finanziamento assistito da contributo negli interessi.

Il contributo in conto capitale viene erogato secondo lo stato di avanzamento dei lavori, certificato dal locale Ufficio Tecnico Erariale.

Per quanto concerne le imprese direttamente danneggiate, si fa presente che circa 500 di esse hanno usufruito delle agevolazioni previste dalla legge in esame, mentre di quelle

che si sono insediate nelle aree di industrializzazione più di 145, finora, hanno usufruito delle agevolazioni di legge.

Si fa rilevare inoltre che, mentre l'erogazione dei contributi in conto capitale può essere giudicata soddisfacente, la erogazione dei contributi in conto interesse si è presentata difficoltosa a causa della macchinosità della procedura amministrativa.

La legge 10.5.1983, n. 190, così come integrata dalle leggi 22.12.1986, n. 910, 11.3.1987, n. 67, 27.12.1989, n. 407 e 2.8.1990, n. 235, concernenti interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, ha previsto ulteriori stanziamenti che hanno favorito l'insediamento di circa 85 aziende, per le quali si è esaurita la fase di concessione dei contributi in questione.

La legge ha incontrato il favore degli operatori economici ed ha senz'altro contribuito ad un processo di industrializzazione della zona, che si sta avviando ormai alla sua conclusione per esaurimento dei fondi e per occupazione delle aree agevolate infrastrutturate.

LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 443

Legge quadro per l'artigianato

Ai sensi dell'art. 3 della legge 3 ottobre 1987, n. 399, è stato istituito, presso il Ministero dell'Industria, il fondo Nazionale per l'Artigianato, al fine di provvedere al finanziamento dei programmi e dei progetti di sostegno all'artigianato e per la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, in armonia con i principi previsti dalla legge 8 .8.1985, n. 443.

Detto Fondo è utilizzato:

- a) per una quota pari al 75% dalle Regioni. Il riparto fra le medesime è effettuato con il decreto del Ministro dell'Industria, sentito il Consiglio Nazionale dell'Artigianato;
- b) per una quota pari al 15% per la realizzazione di iniziativa di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionali all'estero.

I criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme sono stati determinati con D.M. 28.11.1989, n. 453, il quale prevede iniziative che potranno essere realizzate sia direttamente dal Ministero per mezzo di convenzioni con enti pubblici, ovvero mediante concessione di contributi in favore di consorzi o organismi societari dell'artigianato.

E' stato costituito con D.M. 17.9.1990, un Comitato tecnico che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale, potrà esprimere pareri sulla concessione dei contributi previsti alla lettera b) dell'art. 3, in favore di consorzi e organismi societari dell'artigianato.

A tutt'oggi sono stati approvati n. 21 progetti di cui 15 in corso di registrazione da parte degli organi di controllo.

Sono in corso di realizzazione 2 convenzioni stipulate con l'ICE ed il Consorzio QUARIT per la promozione dell'artigianato sui mercati estero ed interno.

- c) Per una quota pari al 10% per l'estinzione del sistema informativo e dell'Osservatorio Economico (SIOE) dell'Artigianato, su disposizione del Consiglio Nazionale dell'Artigianato, il quale ha approvato n. 43 convenzioni con istituti, enti di ricerca e società strumentali delle Confederazioni artigiane, I relativi decreti sono in corso di approvazione presso gli organi di controllo essendosi resa necessaria l'approvazione di un regolamento.

LEGGE 24 DICEMBRE 1985, N. 808

Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento della competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico.

Alle imprese aeronautiche che partecipano a programmi industriali in collaborazione internazionale possono essere concessi:

1. mutui diretti per elaborazione di programmi, esecuzione di studi, investimenti, ecc. (capitolo 7552);
2. contributi in conto interessi non superiori al 60% del tasso di riferimento di cui al D.P.R. 902/1976 elevabili - in taluni casi - al 70% ed 80% su mutui accesi per la produzione (capitolo 7553);
3. contributi in conto interessi sui finanziamenti di istituti di credito per dilazioni di pagamento a clienti finali (capitolo 75539).

La dotazione complessiva della legge, dopo lo spostamento di risorse operato dalla legge 4 giugno 1991, n. 181, ammonta a 1.451 miliardi di lire, così diversamente ripartiti: 921 miliardi per mutui diretti, 250 miliardi (questi ultimi articolati su limiti di impegno sino al 1992) per contributi in conto interessi per attività di produzione e 280 miliardi per contributi in conto interessi su dilazioni di pagamento accordate a clienti finali (questi fondi non sono utilizzabili in quanto - per una sopravvenuta interpretazione in sede "consensus" OCSE - la norma regolamentare non è stata emanata.

La procedura per la concessione dei benefici di cui ai punti 1. e 2. prevede:

- 1) la presentazione della domanda, con allegato l'intero programma, da parte dell'operatore al Ministro Industria;
- 2) la presentazione della domanda (una volta istruita) al Comitato tecnico ex art. 2, 1° - 5° c. della legge n. 808/1985, la successiva proposta alla eventuale approvazione del CIPI da parte del Ministro dell'Industria (art. 4, 8° c.);

- 3) l'erogazione dei finanziamenti con appositi decreti del Ministro dell'Industria.

La procedura per la concessione dei benefici di cui al punto 3, può sommariamente delinearci come appresso:

- 1) domanda dell'operatore (corredata del programma) all'istituto di credito;
- 2) concessione del finanziamento da parte dell'istituto di credito e trasmissione della domanda al Ministero Industria;
- 3) acquisito il previo parere del Comitato tecnico ex art. 2, legge n. 808/1985, il Ministro dell'Industria propone la domanda all'eventuale approvazione del CIPI;
- 4) i contributi, approvati dal CIPI, vengono deliberati con appositi D.M. del Ministro dell'Industria ed erogati previo accertamento dei rimborsi effettuati dal beneficiario all'istituto di credito.

Per quanto riguarda la compatibilità con gli obblighi CEE, è stato acquisito (14.2.1986) l'assenso della Comunità alla legge 24.12.1985, n. 808.

Sono state finora istruite n. 15 domande per mutui diretti, successivamente esaminate dal Comitato Interministeriale di cui all'art. 2 della stessa legge ed approvate dal CIPI, per un importo complessivo di L. 919,8 miliardi, di cui 498 miliardi sono andati ad aree economicamente depresse. Nel corso del 1992, le ditte beneficiarie hanno consuntivato spese a fronte delle quali sono stati riconosciuti congrui costi per L. 182,8 miliardi. Il totale delle erogazioni intervenute al 31 dicembre 1992 ammonta a L. 574, 1 miliardi (1991 totale erogazioni L. 391,2 miliardi).

Per contributi in conto interessi sui mutui accesi per la produzione sono state istruite 10 domande che, esaminate dal Comitato interministeriale di cui all'art. 2 della stessa legge ed approvate dal CIPI, comportano un onere complessivo - valutato sul tasso di riferimento vigente all'atto della concessione del beneficio - di L. 248, 3 miliardi di cui 163 miliardi destinati ad iniziative in aree economicamente

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

deprese. Nel corso del 1992 le ditte beneficiarie hanno consuntivato spese a fronte delle quali sono stati ritenuti congrui ed erogabili contributi per L. 56,5 miliardi. Il totale delle erogazioni intervenute al 31 dicembre 1992 ammonta a L. 94,9 miliardi (1991 totale erogazioni L. 38,3 miliardi).

Al 31 luglio 1993 sono giacenti 17 domande, a valere sugli interventi ex art. 3, 1° c. lett. a) della legge n. 808/1985, per una richiesta di intervento pari a L. 1,565,6 miliardi. A seguito dell'accantonamento disposto in tab. B della legge 23 dicembre 1992, n. 500, è stata approvata la legge 19 luglio 1993, n. 237, che, all'art. 6, commi 4 - 6, dispone il rifinanziamento della legge 24 dicembre 1985, n. 808, utilizzando due limiti di impegno decennali da L. 50 miliardi cadauno, per quanto riguarda gli interventi ex art. 3, 1° c. lett. a). Occorre precisare che i 1.000 miliardi di lire di cui sopra, stante, la natura dei limiti di impegno, non potranno finanziare (assumendo l'ipotesi di un tasso di intervento del 12% ed una valutazione "elevato" attribuita ai progetti) investimenti per oltre L. 740,8 miliardi.

PROBLEMI APERTI: la situazione del comparto è assai grave (da 50.700 addetti nel 1990 a 42.000 addetti nel 1992) e tende a peggiorare poichè l'Amministrazione della Difesa trasferisce sugli investimenti tutte le riduzioni di bilancio (L. 5.235 miliardi negli anni 1991 - 1992) effettuate per contenere la spesa pubblica. Anche per effetto della legge n. 808/1985 la quota di fatturato civile dell'industria aeronautica è lievitata dal 17,4% dell'anno 1984 al 42,9% dell'anno 1992. Mantenere questa quota percentuale, anche nell'ottica di tamponare le ricadute sociali del crollo della domanda militare, postula che anche nel 1994 la legge finanziaria disponga ulteriori limiti di impegno.

LEGGE 25 FEBBRAIO 1992, N. 215

Azioni positive per l'imprenditoria femminile

La legge ha lo scopo di favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa, la formazione imprenditoriale, l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile, la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne, la promozione della presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.

A tal fine l'art. 3 della legge ha istituito il "Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile", la cui dotazione finanziaria è stabilita in 30 miliardi per il triennio 1992 - 1994, in ragione di 10 miliardi di lire per anno.

Le agevolazioni previste dalla legge sono:

- Contributi in conto capitale fino al 50% delle spese per impianti ed attrezzature, nonché per i progetti aziendali connessi alla qualificazione ed innovazione del prodotto, tecnologica ed organizzativa. Per le imprese operanti nel Mezzogiorno e nelle zone di declino industriale Reg. 2052 i contributi sono elevati al 60%.
- Contributi fino al 30% delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi reali. Per le imprese operanti nel Mezzogiorno e nelle zone di declino industriale i contributi sono elevati al 40% delle spese sostenute.

La legge istituisce presso il Ministero dell'Industria il Comitato per l'imprenditoria femminile presieduto dal Ministro dell'Industria.

Gli artt. 5 e 6 della legge n. 215 prevedono che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa sia emanato un decreto del Ministro dell'Industria che stabilisca le modalità di attuazione per la concessione dei crediti di imposta ed i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e la concessione delle agevolazioni.

Il decreto in questione non è stato ancora emanato, in considerazione del fatto che la Commissione CEE, alla quale la legge è stata notificata ai sensi degli artt. 92 e seg. del Trattato, ha formalmente aperto la procedura di infrazione al Trattato, con l'intimazione a non dare esecuzione alla legge per la parte relativa agli aiuti alle nuove imprese.

L'emanazione dei provvedimenti di attuazione è stata pertanto sospesa in attesa della definizione del contenzioso con la Comunità, onde evitare l'adozione di norme inapplicabili.

La Commissione CEE ha comunicato in data 16.6.1993 la chiusura della citata procedura di infrazione, ponendo le seguenti limitazioni, che saranno quindi recepite nelle norme attuative della legge:

1. destinazione dei benefici alle sole "piccole imprese", secondo la definizione della disciplina comunitaria degli aiuti alle PMI (non più di 50 dipendenti e stato patrimoniale non superiore ai 2 milioni di ECU);
2. fissazione di un tetto massimo dell'agevolazione concedibile ad ogni soggetto non superiore al livello "de minimis" fissato dalla Commissione CEE (50 mila ECU). Al di sopra del "de minimis", saranno applicate le intensità di aiuto comunitario e cioè 15% per le zone non assistite e 20% per le zone degli obiettivi 2 e 5b; nel Mezzogiorno saranno applicati tre livelli di aiuto articolati nel 65%, 55% e 49%, in relazione alle tre ripartizioni territoriali individuate dalla Commissione;
3. non cumulabilità degli aiuti con quelli previsti da altre leggi statali o regionali.

E' ora in corso, per i necessari adeguamenti, la stesura definitiva del decreto di attuazione, onde consentire un sollecito avvio dell'iter di approvazione che, ai sensi della vigente normativa, comporta tempi notevolmente lunghi.

Al riguardo va segnalata la necessità di procedere entro il 1993 al formale impegno dei fondi stanziati per il 1992 che, ai sensi delle vigenti norme di contabilità pubblica, non potranno

essere ulteriormente trasportati all'esercizio successivo
(1994).

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902

Disciplina del credito agevolato al settore industriale

Il D.P.R. n. 902/1976 ha avuto come scopo la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per la realizzazione di nuovi impianti industriali o ampliamenti ed ammodernamenti di quelli esistenti.

A tal fine è stato istituito un apposito "Fondo nazionale per il credito agevolato" con gestione parzialmente fuori bilancio.

Il Ministero dell'Industria ha gestito la parte degli interventi relativi al Centro-Nord.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto il 6.5.1987.

Risultano complessivamente pervenute n. 9.290 istanze di contributo. Di queste n. 1.632 sono state respinte dal Ministero o rinunciate dagli istituti di credito e n. 7.658 sono state accolte, con un onere a carico dello Stato di oltre 1.666 miliardi.

Complessivamente in applicazione del D.P.R. n. 902/1976 e del D.P.R. n. 915/1982, sino a tutto il 31.12.1992 sono pervenute dagli istituti di credito n. 7.669 domande di liquidazione che hanno già dato luogo all'emanazione di n. 7.669 decreti di liquidazione e mandati di pagamento per L. 1.263 miliardi.

La disciplina agevolativa ha soddisfatto le aspettative dei beneficiari, grazie anche alle procedure poste in essere, che hanno consentito la concessione dei benefici in tempi abbastanza brevi, dal momento della presentazione della domanda al Ministero dell'Industria. In linea generale, si può dire che l'attuazione della fase della concessione del contributo si è svolta in un tempo medio di due mesi circa; ugualmente può dirsi per la fase della liquidazione del contributo sempreché gli istituti di credito procedano con la necessaria celerità alla stipula dei contratti di mutuo e all'avvio della documentazione contabile al Ministero.

RISPARMIO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILIQuadro istituzionale

- 1) La legge 9 gennaio 1991 n. 10 ha innovato ed aggiornato l'intera normativa esistente in materia di uso razionale dell'energia in generale e di risparmio energetico nel settore civile, abrogando in particolare le precedenti disposizioni in materia (legge 308/82, legge 373/76 e 645/83).
- 2) La parte concernente l'uso razionale dell'energia disciplina gli aspetti di tipo normativo, istituzionale e di incentivazione connessi alla promozione del risparmio energetico, delle fonti rinnovabili e della cogenerazione.
- 3) Per gli aspetti normativi, la legge, fissando i criteri generali, rimanda sistematicamente alla normativa secondaria di attuazione la definizione di norme tecniche specifiche per i diversi settori di utilizzo finale dell'energia.
Inoltre è previsto un decentramento delle funzioni di programmazione del sistema energetico attraverso l'attribuzione di nuovi compiti alle Regioni.
- 4) Circa gli aspetti di incentivazione, concessi nella misura mediamente pari al 30% degli investimenti ammessi, numerose sono le innovazioni, sia per il settore industriale che per il settore civile. In particolare:
 - la modifica del meccanismo di assegnazione dei fondi alle regioni, che si basa sulle domande positivamente istruite da ciascuna regione e premia le regioni che dimostrano una maggiore efficienza di spesa nel settore energetico;
 - la possibilità di incentivare iniziative realizzate in leasing;
 - controlli sulle iniziative incentivate, con possibilità di revoca del contributo;

- limite di demarcazione fra incentivi di competenza regionale e statale (impianti di potenza superiore a 10 MWT o 3MWe);
 - possibilità di incentivare la realizzazione di impianti idroelettrici di qualsiasi taglia, e non solo sotto i tre MWe.
- 5) Il 10% della dotazione finanziaria della legge è stata destinata al finanziamento di un accordo di programma fra ENEA e MICA per lo sviluppo di attività nel campo di risparmio energetico e delle fonti rinnovabili.
- 6) La dotazione complessiva della legge è di oltre 2511 miliardi per il quinquennio 1991-1995, che consente di ottenere un risparmio al 1996 di circa quattro milioni di tonnellate equivalenti di petrolio all'anno (100 MD sono stati stornati per il finanziamento della legge 784/80 di attuazione della metanizzazione del Mezzogiorno).
- 7) La parte della legge concernente il contenimento dei consumi energetici negli edifici, richiama i principi della normativa precedente, entrando soprattutto nel merito degli aspetti di documentazione e certificazione relativi agli obblighi ai quali devono attenersi i committenti, i progettisti, i direttori dei lavori ed i costruttori di opere edili e definisce le procedure di controllo nel rispetto della normativa.
- Particolare attenzione è stata posta per i criteri di qualificazione della domanda pubblica nel settore edilizio, quale importante strumento di promozione e di qualificazione anche nell'offerta.

Attività amministrativa in corso

- 8) Lo stanziamento complessivo della legge 308/82 e successivi rifinanziamenti è stato complessivamente di L. 3.087 MD, dei

quali L. 1.666 MD per interventi di incentivazione statale e L. 1.421 MD per interventi di incentivazione regionale.

- 9) Della predetta somma di L. 1666 MD di competenza statale, totalmente impegnata al 31.12.1990, sono stati erogati alla data odierna circa 1000 miliardi.

Il livello inferiore dell'erogazione rispetto alla concessione è legato all'effettiva realizzazione delle opere.

- 10) Lo stanziamento della legge 10/91 relativo all'esercizio finanziario 1991 pari complessivamente a 427 miliardi di lire è stato per un 10%, come detto in precedenza, assegnato all'ENEA e per la restante parte suddiviso in misura di 116,8 miliardi di lire per incentivi di competenza regionale e 267,5 miliardi per interventi di incentivazione statale. Questi ultimi, sono stati quasi totalmente attribuiti ad iniziative valutate positivamente e quindi ammesse a contributo.

Lo stanziamento complessivo residuo per gli anni 1992/1993 (2173 miliardi) è stato rimodulato dalla Finanziaria 1993 in cinque anni (337 MLD/92, 10 MLD/93, 340 MLD/94, 350 MLD/95 e 1.047 MLD/96).

- 11) Gli interventi di competenza statale saranno gestiti sulla base dei nuovi decreti ministeriali pubblicati sulla G.U. del 22 giugno 1992 con cui è stato innovato il meccanismo della concessione del contributo attraverso la creazione di un collegamento tra la misura percentuale del contributo stesso ed il parametro dell'efficienza energetica dell'investimento.

I nuovi decreti ministeriali consentono inoltre il superamento di alcuni eccessi di formalismo delle precedenti procedure e permettono di impegnare anche i fondi delle annualità successive per le iniziative di carattere poliennale.

- 12) Attualmente sulla base delle istanze nel secondo bando chiuso il 22.7.1992, sono in fase istruttoria, secondo il D.M. del 7.5.1992, n. 670 progetti relativi all'art. 11 (progetti di cogenerazione e modifica di processo) per una richiesta di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contributo di circa 2.500 MD a fronte di una disponibilità di 1.072,5; n. 74 progetti relativi all'art. 12 (progetti dimostrativi) per una richiesta di 250 MD a fronte di una disponibilità di 159,4 MD; n. 278 progetti relativi all'art. 14 (impianti idroelettrici) per una richiesta di contributo di 390 MD a fronte di 73,5 MD di stanziamento della legge finanziaria 1993.

- 13) Si prevede che relative graduatorie, previste dal suddetto D.M. 7.5.92, al fine di poter impegnare gli stanziamenti sopracitati saranno predisposte per il corrente anno.
- 14) A seguito del recente Decreto governativo, per il contenimento della spesa pubblica, si fa presente che le disponibilità relative al 1992: 33,7 MD a favore dell'ENEA, 180 MD relativi all'art. 11 (incentivi per la cogenerazione e modifiche di processo), 25 MD relativi all'art. 12 (progetti dimostrativi) e 36,6 MD relativi all'art. 14 (centrali idroelettriche), dovranno essere oggetto di deroga entro l'anno al fine di evitare la perdita, visto l'obbligo dell'impegno entro l'anno successivo allo stanziamento.



MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

LEGGE 21 FEBBRAIO 1989, n. 83**Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane.**

Questa legge ha sostituito, a stralcio, la L. 240/81, relativamente alle disposizioni in favore dei consorzi e delle società consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero costituiti tra piccole e medie imprese. Tali organismi hanno come scopi esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a detti specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

Come già previsto dalla L. 240/81, ai consorzi all'esportazione di cui alla legge 83/89 possono essere concessi dal Ministero contributi finanziari annuali; particolari agevolazioni sono previste per i consorzi all'export costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nel Mezzogiorno d'Italia e per quelli di recente costituzione.

I contributi fanno carico allo stanziamento iscritto al Cap. 1612 dello stato di previsione della spesa del Ministero; tale stanziamento è stato previsto dalla legge 83/89 in 25 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989, '90 e '91 (art. 6).

La concessione dei contributi avviene attraverso la consultazione di un apposito Comitato Tecnico (art. 4) costituito con D.M. 22 marzo 1989.

Le disposizioni di legge hanno trovato applicazione con il decreto ministeriale 5.6.1989, modificato con successivi decreti del 28.11.'89, 12.2.'90 e 18.3.'91; con essi si è provveduto a fissare i criteri di valutazione delle domande di contributo finanziario, nonché a stabilire i criteri di quantificazione dei contributi. Le norme sono state, da ultimo, raccolte nel D.M. 25 marzo 1992, pubblicato nella G.U. n. 87 del 13.4.'92. Si è stabilito il principio dell'intervento privilegiato in favore dei consorzi che abbiano base maggioritaria industriale o artigiana, o siano di nuova formazione nel Mezzogiorno, o dotati di strutture stabili in Paesi extra-CEE, oppure particolarmente attivi sui mercati esteri, o dotati di una propria struttura operativa.

I dati a consuntivo 1988 - ultimo anno di operatività della L. 240/81 per i consorzi export - indicavano un impegno totale di Lit. 23 miliardi circa a fronte di 257 domande di contributo accolte.

Dal 1989, la gestione del nuovo meccanismo di legge ha dato luogo al seguente andamento:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anno	N. contributi	abbattimento importi	stanziamento
1989	277	14,7%	25 miliardi
1990	269	21 %	25 miliardi
1991	308	18,09%	30 miliardi

Si è assistito, pertanto, alla crescente insufficienza dei mezzi finanziari disponibili che ha reso necessario l'abbattimento generalizzato dagli importi riconoscibili per percentuali significative.

Nell'anno 1992 sono state accolte 321 domande (sulle 336 pervenute) e sono stati concessi altrettanti contributi; potendo contare su una disponibilità di bilancio contenuta in Lit. 20 miliardi, si è dovuto applicare un abbattimento generalizzato particolarmente elevato, pari al 49,18%, che ha, in pratica, dimezzato gli ammontari erogabili ai sensi di legge.

Si aggiunge, inoltre, che i tempi di gestione della procedura per l'anno passato hanno risentito delle incertezze relative alle disponibilità finanziarie per l'esercizio 1992, che sono state assegnate solo a fine anno, a seguito del D.L. 19.12.1992, con cui è stato disposto in favore dei Consorzi export a stralcio del d.d.l. 624 bis/1992.

LEGGE 29 LUGLIO 1981, n. 394 - conversione in legge con modificazioni del D.L. 28.5.1981, n. 251.

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane.

All'art. 2 si prevedono finanziamenti a tasso agevolato da concedere alle imprese a fronte dei programmi di penetrazione commerciale in Paesi extra-CEE; tali finanziamenti vengono erogati in seguito a delibera dell'apposito Comitato istituito con D.M. 2.7.1987 presso il Ministero, dal Mediocredito Centrale al termine di una istruttoria parallela svolta dall'Ente predetto, sulla base di valutazioni tecnico-finanziarie, e da questa Amministrazione per le valutazioni di carattere promozionale. Il Ministero ha competenze solo all'interno della procedura, ma non impegna direttamente alcun tipo di spesa, né ha disponibilità finanziarie sui propri Capitoli dello stato di previsione del bilancio per i fini previsti dall'articolo di Legge suddetto.

Nel corso del 1992 sono pervenute agli Uffici istruttori del Mincomes e del MCC n. 132 domande. Durante lo stesso anno il Comitato ha esaminato n. 105 domande, accogliendone 79 per un finanziamento complessivo di Lit. 157,4 mld e respingendone 26.

L'art. 10 della legge stabilisce contributi per i consorzi agro-alimentari e turistici; gli stanziamenti dell'apposito capitolo

sono effettuati dalla legge finanziaria.

I dati nel triennio 1988-89-90 sono i seguenti: per il 1988 n. 17 contributi concessi, a fronte delle istanze pervenute, per un importo complessivo di Lit. 644.254.895 (stanziamento Lit. 1 miliardo); nel 1989 n. 18 contributi concessi, a fronte di altrettante istanze, per un importo complessivo di 655.647.035 (stanziamento Lit. 1 miliardo); per il 1990 contributi concessi per un totale di Lit. 445.031.835 (sullo stanziamento di Lit. 1 miliardo), in favore di 13 consorzi.

Il limitato ricorso, negli esercizi citati, alle provvidenze di cui si tratta, andava ricercato essenzialmente sia nel breve periodo di tempo in cui si poteva usufruire del contributo (un triennio), sia nell'ancoraggio del contributo stesso alle spese del personale, peraltro entro il limite massimo del contributo stesso fissato in Lit. 40 milioni.

Con la legge 20 ottobre 1990, n. 304, all'art. 4, sono stati estesi ai consorzi agricoli e turistici i più favorevoli criteri di quantificazione del contributo stabiliti dalla L. 83/'89 nei riguardi dei consorzi export.

Successivamente, con D.M. 18 marzo 91, sono state stabilite le direttive ed i criteri di valutazione delle richieste di contributo, sulla base delle nuove norme intervenute.

Nell'anno 1991, sono pervenute al Ministero 31 domande di contributo; di queste, ne sono state approvate 27 e si è dovuto operare un abbattimento lineare del 5,6% sui contributi, allo scopo di rientrare nei limiti dello stanziamento in bilancio (Lit. 2 miliardi sul Cap. 1614).

La gestione del meccanismo di legge per l'esercizio 1992 ha dato luogo a n. 36 contributi concessi (su un totale di n. 44 domande pervenute) e all'applicazione di un abbattimento generalizzato del 28,5% sugli importi erogabili, al fine di rientrare nelle disponibilità di bilancio (Lit. 2 miliardi). Si aggiunge che per il 1992 i tempi di definizione delle procedure di contribuzione hanno risentito del blocco della spesa pubblica, introdotto con D.L. 11.7.1992 n. 333 e confermato con la legge 8.8.1992 n. 359. I decreti concessivi dei contributi si sono, infatti, potuti emanare solo a seguito della deroga della Presidenza del Consiglio al blocco di spesa, acquisita negli ultimi giorni del mese di dicembre 1992.

~~LEGGE~~ 20 OTTOBRE 1990, N. 304

Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni

La legge in oggetto prevede, in sintesi, tre strumenti volti a sostenere le nostre esportazioni mediante l'incentivazione delle imprese.

In particolare, si tratta di:

- 1) Un rifinanziamento del fondo rotativo della legge n. 394/81, che consente di concedere finanziamenti agevolati a fronte di progetti di penetrazione commerciale in Paesi extracomunitari.

La stessa legge, al fine di accrescere l'efficacia dell'intervento pubblico, ha disposto che i programmi devono essere finalizzati all'insediamento durevole delle imprese sui mercati esteri.

- 2) Istituzione di un nuovo strumento di promozione dei prodotti agro-alimentari sui mercati extracomunitari.

A tal fine è prevista la possibilità di concedere contributi, tramite l'ICE, alla realizzazione di progetti-pilota volti a consolidare la commercializzazione all'estero di prodotti agro-alimentari italiani.

La legge ha avuto la prima applicazione, nel 1991, con l'emanazione del D.M. 20.6.1991; essa ha raccolto un largo favore presso le imprese agro-alimentari, incentivate da tale strumento ad investire nel miglioramento della fase di commercializzazione del prodotto tipico italiano sui mercati esteri.

I finanziamenti previsti dalla legge (Lit. 4,5 miliardi annuali per il 1991 e 1992) si sono rivelati insufficienti a soddisfare le richieste di contributo a fronte dei progetti presentati.

In considerazione della riconosciuta validità di tale modalità di intervento, la legge ha trovato rifinanziamento per l'anno corrente con il D.L. n. 78/93 e con uno stanziamento più adeguato di Lit. 10 miliardi.

Nel 1991 su 116 domande ne sono state accolte solo 23. L'importo complessivo impegnato (Lit. 4,5 miliardi) ha dato luogo, attraverso l'ICE, ad erogazioni graduali, sulla base dell'avanzamento delle realizzazioni dei singoli programmi. Essendo rapportato mediamente al 30% della spesa globale, si è stimato che lo stesso possa attivare investimenti in strutture ed attività promozionali per oltre 13 miliardi.

Peraltro, nel corso dell'anno, alcune ditte destinatarie del contributo hanno rinunciato allo stesso, in considerazione della

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bassa incidenza percentuale del sostegno pubblico (contenuto a causa della ristrettezza delle disponibilità) rispetto al costo di realizzazione del progetto.

Nell'esercizio 1992 la legge, per questa forma di intervento, ha trovato applicazione con il D.M. 30 marzo 1992. Sono state accolte 30 domande, su 96 pervenute e dai contributi, complessivamente impegnati per Lit. 4,5 miliardi, è atteso un ritorno in investimenti promozionali per oltre 20 miliardi.

Nell'accoglimento delle domande si è teso a privilegiare i Consorzi al fine di soddisfare, con le limitate disponibilità finanziarie, più imprese.

- 3) L'art. 3 della stessa legge n. 304/90 ha istituito un ulteriore strumento di sostegno della proiezione internazionale delle imprese, stanziando 50 mld di lire, a valere sul fondo rotativo della legge n. 394/81, per il finanziamento agevolato delle spese da sostenere per la predisposizione dell'offerta di partecipazione a gare indette in Paesi extracomunitari.

Con il D.M. 13 febbraio 1992 sono state fissate le modalità per la presentazione delle domande ed i criteri per la concessione dei finanziamenti, che vengono erogati, in analogia a quanto avviene per i finanziamenti ex art. 2 Legge 394/81, dal Mediocredito Centrale a seguito di delibera del Comitato di cui al D.M. 2.7.1987, adottata sulla base della duplice istruttoria espletata dal predetto Ente e dagli uffici del Ministero.

Viene riconosciuta priorità alle imprese che partecipino a gare internazionali aventi ad oggetto la realizzazione di lavori o forniture, collegati a specifici studi e progettazioni, nonché ad istanze inoltrate da consorzi o associazioni di imprese.

Nel corso del 1992 sono pervenute n. 28 richieste di finanziamento per un totale di oltre Lit. 13 miliardi; durante lo stesso anno il Comitato ha esaminato n. 17 istanze, accogliendone n. 11 e concedendo finanziamenti per Lit. 4.449.296.338.

- 4) Degli strumenti previsti dalla predetta legge n. 304/90, resta ancora da attuare l'art. 5, che prevede un'agevolazione fiscale in favore delle società miste, partecipate dalla Simest S.p.A. (legge 24 aprile 1990, n. 100), nonché di quelle da costituire o costituite dal 1° gennaio 1990. Per l'attuazione è prevista l'emanazione di un Decreto Interministeriale del Ministro del Commercio con l'Estero, di concerto con il Ministro delle Finanze e con il Ministro degli Affari Esteri.

Legge 517/75 - Legge 15/87 - Legge 67/88
Credito agevolato al commercio - Cap. 8042

La legge 517/75 ha ormai cessato di operare da alcuni anni, così pure la legge 15/87 e la legge 67/88 per mancanza di disponibilità finanziarie.

Il recente rifinanziamento disposto con D.L. 155/93 per 100 miliardi non consentirà assolutamente di riattivare lo strumento del credito agevolato al commercio.

Presso il Ministero risultano ancora in attesa di approvazione da parte del Comitato circa 24.000 domande per circa 2.900 miliardi di contributi, a fronte di disponibilità finanziarie per circa 170 miliardi.

Le rimodulazioni degli stanziamenti disposte con la tab. F della legge finanziaria e il blocco degli impegni di spesa nel '92 e nel corrente anno hanno impedito anche l'attività di emanazione dei decreti di concessione relativi a pratiche già approvate dal Comitato.

Legge 41/86 - Mercati agro-alimentari all'ingrosso

L'art. 11 (commi 15 e segg.) della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ha previsto la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale.

A seguito di delibere CIPE di attuazione e dopo un lungo lavoro della Commissione di esperti appositamente costituita, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1990 è stato approvato il "Piano mercati" comprendente 39 strutture mercantili.

Con decreti sempre del Ministro dell'industria e sempre in data 21.12.90 sono stati ammessi alle agevolazioni 9 dei predetti mercati, per i quali, al momento attuale, si stanno espletando le relative gare per l'appalto dei lavori.

Nel marzo del '92 sono stati ammessi ai contributi altri 3 mercati.

I mercati, quindi, finora ammessi alle agevolazioni sono: Bologna, Torino, Verona, S. Benedetto del Tronto, Catania, Cosenza, Roma, Bari, Fondi, Catanzaro, Pagani e Pescara.

Lo stanziamento complessivo di **.803,5....** mld è stato quasi completamente impegnato.

Per completare gli interventi nel settore in base al piano approvato occorrerebbero circa altri **.....380..** mld.

Legge 41/86 - Centri commerciali all'ingrosso

Sempre l'art. 11 (commi 15 e segg.) della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ha previsto la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso da parte di apposite società promotrici.

Delle 24 domande presentate, ne sono state approvate 15, 9 sono state respinte.

4 centri commerciali risultano completati e altri 6 sono in avanzata fase di realizzazione.

Restano da emettere 5 provvedimenti di formale impegno delle somme relative ai contributi già riconosciuti.

Lo stanziamento complessivo è di .738,8..... mld compresi 35 miliardi stanziati con la legge finanziaria 1993.

Legge 121/87 - art. 3-octies - Cap. 8045

Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio

La legge finanzia, mediante contributi in conto capitale, interventi finalizzati alla promozione di assistenza tecnica, innovazione tecnologica e qualificazione professionale per le imprese commerciali.

La legge è operativa dal giugno 1989; dal 25 ottobre 1991 sono stati chiusi i termini di presentazione delle domande per carenza dei fondi.

Risultano pervenute 3796 richieste di contributo; di queste 1788 sono state approvate per un importo complessivo pari a 257 miliardi di contributi, mentre 773 sono state respinte per mancanza di requisiti formali e sostanziali.

Le restanti 1235 richieste di concessione sono in corso di esame istruttorio e si prevede che richiedano un fabbisogno di circa 130 miliardi, a fronte di disponibilità per 95 miliardi circa.

Delle 895 richieste di erogazione pervenute sono stati liquidati contributi per 451 progetti, pari a circa 69 miliardi.

I fondi stanziati ammontano complessivamente a 370 mld cui si aggiungono 60 mld previsti dall'art. 4 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge.

Risultano da impegnare ancora tutti i fondi relativi al '93, pari a 45 mld, a causa del provvedimento di "blocco" degli impegni di spesa.

I 95 mld disponibili sul '94 e '95 potrebbero coprire la quasi totalità delle richieste giacenti.

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

RELAZIONE

Oggetto: Attuazione leggi pluriennali di spesa. Adempimenti di cui al 3° e 4° comma art. 15 legge 5.8.1978 n. 468.

Questo Ministero usufruisce degli stanziamenti e delle assegnazioni di fondi disposti dalle leggi pluriennali di spesa elencate di seguito, in ordine cronologico:

- legge 1 del 9.1.1962: Norme per l'esercizio del credito navale, e successive modificazioni.
- legge 794 del 22.12.1981: Contributo ordinario a carico dello Stato a favore dell'Ente Autonomo del porto di Savona.
- legge 41 del 17.2.1982: Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (integrata dalla legge 31 del 1985 e dalla legge 67 del 1988).
- legge 361 del 10.6.1982: Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.
- legge 848 del 11.12.1984: Provvidenze per l'industria armatoriale.
- legge 295 del 12.6.1985: Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984/1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985/1988.
- legge 41 del 28.2.1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).
- legge 910 del 22.12.1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).
- legge 67 del 11.3.1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e triennale dello Stato (legge finanziaria 1988).
- legge 153 del 13.5.1988: Norme in materia previdenziale per il miglioramento delle gestioni degli Enti Portuali ed altre disposizioni urgenti.
- legge 160 del 20.5.1988: Conversione in legge, con modificazioni, del d. l. 21/3/1988 n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché del Lavoro e della Previdenza Sociale.
- legge 543 del 30.12.1988: Disposizioni per la realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna.
- legge 234 del 14.6.1989: Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti applicati al settore navale
- legge 44 del 11.2.1991: Programma straordinario per l'aggiornamento del catasto del demanio marittimo e la creazione di un'apposita banca dati.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- legge 431 del 31.12.1991: Rifinanziamento delle leggi 22.3.85 n. 111 e 14.6.89 n. 234 concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale.
- legge 34 del 30.1.1991: Potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di Porto e degli Uffici Periferici della Marina Mercantile.
- legge 220 del 28.2.1992: Interventi per la difesa del mare.

I settori di intervento concernono:

- Pesca Marittima
- Demanio Marittimo e Porti (infrastrutture)
- Naviglio mercantile (costruzione, trasformazioni e grandi riparazioni)
- Servizi marittimi (contributi all'armamento)
- Capitanerie di Porto (infrastrutture logistiche- acquisto mezzi nautici ed aerei per il soccorso in mare)
- Difesa del Mare (prevenzione - controllo e lotta all'inquinamento marino)

Ciò premesso, sulla base delle segnalazioni dei Servizi competenti, si fa presente quanto segue in merito all'argomento in oggetto:

Direzione Generale della Pesca Marittima

Nel corso dell'esercizio 1992 ha usufruito dei fondi disposti con legge 41 del 17 febbraio 1982 relativa al piano di razionalizzazione e sviluppo della Pesca Marittima; detta legge stabilisce che gli interventi nei diversi settori inerenti l'attività della Direzione (contributi per la ricerca scientifica e tecnologica, mutui a tasso agevolato e contributi in conto capitale sugli investimenti nel settore, nonché contributi per le attività promozionali) siano effettuati sulla base di "piani nazionali della pesca e dell'acquacoltura" a cadenza triennale.

Il primo stanziamento stabilito è stato utilizzato per finanziare lo "schema preliminare di piano" di cui all'art.35, approvato col D.M. 1.2.1983, in seguito le leggi 31/1985 e 67/1988 hanno disposto ulteriori stanziamenti per il finanziamento del primo piano nazionale relativo al triennio 1984/1986 approvato con D.M. 14.8.1985, per il secondo piano nazionale, approvato col D.M. 4.8.1988 e per il terzo piano nazionale approvato con delibera CIPE del 20.1.1990 ed adottato con D.M. 15.1.1991.

Secondo le previsioni dei sopracitati piani la dotazione complessiva è stata ripartita nel bilancio del Ministero della Marina Mercantile con assegnazione ai seguenti capitoli di spesa:

- CAPITOLO 8557 - contributo straordinario per l'impianto dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima; la spesa è stata completata e lo stanziamento è stato interamente utilizzato.
- CAPITOLO 8558 - contributi per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, ricerca che comporta lunghi tempi per le procedure di classificazione, decisione, assegnazione e realizzazione.
- CAPITOLO 8559 - somma da corrispondere al fondo centrale per il credito peschereccio; l'intera disponibilità è di volta in volta versata sul conto corrente infruttifero n. 743 intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, al fine di consentire la corresponsione di mutui a tasso agevolato sul fondo centrale per il credito peschereccio, che è oggetto di gestione fuori bilancio.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- CAPITOLO 8560 - contributi a fondo perduto previsti dal piano nazionale della pesca marittima per investimenti nel settore.

- CAPITOLO 8561 - contributi per l'organizzazione di campagne ed iniziative promozionali per la pesca marittima; lo stanziamento è stato interamente utilizzato.

- CAPITOLO 3522 - spese per il funzionamento degli organi collegiali; lo stanziamento è stato utilizzato per l'erogazione del compenso spettante ai membri dei Comitati di cui agli artt. 3 e 23 della legge 41/1982.

- CAPITOLO 3540 - spese di gestione e di funzionamento del sistema di statistiche di pesca; lo stanziamento, utilizzato nel corso degli esercizi 1992 e 1993, è scaturito dalla rimodulazione della disponibilità finanziaria del III piano nazionale della pesca, eseguita con D.M. 18.3.1992.

Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti

Nel corso dell'esercizio 1992 ha gestito gli stanziamenti ed i fondi previsti dalle seguenti leggi pluriennali di spesa:

- legge n.794 del 1981
- legge n.153 del 1988
- legge n. 160 del 1988
- legge n.543 del 1988
- legge n. 44 del 1991

I fondi stanziati dalla legge 543 del 1988 sono quelli necessari per la realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna (capitolo di spesa n. 7801); la legge autorizza la spesa di 60 miliardi suddivisi in ragione di 20 miliardi annui nel triennio 1989/1991, per la costruzione di opere nei due porti citati al fine di potenziare il loro ruolo di terminali marittimi per traffici intermodali. L'art.2 della legge prevedeva, nel termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della stessa, l'approvazione, con decreto del Ministro della Marina Mercantile di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, del programma delle opere da realizzare con i suddetti fondi.

Questa amministrazione ha trasmesso in data 7.3.1989 a quella dei Lavori Pubblici il suddetto decreto che a causa dell'intervenuta crisi di governo è stato restituito controfirmato con nota 12.12.1989 pervenuta il 2.2.1990.

I fondi sono quindi stati riassegnati come segue:

Anno 1989	20 miliardi
" 1990	10 "
" 1991	10 "
" 1992	10 "
" 1993	10 "

Nel 1990 è stato stipulato il contratto con la SAPIR per la realizzazione di opere nel porto di Ravenna per un impegno complessivo di 30 miliardi; circa la spesa dei restanti 30 miliardi destinati alla realizzazione di opere nel porto di Ancona, è stata richiesta l'autorizzazione ad impegnarli in deroga all'art.11 del D.L.22.5.1993 n.155 che ha disposto il blocco degli impieghi di spesa.

La legge 44 del 1991 e la 160 del 1988 dispongono uno stanziamento triennale (1991/1993) pari a 126 miliardi che affluiscono sul capitolo 2558 del bilancio di questo ministero. Gran parte di tale stanziamento, circa 123 miliardi, è stata impegnata con la convenzione stipulata con il Consorzio CO.G.I. relativa alla creazione del demanio marittimo e della relativa banca dati; il relativo progetto esecutivo non è stato a tutt'oggi approvato essendo necessario il concerto con altre Amministrazioni dello Stato.

Con la legge 794 del 1981 è disposto un contributo ordinario dello Stato a favore dell'E.A.P. di Savona di 2 miliardi, che affluisce sul capitolo di spesa 2576 del bilancio di questo Ministero, per tutta la durata dell'Ente il cui termine di scadenza è fissato nell'anno 1998.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con la stessa legge 153 del 1988 è disposto un contributo ordinario dello Stato a favore del C.A.P. di Civitavecchia di 500 milioni, che affluisce sul capitolo di spesa 2583 del bilancio di questo Ministero, per tutta la durata dell'Ente il cui termine di scadenza è fissato nell'anno 2023.

Per quanto riguarda l'E.A.P. di Trieste la legge istitutiva n.589 del 1967 ne stabiliva la durata in anni 30 e garantiva l'erogazione di un contributo annuo da parte dello Stato per lo stesso periodo; con il D.P.R. 714 del 2.10.1978 la suddetta scadenza è stata invece abrogata, pertanto anche il relativo contributo non ha più scadenza e viene erogato in 2 rate semestrali (gennaio e luglio) di ciascun anno di competenza.

Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo

Usufruisce degli stanziamenti dei fondi disposti dalla legge 234 del 1989 che affluiscono sui capitoli 7557 e 7558. Mentre la stessa legge non ha disposto alcuno stanziamento sul capitolo 7557 per l'attuazione delle competenze (artt.11 e 12) della suddetta Direzione Generale, l'art. 27 della stessa legge ha disposto l'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per l'acquisto di navi di bandiera estera per un massimo di 8 anni; a tal fine la Direzione Generale stessa ha effettuato impegni per 27.596.455.600 lire e pagamenti per 45.125.889.180 lire.

Il capitolo 7557 è cogestito dalla suddetta Direzione con la Direzione Generale del Naviglio, per cui si dovrà provvedere all'assegnazione del relativo stanziamento; infatti con legge n.237 del 19.7.1993 è stato rifinanziato il capitolo in questione con l'erogazione di 17 semestralità di contributi mediante l'autorizzazione nel triennio 1993-1995 di limiti di impegno di 10 miliardi per il 1993 e di 10 miliardi per il 1994. Atteso che le esigenze della D.G. del Traffico ammontano a circa 35 miliardi annui l'erogazione di cui sopra risulta essere insufficiente.

Il carico annuo del capitolo 7558 è invece di circa 28 miliardi con una scadenza fissata nel 1995; con la stessa legge n.237 del 19.7.1993 lo stanziamento del suddetto capitolo è stato aumentato di 12 miliardi.

Direzione Generale del Naviglio

Si avvale degli stanziamenti e dei fondi disposti dalle seguenti leggi pluriennali di spesa:

- legge n. 1 del 1962
- legge n. 361 del 1982
- legge n. 848 del 1984
- legge n. 295 del 1985
- legge n. 41 del 1986
- legge n. 910 del 1986
- legge n. 67 del 1988
- legge n. 234 del 1989.
- legge n. 431 del 1991

Sul capitolo 7591 affluiscono gli stanziamenti disposti con legge n.1 del 1962 relativi alla concessione di contributi semestrali sulle operazioni di credito navale per la costruzione, trasformazione e grande riparazione di navi mercantili.

Su detto capitolo nel 1992 sono state emesse autorizzazioni di pagamento per 759,81 miliardi a fronte di impegni assunti negli anni precedenti.

La legge 111 del 1985 dispone l'erogazione di contributi ai cantieri navali per il periodo 1.7.1984 - 31.12.1986 per costruzioni, trasformazioni e modificazioni di unità oltre le 1000 T.S.L.; tale legge prevede l'attualizzazione del contributo sulla base del tasso commerciale. Nel 1992 sono stati effettuati pagamenti per complessivi 43.4 miliardi di lire e sono stati autorizzati mutui per 121.203.367.260 ai sensi dell'art. 6 della legge 111 del 1985, previo rifinanziamento attuato di 76 miliardi per una durata di 10 anni, in base alla legge 431/1991, che prevede l'accensione di mutui bancari con rimborso agli istituti di credito delle rate di ammortamento.

Con la legge 599 del 1982 vengono erogati fondi e provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale che affluiscono sul capitolo di spesa 7544 del bilancio di questo Ministero; lo

stesso capitolo accoglie i finanziamenti previsti dalla già citata legge n.11, che ha consentito nel corso dell'esercizio 1992 di effettuare pagamenti per L.7,58 miliardi.

Sul capitolo 7546 invece, affluiscono i contributi disposti dalla legge n. 848 del 1988 che dispone provvidenze per l'industria armatoriale attraverso l'erogazione anticipata di rate del contributo di credito navale alle imprese che abbiano effettuato entro il 31.12.1985 investimenti ai sensi della legge 9.1.1962 n.1 e 10.6.1982 n.361. Nel corso del 1992 sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di L.5.078.396.000.

Con la legge 234 del 1989 (ultima legge di rifinanziamento n. 431 del 1991) sono erogate provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e trasformazioni navali che affluiscono sul capitolo 7553 di questo ministero; l'art. 2 della citata legge prevede l'erogazione di contributi ai cantieri nazionali per le nuove costruzioni, oltre che per le trasformazioni, di unità superiori a 1000 T.S.L., per il periodo 1.1.1987 - 31.12.1990. La già citata legge 431 del 1991, ha rifinanziato l'art 2 con 174,5 miliardi di lire in limiti d'impegno della durata di 10 anni. Nel corso del 1992 sono stati impegnati 10,77 miliardi circa, sono stati effettuati pagamenti per 58,75 miliardi e sono stati autorizzati mutui per 420.769.399.247 corrispondenti a successivi impegni per 87,5 miliardi circa.

La stessa legge all'art. 6, dispone provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale con la concessione di contributi pari al 40% e all' 80% degli importi relativi agli investimenti programmati nel piano di settore per l'industria cantieristica; in seguito all'applicazione della legge 431 del 1991, l'art.6 in esame è stato oggetto di rifinanziamento per 10 miliardi in limiti d'impegno della durata di 10 anni. Nel corso del 1992 sono stati effettuati, a carico del capitolo 7554, pagamenti per lire 16,97 miliardi circa.

Il capitolo 7555 del bilancio di questo Ministero accoglie le provvidenze a favore delle imprese cantieristiche di demolizione disposte dall'art. 7 della suddetta legge; tali contributi sono concessi per la demolizione del naviglio per il periodo 1.1.1987 - 31.12.1990. Sullo stesso capitolo è in seguito affluito il rifinanziamento pari a 1 miliardo di lire disposto dalla legge 431 del 1991 che ha permesso di effettuare, nel corso del 1992, pagamenti per circa 1,56 miliardi di lire e di concedere mutui per 2.693.559.100 corrispondenti ad impegni per 0,55 miliardi.

L'art. 9 della legge 234 del 1989 prevede la concessione di un contributo alle imprese armatoriali pari all'incremento al tasso OCSE di quello nazionale, al fine di ridurre gli oneri derivanti dagli interessi di finanziamento per la costruzione e trasformazione di navi mercantili, tali contributi affluiscono sul capitolo di spesa 7557 del bilancio di questo Ministero che ha permesso così, nel corso del 1992, di effettuare pagamenti per 102,84 miliardi.

In merito alle provvidenze per il rimborso degli oneri R.I.NA alle imprese cantieristiche ed armatoriali, previste dall'art. 7 della citata legge, viene stabilita annualmente con decreto del M.M.Mercantile, una misura non superiore al 70% delle spese sostenute dai cantieri e dalle società armatrici per visite effettuate dal R.I.NA negli anni 1989, 1990, 1991. Nel corso del 1992 sono stati effettuati pagamenti per complessivi 822.000.000.

La Direzione Generale del Naviglio, infine, gestisce anche i contributi per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore navale a favore del Centro Studi di Tecnica Navale (CETENA), erogati dall'art. 17 della legge 234 del 1989.

Il programma triennale di ricerca 1988/1990 del CETENA di Genova, approvato nel 1991, al quale era stato concesso un contributo parziale di lire 41,2 miliardi è stato integrato da un'ulteriore concessione di 20 miliardi. A fronte di tali impegni, sono stati effettuati, sul capitolo 7562, pagamenti pari a lire 21.077.598.400.

Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto

Si avvale dei finanziamenti e dei fondi erogati dalle seguenti leggi pluriennali di spesa:

- legge n. 41 del 1986
- legge n. 67 del 1988
- legge n. 34 del 1991.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sul capitolo di spesa 7581 del bilancio di questo Ministero affluiscono i fondi, previsti dall'art.13 comma 10 della legge 41 del 28.02.1986, relativi al programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici periferici del Ministero della Marina Mercantile, approvato con D.I. 15.06.1985 in attuazione dell'art. 39 della legge 979/82. L'art. 17 comma 45 della legge 41 del 1986 ha autorizzato nel triennio 1988/1990 un ulteriore stanziamento di lire 150.000.000.000 per la realizzazione del citato programma quadriennale, mentre la legge 34 del 1991 ha stanziato ulteriori 120.000.000.000 ripartiti in ragione di 20 miliardi per il 1991, 40 miliardi per il 1992 e 60 miliardi per il 1993 modificati dalla tabella F come segue:

1993	1994	1995
15 miliardi	20 miliardi	50 miliardi

Per l'attuazione del programma quadriennale è stato seguito il regime della concessione previsto dal 2° comma del citato art. 39 della legge 979/82.

Il rapporto concessorio originato con una Convenzione-quadro con la Società Itabo S.p.A., ora trasformatasi in Edilpro S.p.A., ha oggetto la progettazione e la realizzazione degli interventi sopra citati, compreso tutto quel che risulta necessario per la completa fruizione delle opere.

L'oggetto della convenzione comprende anche l'acquisizione delle aree e degli edifici o parti di edifici che eventualmente occorrono per la realizzazione dei previsti interventi.

Detta convenzione prevede la durata novennale della concessione, decorrente dalla data della stipula del relativo atto. Per la discipline del rapporto concessorio viene fatto espresso rinvio alle norme generali in tema di concessioni di cui alla Legge 24.6.1929 n.1137, nonché, per quanto non espressamente previsto dall'atto convenzionale, al Regolamento 25 .5.1895 n.350 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

I pagamenti effettuati nel 1° semestre 1993 ammontano complessivamente a L.4.811.166.175 di cui L.4.759.300 di provenienza 1988, L.129.143.600 del 1989, L.4.541.449.685 del 1991 e di L.155.813.590 di provenienza 1992.

Il motivo del pagamento in conto residui è dovuto ai tempi necessari per la realizzazione delle opere (mediamente 24 mesi) con pagamenti ripartiti per stati di avanzamento a fronte di impegni presi all'atto della stipula dei singoli disciplinari concernenti la costruzione o la ristrutturazione delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici periferici del Ministero della Marina Mercantile.

Il programma ha subito un rallentamento nel 1992 dovuto al blocco degli impegni (cfr. D.L.333/1992 convertito in L.359/1992) ripristinato nel 1993 con il D.L.155/1993. Si spera comunque di ottenere una deroga allo scopo di portare a compimento alcuni interventi (Genova e Cetraro).

Durante il primo semestre 1993 sono stati presi i seguenti ulteriori impegni che hanno azzerato le quote del 1991:

- D.M. allineamento dei prezzi ai sensi art.8 L.741/1981 Circomare Sciacca;
- D.M. allineamento dei prezzi ai sensi art.8 L.741/1981 Compamare Trapani;
- D.M. perizia di variante e suppletiva Compamare Reggio Calabria.

Si prevede in questo secondo semestre di pagare, sia in conto residui che in conto esercizio, l'importo di L.15 miliardi circa.

Sul capitolo 7601 sono stati effettuati nel primo semestre 1993 pagamenti per L.4.651.585.282, di cui L.4.392.406.361 in conto residui mediante mandati a fronte di vari contratti stipulati da questa Amministrazione; sono stati presi impegni per L.306.338.746.

Nel secondo semestre 1993 si prevede:

di impegnare il residuo stanziamento per l'acquisto di n.6 unità di salvataggio a seguito di appalto concorso nazionale;

di pagare, sia in conto residui che in esercizio, la somma complessiva di L.3,5 miliardi a cui dovrà essere aggiunta la spesa effettuata in periferia tramite i Comandanti di Porto-Funzionari Delegati.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il capitolo 7602 accoglie gli stanziamenti previsti dalla Legge 14.3.1988 n.67 all'art.24 comma 22.

Nel primo semestre 1993 sono stati effettuati pagamenti per L.2.999.994.000.

Nel secondo semestre 1993 si prevede di pagare in conto residui la somma di L.5 miliardi, a seguito di compensazione di cassa dal capitolo 8022.

Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare

Dalla data della sua istituzione, in virtù della Legge 979/1982, l'Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare ha ricevuto complessivamente 772 miliardi, ripartiti sugli esercizi '83, '84, '85, '86, '87, '88, '89, '90, '91, '92; cioè circa 77 miliardi per anno mediamente.

Va sottolineato che la citata legge n.979, è una legge di spesa permanente e demanda alla legge finanziaria l'adeguamento degli stanziamenti annui per gli adempimenti e i compiti cui è preordinata, e cioè:

- organizzazione e funzionamento dei servizi;
- interventi di prevenzione, controllo e lotta all'inquinamento marino;
- vigilanza e soccorso in mare;
- vigilanza al di là del limite esterno del mare territoriale;
- attuazione delle iniziative volte alla protezione e valorizzazione del mare e delle sue risorse, attraverso l'istituzione e l'esercizio delle riserve marine.

Gli stanziamenti triennali previsti per gli interventi a tutela dell'ambiente marino dall'art.17 della Legge finanziaria 67/1988, sono venuti ad esaurimento nell'anno finanziario 1990. Dallo stesso anno, gli stanziamenti annualmente precisati in legge finanziaria, per l'assegnazione sui capitoli di spesa del bilancio, non hanno avuto adeguata considerazione delle richieste avanzate in relazione alle esigenze programmatiche relative all'attuazione dei compiti sopraindicati.

Al riguardo, la legge finanziaria 1992 ha previsto in Tab./C un accantonamento annuo di L.70.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1992/'93/'94 da ripartire sui capitoli di bilancio 2554-2556-8022-8023-8024 e 7601 (quest'ultimo peraltro gestito dall'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto per specifici compiti istituzionali del Corpo). Complessivamente l'Ispettorato ha avuto a disposizione soltanto 60 miliardi, così ripartiti:

- Capitolo 2554: 20 miliardi
 - Capitolo 2556: 7 miliardi
 - Capitolo 8022: 33 miliardi
- 60 miliardi

La Legge pluriennale di spesa del 28.2.1992 n.220, ha assegnato all'Ispettorato L.240 miliardi nel triennio 1992/94, in ragione di L.80 miliardi annui, da destinare alle finalità di cui agli artt.3,4,5 della legge 979/'82, nonché per la progettazione e la realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi petroliere e chimichiere, nonché di impianti di incenerimento di rifiuti provenienti da navi in ambito portuale e per interventi diretti ad assicurare la piena funzionalità di impianti della medesima natura già realizzati con fondi resi disponibili da altre Amministrazioni.

Tali stanziamenti sono stati assegnati con Decreto del Ministro del Tesoro conformemente alle previsioni di cui all'art.8 della Legge 220/92 ai capitoli di bilancio 8022 e 8051 rispettivamente in misura di 50 e 30 miliardi annui.

La Legge finanziaria 1993 (Tabella F) ha rimodulato gli stanziamenti sovraindicati nell'arco quadriennale 1992/1995 come segue:

- anno 1992 L. 80 miliardi;
- anno 1993 L. 40 miliardi;
- anno 1994 L. 50 miliardi;
- anno 1995 L. 70 miliardi;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con i 150 miliardi previsti nel triennio '92/'94, assegnati al Capitolo 8022, è stato stipulato in data 12.6.1992 il contratto con la Castalia Ecolmar S.c.c. A. per la fornitura e il noleggio di unità navali di altura e costiere, per lo svolgimento, lungo le coste nazionali, di una continua e coordinata azione di sorveglianza, prevenzione e intervento in funzione antinquinamento nonché l'attività di monitoraggio e campionamento delle acque (contratto scaturito dall'esito dell'appalto-concorso bandito fin dall'agosto del 1990).

Peraltro, il visto di approvazione a detto contratto, in data 18.3.1993, è stato ricusato dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite, che ha rilevato come, a norma di legge, il ricorso al noleggio dei mezzi navali dovesse ritenersi procedura eccezionale e rispondere a situazioni di necessità ed urgenza. I 50 miliardi impegnati per tale iniziativa su fondi 1992 sono stati, quindi, conservati per l'esercizio 1993, in attesa di una modifica legislativa che ne consenta l'impegno per il noleggio ovvero di una dotazione del personale necessario per la gestione diretta di tali mezzi, a tuttora non assegnati.

Per quanto concerne i 90 miliardi stanziati sul Capitolo 8051 per le finalità sopramenzionate, non è stato ancora possibile avviare le previste iniziative in quanto quest'ultime, ai sensi del disposto dell'art.1 della legge n.220 del 1992, sono ora sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di concerto con il Ministero dell'Ambiente (procedura in corso) e i 30 miliardi relativi ai fondi 1992 sono stati conservati per l'esercizio 1993.

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

LEGGE 6 MARZO 1987, N. 65 E LEGGE 21 MARZO 1988, N. 92

Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico

La legge prevede un intervento finanziario pubblico straordinario per la costruzione, ampliamento, ristrutturazione e completamento degli impianti sportivi sia destinati ai campionati mondiali di calcio 1990, sia invece utilizzati per i campionati delle diverse discipline sportive, sia solo alla promozione delle attivita' sportive.

Il sesto comma dell'art.1 stabilisce la concessione di contributi in conto capitale ai comuni in cui si realizzano interventi per l'adeguamento delle strutture sportive destinate ad ospitare i campionati del mondo del 1990. Vengono stanziati 10 miliardi per il 1987, 30 per il 1988 e 30 per il 1989, disponibili sul capitolo 7541.

Il comma 1-bis dell'art. 2, parzialmente modificato dall'art. 15, comma 7, della legge finanziaria n. 67/88, autorizza limiti di impegno di lire 90 miliardi dal 1988 e di ulteriori 105 miliardi dal 1989, trasferiti al 1990 dalla legge n. 541/88 tabella A, per la concessione, da parte della Cassa Depositi e Prestiti, di mutui ventennali a totale carico dello Stato a favore:

- a) dei comuni per l'adeguamento delle strutture sportive destinate ad ospitare i campionati mondiali di calcio del 1990;
- b) dei comuni e dei loro consorzi, delle comunita' montane e delle province per la realizzazione di strutture polifunzionali.

Gli stanziamenti sono disponibili sul capitolo 7544.

La legge 289/89 ha autorizzato un ulteriore limite di 86 miliardi a partire dal 1990.

Il comma 1-ter, invece, autorizza l'Istituto per il credito sportivo a concedere mutui decennali ai soggetti di cui alla legge n. 50/83 per la realizzazione di strutture polifunzionali. Sono stanziati 5 miliardi annui dal 1987 al 1996, disponibili sul capitolo 7542, aumentati di ulteriori 5 miliardi, a decorrere dal 1989, dall'articolo 15, comma 8, della legge finanziaria n.67/88.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La legge 289/1989 ha autorizzato per gli anni dal 1990 al 1999, l'ulteriore spesa di lire 4 miliardi per i suddetti mutui.

Il comma 2, infine, stanziava 15 miliardi per l'anno 1987, disponibili sul capitolo 7543, per la concessione di contributi in conto capitale, nella misura massima del 50%, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), in favore dei soggetti indicati nell'articolo 3 della legge n. 1295/57.

Poiche' la Corte Costituzionale, con sentenza 517/87, ha riconosciuto l'illegittimita' di alcuni articoli della legge n. 65, si e' dovuto attendere l'approvazione della legge n. 92/88, che ha adottato norme per l'adeguamento alla predetta sentenza, per dare applicazione pratica alla legge stessa.

Con decreto 22 maggio 1987, modificato con decreto 1 febbraio 1988, si e' comunque provveduto ad approvare il piano finanziario per la concessione ai comuni di mutui ventennali destinati all'adeguamento degli impianti da utilizzare durante i mondiali del 1990 (cap. 7544).

Con decreto 20 giugno 1987, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, si e' approvato il piano di riparto dei contributi in conto capitale ai comuni interessati ai mondiali di calcio del 1990 (cap. 7541).

Con D.P.R. 20 febbraio 1988 si e' costituito il Comitato per il coordinamento della programmazione dell'impiantistica sportiva (successivamente soppresso dall'art. 3 del decreto legislativo n. 418/89).

Con decreto ministeriale 30 marzo 1988, sentito il predetto Comitato, si sono approvati i programmi relativi al 1987, per la concessione: 1) dei mutui in conto capitale cui all'art. 2 co. 2 (cap. 7543); 2) dei mutui ventennali, concessi dalla cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 2 comma 1 e 1-bis per le finalita' di cui all'art. 1 comma 1 lettere b) e c) (cap. 7544); 3) dei mutui decennali, concessi dall'Istituto per il credito sportivo, di cui all'art. 2 comma 1-ter (cap. 7542).

Con D.M. 30 luglio 1988 si e' provveduto alla regolamentazione delle modalita' di erogazione dei contributi, rendendo possibili i conseguenti adempimenti contabili e i primi pagamenti.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge, sui fondi destinati alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1 lettere b) e c), si applica la riserva del 40% a favore del Mezzogiorno.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'anno 1992 e' stato, almeno apparentemente, un anno di attesa caratterizzato dal perdurare delle note restrizioni agli investimenti degli enti locali cui avrebbe potuto porre in parte rimedio una piu' sollecita emanazione del decreto interministeriale Tesoro Turismo previsto dall'art. 14, comma 4, della legge n. 202/1991 per consentire, in alternativa alla Cassa Depositi e Prestiti, l'accesso al mercato del credito mantenendo il beneficio del contributo dello stato sulle rate di ammortamento.

La faticosa ricerca di intese col Ministero del Tesoro, tutta incentrata sulla necessita' di conciliare le opposte esigenze della legislazione speciale con l'intervenuta normativa in materia di contenimento della spesa degli enti locali, ha reso infatti estremamente difficoltosa, la formulazione dell'atteso provvedimento che, peraltro, sottoscritto nel mese di novembre dai due Ministri competenti ed attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, e' ormai di imminente pubblicazione.

Con tale provvedimento potra' quindi avere finalmente concreta attuazione il terzo programma di finanziamenti a sostegno dell'impiantistica sportiva che, come sopra ricordato, e' stato da lungo tempo approvato con D.M. 11.4.1991.

Circa lo stato di attuazione dei precedenti programmi di finanziamento si e' rivelata particolarmente opportuna la disposizione dell'art. 20 della legge 30.12.1991 n. 412 che ha consentito al Ministero di autorizzare, per gli impianti in corso di realizzazione, piccole varianti nei limiti del finanziamento gia' concesso superando la precedente assoluta immutabilita' dei progetti che, per il passato, aveva determinato notevoli inconvenienti.

Numerosissime sono state infatti le richieste di autorizzazione di perizie di variante intese all'utilizzazione delle economie realizzate nel corso dei lavori.

Per recuperare il lungo tempo trascorso nella involontaria pausa di congelamento il Ministero si e' peraltro attivato per l'approvazione di una disposizione legislativa (art. 15 della legge 23 dicembre 1992 n. 498 recante "interventi urgenti in materia di finanza pubblica") che consenta la riassegnazione dei finanziamenti concessi e non utilizzati nel corso di un triennio da destinare esclusivamente al completamento degli impianti sportivi gia' finanziati e rimasti incompiuti.

Sembra evidente l'opportunita' del provvedimento che, senza alcun aggravio di spesa, consentira' di destinare risorse di fatto "congelate" al completamento di impianti sportivi riconosciuti meritevoli di finanziamento con il conseguente recupero, a servizio della collettivita', dei costi gia' sostenuti.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per rendere piu' agile ed incisivo il provvedimento correttivo in questione si e' inoltre prevista una procedura notevolmente semplificata rispetto a quella introdotta dalla legge n. 65/1987 e successive modificazioni, che consentira' di limitare al massimo gli aggravii di costi derivanti dalla sospensione dei lavori.

Infine, per completare il quadro normativo maturatosi nell'ultimo scorcio dell'anno, e' doveroso ricordare che l'art. 3 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 512 ha prorogato al 31.12.1993 il termine per la definizione dei programmi di impiantistica sportiva relativi alla legge n. 289/1989, consentendo cosi' di attivare i 20 miliardi concessi dalla legge 30.12.1991 n. 412 (legge finanziaria 1991) all'Istituto per il Credito Sportivo, per la concessione di mutui, assistiti dal contributo dello Stato sia ad Enti locali che a societa' sportive.

LEGGE 30 DICEMBRE 1988 N. 556

Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche

E' proseguita l'attuazione amministrativa della legge 556/1978 recante una serie di misure urgenti e straordinarie per la immediata realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche connesse anche ai campionati mondiali di calcio.

Il provvedimento e' cosi' articolato:

a) art. 1-2 nuovi interventi dello Stato per lo sviluppo di strutture turistiche e ricettive;

b) art. 3 agevolazioni sui prestiti contratti in valuta estera per il finanziamento al settore turistico;

c) art. 4 interventi straordinari finalizzati alla coordinata realizzazione di servizi tecnologici collegati all'impiantistica sportiva e al finanziamento di progetti FIO per informatizzare le iniziative di sviluppo turistico;

d) art. 5 proroga del regime delle agevolazioni al turismo straniero e motorizzato al 31.12.1991 (le misure previste dalla legge 192/86 sono scadute il 31.12.1988) e miglioramenti del sistema promozionale.

L'articolo 1 eroga 442 miliardi nel triennio 1988 - 90, di cui 21 miliardi come limite d'impegno annuo a decorrere dal 1989, cosi' ripartiti:

1988	100 miliardi
1989	146 miliardi
1990	196 miliardi

Almeno il 40% di tale somme e' riservato ai territori del Mezzogiorno.

Con D.M., pubblicato sulla G.U. n.10 del 13.1.1989, il Ministro per il Turismo d'intesa con il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica (art. 2 L. 217/83 ed ora soppresso ai sensi dell'art. 3 del decreto legge n. 418 del 16 dicembre 1989) ha individuato le priorit , i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione dei fondi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il 70% dei fondi e' erogato a favore delle Regioni e Province autonome mentre il 30% e' riservato ad iniziative di carattere nazionale direttamente finanziate dallo Stato.

I progetti vengono valutati da una apposita commissione tecnica (art. 2 comma 2) presieduta dal Ministro per il Turismo.

Le spese per tale commissione sono di 100 milioni per il 1989 e di 100 milioni per il 1990 stanziati sul capitolo 1535.

I progetti per iniziative di interesse nazionale devono essere presentati entro 90 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto al Ministero del Turismo.

L'intervento a favore dei progetti approvati puo' consistere in:

a) contributi in conto capitale pari al 35% del costo dell'investimento;

b) contributi in conto interessi pari al 5,50% annuo dell'ammontare complessivo dei mutui di importo non superiore al 35% del costo dell'investimento per 20 semestralita'.

Per il finanziamento dei contributi in conto capitale e' stato istituito il capitolo 7545 con i seguenti stanziamenti: 1988: 100 miliardi, 1989 125 miliardi, 1990 175 miliardi.

Per il finanziamento dei contributi in conto interessi e' stato istituito il capitolo 7546 con uno stanziamento (limite annuo di impegno) di 21 miliardi dal 1989 in poi.

Con D.M. 30.12.1988, in G.U. del 5.1.1989, il Ministro del Tesoro (art. 1 comma 5 lettera b) ha provveduto ad individuare gli istituti di credito autorizzati a svolgere le operazioni di mutuo.

Le agevolazioni sui prestiti contratti in valuta estera comportano soltanto la garanzia dello Stato per il rischio del cambio (per variazioni eccedenti il 7%) e non sono previsti oneri finanziari.

L'articolo 4 della legge (comma 2) autorizza la spesa di 4 miliardi a decorrere dal 1989 per il finanziamento degli interventi diretti alla realizzazione di servizi tecnologici collegati all'impiantistica sportiva in vista dei mondiali.

A tale scopo La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere nel 1988 ai comuni e al CONI, per i lavori dello Stadio Olimpico di Roma, mutui ventennali con ammortamento a carico dello Stato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel 1992 l'amministrazione ha provveduto a trasferire alle Regioni i fondi relativi ai progetti da finanziare ad eccezione della Val d'Aosta che non e' stata in grado di trasmettere la documentazione necessaria ai fini della liquidazione.

Si e' poi provveduto alla revoca dei progetti non andati a buon fine ed alla riassegnazione a favore di altri aventi diritto.

Per quanto riguarda i progetti a carattere nazionale sui quindici progetti per i quali e' intervenuta la stipula delle convenzioni, tre risultano ultimati mentre 12 sono in fase di avanzata realizzazione.

Si e' proceduto pertanto alla liquidazione degli stati di avanzamento lavori per i progetti in corso di ultimazione ed alla istaurazione delle procedure per la iscrizione del vincolo di destinazione per le strutture gia' ultimate.

LEGGE 30 DICEMBRE 1989 N. 424

Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatesi nell'anno 1989 nel mare Adriatico

La legge 424/89 ha stanziato 245 miliardi al fine di sostenere la ripresa delle attività del settore turistico nei comuni costieri delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, interessati dal fenomeno delle mucillagini con gravi e pesanti contraccolpi sull'economia delle località rivierasche.

Con D.M. del 16 marzo 1990 è stata ripartita la somma di 204 miliardi (cap. 7548) sotto forma di contributi in conto interessi, in forma attualizzata, per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 217/1983 e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica, che vengano completate entro il 30 giugno 1991. Trattasi di mutui di durata decennale. Le somme assegnate alle Regioni sono state ripartite secondo i parametri previsti dall'art. 3 del D.P.C.M. 14 febbraio 1990.

Con Decreto Ministeriale, sempre in data 16 marzo 1990, sono stati assegnati alle dette Regioni costiere 30 miliardi (cap. 7549) per la concessione di contributi ai comuni, alle province e agli enti pubblici e privati per la ristrutturazione e il completamento di strutture di rilevante interesse culturale, connesse all'attività turistica.

Tutte le regioni beneficiarie degli interventi a sostegno delle attività economiche hanno provveduto a trasmettere il programma di riqualificazione delle attività ricettive e turistiche ed una valutazione di impatto ambientale relativo agli interventi previsti dalla legge in questione.

L'art. 2, comma 5, della legge finanziaria 405/1990 ha disposto per il 1991 un nuovo apporto per 20 miliardi.

La legge 25 agosto 1991 n. 284, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 424/89, ha autorizzato l'ulteriore spesa di 20 miliardi.

L'art. 8 della legge 3 luglio 1991 n. 195 ha previsto per il 1992 (40 miliardi) e per il 1993 (50 miliardi) il rifinanziamento degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 217/1983 nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 1 della legge 424/1989.

La legge 500/1992 ha suddiviso i 50 miliardi tra il 1993 (30 miliardi) ed il 1994 (20 miliardi).

FONDI FIO 1989

Con delibera CIPE del 19 dicembre 1989 sono stati ammessi a finanziamento, tra gli altri, dei progetti di investimento riguardanti l'informatizzazione e lo sviluppo del settore turistico, proposti dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Il primo e' finalizzato alla costituzione del Centro Nazionale Informazioni per il Turismo (CNIT), che fornira' i necessari elementi conoscitivi per migliorare il sistema turistico.

Il secondo, denominato "Costa Verde Jonica - Sistema integrato strutture e servizi", mira alla realizzazione di un complesso sportivo polifunzionale in zone di forte richiamo turistico.

" C.N.I.T. "

Con D.M. n. 109931 e' stato istituito, per l'esercizio 1990, il capitolo 7520 "interventi per la realizzazione del C.N.I.T.", con l'assegnazione di L. 35.705.000.000, finanziata con fondi FIO nell'ambito della riserva sugli stessi fondi del 1989 di L. 80.000.000.000, di cui all'art. 4, comma IV, del D.L. 4/11/1988 n. 465 convertito nella legge 30/12/1988 n. 556.

Ai sensi delle leggi sopra richiamate e della procedura stabilita dalla deliberazione CIPE 19 dicembre 1989, l'Amministrazione ha indetto una gara per l'affidamento in concessione della realizzazione e prima gestione del progetto di costituzione del C.N.I.T.

Con parere n. 448 dell'8 maggio 1991, il Consiglio di Stato, nel reiterare l'avviso sfavorevole sul lotto "A" del progetto in esame relativamente alla utilizzazione del Palazzo della Civiltà e del Lavoro, già espresso con il parere n. 753 del 21 novembre 1990, ha, viceversa, invitato l'Amministrazione, in ordine alla realizzazione di cui al lotto "B", ad acquisire i pareri del Dipartimento della

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Funzione Pubblica e del Provveditorato Generale dello Stato sullo schema di contratto con il Consorzio S.UN.SE.T., aggiudicatario della gara sopra richiamata.

Adeguandosi a tale parere l'Amministrazione ha trasmesso il suddetto schema e tutti gli atti al medesimo connessi ai su richiamati organi ed ha comunicato all'Ente EUR il definitivo parere negativo del Consiglio di Stato.

In data 21 novembre 1991 il Dipartimento della Funzione pubblica ha trasmesso copia del parere favorevole, espresso dalla Commissione per il coordinamento dell'informatica nella Pubblica Amministrazione nella seduta del 21 ottobre 1991.

In data 21 dicembre 1991 il Provveditorato Generale dello Stato, ha comunicato il proprio avviso favorevole in ordine al progetto in questione.

In data 27 novembre 1991 e' stato stipulato l'atto aggiuntivo alla convenzione redatta in data 11 luglio 1990 con il consorzio S.UN.SE.T., con il quale si e' provveduto a recepire le indicazioni del Consiglio di Stato.

In particolare:

- 1) sono stati annullati gli articoli della convenzione in cui erano contenuti riferimenti al lotto "A" del progetto;
- 2) sono state accolte le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato con il parere n. 753/90 in ordine ai riferimenti normativi al D.M. 8 febbraio 1980 (art. 6, lettera b);
- 3) all'art. 17, II comma e' stato previsto l'obbligo per il concessionario di recepire le eventuali varianti che il Provveditorato Generale dello Stato ed il Dipartimento della Funzione Pubblica dovessero richiedere.

In data 18 dicembre 1991 la Corte dei Conti ha registrato i decreti di approvazione della convenzione e dell'atto aggiuntivo stipulati con il Consorzio S.UN.SE.T. per la realizzazione del C.N.I.T.

"COSTA VERDE JONICA"

I fondi stanziati ammontano a L. 55 miliardi di cui L. 24.822 milioni come prima assegnazione che sono stati iscritti sul cap. 7551 dello stato di previsione del bilancio del Ministero del Turismo e dello Spettacolo in quanto assegnatario dei fondi stessi.

I rapporti tra il Ministero del Turismo e dello Spettacolo e il Consorzio Volontario per la valorizzazione turistica del litorale tarantino occidentale (esecutore del progetto) sono stati regolamentati con la convenzione n. 7 di repertorio approvata con D.M. 16/5/90 registrato alla Corte dei Conti il 18 luglio 1990 reg. 6 foglio 206.

La consegna dei lavori e' avvenuta nei termini fissati dalla delibera CIPE (120 gg. dalla data di pubblicazione della delibera stessa sulla G.U.).

L'ultimazione dei lavori, a norma della Convenzione, avrebbe dovuto aver luogo entro i 270 giorni successivi, ma detto termine non e' stato rispettato in quanto i lavori per la realizzazione del progetto sono stati oggetto di "inibizione" con Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali datato 21/6/1991: detto decreto e' stato a sua volta annullato con successivo provvedimento datato 19/12/1991.

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

Relazione non pervenuta

MINISTERO DELL'AMBIENTE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA**

LEGGE 441/87 - Bonifica aree tramite Regioni - Realizzazione mappe discariche - contributo c/c imprese - Predisposizione Piano nazionale ricerca in materia di smaltimento rifiuti - Programma raccolta differenziata rifiuti

I piani di bonifica delle aree inquinate sono stati finanziati con decreto per complessive L.14,632 miliardi e ad ogni Regione è stato attribuito uno stanziamento. I decreti prevedono l'erogazione di un anticipo a inizio lavori pari al 50% dell'importo concesso ed i successivi pagamenti a stato di avanzamento lavori. I pagamenti a tutt'oggi non sono stati completamente erogati perché alcune Regioni hanno presentato in ritardo le relative dichiarazioni dell'avvenuto inizio dei lavori e ciò ha impedito l'erogazione degli anticipi previsti in decreto.

Per quanto concerne la realizzazione della mappa delle discariche sono state stipulate due convenzioni con la società Castalia delle PP.SS. I fondi attribuiti dalla legge sono stati interamente utilizzati. La somma di L. 2,37 miliardi è stata reinscritta nell'anno 1992 e si prevede di saldarne l'importo nel corso del presente anno in quanto la Commissione di Alta Vigilanza è in fase di chiusura dei lavori.

Il finanziamento alle imprese che realizzano impianti di smaltimento rifiuti finalizzati al recupero di energia è avvenuta tramite decreti d'impegno con l'utilizzazione degli stanziamenti previsti in bilancio; anche in questo caso il finanziamento si realizza a stato di avanzamento lavori ed attualmente l'erogazione è subordinata all'esame delle Commissioni di collaudo.

Il piano nazionale di Ricerca in materia di smaltimento rifiuti è stato attuato tramite convenzioni stipulate sia con soggetti privati che con Enti pubblici (C.N.R., E.N.E.A., ecc.).

Il piano si è esaurito nell'anno finanziario 1990, per quanto riguarda l'assunzione dell'impegno, e la maggior parte degli importi, essendo perenti, possono essere erogati solo a seguito di una complessa prassi amministrativa che rallenta lo stato di attuazione dei pagamenti che sono, tuttavia, in corso di esecuzione.

Per quanto concerne i contributi assegnati ad Enti pubblici per finanziare la raccolta differenziata dei rifiuti e la commercializzazione dei materiali recuperati, sono stati assunti impegni formali per lo stanziamento globale ad esclusione dell'importo di L. 20 miliardi che la legge 475/88 destina alle società di servizi delle Associazioni di commercianti ed artigiani provenienti dall'esercizio finanziario 1989. Anche in questo caso è prevista l'erogazione di un anticipo ad inizio lavori e dei successivi pagamenti a stato di avanzamento dei lavori medesimi.

LEGGE 67/88 - Salvaguardia litorale dell'area metropolitana di

Cagliari d'intesa con la Regione Sardegna - Finanziamento progetti per la difesa idrogeologica e assetto bacino Flumendosa.

Per quanto concerne l'area metropolitana di Cagliari è stato indetto un appalto-concorso aggiudicato dal Consorzio Molentargius, costituito da soggetti pubblici e privati. L'intero importo previsto dalla legge è stato impegnato. Per problemi procedurali non si è proceduto ai relativi pagamenti.

Per il finanziamento dei progetti destinati alla difesa idrogeologica del bacino del Flumendosa sono stati assunti impegni formali per L. 40 miliardi con decreto di trasferimento alle Regioni.

LEGGE 283/89 - Riduzione carico nutrienti sversati in mare

La tranche del finanziamento relativa all'anno 1989 è stata erogata con ordinanza del Ministro dell'Ambiente. I fondi relativi all'anno 1990 sono stati ripartiti con il Piano Triennale per la tutela dell'Ambiente relativo alla Legge 305/89; tale ripartizione è contenuta nella successiva delibera del C.I.P.E. 1990.

I fondi relativi all'anno 1990 sono stati impegnati e gestiti con il P.T.T.A. tramite decreti di finanziamento alle Regioni. I fondi relativi all'annualità 1990 sono stati erogati al 50% nel mese di giugno 1992 ed il successivo 50% è stato

erogato nel novembre 1992 per i progetti per i quali le Regioni hanno dichiarato l'avvenuto inizio dei lavori.

Per quanto concerne i fondi 1991, pari a 364 miliardi, e 1992, pari a 78 miliardi, tutti residui di stanziamento, dovranno essere gestiti con identica procedura in corso di perfezionamento.

LEGGE 305/89 - Programma triennale per la tutela dell'Ambiente

I fondi provenienti dagli esercizi finanziari 1989/90 sono stati formalmente impegnati secondo i vari programmi d'intervento previsti dalla delibera C.I.P.E. 1990. In particolare sono stati impegnati i fondi relativi al programma N.O.C., programmi d'intervento da destinare alla nuova occupazione tramite decreti di trasferimento alle Regioni.

Nel corso del 1992 sono stati erogati fondi alle Regioni, per le quali non risultavano prescrizioni, per un importo complessivo pari a L.7,27 miliardi, ed un trasferimento alla Protezione civile pari a L.4,3 miliardi, per un totale complessivo di L.11,57 mld.

Per quanto concerne la somma per interventi urgenti ad anticipazione dei piani di risanamento dei bacini dell'Arno, Tevere, ecc. previsti all'art.8, sono stati impegnati ed erogati tutti gli stanziamenti relativi all'anno 1990 nell'ambito del Programma triennale per la tutela dell'Ambiente - programma DEAC - contenuto nella delibera C.I.P.E., tramite finanziamenti alle

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Regioni; l'importo è stato interamente erogato alle Regioni nel corso del 1992. Gli stanziamenti relativi agli anni 1991 e 1992 saranno ripartiti con il piano triennale in corso di perfezionamento.

La tranche relativa al finanziamento delle iniziative per la tutela del Mediterraneo, pari ad 1 miliardo, è stata impegnata nell'ambito di un decreto relativo all'attuazione della legge 57/90 sull'istituzione dell'Autorità dell'Adriatico che destina, complessivamente, la somma di L.41 miliardi proveniente dai precedenti esercizi finanziari con finanziamenti a soggetti privati la cui procedura deve essere ancora avviata.

Per quanto concerne le spese per l'avvio e la progettazione del Sistema informativo e di monitoraggio ambientale sono stati impegnati i fondi relativi agli stanziamenti disposti dalla legge 67/88, pari a L.74,874 miliardi, nonché - relativamente alla quota di trasferimenti a favore delle Regioni - sono stati impegnati L.53,998 miliardi tramite le intese di programma sottoscritte al termine dell'esercizio finanziario 1991. I residui della legge 305/89 di provenienza 1989/90 (15 miliardi) e di provenienza 1991 (5 miliardi) non sono stati impegnati. Attualmente sono pertanto disponibili i soli residui di lettera F di provenienza dall'e.f. 1991 per i quali la deliberazione del C.I.P.E. dovrà definire le modalità di spesa.

Per quanto riguarda il programma I.N.F.E.A. ex lege 305/89, sono state impegnate L.7.137 miliardi per trasferimenti alle Regioni ed agli Enti di cui all'accordo di programma con il

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero della Pubblica Istruzione. Tale somma è stata impegnata al termine dell'e.f. 1991 a valere sulla quota del programma I.N.F.E.A. 1989/90 pari a L. 8,5 miliardi. Relativamente alla quota 1991, pari a L. 13 miliardi (12,3 mlrd disponibili quali residui lettera F sul Cap. 8001, e L. 0,7 miliardi a carico del Cap.7001), nonché allo stanziamento 1992 (rifinanziamento della legge 305/89) pari a L.7 miliardi, la deliberazione del C.I.P.E. dovrà stabilire le modalità di spesa.

Si fa presente, al riguardo, che la legge sull'editoria stabilisce la possibilità di ricorso alla trattativa privata per l'affidamento della realizzazione delle campagne d'informazione.

Per quanto concerne il programma D.I.S.I.A. nel corso del 1992 non sono stati assunti impegni in quanto i fondi dovranno essere utilizzati secondo le procedure previste dal programma triennale per la tutela dell'Ambiente (delibera CIPE).

LEGGE 396/90 - Contributo straordinario al Comune di Roma per la lotta all'inquinamento.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1992 sono stati presi impegni per L.7,5 miliardi con l'Azienda Municipalizzata dei Trasporti di Roma (ATAC) per l'applicazione sui mezzi pubblici di filtri del particolato.

Il relativo pagamento non è stato ancora effettuato.

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

CAP. 7302

Legge 1.12.1986, n. 879, art. 11 -

Finanziamento a favore dell'Università di Udine

La legge 1.12.1986, n. 879, all'art. 11, ha stanziato la somma di £.120 miliardi nel periodo 1986-91 di cui 114 miliardi a favore dell'Università di Udine per l'attuazione dei programmi di edilizia universitaria nonché per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche, (di cui 57 miliardi per le esigenze della Facoltà di Medicina) e 6 miliardi a favore del Consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli studi universitari in Udine.

Le relative quote, tenuto conto anche delle rimodulazioni disposte dalle leggi finanziarie, sono state determinate in:

esercizio 1986	5.000.000.000
" 1987	15.000.000.000
" 1988	17.000.000.000
" 1989	17.000.000.000
" 1990	18.000.000.000
" 1991	27.000.000.000
" 1992	21.000.000.000

Il Ministero ha approvato il programma degli interventi da realizzare con il predetto contributo.

La realizzazione delle opere è in avanzato corso di realizzazione e al 31.12.1992 è stato già erogato l'importo complessivo di 99 miliardi, di cui 1 miliardo nel 1992.

Nell'anno 1992, per il quale era previsto lo stanziamento di 21 miliardi, a seguito delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed in relazione a quanto previsto, per tale anno, dall'art. 4 del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333 convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992 n. 359, non è stato possibile assumere i relativi impegni.

L'art. 11 del D.L. 22.5.1993 n. 155 ha disposto un nuovo blocco degli impegni che, anche nel 1993, non ha consentito di assegnare i predetti fondi all'Università.

Considerato l'avanzato stato di attuazione del programma edilizio e gli impegni contrattuali assunti dall'Università stessa, il Ministero ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la deroga prevista dal secondo comma del predetto art. 11. Si è in attesa di tale concessione per assumere i relativi impegni ed erogare il predetto importo di 21 miliardi.

CAP. 7303.

Legge 25.6.1985, n. 331 - art. 1 -

Legge 22.12.1986, n. 910 - art. 7 - ottavo comma -

Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria

La legge n. 331 ha stanziato, all'art. 1, per il periodo 1985-88 l'importo di 700 miliardi, per interventi urgenti di edilizia universitaria così ripartito:

1985	80 miliardi
1986	220 "
1987	220 "
1988	180 "

La legge ha espressamente previsto che gli stanziamenti devono prioritariamente essere destinati agli interventi necessari per rendere le strutture edilizie universitarie esistenti e i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilità e sicurezza prescritte dalla vigente normativa, nonché al completamento, a livello di lotti funzionali, delle opere comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 6.3.1976, n. 50.

Ad integrazione di tali fondi l'art. 7, ottavo comma, della legge 22.12.1986, n. 910 ha stanziato, per gli stessi fini, ulteriori 950 miliardi così ripartiti:

1987	100 miliardi
1988	300 "
1989	550 "

La legge 24 dicembre 1988 n. 541 (legge finanziaria 1989), alla Tabella A, ha rideterminato gli importi da iscriverne in bilancio nella misura di 492,5 miliardi per il 1989 e 57.500.000.000 per il 1990.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pertanto per il combinato disposto delle predette norme la situazione degli stanziamenti è la seguente:

esercizio	(in miliardi)		
	L.331	L.910	Totale
1985	30	-	30
1986	220	-	220
1987	220	100	320
1988	150	300	450
1989	-	492,5	492,5
1990	-	57,5	57,5
	<u>700</u>	<u>950</u>	<u>1.650</u>

Il Ministero ha provveduto con vari decreti a ripartire l'importo complessivo di L. 1.650 miliardi; per l'edilizia generale e dipartimentale si è provveduto, in linea generale, tenendo come base i parametri a suo tempo elaborati dal Comitato Centrale per l'edilizia universitaria (istituito in attuazione della legge 6.3.1976, n. 50) per la proposta di ripartizione dei fondi stanziati dalla legge n. 50.

Sulla base delle relative assegnazioni le Università e le altre istituzioni universitarie hanno formulato i rispettivi programmi edilizi.

I fondi necessari vengono messi gradualmente a disposizione delle istituzioni universitarie, sulla base delle richieste formulate dalle istituzioni stesse in relazione ai loro prevedibili fabbisogni di spesa.

Risulta effettivamente erogato, al 31.12.1992, un importo complessivo di 1.616,002 miliardi, che nel tempo si è così distribuito:

(dati in miliardi)	
1985	58,790
1986	68,047
1987	283,671
1988	153,105
1989	572,082
1990	260,118
1991	150,432
1992	69,757
	<u>1.616,002</u>

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La realizzazione degli interventi finanziati con le predette leggi ha presentato caratteri di notevole complessità in quanto le Università hanno, tra l'altro, dovuto individuare, anche su espressa indicazione del Ministero, quelle soluzioni atte a consentire la realizzazione degli interventi per la "messa a norma" (vanno ricordati, tra gli altri, quelli relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché quelli previsti dalla normativa L. n. 818/84 sulla prevenzione incendi, che detta precise scadenze temporali per gli adempimenti, per la cui inosservanza prevede sanzioni penali) nella maniera più idonea e snella possibile, tenendo conto, nel rispetto della vigente normativa, della esigenza di economizzare i costi degli interventi stessi.

Al riguardo il Ministero ha esplicitamente ricordato alle Università che "la messa a norma, mantenendo ferma l'attuale utilizzazione delle strutture, può in molti casi essere in contrasto con la sopra ricordata esigenza di economicità, e una opportuna revisione degli attuali criteri di utilizzazione e di destinazione delle stesse può portare alla individuazione di più idonee soluzioni" (ad esempio cambio di destinazione di un edificio, storico destinandolo a facoltà umanistiche, rispetto a precedente destinazione a facoltà scientifiche, per eccessiva onerosità degli interventi necessari a mantenerne la preventiva destinazione).

Quanto detto, ha consentito di individuare soluzioni tendenti alla razionalizzazione ed ha portato alla elaborazione di programmi i cui interventi devono ritenersi in rapporto di reciproca integrazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di "messa a norma", contribuendo tutti gli interventi, in via diretta o mediata, al raggiungimento degli obiettivi stessi.

x x x x x

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La legge 22.12.1986 n. 910, all'art. 7, ottavo comma, ha previsto che a decorrere dal 1990, agli ulteriori stanziamenti si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22.12.1984 n. 887 (quantificazione degli stanziamenti annui, disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuo per scorrimento).

Al riguardo la legge 27.12.1989 n. 407 (legge finanziaria 1990) alla Tabella C (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria) ha previsto 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990-91-92, per complessivi 1.650 miliardi.

Fermo restando l'importo di 550 miliardi per il 1990, le successive leggi finanziarie, e da ultimo, la legge 31.12.1992, n.500 - legge finanziaria 1993 -, alla tabella C, hanno rideterminato gli

importi ed in relazione alla rimodulazione disposta dalla legge finanziaria 1993 i 1.650 miliardi già previsti per il triennio 1990-92, risultano determinati nel modo seguente:

(in miliardi)

1990	550
1991	300
1992	100
1993	200
1994	<u>500</u> sui 700 previsti in tab.C
	1.650

Una intesa di programma tra i Ministri dell'Università, del Bilancio e del Mezzogiorno ha destinato, a favore delle istituzioni universitarie ubicate nel Mezzogiorno, a valere sui predetti fondi l'importo di 550 miliardi:

106,918 sono stati impegnati - in attuazione della deliberazione CIPE 19.12.1989 - punto 21 - FIO 1989 - per ammettere a finanziamento progetti immediatamente realizzabili dichiarati ammissibili dal Ministero del Bilancio e 443,082 sono stati ripartiti nell'ambito delle procedure interministeriali previste dall'intesa di programma (l'intesa ha consentito, a favore di tali istituzioni, l'ulteriore apporto, da parte dei Ministeri del Bilancio e Mezzogiorno, di finanziamenti per 650 miliardi).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Del restante importo di 1.100 miliardi (1.650-550) destinato alle istituzioni universitarie del centro-nord - 446,094 miliardi sono stati già impegnati in attuazione della predetta deliberazione CIPE (punto 21) per finanziare progetti immediatamente realizzabili, e il residuo importo di 653,906 miliardi è stato ripartito tra le predette istituzioni e, per l'edilizia generale e dipartimentale, si è provveduto, in linea generale, tenendo come base i parametri a suo tempo elaborati dal Comitato Centrale per l'edilizia universitaria (istituito in attuazione della legge 6.3.1976 n. 50) per la proposta di ripartizione dei fondi stanziati dalla legge n. 50.

Risulta effettivamente erogato, al 31.12.1992, un importo complessivo di 993.998.000.000. di cui 369.097.000.000 nel modo seguente per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento con la predetta delibera CIPE 19.12.1989 - punto 21:

(dati in milioni)

195) Università di Ancona	
Ristrutturazione caserma Villarey	
fac. economia	16.800
- Università di Cagliari	
Policlinico - I lotto (vedasi prog.n.172)	26.100
196) Università di Genova	
Dipartimento matematica - Valletta Puggia	13.400
197) Università dell'Aquila	
Ampliamento ristrutturazione ingegneria	
Rolo	24.700
198) Università di Padova	
Facoltà agraria	19.100
199) Università di Palermo	
Compl. didattico a Parco d'Orleans	10.200
200) Università di Parma	
Compl. biotecn.pluridip. - I lotto	
Fac. farmacia	25.354
201) Università di Parma	
Compl. biotecn.pluridip. - facoltà ingegneria	21.200
202) Università di Parma	
Compl. biologico - III lotto fac. medicina e	
chirurgia	29.343
203) Università di Pavia	
Compl. Polo Cravino - dip.mat. sc. Terra,	
centro calc.	24.600
204) Università di Perugia	
Nuova sede fac.ingegneria - I lotto	26.400

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

205) Università di Pisa	
Sede dip. fisica inform.matem.ist.astronomia (edifici B ed E)	24.400
206) Università di Roma Tor Vergata	
Sede fac. economia e commercio	46.800
207) Politecnico di Torino	
Rifunzional. fac. ingegneria	12.200
208) Università di Trento	
Ristr. polo umanistico	13.900
209) Università di Trieste	
Mod. padiglioni compr. S.Giovanni	12.200
210) Università di Udine	
Facoltà di agraria, ingegneria, scienze	22.400
	<hr/>
	369.097

x x x

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAP. 7303

Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria

Le esigenze complessive per l'edilizia, rilevate sulla base delle certificazioni rese dai legali rappresentanti delle istituzioni universitarie, al 30.12.1989, ammontano ad oltre 13.700 miliardi.

Tale importo si riferisce per 2000 miliardi ad interventi per rendere le strutture edilizie ed i relativi impianti conformi alle condizioni di agibilità e sicurezza prescritte dalla vigente normativa, per 1.700 miliardi a completamenti, a livello di lotti funzionali, di opere già finanziate con precedenti leggi, e per 10.000 miliardi per nuovi lotti funzionali e nuove opere.

Si riportano, di seguito, le esigenze di tutte le singole istituzioni universitarie:

Istituzioni	(dati in miliardi)
Università ANCONA	152,783
" BARI	391,119
" BASILICATA	139,000
" BOLOGNA	379,300
" BRESCIA	81,500
" CAGLIARI	667,074
" CALABRIA	607,370
" CAMERINO	117,607
" CASSINO	460,190
" CATANIA	349,000
" CHIETI	312,086
" FERRARA	91,700
" FIRENZE	218,376
" GENOVA	336,155
" L'AQUILA	126,208
" LECCE	112,786
" MACERATA	37,525
" MESSINA	232,578
" MILANO	756,500
Politec. MILANO	305,500
Università MODENA	136,345

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Università MOLISE	178,500
" NAPOLI	960,425
Ist.Navale NAPOLI	1,100
Ist.Orient.NAPOLI	33,465
Università PADOVA	372,740
" PALERMO	168,100
" PARMA	192,283
" PAVIA	318,190
" PERUGIA	263,886
" PISA	230,320
" REGGIO CALABRIA	403,900
" ROMA La Sapienza	645,994
" ROMA Tor Vergata	760,740
" SALERNO	53,250
" SASSARI	165,850
" SIENA	241,427
" TORINO	1.062,000
Politec. TORINO	65,543
Università TRENTO	101,328
" TRIESTE	373,950
" TUSCIA	95,500
" UDINE	306,913
" VENEZIA	122,040
Ist.Arch. VENEZIA	56,000
Università VERONA	52,600

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Univ. Stran. PERUGIA	37,430
Sc. Norm. Sup. PISA	23,693
ScUola Sup. Perf. PISA	7,978
ISEF ROMA	6,150
Sc. Ling. e Cult. It. Stran. SIENA	6,090
Sc. Int. Sup. Studi Avan. TRIESTE	1,400
Oss. Astrof. ARCETRI	18,500
" Astron. BOLOGNA	4,769
" Astron. CAPODIMONTE	2,519
Staz. Astron. CARLOFORTE	1,796
Oss. Astrof. CATANIA	4,450
" Astron. COLLURANIA	4,200
" Vesuviano ERCOLANO	27,500
" Astron. MILANO	3,750
" Astron. PADOVA	11,900
" " PALERMO	15,200
" " PINO TORINESE	2,263
" " ROMA	5,220
" " TRIESTE	5,700
Colleg. Univ. BORROMEO (PV)	5,512
" " DON N. MAZZA (PD)	15,000
" " GHISLIERI (PV)	19,300
" " R. EINAUDI (TO)	33,700
Fondazione RUI (RM)	15,200
" SANDRA BRUNI (PV)	5,600
" S. e E. MATTEI (PV)	6,827
I. P. E. (NA)	15,500
Fond. Com. D. TARDINI (RM)	7,135

 13.709,128

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A fronte di tale quadro esigenziale è stato fatto convergere, nel settore dell'edilizia universitaria, un pacchetto di interventi per un ammontare complessivo, nel triennio 1990/92 (ora rimodulato nel quinquennio 1990-94) di 2.336,953 miliardi, di cui 1.650 gravanti sui fondi del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, 236,953 su quelli del Bilancio e 450 su quelli del Ministro per il Mezzogiorno.

La deliberazione adottata dal C.I.P.E. in data 19.12.1989, per la ripartizione del F.I.O., unitamente all'intesa di programma per il potenziamento della rete universitaria meridionale tra i Ministri dell'Università, del Bilancio e del Mezzogiorno, nonché gli stanziamenti previsti per il quinquennio 1990/94 dalle leggi finanziarie hanno rappresentato gli strumenti operativi del predetto intervento.

Per quanto riguarda i fondi del MURST (cap. 7303), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, ottavo comma, della legge 22.12.1986 n. 910, la legge finanziaria 1990 ha previsto nella tabella C, stanziamenti per 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, per complessivi 1.650 miliardi.

In relazione alla rimodulazione disposta dalle successive leggi finanziarie e, da ultimo, dalla legge finanziaria 1993, i 1.650 miliardi già previsti per il triennio 1990-92 risultano determinati nel modo seguente:

	(dati in miliardi)	
1990	550	
1991	300	
1992	100	
1993	200	
1994	500	sui 700 previsti in tab.C
	<u>1.650</u>	

Tale importo complessivo è stato interamente ripartito ed i relativi decreti registrati alla Corte dei conti.

Le ripetute rimodulazioni degli importi disposte dalle leggi finanziarie (nel 1992 da 650 a 100, nel 1993 da 700 a 200) hanno determinato notevolissimi problemi alle istituzioni universitarie per l'attuazione degli interventi; si deve tener conto, in particolare, che dei 1.650 miliardi relativi ora al quinquennio 1990-94, ben 996,094 sono stati destinati alla realizzazione di progetti immediatamente eseguibili come segue:

	centro-nord	sud
in attuazione della delibera CIPE 19.12.1989 (FIO '89)	446,094	106,918
" " dell'intesa di programma	<u>446,094</u>	<u>443,082</u>
	446,094	550,000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tali progetti sono in avanzato corso di realizzazione ed in molti casi di ultimazione.

Ciò premesso, pur nella limitata entità della competenza determinata dalle predette rimodulazioni, considerata anche la ridotta disponibilità di cassa su tale capitolo, è stata richiesta, in sede di bilancio di assestamento, una ulteriore disponibilità di cassa di 50 miliardi pari all'intero importo dei residui.

In relazione a quanto sopra e attese le esigenze di pagamento delle Università connesse agli impegni contrattuali, al fine di evitare il determinarsi di ritardi nei pagamenti con conseguenti oneri aggiuntivi, l'interruzione dei lavori con aumenti nei costi e ritardi nella disponibilità di strutture edilizie tanto necessarie per l'ordinato funzionamento delle Università, è stata richiamata l'attenzione sulla estrema necessità per il 1994 almeno della conferma dell'importo di 700 miliardi e di almeno 700 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Il d.d.l. relativo alla legge finanziaria 1994 prevede invece 400 miliardi per il 1994 e 550 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

In tal modo i 500 miliardi già ripartiti con DD.MM. registrati alla Corte dei conti troveranno nel 1994 solo una parziale copertura finanziaria per 400 miliardi ed i restanti 100 miliardi gravano sulla quota 1995.

Cap. 7304

Finanziamenti a favore della Università "Tor Vergata" - Roma.

1) la legge 25.6.1985 n.331, art.2, ha stazionato, per il periodo 1985-88 l'importo di 260 miliardi così ripartito:

1985	20 miliardi
1986	80 "
1987	80 "
1988	80 "

2) La legge 29.12.1990 n.405 (legge finanziaria 1991) alla tabella D (rifiinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in c/capitale) ha previsto un ulteriore stanziamento di 50 miliardi per il 1991 per interventi di cui al richiamato art.2 della legge 331/85.

3) Per i medesimi fini, la legge 31.12.1991 n.415 (legge finanziaria 1992) alla tabella D ha previsto un ulteriore stanziamento di 100 miliardi per il 1992.

x x x x

Sulla G.U. del 22.1.1986 è stato pubblicato l'avviso di gara (con procedura comunitaria) relativo all'affidamento in concessione di costruzione, secondo quanto previsto dalla legge 3 aprile 1979, n.122 (art.7), della realizzazione della nuova sede della Seconda Università di Roma-Tor Vergata.

La convenzione per l'affidamento in concessione della costruzione delle opere è stata firmata il 7 ottobre 1987 tra l'Università ed un consorzio di 18 imprese, con capo fila la Vianini Lavori S.p.A.

Il concessionario-costruttore ha presentato il progetto di massima dell'intero intervento.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I lavori della facoltà di Medicina e Chirurgia sono stati ultimati e sono in corso le forniture di arredi.

Si procederà al trasferimento della facoltà nei nuovi locali durante i mesi estivi in modo da iniziare il nuovo anno accademico nella sede definitiva.

Per quanto riguarda la facoltà di Ingegneria i lavori verranno completati entro Dicembre 1994.

Per i lavori di adattamento della sede della facoltà di scienze, attualmente utilizzata per la facoltà di economia e commercio, il relativo progetto è stato approvato ed i lavori inizieranno quanto prima, non appena la facoltà di economia e commercio si trasferirà nella propria sede definitiva, ormai ultimata e per la quale sono in corso le forniture di arredi.

Per la facoltà di Lettere il relativo progetto esecutivo è stato inviato al Ministero dei LL.PP. per la dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616.

Per la facoltà di giurisprudenza il relativo progetto è in fase di invio al CTA presso il Provveditorato alle CC.PP. per il Lazio ai fini dell'esame e della successiva approvazione.

x x x x

Per quanto riguarda i fondi di cui al punto 1) (art.2 legge 331/85) in relazione alle esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, al 31.12.1991, risultava già erogato l'intero stanziamento di 260 miliardi.

Per quanto concerne i 50 miliardi di cui al punto 2 (L.F.1991 Tab.D), in relazione alle esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, l'intero importo è stato erogato nell'esercizio 1992.

Relativamente ai 100 miliardi di cui al punto 3 (L.F.1992) è in corso di erogazione l'importo di 50 miliardi, ma considerate le esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, si prevede che nel corrente esercizio, l'Università stessa richieda l'erogazione dell'ulteriore importo di 20.000.000.000, di cui si chiede in sede di assestamento, la relativa disponibilità di cassa.

Relativamente ai 100 miliardi di cui al punto 3 (L.F.1992) si prevede che l'Università nell'esercizio 1993, considerato lo stato di attuazione delle opere, richiederà l'erogazione di altri 50 miliardi.

CAP. 7305

Legge 14.5.1981, n.219 e successive**Interventi nei territori colpiti dal sisma**

Le leggi indicate in oggetto hanno previsto:

- A) per le Università di Napoli e Salerno e per l'Istituto Universitario Orientale di Napoli: finanziamenti per la riparazione dei danni causati dal terremoto;
- B) per le Università di Napoli e di Salerno : interventi per il completamento della sede;
- C) per l'Università della Basilicata: interventi per la realizzazione della sede.

In attuazione di tali leggi il CIPE ha deliberato finanziamenti sia con i fondi di bilancio, sia mediante ricorso a mutui della Banca Europea per gli Investimenti; nel periodo 1981-91, è stato complessivamente assegnato ed erogato l'importo di 450,98 miliardi (v.allegato A).

x x x x x x

Inoltre la legge 28.10.1986 n.730, all'art.6,decimo comma, ha assegnato all'Università di Salerno, "per la realizzazione del centro universitario per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi presso la Facoltà di Ingegneria", un contributo speciale di 14 miliardi per il periodo 1987-88, a carico del fondo di cui all'art.3 della legge 14.5.1981,n.219, di cui 7 miliardi nell'anno 1987 e 7 miliardi nel 1988(v.allegato B).

Il decreto legge 26.1.1987,convertito in legge con modificazioni,nella legge 27.3.1987,n.120, ha destinato tale importo alla "realizzazione del centro interuniversitario tra le Università di Salerno e di Napoli per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con sede amministrativa presso la facoltà di Ingegneria dell'Università di Salerno".

Sulla base delle esigenze rappresentate dall'Università di Salerno è stato erogato l'intero importo di 14 miliardi di cui 7 miliardi nel 1992.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 40 10 1986, N. 120

ANNO	UNIVERSITÀ NAPOLI		UNIVERSITÀ SALERNO		IST. UNIV. ORLE NAPOLI		UNIVERSITÀ BASILICATA		TOTALE		GENERALE
	RICOSTRUZIONE	NUOVE OPERE	RICOSTRUZIONE	NUOVE OPERE	RICOSTRUZIONE	NUOVE OPERE	RICOSTRUZIONE	NUOVE OPERE	RICOSTRUZIONE	NUOVE OPERE	
1987	-	-	-	7.000 (7)	-	-	-	-	-	7.000 (7)	7.000 (7)
1988	-	-	-	7.000 (7)	-	-	-	-	-	7.000 (7)	7.000 (7)
TOTALE	-	-	-		-	-	-	-	-		14.000 (7)

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Elenco delle delibere CIPE con importi totali e per singola istituzione

<i>Delibere</i>	<i>Importo</i>	<i>Anno</i>	<i>Istituzioni universitarie</i>	<i>(In milioni)</i>	
1) 7-8-81	} 44.000	17.000	1981 Univ. Napoli (ricostruzione)	36.090	
2) 29-7-82		27.000		1982 Univ. Salerno (ric.ne)	5.485
			I. Univ. Or. Napoli (ric.ne)	2.425	
3) 29-7-82	20.000	1982	Univ. Salerno (nuove opere)	16.000	
			Univ. Napoli (nuove op.)	4.000	
				} progr. 82	
4) 22-12-82		13.000	1983 Univ. Basilicata (nuove op.)	10.000	
			Univ. Napoli (nuove op.)	3.000	
				} progr. 83	
5) 28-11-85	} 67.743,634	23.493,634	1985 Univ. Napoli (ric.ne)	34.000	
		14.250			1986 Univ. Basilicata (nuove op.)
				Univ. Salerno (ric.ne)	1.900
			Univ. Salerno (nuove op.)	9.843,634	
				} progr. 85	
6) 15-4-86		60.000	1986 Univ. Napoli (ric.ne)	7.800	
			Univ. Napoli (nuove op.)	12.200	
			Univ. Salerno (nuove op.)	20.000	
			Univ. Basilicata (nuove op.)	20.000	
				} progr. 86-87	
7) Legge 28-10-86, n. 730, art. 6	} 14.000	7.000	1984 Univ. Salerno		
		7.000			1988
8) 8-4-87	} 166.250	83.125	1987 Univ. Napoli (ric.ne)	8.300	
		83.125			1988 Univ. Napoli (nuove op.)
				Univ. Salerno (ric.ne)	6.450
				Univ. Salerno (nuove op.)	66.800
				Univ. Basilicata (nuove op.)	53.000
				} progr. 87-89	
9) 2-5-89		30.000	Univ. Salerno		
10) 11-1-90		50.000	Univ. Salerno		

CAP. 7309

Legge 1.12.1986 n. 879, art. 31 -

Finanziamento a favore dell'Università di Ancona

La legge 1.12.1986 n. 879, all'art. 31, ha stanziato, a favore dell'Università di Ancona, per il periodo 1987-1991, la somma di E. 35.000.000.000, per la ricostruzione ed il completamento delle sedi dell'Università di Ancona.

Le relative quote, tenuto conto anche delle rimodulazioni di sposte dalle leggi finanziarie, sono state determinate in:

esercizio 1987	3.000.000.000
" 1988	8.000.000.000
" 1989	3.000.000.000
" 1990	8.000.000.000
" 1991	8.000.000.000
" 1992	5.000.000.000

Il Ministero ha approvato il programma degli interventi da realizzare con il predetto contributo.

La realizzazione delle opere è in avanzato corso di esecuzione e al 31.12.1992 è stato già erogato l'importo di 30 miliardi.

Nell'anno 1992, per il quale era previsto lo stanziamento di 5 miliardi, a seguito delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed in relazione a quanto previsto, per tale anno, dall'art. 4 del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992 n. 359, non è stato possibile assumere i relativi impegni.

L'art. 11 del D.L. 22.5.1993 n.155 ha disposto un nuovo blocco degli impegni che, anche nel 1993, non ha consentito di assegnare i predetti fondi all'Università.

Considerato l'avanzato stato di attuazione del programma edilizio e gli impegni contrattuali assunti dall'Università stessa, il Ministero ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la deroga prevista dal secondo comma del predetto art. 11. Si è in attesa di tale concessione per assumere i relativi impegni ed erogare il predetto importo di 5 miliardi.

CAP. 7311

Legge 11.3.1988 n.67 - Art. 17 comma 43 -

Contributo straordinario a favore dell'Università della Calabria

La legge 11.3.1988 n. 67 (legge finanziaria 1988), all'articolo 17, comma 43, ha previsto, in favore dell'Università della Calabria, un contributo straordinario di £. 100 miliardi.

Le relative quote, tenuto conto anche delle rimodulazioni disposte dalle leggi finanziarie, sono state determinate in:

esercizio 1988	50.000.000.000
" 1989	25.000.000.000
" 1990	15.000.000.000
" 1991	10.000.000.000

L'Università ha formulato il programma delle opere da realizzare e al 31.12.1992 è stato erogato l'importo complessivo di 100.000.000.000, di cui 5.000.000.000 nel 1992.

La realizzazione delle opere previste è in fase di conclusione.

CAP. 7312

Legge 11.3.1988 n. 67 - art. 17 comma 12 -

Finanziamento a favore dell'Università di Venezia

La legge 11.3.1988 n. 67, art. 17, comma 12, ha previsto uno stanziamento di 25 miliardi per interventi di risanamento e restauro conservativo e adattamento di edifici siti nel centro storico destinati o da destinare alle attività didattiche e di ricerca ed a quelle di supporto.

Le relative quote, tenuto conto delle rimodulazioni disposte dalle leggi finanziarie, sono state determinate in:

esercizio 1988	5.000.000.000
" 1989	5.000.000.000
" 1990	12.000.000.000
" 1991	3.000.000.000

L'Università ha formulato il programma degli interventi da realizzare per il complessivo importo di 25.000.000.000.

La realizzazione delle opere è in corso e al 31.12.1992 il Ministero ha erogato l'intero importo di 25.000.000.000, di cui 9.000.000.000 nel 1992.

CAP. 7318

Legge 29.7.1991 n. 234, art.5, 2° comma.

Finanziamenti a favore della libera Università di Urbino

La legge 29.7.1991 n. 234, all'art.5, 2° comma, ha previsto l'assegnazione alla libera Università di Urbino della somma di 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, finalizzata ad interventi per le opere di edilizia.

Nel corso del 1992 si è provveduto alla relativa assegnazione ed erogazione.

Nei primi mesi del 1993 è stato assegnato ed erogato l'ulteriore importo di 10 miliardi relativo a tale anno.

Cap. 7321

Legge 5.2.1992 n.139, art.1, secondo comma -
Interventi per la salvaguardia di Venezia -
Università di Venezia - contrazione mutui.

La legge 5 febbraio 1992 n.139, all'art.1, secondo comma ha autorizzato l'Università di Venezia a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993 mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e il preammortamento a carico dello Stato.

La predetta legge ha autorizzato, a tale scopo, i limiti di impegno quindicennale di 3 miliardi con decorrenza dal 1993 e di 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

L'Università di Venezia in data 21.12.1992 ha stipulato con l'IMI s.p.a. il contratto di finanziamento per un mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate da corrispondere è di 3 miliardi annui.

Il Ministero ha già provveduto al relativo decreto di impegno quindicennale.

Nell'anno 1994 l'Università di Venezia provvederà a stipulare un nuovo contratto di mutuo.

Cap. 7322

Legge 5.2.1992 n.139, art.1, secondo comma -
Interventi per la salvaguardia di Venezia -
Istituto Universitario di Architettura di Venezia - contrazione mutui.

La legge 5 febbraio 1992 n.139, all'art.1, secondo comma ha autorizzato l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993 mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e il preammortamento a carico dello Stato.

La predetta legge ha autorizzato, a tale scopo, i limiti di impegno quindicennale di 1,5 miliardi con decorrenza dal 1993 e di 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

L'Istituto Universitario di Architettura di Venezia in data 21.12.1992 ha stipulato con l'IMI s.p.a. il contratto di finanziamento per un mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate da corrispondere è di 1,5 miliardi annui.

Il Ministero ha già provveduto al relativo decreto di impegno quindicennale.

Nell'anno 1993 l'Istituto di Architettura di Venezia provvederà a stipulare un nuovo contratto di mutuo.

Cap.7323

Legge 31 dicembre 1991 n.433 -

Interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa -
Finanziamento a favore dell'Università di Catania.

In relazione all'art.7 della legge 31.12.1991 n.433, che ha autorizzato la spesa complessiva di 190 miliardi per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato nelle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa per il triennio 1990-93, il Ministro per il coordinamento della protezione civile di concerto con i Ministri della Difesa e dei Lavori Pubblici ha provveduto alla ripartizione di tale somma destinando, tra l'altro, all'Università di Catania l'importo complessivo di 10.300.000.000 (4.820.000.000 sono stati stanziati nel 1992 e 5.480.000.000 nel 1993).

Nel corso del 1992 non è stato assunto alcun impegno.

Nei primi mesi dell'esercizio 1993 il Ministero ha assegnato all'Università la somma complessiva di 10.300.000.000 e l'Università sta iniziando la realizzazione delle opere.

CAP. 7307

Tutti i fondi destinati ai progetti di edilizia universitaria ammessi a finanziamento sul FIO 1982, 1983, 1984 e 1985, sono stati da tempo interamente assegnati ed erogati (importo complessivo 443.168.000.000).

Per quanto riguarda il FIO 1986 e 1989 si precisa quanto segue.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAP. 7307

Legge 28.2.1986, n. 41 - art. 14 -

Legge 22.12.1986, n.910 - art. 5 -

Legge 11.3.1988, n.67 - art. 17 -

Fondo investimenti e occupazione FIO 1986

La legge 28 febbraio 1986 n.41, all'art. 14, la legge 22 dicembre 1986 n. 910 (legge finanziaria 1986) all'art.5, e la successiva legge 11.3.1988 n. 67 (legge finanziaria 1988), all'art.17, hanno complessivamente stanziato l'importo di 6.020 miliardi, di cui 3.520 miliardi sui fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e 2.500 miliardi derivanti da mutui SEI.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio ed una complessa istruttoria, sono state a suo tempo trasmesse al CIPE le schede di progetto per un importo complessivo di 998 miliardi.

Il CIPE ha deliberato la ripartizione dei fondi il 12 maggio 1988 e 3 agosto 1988 ed ha ammesso a finanziamento i seguenti progetti:

(in milioni)

- | | |
|--|--------|
| 47- <u>Politecnico di Torino:</u>
ampliamento dei Dipartimenti
del Politecnico di Torino. Sede di
corso Duca degli Abruzzi n. 24 | 18.557 |
| 48- <u>Consorzio per l'incremento degli
studi e delle ricerche degli Istituti
di Fisica dell'Università di Trieste:</u>
ampliamento e completamento della
sede del Centro internazionale di
fisica teorica di Trieste | 12.000 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

49 - <u>Università di Padova:</u> completamento del complesso pluridipartimentale di biologia della Università di Padova	14.843
50 - <u>Università di Palermo:</u> completamento edifici di chimica e fisica - Palermo	12.844
51 - <u>Università di Pavia:</u> completamento edifici per il dipartimento genetica-ingegneria - Pavia	25.121
52 - <u>Università di Sassari:</u> costruzione del complesso clinico, biologico e didattico in viale San Pietro - Sassari	39.710
53 - <u>Università della Calabria-Cosenza:</u> costruzione primo quadrante Univer sità degli studi della Calabria	26.031
54 - <u>Università dell'Aquila:</u> dipartimenti dell'area biologica Università degli studi dell'Aquila	36.616
55 - <u>Università di Brescia:</u> edificio per dipartimenti e strut ture didattiche della facoltà di ingegneria di Brescia	20.340

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 56 - Università di Milano:
Lita - Laboratorio interdiscipli
nare tecnologie avanzate 48.403
- 57 - Università di Firenze:
nuovo polo scientifico della
Università di Firenze a Sesto
Fiorentino 113.753
- 58 - Università di Bologna:
realizzazione degli edifici desti
nati al complesso polifunzionale
scientifico e per servizi generali
di Ateneo - Bologna 22.694
- 59 - Istituto Universitario Navale di Napoli:
realizzazione del complesso edilizio
destinato alla seconda sede dell'Istitu
to universitario navale da realizzare
nel centro direzionale di Napoli 47.008
- 60 - Università "La Sapienza" di Roma:
realizzazione del complesso informatico
dell'Università degli studi "La Sapien
za" di Roma 46.000
- 61 - Università di Napoli:
realizzazione delle nuove sedi di scien
ze matematiche, fisiche, naturali ed eco
nomia e commercio (IV lotto) - Universi
tà di Napoli 39.749

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

62 - <u>Politecnico di Torino:</u> restauro e valorizzazione del Castello del Valentino sede della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino	8.983
63 - <u>Università di Trento:</u> ristrutturazione del polo unani stico dell'Università di Trento	18.600
64 - <u>Università di Genova:</u> realizzazione sede dipartimento di chimica in Genova - località Valletta Puggia	30.101
65 - <u>Università di Modena:</u> restauro e riutilizzazione dell'edi ficio monumentale denominato "Foro Boario"	10.543
66 - <u>Università di Torino:</u> facoltà di Economia e commercio (lotto funzionale)	16.783
12b - <u>Università di Bologna:</u> il sistema integrato dei musei biblioteche e laboratori stori co-scientifici nell'area univer sitaria di Bologna: Palazzo Poggi-Ca' Malvezzi	21.400

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le istituzioni universitarie hanno già appaltato i lavori e questo Ministero, al 31.12.1992, ha erogato le seguenti somme:

	(in milioni)
Prog.n.47 - Politecnico di Torino	7.755
" " 48 - Consorzio per l'incremento degli studi e delle ricerche degli Istituti di Fisica dell'Università di Trieste	12.000
" " 49 - Università di Padova	13.587
" " 50 - " " Palermo	10.861
" " 51 - " " Pavia	23.418
" " 52 - " " Sassari	35.131
" " 53 - " della Calabria-CS	26.031
" " 54 - " dell'Aquila	26.367
" " 55 - " di Brescia	20.340
" " 56 - " " Milano	43.577,194
" " 57 - " " Firenze	27.616,539
" " 58 - " " Bologna	19.187
" " 59 - Ist.Univ.Navale di Napoli	26.050
" " 60 - Università di Roma La Sapienza	19.620
" " 61 - " " Napoli	34.827
" " 62 - Politecnico di Torino	6.544
" " 63 - Università di Trento	13.600
" " 64 - " " Genova	22.839
" " 65 - " " Modena	8.008
" " 66 - " " Torino	15.765
" "12/b- " " Bologna	11.151
	<u>429.274,733</u>

Di tale complessivo importo, nel 1992 sono stati erogati 73.676,539 milioni.

Si rimane in attesa di ulteriori assegnazioni da parte del Bilancio e del Tesoro per consentire alle Università la prosecuzione dei lavori.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue CAP. 7307

F.I.O. 1989 -

L'art. 17 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (legge finanziaria 1988), al trentunesimo comma, ha stanziato sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio per il 1989 l'importo di 2000 miliardi, successivamente ridotto a 1500 (la legge finanziaria 1989 alla Tabella F ha disposto una riduzione di 300 miliardi; l'art. 12 del D.L. 19.4.1989 n. 130 ha disposto una ulteriore riduzione di 200 miliardi) per gli interventi di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e cioè "per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse...nonchè per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria".

In aggiunta a tale importo lo stesso articolo ha autorizzato il ricorso alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), sino alla concorrenza del controvalore di 1500 miliardi, per la contrazione di appositi mutui i cui oneri saranno a completo carico del bilancio dello Stato.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio ed una complessa istruttoria, sono state trasmesse a tale Dicastero schede progettuali per un importo complessivo di 2.026,924 miliardi.

L'art. 17, comma 34°, della legge 11.3.1988 n. 67 consente al CIPE di deliberare, su proposta del Ministro del Bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, circa il finanziamento, sulle risorse recate dalle leggi di settore e dalla legge 1.3.1986 n. 64, di progetti immediatamente eseguibili che siano stati giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici.

Il CIPE, con deliberazione in data 19.12.1989 (G.U. n.13 del 17.1.1990) ha approvato il finanziamento dei seguenti progetti per l'importo complessivo di 966.384 milioni a valere sulle disponibilità appresso indicate:

(dati in milioni)

1- sulle disponibilità di cui all'art. 17, comma 31°, della legge 11.3.1988 n. 67 e successive modificazioni - fondi del Ministero del Bilancio - (punto 1 della deliberazione CIPE)

25) ECOTEKNE - Centro univ.sc.econ.e tecniche
Univ. Lecce..... 77.351

26) Ist. elettr. naz. Galileo Ferraris -
sedi lab. e uffici..... 40.64

117.991

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2- sulle disponibilità della legge 1.3.1986 n.64 - fondi del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - (punto 15)
- | | |
|--|---------|
| 170) Completamento facoltà ingegneria Bari..... | 38.969 |
| 171) ISIBARI - Ist.sc.informazioni Univ.Bari..... | 25.000 |
| 172) Policlinico Università di Cagliari-I lotto
(vedasi integrazione finanziamento di cui al
successivo punto 21 a valere sulla legge
n.910/1986..... | 18.000 |
| 173) Compl.Complesso Università di Chieti -
Colle dell'Ara..... | 64.436 |
| 174) Compl.fac.veterinaria Università di Messina..... | 44.613 |
| 175) II stralcio fac.architettura Università di
Reggio Calabria..... | 67.360 |
| | 258.423 |
- 3- sulle disponibilità di cui alla legge 22.12.1986 n. 910 - i fondi del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - per il triennio 1990-92 (ora quinquennio 1990-94) (punto 21)
- | | |
|---|--------|
| 195) Ristr.caserma Villarey fac.economia Università
di Ancona..... | 23.901 |
| - Policlinico Università di Cagliari - I lotto
(vedasi progetto n.172) | 47.310 |
| 196) Dipartimento matematica Genova-Valletta Puggia..... | 23.441 |
| 197) Ampl.ristr.fac.ingegneria Università dell'Aquila-Roma | 41.608 |
| 198) Facoltà agraria Università di Padova..... | 34.100 |
| 199) Compl.didattico a Parco d'Orleans Univ.Palermo..... | 18.000 |
| 200) Compl. biotecn.pluridip.-I lotto fac.farmacia
Univ.Parma..... | 25.354 |
| 201) Compl. biotecn.pluridip.-facoltà ingegneria
Univ.Parma..... | 21.200 |
| 202) Compl.biologico-III lotto fac.med.e chirurgia
Univ.Parma..... | 29.343 |
| 203) Compl. Polo Cravino - dip.mat.sc.Terra,centro calc.
Univ.Pavia..... | 42.620 |
| 204) Nuova sede fac.ingegneria Università di Perugia-
I lotto..... | 26.400 |
| 205) Sede dip.fisica,inform.matem.ist.astronomia
(EDIFICI B ed E) Univ.Pisa..... | 40.239 |

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

206) Sede fac.ec. e comm. II Università di Roma.....	79.640
207) Rifunzion.fac.ingegneria Politecnico di Torino.....	19.440
208) Ristr. polo umanistico Università di Trento.....	15.503
209) Mod.padiglioni compr. S.Giovanni Università di Trieste.....	19.638
210) Facoltà di agraria, ingegneria, scienze (Udine).....	40.175
	553.012

Per tutti i progetti ammessi a finanziamento con la predetta delibera CIPE le istituzioni interessate hanno provveduto all'apertura dei cantieri nei termini temporali previsti dalla delibera stessa e i lavori sono in corso.

Per quanto riguarda i progetti di cui al punto 1, questo Ministero ha erogato ^{al 31.12.1992} le seguenti somme, pari alle assegnazioni sinora disposte da parte del Ministero del Bilancio e del Tesoro:

25) Univ. Lecce	34.909.000.000
26) Istituto Elet.Naz."G.Ferraris" - Torino	18.341.000.000

Nel corso del 1992 non è stata disposta alcuna erogazione.

Per i progetti di cui al punto 2 - ammessi a finanziamento sulla disponibilità della legge 1.3.1986 n. 64 - il Ministero del Tesoro ha provveduto al trasferimento sul cap. 7307 del bilancio di questo Ministero dell'importo di 268,428 miliardi, che al 31.12.1992 è stato interamente erogato su richiesta delle istituzioni universitarie interessate.

Nel corso del 1992 è stato erogato l'importo di 50.288,2 miliardi.

Per quanto riguarda i progetti di cui al punto 3, gravando gli stessi sui fondi stanziati sul capitolo 7303 del bilancio del Ministero dell'Università in attuazione della legge 910/85, l'importo delle relative erogazioni è compreso in quello delle erogazioni complessive disposte su tale capitolo, alla cui relazione si fa rinvio.

x x x x

Con deliberazione in data 31.1.1992, il CIPE ha autorizzato il finanziamento di 21 miliardi a favore del progetto n. 131 - Piano parcheggi - Università La Sapienza - Roma, a suo tempo già ammesso a finanziamento con delibera CIPE 19.12.1989 per l'importo di 36.953.000.000.

Per tale progetto-finanziato con i fondi del Ministero del Bilancio - il Ministero del Tesoro ha provveduto al trasferimento sul cap. 7307 del bilancio di questo Ministero del complessivo importo di 21 miliardi.

Di tale importo, nel 1992, è stata erogata la somma di 12 miliardi.

LEGGE 25 OTTOBRE 1968, n. 1089 ART. 4

Interventi sulla ricerca scientifica e tecnologica

L'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni ha costituito un Fondo Speciale per la Ricerca Applicata amministrato dallo Istituto Mobiliare Italiano in base ad apposita convenzione stipulata tra il Ministro del Tesoro e l'I.M.I. Il Fondo ha carattere rotativo.

Di tale Fondo possono beneficiare i seguenti soggetti:

- a) imprese industriali;
 - b) consorzi fra imprese industriali;
 - c) enti pubblici economici che svolgono attività produttiva;
 - d) società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo fra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonché tra le società finanziarie di controllo e di gestione delle imprese industriali;
 - e) centri di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) nonché dalle società finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali;
 - f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici;
 - g) istituti ed enti pubblici di ricerca a carattere regionale;
 - h) aziende speciali di enti locali.
- Tali soggetti devono avere stabile organizzazione in Italia.

Il Fondo finanzia i seguenti tipi di attività:

- 1) progetti autonomi presentati dalle imprese (Legge 46/1982).

Il finanziamento di progetti automaticamente presentati dalle imprese viene concesso a fronte dei costi da sostenere per progetti di ricerca applicata finalizzati ad ottenere nuovi prodotti ovvero a realizzare nuovi

processi. Gli strumenti concretamente usati dal Fondo sono crediti agevolati e contributi nella spesa.

2) progetti Eureka (Legge 22/1987).

Prevede solo contributi nella spesa a fronte di costi da sostenere per la partecipazione ad iniziative di cooperazione internazionale e comunitaria nel settore della ricerca applicata con finalita' esclusivamente pacifiche, gia' approvate nelle sedi competenti.

3) contributi alle piccole e medie imprese (Legge 46/1982 - Art. 4).

Le piccole e medie imprese industriali, non appartenenti a grandi gruppi, che commissionano ricerche a laboratori esterni elencati in un apposito Albo del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, possono ottenere un contributo nella spesa, in relazione ai costi sostenuti. Le attivita' agevolate possono riguardare sia le ricerche di carattere applicativo sia il trasferimento delle conoscenze e innovazioni.

4) Programmi nazionali di ricerca (Legge 46/1982 - Art. 9).

Per lo sviluppo di temi compresi nei Programmi nazionali di ricerca, deliberati dal CIPI su proposta del MURST, vengono stipulati contratti di appalto con le imprese per la realizzazione di ricerche finalizzate allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche, suscettibili di applicazione industriale nel medio periodo.

5) Progetti di formazione professionale (Legge 67/1988).

Sono previsti contributi nella spesa a fronte di costi da sostenere per attivita' di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca con eta' inferiore ai 29 anni, con l'obiettivo di preparare risorse umane altamente qualificate nei settori di ricerca e sviluppo. La formazione deve essere realizzata con il concorso di strutture universitarie o post-universitarie e/o delle societa' di ricerca costituite con il Fondo ricerca applicata.

6) Partecipazione al capitale di societa' di ricerca.

L'IMI in qualita' di gestore del Fondo ricerca applicata, puo' partecipare, con una quota di maggioranza

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

relativa, al capitale di società di ricerca costituite con i mezzi del Fondo stesso per attuare progetti che rivestono interesse di carattere nazionale o sono finalizzati alla promozione ed al trasferimento dell'innovazione in settore di rilevante interesse economico-sociale.

Le disponibilità del Fondo Ricerca applicata per l'anno 1992 sono state pari a 2.236,5 miliardi di cui 393 miliardi per rientri e minori utilizzi relativi a ricerche già finanziate.

Nel corso del 1992 si è registrata una leggera flessione delle domande ricevute ed una sensibile contrazione del volume di interventi deliberati dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (359 miliardi). Invece è lievemente cresciuto il volume delle stipule perfezionate complessivamente per tutti gli strumenti di intervento (753,1 miliardi contro 734 miliardi del 1991), mentre ha subito una flessione il volume complessivo delle erogazioni (536 miliardi contro 656,5 miliardi). Le risorse destinate alle piccole e medie imprese hanno avuto una incidenza del 9,2%, mentre quelle destinate al Mezzogiorno (Legge 64/86) hanno raggiunto il 46% del totale. Quest'ultimo dato conferma il potere selettivo del Fondo se viene raffrontato con la quota di ricerca applicata sviluppata nel Mezzogiorno (10%).

Dall'analisi settoriale degli interventi deliberati nel corso dell'anno per i progetti autonomi si conferma il rilievo, sotto il profilo dell'impegno di ricerca, dei settori delle telecomunicazioni, farmaceutico-sanitario e dell'informatica, che nel loro complesso, rappresentano il 77% dell'ammontare degli interventi deliberati.

È in continua espansione l'utilizzazione dell'intervento per progetti di ricerca affidati a laboratori esterni da piccole e medie imprese, con un'erogazione di contributi a valere sulle disponibilità 1992 per un importo complessivo di lire 11,8 miliardi a fronte di n. 128 progetti.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le disponibilita' residue del Fondo a fine 1992, pari a L. 1.675,3 miliardi, sono destinate per la quasi totalita' a fronteggiare gli impegni derivanti dai programmi nazionali di ricerca (gia' approvati dal CIPI e per i quali il MURST ha gia' pubblicato i bandi) e la quota di competenza per la costituzione dei Parchi scientifici nel Mezzogiorno. Pertanto residuano disponibilita' assai contenute per gli altri strumenti di intervento in rapporto ai fabbisogni derivanti dalle domande gia' pervenute.

Durante il 1992 sono state ricevute dall'IMI n. 194 domande per progetti autonomi di ricerca per un costo di L. 2.389,5 miliardi, 130 per interventi per ricerche commissionate da piccole e medie imprese a laboratori esterni e 35 domande per progetti di formazione. Sono state inoltre trasmesse all'IMI dal MURST n. 34 domande per progetti Eureka per un costo di Lire 170,3 miliardi.

Nel corso dell'anno sono stati deliberati interventi per lire 359,0 miliardi. Di questi 182,5 miliardi si riferiscono a progetti autonomi di ricerca, 22,9 a progetti Eureka, 11,8 miliardi a contributi alle piccole e medie imprese, 137,3 a programmi nazionali di ricerca e 4,5 miliardi a progetti di formazione.

Le stipule perfezionate dall'IMI nel 1992 hanno riguardato 109 nuovi progetti di ricerca e 4 integrazioni per un costo di lire 1.131,3 miliardi, 32 progetti Eureka e 1 integrazione per un costo di 375,3 miliardi, 16 programmi nazionale di ricerca e 2 progetti di formazione, questi ultimi per un costo di 2,9 miliardi.

A fine 1992 le disponibilita' residue ammontavano 1.675,3 miliardi. E' necessario, tuttavia, tener presente che le delibere MURST gia' assunte impegnano risorse a valere sulle disponibilita' fino al 1994 e che per i Programmi nazionali di ricerca, debbono ancora essere affidate attivita' di ricerca e formazione, gia' approvate dal CIPI, per circa 900 miliardi. Non si deve

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dimenticare, inoltre, che la costituzione dei parchi scientifici nel Sud, il cui costo complessivo previsto nell'intesa di programma del 7/12/1990 e' di Lire 1.100 miliardi, graverà per 600 miliardi sulle risorse del Fondo ricerca applicata. Da quanto detto appare chiaro che le disponibilita' residue al 31/12/1992, apparentemente cospicue, sono in realta' del tutto insufficienti a far fronte a fabbisogni derivanti dalle domande in esame e a quelle che continuano a pervenire.

LEGGE 5-AGOSTO 1988, N. 346

Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata.

La legge 5 agosto 1988, n. 346 prevede la possibilita' per i progetti di ricerca applicata di importo superiore a lire 10 miliardi, di concedere contributi in conto interessi su mutui stipulati dall'Istituto Mobiliare Italiano della durata complessiva di 10 anni. La legge stessa ha stabilito limiti di impegno decennali di lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1988 - 1989 - 1990.

La concessione del contributo in conto interessi permette di disporre di ulteriori risorse, da destinare soprattutto alle grandi imprese del Nord, senza far carico alle disponibilita' del Fondo ricerca applicata.

Per quanto riguarda gli interventi a valere su tale forma di finanziamento nel 1992 il MURST ha erogato lire 102,640 miliardi per la corresponsione del contributo in conto interessi, determinato al tasso di riferimento fissato alla data di stipula del contratto, sui finanziamenti gia' concessi dall'Istituto Mobiliare Italiano.

LEGGE 29/7/1989, N. 274**Contributo all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1989/93**

La legge 28 luglio 1989, n. 274 concernente contributo all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1989-93 ha stabilito in complessive £. 1.800.000.000.000 l'importo del contributo statale in favore del predetto Ente per l'attuazione del Piano approvato dal CIPE, così ripartite nel quinquennio in esame:

per l'anno 1989	£. 280.000.000.000
per l'anno 1990	£. 320.000.000.000
per l'anno 1991	£. 360.000.000.000
per l'anno 1992	£. 400.000.000.000
per l'anno 1993	£. 440.000.000.000

Il finanziamento di cui trattasi grava sul cap. 7508 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica "Contributo all'INFN - titolo 2 "Spese in conto capitale" - categoria 12 "Trasferimenti per spese in conto capitale".

Nel corso del 1992 la somma stanziata è stata erogata per l'intero importo stabilito per l'anno di riferimento (£. 400.000.000.000), stante la verifica del regolare andamento del piano quinquennale 1989/93 sia sotto il profilo tecnico-scientifico sia sotto quello finanziario, operata da un'apposita Commissione interministeriale istituita su richiesta del CIPE nel 1989.

Con il 1993 si conclude il piano quinquennale di attività finanziato con la citata legge 29/7/1989, n. 274.

Al riguardo si fa presente che il nuovo piano, relativo al quinquennio 1994-98, su proposta del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, è già stato approvato dal CIPE, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario, pari a £. 2.590.000.000.000 per l'intero periodo, la cui modulazione sui singoli esercizi sarà effettuata nell'ambito dei necessari provvedimenti legislativi.

PROGRAMMA RICERCHE MARE ADRIATICO (LEGGE n.57 19 marzo 1990).**L'Autorità per l' Adriatico.**

- La legge n. 57 del 19 marzo 1990 ha istituito, nell'ambito della Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'Autorità per l'Adriatico, che esercita le funzioni già attribuite al Comitato per la difesa del mare Adriatico. L' Autorità è presieduta dal Presidente del Consiglio, o dal Ministro designato a presiedere la Conferenza medesima, ed è composta dai Ministri della Marina Mercantile, dell' Ambiente, degli Affari Esteri, dei Lavori Pubblici, delle Politiche Comunitarie, dell' Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, della Sanità e dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglia e Veneto.

L' Autorità provvede in particolare (art. 1, comma 2, lettera c)) al coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico, su proposta del Ministro dell' Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Marina Mercantile e il Ministro dell' Ambiente, avvalendosi di istituti universitari e di istituti pubblici di ricerca altamente specializzati.

L' Autorità si avvale (art. 3) di una Segreteria Tecnica, coordinata da un Segretario Generale (On. Gianfranco Merli) e composta da un rappresentante di ciascuna Amministrazione presente nell' Autorità.

Finanziamenti per le attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico, disposti dalle leggi n.57/90 e n. 405/90 (finanziaria 91).

- Alla realizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione sono stati destinati L 10 miliardi per l' anno 1990, legge n. 57/90, e L 3 miliardi per il 1991, legge n. 405/90 (finanziaria 1991), per un totale di lire 13 miliardi, iscritti nel capitolo 7403 dello stato di previsione di spesa del Ministero dell' Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

- Il Ministro dell' Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha istituito, con decreto del 22 novembre 1990, un Gruppo di lavoro, coordinato dal professore Giuseppe Chiaudani, per predisporre uno schema di proposta di attività di ricerca e sperimentazione, da sottoporre all' approvazione dell' Autorità per l' Adriatico.

Il Gruppo di lavoro ha elaborato un "Piano-programma delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico", in cui si identificano le necessità e le problematiche di un programma generale di studi per la salvaguardia del mare Adriatico, individuando sette temi/obiettivi generali di ricerca: oceanografia fisica e caratteri dinamici, nutrienti, sostanze tossiche, agenti biologici, alterazione e modifica degli habitat marini, condizione attuale dell' ecosistema adriatico, salute umana.

Il costo complessivo per la realizzazione del Piano-programma è stato stimato in lire 60 miliardi.

- Il Gruppo di lavoro ha anche formulato un "Progetto operativo delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico", da finanziare con i fondi disponibili, L 13 miliardi, in cui sono individuati tre progetti di ricerca, prioritari rispetto ai temi/obiettivi del Piano-programma e

quattro Organismi referenti per l' esecuzioni delle attività:

a) sviluppo dei sistemi conoscitivi per la gestione scientifica dei problemi ambientali dell' ecosistema adriatico, Organismi referenti C.N.R. e ICRAAP, finanziamento £ 9.800.000.000, che comprende i due sottoprogetti,

al) rete permanente di osservazione controllata costiera e pelagica (oceanografia, nutrienti e agenti biologici),

a2) individuazione e quantificazione degli apporti inquinanti e modalità di dispersione,

b) indagini particolari, ricerche di laboratorio e messa a punto di metodi e protocolli particolari, Organismo referente ISS, finanziamento £ 2.000.000.000,

c) potenziamento della struttura di supporto della ricerca, Organismo referente ENEA, finanziamento £ 1.200.000.000.

- Il Piano-programma ed il Progetto operativo sono stati approvati dall' Autorità per l' Adriatico nella riunione dell' 11 giugno 1991, deliberazione n. 4/91.

- Il Ministero dell' Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha stipulato, in data 2 aprile 1992, le convenzioni con l' ICRAAP e l' ENEA, per un importo rispettivamente di £ 1,8 miliardi e £ 1,2 miliardi. I decreti di approvazione delle convenzioni e di trasferimento delle anticipazioni agli enti, 10% dell' importo totale delle convenzioni, sono stati registrati dalla Corte dei Conti in data 19 maggio 1992. Le convenzioni con il CNR e l' ISS, per un importo rispettivamente di £ 8 miliardi e £ 2 miliardi, sono state stipulate in data 30 ottobre 1992 ed i decreti di approvazione e di trasferimento dei fondi agli enti sono stati registrati presso la Corte dei Conti in data 4 dicembre 1992.

I progetti esecutivi presentati dagli enti non sono stati ritenuti idonei alle prescrizioni delle convenzioni dal Comitato per l' attuazione delle convenzioni, istituito dal MURST, e gli organismi referenti stanno attualmente apportando le opportune modifiche.

Sono stati pertanto trasferiti agli enti solo gli anticipi del 10% degli importi totali previsti dalle convenzioni.

Ulteriori finanziamenti delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico.

- Per assicurare la continuità degli interventi di risanamento del mare Adriatico l' ex art. 8 legge n. 195 del 3 luglio 1991 ha autorizzato la spesa di ulteriori £ 13 miliardi per l' anno 1991, £ 30 miliardi per il 1992 e £ 30 miliardi per il 1993, demandando all' Autorità per l' Adriatico la ripartizione delle risorse. Questi fondi sono stati iscritti nel capitolo 7370 di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L' Autorità in data 24 novembre 1992 e 5 marzo 1993 ha deliberato di assegnare alle attività di ricerca lire 6 miliardi per il 1992, deliberazione n. 11/92, e lire 8 miliardi per il 1993, deliberazione n. 4/93, di cui lire 2 miliardi da trasferire alla regione Friuli-Venezia Giulia, per attività di ricerca a cura di specifici apparati, e £ 30 milioni al CNR per la realizzazione di un catalogo delle fonti normative per la tutela del mare Adriatico.

**PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCHE IN ANTARTIDE
P.N.R.A.**

Le attività del PNRA consentono da un lato al nostro Paese di mantenere il diritto di partecipazione a pieno titolo alle riunioni del Trattato Antartico (ordinarie e speciali), ai sensi dell'art. IX, par. 2, e dall'altro alla comunità scientifica nazionale di contribuire alla "conoscenza" di un territorio al quale si attribuisce un ruolo centrale per la comprensione di importanti problematiche scientifiche su scala mondiale, quali ad esempio i cambiamenti climatici.

Così come peraltro previsto dalla stessa legge 380/91, che riserva il 20% dei fondi per progetti con partnership internazionali, le attività nazionali sono svolte in un ampio quadro di collaborazione internazionale, in particolare attraverso la partecipazione ai programmi dello SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research), organismo al quale viene riconosciuto il ruolo di "forum scientifico" dell'intero sistema del Trattato Antartico, che nel 1991 si è arricchito con la firma a Madrid del Protocollo di Protezione Ambientale. Attualmente è in corso la procedura di ratifica parlamentare.

Sul piano bilaterale è da evidenziare, per le implicazioni logistiche oltreché scientifiche, il programma italo-francese per la realizzazione di una base ad alta quota sul plateau antartico. I temi che verranno affrontati nel corso del 1994 riguardano tutti i settori previsti nel Piano Quinquennale 1992-96, approvato dal CIPE, aggregati nell'ottica di favorire l'interdisciplinarietà della ricerca in quattro aree principali:

- Struttura ed evoluzione geologica del continente antartico e dell'Oceano meridionale
- Global Change
- Osservatori, informazioni geografiche e varie
- Ricerche tecnologiche avanzate

Il necessario supporto alle operazioni sarà assicurato dalla struttura logistica cui spetta anche il compito di realizzare il potenziamento della base italiana, Baia Terra Nova, avviandone la trasformazione in base invernale abitabile tutto l'anno.

Oltre alle ricadute che ovviamente si produrranno sul piano scientifico, lo svolgimento di tale attività favorirà, come già detto, la qualificazione della ricerca italiana nel contesto internazionale e assicurerà un importante contributo allo sviluppo tecnologico, oltreché attraverso la realizzazione di apparecchiature scientifiche di avanguardia, in settori quali la robotica in ambiente estremo (di superficie e sottomarina), telescienza, sensoristica avanzata e telemedicina.

Con l'art. 2 del decreto del Ministero del Tesoro in data 25 maggio 1992, emanato in attuazione della legge 27 novembre 1991 n.380, sono state determinate le variazioni da introdursi nel bilancio pluriennale per gli anni 1993 1994, in termini di competenza.

In particolare, per il 1994, gli stanziamenti sono stati così determinati:

Cap. 2051 "Spese derivanti dalla partecipazione ad organismi, ecc."	£	100.000.000
---	---	-------------

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Cap. 7505 "Contributo all'ENEA, ecc."	£	74.600.000.000
Cap. 7519 "Contributi alle Università, ecc."	£	300.000.000

Gli stanziamenti così determinati risultano confermati con la legge di bilancio per il 1993.

Resta confermata la richiesta di inscrivere nel Cap. 7505 la cifra sopraindicata al fine di assicurare la necessaria copertura del nuovo programma di attività che prevederà sia il completamento delle azioni avviate con la campagna, in territorio antartico, 1993-94, che la preparazione e l'effettuazione della successiva campagna 1994-95.

Restano altresì confermate le indicazioni per il Cap. 2051, in aggiunta alla richiesta di trasferire al bilancio '94 una quota di 20 milioni di lire dello stanziamento relativo al '93, perdurando la necessità di assicurare in modo coordinato la partecipazione negli organismi internazionali, e del Cap. 7519, per continuità, nelle more della istituzione del Museo Nazionale per l'Antartide, alle azioni di mantenimento, studio e classificazione dei materiali riportati in Italia dalle precedenti spedizioni da parte delle tre Università di Trieste, Genova e Siena, al fine di non disperdere il patrimonio di reperti e dati scientifici acquisiti nel corso delle precedenti campagne, e assicurarne la fruibilità da parte dell'intera comunità scientifica.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (ANAS)

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA

- - - - -

VIABILITA' STATALE - PROGRAMMA TRIENNALE 1979-1981

La legge 21.12.1978, n° 843, ha autorizzato l'A.N.A.S. ad attuare un programma costruttivo, nel triennio 1979-1981, prevedendo uno stanziamento di 2.500 miliardi.

Tale stanziamento, con le leggi 30.3.1981, n° 119; 7.8.1982, n° 526; 22.12.1984, n° 887; 3.10.1985, n° 526 e 22.12.1986, n° 910, è stato successivamente aumentato a complessivi 5.187,80 miliardi.

Come evidenziato in precedenti relazioni, il piano in questione ha stentato a decollare con la conseguenza di uno scivolamento dei tempi esecutivi del piano stesso e della lievitazione delle previsioni economiche iniziali che erano state formulate alla fine del 1978.

A fine 1992, comunque, il programma in argomento risulta attuato pressochè totalmente in quanto gli impegni assunti nel 1992, pari a miliardi 1,33, hanno fatto salire il totale degli impegni a miliardi 5.187,11 che corrispondono alla percentuale del 99,98.

Quanto ai pagamenti, nel corso del 1992 sono ammontati a miliardi 160,83 che hanno fatto salire il totale complessivo a miliardi 4.739,94 corrispondenti alla percentuale del 91,38.

Infine, al termine del 1992, deve registrarsi l'esistenza di residui per un totale di 447,86 miliardi, di cui miliardi 447,17 di residui propri.

PROGRAMMA PER IL COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI ARTERIE NELL'AREA DELLA EX CASSA PER IL MAZZOGIORNO

L'art. 29/a della legge n° 146/1980 ha previsto una spesa di miliardi 998 nel periodo 1981/1984 per l'attuazione del programma in questione.

Anche nel corso del 1992 l'A.N.A.S. ha proseguito la realizzazione di tale programma che si avvia, sia pur lentamente, alla completa attuazione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli impegni assunti nel 1992 ascendono a 7,4 miliardi che portano il totale a 945,2 miliardi corrispondenti alla percentuale del 94,70.

Nel corso del 1992 si sono, poi, registrati pagamenti per 75,35 miliardi che fanno salire il totale a complessivi 756,23 miliardi che corrispondono all'80%.

A fine 1992 vanno registrati residui per un totale di 241,77 miliardi, di cui miliardi 188,97 di residui propri e miliardi 52,80 di residui di stanziamento.

ESECUZIONE OPERE DI VIABILITA' IN CALABRIA E NELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI.

L'art. 10 - comma 5 - della legge n° 119/1981 ha previsto, nell'area metropolitana di Napoli ed in Calabria, un programma di interventi per 220 miliardi nel periodo 1981/1983.

Come è noto, il programma in questione può ritenersi praticamente attuato in quanto gli impegni, già alla fine del 1990, risultano completamente assunti.

Nel corso del 1992 si sono registrati pagamenti per 13,56 miliardi che hanno portato il totale a miliardi 199,96 corrispondenti alla percentuale del 90,89.

I residui propri risultanti alla fine del 1992 ammontano a 20,03 miliardi.

PROGRAMMA STRALCIO 1982-1987 DEL PIANO DECENNALE PER LA VIABILITA' DI GRANDE COMUNICAZIONE

La legge 12.8.1982, n° 531, autorizzava il Ministro dei Lavori Pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., a predisporre un piano decennale di investimenti per la viabilità di grande comunicazione.

Con gli articoli 4 e 6 della legge suindicata, in attesa della definizione del Piano decennale, è stato previsto un piano stralcio comprensivo di talune opere interessanti gli itinerari Grosseto-Livorno, Orte-Cesena e L'Aquila-Teramo ed è stata autorizzata la spesa di 1.242 miliardi.

Anche tale programma è, ormai, avviato a conclusione in quanto, già alla fine del 1990, risultano assunti impegni per 1.241,39 miliardi che corrispondono alla percentuale del 99,95.

Nel corso del 1992 si sono registrati pagamenti per 26,80 miliardi che hanno portato il totale a miliardi 1.102,33, corrispondenti alla percentuale dell'88,79.

A fine 1992 vanno registrati residui per un totale di 139,67 miliardi, di cui miliardi 139,06 di residui propri.

**PROGRAMMA TRIENNALE 1985/1987 - PRIMO STRALCIO ATTUATIVO DEL PIANO
DECENNALE E PROGRAMMA TRIENNALE 1991/1993**

In attesa dell'approvazione e della adozione del Piano decennale della viabilità di grande comunicazione previsto dalla citata legge n° 531/1982, con legge n° 526/1985 l'A.N.A.S. fu autorizzata a varare un programma straordinario di interventi sulla base della delibera CIPE intervenuta nel marzo 1985 sul Piano decennale in questione proposto dall'A.N.A.S. stessa, programma che venne denominato "Programma Triennale 1985/1987".

Il Piano decennale venne, poi, approvato con decreto n° 257 del 30.5.1986 sulla base di quanto prescritto dall'art. 2 della legge e in conformità dei pareri espressi dal CIPE e dalle Commissioni permanenti del Parlamento.

Il Piano stesso avrebbe dovuto realizzarsi in quattro stralci, di cui il primo di durata annuale e gli altri di durata triennale.

Il Primo stralcio attuativo 1987 è risultato quindi essere il piano di raccordo tra il programma triennale 1985/1987 ed il Piano Decennale, segnalandosi per un'opzione finalizzata sugli interventi programmati delle grandi direttrici longitudinali e trasversali del Paese.

Il Programma Triennale 1991-1993 costituisce il terzo stralcio attuativo del Piano decennale della viabilità di grande comunicazione previsto dalla legge n° 531/1982 ed è stato approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 21 marzo 1991.

Il Piano Triennale 1991-1993 postula un fabbisogno complessivo di 24.000 miliardi con modulazione della spesa fino al 1995, mediante ricorso in tutto o in parte al mercato del credito, a mezzo di mutui, così come previsto dalla legge finanziaria 1991.

Peraltro tale importo è stato elevato a 27.000 miliardi in base a suggerimenti espressi dalle Commissioni parlamentari.

Ai fini dell'esecuzione e del rendiconto detti programmi possono ritenersi un unico fatto operativo, essendo reciprocamente correlati al completamento del medesimo disegno di rete.

Le risorse finanziarie poste a disposizione dell'A.N.A.S. a tale scopo ammontano, allo stato, a complessivi 16.743 miliardi - ivi compresi 7.500 miliardi da reperire mediante ricorso al mercato del credito - dei quali 11.675 miliardi a tutto il 1992, 2.200 miliardi a tutto il 1993, 2.023 miliardi a tutto il 1994 e 845 miliardi a tutto il 1995.

A fronte dell'autorizzazione di spesa a tutto il 1992 di 11.675 miliardi, nel corso dello stesso 1992 sono stati assunti impegni per 2.240,46 miliardi che fanno salire il totale a miliardi 9,877,90 che corrispondono alla percentuale del 58,99.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel 1992 i pagamenti sono ammontati a 1.940,59 miliardi che portano il totale a 6.063,88 miliardi corrispondenti alla percentuale del 61,38.

Al 31 dicembre 1992 si registrano residui per un totale di 5.611,14 miliardi, di cui miliardi 3.814,04 di residui propri e miliardi 1.797,10 di residui di stanziamento a fronte dei quali esistevano impegni giuridici già assunti connessi ad opere cantierate per le quali non era stato ancora disposto l'impegno contabile.

**PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO DELL'AUTOSTRADA
SALERNO - REGGIO CALABRIA**

Il programma di interventi per l'ammodernamento dell'Autostrada Salerno - Reggio Calabria, previsto dalla legge finanziaria 1987 (art. 7 - comma 15 - lett. d), si avvia ad essere ultimato.

Infatti a fronte dell'autorizzazione di spesa di 850 miliardi, nel corso del 1992 sono stati assunti impegni per 90,94 miliardi che hanno fatto salire il totale a 828,33 miliardi corrispondenti alla percentuale del 97,45.

Nel 1992 si sono registrati pagamenti per 203,96 miliardi che portano il totale a 679,08 miliardi che corrispondono alla percentuale dell'81,98.

Alla fine del 1992 i residui ammontano complessivamente a miliardi 166,74 di cui miliardi 145,07 di residui propri e miliardi 21,67 di residui di stanziamento.

**PROGRAMMA DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELLE AREE INTERESSATE DAI
CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO 1990**

La legge 29.5.1989, n° 205, ha stanziato, negli esercizi 1989 e 1990, la complessiva somma di 697 miliardi per la realizzazione di opere stradali ed autostradali di competenza dell'A.N.A.S. finalizzate ad esigenze di sicurezza e di fluidità del traffico sugli itinerari di collegamento a servizio delle aree interessate dai mondiali di calcio del 1990.

Il programma in questione, a fine 1992, può dirsi praticamente attuato in quanto nel corso di detto anno sono stati assunti impegni per miliardi 6,19 che hanno fatto salire il totale a 680,13 miliardi corrispondenti alla percentuale del 97,57.

Nel 1992 si sono registrati pagamenti per 29,51 miliardi che portano il totale a 626,92 miliardi che corrispondono alla percentuale del 92,17.

Al 31.12.1992 i residui ammontano a 70,07 miliardi di cui miliardi 53,20 di residui propri e miliardi 16,87 di residui di stanziamento.

RICOSTRUZIONE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990
NELLE PROVINCE DI SIRACUSA - CATANIA E RAGUSA

La legge 31.12.1991, n° 433 (art. 7), ha autorizzato la spesa di £. 190 miliardi per il Triennio 1991-1993, in ragione di 40 miliardi nell'anno 1991, di 70 miliardi per l'anno 1992 e di 80 miliardi per l'anno 1993, ai fini dell'attuazione degli interventi di competenza dello Stato nelle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

Ai sensi del 2° comma del suddetto art. 7, le somme sopracitate sono state ripartite tra le Amministrazioni interessate con decreto in data 25.6.1992 del Ministro per il coordinamento della Protezione Civile, di concerto con i Ministri della Difesa e dei Lavori Pubblici.

Per gli interventi di competenza dell'A.N.A.S., con il decreto in questione è stata prevista la spesa complessiva di 65 miliardi, di cui miliardi 38,05 a tutto il 1992, 10 miliardi nell'esercizio 1993 e 16,95 miliardi nell'esercizio 1994.

Allo stato il programma in questione non è ancora in esecuzione in quanto si sta procedendo alla elaborazione dei progetti connessi a ciascun intervento.

ENTE FERROVIE DELLO STATO

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

**NOTA SULL'ANDAMENTO DEI PRINCIPALI INTERVENTI
PROGRAMMATI ED IN CORSO DI ATTUAZIONE**

La realizzazione degli interventi programmati, di cui si evidenzia nell'apposita tabella lo stato di attuazione complessivo in termini economici, consentirà al completamento degli stessi il conseguimento dei seguenti principali obiettivi:

- a) La realizzazione di nuove infrastrutture ad alta velocità come potenziamento ed integrazione della rete tradizionale e collegamento con il resto dell'Europa.
- b) La riqualificazione di consistenti tratti di linee ed impianti mediante provvedimenti di automazione mirati a migliorare la sicurezza e l'economicità del trasporto, nonché la fluidità e la velocità della circolazione;
- c) Il potenziamento dei principali assi di valico alpino nord-orientale (Brennero e Tarvisio);
- d) La realizzazione di nuove opere al servizio dei traffici pendolari e comprensoriali nei nodi di Torino e Milano;
- e) Il completamento della linea "Direttissima Firenze-Roma" e di importanti tratti di raddoppio sulle linee Genova-Ventimiglia, Bologna-Verona, Adriatica fino a Lecce, Bari-Taranto;
- f) L'attrezzaggio tecnologico di diverse linee ed impianti al fine di ottenere riduzione di personale con conseguenti economie di gestione;
- g) Il completamento di importanti scali ed impianti per le merci.

In particolare si riportano di seguito, per tipologia, i principali interventi in via di attivazione ed in corso d'opera.

LINEE AD ALTA VELOCITA'

Le F.S. hanno affidato in concessione alla T.A.V. (società per azioni con quote di capitale sottoscritte per il 40% dalle FS ed il 60% da istituti di credito nazionali ed esteri) la progettazione esecutiva, la costruzione e lo sfruttamento economico delle linee e delle infrastrutture ad "alta velocità". A sua volta la TAV ne ha affidato la progettazione esecutiva e la costruzione a quattro General Contractors, mantenendo comunque la responsabilità di tutte le attività connesse al "sistema alta velocità". Il recupero e la remunerazione del capitale investito da TAV avverrà attraverso lo sfruttamento economico delle linee e delle infrastrutture

di cui le FS cureranno l'esercizio.

Le relazioni interessate dalla concessione sono le seguenti:

- TORINO-MILANO-ROMA-NAPOLI
- MILANO-VENEZIA
- GENOVA-MILANO

La realizzazione delle linee A.V. comporterà, inoltre, la ristrutturazione, per adeguarli all'inserimento delle nuove linee, dei nodi interessati dalle stesse.

Infine è prevista l'acquisizione di un parco rotabile di mezzi idonei al traffico ad alta velocità (ETR 500) dei quali è stato già emesso un primo ordine per 30 nuovi elettrotreni.

DIRETTISSIMA ROMA-FIRENZE

Tutta la linea è stata aperta all'esercizio, dopo aver completato le sperimentazioni previste per l'alta velocità.

RADDOPPI

Gli interventi di tale tipologia hanno interessato ed interesseranno nel proseguio, in particolare, le seguenti linee:

- GENOVA-VENTIMIGLIA;
- BOLOGNA-VERONA;
- UDINE-TARVISIO (PONTEBBANA);
- PARMA-LA SPEZIA (PONTREMOLESE);
- ORTE FALCONARA;
- ADRIATICA;
- CASERTA-FOGGIA (fase);
- PALERMO-MESSINA;
- MESSINA-CATANIA-SIRACUSA;
- LAMEZIA T.-CATANZARO L..

VELOCIZZAZIONI

Sui tre itinerari Venezia-Trieste, Venezia-Bologna-Pescara e Torino-Roma-Reggio Calabria da velocizzare, sono state effettuate le progettazioni delle opere civili delle tratte Torino-Pisa e Bologna-Rimini e della variante tra Occhiobello e Pontelagoscuro, comprendente il nuovo ponte a doppio binario sul fiume Po. E' stata inoltre approvata la progettazione ed il finanziamento di un nuovo gruppo di interventi riguardanti impianti tecnologici finalizzati ad adeguare le infrastrutture alle maggiori esigenze di sicurezza, potenzialità e regolarità connesse alla

velocizzazione.

E' in corso la progettazione delle opere civili tra Battipaglia e Reggio Calabria.

NUOVI VALICHI ALPINI

BRENNERO

Sono in corso gli studi di fattibilità delle linee di accesso da nord e da sud, nonché quelli relativi alla simulazione dell'esercizio e per la flotta di locomotive politensione.

Sono altresì in avanzato corso gli studi riguardanti l'analisi dei rischi, i bilanci ecologici, il piano di marketing e le alternative di finanziamento.

SEMPIONE

E' stata sviluppata l'indagine sui traffici acquisibili al 2010 e sono stati effettuati gli studi di fattibilità per diverse soluzioni a 250 km/h e 200 km/h .

GOTTARDO

E' stata sviluppata l'indagine sui traffici acquisibili al 2010 e sono stati effettuati gli studi di fattibilità per diverse soluzioni a 250 km/h e 200 km/h.

MONCENISIO

E' stata eseguita una fase preliminare di studi; è in corso lo studio di fattibilità ed una prima fase della campagna geognostica. E' in corso l'indagine di traffico.

INTERMODALITA'

Si è definito il progetto di massima per l'interporto di Guasticce e per il centro merci di Osmannoro, nonché la progettazione definitiva dei centri intermodali di Pomezia e di Milano Smistamento e l'ampliamento del centro intermodale di Novara Boschetto.

Per questi ultimi si sta procedendo ai relativi affidamenti.

E' stato predisposto il progetto di massima relativo agli impianti ferroviari dell'interporto di Milano Lacchiarella, nonché per l'area interportuale di Nola con il relativo collegamento con la rete ferroviaria. E' in avanzato corso di realizzazione il progetto per l'area interportuale di Marcianise.

Sono state approvate e in parte ordinate le forniture di materiale rotabile dedicato all'intermodalità.

IMPIANTI DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO

Per quanto riguarda gli interventi di CTC (controllo traffico computerizzato), sono in corso i lavori di gran parte degli

interventi previsti, mentre si sta procedendo agli affidamenti per quelli restanti. Per quanto concerne la realizzazione dei B.A.B. (blocco automatico banalizzato) sull'intera rete, sono in corso i lavori per la realizzazione di un consistente lotto di interventi già deliberati pari al 60% di quanto previsto dal piano.

NODI

Riguardo la situazione degli interventi in corso e programmati i "nodi" della rete interessati sono i seguenti:

- Nodo di Torino;
- Nodo di Milano;
- Nodo di Venezia;
- Nodo di Roma;
- Nodo di Bari;

LINEE A SCARSO TRAFFICO

Per quanto attiene il recupero della rete di interesse locale si sottolinea che sono stati già approvati i progetti per la quasi totalità delle linee interessate; i relativi lavori sono già stati affidati e la maggior parte è stata ultimata, con qualche eccezione dovuta alla complessità degli interventi da realizzare.

MATERIALE ROTABILE

Sono state concluse le trattative per l'acquisto di 2950 carri di vari tipo, per 10 elettrotreni ad assetto variabile (ETR 460) e per 140 locomotive (E652 e E402) quest'ultime per velocità di 220 km/h, per 30 elettrotreni (ETR 500) per l'alta velocità, nonché per 110 carrozze per treni intercity (UIC-Z1).

Sono inoltre in corso le procedure negoziali per l'acquisto di ulteriori locomotive elettriche, di carrozze per treni intercity, di carrozze letto, di carri merci per il traffico intermodale, di elettromotrici e rimorchi a due piani per il servizio pendolare.

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE COMUNICAZIONI
E AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
DI INTERVENTI STRAORDINARI AL 30 GIUGNO 1993

LEGGE 10 FEBBRAIO 1982, n. 39 - 27 DICEMBRE 1983, n. 730 -
22 DICEMBRE 1984, n. 887 - 28 FEBBRAIO 1986, n. 41 -
22 DICEMBRE 1986, n. 910 - 11 MARZO 1988, n. 67 -

1) LEGGE 10 FEBBRAIO 1982, n. 39 e successivi rifinanziamenti

Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico.

Con la legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stata autorizzata a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forniture per un importo complessivo di 2.750 miliardi di lire da eseguirsi negli anni dal 1982 al 1987.

Successivamente, l'Amministrazione stessa, avvalendosi della facoltà prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 39, ha provveduto ad una valutazione delle ulteriori necessità finanziarie per il completamento dei programmi. Da questa valutazione è scaturita una maggiore occorrenza di 781 miliardi per cui l'importo complessivo è stato elevato, dalla legge 27 dicembre 1983, n. 730, a 3.531 miliardi di lire.

Con la legge finanziaria per l'esercizio 1986 (28 febbraio 1986, n. 41) questo importo è stato ulteriormente elevato di 988 miliardi di lire, portando lo stanziamento complessivo a 4.519 miliardi di lire.

La legge finanziaria 1987 (22 dicembre 1986, n. 910) ha ulteriormente elevato l'ammontare complessivo, sempre ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge n. 39/82, di 670 miliardi di lire. (5.189 stanziamento complessivo)

Con la legge finanziaria 1988 (11 marzo 1988, n. 67), lo stanziamento è stato incrementato di 57 miliardi di lire per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica (£ 7 miliardi) e per il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e sicurezza. (L. 50 miliardi)

Il finanziamento complessivo fornito dalla legge 39/82 è pertanto di L. 5.246 miliardi.

Gli stanziamenti per i singoli settori di intervento sono i seguenti:

- lire 652 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;
- lire 218 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo - contabili nonché per il potenziamento dei servizi di bancoposta;
- lire 380 miliardi per il completamento e la integrazione della rete telex e trasmissione dati;
- lire 55 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- lire 996 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze, dei pacchi e per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;
- lire 460 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;
- lire 710 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
- lire 1.354 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sedi di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico - amministrativi, previsti dall'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325;
- lire 196 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta nonché delle relative infrastrutture;
- lire 75 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo della attività scientifica;
- lire 150 miliardi per il risanamento degli uffici postali ubicati in locali non idonei per l'igiene del lavoro.

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato di attuazione:

a) Impianti di meccanizzazione della rete delle corrispondenze e dei pacchi(cap 519)

L.39/82

Disponibilità maturate:	anno 1982	£. 60	miliardi
	" 1983	" 45	"
	" 1984	" 60	"
	" 1985	" 60	"
	" 1986	" 50	"
	" 1987	" 45	"
	" 1988	" 115	"
	" 1989	" 217	

 £ 652 miliardi

L.43/91

Disponibilità maturate:	anno 1990	£. 120	miliardi
	anno 1991	£. 140	miliardi

 TOTALE £. 260 miliardi.

Impegni al	31.12.1982:	£	37,4	mld
" "	31.12.1983:	"	39,2	mld
" "	31.12.1984:	£	71,0	mld
" "	31.12.1985:	£	76,0	mld
" "	31.12.1986:	£	49,0	mld
" "	31.12.1987:	£	45,0	mld
" "	31.12.1988:	£	117,4	mld
" "	31.12.1989:	£	199,4	mld
" "	31.12.1990:	£	6,9	mld
" "	31.12.1991:	£	10,7	mld
" "	31.12.1992:	£	16,9	mld
" "	30.06.1993:	£	8,3	mld
	TOTALE	£	677,2	mld

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I finanziamenti della legge sono stati utilizzati per il completamento degli impianti meccanizzati per le corrispondenze di Napoli Ferrovia, Roma III, Milano Roserio, Bologna, Napoli, Pescara, Roma Fiumicino, Venezia, Bari e Torino Reiss Romoli e per i centri operativi di Modena e Ravenna e l'impianto pacchi di Napoli, Novara, Bergamo, Varese, Roma Ostiense e Mantova.

Dopo la realizzazione della rete di preesercizio di Posta Elettronica è in corso di completamento la I^a e II^a fase della rete stessa.

Sono continuati i lavori per il completamento dei centri corrispondenze di Torino Via Nizza, Brescia, Palermo, Verona, Padova, Genova Brignole, Firenze, Bolzano, Messina, Salerno, e dei centri pacchi di Milano Scalo Farini, Firenze, Ancona ed il centro operativo di Cuneo e sono iniziati i lavori per il centro operativo di Trieste.

b) Automazione dei servizi amministrativo - contabili e dei servizi di bancoposta (cap 520).

L. 39/82

Disponibilità maturate:	anno 1982	£. 10,0	miliardi
	" 1983	" 20,0	"
	" 1984	" 20,0	"
	" 1985	" 26,5	"
	" 1986	" 31,5	"
	" 1987	" 15,0	"
	" 1988	" 61,0	"
	" 1989	" 34,0	"
	TOTALE	£ 218	miliardi

L. 43/91

Disponibilità maturate	anno 1990	£ 70	miliardi
	" 1991	£ 80	miliardi
	TOTALE	£ 150	miliardi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Impegni	al 31.12.1982:	£	-	miliardi
"	" 31.12.1983:	"	18,8	"
"	" 31.12.1984:	"	31,2	"
"	" 31.12.1985:	"	26,2	"
"	" 31.12.1986:	"	29,8	"
"	" 31.12.1987:	"	16,9	"
"	" 31.12.1988:	"	61,0	"
"	" 31.12.1989:	"	32,1	"
"	" 31.12.1990:	"	1,8	"
"	" 31.12.1991:	"	0,2	"
"	" 31.12.1992:	"	13,0	"
"	" 30.06.1993:	"	0,5	"
TOTALE		£	231,5	miliardi

Sono stati installati n. 1886 sistemi U.P.E. presso i
Compartimenti.

c) Rete telex e trasmissione dati (cap 521)

Disponibilità maturate:	anno 1982	£.	50	miliardi
	" 1983	"	53	"
	" 1984	"	71	"
	" 1985	"	56	"
	" 1986	"	41	"
	" 1987	"	20	"
	" 1988	"	49	"
	" 1989	"	40	"
	" 1990	"	-	"
TOTALE		£.	380	miliardi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Impegni al 31.12.1982:	£. 47,8 miliardi
" " 31.12.1983:	" 54,9 "
" " 31.12.1984:	" 59,5 "
" " 31.12.1985:	" 20,3 "
" " 31.12.1986:	" 50,5 "
" " 31.12.1987:	" 23,9 "
" " 31.12.1988:	" 19,0 "
" " 31.12.1989:	" 15,9 "
" " 31.12.1990:	" 0,1 "
" " 31.12.1991:	" 5,0 "
" " 31.12.1992:	" 0,5 "
" " 30. 6.1993:	" - "
TOTALE	£. 297,4 miliardi

Sono in attività le Centrali di Milano II, Brescia, Parma, Verona, Catania, Venezia e Pescara, mentre sono in fase di installazione le Centrali di Bolzano, Bologna, Cagliari e Milano III.

Per gli impianti telex sono state ordinate le Centrali di Perugia, Como, Catanzaro e Pisa. Per gli impianti di teletex sono in attività quelli di Milano, Torino, Roma, Bari, Catania, Palermo, Firenze e Bologna, sono stati installati gli impianti di Genova e Napoli e sono stati ordinati quelli di Milano, Verona e Venezia.

Per gli impianti a commutazione di pacchetto sono in attività le Centrali di Firenze, Milano-Torino (modem), Roma, Milano, Torino, Napoli, Venezia, Genova e Bologna.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d)	Centri radio p.t. (cap 522)		
	Disponibilità maturate: anno 1982	£.	5 miliardi
	" 1983		9 "
	" 1984		8 "
	" 1985		10 "
	" 1986		9 "
	" 1987		5 "
	" 1988		4 "
	" 1989		5 "
	TOTALE	£.	55 miliardi
	Impegni al 31.12.1982:	£.	- miliardi
	Impegni al 31.12.1983:	£	- miliardi
	Impegni al 31.12.1984:	£	0,1 miliardi
	Impegni al 31.12.1985:	£	19,5 miliardi
	Impegni al 31.12.1986:	£	5,0 miliardi
	Impegni al 31.12.1987:	£	10,3 miliardi
	Impegni al 31.12.1988:	£	1,6 miliardi
	Impegni al 31.12.1989:	£	9,4 miliardi
	Impegni al 31.12.1990:	£	6,9 miliardi
	Impegni al 31.12.1991:	£	1,7 miliardi
	Impegni al 31.12.1992:	£	0,5 miliardi
	Impegni al 30.06.1993:	£	- miliardi
	TOTALE	£	55 miliardi

Con i fondi disponibili sul capitolo sono stati acquistati materiali per l'automazione della gestione del traffico radiomarittimo, sistemi di antenna ed apparati radiotrasmittenti e parti di ricambio per sistemi operativi radiotelefonici CM 8500 per le stazioni radiocostiere p.t. e sistemi di alimentazione elettrica per la stazione radiocostiera di Bari.

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) Edifici per gli impianti di meccanizzazione e per i servizi operativi (cap 523)

L. 39/82

Disponibilità maturate:	anno 1982	£.	90,0	miliardi
	" 1983	"	85,0	"
	" 1984	"	90,0	"
	" 1985	"	129,5	"
	" 1986	"	73,5	"
	" 1987	"	188,0	"
	" 1988	"	275,0	"
	" 1989	"	65,0	"

TOTALE £. 996,0 miliardi

L.43/91

Disponibilità maturate:	anno 1990	£.	90	miliardi
	anno 1991	£.	100	miliardi

TOTALE £. 190,0 miliardi

Impegni al 31.12.1982:	£.	29,5	miliardi
" 31.12.1983:	"	101,9	"
" 31.12.1984:	"	131,2	"
" 31.12.1985:	"	66,1	"
" 31.12.1986:	"	79,3	"
" 31.12.1987:	"	242,1	"
" 31.12.1988:	"	237,1	"
" 31.12.1989:	"	17,1	"
" 31.12.1990:	"	40,0	"
" 31.12.1991	"	36,7	"
" 31.12.1992	"	80,5	"
" 30.06.1993	"	1,7	"

TOTALE 1063,2 "

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con i finanziamenti previsti dalla richiamata legge n.39/1982 a tutt'oggi sono stati completati gli edifici di Torino corrispondenze, Napoli corrispondenze e pacchi, Pescara corrispondenze, Milano Musocco, Roma S. Lorenzo, Firenze e Roma Tor Sapienza corrispondenze e pacchi.

Sono stati ultimati i lavori nelle sedi operative di Pesaro, Modena, Terni, Lecce, Siracusa, La Spezia, Reggio Emilia, Teramo, Ravenna, Mantova, Salerno e Pistoia.

Sono in corso i lavori nelle sedi operative di Pisa, Ancona (Pacchi), Firenze (Pacchi), Bolzano, Massa, Enna, Trieste, Lucca, Livorno, Cuneo, Sondrio, Potenza e l'Aquila.

E' prevista la consegna dei lavori nelle sedi di Genova, Imperia, Novara, Viterbo, Rovigo e Bergamo.

f) Edifici per gli uffici di settore e di quartiere (cap 524).

Disponibilità maturate: anno 1982	£.	30	miliardi
" 1983	"	65	"
" 1984	"	77	"
" 1985	"	71	"
" 1986	"	68	"
" 1987	"	85	"
" 1988	"	34	"
" 1989	"	30	"
" 1990	"	-	"
TOTALE	£.	460	miliardi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Impegni al 31.12.1982:	£.	- miliardi
" " 31.12.1983:	"	- "
" " 31.12.1984:	"	136,1 "
" " 31.12.1985:	"	29,5 "
" " 31.12.1986:	"	52,1 "
" " 31.12.1987:	"	104,2 "
" " 31.12.1988:	"	33,3 "
" " 31.12.1989:	"	4,6 "
" " 31.12.1990:	"	60,1 "
" " 31.12.1991:	"	8,2 "
" " 31.12.1992:	"	9,4 "
" " 30.06.1993:	"	- "

TOTALE £. 437,5 "

Sono stati realizzati i Centri di Milano Ovest, Firenze San Salvi, Roma Trullo, Bologna Roveri, Roma Fiumicino, Firenze Novoli, Torino Nord, Torino Ovest, Roma Laurentino, Bologna Borgo Panigale, Roma Acilia, Roma Aurelio e Roma Prima Porta.

Sono in corso di realizzazione i Centri di Bologna Corticella, Milano Est, Napoli Barra San Giovanni e Palermo Sperone.

Sono di prossima realizzazione i Centri di Napoli Fuorigrotta, Roma Osteria del Curato, Roma Don Bosco, Roma Belsito, Genova Sampierdarena, Roma Ostia Stella Polare, Roma Tor Pignattara e Napoli Soccavo acquisto area.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

g) Alloggi di servizio (cap 525)

Disponibilità maturate: anno 1982	£. 100,0	miliardi
" 1983	" 120,0	"
" 1984	" 80,0	"
" 1985	" 167,5	"
" 1986	" 142,5	"
" 1987	" 50,0	"
" 1988	" 50,0	"
" 1989	" -	"
	<hr/>	
TOTALE	£. 710,0	miliardi
Impegni al 31.12.1982:	£. -	miliardi
" " 31.12.1983:	" 62,1	"
" " 31.12.1984:	" 165,5	"
" " 31.12.1985:	" 114,6	"
" " 31.12.1986:	" 87,1	"
" " 31.12.1987:	" 126,2	"
" " 31.12.1988:	" 53,4	"
" " 31.12.1989:	" 20,1	"
" " 31.12.1990	" 11,3	"
" " 31.12.1991	" 31,8	"
" " 31.12.1992	" 8,6	"
" " 30.06.1993	" 1,6	"
	<hr/>	
TOTALE	£. 682,3	miliardi

Sono stati ultimati gli edifici per gli alloggi di servizio a Mantova, Roma, Saronno (VA), Cremona, Vercelli, Volpiano (TO), Vicenza, Udine, Pordenone, Belluno, Terni, Modena, Macerata, Grosseto, Matera, Chieti, Taranto, Massa, Lecce, Latina, Pavia, Pesaro, Reggio Emilia, Ravenna, Gorizia, Pistoia, Ferrara, Piacenza, Roma Casal dei Pazzi, Roma Rebibbia, Lamezia Terme, Catanzaro, Firenze, Lodi (MI), S. Giuliano Milanese (MI), Bussero (MI), Savona, Trento, Como, Teramo, Rieti, Macchia d'Isernia, Frosinone, Benevento, Campobasso, Assemmini (CA), Parma, Forlì, Perugia, Messina, Reggio Calabria, Imperia, Brindisi, Pisa, Viterbo, Roma Settecamini, Quinto Romano e Pescara per complessive 2.986 unità abitative.

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono in corso di realizzazione altri 26 edifici per complessive 1.499 unità abitative.

h) Edifici per uffici postali ubicati in Comuni non capoluogo di provincia (cap 526)

L. 39/82

Disponibilità maturate: anno 1982	£. 100	miliardi
1983	" 150	"
1984	" 150	"
1985	" 320	"
1986	" 261	"
1987	" 150	"
1988	" 128	"
1989	" 95	"

TOTALE

£ 1.354 "

L. 43/91

Disponibilità maturate:	anno 1990	£. 40 miliardi
	anno 1991	£ 60 miliardi
	TOTALE	£. 100 miliardi

Impegni al 31.12.1982:	£. -	miliardi
" 31.12.1983:	" 119,2	"
" 31.12.1984:	" 130,9	"
" 31.12.1985:	" 273,1	"
" 31.12.1986:	" 230,5	"
" 31.12.1987:	" 216,7	"
" 31.12.1988:	" 279,4	"
" 31.12.1989:	" 97,7	"
" 31.12.1990:	" 5,5	"
" 31.12.1991:	" 0,2	"
" 31.12.1992:	" 44,3	"
" " 30.06.1993:	" 1,9	"

TOTALE £. 1399,4

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sono stati realizzati 880 uffici postali e sono in corso di realizzazione 148 nuovi uffici.

i) Trasporti (cap 527)

L. 39/82

Disponibilità maturate: anno 1982	£.	20	miliardi
" 1983	"	20	"
" 1984	"	25	"
" 1985	"	33	"
" 1986	"	38	"
" 1987	"	30	"
" 1988	"	20	"
" 1989	"	10	"

TOTALE

£. 196 miliardi

L.43/91

Disponibilità maturate: anno 1990	£	10	miliardi
anno 1991	£	15	miliardi
TOTALE	£	25	miliardi

Impegni al 31.12.1982:	£.	19,1	miliardi
" " 31.12.1983:	"	11,1	"
" " 31.12.1984:	"	10,5	"
" " 31.12.1985:	"	8,1	"
" " 31.12.1986:	"	46,3	"
" " 31.12.1987:	"	43,8	"
" " 31.12.1988:	"	29,8	"
" " 31.12.1989:	"	3,3	"
" " 31.12.1990:	"	9,5	"
" " 31.12.1991:	"	11,5	"
" " 31.12.1992:	"	5,9	"
30.06.1993:	"	-	"
TOTALE	£.	198,9	miliardi

 XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1)	Attività scientifica (cap 528)			
	L. 39/82			
	Disponibilità maturate: anno 1982	£.	5,0	miliardi
	" 1983	£	12,0	"
	" 1984	£	12,0	"
	" 1985	"	13,5	"
	" 1986	"	10,5	"
	" 1987	"	5,0	"
	" 1988	"	5,0	"
	" 1989	"	5,0	"
	" 1990	"	7	"
	TOTALE	£.	75,0	miliardi
	L. 43/91			
	Disponibilità maturate: anno 1990	£.	5	miliardi
	anno 1991	£.	5	miliardi
	TOTALE	£.	10	miliardi
	Impegni al 31.12.1982:	£.	0,3	miliardi
	" 31.12.1983:	"	4,4	"
	" 31.12.1984:	"	3,1	"
	" 31.12.1985:	"	10,4	"
	" 31.12.1986:	"	8,9	"
	" 31.12.1987:	"	7,4	"
	" 31.12.1988:	"	17,5	"
	" 31.12.1989:	"	13,4	"
	" 31.12.1990:	"	3,2	"
	" 31.12.1991:	"	6,4	"
	" 31.12.1992:	"	2,2	"
	" 31.06.1993:	"	-	"
	TOTALE	£.	77,2	

Sono continuati gli investimenti nel campo delle ricerche relative ai dispositivi elettronici ed ottici, ai cavi ottici ed ai sistemi numerici sincroni e per la creazione di una Banca Dati Normative utilizzando supporti ottici per la memorizzazione di documenti e di una Banca dati vocali.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Hanno avuto anche notevole impulso le ricerche nel campo della metrologia elettrica, ottica, della TV numerica e ad alta definizione, dell'energia elettrica.

Sono state acquistate apparecchiature per la ricezione in diversità d'angolo e per il sistema di misura per le tratte sperimentali.

m) Risanamento uffici postali (cap 530)

L. 39/82

Disponibilità maturate: anno 1986	£.	20	miliardi
1987	"	20	"
1988	"	30	"
1989	"	30	"
1990	"	50	"
<hr/>			
TOTALE	£.	150	miliardi

L. 43/91

Disponibilità maturate:	anno 1990	£.	20	miliardi
	anno 1991	£.	20	miliardi
	TOTALE	£.	40	miliardi
<hr/>				
Impegni al 31.12.1986:		£.	2,6	miliardi
Impegni al 31.12.1987:		£	9,0	"
" 31.12.1988:		"	16,1	"
" 31.12.1989:		"	30,3	"
" 31.12.1990:		"	43,8	"
" 31.12.1991:		"	52,3	"
" 31.12.1992:		"	21,0	"
" 30.06.1993:		"	0,2	"
	TOTALE	£.	175,3	mld

Sono stati eseguiti interventi negli uffici di Roma San Silvestro (adeguamento legge 818/B4), Trieste adeguamento norme antincendio, Verona e Ancona decontaminazione, Roma EUR bonifica lana di roccia e Roma Magliana risanamento igienico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n) Completamento rete di posta elettronica (cap 532)

L. 43/91

Disponibilità maturate :	anno	1990	£. 10 miliardi
	anno	1991	£. 10 miliardi

TOTALE	20 miliardi
--------	-------------

Impegni al 31.12.1990	£. - miliardi
" " 31.12.1991	£. 10 miliardi
" " 31.12.1992	£. - miliardi
" " 30.06.1993	£ - miliardi

TOTALE	£. 10 miliardi
--------	----------------

o) Sviluppo servizi telematica pubblica (cap 533)

L.43/91

Disponibilità maturate	anno	1990	£. 10 miliardi
	anno	1991	£. 10 miliardi

TOTALE	£. 20 miliardi
--------	----------------

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Impegni assunti al	31.12.1990	£. - miliardi
"	"	"
"	31.12.1991	£. - miliardi
"	"	"
"	31.12.1992	£. - miliardi
"	"	"
"	30.06.1993	£ - miliardi

TOTALE £. - miliardi

p) Automazione della gestione dei servizi tradizionali del movimento postale (cap 534)

L.43/91

Disponibilità maturate	anno 1990	£. 80 miliardi
	anno 1991	£.100 miliardi

TOTALE £.180 miliardi

Impegni assunti al	31.12.1990	£. - miliardi
"	"	"
"	31.12.1991	£. - miliardi
"	"	"
"	31.12.1992	£.180 miliardi
"	"	"
"	30.06.1993	£ - miliardi

TOTALE £.180 miliardi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

q) Ricondizionamento funzionale patrimonio edilizio (cap 535)

Disponibilità maturate	anno 1990	£. 50 miliardi
" "	anno 1991	£. 60 miliardi
	TOTALE	£. 110 miliardi
Impegni assunti al 31.12.1990		£. - miliardi
" " " 31.12.1991		£. - miliardi
" " " 31.12.1992		£. - miliardi
" " " 30.06.1993		£. - miliardi
	TOTALE	£. - miliardi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985).

Con la legge 22 dicembre 1984, N. 887 titolo V, art. 8 l'Amministrazione p.t. è stata autorizzata a disporre di anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, sui fondi dei conti correnti postali, per l'importo complessivo di 5.000 miliardi di lire nel periodo 1985 - 1994, per il finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni, a cura delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Stato di attuazione:

Stanziamento: 5.000 miliardi di lire

Disponibilità maturate: anno 1985	£. 200	miliardi
" 1986	" 200	"
" 1987	" 200	"
" 1988	" 200	"
" 1989	" 200	"
" 1990	" 200	"
" 1991	" 200	"
" 1992	" 200	"

TOTALE £.1.600 miliardi

Impegni al 31.12.1985:	£. -	miliardi
" " 31.12.1986:	" 98,7	"
" " 31.12.1987:	" 169,9	"
" " 31.12.1988:	" 125,6	"
" " 31.12.1989:	" 133,5	"
" " 31.12.1990:	" 88,7	"
" " 31.12.1991:	" 213,2	"
" " 31.12.1992:	" 269,6	"
" " 30.06.1993:	" 0,8	"

TOTALE £ 1.100,0 miliardi

Si è provveduto alla fornitura del progetto relativo al potenziamento e sviluppo dei servizi telegrafici e telematici.

Fornitura ed opere richieste per la realizzazione della Centrale Elettronica di Roma Inviolatella.

LEGGE 11.2.91 N. 43

Programma di interventi per il recupero della qualità dei servizi

di posta, bancoposta e telematica pubblica.

Con la legge 11 febbraio 1991, N. 43 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad attuare un programma di interventi straordinari finalizzati al recupero della qualità dei servizi attraverso l'ottimizzazione dei cicli operativi delle corrispondenze e dei pacchi postali e la gestione automatizzata dei servizi di movimento postale, nonché al potenziamento dei servizi di posta elettronica, di bancoposta e di telematica pubblica in aderenza agli indirizzi di pianificazione postale ed alle esigenze connesse con l'integrazione comunitaria.

L'importo complessivo degli interventi è di Lire 1.105 miliardi, in ragione di Lire 505 miliardi e di Lire 600 miliardi, rispettivamente per gli anni 1990 e 1991.

Lo stanziamento complessivo, già autorizzato dalla legge 24 dicembre 1988, N. 541 (Legge finanziaria 1989) è destinato ai seguenti settori di intervento:

- a) al potenziamento del sistema informativo di gestione aziendale e dei servizi di bancoposta anche attraverso l'introduzione di nuove tecniche di espletamento dei medesimo servizi, per L.150 miliardi, di cui L. 70 miliardi per l'anno 1990;

- b) al completamento della rete di posta elettronica ed al collegamento del servizio nazionale sia con i servizi di altri Paesi sia con i servizi similari nazionali, per L. 20 miliardi, di cui L. 10 miliardi per l'anno 1990;
- c) allo sviluppo dei servizi di telematica, per L. 20 miliardi, di cui L. 10 miliardi per l'anno 1990;
- d) alla ottimizzazione dei cicli operativi del movimento postale, anche mediante la realizzazione e l'installazione di macchine di smistamento negli Uffici di distribuzione e movimento e il completamento degli impianti di meccanizzazione, per L. 260 miliardi, di cui L. 120 miliardi per l'anno 1990;
- e) alla automazione della gestione dei servizi tradizionali del movimento postale, nonché alla automazione della rilevazione e registrazione dei dati relativi alle percorrenze degli oggetti postali, ai fini di permettere la verifica dei tempi di recapito degli stessi, per L. 180 miliardi, di cui L. 80 miliardi per l'anno 1990;
- f) alla costruzione o ristrutturazione di edifici destinati agli uffici di distribuzione e movimento, ai fini del completamento della rete dei servizi operativi e del movimento postale, per L. 190 miliardi, di cui L. 90 miliardi per l'anno 1990;
- g) alla costruzione o ristrutturazione di sedi di Uffici Principali, Locali e delle Direzioni Provinciali nelle località ove tale esigenza risulti accertata anche in funzione del potenziamento dei servizi di istituto, per L. 100 miliardi, di cui L. 40 miliardi per l'anno 1990;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

h) al ricondizionamento funzionale del patrimonio edilizio per assicurare, nel tempo, la continuità dei servizi ed il mantenimento degli standards qualitativi degli ambienti di lavoro e degli spazi riservati agli utenti, per L. 110 miliardi, di cui L. 50 miliardi per l'anno 1990;

i) all'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada, nonché delle relative infrastrutture, per L. 25 miliardi, di cui L. 10 miliardi per l'anno 1990;

l) al potenziamento ed allo sviluppo dell'attività scientifica, per L. 10 miliardi, di cui L. 5 miliardi per l'anno 1990;

m) al risanamento delle sedi e degli impianti degli uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro, per L. 40 miliardi, di cui L. 20 miliardi per l'anno 1990.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI DALLA
 LEGGE 10.02.1992. N.39 - 27 DICEMBRE 1983 N.730 - 28 FEBBRAIO 1986, N.41
 22 DICEMBRE 1986, N.910 - 11 MARZO 1988, N.67 - LEGGE 11 FEBBRAIO 1991, N.43
 (miliardi di lire)

SETTORI	Disponibilità maturata (L. 39/92) (L. 43/91)	IMPEGNI ASSUNTI													TOTALE
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	31.12.82	31.12.83	31.12.84	31.12.85	31.12.86	31.12.87	31.12.88	31.12.89	31.12.90	31.12.91	31.12.92	30.06.93		
Mechanizzazione cart. e pacchi (S19)	652+ (250)	57,4	39,2	71,0	76,0	49,0	45,0	117,4	199,4	6,9	10,7	16,9	8,3	677,2	
Automazione servizi anagrafici (S20)	215+ (150)		18,8	31,2	25,2	29,8	15,9	61,0	32,1	1,8	0,2	13,0	0,5	231,5	
Reti telex (S21)	380	47,8	54,9	59,5	20,3	50,5	22,9	19,0	15,9	0,1	5,0	0,5	/	297,4	
Centri radio (S22)	55			0,1	16,5	5,0	10,2	1,6	9,4	6,9	1,7	0,5	/	55,0	
Ediz.															
Mechanizzazione cart. e pacchi (S23)	996+ (190)	29,5	101,9	131,2	66,1	79,3	242,1	237,1	17,1	40,0	34,7	80,5	1,7	1.069,2	
Off. di segg. (S24)	460			136,1	29,5	52,1	104,2	52,3	4,5	60,1	8,2	9,4	/	437,5	
Off. postali (S25)	1354+		119,2	130,9	275,1	230,5	216,7	279,4	47,7	5,5	0,2	44,3	1,9	1.399,4	
Edil. abitaz. (S26)	710		62,1	125,5	114,5	87,1	124,2	52,4	20,1	11,3	31,8	8,6	1,6	682,3	
Trasporti (S27)	196+	19,1	11,1	10,5	9,1	46,3	43,8	29,8	3,3	9,5	11,5	5,9	/	198,9	
Arretr. sciogl. (S28)	75+	0,5	4,4	3,1	10,4	8,9	7,1	17,5	13,1	3,2	6,4	2,2	/	77,2	
Risarcimento uffici postali (S29)	150+					2,6	9,0	16,1	30,3	43,8	52,3	21,0	0,2	175,3	
Completamento rete posta elettr. (S30)	(20)										10		/	10,0	
Sviluppo servizi di telematica pubblica (S31)	(20)												/	/	
Automazione della gestione dei servizi tradizionali (S32)	(180)											180	/	180	
Bel movimento postale (S33)													/	/	
Riconversione funzionale patri- monio scilizio (S34)	(110)												/	/	
2-551		374,1	411,6	739,1	843,8	843,1	845,5	865,4	442,3	189,1	174,7	382,8	14,2	5.484,9	

L. 43/91

(*) Importi provvisori

RELAZIONE

SULLO STATO DI UTILIZZO DELLE RISORSE ATTRIBUITE CON LEGGI
PLURIENNALI DI SPESA ALL'INTERVENTO STRAORDINARIO
NEL MEZZOGIORNO

(ai sensi dell'articolo 15, legge n. 468 del 1978)

"RELAZIONE NON PERVENUTA"

N.B. A decorrere dal 1° maggio 1993 il Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sono soppressi, ai sensi dell'art. 2 della legge 488/1992.

